2026

INAUGURAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2026

OSSERVATORIO DELLE SENTENZE
DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ANNO 2025

COORDINAMENTO A CURA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI SECONDO GRADO DEL LAZIO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO

—

ANNO 2025

INDICE GENERALE

- Composizione dell'Ufficio delI' Osservatorio.
- I redattori delI' Osservatorio.
- Legenda delle abbreviazioni.
- Indice delle materie.
- Indice analitico.
- Indice cronologico.
- Osservatorio delle sentenze.

INAUGURAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2026

OSSERVATORIO DELLE SENTENZE
delle Corti di Giustizia Tributaria del Lazio
Anno 2025

Coordinamento a cura della

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO

Presidente Generale dott. Francesco Salzano

UFFICIO DELL'OSSERVATORIO

Coordinatore dott. Giancarlo TATTOLI

Componenti
dott.ssa Debora ALBERICI
avv. Laura ARCANGELI
avv. Diletta BARZAGLI
prof. Massimo BASILAVECCHIA
prof.ssa Brunella BELLE'
avv. Edoardo BELLI CONTARINI
dott. Luca BENIGNI
avv. Giovanna BIELLO
avv. Luigi BOCANELLI
dott. Romeo BRUNETTI
avv. Matteo BUSICO
avv. Salvatore CANTELLI
prof. Vincenzo CARBONE
dott. Andrea CARISI
dott.ssa Dorina CASADEI

avv. Duccio CASCIANI

prof.ssa Laura CASTALDI

prof. Gianfranco CHINELLATO

prof. Giuseppe Maria CIPOLLA

avv. Alice COGLIATI DEZZA

prof. Alberto COMELLI

prof.ssa. Caterina CORRADO OLIVA

prof. Angelo CREMONESE

avv. Emanuele D'ANDREA

dott. Vincenzo DE LUCA

avv. Mario DEL VAGLIO

prof. Eugenio DELLA VALLE

dott. Dario DEOTTO

avv. Michele DI FIORE

dott. Enzo DI GIACOMO

prof. Roberto FERRI

avv. Flaminia FERRUCCI

dott. Antonio FIORILLI

avv. Massimo FORTE

prof. Guglielmo FRANSONI

avv. Federica GARDANO

avv. Giuseppe GIANGRANDE

avv. Serena GIGLIO

prof. Massimiliano GIORGI

prof. Giovanni GIRELLI

avv. Umberto IANNARILLI

prof.ssa Maria Assunta ICOLARI

avv. Claudia JACOPUCCI

avv. Giuseppe LANOTTE

avv. Claudia LAZZERI

dott.ssa Sara LELLI

avv. Federica LEPORELLI

prof.ssa Carla LOLLIO

avv. Nicola LUCARIELLO

prof. Andrea MANZITTI

dott. Marco MARGARITA

prof. Giuseppe MARINI

avv. Giuseppe MARINO

dott. Pierpaolo MASPES

dott.ssa Elena MATTESI

prof. Giuseppe MELIS

prof.ssa Rossella MICELI

dott. Giuseppe MOLINARO

avv. Valerio MORETTI

avv. Pierluigi MUCCARI

Avv. Gennaro NUNZIATO

avv. Fabrizio ORAZI

prof.ssa Annalisa PACE

avv. Pierluigi PACE

avv. Paolo PANNELLA

dott. Nicola PANNULLO

dott. Roberto PASQUINI

prof. Francesco PEPE

prof. Luca PEVERINI

avv. Giuseppe PIZZONIA

prof. Massimo PROCOPIO

prof. Paolo PURI

avv. Alberto RENDA

avv. Pietro ROSSOMANDO

dott. Gianni ROTA

avv. Armaldo SALVATORE

prof.ssa Livia SALVINI

prof. Benedetto SANTACROCE

dott.ssa Federica SANTORO

Prof. Nicola SARTORI

prof. Pietro SELICATO

avv. Gianluca SORIANO

avv. Gianluca STANCATI

avv. Angelo STEFANORI

dott. Silverio TAFURO

dott. Valentino TAMBURRO

avv. Gabriele TANCIONI

avv. Nicola TASCO

dott. Giancarlo TATTOLI

prof. Giuseppe TINELLI

avv. Antonio TOCCI

prof.ssa Alessia VIGNOLI

avv. Alessandro VOGLINO

Responsabile del progetto dott. Claudio DELLA VECCHIA

Collaboratore sig.ra Albertina Anna Rita DI DOMENICO

Redattori dell'Osservatorio

dott.ssa.	*Debora*	*Alberici*
avv.	*Federica*	*Aprile*
avv.	*Laura*	*Arcangeli*
dott.	*Francesco*	*Argento*
dott.	*Laura*	*Barbieri*
avv.	*Ilaria*	*Bartolomei*
avv	*Diletta*	*Barzagli*
prof.	*Massimo*	*Basilavecchia*
avv.	*Stefano*	*Bego*
prof.ssa	*Brunella*	*Bellè*
avv.	*Edoardo*	*Belli Contarini*
dott.ssa	*Benedetta*	*Benedetti*
dott.	*Luca*	*Benigni*
avv.	*Francesca*	*Berardi*
avv.	*Alessandro*	*Beronesi*
avv.	*Giovanna*	*Biello*
dott.ssa	*Maria Antonietta*	*Biscozzi*
avv..	*Luigi*	*Bocanelli*
dott.	*Marco*	*Bogazzi*
avv.	*Cesare*	*Borgia*
dott.ssa	*Silvia*	*Borrelli*
dott.ssa	*Nancylee*	*Bortone*
dott.	*Remo*	*Bresciani*
dott.ssa	*Caterina*	*Broso*
avv.	*Romeo*	*Brunetti*
avv.	*Matteo*	*Busico*
dott.	*Stefano*	*Butticè*
dott.ssa.	*Monica*	*Califano*
avv.	*Salvatore*	*Cantelli*
dott.ssa	*Sabrina*	*Capilupi*
prof.	*Vincenzo*	*Carbone*
dott.	*Andrea*	*Carisi*
dott.ssa	*Dorina*	*Casadei*
avv.	*Duccio*	*Casciani*
avv.	*Paola*	*Castaldi*
prof.ssa	*Laura*	*Castaldi*
avv.	*Enrico Francesco*	*Ceriana*
dott.ssa	*Sara*	*Cerrato*
dott.ssa	*Valeria*	*Chang*
dott.ssa	*Giovanna*	*Chiarandà*
dr.ssa	*Daciamaria*	*Cherchi*
prof.	*Gianfranco*	*Chinellato*
dott.ssa	*Giovanna*	*Chiarandà*
avv.	*Matteo*	*Chionchio*
avv.	*Francesco*	*Cimmino*
dott.	*Massimo*	*Cinesi*
dott.ssa	*Chiara*	*Cinotti*
avv.	*Maria Vittoria*	*Ciotti*
prof.	*Giuseppe Maria*	*Cipolla*
dott.	*Christian*	*Cisternino*
avv.	*Alice*	*Cogliati Dezza*
dott.ssa	*Federica*	*Colaiuda*
dott.	*Marco*	*Colantonio*
dott.	*Pasquale*	*Cormio*
prof.	*Alberto*	*Comelli*
prof.ssa	*Caterina*	*Corrado Oliva*
avv.	*Roberta*	*Corriere*
dott.	*Raffaele*	*Corso*
dott.	*Walter*	*Corteselli*

Redattori dell'Osservatorio

dott	*Andrea*	*Costa*
avv.	*Emiliano*	*Covino*
prof.	*Angelo*	*Cremonese*
avv.	*Saman*	*Dadman*
dott.	*Andrea*	*Daglio*
avv.	*Paolo*	*Dalle Carbonare*
avv.	*Arianna*	*Davoglio*
dott.ssa	*Cecilia*	*D'Alessandro*
avv.	*Emanuele*	*D'Andrea*
dott.	*Gianluca*	*D'Andrea*
dott.ssa	*Martina*	*D'Ignazio*
avv.	*Angela*	*De Angelis*
avv.	*David*	*De Castro*
dott.ssa	*Alessia*	*De Luca*
dott.	*Vincenzo*	*De Luca*
avv.	*Gerardo*	*De Nunzio*
avv.	*Cristan*	*Del Romano*
dott.	*Steven*	*De Simone*
avv.	*Francesca*	*De Vincentiis*
avv.	*Mario*	*Del Vaglio*
dott.	*Pasquale*	*Della Corte*
prof.	*Eugenio*	*Della Valle*
dott.	*Francesco*	*Delli Falconi*
dott.	*Dario*	*Deotto*
dott	*Andrea*	*Di Battista*
avv.	*Loredana*	*Di Fiore*
avv.	*Michele*	*Di Fiore*
dott.	*Enzo*	*Di Giacomo*
avv.	*Donatella*	*Di Gregorio*
avv.	*Giulia*	*Di Gregorio*
prof.	*Gianni*	*Di Matteo*
avv.	*Chiara*	*Di Palma*
avv.	*Giulia*	*Di Rosso*
avv.	*Angela*	*Dulcetti*
avv.	*Chiara*	*Esposito*
avv.	*Ambra*	*Fabri*
avv.	*Giulia*	*Faustini*
prof.	*Roberto*	*Ferri*
dott.	*Dario*	*Ferrara*
avv.	*Flaminia*	*Ferrucci*
dott.	*Antonio*	*Fiorilli*
avv.	*Giulia*	*Fimiani*
avv.	*Massimo*	*Forte*
dott.ssa	*Chiara*	*Francioso*
prof	*Guglielmo*	*Fransoni*
dott.ssa	*Debora*	*Frezzini*
dott.ssa	*Angela*	*Fusco*
avv.	*Annalisa*	*Fuso*
avv.	*Maria*	*Gaballo*
avv.	*Andrea*	*Gaeta*
dott.ssa	*Roberta*	*Gambioli*
avv.	*Selene*	*Gargano*
avv.	*Federica*	*Gardano*
avv.	*Alice*	*Gargagli*
avv.	*Luca*	*Giancola*
avv.	*Giuseppe*	*Giangrande*
avv.	*Serena*	*Giglio*
prof.	*Massimiliano*	*Giorgi*
prof.	*Giovanni*	*Girelli*

Redattori dell'Osservatorio

dott.	*Giovanni Maria*	*Girotti*
avv.	*Gabriele*	*Giusti*
avv.	*Matteo*	*Golisano*
avv.	*Francesca*	*Goi*
avv.	*Katia*	*Guarini*
dott.	*Goffredo*	*Hinna Danesi*
avv.	*Umberto*	*Iannarilli*
avv.	*Michele*	*Incoronato*
avv.	*Claudia*	*Jacopucci*
avv.	*Maria*	*Laghi*
avv.	*Giuseppe*	*Lanotte*
dott.ssa	*Chiara*	*Lattanzi*
avv.	*Claudia*	*Lazzeri*
avv.	*Michele*	*Leccisotti*
dott.ssa	*Sara*	*Lelli*
dott.ssa	*Maria*	*Lembo*
dott.ssa	*Martina*	*Lemme*
avv.	*Federica*	*Leporelli*
avv.	*Francesco*	*Licenziato*
dott.	*Francesco*	*Limatola*
avv.	*Lorenzo*	*Lodoli*
prof.ssa	*Carla*	*Lollio*
dott.	*Angelo*	*Lucarella*
avv.	*Nicola*	*Lucariello*
prof.	*Andrea*	*Manzitti*
dott.	*Marco*	*Margarita*
prof.	*Giuseppe*	*Marini*
dott.	*Gianluca*	*Marini*
avv.	*Giuseppe*	*Marino*
avv.	*Antonio Maria*	*Marrazzo*
avv.	*Cristiano*	*Marsella*
dott.	*Giorgio*	*Martorano*
avv.	*Michele*	*Marzano*
dott.	*Pierpaolo*	*Maspes*
dott.ssa	*Elena*	*Mattesi*
avv.	*Marta*	*Mazzanti*
prof.	*Giuseppe*	*Melis*
prof.ssa	*Silvia*	*Mencarelli*
dott.ssa	*Carla Desiree*	*Meringolo*
prof.ssa	*Rossella*	*Miceli*
avv.	*Marzia*	*Mobrici*
dott.	*Giuseppe*	*Molinaro*
avv.	*Valerio*	*Moretti*
avv.	*Gianmarco*	*Moro*
prof.	*Pierluigi*	*Muccari*
avv.	*Simona*	*Moschella*
avv.	*Alberto*	*Mula*
avv.	*Gennaro*	*Nunziato*
dott.ssa	*Marta*	*Ongaro*
dott.ssa	*Anna*	*Operamolla*
avv.	*Fabrizio*	*Orazi*
avv.	*Giorgia*	*Orecchioni*
prof.ssa	*Annalisa*	*Pace*
avv.	*Pierluigi*	*Pace*
dott.ssa	*Lucia*	*Pagliari*
avv.	*Paolo*	*Pannella*
dott.	*Nicola*	*Pannullo*
avv.	*Giovanni*	*Panzera da Empoli*
avv.	*Giacomo*	*Parlangeli*

Redattori dell'Osservatorio

avv.	*Emilio*	*Papa*
avv.	*Andrea*	*Pasqualini*
dott.	*Roberto*	*Pasquini*
dott.	*Roberto*	*Patini*
dott.	*Massimo*	*Pellecchia*
prof.	*Francesco*	*Pepe*
avv.	*Alessio*	*Persiani*
prof.	*Luca*	*Peverini*
dott.	*Giorgio*	*Pisciotta*
avv.	*Andrea*	*Pistidda*
avv.	*Matteo*	*Piva*
avv.	*Giuseppe*	*Pizzonia*
avv.	*Miriam*	*Polsoni*
avv.	*Michela Antonella*	*Prencipe*
prof.	*Massimo*	*Procopio*
dott.ssa	*Marta*	*Puccini*
prof.	*Paolo*	*Puri*
prof.	*Federico*	*Rasi*
avv.	*Alberto*	*Renda*
avv.	*Lorenzo*	*Romano*
avv.	*Pietro*	*Rossomando*
dott.	*Gianni*	*Rota*
dott.ssa	*Alessandra*	*Ruà*
dott.	*Francesco*	*Salerno*
avv.	*Arnaldo*	*Salvatore*
prof.ssa	*Livia*	*Salvini*
prof.	*Benedetto*	*Santacroce*
dott.ssa	*Federica*	*Santoro*
prof.	*Nicola*	*Sartori*
avv.	*Riccardo*	*Sartori*
avv.	*Alessandra*	*Savini*
avv.	*Andrea*	*Savino*
dott.	*Gianluigi*	*Scala*
dott.ssa	*Andrea Cristina*	*Scapin*
avv.	*Stefania*	*Scarascia Mugnozza*
avv.	*Marta*	*Selicato*
prof.	*Pietro*	*Selicato*
dott.	*Marco*	*Sensidoni*
prof.	*Gabriele*	*Sepio*
avv.	*Angela*	*Settimio*
avv.	*Giorgia*	*Sforzini*
avv.	*Gianluca*	*Stancati*
avv.	*Raffaele*	*Sgambato*
dott.ssa	*Monica Adriana*	*Sommo*
avv.	*Gianluca*	*Soriano*
dott.	*Pompeo*	*Splendore*
avv.	*Angelo*	*Stefanori*
dott.	*Silverio*	*Tafuro*
dott	*Valentino*	*Tamburro*
avv.	*Gabriele*	*Tancioni*
dott.	*Mattia*	*Tarantino*
Avv.	*Nicola*	*Tasco*
dott.	*Giancarlo*	*Tattoli*
avv.	*Nicola*	*Tasco*
dott.ssa	*Angelica Chiara*	*Tazioli*
avv.	*Flaminio*	*Teodori*
dott.	*Gianpietro Maria*	*Teodori*
dott.ssa	*Valentina*	*Tesei*
prof.	*Giuseppe*	*Tinelli*

Redattori dell'Osservatorio

avv.	*Antonio*	*Tocci*
avv.	*Amato*	*Tomao*
dott.ssa	*Claudia*	*Torrisi*
avv.	*Giulia*	*Trasmondi*
dott.	*Marco*	*Vento*
dott.	*Federico*	*Venturini*
dott.ssa	*Tiziana*	*Ventrella*
avv.	*Francesco*	*Viggiani*
dott.ssa	*Alessia*	*Viola*
prof.ssa	*Alessia*	*Vignoli*
avv.	*Alessandro*	*Voglino*
avv.	*Gianluca*	*Zanella*
avv.	*Giuseppe Emiliano*	*Zucco*
dott.	*Matteo*	*Zulli*
dott.	*Francesco*	*Zullo*

Legenda delle abbreviazioni più frequenti:

art.	Articolo
co.	Comma
c.c.	Codice Civile
c.d.	Codice Doganale
c.d.c.	Codice Doganale Comunitario
C.E.	Comunità Europea
c.p.	Codice Penale
c.p.c.	Codice di Procedura Civile
c.p.p.	Codice di Procedura Penale
Cass.	Corte di Cassazione
C.A.E.	Circolare Agenzia delle Entrate
c.m.	Circolare Ministeriale
Conf.	Conforme
Cost.	Costituzione
Comm. trib. prov.	Commissione Tributaria Provinciale
C.G.T. Rm	Corte di giustizia tributaria di prima grado di roma
Comm. trib. reg.	Commissione Tributaria Regionale
C.G.T . Lazio	Corte di giustizia di secondo grado del Lazio
d.l.	Decreto Legge
d. lgs.	Decreto Legislativo
d.m.	Decreto Ministeriale
d.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
d.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
l.	Legge
l.f.	Legge Fallimentare
l.r.	Legge Regionale
Ord.	Ordinanza
P.V.C.	Processo verbale di constatazione
r.d.	Regio Decreto
r.d.l.	Regio Decreto Legge
reg.	Regolamento
Sent.	Sentenza
Sez.	Sezione
Sez. stacc.	Sezione staccata
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO

—

ANNO 2025

INDICE DELLE MATERIE

- ACCERTAMENTO *pag .001*
- ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI *pag. 070*
- AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI *pag. 074*
- CATASTO *pag. 103*
- CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO *pag. 115*
- FINANZA LOCALE - CONTRIBUTI CONSORTILI *pag. 118*
- FINANZA LOCALE - IMU – ICI- TASI *pag. 121*
- FINANZA LOCALE – IRAP *pag. 194*
- FINANZA LOCALE – TARSU – TIA – TARI – TARES *pag. 202*
- FINANZA LOCALE – TASSE AUTOMOBILISTICHE *pag. 216*

- IRES – IRPEG *pag. 221*
- IRPEF *pag. 226*
- IVA *pag. 250*
- NOTIFICAZIONI *pag. 285*
- PROCESSO TRIBUTARIO *pag. 319*
- REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI *pag. 474*
- RIMBORSI *pag. 514*
- RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI *pag. 524*
- STATUTO DEL CONTRIBUENTE *pag. 555*
- SUCCESSIONI E DONAZIONI *pag. 557*
- VIOLAZIONI TRIBUTARIE E SANZIONI *pag. 560*
- VARIA *pag. 564*

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

DEL LAZIO

—

ANNO 2025

INDICE ANALITICO

ACCERTAMENTO

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 129/2025, depositata il 08/01/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Accertamento - Imposta sul reddito delle persone fisiche Redditi fondiari - Contratto di locazione - Riduzione del canone – Scrittura privata – Obbligo di registrazione – Esclusione - Minor reddito percepito – Prova - Modalità – Compiuto assolvimento – Illegittimità atto impositivo – Consegue.
pag. 001

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 654/2025, depositata il 31/01/2025 – Pres. Perla, Rel. Chiappiniello.
Accertamento – Iuc/Imu – Violazioni tributarie e sanzioni – Imposte locali.
pag.002

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 783/2025, depositata il 06/02/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Polito.
Accertamento – Determinazione sintetica del reddito – Dimostrazione della provenienza delle somme – Onere di prova contraria – Assolto. (prima massima).
pag. 003

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 785/2025, depositata il 06/02/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Polito.
Accertamento – Integrazione postuma della motivazione – Inammissibilità.
*pag. **004***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 1532/2025, depositata il 07/03/2025 – Pres. Coletta, Rel. Aquino.
Accertamento – Società di capitali cessata - Notificazione degli atti al socio - Successione nei rapporti debitori.
*pag. **005***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 - Sentenza n. 1680/2025, depositata il 14/03/2025 – Pres. e Rel. Maio Igina.
Accertamento – Iresa - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili Avviso di accertamento – Difetto di motivazione – Nullità.
pag. ***008***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 1743/2025, depositata in data 18/03/2025 – Pres. Passero, Rel. Mercurio.
Accertamento – Irpef – Altro – Cartella emessa ex artt. 36 bis, d.P.R. 600/1973 e 54 bis, d.P.R. 633/1972 – Omessa preventiva notifica della comunicazione bonaria – assenza di irregolarità e insussistenza di incertezze su aspetti rilevanti dei dati riportati nella dichiarazione – Annullabilità – Non consegue.
*pag.****008***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 1759/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Lepore, Rel. Briguori.
Accertamento - Residenza fiscale – Quadro RW – Presunzione di residenza ex art. 2, co., 2-bis, TUIR – Domicilio in Italia – Monitoraggio fiscale.
pag. ***009***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 1775/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Cotta, Rel. Loreto.
Accertamento – Agevolazioni ed esenzioni – Registro, ipotecarie e catastali – Piccola proprietà contadina – Pertinenzialità – Strumentalità – Effettività del vincolo – Non spetta.
pag. ***010***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 1778/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Cotta, Rel. Loreto.
Accertamento – Processo tributario – Presunzione di distribuzione di utili extra-contabili in capo ai soci di società di capitali a ristretta base proprietaria – Imposte sui redditi – Rapporti fra l'accertamento della società e quello dei soci – Efficacia riflessa del giudicato sostanziale.
pag. ***011***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 1784/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Picone, Rel. Frangiosa.
Accertamento – Art. 39 d.P.R. 600/73 - Presunzioni – Trust – Irpef - Ivafe – Costi non inerenti - Praesumptio de presumpto.
pag. ***013***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1797/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Capuzzi.
Accertamento – Catasto – Categoria speciale – Motivazione – Sopralluogo – Valutazione di immobili similari – Non necessita.
pag. ***014***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1800/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Capuzzi.
Accertamento - Fatture per operazioni inesistenti – Effettività del servizio – Onere probatorio – Iva – Società cartiera.
pag. ***015***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sez. 15 – Sentenza n. 1962/2025, depositata il 25/03/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Chianura.
Accertamento – Inerenza – Qualitativa – Vincolo funzionale – art. 109 co. 5 dPR 917/1986 – Onere della prova - Imposte dirette – Ires – Irap – Fattura – Valore indiziario – Deduzione – Violazione – Falsa applicazione – Attività d'impresa.
pag. ***016***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 2053/2025, depositata il 23/03/2025 – Pres. Sessa, Rel. Pieroni.
Accertamento – Irpef – Società di persone – Soci – Litisconsorzio necessario – Contraddittorio – Necessita.
*pag.****018***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza 2055/2025, depositata il 27/03/2025 – Pres. Sessa, Rel. Pieroni.
Accertamento - Responsabilità del socio – Rapporto di successione – Limite del valore dei beni ricevuti – Irretroattività dell'art. 28 d.lgs. 175/2014 – Obbligo del contraddittorio.
pag. ***018***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 2811/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Solaini, Rel. Riccio.
Accertamento - Cedolare secca – Redditi da locazione – Opzione – Unità immobiliari – Uso abitativo – Conduttore – esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni – Compete.
pag. ***020***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 - Sentenza n. 2826/2025, depositata il 05/05/2025 - Pres. Sessa, Rel. Pieroni.
Accertamento - Imposte sui redditi – Residenza fiscale delle società – Esterovestizione – Abuso del diritto – Interposizione – Ritenute alla fonte – Coobbligazione sostituto/sostituito.
pag. ***021***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 2827/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. e Rel. Tafuro.
Accertamento - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi fondiari - Reddito fondiario derivante da locazione - Imputazione reddito - Irrilevanza percezione - Prova contraria - Illegittimità atto impositivo – Consegue.
pag. ***023***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2905/2025, depositata il 07/05/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Accertamento - Inviti ex art. 32 d.P.R. n. 600/73 – Mancata ottemperanza - Inutilizzabilità della documentazione prodotta in sede contenziosa – Sussiste.
pag. ***024***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 3001/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Caso.
Accertamento – Tari – Sottoscrizione – Art. 42 d.P.R. 600/1973 – Nullità – Delega di firma – Delega di funzioni – Ordine di servizio.
*pag.****026***

Corte di Giustizia Tributaria II grado Lazio, Sez. 18, - Sentenza n. 3051/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Coletta, Rel. Silipo.
Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Omissione - Redditi lavoro autonomo – Accertamento analitico-induttivo – Ricostruzione sulla base di elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza – Legittimità - Costi dedotti se provati dal contribuente.
pag. ***027***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 3054/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Coletta, Rel. Silipo.
Accertamento – Antieconomicità dell'attività svolta – Inattendibilità delle scritture contabili – Utilizzo metodologia analitico-induttivo – Legittimità - Studi di settore – Diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Ispezione – Presunzione semplice – Costi di gestione – Sussiste.
*pag.****028***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3297/2025, depositata il 23/05/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Di Gioacchino.
Accertamento – Irpef – Redditi Lavoro Dipendente e Assimilati – Cartella emessa ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 – Omessa preventiva notifica della comunicazione bonaria – Annullabilità – Consegue.
pag. ***029***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3411/2025, depositata il 29/05/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Vivarelli.
Accertamento - Imposte sui redditi - Accertamento induttivo puro - Riconoscimento presuntivo dei costi di produzione - Disposizione non traslabile ai fini Iva.
pag. ***030***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3623/2025, depositata il 22/05/2025 – Pres. Clemente, Rel. Guadagni.
Accertamento - Credito d'imposta – Compensazione – Credito inesistente – Impresa 4.0 – Adempimenti meramente formali e spettanza del credito - Sanzioni tributarie – Proporzionalità.
pag. ***032***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3660/2025, depositata il 09/06/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Caridi
Accertamento - Iva – Ires – Irap –Operazioni oggettivamente inesistenti.
*pag.****032***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3667/2025, depositata il 09/06/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Caridi.
Accertamento – Iva – Ires – Irap –Operazioni oggettivamente inesistenti.
pag. ***033***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3802/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Accertamento – Giudicato esterno – Rilevabilità d'ufficio – Interesse pubblico – Sussistenza.
pag. ***035***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3809/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.

Accertamento – Cessione quote Srl – Art. 10-bis l. 212/2000 – Ammissibilità della compensazione con importi già versati – Intrasmissibilità sanzioni agli eredi.

pag. ***035***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 3816/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Picone, Rel. Novelli.
Accertamento – Prescrizione quinquennale vs. decennale – Distinzione tra tributi principali, sanzioni e interessi – Interruzione.

pag. ***036***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3821/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Catania, Rel. Lostorto.
Accertamento – Società di comodo – Diritto alla detrazione – Attività effettivamente esercitata – Approccio sostanziale.

pag. ***037***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4430/2025, depositata il 15/07/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Giorgianni.
Accertamento – Ires – Aliquota ridotta – Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto – Attività di beneficenza o di istruzione – Locazione immobili – Rapporto di strumentalità diretta ed immediata – Onere della prova.

pag. ***038***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 4455/2025, depositata il 15/07/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto.
Accertamento - Ires – Irap – Accertamento induttivo – Movimentazioni bancarie – Maggiore valore produzione – Ricavi non dichiarati – Non giustificati – Onere della prova – Presunzioni di gravità, precisione e concordanza – Assenza di riscontri oggettivi – Ultrattività del mandato difensivo – Società estinta – Validità della notifica.

pag. ***040***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 4790/2025, depositata il 28/7/2025 – Pres. Oddi, Rel. Brigante.
Accertamento – Reddito di lavoro autonomo – Somme per il recesso da associazione professionale – Natura reddituale – Onere probatorio – Tassazione separata.

pag. ***041***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 4848/2025, depositata il 31/07/2025 – Pres. e Rel. Liotta.
Accertamento - Contratto di coworking – Utilizzo di spazi e servizi ad uso commerciale – Distinzione dalla locazione – Esclusione dell'obbligo di registrazione – Deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi.

pag. ***042***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 4959/2025, depositata il 04/08/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Aquino.
Accertamento – Società contribuente - Ristretta base societaria – Presunzione distribuzione utili – Accertamento soci – Maggiori imposte società – Ente impositore – Omessa considerazione diminuzione – Illegittimità accertamento soci – Consegue.

pag. ***043***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5010/2025, depositata il 05/08/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Frangiosa.
Accertamento – Ente impositore – Atto impositivo – Vizio formale sottoscrizione – Rileva – Vizio formale notifica – Rileva – Vizio formale motivazione – Rileva - Autotutela sostitutiva – Ente impositore - Facoltà esercizio potere – Annullamento atto impositivo viziato – Emanazione nuovo atto impositivo – Sussiste – Atto impositivo – Termine decadenziale accertamento – Avvenuto decorso – Autotutela sostitutiva – Contestazione mancato esercizio – Soggetto contribuente/ricorrente – Introduzione giudizio tributario – Esclusione.
pag. ***043***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 5303/2025, depositata il 28/08/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Accertamento – Violazioni tributarie e sanzioni – Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
pag. ***044***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5946/2025, depositata il 06/10/2025 - Pres. Filocamo, Rel. Nispi Landi.
Accertamento - Appalto e somministrazione illecita di manodopera – Mancanza di rischio d'impresa – Eterodirezione – Nullità del contratto – Indetraibilità Iva e Indeducibilità dei costi ai fini Irap e imposte dirette – Consegue.
pag. ***045***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 6083/2025, depositata il 10/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Accertamento - Iva – Avviso di accertamento – Recupero dell'imposta – Indetraibilità – Operazioni inesistenti – Onere probatorio a carico dell'Ufficio – Prova del processo verbale – Artt. 2697 c.c. e 54 d.P.R. n. 633/1972 - Illegittimità – Sussiste.
pag. ***047***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 6201/2025, depositata il 14/10/2025 – Pres. Catania, Rel. Diotallevi.
Accertamento - Società di comodo – Verifica della presenza di cause di forza maggiore che hanno impedito lo svolgimento dell'attività di impresa – Ires - Elementi di fatto atti a dimostrare la presenza di una società svolgente attività imprenditoriale – Assenza.
pag. ***048***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 6420/2025, depositata il 23/10/2025 – Pres. Sessa, Rel. Luciano.
Accertamento – Art. 3 d.P.R. 917/86 – Tassazione mondiale – Convenzione contro le doppie imposizioni – Redditi esteri - Irpef - Sanzioni – Omessa dichiarazione - Buona fede – L. 212/2000.
pag. ***051***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6436/2025, depositata il 24/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Accertamento – Processo tributario – Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova – Presunzioni – Iva.
pag. ***052***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6439/2025, depositata il 24/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Accertamento – Principio di inerenza dei costi – Imposte sui redditi.

pag. ***054***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6624/2025, depositata il 30/10/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Laudati.
Accertamento – Onere della prova – Operazione soggettivamente inesistente – Contribuente – D.P.R. 633/1972 – Iva – Imposte indirette – Fattura – Società cartiere – Sede operativa effettiva – Buona fede "diligente".

pag. ***056***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 6711/2025, depositata il 03/11/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.
Accertamento – Rendita catastale – DOCFA – Copia analogica di atto nativo digitale – Attestazione di conformità – Nullità dell'atto.

pag. ***058***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 - Sentenza n. 6800/2025, depositata il 05/11/2025 - Pres. Lunerti, Rel. Taviano.
Accertamento - II.DD ed Iva - Decadenza dell'azione di accertamento. Cessione d'azienda in frode alla legge - Solidarietà al pagamento delle imposte accertate.

pag. ***058***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 7284/2025, depositata il 24/11/2025 – Pres. Lepore, Rel. Di Maio.
Accertamento - Crediti Ricerca & Sviluppo – Atto di recupero - Art. 3 d.l. n. 145/2013 – Indebita compensazione – Nozione di "Innovazione" – Applicazione Manuale di Frascati per l'anno 2017 – Inapplicabilità – Spettanza del credito riconosciuta.

pag. ***062***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7296/2025, depositata il 24/11/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.
Accertamento - Società a ristretta base sociale – Accertamento induttivo – L. 130/2022 - Imputazione del maggior reddito ai soci – Presunzione semplice – Irpef – contraddittorio endoprocedimentale – D. lgs. 546/92 - Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Rigetto dell'appello – Spese di lite compensate.

pag. ***064***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 7620/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis.
Accertamento - Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile – Canone di concessione statale – Incostituzionalità – Concessione balneare marittima – Imposta regionale – Occupazione e uso – Canoni annullati – Base imponibile – Principio di continenza – Legge regionale.

pag. ***065***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 7910/2025, depositata il 22/12/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Pieroni.
Accertamento - Accertamento sintetico – Redditometro – Art. 38 d.P.R. n. 600/1973 – Presunzione legale relativa - Inversione dell'onere probatorio – Indici di capacità contributiva – Valutazione analitica della prova – Motivazione apparente.

pag. ***066***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 8008/2025, depositata il 29/12/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Iannone.
Accertamento – Rinuncia ai crediti per dividendi – Fictio iuris incasso giuridico – Art. 88 comma 4-bis TUIR – Dichiarazioni sostitutive dei soci – Principio di cassa – Valore fiscale e nominale del credito – Salto d'imposta.

pag. ***068***

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3801/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Accise, dazi e diritti doganali - Diritti doganali – Responsabilità – DHL – Iva dovuta su importazione merci – Dichiarazioni false – Non sussiste.

pag. ***070***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4356/2025, depositata il 11/07/2025 – Pres. e Rel. Fruscella.
Accise, dazi e diritti doganali - Dogane – Dazi Iva – Valore in dogana – Rettifica – Esposizione sintetica in atto del valore rettificato – Assenza di indicazione del metodo di ricalcolo – Vizio motivazione -Sussiste.

pag. ***071***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 6831/2025, depositata il 07/11/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Leone.
Accise, dazi e diritti doganali – Contrabbando – Provvedimento irrogazione sanzioni – Confisca – Autotutela – Diniego di revoca in autotutela – Inammissibilità del ricorso introduttivo.

pag. ***072***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 7180/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Taviano.
Accise, dazi e diritti doganali– Alcool etilico – Parametri di impiego fissati per la società incorporata -Proseguimento del vincolo per la società incorporante – Compete.

pag. ***073***

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 731/2025, depositata il 04/02/2025 – Pres. Campelli, Rel. Caridi.
Agevolazioni ed esenzioni - Imu – Ici - Tasi – Enti ecclesiastici – Dimostrazione requisito soggettivo ed oggettivo – Spettanza dell'esenzione – Onere della prova – Attività oggettivamente commerciali – Esclusione dal beneficio.

pag. ***074***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 1416/2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.
Agevolazioni ed esenzioni - Registro – Agevolazioni fiscali "prima casa" – Trasferimento dell'immobile acquistato nel quinquennio – acquisto di un 'nuovo' immobile entro un anno – Superamento del termine – Ritardo nell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile acquistato all'asta – Forza maggiore – decadenza dall'agevolazione –Esclusione.

pag. ***076***

076
Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1556/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. e Rel. Maio.
Agevolazioni ed esenzioni - Immobile di interesse storico – Accertamento Tasi- Verifica del vincolo diretto e vincolo indiretto ai fini della riduzione della base imponibile.

pag. ***077***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1651/2025, depositata il 13/03/2025 – Pres. Birriteri, Rel. Laudati.
Agevolazioni ed esenzioni - Imu – Esenzioni - – Enti religiosi – Attività di religione o di culto – Immobili adibiti ad abitazione – Onere probatorio – Art. 7 d.lgs. 504/1992 – Interpretazione restrittiva, esclusione dall'agevolazione.

pag. ***078***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 1775/2025, depositata il 18/3/2025 – Pres. Cotta, Rel. Loreto.
Agevolazioni ed esenzioni – Registro, ipotecarie e catastali – Piccola proprietà contadina – Pertinenzialità – Strumentalità – Effettività del vincolo – Non spetta.

pag. ***079***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1995/2025, depositata il 25/03/2025 – Pres. Greco, Rel. Mancini.
Agevolazioni ed esenzioni -– Avviso di accertamento – Indebito beneficio – Agevolazione – Imposte dirette – Ires – Addebito illegittimo – Attività d'impresa – Enti di amministrazione del culto cattolico – Proventi derivanti da locazione del patrimonio immobiliare – Mero godimento – Fine istituzionale.

pag. ***080***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 2471/2025, depositata il 14/04/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Agevolazioni ed esenzioni - Imu – Avviso di accertamento – Immobili inagibili – Riduzione del 50% – Onere dichiarativo – SCIA – Inagibilità già nota al Comune - Principio di collaborazione e buona fede - Agevolazione – Compete.

pag. ***081***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 2772/2025, depositata il 02/05/2025 – Pres. Fantini, Rel. Capuzzi.
Agevolazioni ed esenzioni - Credito d'imposta – Agevolazioni sul consumo di gasolio per autotrazioni – Controllo formale – Dichiarazione tardiva – Mancata compilazione del quadro RU – Atto negoziale – Principio di emendabilità della dichiarazione fiscale.
*pag.**082***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3669/2025, depositata il 09/06/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci
Agevolazioni ed esenzioni – Concessioni governative – Varia – Temporary Framework – Covid-19.
*pag. **083***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 3933/2025, depositata il 20/06/2025 – Pres. Reali, Rel. Luciano.
Agevolazioni ed esenzioni-— Ente associativo – Ente non commerciale — Attività economica strutturata e lucrativa – Società di fatto - Prevalenza sostanza sulla forma - Regime fiscale ordinario.
*pag. **084***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 4159/2025, depositata il 02/07/2025 – Pres. Rel. Fraioli.
Agevolazioni ed esenzioni – Agevolazione "prima casa" – Registro, ipotecarie e catastali– Dichiarazione di successione tardiva – Omessa dichiarazione entro i termini di decadenza – Esclusione del beneficio – Sussiste.
*pag. **085***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 4199/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. e Rel. Clemente.
Agevolazioni ed esenzioni – Imposta di registro – Agevolazione "prima casa" – Mancato completamento della costruzione nel triennio – Proroga ex *art. 24, d.l. n. 23/2020 – Applicabile.*
*pag. **086***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 4452/2024, depositata il 15/07/2025 – Pres. Sessa, Rel. Frettoni.
Agevolazioni ed esenzioni - Enti ecclesiastici – Qualifica attività commerciale prevalente – Non compete – Reale prevalenza dell'attività – Ires dimezzata – Riduzione dell'aliquota – Ires – Agevolazione.
*pag. **087***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4805/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Palillo, Rel.Aquino.
Agevolazioni ed esenzioni - Cartella di pagamento ex art. 36 ter d.P.R. 600/73 – Ristrutturazione edilizia svolta dal de cuius – Detrazione – Trasmissione all'erede - Condizione di detenzione del bene.
*pag. **088***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 5773/2025, depositata il 30/09/2025 – Pres. Solaini, Rel. Galeota.
Agevolazioni ed esenzioni – Ires – Requisito soggettivo e oggettivo - Finalità istituzionali - Successioni e donazioni — Tassazione ordinaria.
*pag.**089***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 5993/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Lepore, Rel. Colaiuda.
Agevolazioni ed esenzioni– Crediti d'imposta – Ricerca e Sviluppo – Quadro RU – Modello Unico – Crediti inesistenti – - Atto di recupero - Manuale di Frascati – Ricerca applicata – Sviluppo sperimentale – Ricerca fondamentale – Indebita fruizione – Dichiarazione dei redditi - Revisore legale.
pag. ***089***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 6136/2025, depositata il 13/10/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Di Gioacchino.
Agevolazioni ed esenzioni - Tasi – Art. 7, comma l, lett. i), d. lgs. n. 504/92 – Art. 1, comma 3, d.l. n. 16/2014 – Enti non commerciali – immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive – Esenzione – Requisito soggettivo e oggettivo – Compresenza – Accertamento in concreto – Presupposti per il godimento dell'esenzione – Giudicato esterno – Insussistenza.
pag. ***090***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6443/2025, depositata il 24/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Agevolazioni ed esenzioni – Finanza locale – Imu - Ici – Istituti religiosi – Natura commerciale dell'attività – Onere probatorio – Non spetta.
pag. ***091***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 6868/2025, depositata il 10/11/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Agevolazioni ed esenzioni - Prima casa - Beneficio richiesto in sede successoria - Spetta soltanto ove i requisiti risultino presenti entro i termini prescritti per la dichiarazione di successione Dichiarazione di successione tardiva – Agevolazione prima casa - Decadenza - Consegue.
pag. ***092***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6922/2025, depositata l'11/11/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Frattarolo.
Agevolazioni ed esenzioni – Ires –Associazioni sportive dilettantistiche – ADS –Attività istituzionali — Status – Requisiti – Richiesta non imponibilità Ires – Pretesa infondata.- Mancato rispetto dei requisiti - Accertamento Ires – Legittimità.
pag. ***093***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 7155/2025, depositata il 19/11/2025 – Pres. Passero, Rel. Laudiero.
Agevolazioni ed esenzioni – Credito d'imposta – Ricerca e Sviluppo – Onere della prova – Inesistenza delle attività agevolabili – Parere MISE non obbligatorio – Pretesa fondata.
pag. ***094***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7185/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Frattarolo.
Agevolazioni ed esenzioni - Credito d'imposta per ricerca e sviluppo – Disconoscimento per difetto del requisito della novità – Necessità del previo parere tecnico del MISE – Omissione – Nullità dell'atto di accertamento – Pretesa illegittima.
pag. ***095***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7189/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Passero, Rel. Baldovini.
Agevolazioni ed esenzioni - Associazioni sportive dilettantistiche – Art. 148 TUIR – Regime agevolato – Onere probatorio contribuente – Art. 38 c.c. – Responsabilità solidale legale rappresentante – Inapplicabilità obbligazioni tributarie – Pretesa infondata.
pag. ***096***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 7265/2025, depositata il 24/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Laudati.
Agevolazioni ed esenzioni - Credito R&S – Indebita compensazione – Credito ricerca e sviluppo – Dichiarazione integrativa tardiva – Limiti temporali all'utilizzo del credito – Utilizzo in compensazione in annualità anteriore – Controllo automatizzato – Cartella di pagamento – Legittimità del recupero – Riforma della sentenza di primo grado – Spese di lite compensate.
*pag.****097***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7288/2025, depositata il 25/11/2025 – Pres. Passero, Rel. Baldovini.
Agevolazioni ed Esenzioni – Iva Regimi Speciali – Associazioni sportive dilettantistiche – L. n. 398/1991 – Sussistenza di adeguate prove – Diritto all'esenzione riconosciuto.
pag. ***099***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 7497/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Leone.
Agevolazioni ed esenzioni – Tremonti ambientale – Requisito soggettivo - Status di piccola e media impresa – Necessita – Requisito oggettivo - Investimento ambientale suscettibile di prevenire, ridurre e riparare danno causati all'ambiente – Necessita.
pag. ***100***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 - Sentenza n. 7685/2025, depositata il 15/12/2025 – Pres. Pannullo, Rel. Giammaria.
Agevolazioni ed esenzioni - Imu – Ici – Accertamento —— - Pretesa infondata - Abitazione principale –Utilizzo contemporaneo di più unità immobiliari distintamente accatastate – Dimora abituale - Agevolazione – Compete.
pag. ***101***

CATASTO

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1186/2025, depositata il 24/02/2025 – Pres. Greco, Rel. Laudati.
Catasto – Classamento – Procedura DOCFA – Rettifica della rendita – Categoria A/2 e A/3– Comparazione estimativa – Immobili similari – D.m. 701/1994 – Difetto di motivazione – Non sussiste.

pag. ***103***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza 3005/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Catasto – DOCFA – Avviso di accertamento – Obbligo di motivazione – Obbligo di sopralluogo – Metodo comparativo – Frazionamento dell'immobile.

*pag.****103***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3318/2025, depositata il 23/05/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Catasto – Procedura DOCFA – Accertamento catastale – Avviso di classamento - Motivazione – Obbligo - Estensione.

pag. ***105***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3403/2025, depositata il 29/05/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Vivarelli.
Catasto - Classamento – Categoria A/7 – Unità in corso di costruzione – Immobile allo stato grezzo - Correzione classamento errore originario e preesistente - Rettifica in categoria A/3 - Efficacia retroattiva (ex tunc) - Accertamento Imu – Presupposto impositivo – Produzione documentale in appello – Decadenza ex art. 32 d.lgs. 546/1992.

pag. ***106***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3442/2025, depositata il 30/05/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Catasto - Rendita catastale – Accertamento di rettifica catastale – Immobili censiti in categoria speciale "D" – Fondatezza e motivazione dell'accertamento – Metodologia di stima – Stima diretta – Criteri di stima – Rilevanza del valore dell'asset al biennio censuario '88/'89 – Saggio di fruttuosità.

pag. ***107***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 3796/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Liotta - Rel. Baldovini.
Catasto - Maggiore rendita catastale - Omessa previa notifica classamento catastale –Mero inserimento rendita catastale in banca dati catastale - Insufficienza – Accertamento IMU - IllegittimitaòConsegue.

*pag.****109***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5812/2025, depositata il 01/01/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Catasto - Tasi – Rendita catastale – Omessa notifica della variazione – Art. 74 l. 342/2000 – Efficacia della rendita – Presupposto impositivo – Dichiarazione di successione – Natura fiscale – Non attributiva di diritti reali – Sanzioni – Buona fede – Accoglimento.

*pag.****110***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 6218/2025, depositata il 15/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Catasto – Notifica da parte dell'Agenzia del Territorio – Effetti ai fini del calcolo dell'Imu.
pag. ***111***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7479/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Catasto - Rendita catastale – Immobili – Notifica degli atti – Sanzioni – Elemento soggettivo – Elemento oggettivo.
pag. ***113***

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 1385/2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Contributo Unificato Tributario - CUT - Invito di pagamento - Ricorso – Atto proposto per motivi aggiunti – Pagamento ulteriore per contributo unificato – Art. 13, comma 6-bis, d. P.R. n. 115/2002 – Illegittimità – Sussiste.

pag. ***115***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2499/2025, depositata il 15/04/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Lupi.
Contributo Unificato Tributario - Motivi aggiunti – Esenzione – Rapporto di pregiudizialità con il ricorso originario – Petitum invariato.

pag. ***116***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7194/2025, depositata il 21/11/2025 – Pres. Solaini, Rel. Grechi.
Contributo Unificato Tributario – Ricorso cumulativo – Richiesta di regolarizzazione – Pluralità di atti – Valore di lite.

pag. ***117***

FINANZA LOCALE - CONTRIBUTI CONSORTILI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 4315/2025, depositata il 10/07/2025 – Pres. e Rel. Sessa.

Finanza locale – Contributi consortili – Presupposto impositivo – Beneficio fondiario – Necessità e caratteristiche – Onere della prova – Piano di classifica e perimetro di contribuenza – Superamento della presunzione di vantaggiosità per effetto del sopravvenuto art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 – Prova di un vantaggio diretto e immediato per l'immobile ricadente nel perimetro di contribuenza – Necessità e incombenza sul Consorzio.

*pag. **118***

FINANZA LOCALE - IMU – ICI – TASI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 126/2025, depositata il 08/01/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Esenzione – Ente religioso – Abitazione religiosi – Attività amministrativa – Categoria catastale – Onere della prova.
pag. ***121***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 765/2025, depositata il 05/02/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Fimmanò.
Finanza locale - Imu – Ici-Tasi – Particelle immobiliari iscritte separatamente in catasto ma costituenti sostanzialmente un'unica unità immobiliare – Esenzione – Spetta – Principio di prevalenza della sostanza sulla forma – Si applica.
pag. ***122***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 1526/2025, depositata il 07/03/2025 – Pres. Coletta, Rel. Aquino.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Agevolazioni - Immobile di interesse storico - Obbligo della dichiarazione: non sussiste - Giudicato esterno in materia tributaria - Rapporti di durata - Efficacia in un diverso giudizio - Condizioni – Limiti.
pag. ***123***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1551/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Finanza locale - Imu-Ici-Tasi-Tasi – Base imponibile – Applicazione al giudizio di sentenza non passata in giudicato e non annotata agli atti catastali - Esclusione.
pag. ***125***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 1628/2025, depositata il 13/03/2025 – Pres. Terrinoni, Rel. Terranova.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu - Ente non commerciale – Attività di formazione e culturale – Modalità non commerciale -Produzione di idonea documentazione - Esenzione – Compete.
pag. ***126***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 1632/2025, depositata il 13/03/2025 – Pres. Reali, Rel. Fimmanò.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu - Esenzione – Occupazione abusiva – Denuncia – Avvio di azione giudiziaria penale – Compete.
pag. ***127***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1650/2025, depositata il 13/03/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Laudati.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu – Esenzione – Occupazione abusiva – Denuncia – Avvio di azione giudiziaria penale – Compete.
pag. ***128***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 1713/2025, depositata il 17/03/2025 – Pres. Falillo, Rel. Ufilugelli.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu - Esenzione - Abitazione principale – Coniugi con residenza in immobili diversi – Valore della residenza anagrafica – Onere della prova in capo al Comune.

*pag.**130***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 1804/2025, depositata il 19/03/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Monaca.
Finanza locale – Imu - Ici - Tasi – Esenzione – Immobili abusivamente occupati – Locazione degli immobili – Assenza del possesso – Privazione della componente possessoria del diritto di proprietà – Denuncia all'autorità giudiziaria.

*pag. **131***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 1948/2025, depositata il 25/03/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Galeota.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi –Riduzione dell'imposta per inagibilità – Assenza di specifica dichiarazione –Inagibilità già nota al Comune – - Principio di buona fede e leale collaborazione – Agevolazione - Compete.

*pag. **132***

Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 - Sentenza n. 2043/2025, depositata il 26/03/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Crisanti.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi – Separazione coniugale - Assegnazione abitazione familiare – Soggettività passiva - Diritto di abitazione – Trasferimento della proprietà – Mancato aggiornamento catastale.

*pag. **133***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 2227/2025, depositata il 02/04/2025 – Pres. Terrinoni, Rel. Francaviglia.
Finanzia locale - Imu-Ici-Tasi– Omessa denuncia –Sanzioni – Cumulo giuridico – Inapplicabilità – Esenzione Imu – Omessai presentazione della dichiarazione - Conoscenza aliunde d parte del Comune dei fatti che comportano l'esenzione – Irrilvanza.

*pag.**134***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 2388/2025, depositata il 09/04/2025 - Pres. Salzano, Rel. Chiné.
Finanza locale-Imu-Ici-Tasi - Tasi - Dirigente dell'ufficio tributi o titolare della posizione organizzativa – Costituzione in giudizio – Legittimità.

*pag. **135***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 2425/2025, depositata il 10/04/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu –- Separazione consensuale – Art. 12 comma 3 decreto legge n. 132/2014 – Patto di trasferimento patrimoniale- Irrilevanza ai fini della soggettività passiva Imu.

*pag. **136***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2501/2025, depositata il 15/04/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Lupi.
Finanza locale –Imu-Ici-Tasi-Imu – Accertamento – Violazioni tributarie e sanzioni – Giudicato esterno.

*pag. **137***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 2742/2025, depositata il 29/04/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Donato.

Finanza locale - Imu-Ici-Tasi-Imu-Tasi – Diritto di proprietà - Possesso – Immobile occupato d'urgenza ai fini di successivo esproprio – Decreto di esproprio – Irreversibile trasformazione del bene – Detenzione –Realizzazione di opera pubblica – Spossessamento in favore della P.A.

pag. ***138***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 2767/2025, depositata il 30/04/2025 – Pres. Fantini, Rel. Lello.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu – Fabbricati strumentali per funzioni produttive connesse all'attività agricola – Esenzione – Attività commerciale – Servizi in ambito relais, meeting, ricevimento, ristorazione – Categoria A/6 e D/10 – Onere della prova – Destinazione rurale degli immobili –Siti web.

pag. ***140***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2791/2025, depositata il 03/05/2025 – Pres. Perla, Rel. Scarzella.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu – Avviso di accertamento – Piano regolatore generale – Rendita catastale – Valore venale – Aree edificabili.

*pag.****141***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 2836/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Sessa, Rel. Giammaria.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Immobili di interesse storico-artistico – Ente ecclesiastico – Decorrenza agevolazione.

pag. ***141***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 2993/2025, depositata il 12/05/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Caso.

Finanza locale - Imu-Ici-Tasi - Imu – Programmi attributivi di diritti edificatori compensativi – Natura non reale di tali diritti - Assoggettamento a tassazione – Illegittimità – Conclusione del procedimento di compensazione edificatoria con cessione e assegnazione delle aree di atterraggio esattamente individuate - Tassabilità alla stregua di terreni edificabili – Sussiste.

pag. ***144***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3083/2025, depositata il 02/05/2025 – Pres. Catania, Rel. Ciaramella.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu - Aree edificabili – Base imponibile – Valore venale – Rilevanza della cubatura accertata dal Comune – Richiamo a CTU su annualità diversa – Necessità di coerenza dei parametri urbanistici utilizzati – Appello incidentale dell'ente impositore – Termine di 60 giorni dalla notifica dell'appello principale – Inammissibilità per tardività – Accoglimento dell'appello del contribuente con ricalcolo della base imponibile.

pag. ***147***

Corte di Giustizia Tributaria II grado del Lazio, Sez. 14, Sentenza n. 3088/2025, depositata il 14/05/2025 – Pres. Greco, Rel. Castiello.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Avviso accertamento Imu – Esenzione per abitazione principale e pertinenza – Coniugi con residenza anagrafica o dimora diverse – Legittimità dell'esenzione.

pag. ***149***

Corte di Giustizia Tributaria II grado del Lazio, Sez. 11, Sentenza n. 3089/2025, depositata il 15/05/2025 – Pres. e Rel. Sorrentino.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Avviso accertamento Imu – Ente locale Comune – Rendita catastale – Distinzione tra valore dell'area edificabile e dell'immobile in corso di costruzione – Legittimità dell'atto emesso dall'Ente locale.

pag. ***150***

Corte di Giustizia Tributaria II grado del Lazio, Sez. 8, Sentenza n. 3100/2025, depositata il 15/05/2025 – Pres. Picone, Rel. Novelli.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Avviso accertamento Imu – Ente locale Comune – Dichiarazione Imu omessa – Mutamento del soggetto obbligato per fusione – Termine per la notifica dell'atto.

pag. ***151***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 3400/2025, depositata il 29/05/2025 – Pres. Solaini, Rel. Riccio.
Finanza locale - Imu-Ici-Tasi - Notificazione degli atti - Notifica a mani del portiere - Omesso invio della raccomandata – Irrilevanza.

pag. ***152***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3681/2025, depositata il 10/06/2025 – Pres. Lentini, Rel. Iannone.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Immobili occupati abusivamente – Mancata disponibilità ed utilizzabilità degli immobili per cause estranee alla volontà del proprietario – Perdita di possesso – Tempestiva denuncia in sede penale – Contrarietà al principio di capacità contributiva – Esenzione – Rimborso imposta – Effetto retroattivo.

*pag.****157***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3807/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. e Rel. Maio.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Università privata – Requisiti ai fini del godimento dell'esenzione – Rette simboliche – Elementi probatori insufficienti.

pag. ***158***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3812/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. e Rel. Lo Surdo.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Prescrizione e decadenza – Distinzione – Data di spedizione e non ricezione – Notifica tempestiva – Scissione tra notificante e notificato.

pag. ***159***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3824/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Fortuni.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Esenzioni per enti religiosi – Requisiti soggettivi e oggettivi – Onere della prova – Documentazione della reale destinazione insussistente.

pag. ***160***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3844/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Lentini, Rel. Caputi.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Presupposto - Variazione rendita catastale – Efficacia - Notifica – Necessita.

pag. ***160***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 3895/2025, depositata il 19/06/2025 – Pres. Greco, Rel. Laudati.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi –Immobili abusivamente occupati – Immobili sottoposti a sequestro conservativo – Assenza del possesso – Privazione della componente possessoria del diritto di proprietà – Denuncia all'autorità giudiziaria - Esenzione Imu – Compete.
pag. ***161***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 - Sentenza n. 4104/2025, depositata il 30/06/2025 — Pres. Fraioli, Rel. Flamini.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi - Accertamento - Abitazione principale – Rilevanza dimora abituale - Non sussistenza requisito – Imponibilità.
pag. ***162***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 4151/2025, depositata il 01/07/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi – Fabbricati inagibili o inabitabili – Riduzione del 50% della base imponibile – Autocertificazione – Stato di inagibilità noto al Comune – Giudicato esterno – Riconoscimento del beneficio – Ammissibile.
pag. ***163***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4173/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi – Aree estrattive – Base imponibile – Valore venale in comune commercio – Qualificazione come aree fabbricabili – PRG – Errore incolpevole.
pag. ***164***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 4182/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi – Aree edificabili – Valore venale – Criterio della trasformazione – Valori OMI – Destinazione esclusivamente fieristica – Crisi del mercato immobiliare – Inidoneità del metodo estimativo comunale – Rigetto appello del Comune.
pag. ***166***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 4200/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. Picone, Rel. Aquino.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi – Avviso di accertamento – Immobili in area portuale – Classamento catastale – Destinazione a pubblico servizio – Mancata variazione DOCFA – Appello infondato.
pag. ***167***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4566/2025, depositata il 17/07/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi - Immobili abusivamente occupati – Disciplina ante art. 1, commi 81 e 82, l. n. 197 del 2022 – Corte Costituzionale n. 60 del 2024 – Esenzione dall'Imu – Sussiste.
pag. ***168***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 4813/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. e Rel.Greco.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Tasi - Variazione catastale – Opera solo per il futuro.
pag. ***169***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4831/2025, depositata il 30/07/2025 – Pres. Salzano, Rel. Terranova.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi – Maggiorazione imposta per diverso classamento – Omessa notifica variazione classamento – Nullità dell'accertamento – Consegue.
pag. ***169***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4832/2025, depositata il 30/07/2025 – Pres. Salzano, Rel. Terranova.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Aree edificabili – Accertamento – Mancata specifica dei parametri di cui all'art. 5, co. 5 del d.P.R. 504/1992 - Aliquota ordinaria su terreni – Difetto di motivazione – Omessa indicazione base legittimante - Base imponibile – Doglianza fondata.
pag. ***170***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 4840/2025, depositata il 30/07/2025 – Pres. Sabato Sessa
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Esenzione – Immobili – Possesso – Ente pubblico - Destinazione esclusiva – Fini istituzionali – - Riconoscimento esenzione - Legittimo affidamento – Sanzioni e interessi - Non debenza.
pag. ***170***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenze n. 5397/2025, depositate il 03/09/2025 – Pres. Catania, Rel. Ciaramella.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi - Avviso di accertamento – Immobili abusivamente occupati – Imposta non dovuta – Corte costituzionale – Privazione continuativa del possesso – Assenza di capacità contributiva – Mancanza del presupposto impositivo – Esenzione – Compete.
pag. ***171***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 5444/2025, depositata il 09/09/2025 – Pres. Solaini, Rel. Galeota.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Esenzione per immobili utilizzati da enti non commerciali – Dimostrazione dell'esclusivo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto – Necessita – Assenza di corrispettivi per attività di natura commerciale – Esenzione – Spetta.
pag. ***173***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 5948/2025, depositata il 07/10/2025. Pres. Ciampelli, Rel. Caridi.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi – Enti religiosi – Attività didattica – Corrispettivo simbolico e natura non commerciale – Onere della prova –Rette non irrisorie – Esenzione- Non compete.
pag. ***174***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 5962/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Briguori
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Eredità –Beneficio d'inventario – Erede – De cuius –Successione – Rinuncia – Solidarietà – Debiti – Rivalsa.
pag. ***175***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6211/2025, depositata il 14/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Finanza locale – Imu-Ici -Tasi – Termini di decadenza dell'accertamento – Tassazione Imu in capo al titolare del diritto di abitazione - Esenzione Imu in caso di prima casa – Applicabilità.
pag. ***176***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 6512/2025, depositata il 27/10/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Colaiuda.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Rettifica della rendita catastale - Efficacia giuridica della variazione a decorrere dalla notificazione al contribuente - Annullamento dell'avviso di accertamento catastale.
pag. ***179***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 6881/2025, depositata il 10/11/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Flamini.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi – Accertamento – Abitazione principale – Esenzione – Dimora abituale – Residenza anagrafica – Coniugi con residenza disgiunta – Onere della prova – Ordinario riparto ex art. 2697 c.c. – Prova della dimora abituale – Scelta del medico di base – Pretesa infondata.
pag. ***180***

Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 7167/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Tasi – Effetti della mancata trascrizione della sentenza di revocazione nei pubblici registri immobiliari – Inopponibilità dell'annullamento della variazione della rendita catastale.
pag. ***181***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7292/2025, depositata il 25/11/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto.
Finanza locale - Imu – Ici – Tasi –Enti religiosi e scuole paritarie – Esenzione ex. art. 7 d.lgs. n. 504/1992 – Ente non commerciale ex art. 73 TUIR – Onere della prova – Beneficio fiscale – Attività didattica – Sentenza riformata – Esenzione riconosciuta.
pag. ***182***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7325/2025, depositata il 25/11/2025 – Pres. Palillo, Rel. Aquino.
Finanza locale - Imu-Ici-Tasi – Immobili occupati abusivamente – Esenzione – Comma 759 dell'art. 1 della l. n. 160/2019 in vigore dal 1° gennaio 2023 – Applicabilità retroattiva – Corte costituzionale – Illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 1, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis – Violazione del principio di capacità contributiva – Sussistenza – Tempestiva denuncia o azione penale – Necessità.
*pag.****183***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 7455/2025, depositata il 02/12/2025 – Pres. Fantini, Rel. Celentano.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Agevolazione prima casa – Residenza – Dimora abituale – Elemento oggettivo – Elemento soggettivo.
pag. ***184***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 7480/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.

Finanza locale – Imu- Ici-Tasi – Imu - Esenzione abitazione principale - Sentenze della Corte costituzionale nn. 209/2 e 112/25 – Effetti.

pag. ***185***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7603/2025, depositata 09/12/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Tasi – Vincolo di destinazione – Concessione con diritto all'uso esclusivo – Patrimonio indisponibile.

pag. ***186***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7622/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Lentini, Rel. Caputi.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Rimborso – Silenzio diniego – Principio della ragione più liquida – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Rideterminazione della rendita catastale – Art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 – Istanza limitata –Disponibilità della parte – Computo dei versamenti in eccesso.

pag. ***187***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 7627/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Marini.
Finanza locale - Imu-Ici-Tasi - Imu – Beni merce – Esenzione – Obbligo dichiarativo – Natura decadenziale.

pag. ***188***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio , Sez. 3 - Sentenza n. 7632/2025, depositata il 10/12/2025 -Pres. Giorgi, Rel. Aquino.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Agenzia del Demanio - Non può essere considerata titolare né di diritti reali né di concessioni amministrative sugli immobili del demanio e patrimonio statale - Non è soggetto passivo Imu, Ici, Tasi.

pag. ***190***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7645/2025, depositata l'11/12/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Tasi – Beni merce – Mancata dichiarazione – Esenzione non spettanza – Determinazione sanzioni.

pag. ***190***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 7827/2025, depositata il 19/12/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Di Gioacchino.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu - Presupposto impositivo - Differimento dell'esigibilità – Società cooperativa - Liquidazione coatta amministrativa - Obbligazioni tributarie e par condicio creditorum – Differimento del pagamento – Sussiste.

*pag.****191***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 7904/2025, depositata il 06/11/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu – Enti religiosi – Esenzione – Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 – Destinazione al culto – Utilizzazione dell'immobile – Uso misto – Dichiarazione specifica - Uso promiscuo – Sanzioni.

pag. ***192***

FINANZA LOCALE – IRAP

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 3256/2025, depositata il 21/05/2025 - Pres. Perla, Rel. Blasi.
Finanza locale - Irap – Derivati di copertura su commodities – Differenziali da swap – Inerenza – Voce B del Conto Economico – Prevalenza della sostanza economica sulla forma – Principio di derivazione – Art. 2423-bis c.c. – Art. 112 TUIR.
pag. ***3256***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 - Sentenza n. 3417/2025, depositata il 29/05/2025 - Pres. Sessa, Rel. Fantini.
Finanza locale - Irap – Valore della produzione netta – Deduzioni forfettarie per il costo del lavoro dipendente – Imprese operanti in concessione e a tariffa – Necessità di trasferimento di poteri pubblici – Esclusione – Rilevanza del finanziamento delle attività secondarie – Esclusione.
*pag.****195***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 3940/2025, depositata il 23/06/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Briguori.
Finanza locale - Irap – Accertamento imposte – Presupposto soggettivo – Associazioni Professionali – Si applica.
pag. ***196***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 4154/2025, depositata il 02/07/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Finanza locale – Irap – Rimborso – Medico convenzionato SSN – Autonoma organizzazione – Collaboratori occasionali – Segreteria part time *– Presupposto impositivo – Non sussiste.*
pag. ***197***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 4186/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Blasi.
Finanza locale – Irap – Istanza di rimborso – Silenzio-rifiuto – Legittimità – Indeducibilità dell'Imu – Immobili strumentali – Questione di legittimità costituzionale – Rigetto dell'appello.
pag. ***198***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4498/2025, depositata il 16/07/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Iannone.
Finanza locale - Irap – Assenza di autonoma organizzazione – Rettifica della dichiarazione in sede processuale – Non sufficienza – Onere della prova della mancanza di presupposto – Spetta al contribuente.
*pag.****199***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 5781/2025, depositata il 30/09/2025 – Pres. Palillo, Rel. Giorgianni.
Finanza locale – Irap – Presupposto impositivo – Autonoma organizzazione - Visto di conformità.
pag. ***200***

FINANZA LOCALE – TARSU – TIA – TARI – TARES

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 1165/2025, depositata il 21/02/2025 – Pres. e Rel. Mazzi.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari - Cartella di pagamento – Omessa notifica dell'atto prodromico – Sollecito di pagamento – Atto non autonomamente impugnabile – Facoltà e non onere di impugnazione – Art. 19 d.lgs. 546/1992 – Invalidità derivata – Presupposto impositivo.
pag. ***202***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11. - Sentenza n. 2147/2025, depositata il 31/03/2025 - Pres. Perla, Rel. Scarzella.
Finanza locale - Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari - Omesso versamento - Presupposto dell'imposta . Onere probatorio - Contribuente iscritto all'AIRE nell'anno d'imposta oggetto dell'avviso di accertamento.
*pag.****202***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza 2170/2025, depositata il 01/04/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto
Finanza locale - Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Aree di produzione – Attività produttive – Rifiuti speciali – Smaltimento a carico del contribuente – Onere probatorio – Esenzione – Esenzione ope legis – Pretesa infondata.
pag. ***205***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2981/2025, depositata il 12/05/2025 – Pres. Maio, Rel. Lello
Finanza locale - Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Non applicabilità ad aree in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti denominati speciali – Obbligo, per i produttori di tali rifiuti, di provvedere allo smaltimento degli stessi in proprio ed a proprie spese – Dimostrazione, da parte del contribuente, di tale smaltimento mediante l'allegazione di una perizia - Mancata contestazione della perizia ad opera dell'Ufficio – Conseguente riconoscimento che la perizia sia da considerare veritiera, con corretto assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente mediante l'allegazione della perizia medesima.
pag. ***206***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 3448/2025, depositata il 30/5/2025 – Pres. Passero, Rel. Mercurio.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares – Superfici produttive di rifiuti speciali – Parte fissa – Dovuta – Parte variabile – Non dovuta – Onere della prova - Onere di informazioni – Gravano sul contribuente – Giudicato esterno sull'esenzione – Estensione dell'efficacia ad altra annualità – Esclusione.
pag. ***207***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 3915/2025, depositata il 20/06/2025 – Pres. Clemente, Rel. Guadagni.
Finanza locale - Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari - Bene Immobile -Attività di culto – Utilizzo diretto – Esenzione– Compete.
pag. ***209***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sezi. 15 – Sentenza n. 4015/2025, depositata il 24/06/2025 – Pres. e Rel. Mazzi.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Presupposto impositivo aree parcheggio di proprietà del Comune con concessione della gestione di servizi – Nozione di possesso o detenzione ai fini del tributo – Interpretazione del contratto di gestione.
pag. ***210***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4171/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Immobile a destinazione industriale – Rifiuti speciali – Esenzione – Obblighi dichiarativi – Magazzini e superfici accessorie – Presupposto d'imposta – Infedele dichiarazione – Legittimità dell'avviso di accertamento.
pag. ***211***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6950/2025, depositata il 12/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Baldovini.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares – Accertamento – Rifiuti speciali – Imballaggi terziari – Non imponibilità Tari – Pretesa infondata – Giudicato.
pag. ***212***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7055/2025, depositata il 14/11/2025 - Pres. Fortunato, Rel. Diotallevi.
Finanza Locale-Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Rifiuti derivanti da attività vivaistica – Assimilabilità a quelli urbani.
pag. ***213***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7062/2025, depositata il 17/11/2025 -Pres. Passero, Rel. Baldovini.
Finanza Locale-Tarsu-Tia-Tari-Tares – Tari – Accertamento – Superficie imponibile - Superficie calpestabile idonea a produrre rifiuti e superficie catastale.
pag. ***213***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7637/2025, depositata il 11/12/2025 – Pres. e Rel. Lentini.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Avviso di accertamento – Denuncia Tari – Superficie imponibile – Principio della ragione più liquida – Scia.
pag. ***214***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7644/2025, depositata l' 11/12/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Base imponibile – Area destinata a rifiuti speciali – Non imponibilità.
pag. ***215***

FINANZA LOCALE – TASSE AUTOMOBILISTICHE

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 858/2025, depositata il 10/02/2025 – Pres. e Rel. Fraioli.
Finanza locale – Tasse automobilistiche - Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)- Trasferimento sede legale e iscrizione dei veicoli PRA di regioni autonome aventi trattamento fiscale meno gravoso – Abuso del diritto – Esclusione - Legittimo Risparmio di imposta - Fondamento – Rispetto del presupposto impositivo - Libertà di stabilimento e di iniziativa economica.
pag. ***216***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 3958/2025, depositata il 23/06/2025 – Pres. Pannullo, Rel. Ajello.
Finanza Locale – Tasse Automobilistiche – Riscossione – Prescrizione.
pag. ***218***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5930/2025, depositata il 6/10/2025. Pres. Oddi, Rel. Castiello.
Finanza locale – Tasse automobilistiche - IPT – Trasferimento della sede legale – Società di autonoleggio – Abuso del diritto – Insussistenza – Scelta imprenditoriale legittima – Libertà di stabilimento – Mancanza di vantaggio fiscale indebito.
pag. ***218***

IRES – IRPEG

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 3969/2025, depositata il 23/06/2025 – Pres. Lepore, Rel. Lepore.
Ires – Finanza Locale – Irap - Elusione – Cessione di ramo d'azienda.

pag. ***221***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7484/2025, depositata il 3/12/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Ires – Irpeg - Accertamento - Esiguità della compagine sociale - Presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati – Legittimità.

pag. ***222***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7639/2025, depositata il 11/12/2025 – Pres. Papillo, Rel. Giorgianni
Ires – Iva – Irap – Locazione – Affitto ramo d'azienda – Riqualificazione contratto – Appello respinto.

pag. ***223***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 7912/2025, depositata il 22/12/2025 – Pres. e Rel. Lunerti.
Ires – Deducibilità componente variabile del contratto di locazione e regolarità della variazione in diminuzione – Società interamente partecipata da un fondo di investimento immobiliare – Insufficiente indicazione delle ragioni della presunta indeducibilità e violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo – Esclusione della natura elusiva e antieconomica del canone di locazione convenuto inter partes – Giudicato di principio.

pag. ***224***

IRPEF

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 114/2025, depositata il 08/01/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Irpef - Reddito da lavoro autonomo – Principio di cassa – Rilevanza reddituale nell'anno di percezione – Effettiva riscossione – Anno di emissione della fattura - Irrilevanza - Erronea imputazione ad altro anno da parte del contribuente – Diritto al rimborso – Sussiste.
pag. ***226***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 1087/2025, depositata il 19/02/2025 – Pres. Cappelli e Rel. Mercurio.
Irpef - Reddito da lavoro dipendente di natura estera – Prestazione lavorativa svolta in via esclusiva e continuativa all'estero – Centro di interessi vitali stabilito nello Stato estero – Imposizione soltanto presso lo Stato estero – Sussiste.
pag. ***227***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sez. 15 – Sentenza n. 1868/2025, depositata il 20/03/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Chianura.
Irpef - Reddito di lavoro autonomo - Indagini bancarie - Presunzioni legali relative - Inversione dell'onere della prova.
pag. ***228***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 2099/2025, depositata il 28/3/2025 – Pres. Cotta, Rel. Loreto
Irpef – Incentivo all'esodo – Art. 19, comma 6-bis del d.P.R. n. 917/1986 – Disciplina transitoria del d.l. n. 223/2006 - Applicazione dell'aliquota agevolata – Somme pagate successivamente al 2006 e riferite a piani di inventivi precedenti – Rimborso delle maggiori ritenute subite – Compete.
*pag.****229***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 2167/2025, depositata il 01/04/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto.
Irpef – Detrazioni– Spese universitarie all'estero –Detraibilità - Spetta nel limite riconosciuto per le Università italiane.
pag. ***230***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 2838/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Fantini, Rel. Pieroni.
Irpef – Accertamento delle imposte sui redditi – Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati – Rimborsi spese/trasferte – Ritenuta d'acconto – Omesso versamento – Mancanza di documentazione a supporto – Non applicabilità della disciplina di favore – Recupero a tassazione – Obbligazione solidale d'imposta del sostituito con il sostituto – Sussistenza.
pag. ***231***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 3351/2025, depositata il 26/5/2025 – Pres. Pannullo, Rel. Francaviglia.
Irpef - Attività di natura finanziaria detenute in territori a regime fiscale privilegiato; - Monitoraggio fiscale; Voluntary Disclosure.
*pag.****232***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 3937/2025, depositata il 20/06/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Baldovini.
Irpef – Canoni di locazione immobili commerciali – Tassazione in presenza di risoluzione contrattuale – Esclusione dei canoni successivi alla risoluzione – Art. 6, comma 2,dPR 917/1986 (TUIR) – Artt. 1453 e 1458 c.c. – Natura risarcitoria dei crediti post-contrattuali.
pag. ***235***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4364/2025, depositata il 11/07/2025 – Pres. e Rel. Terrinoni.
Irpef – Controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973 – Visto di conformità infedele – Sanzioni amministrative al CAF ex art. 39 d.lgs. n. 241/1997 – Formazione ruolo – Incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
pag. ***236***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4420/2025, depositata il 15/07/2025 – Pres. Luca Solaini, Rel. Galeota.
Irpef – Contratto di locazione - Lavori eseguiti dal conduttore– Imponibilità.
pag. ***238***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 4491/2025, depositata il 16/07/2025 – Pres. Lepore, Rel. Colaiuda.
Irpef – Riscossione – Cartella di pagamento – Ritenute lavoro dipendente e autonomo – Concordato preventivo – Irrilevanza nel merito del credito tributario – Autonomia tra piano concorsuale e piano tributario – Legittimità della pretesa integrale.
*pag.****239***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 5433/2025, depositata il 08/09/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Marini.
Irpef – Ires – Somme corrisposte a dipendenti di una cooperativa a titolo di indennità di trasferta – Mancanza di occasionalità delle trasferte – Diversità dei criteri di determinazione delle indennità – Natura di indennità di trasferta – Non sussiste – Natura retributiva – Sussiste.
pag. ***240***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 5605/2025, depositata il 23/09/2025 - Pres. Maio, Rel. Caridi.
Irpef – Riscossione - Intimazione di pagamento - Prescrizione breve – Sanzioni – Interessi – Compete.
pag. ***241***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5955/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Oddi, Rel. Brigante.
Irpef – Reddito da partecipazione – Operazioni oggettivamente inesistenti – Giudicato esterno – Società di persone – Socio – Unitarietà dell'accertamento
pag. ***242***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 5967/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Fantini, Rel. D'Urso.
Irpef – Addizionale comunale – Avviso di accertamento parziale – Error in iudicando – Riunione dei processi – Contratto atipico di locazione – Patto di futura vendita – Canoni di locazione – Preliminare di vendita – Cedolare secca – Collegamento negoziale – Rent to buy – Opzione – Redditi fondiari – Concessione in godimento – Reddito di fabbricati.

pag. ***243***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 5978/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Fantini Rel. Caputi.
Irpef – Detrazioni – Credito d'imposta – Addizionale comunale – Sgravio – Cessata materia del contendere – Credito spettante – Dichiarazione – Compensazione – Liquidazione automatica.

pag. ***244***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 5997/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Caputi.
Irpef – Diniego – Rimborso –Ssostituto di imposta – Sfruttamento di invenzione – Brevetto – Accordo di cessione – Transazione – Partecipazione – Redditi diversi – Opere d'ingegno – Regime fiscale.

pag. ***244***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 6338/2025, depositata il 21/10/2025 – Pres. Giuseppe Coletta, Rel. Aquino.
Irpef – Persona fisica - Cessione di partecipazioni societarie – Plusvalenza – Momento impositivo – Periodo d'imposta di cessione - Momento dell'incasso del corrispettivo – Irrilevanza.

pag. ***245***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6410/2025, depositata il 23/10/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Ludati.
Irpef – Separazione dei coniugi – Pagamento dei ratei del mutuo ipotecario dell'abitazione coniugale in comproprietà – Deducibilità ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. c) del T.U.I.R condizionata alla previsione dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale e alla destinazione del mantenimento del coniuge "più debole".

pag. ***246***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 7646/2025, depositata l'11/12/2025 – Pres. Fantini, Rel. Brigante.
Irpef – Reddito di lavoro dipendente – Risultanze modello di dichiarazione 770 della società – Accertamento parziale in capo al dipendente – Legittimità – Onere della prova del rapporto di lavoro – Esposto Guardia di Finanza – Irrilevanza.

pag. ***247***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 7906/2025, depositata il 22/12/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Irpef – Plusvalenza non dichiarata derivante da cessione di partecipazione –contratto ad effetti reali – Inderogabilità del principio di competenza – Irrilevanza dell'incasso parziale del prezzo di vendita – Omesso assolvimento dell'onere della prova dell'inadempimento del cessionario – Omessa dichiarazione integrativa – Giudicato interno.

pag. ***248***

IVA

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 630/2025, depositata il 30/01/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura
Iva – Morte imprenditore individuale – Pluralità eredi - Comunione ereditaria – Sussiste – Società di fatto – Rileva – Attività commerciale – Presunzione esercizio - Sussiste - Obbligo sopravvenuto eredi – Comunicazione Ufficio – Dati comunione ereditaria – Mancato adempimento – Pluralità eredi – Attività commerciale – Cessazione de facto - Rileva – Credito Iva de cuius – Pluralità eredi - Legittimità richiesta – Sussiste – Richiesta documentazione Ufficio – Cespiti aziendali – Avvenuta dismissione – Pluralità eredi – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Legittimità diniego Ufficio – Consegue.
pag. ***250***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 782/2025, depositata il 06/02/2025 – Pres. Fantini, Rel. Brigante.
Iva – Società non operative – Diniego al rimborso dell'eccedenza a credito – Illegittimità – Contrarietà della normativa interna al diritto comunitario - Sussiste.
pag. ***251***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 891/2025, depositata il 18/04/2025 – Pres. Lepore, Rel. Colaiuda.
Iva – Operazioni elusive – Leasing immobiliare – Finanziamento dissimulato – Sopravvalutazione immobili – Prova presuntiva – Art. 2729 c.c. – Valutazione elementi indiziari – Libera valutazione prove – Art. 116 c.p.c. – Cassazione con rinvio – Motivazione – Sufficienza.
pag. ***252***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 1608/2025, depositata il 11/03/2025 – Pres. Picone, Rel. Aquino.
Iva – Differenziali su contratti di finanza derivata conclusi con un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea – Mancata inclusione nella percentuale di detrazione – Indebita detrazione – Operazione carente del presupposto territoriale – Pretesa infondata.
pag. ***254***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. n. 4 – Sentenza n. 1796/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Baldi.
Iva – Rimborso – Mancato raggiungimento dei ricavi fissati dall'art. 30 l. n. 724 del 1994 – Non spettanza.
pag. ***256***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 2060/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Lentini, Rel. Crisanti.
Iva – Diniego di rimborso – Pagamento del corrispettivo – Detrazione dell'imposta — Domande ed eccezioni nuove – Infondatezza – Onere della prova.
pag. ***257***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12– Sentenza n. 2156/2025, depositata il 01/04/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.

Iva – Frode carosello – Fatture soggettivamente inesistenti – Detrazione – Contraddittorio endoprocedimentale – Diritto di difesa – Motivazione dell'atto – Onere della prova –Pretesa infondata.

pag. ***258***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2386/2025, depositata il 08/04/2025 -Pres. Sorrentino, Rel. Leone.
Iva – Cedente venditore – Mancato versamento dell'imposta - Cessionario acquirente –Cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale - Responsabilità solidale - Sussiste.

pag. ***259***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 2778/2025, depositata il 02/05/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Polito.
Iva - Indebita compensazione – Crediti Iva inesistenti – Accollo tributario – Atto di recupero – Regime sanzionatorio – Omesso versamento – Principio di proporzionalità – Ne bis in idem.

*pag.****260***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2788/2025, depositata il 03/05/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Iva – Istanza di rimborso – Oneri fideiussori – Interessi — Diniego tacito istanza rimborso – Soccombenza reciproca.

*pag.****261***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3084/2025, depositata il 02/05/2025 – Pres. Catania, Rel. Ciaramella.
Iva – Rimborso – Diniego – Contestazione di operazioni inesistenti – Indizi su irregolarità del fornitore (omessa dichiarazione Iva, omessi versamenti contributivi, connessione soggettiva) – Insufficienza – Prova dell'effettività mediante appalti verso terzi ed esecuzione delle prestazioni – Rigetto dell'appello dell'Agenzia – Spese.

pag. ***262***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 3245/2025, depositata il 21/05/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Laudati.
Iva - Addebiti su base imponibile asseritamente superiore a quanto previsto dalla legge – Diritto al rimborso da parte del cessionario – Non sussiste.

*pag.****263***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 3280/2025, depositata il 23/05/2025, Pres. Cotta, Rel. Scipioni.
Iva – Rimborso – Cessionario – Legittimazione Attiva – Rapporto di Rivalsa – Giurisprudenza di Legittimità – Art. 30-ter d.P.R. 633/1972.

pag. ***265***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 - Sentenza n. 3404/2025, depositata il 29/05/2025 - Pres. e Rel. Fraioli.
Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Detrazione - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Doppio accertamento - Necessità - Automatismi presuntivi fondati sulla sola natura di "cartiera" del fornitore - Insufficienza - Buona fede del cessionario – Rilevanza.

pag. ***266***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3663/2025, depositata il 09/06/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Caridi.
Iva – Accise, dazi e diritti doganali – Rappresentante doganale indiretto – Responsabilità solidale – Normativa domestica e riforma doganale.
pag. ***267***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 3855/2025, depositata il 17/06/2025 – Pres. e Rel. Passero.
Iva – Rimborso – Rimborso del costo della fideiussione – Rimborso degli interessi – Principio di neutralità – Principio di proporzionalità.
pag. ***269***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 3869/2025, depositata il 18/06/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Briguori.
Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Società cartiera – Indebita detrazione da parte del cessionario – Dimostrazione da parte dell'Amministrazione finanziaria della natura di "cartiera" della società cedente - Insufficienza per dimostrare la consapevolezza da parte del cessionario dell'illiceità dell'operazione - Detrazione dell'Iva – Compete.
pag. ***270***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4484/2025, depositata il 16/07/2025 – Pres. Terrinoni, Rel. Pannone.
Iva – Mancata apposizione del visto di conformità (art. 10 del d.l. n. 78 del 2009) – Credito esistente – Compensazione del credito Iva – Violazione formale sanzionabile in misura fissa (art. 8 d.lgs. 471/1997) – Prevalenza dell'indirizzo nomofilattico su prassi amministrativa.
pag. ***271***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5471/2025, depositata il 11/09/2025 – Pres. e Rel. Greco.
Iva – Rimborso – Diritto del cessionario ad agire direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria – Esclusione.
pag. ***272***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 5533/2025, depositata il 18/09/2025 – Pres. Pannullo, Rel. Terranova.
Iva – Compensazione crediti/debiti – Contratto di accollo – Applicabilità art. 8 l. 212/2000 – Divieto dl 124/2019 – Efficacia retroattiva – Anno d'imposta 2018 – Accoglimento appello – Compensazione spese.
pag. ***274***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 5805/2025, depositata il 30/09/2025 – Pres. Palillo e Rel. Vivarelli.
Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Commercio autoveicoli – Società "evasore totale" – Onere della prova – Pagamenti tracciati – Regolarità contabile – Inerenza e buona fede – Insufficienza presunzioni – Art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 – Accoglimento dell'appello.
pag. ***275***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6020/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Capuzzi.

Iva – Frode carosello – Operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti – Onere della prova – Diligenza qualificata del cessionario – Documentazione formale irrilevante – Rigetto appello contribuente.

pag. ***276***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 6222/2025, depositata il 15/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Iva – Diritto alla detrazione – Consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento del fornitore - Indetraibilità – Consegue.

pag. ***278***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 7052/2025, depositata il 14/11/2025 - Pres. e Rel. Terrinoni.
Iva – Irpef - Accertamento, controlli automatici - Misure Cautelari.

pag. ***280***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7166/2025, depositata il 20/11/2025– Pres. e Rel. Palillo.
Iva – Art. 60 bis dPR 633/1972 – Solidarietà passiva – Competenza territoriale – Principio buona fede – Violazione termine 60 giorni – Contraddittorio endoprocedimentale – Pretesa infondata.

pag. ***281***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7184/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Frattarolo.
Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Indetraibilità dell'Iva – Onere della prova.

pag. ***282***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7663/2025, depositata il 12/12/2025 – Pres. Passero, Rel. Monaca.
Iva – Credito – Compensazione – Mancata apposizione del visto di conformità – Violazione meramente formale – Legittimità della compensazione – Sussiste.

pag. ***283***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 7681/2025, depositata il 15/12/2025 – Pres. Coletta, Rel. Guadagni.
Iva – Detrazione – Inerenza – Congruità e antieconomicità – Appalto e subappalto – Onere della prova – Limiti al sindacato quantitativo.

pag. ***284***

NOTIFICAZIONI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 585/2025, depositata il 28/01/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Molino.
Notificazioni - Diretta per posta - Consegna al portiere – Senza invio raccomandata informativa (CAN).

pag. ***285***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 - Sentenza n. 853/2025, depositata il 10/02/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.
Notificazioni – Cartella di pagamento – Notificazione a mezzo pec – Art. 26 d.P.R. n.602 del 1973 – Indirizzo mittente - Casella di posta elettronica non indicata nei pubblici registri – Necessità – Esclusione – Riferibilità atto al mittente - Validità notifica – È tale.

pag. ***286***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 - Sentenza n. 1864/2025, depositata il 20/03/2025 – Pres. Picone, Rel. Frangiosa.
Notificazioni - Prova dell'avvenuta notificazione dell'appello – Ricevute di accettazione e di consegna in formato ".pdf" – Inammissibilità – Sussiste - Esibizione del documento informatico in formato ".eml" – Necessita.

pag. ***288***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 2069/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Liotta, Rel. Caso.
Notificazioni – Cartella esattoriale notificate – Indirizzo del contribuente presente da visure anagrafiche – Irreperibilità relativa con notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.– Sussiste.

*pag.****289***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio,Sez. 17 - Sentenza n. 2470/2025, depositata il 14/04/2025 – Pres. Sessa, Rel. Ajello.
Notificazioni - Cartella di pagamento Ires – Notifica PEC – Mancata iscrizione dell'indirizzo PEC del mittente nei registri pubblici - Verificabilità dell'identità dell'ente notificante – Raggiungimento dello scopo - Validità della notifica.

pag. ***290***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 2536/2025, depositata il 09/04/2025 – Pres. Coletta, Rel. Guadagni.
Notificazioni – PEC – Varia.

pag. ***291***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 2751/2025, depositata 29/04/2025 – Pres. Picone, Rel. Frangiosa.
Notificazioni – Riscossione – Misure Cautelari - – Indirizzo PEC non registrato.

pag. ***292***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 2777/2025, depositata il 02/05/2025 – Pres. Catania, Rel. Polito.
Notificazioni - Riscossione tributaria – Intimazione di pagamento – Notificazione degli atti – Ultrapetizione – Operatori postali privati – Nullità della notifica – Inesistenza della notifica – Raggiungimento dello scopo – Notifica al portiere.

Pag277

.

Corte di Giustizia Tributaria II grado del Lazio, Sez. 5, Sentenza n. 3075/2025, depositata il 14/05/2025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis.
Notificazioni - Irreperibilità assoluta - Affissione all'albo comunale e deposito presso la casa comunale - Ulteriori ricerche – Non necessitano – Definitività della notifica e dell'atto impositivo – Consegue.

pag. ***294***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 3075/2025, depositata il 14/05/2025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis.
Notificazioni – Avviso di accertamento esecutivo – Irreperibilità assoluta – Art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973 – Domicilio fiscale – Affissione all'albo comunale e deposito in casa comunale – Validità – Preclusione di eccezioni su atti definitivi – Art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 – Spese a favore dell'Amministrazione difesa da funzionari – Art. 15 d.lgs. 546/1992.

pag. ***295***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3690/2025, depositata il 10/06/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Di Gioacchino.
Notificazioni – Servizio postale – Assenza temporanea del destinatario – Plico non ritirato – Illegittimità della procedura di notifica dell'atto presupposto – Prova dell'avvenuta ricezione comunicazione di avvenuto deposito (CAD) – Onere probatorio a carico del notificante.

*pag.****296***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 4152/2025, depositata il 01/07/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.
Notificazioni - Riscossione – Preavviso di fermo amministrativo – Cartelle di pagamento – Indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri – Irrilevanza – Carenza di legittimazione del personale Ader – Infondatezza – Raggiungimento dello scopo della notifica – Sanatoria.

*pag.****297***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4477/2025, depositata il 16/07/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Chiné.
Notificazioni - Registro – Irap – Cartelle di pagamento – Validità della notifica – Inoppugnabilità dei vizi – Mancata impugnazione nei termini – Interessi e sanzioni – Autonomia dell'obbligazione accessoria – Prescrizione quinquennale – Prescrizione decennale dell'imposta – Accoglimento parziale

*pag.****298***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 9 – Sentenza n. 4532/2025, depositata il 17/07/2025 – Pres. e Rel. Lo Surdo.
Notificazioni - Cartella di pagamento – Notifica telematica – Pec non proveniente da pubblici registri Art. 60 d.P.R. n. 60/1973 -- Illegittimità – Non sussiste.

pag. ***299***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4803/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel.Riccio.
Notificazioni - Cartella di pagamento – Omesso versamento Iva – Notifica della cartella da un indirizzo non ricompreso nei pubblici elenchi – Validità.

*pag.****300***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4804/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Palillo, Rel.Aquino.
Notificazioni - Notificazione degli atti tributari – Invio della raccomandata informativa – Prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni.
pag. ***301***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4807/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel.Riccio.
Notificazioni - Atti tributari – Domicilio fiscale – Rilevanza ai fini tributari - Dichiarazione da partes del contribuente.
pag. ***302***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4808/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel.Riccio.
Notificazioni - Copie fotostatiche delle relazioni di notifica – Mancato disconoscimento – Validità.
*pag.****303***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4812/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Soilani, Rel.Riccio.
Notificazioni - Copie fotostatiche delle relazioni di notifica – Mancato disconoscimento – Validità - Raccomandata informativa - Notificazione atti a familiare convivente – Validità.
pag. ***304***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 6068/2025, depositata il 10/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Notificazioni - Tasse automobilistiche – Cartella di pagamento – Prescrizione della tassa – Notifica eseguita a mani di soggetto non convivente – Prova a carico dell'ufficio - Notifica oltre il termine triennale - Illegittimità – Sussiste.
pag. ***304***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 6100/2025, depositata il 13/10/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Notificazioni - Notifica a mezzo Pec – Utilizzo di indirizzo Pec risultante dall'indice nazionale – Obbligo solo per i destinatari e non anche per i soggetti notificanti – Illegittimità - Non sussiste.
pag. ***305***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6437/2025, depositata il 24/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Notificazioni - Intimazione di pagamento - Notifica – Art. 140 c.p.c. – Art. 143 c.p.c. - Onere probatorio – Irreperibilità – Prescrizione – Decadenza.
pag. ***307***

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. 41 – Sentenza n. 6803/2025, depositata il 20/05/2025 – Pres. Russo, Rel. Carrelli Palombi Di Mont.
Notificazioni - Tari – Accertamento - Atti impositivi – Atti presupposti - Notificazioni a mezzo posta – Perfezionamento della notifica - Vizi di notifica – Omessa notifica degli atti presupposti.
pag. ***308***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7053/2025, depositata il 14/11/2025 - Pres. Fortunato, Rel. Diotallevi.

Notificazioni - Cartella di pagamento – Consegna nella residenza del contribuente a familiare soggettivamente individuato – Legittimità.

pag. ***309***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7061/2025, depositata il 17/11/2025 -Pres. Passero, Rel. Baldovini.
Notificazioni – Messo notificatore o ufficiale giudiziario - Ricerche presso l'indirizzo risultante dagli uffici anagrafici del domicilio fiscale – Necessitano - Accertamento della non rintracciabilità del contribuente nel Comune del domicilio fiscale – Necessita - Attestazione di mera irreperibilità - Insufficienza – Nullità della notifica – Consegue.

pag. ***309***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 7173/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Taviano.
Notificazioni - Nullità della notifica dell'appello – Inammissibilità dell'impugnazione – Notifica postale a soggetto privo di collegamenti con il destinatario – Passaggio in giudicato della sentenza.

pag. ***310***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 7176/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Lepore, Rel. Briguori.
Notificazioni - Validità della notificazione via pec – Mancata produzione originaria delle ricevute di accettazione e consegna (.eml /.msg) – Raggiungimento dello scopo – Produzione integrativa in appello.

pag. ***311***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 7494/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Cotta, Rel. Perone.
Notificazioni - Portiere dello stabile – Mancato invio della raccomandata informativa – Nullità della notifica – Consegue.

pag. ***312***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7615/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Solaini, Rel. Nispi Landi.
Notificazioni – Appello – Cartella di pagamento – Impugnazione della sentenza di primo grado – Contestazione della regolarità della notifica e della prescrizione – Esclusione dei vizi di notifica – Valutazione della Corte sulla validità della documentazione prodotta – Esclusione della prescrizione per la presenza di atti interruttivi – Rigetto dell'appello.

pag. ***312***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7617/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto.
Notificazioni - Riscossione - Imposte indirette – Omesso pagamento – Controllo cartolare – Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1972 – Art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 – Nullità della notifica a mezzo PEC – Mancanza di firma digitale – Omessa notifica dell'avviso bonario –Non obbligatorietà dell'avviso bonario.

pag. ***314***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7624/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Lentini, Rel. Caputi.

Notificazioni - Notifica della cartella di pagamento – Distinzione tra notifica diretta a mezzo posta e notifica tramite messo notificatore – Necessità della raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c. – Nullità della notifica – Inefficacia interruttiva della prescrizione.

pag. ***315***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 - Sentenza n. 7631/2025, depositata il 10/12/2025 -Pres. Giorgi, Rel. Aquino.
Notificazioni - Cartella di pagamento - Liquidazione automatizzata - Inammissibilità del Ricorso Tributario - Convalidazione oggettiva.

pag. ***316***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 7650/2025, depositata il 12/12/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Notificazioni - Avviso di intimazione - Omessa notifica degli atti presupposto - Prova in giudizio - Spedizione delle raccomandate - Deposito degli atti presso la casa comunale.

pag. ***317***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 7845/2025, depositata il 22/12/2025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis.
Notificazioni – Procedura di notificazione telematica – Destinatario - Impresa, individuale o societaria, oppure professionista iscritto a un albo o a un elenco istituito con legge dello Stato - Eseguita mediante deposito dell'atto nell'area riservata del sito InfoCamere.it – Pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito – Invio della raccomandata informativa al contribuente – Perfezionamento – Sussiste.

pag. ***317***

PROCESSO TRIBUTARIO

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 252/2025, depositata il 13/01/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Giorgianni.
Processo tributario – Atti non impugnabili – Tutela anticipata – Mera facoltà – Rileva – Avviso presa in carico – Natura immediatamente impositiva – Esclusione – Omessa impugnazione - Cristallizzazione pretesa – Esclusione – Autonoma impugnabilità – Esclusione – Eventuale interesse azione – Provvedimento lesivo pregresso – Mancata conoscenza – Funzionalità opposizione – Atto lesivo – Attrazione cognizione – Soggetto contribuente – Atto impositivo – Conoscenza notifica – Dichiarazione processuale – Avviso presa in carico – Opposizione giudiziale – Esclusione.

pag. ***319***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 256/2025, depositata il 13/01/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Processo tributario – Riforma d.lgs. 220/2023 – Ricorso introduttivo – Successiva opposizione – Rileva – Contumacia Concessionario resistente – Soggetto contribuente – Iscrizione ipotecaria – Comunicazione preventiva - Cartella pagamento sottesa – Contestazione omessa notifica – Giudice adito - Accoglimento ricorso introduttivo – Concessionario resistente – Proposizione ricorso appello – Cartella pagamento sottesa - Compiuta notifica – Divieto produzione documentale – Consegue.

pag. ***320***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 259/2025, depositata il 14/01/2025 – Pres. Pannullo, Rel. Pannone.
Processo tributario – Ente impositore – Credito imposta ricerca sviluppo – Avvenuto disconoscimento - Soggetto contribuente/ricorrente – Opposizione atto impositivo - Parere MISE – Contestazione mancato svolgimento – Grado appello – Potere sostitutivo Giudice - Contestazione mancato esercizio – Non rileva – Parere MISE – Soggetto contribuente/ricorrente – Onere precipuo – Omesso assolvimento – Rileva.

pag. ***321***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 307/2025, depositata il 15/01/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Fimmanò.
Processo tributario – Soggetto contribuente/ricorrente – Atto impositivo – Opposizione giudiziale – Fase reclamo/mediazione – Ente impositore – Annullamento atto impositivo – Termine ragionevole – Sussiste – Soggetto contribuente/ricorrente – Deposito ricorso CGT – Giudice prime cure – Estinzione giudizio – Compensazione spese giudizio – Soggetto contribuente/ricorrente – Proposizione ricorso appello – Liquidazione spese giudizio – Avvenuta contestazione – Giudice gravame - Soccombenza virtuale – Esclusione – Spese giudizio – Compensazione entrambi gradi – Consegue.

pag. ***322***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 311/2025, depositata il 16/01/2025 – Pres. e Rel. Sorrentino.
Processo tributario – Contribuente/ricorrente – Esito controllo formale – Avviso bonario - Contestazione mancata conoscenza - Ente resistente – Costituzione giudizio – Avviso bonario - Avvenuta produzione documentale – Contribuente/ricorrente – Integrazione motivi ricorsi – Mancata notifica - Memoria illustrativa – Avvenuto deposito - Contestazione produzione documentale – Mancata introduzione – Ente resistente – Omessa notifica - Rileva – Data udienza –

Pregressa fissazione – Contribuente/ricorrente - Integrazione motivi ricorsi - Istanza rinvio udienza – Mancata richiesta – Contribuente/appellante – Produzione documentale ente resistente – Grado appello - Preclusione contestazione processuale – Consegue.

pag. ***323***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 322/2025, depositata il 16/01/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Diotallevi.
Processo tributario – Giudizio rinvio – Soggetto contribuente – Proposizione ricorso riassunzione – Contumacia ente impositore – Non rileva – Domande grado appello – Implicita avvenuta rinuncia – Esclusione – Giudice rinvio - Preclusione giudicato interno – Esclusione – Appello ente impositore – Obbligo scrutinio – Consegue.

*pag.****324***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 361/2025, depositata il 20/01/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Ruggiero.
Processo tributario – Pignoramento presso terzi – Giudice esecuzione adito – Motivi opposizione – Inesistenza PPT – Provenienza PEC sconosciuta – Eccesso di tutela – Pluralità terzi esecutati – Omessa/invalida notifica cartella pagamento – Giudice esecuzione adito – Difetto giurisdizione – Sussiste - Data discussione merito - Termine assegnato – Non rileva – Notifica ricorso tributario - Termine ordinario – 60 giorni notifica atto – Mancato rispetto – Giudice tributario adito – Rilevazione tardività – Consegue.

pag. ***325***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 382/2025, depositata il 20/01/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Caputi.
Processo tributario – Giudice tributario adito – Ricorso appello - Ordine logico questioni – Facoltà deroga – Decisione questione principale – Rileva – Questioni non esaminate – Decisione differente – Inidoneità supporto – Rileva - Principio ragione più liquida – Rispetto economia processuale – Sussiste – Vaglio questioni prospettate – Oggettivo esaurimento – Sussiste – Corrispondenza chiesto/pronunciato – Consegue.

pag. ***326***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 390/2025, depositata il 21/01/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.
Processo tributario – Giudizio primo grado – Soggetto contribuente – Trattazione pubblica udienza – Regolare proposizione istanza – Giudice adito – Decisione camera consiglio – Violazione diritto difesa – Sussiste – Soggetto contribuente - Proposizione ricorso appello – Eccezione preliminare – Nullità sentenza – Sussiste - Giudice gravame – Giudizio primo grado – Obbligo retrocessione – Esclusione – Facoltà decisione merito – Consegue.

pag. ***327***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 404/2025, depositata il 21/01/2025 – Pres. Sessa, Rel. Frettoni.
Processo tributario – Ente impositore appellato – Costituzione giudizio – Spese giudizio favore – Richiesta rideterminazione quantitativa - Appello incidentale – Mancata proposizione – Giudice gravame – Mancata pronuncia – Consegue.

pag. ***328***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 415/2025, depositata il 22/01/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Leone.
Processo tributario – Giudizio primo grado – Avviso rettifica/liquidazione – Compravendita immobile - Ente impositore – Rideterminazione valore - Contribuente/ricorrente – Proposizione ricorso introduttivo – Contestazione preliminare – Delibera comunale - Destinazione commerciale immobile – Vincolo esclusivo - Produzione documentale delibera – Rileva - Giudice prime cure – Mancata produzione documentale – Erronea assunzione – Rileva - Contribuente/ricorrente – Proposizione ricorso appello - Giudizio secondo grado – Avvenuta produzione documentale - Contestazione sussistenza - Giudice gravame – Mancata produzione documentale – Reiterata erronea assunzione – Contribuente/ricorrente – Proposizione ricorso revocazione – Supposta inesistenza fatto – Rileva – Rilevanze atti causa – Verità positivamente stabilita – Sussiste - Errore di fatto – Sussiste – Accoglimento ricorso revocazione – Consegue – Giudice revocazione – Eccezione merito - Obbligo scrutino – Sussiste – Riforma sentenza primo grado – Consegue.
pag. ***329***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 416/2025, depositata il 22/01/2025 – Pres. Greco, Rel. Molino.
Processo tributario – Ente impositore – Processo Verbale Constatazione – Avvenuta notifica - Contribuente/ricorrente - Produzione memoria difensiva – Rileva - Ente impositore – Atto impositivo – Avvenuta notifica – Contribuente/ricorrente – Mancata ricezione – Sottrazione/distruzione corrispondenza – Rileva - Procura Repubblica competente – Denuncia querela – Tempestiva proposizione – Rileva - Giudizio primo grado – Ricorso introduttivo – Contribuente/ricorrente – Tardiva proposizione – Rimessione in termini – Introduzione richiesta giudizio - Giudice adito – Atto impositivo - Supposta recettizietà – Denuncia querela – Supposta insufficienza – Ricorso introduttivo – Inammissibilità per tardività - Contribuente/ricorrente – Ricorso appello – Giudice gravame – Atto impositivo – Presunzione recettizietà relativa – Ammissibilità prova contraria – Sussiste – Contribuente/ricorrente – Mancata ricezione atto impositivo – Riconducibilità fatto terzo – Rileva - Diritto difesa - Impedito esercizio – Rileva – Ammissibilità ricorso introduttivo – Consegue.
pag. ***329***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 466/2025, depositata il 23/01/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Processo tributario – Interesse ad agire – Difetto – Rilievo d'Ufficio – Inammissibilità – Ius superveniens.
pag. ***330***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 626/2025, depositata il 30/01/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Processo tributario – Ricorso appello – Sentenza appellata – Motivi dissenso – Mancata individuazione – Rileva – Sentenza appellata – Errori e/o omissioni – Mancata specificazione – Rileva – Sentenza appellata – Progetto alternativo decisione – Mancata proposizione – Rileva – Mancanza autosufficienza – Sussiste - Inammissibilità ricorso appello – Consegue.
pag. ***331***

Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 704/2025, depositata il 03/02/2025 – Pres. De Santi, Rel. Galeota.
Processo tributario - Atto di recupero credito – Crediti inesistenti e crediti non spettanti – Omessa produzione documentale richiesta in fase istruttoria –Non imputabilità al contribuente della condotta omissiva - Preclusione processuale ex art. 32 co. 4 d.P.R. 600/1973 – Non sussiste.
*pag.****332***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 783/2025, depositata il 06/02/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Polito.
Processo tributario – Decisione basata su documenti in lingua con traduzione non asseverata – Legittimità – Obbligo di traduzione giurata – Non sussiste – Mera facoltà del giudice. (seconda massima).
pag. ***334***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 1011/2025, depositata il 17/02/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.
Processo tributario – Imu – Rendite catastali – Pregiudizialità giudizio sulle rendite – Immediata esecutività sentenza in materia catastale e rapporto con il giudicato sulle rendite.
pag. ***335***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 1178/2025, depositata il 24/02/2025 – Pres. e Rel. Fantini.
Processo tributario – Giudizio di revocazione – Art. 395 c.p.c. – Art. 64 d.lgs. 546/92 – Errore di fatto revocatorio – Valutazioni giuridiche – Legittimazione processuale – Litisconsorzio necessario.
pag. ***338***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza. n. 1348/2025, depositata il 28/02/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Processo tributario - Tari -– Cartella di pagamento – Avvisi di accertamento - Tardiva costituzione della parte resistente – Art. 23 e 31 d.lgs n. 546/1992 - Nuovi documenti in appello – Tardiva presentazione - Illegittimità – Sussiste.
pag. ***339***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 1349/2025, depositata il 28/02/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Processo tributario – Tari - Cartella di pagamento - Avviso di pagamento – Nuovi documenti in appello – Illegittimità – Sussiste – Integrazione contraddittorio in primo grado – Mancata costituzione del concessionario e dell'ente impositore – Illegittimità – Non sussiste.
pag. ***340***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 3 – Sentenza n. 1363/2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Savo Amodio.
Processo tributario - Irpef – Avviso di iscrizione ipotecaria – Art. 58 d. lgs n. 546/1992 - Nuovi documenti in appello – Legittimità – Sussiste – Crediti Iva, Irap ed Irpef – Prescrizione decennale – Sanzioni e interessi – Prescrizione quinquennale – Legittimità – Sussiste.
pag. ***342***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 1376//2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. e Rel. Sessa.
Processo tributario Avviso di accertamento – Irpef – Comunicazione di presa in carico – Non impugnabilità – Art. 19 d. lgs n. 546/1992 – Legittimità – Sussiste.
pag. ***343***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza 1501/2025, depositata il 06/03/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.
Processo tributario – Costituzione in giudizio - Difetto prova della notifica – Inammissibilità.
pag. ***344***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1520/2025, depositata il 07/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Processo tributario – Appello – Motivi specifici – Mancanza – Inammissibilità.
pag. ***347***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza 1548/2025, depositata il 09/03/2025 – Pres. e Rel. Perla.
Processo tributario - Riassunzione a seguito di rinvio della S.C. di Cassazione – Inammissibilità della riassunzione per la parte del giudizio non oggetto di rinvio – Ires - Elementi di prova per la deducibilità delle perdite su crediti – Necessità anche in caso di cessione dei crediti a società specializzata.
pag. ***349***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1550/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Processo tributario - Intimazione di pagamento – Regolarità della sequenza procedimentale, registrazione dell'atto, emissione e notifica dell'avviso di liquidazione – Regolarità dellà notifica della cartella di pagamento - Irretrattabilità del credito dell'Amministrazione Finanziaria Prescrizione - Riferimento alla disciplina sostanziale propria di ciascun tributo.
pag. ***352***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 1704/2025, depositata il 17/03/2025 – Pres. Palillo, Rel. Aquino.
Processo tributario – Notifica indirizzo non iscritto nei pubblici registri – Regime di responsabilità per debiti erariali - Scissione – Responsabilità solidale – Sanzioni tributarie – Differenza obbligazione civile – Responsabilità illimitata della beneficiaria a prescindere dalla quota di patrimonio netto assegnatole.
pag. ***354***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 1706/2025, depositata il 17/03/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Scarzella.
Processo tributario - Simulazione del contratto di affitto di azienda –Riqualificazione come cessione di azienda – Operazioni giuridicamente inesistenti – Prova presuntiva –Responsabilità per debiti tributari del cedente.
pag. ***355***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 1741/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Passero, Rel. Mercurio.
Processo tributario – Onere della prova – Presunzioni legali – Indagini finanziarie.
pag. ***356***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2003/2025, depositata il 26/3/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Blasi.
Processo tributario – Ricorso introduttivo – Atto presupposto – Vizi di notifica – Litisconsorzio necessario – Sussiste – Integrazione del contraddittorio – Necessaria – Grado di appello – Contraddittorio non integro – Rimessione in primo grado – Necessaria.
pag. ***357***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 2072/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Liotta, Rel. Caso.

Processo tributario – Nuovi documenti in appello – Ammissibilità dell'appello – Non tardività del deposito – Legittimità della produzione documentale in appello – Sussiste.
Notificazioni – Mancata notifica degli atti propedeutici – Possibilità identificazione mittente – Vizio per assenza nei pubblici elenchi – Non sussiste.
Notificazioni – Indirizzo PEC non attivo – Deposito portale Infocamere – Successiva raccomandata – Perfezionamento notifica – Sussiste.
Notificazioni – Utilizzo operatori postali privati – Raccomandata informativa – Perfezionamento notifica – Sussiste.

pag. ***359***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15. Sentenza n. 2129/2025, depositata il 28/03/2025 - Pres. e Rel. Fraioli.
Processo tributario - Articolo 53 del d.lgs.n.546/92 - Omesso deposito dell'appello notificato. Costituzione dell'appellato – Improcedibilità - Difetto di giurisdizione in materia di contributi a fondo perduto ex art.25 d.l. n.34/2020.

pag. ***360***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 2403/2025, depositata il 09/04/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Fruscella.
Processo tributario - Violazioni tributarie e sanzioni – Art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000- Rilevanza della sentenza penale irrevocabile di assoluzione – Vincolo del giudicato penale ai fini dell'accertamento del presupposto impositivo - Sussiste.

*pag.****362***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2495/2025, depositata il 15/04/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Lello.
Processo tributario - Estratto di ruolo – Cartelle di pagamento – Diniego di sgravio – Impugnabilità – Art. 12 dPR 602/1973 – Interesse ad agire – Pregiudizio concreto – Mancata prova - Inammissibilità del ricorso – Consegue.

pag. ***364***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 2743/2025, depositata il 29/4/2025 – Pres. Fruscella, Rel. D'Ambrosio
Processo tributario – Riscossione – Estratto di ruolo – Non impugnabilità – Interesse a ricorrere – Condizione dell'azione.

pag. ***365***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 2755/2025, depositata 30/04/2025 – Pres. Lentini, Rel. D'Urso.
Processo tributario – Riscossione - Concessioni governative – Agevolazioni ed esenzioni – Ires – Quadro RU – Omissione di compilazione – Credito ricerca e sviluppo.

pag. ***366***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 2757/2025, depositata 30/04/2025 – Pres. Lentini, Rel. D'Urso.
Processo tributario - Rappresentanza in giudizio dell'Agente della Riscossione – Difensori esterni – Avvocatura dello Stato.

pag. ***367***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 - Sentenza n. 2781/2025, depositata il 03/05/2025 -Pres. Perla. Rel. Marini.

Processo tributario - Irpef - Iva - Diritti Camerali - Notifica Cartelle Di Pagamento - Prescrizione - Tributi erariali - Diritti camerali - Sanzioni - Interessi - Raccomandata Semplice.

*pag.**368***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 - Sentenza n. 2783/2025, depositata il 03/05/2025 -Pres. Perla. Rel. Blasi.
Processo tributario - Ires - Irap - Operazioni oggettivamente inesistenti - Operazioni soggettivamente inesistenti - Avviso di accertamento - Giudizio di Appello – PVC.

*pag.**369***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2796/2025, depositata il 03/05/2025 – Pres. Perla, Rel. Chiappiniello.
Processo tributario - Cartella di pagamento – Impugnazione – Definizione agevolata – Lite pendente – Versamento prima rata.

*pag.**370***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2797/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Maio, Rel. Caridi.
Processo tributario - Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari - Avviso di accertamento inferiore a € 3000,00 - Assistenza tecnica - Procura alle liti - Inammissibilità del ricorso.

*pag.**370***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 2854/2025, depositata il 06/05/2025 – Pres. Palillo, Rel. Vivarelli.
Processo tributario - Avviso bonario - art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 – Art. 19 d.lgs. n. 546/1992 – Impugnabilità diretta – Natura non tassativa elenco atti impugnabili – Atti contenenti pretesa tributaria – Pretesa fondata.

*pag. **371***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 2903/2025, depositata il 07/05/2025 – Pres. e Rel. Fruscella.
Processo tributario – Atti impugnabili – Impugnabilità dell'estratto di ruolo – Non sussiste - Ipotesi tassative di impugnazione - Efficacia retroattiva della nuova disciplina.

*pag. **372***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3082/2025, depositata il 14/05/2025 – Pres. Catania, Rel. Ciaramella.
Processo tributario - Appalto di servizi - Riqualificazione - Somministrazione illecita di manodopera - Onere della prova - Necessita.

*pag. **374***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 3184/2025, depositata il 20/05/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza
Processo tributario - Avviso di intimazione, avviso di addebito e cartelle di pagamento- IVA IRPEF- Nuovi documenti in appello, ammissibilità. Preclusione prevista dall'art. 345, comma 3 c.p.c.; esclusione ante riforma. Criterio discretivo– data notifica appello anteriore al 5/01/ 2024. Notifica appello PEC validità – Pretesa ricorrente infondata - Non necessità mittente iscritto in pubblici registri.

*pag. **375***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3298/2025, depositata il 23/5/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Di Gioacchino.
Processo tributario – Atti impugnabili – Avviso di presa in carico – Poteri istruttori.
pag. ***377***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3312/2025, depositata il 23/05/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Processo tributario – Ultrapetizione o extrapetizione – Nozione – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Riscossione coattiva – Prescrizione - Mancata eccezione – Rilevabilità d'ufficio – Esclusione – Oggetto del processo – Limiti – Motivi di ricorso.
pag. ***378***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 - Sentenza n. 3433/2025, depositata il 30/05/2025 - Pres. Maio, Rel. Caridi.
Processo tributario - Abuso del diritto – Elusione fiscale – Fusione per incorporazione – Società in perdita – Consolidato fiscale – Valide ragioni economiche – Finalità organizzative e gestionali – Strumento giuridico alternativo – Fungibilità – Perdite fiscali – Art. 10-bis l. n. 212/2000 – Art. 172, comma 7, TUIR.
pag. ***379***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 3450/2025, depositata il 30/05/2025 – Pres. Passero, Rel. Mercurio.
Processo tributario - Tax credit cinematografico – Omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi originaria – Utilizzo in compensazione del credito certificato dal MIBACT – Dichiarazione di scienza – Principio generale di emendabilità – Dichiarazione integrativa – Ammissibilità – Decadenza dall'agevolazione – Non sussiste – Illegittimità dell'iscrizione a ruolo – Sussiste
pag. ***381***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3523/2025, depositata il 03/06/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.
Processo tributario – Contribuente/ricorrente – Cartella pagamento – Contestazione mancata conoscenza – Concessionario riscossione – Avvenuta notifica – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Rileva – Contribuente/ricorrente - Estratti ruolo – Istanza sgravio – Ente impositore – Notifica diniego - Concessionario riscossione – Azione esecutiva – Mancato avvio – Contribuente/ricorrente – Credito sotteso - Intervenuta prescrizione – Difetto interesse agire – Sussiste – Prescrizione antecedente notifica cartella – Giudice adito – Impossibilità rimessione termine – Mancata opposizione tempestiva cartella – Prescrizione successiva notifica cartella – Contribuente/ricorrente – Obbligo pregressa proposizione autotutela - Giudice adito – Ragioni interesse generale – Mancata evidenza – Rileva – Diniego sgravio estratti ruolo – Inammissibilità ricorso – Consegue.
pag. ***383***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3532/2025, depositata il 03/06/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.
Processo tributario – Imposta regionale benzina autotrazione – Natura erariale prelievo – Sussiste – Incasso Regione Lazio – Non rileva - Legittimazione passiva esclusiva – Agenzia Dogane Monopoli – Sussiste - Contribuente/ricorrente – Domanda rimborso – Notifica Regione Lazio – Agenzia Dogane
Monopoli – Mera comunicazione conoscenza – Non rileva – Giudizio primo grado – Contribuente/ricorrente - Notifica ricorso introduttivo – Unico resistente - Regione Lazio – Difetto

legittimazione passiva – Mancata contestazione – Non rileva – Decisione causa merito – Accoglimento ricorso introduttivo - Formazione giudicato implicito – Esclusione – Rilevabilità ufficio – Sussiste - Giudizio secondo grado – Parte appellante - Regione Lazio – Difetto legittimazione passiva – Preclusione introduzione contestazione – Esclusione – Inammissibilità ricorso introduttivo – Sussiste - Accoglimento ricorso appello – Consegue.

pag. ***384***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3538/2025, depositata il 03/06/2025 – Pres. e Rel. Fortunato.
Processo tributario – Contribuente/ricorrente – Notifica ricorso introduttivo – Successivo tempestivo deposito - Ente locale – Sistema SIGIT – Iniziale impedito accesso – Costituzione giudizio – Mancato deposito – Rileva – Acceso piattaforma SIGIT – Successiva perdurante preclusione – Rileva - Fermo immagine schermata – Produzione giudizio – Violazione diritto difesa – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Sussiste - Contraddittorio processuale – Regolare costituzione – Esclusione – Giudice tributario – Annullamento sentenza primo grado – Rileva – Rimessione atti primo grado – Consegue.

pag. ***385***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 3551/2025, depositata il 04/06/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Processo tributario – Contribuente/ricorrente – Fase endoprocedimentale – Nomina difensore assistenza – Elezione domicilio – Studio difensore – Ente impositore – Atto impositivo – Notifica PEC contribuente/ricorrente – Ricorso introduttivo – Omessa proposizione – Avviso presa carico – Contribuente/ricorrente – Proposizione ricorso introduttivo – Atto prodromico - Contestazione difetto notifica – Contestazione mancata conoscenza – Equivalenza casella PEC – Elezione domicilio eletto – Rileva – Esclusività domicilio eletto – Esclusione - Legittimità notifica PEC contribuente/ricorrente – Sussiste - Atto impositivo – Mancata conoscenza – Non sussiste.

pag. ***386***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 3557/2025, depositata il 04/6/2025 – Pres. Greco, Rel. Celentano.
Processo tributario – Giudicato anni 2009-2011 Imu – Soggetto contribuente – Imu anni successivi – Fatti rilevanza pluriennale – Rileva – Identità rapporto giuridico – Rileva – Giudizio anni successivi – Finalità differenti primo giudizio – Non rileva - Giudice tributario adito – Preclusione riesame – Sussiste – Efficacia espansiva giudicato – Consegue.

pag. ***387***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 3585/2025, depositata il 04/6/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Mercurio.
Processo tributario – Contribuente/ricorrente – Trattazione distanza – Notifica istanza – Successivo deposito – Giudice tributario – Collegamento da remoto – Mancata effettuazione – Rito camerale partecipato – Principio pubblicità udienza – Carattere assoluto – Esclusione - Necessità rapida trattazione – Facoltà deroga – Sussiste – Violazione diritto difesa – Esclusione – Nullità sentenza – Esclusione.

pag. ***388***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3814/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Catania, Rel. Catania.
Processo tributario – Contraddittorio endoprocedimentale – Necessità della prova di resistenza – Crediti d'imposta – Compensazioni indebite tra soggetti passivi distinti.

pag. ***389***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3831/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Crisanti.
Processo tributario – Avviso di trattazione – Contraddittorio - Nullità.
pag. ***389***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 3896/2025, depositata il 19/06/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Processo tributario – Impugnazione dell'intimazione di pagamento per difetto di notifica delle cartelle presupposte – Divieto di nova in appello – Produzione in appello delle relate attestanti la notifica delle cartella - Compete per i giudizi instaurati primq dell'entrata in vigore del d.lgs. 220/23.
pag. ***390***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 3943/2025, depositata il 23/06/2025 – Pres. e Rel. Lepore.
Processo tributario - Contraddittorio endoprocedimentale – Irpef – Irap .Elusione fiscale per operazione di riorganizzazione societaria –Art. 37 bis, comma 4, dPR 600/73 – Mancato invito al contraddittorio – Nullità dell'atto – Sussiste.
pag. ***391***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 3950/2025, depositata il 23/06/2025 – Pres. e Rel. Lepore.
Processo tributario - Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario – Art. 21-bis, d.lgs. 74/2000 – Assoluzione perché il fatto non costituisce reato – Irrilevanza – Iva – Omessa dichiarazione – Principio di neutralità – La prova dei requisiti sostanziali grava sul contribuente.
pag. ***393***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 4198/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. Picone, Rel. Aquino.
Processo tributario – Difetto di rappresentanza processuale – Inammissibilità del ricorso in primo grado – Obbligo del giudice di assegnare termine per la regolarizzazione – Vizio del contraddittorio – Rimessione al giudice di primo grado.
pag. ***395***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4503/2025, depositata il 17/07/2025 – Pres. e Rel. Lunerti.
Processo tributario – Avviso di presa in carico – Non impugnabilità – Art. 19 d.lgs. n. 546/1992 - Legittimità – Sussiste.
pag. ***396***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 13 – Sentenza. n. 4508/2025, depositata il 17/07/2025 – Pres. Cappelli Paola – Rel. Mercurio Francesco
Processo tributario - Cartella di pagamento – Ires - Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 – Controllo automatizzato della dichiarazione – Espressione "omesso o carente versamento" - Motivazione insufficiente – Illegittimità – Sussiste.
pag. ***397***

Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4627/2025, depositata il 21/07/2025 – Pres. Lunerti Franco, Rel. Iannone Maria.
Processo tributario – Giudizio di rinvio - Soccombenza integrale dell'ufficio finanziario – Compensazione delle spese processuali - Assenza di idonea motivazione - Illegittimità – Sussiste.

*pag. **398***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4806/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel.Riccio.
Processo tributario - Accoglimento reclamo – Assenza della prova - Condanna alle spese resistente – Legittimità.

*pag. **399***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenze nn. 4809/2025 – 4810/2025 – 4811/2025,
depositate il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel. Riccio.
Processo tributario - Raddoppio dei termini –.Soglia di punibilità.

*pag. **400***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 4842/2025, depositata il 30/07/2025 – Pres. e Rel. Fantini.
Processo tributario - Estratto di ruolo - Ruolo e cartella di pagamento - Invalidità della notifica Impugnabilità diretta - Pregiudizio concreto - Interesse ad agire – Effetto retroattivo – Applicabilità giudizi pendenti – Bilanciamento – Riduzione del contenzioso - Tutela del contribuente.

*pag. **401***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 4849/2025, depositata il 31/07/2025 – Pres. e Rel. Liotta.
Processo tributario - Competenza territoriale – Centro di assistenza fiscale – Visto di conformità – Responsabilità – 30% maggiore imposta – Intermediari fiscali – Ufficio competente.

*pag. **401***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 4905/2025, depositata il 04/08/2025 – Pres. Reali, Rel. Fimmanò.
Processo tributario – Ente impositore - Notifica accertamento parziale – Riconducibilità accertamento automatizzato – Esclusione - Soggetto contribuente – Accertamento con adesione – Notifica tempestiva istanza – Sospensione termini processuali – Rileva – Termine sessanta giorni – Mancato osservanza – Non rileva – Proposizione ricorso – Termine centocinquanta giorni - Ammissibilità ricorso – Consegue.

*pag. **402***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 4912/2025, depositata il 04/08/2025 – Pres. Maio, Rel. Tocci.
Processo tributario – Lavoratore autonomo – Attività professionale – Avvenuta cessazione - Comunicazione ente impositore – Lavoratore autonomo – Indirizzo PEC – Registro INI-PEC – Mancata cancellazione - Ente impositore – Obbligo verifiche ulteriori – Esclusione - Avviso accertamento – Notifica indirizzo PEC INI-PEC – Presunzione validità notificatoria – Sussiste – Regolarità notifica – Consegue.

*pag. **403***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 4939/2025 depositata il 04/08/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Mercurio
Processo tributario – Atto opposto – Cartella pagamento – Origine cartacea – Copia immagini supporto informatico – Formato PDF – Concessionario riscossione – Firma digitale – Mancata apposizione – Non rileva – Obbligo formato PDF/p7m – Mancata previsione normativa – Sussiste -

Cartella pagamento – Certezza provenienza – Rileva – Concessionario riscossione - Notifica PEC formato PDF – Regolarità notifica cartella pagamento – Consegue.

pag. ***404***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 4987/2025, depositata il 05/08/2025 – Pres. Fantini, Rel. Celentano.
Processo tributario – Soggetto contribuente/ricorrente – Ricorso introduttivo – Motivi aggiunti – Successiva proposizione – Provvedimento autonomamente lesivo – Sussiste - Causa introdotta originariamente – Rapporto connessione debole – Rileva – Oggetto giudizio originario – Intervenuto considerevole ampliamento – Sussiste - Presupposto domanda nuova – Nuovo assoggettamento C.U.T. – Consegue.

pag. ***405***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza 4998/2025, depositata il 05/08/2024 – Pres. Coletta, Rel. Aquino.
Processo tributario – Avviso bonario – Elenco atti impugnabili – Mancata previsione normativa – Non rileva – Compiuta pretesa impositiva – Sussiste - Atto impositivo/esattivo derivato - Necessità ricezione – Non sussiste – Autonoma impugnabilità – Sussiste – Avviso bonario – Ammissibilità ricorso introduttivo – Consegue.

pag. ***406***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 5003/2025, depositata il 05/08/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Leone.
Processo tributario – Soggetto contribuente/ricorrente – Proposizione ricorso introduttivo – Ente resistente – Costituzione in giudizio – Allegata produzione documentale – Soggetto contribuente/ricorrente – Documentazione avversa non conosciuta – Richiesta disconoscimento – Ricorso motivi aggiunti – Mancata proposizione – Introduzione memoria illustrativa – Precisazione eccezioni sollevate – Rileva - Ampliamento causa petendi – Mancato avveramento – Giudice tributario – Memoria illustrativa – Obbligo scrutino – Non sussiste.

pag. ***407***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza 5005/2025, depositata il 05/08/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Leone.
Processo tributario – Novella art. 7, comma 5-bis - Ente resistente – Fondatezza pretesa – Prova giudizio – Superamento art. 2697 C.C. – Sussiste - Riparto onere probatorio – Introduzione regola autonoma - Rileva – Ente resistente – Attore sostanziale – Fatto costitutivo pretesa – Maggiori componenti positivi reddito - Onere probatorio giudizio – Sussiste – Minori componenti negativi reddito – Onere probatorio giudizio – Sussiste - Soggetto contribuente/ricorrente – Attore formale - Maggiore pretesa tributaria – Fatti impeditivi, estintivi, modificativi – Onere probatorio giudizio – Sussiste.

pag. ***408***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 5070/2025, depositata il 06/08/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Speranza.
Processo tributario – Opposizione intimazione pagamento – Atti presupposti – Cartella pagamento - Contestazione omessa notifica – Non rileva – Atti presupposti – Credito ruoli esecutivi - Contestazione intervenuta prescrizione – Non rileva – Opposizione intimazione pagamento – Causa unitaria – Sussiste - Atti presupposti – Distinta opposizione – Esclusione – Determinazione Contributo Unificato Tributario – Valore lite – Rilevanza atto formalmente impugnato – Sussiste – Rilevanza atti presupposti – Esclusione.

pag. ***409***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5100/2025, depositata il 08/08/2025 – Pres. Fantini, Rel. Celentano.
Processo tributario – Contribuente/ricorrente – Intimazione pagamento - Ricorso introduttivo – Contestazione infondatezza pretesa – Avvenuta proposizione - Rileva – Contestazione vizi esecuzione – Mancata proposizione – Accertamento negativo credito – Compiuta integrazione fattispecie – Vizi propri atto – Mancata introduzione – Rileva - Inammissibilità ricorso introduttivo – Consegue.
pag. ***410***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 5111/2025, depositata il 08/08/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Diotallevi.
Processo tributario - Nuove prove in appello – Regime giuridico – Riforma legislativa – Disciplina intertemporale – Legittimità costituzionale – Limiti di acquisizione delle nuove prove.
pag. ***411***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 5132/2025, depositata il 11/08/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Chianura.
Processo tributario - Copie fotostatiche – Utilizzabilità in giudizio – Contestazione della conformità – Clausole di stile – motivi specifici – Disconoscimento della conformità – Disconoscimento art. 215 comma 2 c.p.c..
pag. ***413***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 5209/2025, depositata il 19/08/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Marini.
Processo tributario - Presunta residenza fiscale estera – Art. 21 bis d.lgs. 74/2000 -Formazione del giudicato penale -Identità fatti materiali Effetti sul processo tributario.
pag. ***414***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 5261/2025, depositata il 25/08/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Grechi.
Processo tributario – Soggetto ricorrente – Cartella pagamento - Proposizione ricorso introduttivo – Atto impositivo prodromico – Omessa notifica – Compiuta contestazione – Notifica ricorso introduttivo - Concessionario riscossione – Soggetto ricorrente - Ente impositore – Omessa notifica – Concessionario riscossione – Costituzione giudizio – Difetto legittimazione passiva – Compiuta contestazione - Non rileva - Contraddittorio processuale - Richiesta integrazione – Non rileva – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Ente impositore - Chiamata in causa – Necessità autorizzazione – Esclusione – Concessionario riscossione – Chiamata in causa – Ente impositore - Omessa effettuazione – Atto impositivo prodromico – Omessa notifica - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Consegue.
pag. ***416***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5289/2025, depositata il 27/08/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Frangiosa.
Processo tributario – Soggetto ricorrente – Notifica ricorso introduttivo – Tempestivo successivo deposito – Ente resistente – Costituzione giudizio – Mancato deposito – Copia notifica ricorso – Formato EML – Omesso deposito – Inammissibilità ricorso introduttivo – Consegue.
pag. ***417***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5426/2025, depositata il 08/09/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Piccirilli.

Processo tributario – Ricorso in appello – Mera riproduzione dei motivi di ricorso di primo grado – Inammissibilità – Sussiste.

pag. ***418***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5428/2025, depositata il 08/09/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Piccirilli.
Processo tributario – Dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali – Sussiste – Mancata osservanza – Inammissibilità dell'atto o del procedimento – Consegue.

pag. ***419***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5470/2025, depositata il 11/09/2025 – Pres. e Rel. Greco.
Processo tributario – Procura alle liti – Omessa sottoscrizione da parte del ricorrente – Ricorso I grado – Inammissibilità.

pag. ***420***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 5504/2025, depositata il 15/09/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Ufilugelli.
Processo tributario - Litisconsorzio necessario – Società e soci – Art. 14 d.lgs. 546/1992 – Integrazione del contraddittorio – Mancata riunione dei giudizi – Nullità – Esclusione – Trattazione sostanzialmente unitaria – Assenza di pregiudizio – Sanatoria in appello.

pag. ***421***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 5740/2025, depositata il 29/09/2025 – Pres. Giorgi e Rel. Francaviglia.
Processo tributario - Contributo a fondo perduto ex art. 25 d.l. 34 del 2020 – Corte Costituzionale n. 124 del 24.07.2025 – Natura tributaria della misura economica – Non sussiste – Giurisdizione del giudice tributario – Esclusione. Rimessione al Giudice Ordinario – Consegue.

pag. ***423***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 5751/2025, depositata il 29/09/2025 – Pres. Palillo, Rel. Vivarelli.
Processo tributario – Visto di conformità – Nullità atto impositivo – Irpef – Controllo formale dichiarazioni – Pretesa infondata.

pag. ***425***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 5865/2025, depositata il 01/10/2025 – Pres. Cotta, Rel. Leone.
Processo tributario – Notifica a mezzo pec – Relata di notifica – Nullità della notifica.

pag. ***426***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 5976/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. e Rel. Fantini.
Processo tributario - Diniego di sgravio – Prescrizione – Nullità notifica – Onere della prova – Inammissibilità – Decadenza – Inesistenza – Autotutela.

pag. ***428***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 6037/2025, depositata il 09/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Novelli.

Processo tributario - Cartella di pagamento – Art. 22 d.lgs. 546/1992 – Inammissibilità per tardiva costituzione – Definizione agevolata (Rottamazione-quater) – Effetti processuali – Prevalenza della preclusione genetica – Spese compensate.

pag. ***429***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 6057/2025, depositata il 10/10/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Processo tributario - Iva - Estratto di ruolo – Impugnativa – Sussistenza del pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo – Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973 - Illegittimità – Non sussiste.

pag. ***430***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 6109/2025, depositata il 13/10/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Processo tributario - – Ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c. – Mancata produzione in giudizio del p.v.c. – Errore di fatto – Non essenzialità e decisività dell'errore – Inammissibilità del ricorso.

pag. ***431***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 6220/2025, depositata il 15/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Processo tributario – Istanza di sospensione in pendenza di ricorso per Cassazione – Sospensione subordinata alla sola verifica del periculum in mora.

pag. ***432***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 6233/2025, depositata il 16/10/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Speranza.
Processo tributario - Cartella di pagamento – Erede – Primo atto notificato - Motivazione idonea a consentire al contribuente una comprensione piena dell'oggetto della contestazione – Necessita - Insufficienza - Violazione delle norme sullo Statuto dei diritti del contribuente e sulla trasparenza amministrativa – Annullamento dell'atto – Consegue.

pag. ***436***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6238/2025, depositata il 16/10/2025 – Pres. e Rel. Lunerti.
Processo tributario – Principio di non contestazione – Principio generale del processo – Concerne esclusivamente il piano (probatorio) dell'acquisizione del fatto non contestato –Non si estende alle circostanze che implicano un'attività di giudizio.

pag. ***438***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 6252/2025, depositata il 16/10/2025 – Pres. e Rel. Catania.
Processo tributario – Cartella di pagamento – Regolarità della notifica con deposito presso la casa comunale- Mancata impugnazione – Cristallizzazione della pretesa tributaria - Intimazione di pagamento – Ricorso - Privo di fondamento.

pag. ***442***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. n. 7 – Sentenza n. 6423/2025, depositata il 23/10/2025 – Pres. e Rel. Catania.
Processo tributario - Spese di giustizia – Principio di soccombenza – Liquidazione delle spese inferiore ai medi tabellari di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm. - Illegittimità.

pag. ***443***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6436/2025, depositata il 24/0102025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Processo tributario – Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova a carico del contribuente - Esibizione di fatture o dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento - Insufficienza. (seconda massima).
pag. ***444***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 6642/2025, depositata il 24/09/2025 – Pres. Catania, Rel. Marini.
Processo tributario – Definizione agevolata – Cessazione della materia del contendere – Estinzione del giudizio – L. n. 197/2022 – Art. 46 d.lgs. n. 546/1992 – Compensazione delle spese – Norma di interpretazione autentica.
pag. ***446***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 6718/2025, depositata il 03/11/2025 – Pres. Catania, Rel. Diotallevi.
Processo tributario - Avvisi di accertamento definitivi – Istanza di autotutela – Diniego – Impugnabilità – Sindacato del giudice – Limiti – Merito della pretesa – Inammissibilità.
*pag.****447***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 6821/2025, depositata il 06/11/2025 – Pres. Lentini, Rel. Iannone.
Processo tributario - Imu – Riscossione – Cartella di pagamento – Avviso di accertamento presupposto – Notifica – Produzione documenti in appello – art. 58, co. 1 e 3, d.lgs. 546/92 – Indispensabilità – Atti prodromici non impugnati – Preclusione ex artt. 19 e 21, d.lgs. 546/92 – Definitività della pretesa – Appello AdER – Accoglie.
pag. ***448***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6825/2025, depositata il 06/11/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Laudati.
Processo tributario – Società a ristretta base partecipativa – Presunzione distribuzione utili occulti – Presunzioni giurisprudenziali – Onere della prova – comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 – L. n. 111/2023.
pag. ***449***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 6841/2025, depositata il 07/11/2025 – Pres. Cotta, Rel. Giordano.
Processo tributario - Documenti non prodotti in primo grado – Ammissibilità in appello – Parte contumace in primo grado.
pag. ***451***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 6844/2025, depositata il 07/11/2025 – Pres. Cotta, Rel. Giordano.
Processo tributario - Cessazione della materia del contendere – Soccombenza virtuale - Spese processuali.
pag. ***452***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7013/2025, depositata il 13/11/2025 – Pres. Palillo, Rel. Giorgianni.
Processo tributario - Contributi a fondo perduto Covid 19 – Difetto di giurisdizione – Preclusione giudice di secondo grado nel rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione – Natura tributaria –

Sentenza Corte Costituzionae 124/25 - Mutamento quadro normativo post appello - Natura non tributaria – Rilevanza in 2^ grado.

pag. ***453***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7057/2025, depositata il 14/11/2025 - Pres. e Rel. Fortunato.
Processo tributario - Censure dedotte dal contribuente - Affermazioni meramente generiche e prive di fondamento oggettivo - Rigetto dell'atto di appello – Consegue.

pag. ***454***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 7064/2025, depositata il 17/11/2025 - Pres. e Rel. Birritteri.
Processo tributario – Tipicità atti impugnabili – Necessità.

pag. ***455***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 7071/2025, depositata il 17/11/2025 - Pres. Pannullo, Rel. Marotta.
Processo tributario – Motivo aggiunto in appello -non riconducibile all'originaria causa petendi - Fatti diversi da quelli dedotti in primo grado – Ampliamento dell'indagine giudiziaria e allargamento della materia del contendere - Divieto ex artt. 24 e 57 d. lgs. 546/1992.

pag. ***455***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 7157/2025, depositata il 19/11/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.
Processo tributario – Giudizio di appello – Specificità dei motivi di gravame – Ratio decidendi non impugnata – Inammissibilità dell'appello – Giudicato Interno – Difetto di interesse.

pag. ***456***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 7172/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Taviano.
Processo tributario - Legittimità della cartella di pagamento – Effetti della mancata impugnazione dell'atto presupposto – Preclusione del sindacato sul merito – Vizi propri della cartella – Iscrizione a ruolo straordinario – Contraddittorio endoprocedimentale – Notificazione a mezzo pec - Prevalenza della sostanza sulla forma.

pag. ***457***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez.10 – Sentenza n.7361/2025, depositata il 26/11/2025 – Pres. e Rel. Loreto.
Processo tributario – Condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio – Sentenza immediatamente esecutiva – Inerzia dell'Amministrazione – Ricorso per ottemperanza.

pag. ***458***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 7364/2025, depositata il 27/11/2025 – Pres. Maio, Rel. Tocci.
Processo tributario – Pretesa di pagamento definitivamente annullata – Successiva cartella di pagamento – Annullamento in autotutela – Cessazione materia del contendere – Spese del giudizio – Soccombenza virtuale.

pag. ***459***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 7452/2025, depositata il 02/12/2025 – Pres. Catania, Rel. Chiappiniello.

Processo tributario - Iva, Ires, Irap – Operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova - Sovrafatturazione – Omesso versamento – Omessa ritenuta a titolo d'imposta Irpef – Associazione sportiva – Associazione non riconosciuta – Legale rappresentante. Coobbligazione solidale – Previa verifica dell'attività effettivamente svolta – Necessita.

pag. ***459***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 7477/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Processo tributario - Società di persone – Accertamento - Ricorso proposto da uno solo dei soci – Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti – Nullità del giudizio di 1^ grado – Consegue.

pag. ***460***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 7504/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Leone.
Processo tributario – Ires – Accertamento al Consorzio - Trasparenza — Partecipazione di Società consorziata – Effetti a cascata – Annullamento accertamento al Consorzio - Atto presupposto – Annullamento dell'accertamento alla società partecipata – Consegue.

pag. ***461***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7602/2025, depositata 09/12/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.
Processo tributario – Rimborsi e giudizio di ottemperanza - Decreto di chiusura del fallimento – Istanza di rimborso – Tempestività – Formazione del piano di riparto – Presupposto della restituzione.

pag. ***462***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7611/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Processo tributario – Cartella di pagamento – Impugnazione – Pagamenti già eseguiti – Sgravio totale in corso di causa – Cessazione della materia del contendere – Spese di giudizio – Principio di causalità e soccombenza virtuale – Condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

pag. ***463***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7614/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. e Rel. Fantini.
Processo tributario – Revocazione – Cartella di pagamento – Impugnazione della sentenza d'appello – Denuncia di errore di fatto revocatorio – Esclusione dell'errore di fatto – Valutazione giuridica della Corte – Rigetto del ricorso per revocazione – Spese di giudizio a carico della ricorrente.

pag. ***464***

Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7629/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Aquino.
Processo tributario - Fatture per operazioni inesistenti – Operazioni oggettivamente inesistenti – Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione Iva – Art. 19 d.P.R. 633/1972 – Deduzione dei costi – Art. 109 TUIR – Società cartiera – Onere della prova – Presunzioni semplici – Art. 2729 c.c. – Appello tributario – Carattere devolutivo pieno – Sentenza penale di assoluzione – Giudicato penale – Rapporto tra giudizio penale e giudizio tributario – Art. 21-bis d.lgs. 546/1992 – Buona fede del contribuente.

*pag.**465***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7640/2025, depositata il 11/12/2025 – Pres. Palillo, Rel. Giorgianni.
Processo tributario - Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Fattura – Onere della prova.
*pag. **467***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 7694/2025, depositata il 15/12/2025 – Pres. Fantini, Rel. Brigante.
Processo tributario - Irap – Violazioni – Assenza di sanzioni penali – Istituto del raddoppio dei termini - –Non trova applicazione.
*pag. **468***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 7905/2025, depositata il 22/12/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Processo tributario – Rinuncia all'appello – Accettazione della controparte Non necessaria - Cessata materia del contendere – Compensazione spese di lite.
*pag. **469***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7924/2025, depositata il 24/11/2025 – Pres. Catania, Rel. Fortuni.
Processo tributario - Giudicato esterno - Contratto di appalto – Contratto di somministrazione di lavoro irregolare – Indebita deduzione dei costi ai fini Irap.
*pag. **470***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 8057/2025, depositata il 30/12/2025 – Pres. Palillo, Rel. Vivarelli.
Processo tributario – Cause concomitanti – Rapporto pregiudizialità – Causa pregiudicante – Pendenza primo grado – Causa pregiudicata – Sospensione necessaria - Sussiste – Causa pregiudicante – Avvenuta definizione – Mancanza giudicato – Non rileva – Sospensione facoltativa – Sussiste - Giudice tributario – Causa pregiudicante - Possibile riforma decisione - Valutazione prognostica – Consegue.
*pag. **471***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 8066/2025, depositata il 30/12/2025 – Pres. e Rel. Lunerti.
Processo tributario – Giudizio rinvio – Sentenza annullamento – Norme diritto - Violazione/falsa applicazione – Giudice rinvio - Accertamento fatti acquisti processo – Impossibilità modifica – Sussiste – Sentenza annullamento - Principio diritto – Obbligo uniformazione – Consegue - Sentenza annullamento – Punti decisivi controversia – Vizio motivazionale – Giudice rinvio – Fatti acquisiti processo – Libera valutazione – Sussiste – Altri fatti eventuali – Apprezzamento complessivo – Preclusioni/decadenze sopravvenute – Obbligo rispetto – Consegue.
*pag. **472***

REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 6 – Sentenza n. 200/2025, depositata il 10/01/2025 – Pres. De Santi, Rel. Speranza.
Registro, ipotecarie e catastali – Atti giudiziari - Avviso liquidazione – Motivazione – Indicazione data e numero provvedimento – Sufficienza - Decreti ingiuntivi – Debenza imposta – Transazione extragiudiziale tra le parti – Irrilevanza.

pag. ***474***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 488/2025, depositata il 24/01/2025 – Pres. Greco, Rel. Lello.
Registro, ipotecarie e catastali - Atti dichiarativi – Atti ricognitivi – Regime applicabile.

*pag.****475***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 710/2025, depositata il 03/02/2025 – Pres. Fantini, Rel. Brigante.
Registro, ipotecarie e catastali – Decreto ingiuntivo – Restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di incentivi – Gestore dei Servizi Energetici – Spettanza dell'esenzione – Nozione di Stato-persona – Società a partecipazione pubblica – Esclusione dal beneficio.

*pag.****475***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 1304/2025, depositata il 27/02/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Caso.
Registro, ipotecarie e catastali – Pignoramento presso terzi – Imposta di registro in misura fissa – Imposta di registro in misura proporzionale – Ordinanze di assegnazione dei crediti pignorati – Attuazione di un titolo esecutivo – Atto registrato – Accertamento del quantum del credito – Terzo pignorato – Accoglimento – Mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale.

pag. ***477***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 - Sentenza n. 1312/2025, depositata il 27/02/2025 – Pres. e Rel. Reali.
Registro ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Decadenza – Termine triennale – Decreto del Direttore di mancato funzionamento dell'ufficio – Assenza – Infondatezza - Sussiste.

*pag.****478***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 3 – Sentenza. n. 1314/2024, depositata il 27/02/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Caso.
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro – Registrazione atto giudiziario - Cartella di pagamento – Pagamento da parte del coobbligato – Sgravio cartella di pagamento – Cessazione materia del contendere - Compensazione spese di lite – Illegittimità – Sussiste.

pag. ***479***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 1317/2025, depositata il 27/02/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Registro, ipotecarie e catastali – Recupero crediti d'imposta - Agevolazione acquisto prima casa – DSU – ISEE - Trentasei anni – Insussistenza condizioni e requisiti – Stipula dell'atto – Decadenza benefici – Mancata indicazione formale - Controlli automatici –Controlli sostanziali – Accoglimento - Circolare amministrativa.

pag. ***480***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 1345/2025, depositata il 28/02/2025 – Pres. Greco, Rel. Celentano.
Registro, ipotecarie e catastali – Obbligazione tributaria - Solidarietà passiva – Principio di uguaglianza - Pagamento dell'imposta – Parti del processo – Imposte indirette – Capacità contributiva – Registrazione degli atti giudiziari – Rapporto sostanziale – Pretesa fondata – Complessità interpretativa.

pag. ***481***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1552/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta Registro — Pagamento tardivo di imposta fissa per risoluzione anticipata di locazione - Carenza di prova circa la asserita risoluzione anticipata – Imposta proporzionale sul canone ancorché non percepito dovuta.

pag. ***481***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1553/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Registro, ipotecarie e catastali – Alternatività Iva Registro – Risarcimento da danno emergente– Imposta di Registro proporzionale – Applicazione.

pag. ***483***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 1818/2025, depositata il 20/03/2025 – Pres. Terrinoni, Rel. Pannone.
Registro, ipotecarie e catastali – Registrazione del decreto ingiuntivo – Enunciazione fideiussione – Autosufficienza dell'atto enunciante.

pag. ***487***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 2084/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Greco, Rel. Molino.
Registro, ipotecarie e catastali – Accertamento – Appello – Avviso di Liquidazione – TUR – Riqualificazione – Contratto preliminare – Contratto compravendita.

pag. ***488***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 2390/2025, depositata il 09/04/2025 - Pres. Terrinoni, Rel. Pannone.
Registro, ipotecarie e catastali – Iva –Terreno - Destinazione urbanistica – Edificabilità e non edificabilità – Distinzione dirimente.

pag. ***489***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 2708/2025, depositata il 28/04/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Capuzzi.
Registro, ipotecarie e catastali – Base imponibile – Cessione di immobile commerciale – Valore venale in comune di commercio – Valore dichiarato in atto – Potere di rettifica – Differenza tra il valore dichiarato in atto e il più probabile valore di mercato – Giustificazione – Circostanze specifiche della fattispecie concreta – Effettività del prezzo dichiarato in atto - Capacità contributiva.

pag. ***490***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2798/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Maio, Rel. Caridi.

Registro, ipotecarie e catastali – Atto di compravendita – Rettifica del valore dichiarato – Procedimento comparativo – Market comparison approach – Mancata effettuazione del sopralluogo – Zona OMI.

*pag.**491***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza 3007/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Registro, ipotecarie e catastali – Rettifica valore – Praesumptio de praesumpto – Valore di trasformazione – Stime prognostiche – Riserva di legge - Diritto di difesa.

*pag.**492***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 3710/2025, depositata il 07/04/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.
Registro, ipotecarie e catastali – Imposta di registro – Decreto ingiuntivo – Atto enunciato – Riconoscimento di debito – Scrittura privata non autenticata – Tassazione in misura fissa – Assenza di contenuto patrimoniale – Valorizzazione della funzione probatoria – Cass., Sez. Unite, n. 7682/2023 – Cass., nn. 16208/2024 e 16254/2024 – Il deposito a fini probatori non costituisce caso d'uso – Principio condiviso.

*pag. **494***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 3931/2025, depositata il 20/06/2025 – Pres. Reali, Rel. Fimmanò.
Registro, ipotecarie e catastali - Atto di apporto di immobile a fondo comune di investimento immobiliare – Avviso di liquidazione- Imposta proporzionale di registro – Nullità.

*pag. **496***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 3999/2025, depositata il 24/06/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Laudani.
Registro, ipotecarie e catastali – Base imponibile – Contratto di appalto.

*pag. **497***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 4027/2025, depositata il 25/06/2025 – Pres. Greco, Rel. Laudati.
Registro, ipotecarie e catastali – presupposto del tributo liquidato per registrazione sentenza di risarcimento – inesistenza per intervenuta riforma della sentenza.

*pag. **498***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 - Sentenza n. 4109/2025, depositata il 30/06/2025 — Pres. e Rel. Fraioli.
Registro, ipotecarie e catastali – Compravendita immobile uso capannone – Valutazione –Perizia di parte sulla determinazione del valore commerciale - Necessità di tenerne conto.

*pag. **498***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 4156/2025, depositata il 02/07/2025 – Pres. e Rel. Fraioli.
Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Imposta di registro – Negozio fiduciario – Reintestazione di quote – Natura meramente obbligatoria dell'atto – Trasferimento privo di effetti traslativi – Inapplicabilità dell'imposta di donazione – Imposizione in misura fissa – Assenza di incremento patrimoniale.

*pag. **499***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 4157/2025, depositata il 02/07/2025 – Pres. Rel. Fraioli.
Registro, ipotecarie e catastali – Cessione della nuda proprietà di un immobile – Rendita vitalizia – Base imponibile – Criterio del "prezzo valore" – Non si applica.
pag. ***500***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 4163/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Reali, Rel. Barba.
Registro, ipotecarie e catastali – Imposta di registro – Trasferimenti immobiliari – Vendita con riserva di proprietà – Atto ricognitivo – Piccola proprietà contadina –Applicazione della tariffa in misura fissa.
pag. ***501***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 4188/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. e Rel. Liotta.
Registro, ipotecarie e catastali – Imposta di registro – Esenzione – Provvedimenti giurisdizionali derivanti da sentenze di giudice di pace – Pignoramento mobiliare presso terzi – Valore inferiore a € 1.033 – Determinazione della soglia di esenzione – Valore della causa originaria – Accoglimento appello.
pag. ***502***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 4191/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Brigante.
Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di rettifica e liquidazione – Valore venale in comune commercio – Sospensione necessaria per pregiudizialità-dipendenza – Causa civile di nullità dell'atto di compravendita – Conflitto di giudicati – Esclusione – Effetto sostitutivo della sentenza di appello – Regolarità della motivazione – Onere probatorio a carico del contribuente – Rigetto.
pag. ***502***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4634/2025, depositata il 22/07/2025 – Pres. e Rel. Lunerti.
Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione - Compravendita immobiliare - Agevolazione prima casa – Onere della prova al contribuente – Documentazione in atti - Assolta - Illegittimità – Sussiste.
pag. ***504***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 5109/2025, depositata il 08/08/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Frangiosa.
Registro, ipotecarie e catastali – Rendita Vitalizia – Contratto di mantenimento – Base imponibile – Meccanismo prezzo valore.
pag. ***505***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5430/2025, depositata il 08/09/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Piccirilli.
Registro, ipotecarie e catastali – Finanziamento soci enunciato nella delibera di ripianamento perdite tramite rinuncia dei soci al proprio credito – Persistenza degli effetti delle disposizioni enunciate – Non sussiste – Imponibilità – Esclusione.
pag. ***505***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 5985/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Di Marco, Rel. Aquino.
Registro, ipotecaria, catastale – Imposta di registro - Mutuo – Acquisto - Immobile - Agevolazione prima casa – Beneficio – Decadenza – Inidoneità – Alloggio pre-posseduto.
pag. ***506***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 6004/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Lepore, Rel. Colaiuda.
Registro, ipotecarie e catastali -– Imposta di registro – Negozi collegati – Art. 21 dPR 131/1986 – Accollo liberatorio – Negozi complessi – Autonoma tassazione – Esclusione.
pag. ***507***

Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 6078/2025, depositata il 10/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Registro, ipotecarie e catastali - Registro – Avviso di liquidazione – Motivazione dell'atto – Mancata indicazione dell'imponibile e dell'imposta – Nullità – Sussiste - Processo di esecuzione – Ordinanza di assegnazione – Imposta fissa di registro (non proporzionale) - Illegittimità – Sussiste.
pag. ***508***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez.5 – Sentenza n. 7387/2025, depositata il 27/112025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis
Registro, ipotecarie e catastali – Contratto di locazione pluriennale – Risoluzione anticipata – Prova – Omessa denuncia – Debenza tributo fino alla scadenza naturale del contratto – Sussiste.
pag. ***510***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 7540/2025, depositata il 05/12/2025 – Pres. Di Marco, Rel. Aquino.
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro – Atti giudiziari – Decreto ingiuntivo – Enunciazione – Contratto di prestazione d'opera professionale – Incarico professionale – Identità delle parti – Autonomia giuridica dell'atto enunciato – Contratto verbale – Spese di lite.
pag. ***511***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7612/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. e Rel. Fantini.
Registro, ipotecarie e catastali – Appello – Imposta di registro – Impugnazione della sentenza di primo grado – Contestazione dell'applicazione dell'imposta proporzionale – Valutazione della Corte sulla natura della sentenza civile (nullità di clausola contrattuale e condanna ripristinatoria) – Esclusione dell'applicazione dell'imposta proporzionale – Applicazione dell'imposta fissa per dichiarazione di nullità di clausola contrattuale – Rigetto dell'appello.
pag. ***511***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 7658/2025, depositata il 12/12/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro – Sentenza di condanna – Inadempimento contrattuale — Imposta sul valore aggiunto – Principio di alternatività Iva/Registro – Funzione recuperatoria – Funzione risarcitoria – Nesso diretto – Presupposto Iva – Imposta proporzionale del 3%.
pag. ***512***

RIMBORSI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 776/2025, depositata il 05/02/2025 – Pres. Perla, Rel. Blasi.
Rimborsi – Giudizio di ottemperanza di sentenza, di cui si chiede l'esecuzione coattiva, impugnata in appello – Accoglimento del ricorso in appello – Rischio di soccombenza del contribuente nel giudizio di ottemperanza – Sussiste.

pag. ***514***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 997/2025, depositata il 17/02/2025 – Pres. Fantini, Rel. Castiello.
Rimborsi - Giudizio di ottemperanza – Rimborso delle spese di giudizio – Autotutela e spese di giudizio - Responsabilità aggravata – Condanna al pagamento – Natura delle spese di lite - Principio dell'esito globale – Omessa liquidazione delle spese di giudizio disposte dalla Cassazione - Illegittimità della sentenza del Giudice di rinvio.

pag. ***515***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 1412/2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.
Rimborsi - Ires, Irap – Indeducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive - art. 14, co. 1, del d. lgs. 14/03/2011, n. 23, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, co. 715, della l. 27/12/2013, n. 147 - Illegittimità costituzionale – Annualità d'imposta successive al 2012 – Maggiore Ires corrisposta – Diritto al rimborso – Insussistenza.

pag. ***517***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 3069/2025, depositata il 14/05/2025 – Pres. Terrinoni, Rel. Chiné.
Rimborsi - Ires indebitamente versata - Decorrenza degli interessi Applicazione dell'art. 44 d.P.R. 602/1973.

pag. ***518***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 3415/2025, depositata il 29/05/2025 – Pres. Sessa, Rel. Fantini
Rimborsi - Rimborso di imposte versate in eccesso – Applicabilità dell'44 del d.P.R. 602/1973 – Criteri per la quantificazione degli interessi dovuti.

pag. ***519***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 6273/2025, depositata il 20/10/2025 – Pres. Salzano, Rel. Chinè.
Rimborsi - Istanza Imu e Tasi – Annullamento in autotutela versamento in eccesso per errore nel calcolo dell'imposta – Diniego del Comune per presunta prescrizione – Erroneità – Accoglimento in 2^ Grado.

pag. ***520***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 6281/2025, depositata il 20/10/2025 – Pres. e Rel. Solaini.
Rimborsi - Diniego di rimborso – Presupposto assoggettamento Irap – Attività professionale svolta esclusivamente all'interno di una struttura organizzata da terzi.

pag. ***521***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6813/2025, depositata il 06/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Laudati.

Rimborsi - Crediti di imposta Irpeg – Onere della prova del diritto al rimborso – CTU disposta dal giudice di merito – Mancata/insufficiente contestazione/contraddizione degli esiti della CTU dalle parti – Rigetto appello principale e incidentale.

pag. ***522***

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 631/2025, depositata il 30/01/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Riscossione e misure cautelari – Soggetto contribuente – Dichiarazione fiscale – Presentazione CAAF – Soggetto professionista RAF – Visto conformità infedele – Rileva – Sanzione irrogata – Imposta evasa + accessori – Rileva – Ente impositore legittimato – Direzione Regionale Entrate – Facoltà deroga – Esclusione – Direzione Provinciale Entrate – Domicilio fiscale contribuente – Non rileva – Soggetto professionista - Direzione Provinciale Entrate – Domicilio fiscale professionista – Mancata considerazione - Illegittimità ruolo esecutivo – Consegue.
*pag.**524***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 1361/2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. Liotta – Rel. Frattarolo.
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Recupero crediti d'imposta – Iscrizione in ruoli straordinari – Art. 15 d.P.R. n. 602/1973 – Assenza di motivazione – Illegittimità dell'atto impugnato – Sussiste.
pag. ***525***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza 1550/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Riscossione e misure cautelari – Prescrizione – Imposta di registro – Termine ordinario decennale.
pag. ***526***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1555/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Maio, Rel. Maio.
Riscossione e misure cautelari - Intimazione di pagamento –Prodromica cartella di pagamento – Omessa notifica intervenuta decadenza dal potere accertativo – Mancanza di atti interruttivi della prescrizione - Decadenza dal potere accertativo – Consegue.
pag. ***527***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 2081/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Lepore, Rel. Di Maio.
Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo PEC non risultante dai pubblici registri (IPA, REGINDE, INIPEC) – Nullità – Inesistenza – Sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. – cartella di pagamento priva di firma digitale.
pag. ***528***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 2206/2025, depositata il 02/04/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Riscossione e misure cautelari – Iscrizione a ruolo – Competenza territoriale – Visto di conformità fiscale infedele – Artt. 39 d. lgs, n. 241/1997.
pag. ***529***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 2231/2025, depositata il 02/04/2025 – Pres. Coletta, Rel. Silipo.
Riscossione e misure cautelari – Intimazione di pagamento – Notifica atto presupposto – Prova – Produzione in appello di nuovi documenti - Art. 58 d.lgs. 546/1992 – Nuova formulazione.
pag. ***531***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 2377/2025, depositata il 08/04/2025 - Pres. Lunerti, Rel. Monaca.
Riscossione e misure cautelari - Estratto di ruolo – Impugnabilità –. Condizione – Prova del pregiudizio nei rapporti con la P.A.
pag. ***532***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza 2604/2025, depositata il 22/04/2025 – Pres. e Rel. Fantini.
Riscossione e misure cautelari – Notifica cartella di pagamento – Termini decadenziali – Legislazione emergenziale Covid - Sospensione legale – Applicabilità.
pag. ***533***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2662/2025, depositata il 28/04/2025 – Pres. Maio, Rel. Tocci.
Riscossione e misure cautelari - Concessionario della riscossione - Competenza territoriale – Preavviso di fermo amministrativo – Domicilio fiscale del contribuente - Violazione - Illegittimità.
pag. ***534***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2800/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Maio, Rel. Caridi.
Riscossione e misure cautelari - Debiti tributari – Estinzione dell'obbligazione – Compensazione – Contratti di accollo di debiti – Esclusione dalla compensazione.
*pag.****534***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3352/2025, depositata il 26/05/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Notificazione; Inammissibilità dell'appello; Sospensione dei termini di decadenza dell'attività di riscossione; Decadenza e prescrizione; Interessi moratori; Sanzioni; Onere probatorio.
pag. ***536***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3696/2025, depositata il 10/06/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Riscossione e misure cautelari – Avviso bonario facoltativamente impugnabile – Illegittimità della cartella di pagamento – Necessaria impugnazione – Controlli automatizzati – Disconoscimento della perdita pregressa non costituisce mero controllo cartolare ma implica valutazioni giuridiche – Necessario atto di accertamento esplicitamente motivato – Diritto di difesa del contribuente.
pag. ***540***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3803/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Riscossione e misure cautelari – Avvisi di intimazione – Prescrizione decennale – Interruzione.
*pag.****542***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3829/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Crisanti.
Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Decreto Cura Italia - Notifica – Normativa emergenziale – Sospensione - Termini di decadenza.
pag. ***542***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3830/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Crisanti.
Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Normativa più favorevole - Sanzioni.
pag. ***543***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 4152/2025, depositata il 01/07/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.
Riscossione e misure cautelari – Preavviso di fermo amministrativo – Cartelle di pagamento – Indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri – Irrilevanza – Carenza di legittimazione del personale Ader – Infondatezza – Raggiungimento dello scopo della notifica – Sanatoria.
pag. ***543***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 4204/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. Picone, Rel. Aquino.
Riscossione e misure cautelari – Agenzia delle Entrate Riscossione – Competenza territoriale – Criteri– Violazione – Conseguenze.
pag. ***544***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 4497/2025, depositata il 16/07/2025 – Pres. e Rel. Lepore.
Riscossione e misure cautelari - Iva – Cartella di pagamento – Validità della notifica – Prescrizione decennale della pretesa impositiva – Si applica – liquidazione delle spese processuali superiore alla nota spese – Non ammessa.
*pag.****545***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza. n. 4643/2025, depositata il 22/07/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Lupi.
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento – Invito al pagamento - Contributo unificato tributario – Impugnazione delle cartelle e dell'intimazione – Calcolo sul valore di ogni atto impositivo e non sulla somma dei valori - Legittimità – Sussiste.
pag. ***546***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4801/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel.Riccio.
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento – Rateizzazione – Decadenza - Covid 19.
*pag.****547***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4827/2025, depositata il 30/07/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Pannone.
Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Inesistenza notifica avviso bonario – Controllo automatico – Omesso versamento del dichiarato – Contraddittorio preventivo – Pretesa infondata – Non necessita.
pag. ***548***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5059/2025, depositata il 06/08/2025 – Pres. Oddi, Rel. Brigante.
Riscossione e misure cautelari – Società ricorrente – Anno imposta 2016 – Sede legale Roma - Ufficio competente ruolo – Ambito territoriale Roma – Rileva - Società ricorrente – Successivo trasferimento – Sede legale Reggio Calabria - Rileva – Ruolo anno imposta 2016 - Ufficio competente ruolo – Ambito territoriale Roma – Sussiste - Trasmissione ruolo esecutivo - Concessionario riscossione Roma – Incompetenza territoriale – Rileva - Ufficio competente ruolo –

Ambito territoriale Roma - Concessionario riscossione Reggio Calabria - Mancata richiesta delega – Rileva – Concessionario riscossione Roma - Notifica cartella pagamento – Sopravvenuta invalidità notifica – Consegue.

*pag.**549***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 5831/2025, depositata il 08/07/2025 – Pres. Lunerti e Rel. Terranova.
Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipotecaria – Comunicazione preventiva – Invim – Decadenza – Prescrizione – Termine quinquennale – Termine decennale – Notifica cartella – Decorrenza termini – Sospensione COVID – Irrilevanza – Accoglimento.

*pag. **550***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 6258/2025, depositata il 17/10/2025 – Pres. Passero, Rel. Laudiero.
Riscossione e misure cautelari - Cartelle di pagamento – Regolarità della notifica delle cartelle di pagamento – Definitività dei Ruoli – Legittima costituzione in giudizio dell'ente della riscossione.

*pag. **550***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 6715/2025, depositata il 03/11/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Polito.
Riscossione e misure cautelari – Notifica a mezzo posta elettronica certificata - Conformità digitale della cartella di pagamento – Firma digitale – Estensione ".p7m".

*pag. **551***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 7500/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Cotta, Rel. Perone.
Riscossione e misure cautelari - Ires – Irpeg - Cartella di pagamento notificata all'ex socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese- Mancata previa notifica di nuovo e distinto accertamento - Responsabilità successoria - Non sussiste.

*pag. **552***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 7675/2025, depositata il 15/12/2025 – Pres. Coletta, Rel. Guadagni.
Riscossione e misure cautelari - Controllo automatizzato ex art. 36-bis, d. P.R. 600/1973 – Controllo meramente cartolare – Sussiste – Disconoscimento del riporto delle perdite (art. 84 TUIR tramite controllo automatizzato – Illegittimo - Donazione d'azienda – Riporto delle perdite ex art. 84 TUIR – Legittima.

*pag. **553***

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 3858/2025, depositata il 17/06/2025 – Pres. Clemente, Rel. Lello.
Statuto del contribuente – Difetto di motivazione degli atti – Provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria nazionale – Motivazione per relationem – Onere della prova – Infondatezza della pretesa.

pag. ***555***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 7067/2025, depositata il 17/11/2025 - Pres. Catania, Rel. Blasi.
Statuto del contribuente – Autotutela obbligatoria – Fattispecie sorte antecedentemente alla notifica introdotta dal d.lgs.219/2023 – Inapplicabilità.

pag. ***556***

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 4239/2025, depositata il 07/01/2025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis.
Successioni e donazioni – Dichiarazione di successione – Emendabilità dopo la scadenza del termine per la presentazione – Ammissibilità – Limiti.

pag. ***557***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6414/2025, depositata il 23/10/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Laudati.
Successioni e donazioni - Intimazione di pagamento – Successione - Debiti riferiti al defunto - – Beneficio di inventario – Mancata accettazione definitiva - Esecuzione limitata ai beni dell'eredità giacente e non sul patrimonio dell'erede.

pag. ***558***

VIOLAZIONI TRIBUTARIE E SANZIONI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 2100/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Greco, Rel. Castiello.
Violazioni tributarie e sanzioni — Irrogazione sanzioni derivanti da esiti controlli formali – Compete – Direzione Regionale in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.

*pag.**560***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3805/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Violazioni tributarie e sanzioni – Visto di conformità infedele – Responsabilità – Natura sanzionatoria.

*pag. **561***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 5262/2025, depositata il 25/08/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Grechi.
Violazioni tributarie e sanzioni – Dichiarazione Imu – Omessa presentazione – Rileva – Violazione commessa – Ente impositore – Obbligo contestazione - Ciascuna annualità – Rileva – Stessa indole – Sussiste – Riferibilità pluralità annualità – Non rileva – Applicabilità cumulo giuridico – Sussiste – Ente impositore - Sanzione unica – Obbligo applicazione – Sussiste - Soggetto contribuente – Sanzioni irrogate – Onere probatorio giudizio – Obbligo assolvimento – Consegue.

*pag. **561***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 8056/2025, depositata il 30/12/2025 – Pres. Palillo, Rel. Vivarelli.
Violazioni tributarie e sanzioni – Contribuente/ricorrente – Omesso versamento TASI – Autonome/differenti annualità – Oggettiva riferibilità – Non rileva – Violazioni commesse – Incidenza determinazione imponibile/imposta – Esclusione – Incidenza versamento – Sussiste – Violazione formale – Esclusione – Cumulo giuridico – Esclusione - Violazione sostanziale – Rileva – Cumulo materiale – Rileva

*pag. **562***

VARIA

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. XI – Sentenza n. 889/2025, depositata l'11/02/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Marini.
Varia - Residenza fiscale – Trasferimento all'estero – Art. 2 TUIR (versione vigente ante 1.1.2024) - Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente – Presunzione assoluta - È tale - Superamento – Iscrizione all'AIRE - Necessità – Mancanza – Residenza fiscale in Italia - Sussistenza.
pag. ***564***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 1212/2025, depositata il 24/02/2025 – Pres. Picone, Rel. Novelli.
Varia – Irba – Liti da rimborso – Difetto di legittimazione passiva – Inammissibilità del ricorso.
pag. ***565***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 1213/2025, depositata il 24/02/2025 – Pres. Picone, Rel. Novelli.
Varia – Contributi di bonifica – Distribuzione onere probatorio – Natura giudizio tributario.
pag. ***566***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 1658/2025, depositata il 14/03/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Marini.
Varia - Contributo AGCM.- , Cartella di pagamento - , Gruppo societario - Società italiana controllata da una società stabilita in un altro Stato membro - , Principio di non discriminazione - , Principio di libertà di stabilimento - , Articoli 18 e da 49 a 55 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - Limite massimo contribuzione AGCM - Esenzione dal pagamento per società controllate.
pag. ***567***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 2759/2025, depositata il 30/04/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Caputi.
Varia - Notificazioni – Appello – Cartella di pagamento – Impugnazione della sentenza di primo grado – Contestazione della regolarità della notifica e della prescrizione – Esclusione prescrizione per presenza di atti interruttivi – Rigetto dell'appello.
pag. ***568***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 4165/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Rel. Clemente.
Varia – Imposta unica sulle scommesse – Attività di raccolta esercitata da CTD per conto di bookmaker estero – Soggettività passiva del bookmaker – Irrilevanza del difetto di concessione – Solidarietà – Incertezza normativa oggettiva – Sanzioni non dovute.
pag. ***568***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza 4088/2025, depositata il 30/06/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Buccaro.
Varia - Agevolazioni ed esenzioni - "Prima casa" - Imposta sostitutiva sui finanziamenti — Pre-possidenza di altra abitazione non idonea a soddisfare le esigenze abitative – Successivo acquisto di abitazione nello stesso Comune – Compete.
pag. ***569***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 4165/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Rel. Clemente.
Varia – Imposta unica sulle scommesse – Attività di raccolta esercitata da CTD per conto di bookmaker estero – Soggettività passiva del bookmaker – Irrilevanza del difetto di concessione – Solidarietà – Incertezza normativa oggettiva – Sanzioni non dovute.
pag. ***571***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4166/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Varia – Ivafe – Polizza assicurativa estera – Onere della prova – Quadro RW – Presunzione legale – Disconoscimento della firma – Valore probatorio delle dichiarazioni rese in altro giudizio – Prova atipica – Pretesa fondata.
pag. ***572***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 4184/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.
Varia – Contributo unificato nel processo amministrativo – Invito di pagamento – Esclusione progressione concorsuale – Motivi aggiunti – Impugnazione della graduatoria finale – Ampliamento del thema decidendum – Non sussiste – Atto consequenziale – Connessione forte – Esente.
pag. ***573***

Corte di Giustizia Tributaria II grado Lazio, Sez. 6, Sentenza n. 4421/2025, depositata il 09/06/2025– Pres. Solaini, Rel. Galeota.
Varia - Processo tributario – Dichiarazione dei redditi presentata oltre il termine – Invalidità – Sussiste - Validità credito di imposta – Non sussiste.
pag. ***574***

Corte di Giustizia Tributaria II grado Lazio, Sez. 3, Sentenza n. 4426/2025, depositata il 10/07/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Giorgianni.
Varia - Accertamento - Accertamento induttivo – Scritture contabili inattendibili.
pag. ***575***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4567/2025, depositata il 17/07/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.
Varia - Prelievo ex art. 15-bis d.l. 4 del 2022 – Riequilibrio prezzo energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili – Differenziale tra prezzo medio di riferimento e prezzo medio praticato – Funzione meramente regolatoria - Natura tributaria del prelievo – Esclusione.
4508
pag. ***577***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4795/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel. Grechi.
Varia - Processo tributario – Notificazione dell'appello – Equipollenza tra la notifica dell'appello e la notificazione della sentenza – Decorrenza del termine breve per l'impugnazione da parte dell'appellato - Sussistenza.
pag. ***575***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4797/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.

Varia - Accertamento – Rettifica rendite catastali – DOCFA – Procedimento estimativo – Proporzionalità della stima della rendita catastale – Principio di invarianza della motivazione degli atti impositivi.

pag. ***579***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4802/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Palillo, Rel.Aquino.
Varia - Contributo AGCM - Soglia massima di contribuzione – Diritto di stabilimento UE – Giudicato esterno.

pag. ***580***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 14 - Sentenza n. 4855/2025, depositata il 31/07/2025 – Pres. Fantini, Rel. Castiello.
Varia - Catasto - Rettifica e attribuzione nuove rendite catastali - Efficacia dichiarativa – Applicabilità retroattiva - Imu - Avviso di accertamento - Notifica anche per i periodi precedenti - Legittimità - Unico limite - Termine di decadenza quinquennale.

pag. ***580***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5418/2025, depositata il 08/09/2025 – Pres. Fantini, Rel. Celentano.
Varia – Contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – Società cooperativa agricola – Soggettività passiva – Sussiste.

pag. ***581***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenze nn. 5914/2025, 5917/2025,
depositate il 06/10/2025. Pres. Di Marco, Rel. Silipo.
Varia - Registro – Cessione totalitaria di quote – Riqualificazione come cessione d'azienda – Esclusione – Tassazione in misura fissa – Legittimità – Irrilevanza degli effetti economici e degli elementi extratestuali.

pag. ***582***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 6236/2025, depositata il 16/10/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Chiné.
Varia - Processo tributario – Appello – Motivi specifici – Mancanza – Inammissibilità.

pag. ***583***

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

DEL LAZIO

—

ANNO 2025

INDICE CRONOLOGICO

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 114/2025, depositata il 08/01/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Irpef - Reddito da lavoro autonomo – Principio di cassa – Rilevanza reddituale nell'anno di percezione – Effettiva riscossione – Anno di emissione della fattura - Irrilevanza - Erronea imputazione ad altro anno da parte del contribuente – Diritto al rimborso – Sussiste.
pag. ***226***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 126/2025, depositata il 08/01/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Esenzione – Ente religioso – Abitazione religiosi – Attività amministrativa – Categoria catastale – Onere della prova.
*pag.****121***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 129/2025, depositata il 08/01/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Accertamento - Imposta sul reddito delle persone fisiche Redditi fondiari - Contratto di locazione - Riduzione del canone – Scrittura privata – Obbligo di registrazione – Esclusione - Minor reddito percepito – Prova - Modalità – Compiuto assolvimento – Illegittimità atto impositivo – Consegue.
pag. ***1***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 6 – Sentenza n. 200/2025, depositata il 10/01/2025 – Pres. De Santi, Rel. Speranza.
Registro, ipotecarie e catastali – Atti giudiziari - Avviso liquidazione – Motivazione – Indicazione data e numero provvedimento – Sufficienza - Decreti ingiuntivi – Debenza imposta – Transazione extragiudiziale tra le parti – Irrilevanza.
pag. ***474***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 252/2025, depositata il 13/01/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Giorgianni.

Processo tributario – Atti non impugnabili – Tutela anticipata – Mera facoltà – Rileva – Avviso presa in carico – Natura immediatamente impositiva – Esclusione – Omessa impugnazione - Cristallizzazione pretesa – Esclusione – Autonoma impugnabilità – Esclusione – Eventuale interesse azione – Provvedimento lesivo pregresso – Mancata conoscenza – Funzionalità opposizione – Atto lesivo – Attrazione cognizione – Soggetto contribuente – Atto impositivo – Conoscenza notifica – Dichiarazione processuale – Avviso presa in carico – Opposizione giudiziale – Esclusione.

pag. ***319***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 256/2025, depositata il 13/01/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.

Processo tributario – Riforma d.lgs. 220/2023 – Ricorso introduttivo – Successiva opposizione – Rileva – Contumacia Concessionario resistente – Soggetto contribuente – Iscrizione ipotecaria – Comunicazione preventiva - Cartella pagamento sottesa – Contestazione omessa notifica – Giudice adito - Accoglimento ricorso introduttivo – Concessionario resistente – Proposizione ricorso appello – Cartella pagamento sottesa - Compiuta notifica – Divieto produzione documentale – Consegue.

pag. ***320***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 259/2025, depositata il 14/01/2025 – Pres. Pannullo, Rel. Pannone.

Processo tributario – Ente impositore – Credito imposta ricerca sviluppo – Avvenuto disconoscimento - Soggetto contribuente/ricorrente – Opposizione atto impositivo - Parere MISE – Contestazione mancato svolgimento – Grado appello – Potere sostitutivo Giudice - Contestazione mancato esercizio – Non rileva – Parere MISE – Soggetto contribuente/ricorrente – Onere precipuo – Omesso assolvimento – Rileva.

pag. ***321***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 307/2025, depositata il 15/01/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Fimmanò.

Processo tributario – Soggetto contribuente/ricorrente – Atto impositivo – Opposizione giudiziale – Fase reclamo/mediazione – Ente impositore – Annullamento atto impositivo – Termine ragionevole – Sussiste – Soggetto contribuente/ricorrente – Deposito ricorso CGT – Giudice prime cure – Estinzione giudizio – Compensazione spese giudizio – Soggetto contribuente/ricorrente – Proposizione ricorso appello – Liquidazione spese giudizio – Avvenuta contestazione – Giudice gravame - Soccombenza virtuale – Esclusione – Spese giudizio – Compensazione entrambi gradi – Consegue.

pag. ***322***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 311/2025, depositata il 16/01/2025 – Pres. e Rel. Sorrentino.

Processo tributario – Contribuente/ricorrente – Esito controllo formale – Avviso bonario - Contestazione mancata conoscenza - Ente resistente – Costituzione giudizio – Avviso bonario - Avvenuta produzione documentale – Contribuente/ricorrente – Integrazione motivi ricorsi – Mancata notifica - Memoria illustrativa – Avvenuto deposito - Contestazione produzione documentale – Mancata introduzione – Ente resistente – Omessa notifica - Rileva – Data udienza – Pregressa fissazione – Contribuente/ricorrente - Integrazione motivi ricorsi - Istanza rinvio udienza – Mancata richiesta – Contribuente/appellante – Produzione documentale ente resistente – Grado appello - Preclusione contestazione processuale – Consegue.

pag. ***323***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 322/2025, depositata il 16/01/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Diotallevi.

Processo tributario – Giudizio rinvio – Soggetto contribuente – Proposizione ricorso riassunzione – Contumacia ente impositore – Non rileva – Domande grado appello – Implicita avvenuta rinuncia –

Esclusione – Giudice rinvio - Preclusione giudicato interno – Esclusione – Appello ente impositore – Obbligo scrutinio – Consegue.

pag. ***324***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 361/2025, depositata il 20/01/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Ruggiero.
Processo tributario – Pignoramento presso terzi – Giudice esecuzione adito – Motivi opposizione – Inesistenza PPT – Provenienza PEC sconosciuta – Eccesso di tutela – Pluralità terzi esecutati – Omessa/invalida notifica cartella pagamento – Giudice esecuzione adito – Difetto giurisdizione – Sussiste - Data discussione merito - Termine assegnato – Non rileva – Notifica ricorso tributario - Termine ordinario – 60 giorni notifica atto – Mancato rispetto – Giudice tributario adito – Rilevazione tardività – Consegue.

pag. ***325***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 382/2025, depositata il 20/01/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Caputi.
Processo tributario – Giudice tributario adito – Ricorso appello - Ordine logico questioni – Facoltà deroga – Decisione questione principale – Rileva – Questioni non esaminate – Decisione differente – Inidoneità supporto – Rileva - Principio ragione più liquida – Rispetto economia processuale – Sussiste – Vaglio questioni prospettate – Oggettivo esaurimento – Sussiste – Corrispondenza chiesto/pronunciato – Consegue.

pag. ***326***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 390/2025, depositata il 21/01/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.
Processo tributario – Giudizio primo grado – Soggetto contribuente – Trattazione pubblica udienza – Regolare proposizione istanza – Giudice adito – Decisione camera consiglio – Violazione diritto difesa – Sussiste – Soggetto contribuente - Proposizione ricorso appello – Eccezione preliminare – Nullità sentenza – Sussiste - Giudice gravame – Giudizio primo grado – Obbligo retrocessione – Esclusione – Facoltà decisione merito – Consegue.

pag. ***327***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 404/2025, depositata il 21/01/2025 – Pres. Sessa, Rel. Frettoni.
Processo tributario – Ente impositore appellato – Costituzione giudizio – Spese giudizio favore – Richiesta rideterminazione quantitativa - Appello incidentale – Mancata proposizione – Giudice gravame – Mancata pronuncia – Consegue.

pag. ***328***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 415/2025, depositata il 22/01/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Leone.
Processo tributario – Giudizio primo grado – Avviso rettifica/liquidazione – Compravendita immobile - Ente impositore – Rideterminazione valore - Contribuente/ricorrente – Proposizione ricorso introduttivo – Contestazione preliminare – Delibera comunale - Destinazione commerciale immobile – Vincolo esclusivo - Produzione documentale delibera – Rileva - Giudice prime cure – Mancata produzione documentale – Erronea assunzione – Rileva - Contribuente/ricorrente – Proposizione ricorso appello - Giudizio secondo grado – Avvenuta produzione documentale - Contestazione sussistenza - Giudice gravame – Mancata produzione documentale – Reiterata erronea assunzione – Contribuente/ricorrente – Proposizione ricorso revocazione – Supposta inesistenza fatto – Rileva – Rilevanze atti causa – Verità positivamente stabilita – Sussiste - Errore di fatto – Sussiste – Accoglimento ricorso revocazione – Consegue – Giudice revocazione – Eccezione merito - Obbligo scrutino – Sussiste – Riforma sentenza primo grado – Consegue.

pag. ***329***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 416/2025, depositata il 22/01/2025 – Pres. Greco, Rel. Molino.

Processo tributario – Ente impositore – Processo Verbale Constatazione – Avvenuta notifica - Contribuente/ricorrente - Produzione memoria difensiva – Rileva - Ente impositore – Atto impositivo – Avvenuta notifica – Contribuente/ricorrente – Mancata ricezione – Sottrazione/distruzione corrispondenza – Rileva - Procura Repubblica competente – Denuncia querela – Tempestiva proposizione – Rileva - Giudizio primo grado – Ricorso introduttivo – Contribuente/ricorrente – Tardiva proposizione – Rimessione in termini – Introduzione richiesta giudizio - Giudice adito – Atto impositivo - Supposta recettizietà – Denuncia querela – Supposta insufficienza – Ricorso introduttivo – Inammissibilità per tardività - Contribuente/ricorrente – Ricorso appello – Giudice gravame – Atto impositivo – Presunzione recettizietà relativa – Ammissibilità prova contraria – Sussiste – Contribuente/ricorrente – Mancata ricezione atto impositivo – Riconducibilità fatto terzo – Rileva - Diritto difesa - Impedito esercizio – Rileva – Ammissibilità ricorso introduttivo – Consegue.

pag. ***329***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 466/2025, depositata il 23/01/2025 – Pres. e Rel. Picone.

Processo tributario – Interesse ad agire – Difetto – Rilievo d'Ufficio – Inammissibilità – Ius superveniens.

pag. ***330***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 488/2025, depositata il 24/01/2025 – Pres. Greco, Rel. Lello.

Registro, ipotecarie e catastali - Atti dichiarativi – Atti ricognitivi – Regime applicabile.

pag. ***475***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 585/2025, depositata il 28/01/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Molino.

Notificazioni - Diretta per posta - Consegna al portiere – Senza invio raccomandata informativa (CAN).

pag. ***285***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 626/2025, depositata il 30/01/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.

Processo tributario – Ricorso appello – Sentenza appellata – Motivi dissenso – Mancata individuazione – Rileva – Sentenza appellata – Errori e/o omissioni – Mancata specificazione – Rileva – Sentenza appellata – Progetto alternativo decisione – Mancata proposizione – Rileva – Mancanza autosufficienza – Sussiste - Inammissibilità ricorso appello – Consegue.

pag. ***331***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 630/2025, depositata il 30/01/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura

Iva – Morte imprenditore individuale – Pluralità eredi - Comunione ereditaria – Sussiste – Società di fatto – Rileva – Attività commerciale – Presunzione esercizio - Sussiste - Obbligo sopravvenuto eredi – Comunicazione Ufficio – Dati comunione ereditaria – Mancato adempimento – Pluralità eredi – Attività commerciale – Cessazione de facto - Rileva – Credito Iva de cuius – Pluralità eredi - Legittimità richiesta – Sussiste – Richiesta documentazione Ufficio – Cespiti aziendali – Avvenuta dismissione – Pluralità eredi – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Legittimità diniego Ufficio – Consegue.

pag. ***250***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 631/2025, depositata il 30/01/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.

Riscossione e misure cautelari – Soggetto contribuente – Dichiarazione fiscale – Presentazione CAAF – Soggetto professionista RAF – Visto conformità infedele – Rileva – Sanzione irrogata – Imposta evasa + accessori – Rileva – Ente impositore legittimato – Direzione Regionale Entrate – Facoltà deroga – Esclusione – Direzione Provinciale Entrate – Domicilio fiscale contribuente – Non rileva – Soggetto professionista - Direzione Provinciale Entrate – Domicilio fiscale professionista – Mancata considerazione - Illegittimità ruolo esecutivo – Consegue.

*pag.**524***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 654/2025, depositata il 31/01/2025 – Pres. Perla, Rel. Chiappiniello.
Accertamento –Imu/Ici – Violazioni tributarie e sanzioni – Imposte locali.

*pag. **002***

Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 704/2025, depositata il 03/02/2025 – Pres. De Santi, Rel. Galeota.
Processo tributario - Atto di recupero credito – Crediti inesistenti e crediti non spettanti – Omessa produzione documentale richiesta in fase istruttoria –Non imputabilità al contribuente della condotta omissiva - Preclusione processuale ex art. 32 co. 4 d.P.R. 600/1973 – Non sussiste.

*pag. **332***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 710/2025, depositata il 03/02/2025 – Pres. Fantini, Rel. Brigante.
Registro, ipotecarie e catastali – Decreto ingiuntivo – Restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di incentivi – Gestore dei Servizi Energetici – Spettanza dell'esenzione – Nozione di Stato-persona – Società a partecipazione pubblica – Esclusione dal beneficio.

*pag. **475***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 731/2025, depositata il 04/02/2025 – Pres. Campelli, Rel. Caridi.
Agevolazioni ed esenzioni - Imu – Ici - Tasi – Enti ecclesiastici – Dimostrazione requisito soggettivo ed oggettivo – Spettanza dell'esenzione – Onere della prova – Attività oggettivamente commerciali – Esclusione dal beneficio.

*pag. **074***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 776/2025, depositata il 05/02/2025 – Pres. Perla, Rel. Blasi.
Rimborsi – Giudizio di ottemperanza di sentenza, di cui si chiede l'esecuzione coattiva, impugnata in appello – Accoglimento del ricorso in appello – Rischio di soccombenza del contribuente nel giudizio di ottemperanza – Sussiste.

*pag. **514***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 782/2025, depositata il 06/02/2025 – Pres. Fantini, Rel. Brigante.
Iva – Società non operative – Diniego al rimborso dell'eccedenza a credito – Illegittimità – Contrarietà della normativa interna al diritto comunitario - Sussiste.

*pag. **251***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 783/2025, depositata il 06/02/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Polito.
Accertamento – Determinazione sintetica del reddito – Dimostrazione della provenienza delle somme – Onere di prova contraria – Assolto. (prima massima).

*pag. **3***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 783/2025, depositata il 06/02/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Polito.
Processo tributario – Decisione basata su documenti in lingua con traduzione non asseverata – Legittimità – Obbligo di traduzione giurata – Non sussiste – Mera facoltà del giudice. (seconda massima).

pag. ***334***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 765/2025, depositata il 05/02/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Fimmanò.
Finanza locale - Imu - Ici -Tasi – Particelle immobiliari iscritte separatamente in catasto ma costituenti sostanzialmente un'unica unità immobiliare – Esenzione – Spetta – Principio di prevalenza della sostanza sulla forma – Si applica.

pag. ***122***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 785/2025, depositata il 06/02/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Polito.
Accertamento – Integrazione postuma della motivazione – Inammissibilità.

pag. ***004***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 - Sentenza n. 853/2025, depositata il 10/02/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.
Notificazioni – Cartella di pagamento – Notificazione a mezzo pec – Art. 26 d.P.R. n.602 del 1973 – Indirizzo mittente - Casella di posta elettronica non indicata nei pubblici registri – Necessità – Esclusione – Riferibilità atto al mittente - Validità notifica – È tale.

pag. ***286***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 858/2025, depositata il 10/02/2025 – Pres. e Rel. Fraioli.
Finanza locale – Tasse automobilistiche - Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)- Trasferimento sede legale e iscrizione dei veicoli PRA di regioni autonome aventi trattamento fiscale meno gravoso – Abuso del diritto – Esclusione - Legittimo Risparmio di imposta - Fondamento – Rispetto del presupposto impositivo - Libertà di stabilimento e di iniziativa economica.

pag. ***216***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. XI – Sentenza n. 889/2025, depositata l'11/02/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Marini.
Varia - Residenza fiscale – Trasferimento all'estero – Art. 2 TUIR (versione vigente ante 1.1.2024) - Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente – Presunzione assoluta - È tale - Superamento – Iscrizione all'AIRE - Necessità – Mancanza – Residenza fiscale in Italia - Sussistenza.

pag. ***564***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 891/2025, depositata il 18/04/2025 – Pres. Lepore, Rel. Colaiuda.
Iva – Operazioni elusive – Leasing immobiliare – Finanziamento dissimulato – Sopravvalutazione immobili – Prova presuntiva – Art. 2729 c.c. – Valutazione elementi indiziari – Libera valutazione prove – Art. 116 c.p.c. – Cassazione con rinvio – Motivazione – Sufficienza.

pag. ***252***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 997/2025, depositata il 17/02/2025 – Pres. Fantini, Rel. Castiello.

Rimborsi– Rimborso delle spese di giudizio – Autotutela e spese di giudizio - Responsabilità aggravata – Condanna al pagamento – Natura delle spese di lite - Principio dell'esito globale – Omessa liquidazione delle spese di giudizio disposte dalla Cassazione - Illegittimità della sentenza del Giudice di rinvio.

pag. ***515***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 1011/2025, depositata il 17/02/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.

Processo tributario – Imu – Rendite catastali – Pregiudizialità giudizio sulle rendite – Immediata esecutività sentenza in materia catastale e rapporto con il giudicato sulle rendite.

pag. ***335***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 1087/2025, depositata il 19/02/2025 – Pres. Cappelli e Rel. Mercurio.

Irpef - Reddito da lavoro dipendente di natura estera – Prestazione lavorativa svolta in via esclusiva e continuativa all'estero – Centro di interessi vitali stabilito nello Stato estero – Imposizione soltanto presso lo Stato estero – Sussiste.

pag. ***227***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 1165/2025, depositata il 21/02/2025 – Pres. e Rel. Mazzi.

Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari - Cartella di pagamento – Omessa notifica dell'atto prodromico – Sollecito di pagamento – Atto non autonomamente impugnabile – Facoltà e non onere di impugnazione – Art. 19 d.lgs. 546/1992 – Invalidità derivata – Presupposto impositivo.

pag. ***202***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 1178/2025, depositata il 24/02/2025 – Pres. e Rel. Fantini.

Processo tributario – Giudizio di revocazione – Art. 395 c.p.c. – Art. 64 d.lgs. 546/92 – Errore di fatto revocatorio – Valutazioni giuridiche – Legittimazione processuale – Litisconsorzio necessario.

pag. ***338***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1186/2025, depositata il 24/02/2025 – Pres. Greco, Rel. Laudati.

Catasto - Classamento– Procedura DOCFA – Rettifica della rendita – Categoria A/2 e A/3– Comparazione estimativa – Immobili similari – D.m. 701/1994 – Difetto di motivazione – Non sussiste.

pag. ***103***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 1212/2025, depositata il 24/02/2025 – Pres. Picone, Rel. Novelli.

Varia – Irba – Liti da rimborso – Difetto di legittimazione passiva – Inammissibilità del ricorso.

pag. ***565***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 1213/2025, depositata il 24/02/2025 – Pres. Picone, Rel. Novelli.

Varia – Contributi di bonifica – Distribuzione onere probatorio – Natura giudizio tributario.

pag. ***266***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 1304/2025, depositata il 27/02/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Caso.

Registro, ipotecarie e catastali – Pignoramento presso terzi – Imposta di registro in misura fissa – Imposta di registro in misura proporzionale – Ordinanze di assegnazione dei crediti pignorati – Attuazione di un titolo esecutivo – Atto registrato – Accertamento del quantum del credito – Terzo pignorato – Accoglimento – Mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale.

pag. ***477***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 - Sentenza n. 1312/2025, depositata il 27/02/2025 – Pres. e Rel. Reali.
Registro ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Decadenza – Termine triennale – Decreto del Direttore di mancato funzionamento dell'ufficio – Assenza – Infondatezza - Sussiste.

pag. ***478***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 3 – Sentenza. n. 1314/2024, depositata il 27/02/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Caso.
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro – Registrazione atto giudiziario - Cartella di pagamento – Pagamento da parte del coobbligato – Sgravio cartella di pagamento – Cessazione materia del contendere - Compensazione spese di lite – Illegittimità – Sussiste.

pag. ***479***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 1317/2025, depositata il 27/02/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Registro, ipotecarie e catastali – Recupero crediti d'imposta - Agevolazione acquisto prima casa – DSU – ISEE - Trentasei anni – Insussistenza condizioni e requisiti – Stipula dell'atto – Decadenza benefici – Mancata indicazione formale - Controlli automatici –Controlli sostanziali – Accoglimento - Circolare amministrativa.

pag. ***480***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 1345/2025, depositata il 28/02/2025 – Pres. Greco, Rel. Celentano.
Registro, ipotecarie e catastali – Obbligazione tributaria - Solidarietà passiva – Principio di uguaglianza - Pagamento dell'imposta – Parti del processo – Imposte indirette – Capacità contributiva – Registrazione degli atti giudiziari – Rapporto sostanziale – Pretesa fondata – Complessità interpretativa.

pag. ***481***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza. n. 1348/2025, depositata il 28/02/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Processo tributario - Tari – Cartella di pagamento – Avvisi di accertamento - Tardiva costituzione della parte resistente – Art. 23 e 31 d.lgs n. 546/1992 - Nuovi documenti in appello – Tardiva presentazione - Illegittimità – Sussiste.

pag. ***339***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 1349/2025, depositata il 28/02/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Processo tributario – Tari - Cartella di pagamento - Avviso di pagamento – Nuovi documenti in appello – Illegittimità – Sussiste – Integrazione contraddittorio in primo grado – Mancata costituzione del concessionario e dell'ente impositore – Illegittimità – Non sussiste.

pag. ***340***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 1361/2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. Liotta – Rel. Frattarolo.
Riscossione - Cartella di pagamento - Recupero crediti d'imposta – Iscrizione in ruoli straordinari – Art. 15 d.P.R. n. 602/1973 – Assenza di motivazione – Illegittimità dell'atto impugnato – Sussiste.

pag. ***525***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 3 – Sentenza n. 1363/2025,

depositata il 03/03/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Savo Amodio.
Processo tributario - Irpef – Avviso di iscrizione ipotecaria – Art. 58 d. lgs n. 546/1992 - Nuovi documenti in appello – Legittimità – Sussiste – Crediti Iva, Irap ed Irpef – Prescrizione decennale – Sanzioni e interessi – Prescrizione quinquennale – Legittimità – Sussiste.

pag. ***342***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 1376/2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. e Rel. Sessa.
Processo tributario - Avviso di accertamento – Irpef – Comunicazione di presa in carico – Non impugnabilità – Art. 19 d. lgs n. 546/1992 – Legittimità – Sussiste.

pag. ***343***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 1385/2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Contributo Unificato Tributario - CUT - Invito di pagamento - Ricorso – Atto proposto per motivi aggiunti – Pagamento ulteriore per contributo unificato – Art. 13, comma 6-bis, d. P.R. n. 115/2002 – Illegittimità – Sussiste.

pag. ***115***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 1412/2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.
Rimborsi - Ires, Irap – Indeducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive - art. 14, co. 1, del d. lgs. 14/03/2011, n. 23, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, co. 715, della l. 27/12/2013, n. 147 - Illegittimità costituzionale – Annualità d'imposta successive al 2012 – Maggiore Ires corrisposta – Diritto al rimborso – Insussistenza.

pag. ***517***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 1416/2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.
Agevolazioni ed esenzioni - Registro – Agevolazioni fiscali "prima casa" – Trasferimento dell'immobile acquistato nel quinquennio – acquisto di un 'nuovo' immobile entro un anno – Superamento del termine – Ritardo nell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile acquistato all'asta – Forza maggiore – decadenza dall'agevolazione –Esclusione.

pag. ***076***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza 1501/2025, depositata il 06/03/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.
Processo tributario – Costituzione in giudizio - Difetto prova della notifica – Inammissibilità.

*pag.****344***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1520/2025, depositata il 07/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Processo tributario – Appello – Motivi specifici – Mancanza – Inammissibilità.

pag. ***347***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 1526/2025, depositata il 07/03/2025 – Pres. Coletta, Rel. Aquino.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Agevolazioni - Immobile di interesse storico - Obbligo della dichiarazione: non sussiste - Giudicato esterno in materia tributaria - Rapporti di durata - Efficacia in un diverso giudizio - Condizioni – Limiti.

pag. ***123***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 1532/2025, depositata il 07/03/2025 – Pres. Coletta, Rel. Aquino.
Accertamento – Società di capitali cessata - Notificazione degli atti al socio - Successione nei rapporti debitori.

pag. ***005***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza 1548/2025, depositata il 09/03/2025 – Pres. e Rel. Perla.
Processo tributario - Riassunzione a seguito di rinvio della S.C. di Cassazione – Inammissibilità della riassunzione per la parte del giudizio non oggetto di rinvio – Ires - Elementi di prova per la deducibilità delle perdite su crediti – Necessità anche in caso di cessione dei crediti a società specializzata.

pag. ***349***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza 1550/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Riscossione – Prescrizione – Imposta di registro – Termine ordinario decennale.

pag. ***526***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1550/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Processo tributario - Intimazione di pagamento – Regolarità della sequenza procedimentale, registrazione dell'atto, emissione e notifica dell'avviso di liquidazione – Regolarità dellà notifica della cartella di pagamento - Irretrattabilità del credito dell'Amministrazione Finanziaria Prescrizione - Riferimento alla disciplina sostanziale propria di ciascun tributo.

pag. ***352***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza 1550/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Riscossione – Prescrizione – Imposta di registro – Termine ordinario decennale.

pag. ***526***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1551/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Finanza locale - Imu-Ici-Tasi-Tasi – Base imponibile – Applicazione al giudizio di sentenza non passata in giudicato e non annotata agli atti catastali - Esclusione.

pag. ***125***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1553/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Registro, ipotecarie e catastali – Alternatività Iva Registro – Risarcimento da danno emergente– Imposta di Registro proporzionale – Applicazione.

pag. ***483***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1555/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Maio, Rel. Maio.
Riscossione e misure cautelari - Intimazione di pagamento –Prodromica cartella di pagamento – Omessa notifica intervenuta decadenza dal potere accertativo – Mancanza di atti interruttivi della prescrizione - Decadenza dal potere accertativo – Consegue.

pag. ***527***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1556/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. e Rel. Maio.
Agevolazioni ed esenzioni - Immobile di interesse storico – Accertamento Tasi- Verifica del vincolo diretto e vincolo indiretto ai fini della riduzione della base imponibile.
pag. ***077***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 1608/2025, depositata il 11/03/2025 – Pres. Picone, Rel. Aquino.
Iva – Differenziali su contratti di finanza derivata conclusi con un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea – Mancata inclusione nella percentuale di detrazione – Indebita detrazione – Operazione carente del presupposto territoriale – Pretesa infondata.
pag. ***254***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 1628/2025, depositata il 13/03/2025 – Pres. Terrinoni, Rel. Terranova.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu - Ente non commerciale – Attività di formazione e culturale – Modalità non commerciale -Produzione di idonea documentazione - Esenzione – Compete.
pag. ***126***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 1632/2025, depositata il 13/03/2025 – Pres. Reali, Rel. Fimmanò.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu - Esenzione – Occupazione abusiva – Denuncia – Avvio di azione giudiziaria penale – Compete.
pag. ***127***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1650/2025, depositata il 13/03/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Laudati
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu – Esenzione – Occupazione abusiva – Denuncia – Avvio di azione giudiziaria penale – Compete.
pag. ***128***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1651/2025, depositata il 13/03/2025 – Pres. Birriteri, Rel. Laudati.
Agevolazioni ed esenzioni - Imu – Esenzioni - – Enti religiosi – Attività di religione o di culto – Immobili adibiti ad abitazione – Onere probatorio – Art. 7 d.lgs. 504/1992 – Interpretazione restrittiva, esclusione dall'agevolazione.
*pag.****078***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 1658/2025, depositata il 14/03/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Marini.
Varia - Contributo AGCM.- , Cartella di pagamento - , Gruppo societario - Società italiana controllata da una società stabilita in un altro Stato membro - , Principio di non discriminazione - , Principio di libertà di stabilimento - , Articoli 18 e da 49 a 55 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - Limite massimo contribuzione AGCM - Esenzione dal pagamento per società controllate.
pag. ***567***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 - Sentenza n. 1680/2025, depositata il 14/03/2025 – Pres. e Rel. Maio.
Accertamento – Iresa - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili Avviso di accertamento – Difetto di motivazione – Nullità.
pag. ***008***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 1704/2025, depositata il 17/03/2025 – Pres. Palillo, Rel. Aquino.
Processo tributario – Notifica indirizzo non iscritto nei pubblici registri – Regime di responsabilità per debiti erariali - Scissione – Responsabilità solidale – Sanzioni tributarie – Differenza obbligazione civile – Responsabilità illimitata della beneficiaria a prescindere dalla quota di patrimonio netto assegnatole.
pag. ***354***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 1706/2025, depositata il 17/03/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Scarzella.
Processo tributario - Simulazione del contratto di affitto di azienda –Riqualificazione come cessione di azienda – Operazioni giuridicamente inesistenti – Prova presuntiva –Responsabilità per debiti tributari del cedente.
pag. ***355***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 1713/2025, depositata il 17/03/2025 – Pres. Falillo, Rel. Ufilugelli.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu - Esenzione - Abitazione principale – Coniugi con residenza in immobili diversi – Valore della residenza anagrafica – Onere della prova in capo al Comune.
pag. ***130***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 1741/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Passero, Rel. Mercurio.
Processo tributario – Onere della prova – Presunzioni legali – Indagini finanziarie.
pag. ***356***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 1743/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Passero, Rel. Mercurio.
Accertamento – Irpef – Altro – Cartella emessa ex artt. 36 bis, d.P.R. 600/1973 e 54 bis, d.P.R. 633/1972 – Omessa preventiva notifica della comunicazione bonaria – assenza di irregolarità e insussistenza di incertezze su aspetti rilevanti dei dati riportati nella dichiarazione – Annullabilità – Non consegue.
*pag.****008***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 1759/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Lepore, Rel. Briguori.
Accertamento - Residenza fiscale – Quadro RW – Presunzione di residenza ex art. 2, co., 2-bis, TUIR – Domicilio in Italia – Monitoraggio fiscale.
pag. ***009***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 1775/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Cotta, Rel. Loreto.
Accertamento – Agevolazioni ed esenzioni – Registro, ipotecarie e catastali – Piccola proprietà contadina – Pertinenzialità – Strumentalità – Effettività del vincolo – Non spetta.
pag. ***010***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 1775/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Cotta, Rel. Loreto.
Agevolazioni ed esenzioni – Registro, ipotecarie e catastali – Piccola proprietà contadina – Pertinenzialità – Strumentalità – Effettività del vincolo – Non spetta.
pag. ***079***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 1778/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Cotta, Rel. Loreto.
Accertamento – Processo tributario – Presunzione di distribuzione di utili extra-contabili in capo ai soci di società di capitali a ristretta base proprietaria – Imposte sui redditi – Rapporti fra l'accertamento della società e quello dei soci – Efficacia riflessa del giudicato sostanziale.
pag. ***011***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 1784/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Picone, Rel. Frangiosa.
Accertamento – Art. 39 d.P.R. 600/73 - Presunzioni – Trust – Irpef - Ivafe – Costi non inerenti - Praesumptio de presumpto.
pag. ***013***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. n. 4 – Sentenza n. 1796/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Baldi.
Iva – Rimborso – Mancato raggiungimento dei ricavi fissati dall'art. 30 l. n. 724 del 1994 – Non spettanza.
pag. ***256***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1797/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Capuzzi.
Accertamento – Catasto – Categoria speciale – Motivazione – Sopralluogo – Valutazione di immobili similari – Non necessita.
pag. ***014***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1800/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Capuzzi.
Accertamento - Fatture per operazioni inesistenti – Effettività del servizio – Onere probatorio – Iva – Società cartiera.
pag. ***015***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 1804/2025, depositata il 19/03/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Monaca.
Finanza locale – Imu - Ici - Tasi – Esenzione – Immobili abusivamente occupati – Locazione degli immobili – Assenza del possesso – Privazione della componente possessoria del diritto di proprietà – Denuncia all'autorità giudiziaria.
pag. ***131***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 1818/2025, depositata il 20/03/2025 – Pres. Terrinoni, Rel. Pannone.
Registro, ipotecarie e catastali – Registrazione del decreto ingiuntivo – Enunciazione fideiussione – Autosufficienza dell'atto enunciante.
pag. ***487***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 - Sentenza n. 1864/2025, depositata il 20/03/2025 – Pres. Picone, Rel. Frangiosa.
Notificazioni - Prova dell'avvenuta notificazione dell'appello – Ricevute di accettazione e di consegna in formato ".pdf" – Inammissibilità – Sussiste - Esibizione del documento informatico in formato ".eml" – Necessita.
pag. ***288***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sez. 15 – Sentenza n. 1868/2025,

depositata il 20/03/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Chianura.
Irpef - Reddito di lavoro autonomo - Indagini bancarie - Presunzioni legali relative - Inversione dell'onere della prova.

pag. ***228***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 1948/2025, depositata il 25/03/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Galeota.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi –Riduzione dell'imposta per inagibilità – Assenza di specifica dichiarazione –Inagibilità già nota al Comune – - Principio di buona fede e leale collaborazione – Agevolazione - Compete.

pag. ***132***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sez. 15 – Sentenza n. 1962/2025, depositata il 25/03/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Chianura.
Accertamento – Inerenza – Qualitativa – Vincolo funzionale – art. 109 co. 5 dPR 917/1986 – Onere della prova - Imposte dirette – Ires – Irap – Fattura – Valore indiziario – Deduzione – Violazione – Falsa applicazione – Attività d'impresa.

pag. ***016***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1995/2025, depositata il 25/03/2025 – Pres. Greco, Rel. Mancini.
Agevolazioni ed esenzioni -– Avviso di accertamento – Indebito beneficio – Agevolazione – Imposte dirette – Ires – Addebito illegittimo – Attività d'impresa – Enti di amministrazione del culto cattolico – Proventi derivanti da locazione del patrimonio immobiliare – Mero godimento – Fine istituzionale.

pag. ***080***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2003/2025, depositata il 26/03/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Blasi.
Processo tributario – Ricorso introduttivo – Atto presupposto – Vizi di notifica – Litisconsorzio necessario – Sussiste – Integrazione del contraddittorio – Necessaria – Grado di appello – Contraddittorio non integro – Rimessione in primo grado – Necessaria.

pag. ***357***

Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 - sentenza n. 2043/2025, depositata il 26/03/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Crisanti.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi – Separazione coniugale - Assegnazione abitazione familiare – Soggettività passiva - Diritto di abitazione – Trasferimento della proprietà – Mancato aggiornamento catastale.

pag. ***133***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 2053/2025, depositata il 23/3/2025 – Pres. Sessa, Rel. Pieroni.
Accertamento – Irpef – Società di persone – Soci – Litisconsorzio necessario – Contraddittorio – Necessita.

*pag.****018***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza 2055/2025, depositata il 27/03/2025 – Pres. Sessa, Rel. Pieroni.
Accertamento - Responsabilità del socio – Rapporto di successione – Limite del valore dei beni ricevuti – Irretroattività dell'art. 28 d.lgs. 175/2014 – Obbligo del contraddittorio.

pag. ***018***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 2060/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Lentini, Rel. Crisanti.
Iva – Diniego di rimborso – Pagamento del corrispettivo – Detrazione dell'imposta — Domande ed eccezioni nuove – Infondatezza – Onere della prova.
pag. ***257***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 2069/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Liotta, Rel. Caso.
Notificazioni – Cartella esattoriale notificate – Indirizzo del contribuente presente da visure anagrafiche – Irreperibilità relativa con notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.– Sussiste.
pag. ***289***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 2072/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Liotta, Rel. Caso.
Processo Tributario – Nuovi documenti in appello – Ammissibilità dell'appello – Non tardività del deposito – Legittimità della produzione documentale in appello – Sussiste.
Notificazioni – Mancata notifica degli atti propedeutici – Possibilità identificazione mittente – Vizio per assenza nei pubblici elenchi – Non sussiste.
Notificazioni – Indirizzo PEC non attivo – Deposito portale Infocamere – Successiva raccomandata – Perfezionamento notifica – Sussiste.
Notificazioni – Utilizzo operatori postali privati – Raccomandata informativa – Perfezionamento notifica – Sussiste.
pag. ***359***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 2081/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Lepore, Rel. Di Maio.
Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo PEC non risultante dai pubblici registri (IPA, REGINDE, INIPEC) – Nullità – Inesistenza – Sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. – cartella di pagamento priva di firma digitale.
pag. ***528***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza 2084/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Greco, Rel. Molino.
Registro, ipotecarie e catastali – Accertamento – Appello – Avviso di Liquidazione – TUR – Riqualificazione – Contratto preliminare – Contratto compravendita.
*pag.****488***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 2099/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Cotta, Rel. Loreto.
Irpef – Incentivo all'esodo – Art. 19, comma 6-bis del d.P.R. n. 917/1986 – Disciplina transitoria del d.l. n. 223/2006 - Applicazione dell'aliquota agevolata – Somme pagate successivamente al 2006 e riferite a piani di inventivi precedenti – Rimborso delle maggiori ritenute subite – Compete.
*pag.****229***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 2100/2025, depositata il 28/03/2025 – Pres. Greco, Rel. Castiello.
Violazioni tributarie e sanzioni — Irrogazione sanzioni derivanti da esiti controlli formali – Compete – Direzione Regionale in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
*pag.****560***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15. Sentenza n. 2129/2025, depositata il 28/03/2025 - Pres. e Rel. Fraioli.

Processo tributario - Articolo 53 del d.lgs.n.546/92 - Omesso deposito dell'appello notificato. Costituzione dell'appellato – Improcedibilità - Difetto di giurisdizione in materia di contributi a fondo perduto ex art.25 d.l. n.34/2020.

pag. ***360***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11. - Sentenza n. 2147/2025, depositata il 31/03/2025 - Pres. Perla, Rel. Scarzella.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari - Omesso versamento - Presupposto dell'imposta . Onere probatorio - Contribuente iscritto all'AIRE nell'anno d'imposta oggetto dell'avviso di accertamento.

pag. ***202***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12– Sentenza n. 2156/2025, depositata il 01/04/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Iva – Frode carosello – Fatture soggettivamente inesistenti – Detrazione – Contraddittorio endoprocedimentale – Diritto di difesa – Motivazione dell'atto – Onere della prova –Pretesa infondata.

pag. ***258***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 2167/2025, depositata il 01/04/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto.
Irpef – Detrazioni– Spese universitarie all'estero –Detraibilità - Spetta nel limite riconosciuto per le Università italiane.

pag. ***230***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza 2170/2025, depositata il 01/04/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Aree di produzione – Attività produttive – Rifiuti speciali – Smaltimento a carico del contribuente – Onere probatorio – Esenzione – Esenzione ope legis – Pretesa infondata.

pag. ***205***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 2206/2025, depositata il 02/04/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Riscossione e misure cautelari – Iscrizione a ruolo – Competenza territoriale – Visto di conformità fiscale infedele – Artt. 39 d. lgs, n. 241/1997.

pag. ***529***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 2227/2025, depositata il 02/04/2025 – Pres. Terrinoni, Rel. Francaviglia.
Finanzia locale - Imu-Ici-Tasi– Omessa denuncia –Sanzioni – Cumulo giuridico – Inapplicabilità – Esenzione Imu – Omessai presentazione della dichiarazione - Conoscenza aliunde d parte del Comune dei fatti che comportano l'esenzione – Irrilevanza.

*pag.****134***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 2231/2025, depositata il 02/04/2025 – Pres. Coletta, Rel. Silipo.
Riscossione e misure cautelari – Intimazione di pagamento – Notifica atto presupposto – Prova – Produzione in appello di nuovi documenti - Art. 58 d.lgs. 546/1992 – Nuova formulazione.

pag. ***531***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 2377/2025, depositata il 08/04/2025 - Pres. Lunerti, Rel. Monaca.

Riscossione e misure cautelari – Estratto di ruolo – Impugnabilità –. Condizione – Prova del pregiudizio nei rapporti con la P.A.

pag. ***532***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2386/2025, depositata il 08/04/2025 -Pres. Sorrentino, Rel. Leone.
Iva – Cedente venditore – Mancato versamento dell'imposta - Cessionario acquirente –Cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale - Responsabilità solidale - Sussiste.

pag. ***259***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 2388/2025, depositata il 09/04/2025 - Pres. Salzano, Rel. Chiné.
Finanza Locale - Imu-Ici-Tasi - Tasi - Dirigente dell'ufficio tributi o titolare della posizione organizzativa – Costituzione in giudizio – Legittimità.

pag. ***135***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 2390/2025, depositata il 09/04/2025 - Pres. Terrinoni, Rel. Pannone.
Registro, ipotecarie e catastali – Iva –Terreno - Destinazione urbanistica – Edificabilità e non edificabilità – Distinzione dirimente.

pag. ***489***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 2403/2025, depositata il 09/04/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Fruscella.
Processo tributario - Violazioni tributarie e sanzioni – Art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000- Rilevanza della sentenza penale irrevocabile di assoluzione – Vincolo del giudicato penale ai fini dell'accertamento del presupposto impositivo - Sussiste.

pag. ***362***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 2425/2025, depositata il 10/04/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu –- Separazione consensuale – Art. 12 comma 3 decreto legge n. 132/2014 – Patto di trasferimento patrimoniale- Irrilevanza ai fini della soggettività passiva Imu.

pag. ***136***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio,Sez. 17 - Sentenza n. 2470/2025, depositata il 14/04/2025 – Pres. Sessa, Rel. Ajello.
Notificazioni - Cartella di pagamento Ires – Notifica PEC – Mancata iscrizione dell'indirizzo PEC del mittente nei registri pubblici - Verificabilità dell'identità dell'ente notificante – Raggiungimento dello scopo - Validità della notifica.

pag. ***290***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 2471/2025, depositata il 14/04/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Agevolazioni ed esenzioni - Imu – Avviso di accertamento – Immobili inagibili – Riduzione del 50% – Onere dichiarativo – SCIA – Inagibilità già nota al Comune - Principio di collaborazione e buona fede - Agevolazione – Compete.

pag. ***081***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2495/2025, depositata il 15/04/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Lello.

Processo tributario - Estratto di ruolo – Cartelle di pagamento – Diniego di sgravio – Impugnabilità – Art. 12 dPR 602/1973 – Interesse ad agire – Pregiudizio concreto – Mancata prova - Inammissibilità del ricorso – Consegue.

pag. ***364***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2499/2025, depositata il 15/04/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Lupi.
Contributo Unificato Tributario - Motivi aggiunti – Esenzione – Rapporto di pregiudizialità con il ricorso originario – Petitum invariato.

pag. ***116***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2501/2025, depositata il 15/04/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Lupi.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Accertamento – Violazioni tributarie e sanzioni – Giudicato esterno.

pag. ***137***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 2536/2025, depositata il 09/04/2025 – Pres. Coletta, Rel. Guadagni.
Notificazioni – PEC – Varia.

pag. ***291***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 2604/2025, depositata il 22/04/2025 – Pres. e Rel. Fantini.
Riscossione – Notifica cartella di pagamento – Termini decadenziali – Legislazione emergenziale Covid - Sospensione legale – Applicabilità.

pag. ***533***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2662/2025, depositata il 28/04/2025 – Pres. Maio, Rel. Tocci.
Riscossione e misure cautelari - Concessionario della riscossione - Competenza territoriale – Preavviso di fermo amministrativo – Domicilio fiscale del contribuente - Violazione - Illegittimità.

pag. ***534***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 2708/2025, depositata il 28/04/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Capuzzi.
Registro, ipotecarie e catastali – Base imponibile – Cessione di immobile commerciale – Valore venale in comune di commercio – Valore dichiarato in atto – Potere di rettifica – Differenza tra il valore dichiarato in atto e il più probabile valore di mercato – Giustificazione – Circostanze specifiche della fattispecie concreta – Effettività del prezzo dichiarato in atto - Capacità contributiva.

pag. ***490***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 2742/2025, depositata il 29/04/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Luciano.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Diritto di proprietà - Possesso – Immobile occupato d'urgenza ai fini di successivo esproprio – Decreto di esproprio – Irreversibile trasformazione del bene – Detenzione – Realizzazione di opera pubblica – Spossessamento in favore della P.A.

pag. ***138***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 2743/2025, depositata il 29/4/2025 – Pres. Fruscella, Rel. D'Ambrosio
Processo tributario – Riscossione – Estratto di ruolo – Non impugnabilità – Interesse a ricorrere – Condizione dell'azione.

pag. ***365***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 2751/2025, depositata 29/04/2025 – Pres. Picone, Rel. Frangiosa.
Notificazioni – Riscossione – Misure Cautelari - – Indirizzo PEC non registrato.

pag. ***292***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 2755/2025, depositata 30/04/2025 – Pres. Lentini, Rel. D'Urso.
Processo tributario – Riscossione - Concessioni governative – Agevolazioni ed esenzioni – Ires – Quadro RU – Omissione di compilazione – Credito ricerca e sviluppo.

pag. ***366***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 2757/2025, depositata 30/04/2025 – Pres. Lentini, Rel. D'Urso.
Processo tributario - Rappresentanza in giudizio dell'Agente della Riscossione – Difensori esterni – Avvocatura dello Stato.

pag. ***367***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 2759/2025, depositata il 30/04/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Caputi.
Varia - Notificazioni – Appello – Cartella di pagamento – Impugnazione della sentenza di primo grado – Contestazione della regolarità della notifica e della prescrizione – Esclusione prescrizione per presenza di atti interruttivi – Rigetto dell'appello.

pag. ***568***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 2767/2025, depositata il 30/04/2025 – Pres. Fantini, Rel. Lello.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu – Fabbricati strumentali per funzioni produttive connesse all'attività agricola – Esenzione – Attività commerciale – Servizi in ambito relais, meeting, ricevimento, ristorazione – Categoria A/6 e D/10 – Onere della prova – Destinazione rurale degli immobili –Siti web.

pag. ***140***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 2772/2025, depositata il 02/05/2025 – Pres. Fantini, Rel. Capuzzi.
Agevolazioni ed esenzioni - Credito d'imposta – Agevolazioni sul consumo di gasolio per autotrazioni – Controllo formale – Dichiarazione tardiva – Mancata compilazione del quadro RU – Atto negoziale – Principio di emendabilità della dichiarazione fiscale.

*pag.****082***

Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 2777/2025, depositata il 02/05/2025 – Pres. Catania, Rel. Polito.
Notificazioni - Riscossione tributaria – Intimazione di pagamento – Notificazione degli atti – Ultrapetizione – Operatori postali privati – Nullità della notifica – Inesistenza della notifica – Raggiungimento dello scopo – Notifica al portiere.

*pag.****293***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 2778/2025, depositata il 02/05/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Polito.
Iva - Indebita compensazione – Crediti Iva inesistenti – Accollo tributario – Atto di recupero – Regime sanzionatorio – Omesso versamento – Principio di proporzionalità – Ne bis in idem.

*pag.****260***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 - Sentenza n. 2781/2025, depositata il 03/05/2025 -Pres. Perla. Rel. Marini.
Processo tributario - Irpef - Iva - Diritti Camerali - Notifica Cartelle Di Pagamento - Prescrizione - Tributi erariali - Diritti camerali - Sanzioni - Interessi - Raccomandata Semplice.
*pag.**368***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 - Sentenza n. 2783/2025, depositata il 03/05/2025 -Pres. Perla. Rel. Blasi.
Processo tributario - Ires - Irap - Operazioni oggettivamente inesistenti - Operazioni soggettivamente inesistenti - Avviso di accertamento - Giudizio di Appello – PVC.
*pag.**369***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2788/2025, depositata il 03/05/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Iva – Istanza di rimborso – Oneri fideiussori – Interessi — Diniego tacito istanza rimborso – Soccombenza reciproca.
*pag.**261***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2791/2025, depositata il 03/05/2025 – Pres. Perla, Rel. Scarzella.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu – Avviso di accertamento – Piano regolatore generale – Rendita catastale – Valore venale – Aree edificabili.
*pag.**141***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2796/2025, depositata il 03/05/2025 – Pres. Perla, Rel. Chiappiniello.
Processo tributario - Cartella di pagamento – Impugnazione – Definizione agevolata – Lite pendente – Versamento prima rata.
*pag.**370***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2797/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Maio, Rel. Caridi.
Processo tributario - Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari - Avviso di accertamento inferiore a € 3000,00 - Assistenza tecnica - Procura alle liti - Inammissibilità del ricorso.
*pag.**370***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2798/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Maio, Rel. Caridi.
Registro, ipotecarie e catastali – Atto di compravendita – Rettifica del valore dichiarato – Procedimento comparativo – Market comparison approach – Mancata effettuazione del sopralluogo – Zona OMI.
*pag.**491***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2800/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Maio, Rel. Caridi.
Riscossione e misure cautelari - Debiti tributari – Estinzione dell'obbligazione – Compensazione – Contratti di accollo di debiti – Esclusione dalla compensazione.
*pag.**534***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 2811/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Solaini, Rel. Riccio.

Accertamento - Cedolare secca – Redditi da locazione – Opzione – Unità immobiliari – Uso abitativo – Conduttore – esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni – Compete.

pag. ***020***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 - Sentenza n. 2826/2025, depositata il 05/05/2025 - Pres. Sessa, Rel. Pieroni.
Accertamento - Imposte sui redditi – Residenza fiscale delle società – Esterovestizione – Abuso del diritto – Interposizione – Ritenute alla fonte – Coobbligazione sostituto/sostituito.

*pag.****021***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 2827/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. e Rel. Tafuro.
Accertamento - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi fondiari - Reddito fondiario derivante da locazione - Imputazione reddito - Irrilevanza percezione - Prova contraria - Illegittimità atto impositivo – Consegue.

pag. ***023***

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 2836/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Sessa, Rel. Giammaria.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Immobili di interesse storico-artistico – Ente ecclesiastico – Decorrenza agevolazione.

pag. ***141***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 2838/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Fantini, Rel. Pieroni.
Irpef – Accertamento delle imposte sui redditi – Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati – Rimborsi spese/trasferte – Ritenuta d'acconto – Omesso versamento – Mancanza di documentazione a supporto – Non applicabilità della disciplina di favore – Recupero a tassazione – Obbligazione solidale d'imposta del sostituito con il sostituto – Sussistenza.

pag. ***231***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 2838/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Fantini, Rel. Pieroni.
Processo tributario – Atti impugnabili – Impugnabilità dell'estratto.

pag. ***231***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 2854/2025, depositata il 06/05/2025 – Pres. Palillo, Rel. Vivarelli.
Processo tributario - Avviso bonario - art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 – Art. 19 d.lgs. n. 546/1992 – Impugnabilità diretta – Natura non tassativa elenco atti impugnabili – Atti contenenti pretesa tributaria – Pretesa fondata.

pag. ***371***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 2903/2025, depositata il 07/05/2025 – Pres. e Rel. Fruscella.
Processo tributario – Atti impugnabili – Impugnabilità dell'estratto di ruolo – Non sussiste - Ipotesi tassative di impugnazione - Efficacia retroattiva della nuova disciplina.

pag. ***372***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2905/2025, depositata il 07/05/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.

Accertamento - Inviti ex art. 32 d.P.R. n. 600/73 – Mancata ottemperanza - Inutilizzabilità della documentazione prodotta in sede contenziosa – Sussiste.

pag. ***024***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2981/2025, depositata il 12/05/2025 – Pres. Maio, Rel. Lello.
Finanza locale – Tarsu_Tia-Tari-Tares – Non applicabilità ad aree in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti denominati speciali – Obbligo, per i produttori di tali rifiuti, di provvedere allo smaltimento degli stessi in proprio ed a proprie spese – Dimostrazione, da parte del contribuente, di tale smaltimento mediante l'allegazione di una perizia - Mancata contestazione della perizia ad opera dell'Ufficio – Conseguente riconoscimento che la perizia sia da considerare veritiera, con corretto assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente mediante l'allegazione della perizia medesima.

pag. ***206***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 2993/2025, depositata il 12/05/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Caso.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Programmi attributivi di diritti edificatori compensativi – Natura non reale di tali diritti - Assoggettamento a tassazione – Illegittimità – Conclusione del procedimento di compensazione edificatoria con cessione e assegnazione delle aree di atterraggio esattamente individuate - Tassabilità alla stregua di terreni edificabili – Sussiste.

pag. ***144***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 3001/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Caso.
Accertamento – Tari – Sottoscrizione – Art. 42 d.P.R. 600/1973 – Nullità – Delega di firma – Delega di funzioni – Ordine di servizio.

*pag.****026***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza 3005/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Catasto – DOCFA – Avviso di accertamento – Obbligo di motivazione – Obbligo di sopralluogo – Metodo comparativo – Frazionamento dell'immobile.

*pag.****103***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza 3007/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Registro, ipotecarie e catastali – Rettifica valore – Praesumptio de praesumpto – Valore di trasformazione – Stime prognostiche – Riserva di legge - Diritto di difesa.

*pag.****492***

Corte di Giustizia Tributaria II grado del Lazio, Sez. 18, Sentenza n. 3051/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Coletta, Rel. Silipo.
Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Omissione - Redditi lavoro autonomo – Accertamento analitico-induttivo – Ricostruzione sulla base di elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza – Legittimità - Costi dedotti se provati dal contribuente.

pag. ***027***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 3054/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Coletta, Rel. Silipo.

Accertamento – Antieconomicità dell'attività svolta – Inattendibilità delle scritture contabili –Utilizzo metodologia analitico-induttivo –Legittimità - Studi di settore – Diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Ispezione – Presunzione semplice – Costi di gestione – Sussiste.

pag. ***028***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 3069/2025, depositata il 14/05/2025 – Pres. Terrinoni, Rel. Chiné.
Rimborsi - Ires indebitamente versata - Decorrenza degli interessi Applicazione dell'art. 44 d.P.R. 602/1973.

pag. ***518***

Corte di Giustizia Tributaria II grado del Lazio, Sez. 5, Sentenza n. 3075/2025, depositata il 14/05/2025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis.
Notificazioni - Irreperibilità assoluta - Affissione all'albo comunale e deposito presso la casa comunale - Ulteriori ricerche – Non necessitano – Definitività della notifica e dell'atto impositivo – Consegue.

pag. ***294***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 3075/2025, depositata il 14/05/2025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis.
Notificazioni – Avviso di accertamento esecutivo – Irreperibilità assoluta – Art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973 – Domicilio fiscale – Affissione all'albo comunale e deposito in casa comunale – Validità – Preclusione di eccezioni su atti definitivi – Art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 – Spese a favore dell'Amministrazione difesa da funzionari – Art. 15 d.lgs. 546/1992.

pag. ***295***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3082/2025, depositata il 14/05/2025 – Pres. Catania, Rel. Ciaramella.
Processo tributario - Appalto di servizi - Riqualificazione - Somministrazione illecita di manodopera - Onere della prova - Necessita.

pag. ***374***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3083/2025, depositata il 02/05/2025 – Pres. Catania, Rel. Ciaramella.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu - Aree edificabili – Base imponibile – Valore venale – Rilevanza della cubatura accertata dal Comune – Richiamo a CTU su annualità diversa – Necessità di coerenza dei parametri urbanistici utilizzati – Appello incidentale dell'ente impositore – Termine di 60 giorni dalla notifica dell'appello principale – Inammissibilità per tardività – Accoglimento dell'appello del contribuente con ricalcolo della base imponibile.

pag. ***147***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3084/2025, depositata il 02/05/2025 – Pres. Catania, Rel. Ciaramella.
Iva – Rimborso – Diniego – Contestazione di operazioni inesistenti – Indizi su irregolarità del fornitore (omessa dichiarazione Iva, omessi versamenti contributivi, connessione soggettiva) – Insufficienza – Prova dell'effettività mediante appalti verso terzi ed esecuzione delle prestazioni – Rigetto dell'appello dell'Agenzia – Spese.

pag. ***262***

Corte di Giustizia Tributaria II grado del Lazio, Sez. 14, Sentenza n. 3088/2025, depositata il 14/05/2025 – Pres. Greco, Rel. Castiello.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Avviso accertamento Imu – Esenzione per abitazione principale e pertinenza – Coniugi con residenza anagrafica o dimora diverse – Legittimità dell'esenzione

pag. ***149***

Corte di Giustizia Tributaria II grado del Lazio, Sez. 11, Sentenza n. 3089/2025, depositata il 15/05/2025 – Pres. e Rel. Sorrentino.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Avviso accertamento Imu – Ente locale Comune – Rendita catastale – Distinzione tra valore dell'area edificabile e dell'immobile in corso di costruzione – Legittimità dell'atto emesso dall'Ente locale.

pag. ***150***

Corte di Giustizia Tributaria II grado del Lazio, Sez. 8, Sentenza n. 3100/2025, depositata il 15/05/2025 – Pres. Picone, Rel. Novelli.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Avviso accertamento Imu – Ente locale Comune – Dichiarazione Imu omessa – Mutamento del soggetto obbligato per fusione – Termine per la notifica dell'atto.

pag. ***151***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 3184/2025, depositata il 20/05/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza

Processo tributario - Avviso di intimazione, avviso di addebito e cartelle di pagamento- IVA IRPEF- Nuovi documenti in appello, ammissibilità. Preclusione prevista dall'art. 345, comma 3 c.p.c.; esclusione ante riforma. Criterio discretivo– data notifica appello anteriore al 5/01/ 2024.

Notifica appello PEC validità – Pretesa ricorrente infondata - Non necessità mittente iscritto in pubblici registri.

pag. ***375***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 3245/2025, depositata il 21/05/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Laudati.

Iva - Addebiti su base imponibile asseritamente superiore a quanto previsto dalla legge – Diritto al rimborso da parte del cessionario – Non sussiste.

pag. ***263***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 3256/2025, depositata il 21/05/2025 - Pres. Perla, Rel. Blasi.

Finanza locale - Irap – Derivati di copertura su commodities – Differenziali da swap – Inerenza – Voce B del Conto Economico – Prevalenza della sostanza economica sulla forma – Principio di derivazione – Art. 2423-bis c.c. – Art. 112 TUIR.

pag. ***194***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 3280/2025, depositata il 23/05/2025, Pres. Cotta, Rel. Scipioni.

Iva – Rimborso – Cessionario – Legittimazione Attiva – Rapporto di Rivalsa – Giurisprudenza di Legittimità – Art. 30-ter d.P.R. 633/1972.

pag. ***265***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3297/2025, depositata il 23/05/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Di Gioacchino.

Accertamento – Irpef – Redditi Lavoro Dipendente e Assimilati – Cartella emessa ex artt. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 – Omessa preventiva notifica della comunicazione bonaria – Annullabilità – Consegue.

*pag.****029***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3298/2025,

depositata il 23/5/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Di Gioacchino.
Processo tributario – Atti impugnabili – Avviso di presa in carico – Poteri istruttori.
pag. ***377***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3312/2025, depositata il 23/05/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Processo tributario – Ultrapetizione o extrapetizione – Nozione – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Riscossione coattiva – Prescrizione - Mancata eccezione – Rilevabilità d'ufficio – Esclusione – Oggetto del processo – Limiti – Motivi di ricorso.
pag. ***378***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3318/2025, depositata il 23/05/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Catasto – Procedura DOCFA – Accertamento catastale – Avviso di classamento - Motivazione – Obbligo - Estensione.
pag. ***105***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 3351/2025, depositata il 26/05/2025 – Pres. Pannullo, Rel. Francaviglia.
Irpef - Attività di natura finanziaria detenute in territori a regime fiscale privilegiato - Monitoraggio fiscale; Voluntary Disclosure
pag. ***232***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3352/2025, depositata il 26/05/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento – Notificazione - Inammissibilità dell'appello - Sospensione dei termini di decadenza dell'attività di riscossione - Decadenza e prescrizione; Interessi moratori – Sanzioni - Onere probatorio.
pag. ***536***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 3400/2025, depositata il 29/05/2025 – Pres. Solaini, Rel. Riccio.
Finanza locale - Imu-Ici-Tasi - Notificazione degli atti - Notifica a mani del portiere - Omesso invio della raccomandata – Irrilevanza.
pag. ***152***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3403/2025, depositata il 29/05/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Vivarelli.
Catasto - Classamento – Categoria A/7 – Unità in corso di costruzione – Immobile allo stato grezzo - Correzione classamento errore originario e preesistente - Rettifica in categoria A/3 - Efficacia retroattiva (ex tunc) - Accertamento Imu – Presupposto impositivo – Produzione documentale in appello – Decadenza ex art. 32 d.lgs. 546/1992.
pag. ***106***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 - Sentenza n. 3404/2025, depositata il 29/05/2025 - Pres. e Rel. Fraioli.
Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Detrazione - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Doppio accertamento - Necessità - Automatismi presuntivi fondati sulla sola natura di "cartiera" del fornitore - Insufficienza - Buona fede del cessionario – Rilevanza.
pag. ***266***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3411/2025, depositata il 29/05/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Vivarelli.

Accertamento - Imposte sui redditi - Accertamento induttivo puro - Riconoscimento presuntivo dei costi di produzione - Disposizione non traslabile ai fini Iva.

pag. ***030***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 3415/2025, depositata il 29/05/2025 – Pres. Sessa, Rel. Fantini.
Rimborsi - Rimborso di imposte versate in eccesso – Applicabilità dell'44 del d.P.R. 602/1973 – Criteri per la quantificazione degli interessi dovuti.

pag. ***519***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 - Sentenza n. 3417/2025, depositata il 29/05/2025 - Pres. Sessa, Rel. Fantini.
Finanza locale - Irap – Valore della produzione netta – Deduzioni forfettarie per il costo del lavoro dipendente – Imprese operanti in concessione e a tariffa – Necessità di trasferimento di poteri pubblici – Esclusione – Rilevanza del finanziamento delle attività secondarie – Esclusione.

pag. ***195***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 - Sentenza n. 3433/2025, depositata il 30/05/2025 - Pres. Maio, Rel. Caridi.
Processo tributario - Abuso del diritto – Elusione fiscale – Fusione per incorporazione – Società in perdita – Consolidato fiscale – Valide ragioni economiche – Finalità organizzative e gestionali – Strumento giuridico alternativo – Fungibilità – Perdite fiscali – Art. 10-bis l. n. 212/2000 – Art. 172, comma 7, TUIR.

pag. ***379***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3442/2025, depositata il 30/05/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Catasto - Rendita catastale – Accertamento di rettifica catastale – Immobili censiti in categoria speciale "D" – Fondatezza e motivazione dell'accertamento – Metodologia di stima – Stima diretta – Criteri di stima – Rilevanza del valore dell'asset al biennio censuario '88/'89 – Saggio di fruttuosità.

pag. ***107***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 3448/2025, depositata il 30/5/2025 – Pres. Passero, Rel. Mercurio.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares – Superfici produttive di rifiuti speciali – Parte fissa – Dovuta – Parte variabile – Non dovuta – Onere della prova - Onere di informazioni – Gravano sul contribuente – Giudicato esterno sull'esenzione – Estensione dell'efficacia ad altra annualità – Esclusione.

pag. ***207***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 3450/2025, depositata il 30/05/2025 – Pres. Passero, Rel. Mercurio.
Processo tributario - Tax credit cinematografico – Omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi originaria – Utilizzo in compensazione del credito certificato dal MIBACT – Dichiarazione di scienza – Principio generale di emendabilità – Dichiarazione integrativa – Ammissibilità – Decadenza dall'agevolazione – Non sussiste – Illegittimità dell'iscrizione a ruolo – Sussiste

pag. ***381***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3523/2025, depositata il 03/06/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.
Processo tributario – Contribuente/ricorrente – Cartella pagamento – Contestazione mancata conoscenza – Concessionario riscossione – Avvenuta notifica – Onere probatorio – Compiuto

assolvimento – Rileva – Contribuente/ricorrente - Estratti ruolo – Istanza sgravio – Ente impositore – Notifica diniego - Concessionario riscossione – Azione esecutiva – Mancato avvio – Contribuente/ricorrente – Credito sotteso - Intervenuta prescrizione – Difetto interesse agire – Sussiste – Prescrizione antecedente notifica cartella – Giudice adito – Impossibilità rimessione termine – Mancata opposizione tempestiva cartella – Prescrizione successiva notifica cartella – Contribuente/ricorrente – Obbligo pregressa proposizione autotutela - Giudice adito – Ragioni interesse generale – Mancata evidenza – Rileva – Diniego sgravio estratti ruolo – Inammissibilità ricorso – Consegue.

pag. ***383***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3532/2025, depositata il 03/06/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.

Processo tributario – Imposta regionale benzina autotrazione – Natura erariale prelievo – Sussiste – Incasso Regione Lazio – Non rileva - Legittimazione passiva esclusiva – Agenzia Dogane Monopoli – Sussiste - Contribuente/ricorrente – Domanda rimborso – Notifica Regione Lazio – Agenzia Dogane Monopoli – Mera comunicazione conoscenza – Non rileva – Giudizio primo grado – Contribuente/ricorrente - Notifica ricorso introduttivo – Unico resistente - Regione Lazio – Difetto legittimazione passiva – Mancata contestazione – Non rileva – Decisione causa merito – Accoglimento ricorso introduttivo - Formazione giudicato implicito – Esclusione – Rilevabilità ufficio – Sussiste - Giudizio secondo grado – Parte appellante - Regione Lazio – Difetto legittimazione passiva – Preclusione introduzione contestazione – Esclusione – Inammissibilità ricorso introduttivo – Sussiste - Accoglimento ricorso appello – Consegue.

pag. ***384***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3538/2025, depositata il 03/06/2025 – Pres. e Rel. Fortunato.

Processo tributario – Contribuente/ricorrente – Notifica ricorso introduttivo – Successivo tempestivo deposito - Ente locale – Sistema SIGIT – Iniziale impedito accesso – Costituzione giudizio – Mancato deposito – Rileva – Acceso piattaforma SIGIT – Successiva perdurante preclusione – Rileva - Fermo immagine schermata – Produzione giudizio – Violazione diritto difesa – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Sussiste - Contraddittorio processuale – Regolare costituzione – Esclusione – Giudice tributario – Annullamento sentenza primo grado – Rileva – Rimessione atti primo grado – Consegue.

pag. ***385***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 3551/2025, depositata il 04/06/2025 – Pres. e Rel. Picone.

Processo tributario – Contribuente/ricorrente – Fase endoprocedimentale – Nomina difensore assistenza – Elezione domicilio – Studio difensore – Ente impositore – Atto impositivo – Notifica PEC contribuente/ricorrente – Ricorso introduttivo – Omessa proposizione – Avviso presa carico – Contribuente/ricorrente – Proposizione ricorso introduttivo – Atto prodromico - Contestazione difetto notifica – Contestazione mancata conoscenza – Equivalenza casella PEC – Elezione domicilio eletto – Rileva – Esclusività domicilio eletto – Esclusione - Legittimità notifica PEC contribuente/ricorrente – Sussiste - Atto impositivo – Mancata conoscenza – Non sussiste.

pag. ***386***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 3557/2025, depositata il 04/06/2025 – Pres. Greco, Rel. Celentano.

Processo tributario – Giudicato anni 2009-2011 Imu – Soggetto contribuente – Imu anni successivi – Fatti rilevanza pluriennale – Rileva – Identità rapporto giuridico – Rileva – Giudizio anni successivi – Finalità differenti primo giudizio – Non rileva - Giudice tributario adito – Preclusione riesame – Sussiste – Efficacia espansiva giudicato – Consegue.

pag. ***387***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 3585/2025, depositata il 04/06/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Mercurio.
Processo tributario – Contribuente/ricorrente – Trattazione distanza – Notifica istanza – Successivo deposito – Giudice tributario – Collegamento da remoto – Mancata effettuazione – Rito camerale partecipato – Principio pubblicità udienza – Carattere assoluto – Esclusione - Necessità rapida trattazione – Facoltà deroga – Sussiste – Violazione diritto difesa – Esclusione – Nullità sentenza – Esclusione.

pag. ***388***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3623/2025, depositata il 22/05/2025 – Pres. Clemente, Rel. Guadagni.
Accertamento - Credito d'imposta – Compensazione – Credito inesistente – Impresa 4.0 – Adempimenti meramente formali e spettanza del credito - Sanzioni tributarie – Proporzionalità.

pag. ***032***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3660/2025, depositata il 09/06/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Caridi
Accertamento - Iva – Ires – Irap –Operazioni oggettivamente inesistenti.

pag. ***032***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3663/2025, depositata il 09/06/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Caridi
Iva – Accise, dazi e diritti doganali – Rappresentante doganale indiretto – Responsabilità solidale – Normativa domestica e riforma doganale.

pag. ***267***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3667/2025, depositata il 09/06/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Caridi
Accertamento – Iva – Ires – Irap –Operazioni oggettivamente inesistenti

pag. ***033***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3669/2025, depositata il 09/06/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci
Agevolazioni ed esenzioni – Concessioni governative – Varia – Temporary Framework – Covid-19.

pag. ***083***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3681/2025, depositata il 10/06/2025 – Pres. Lentini, Rel. Iannone.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Immobili occupati abusivamente – Mancata disponibilità ed utilizzabilità degli immobili per cause estranee alla volontà del proprietario – Perdita di possesso – Tempestiva denuncia in sede penale – Contrarietà al principio di capacità contributiva – Esenzione – Rimborso imposta – Effetto retroattivo.

pag. ***157***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3690/2025, depositata il 10/06/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Di Gioacchino.
Notificazioni – Servizio postale – Assenza temporanea del destinatario – Plico non ritirato – Illegittimità della procedura di notifica dell'atto presupposto – Prova dell'avvenuta ricezione comunicazione di avvenuto deposito (CAD) – Onere probatorio a carico del notificante.

pag. ***296***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3696/2025, depositata il 10/06/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Riscossione e misure cautelari – Avviso bonario facoltativamente impugnabile – Illegittimità della cartella di pagamento – Necessaria impugnazione – Controlli automatizzati – Disconoscimento della perdita pregressa non costituisce mero controllo cartolare ma implica valutazioni giuridiche – Necessario atto di accertamento esplicitamente motivato – Diritto di difesa del contribuente.
pag. ***540***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 3710/2025, depositata il 07/04/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.
Registro, ipotecarie e catastali – Imposta di registro – Decreto ingiuntivo – Atto enunciato – Riconoscimento di debito – Scrittura privata non autenticata – Tassazione in misura fissa – Assenza di contenuto patrimoniale – Valorizzazione della funzione probatoria – Cass., Sez. Unite, n. 7682/2023 – Cass., nn. 16208/2024 e 16254/2024 – Il deposito a fini probatori non costituisce caso d'uso – Principio condiviso.
pag. ***494***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 3796/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Liotta - Rel. Baldovini.
Catasto - Maggiore rendita catastale - Omessa previa notifica classamento catastale –Mero inserimento rendita catastale in banca dati catastale - Insufficienza – Accertamento IMU - IllegittimitaòConsegue.
pag. ***109***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3801/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Accise, dazi e diritti doganali - Diritti doganali – Responsabilità – DHL – Iva dovuta su importazione merci – Dichiarazioni false – Non sussiste.
pag. ***070***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3802/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Accertamento – Giudicato esterno – Rilevabilità d'ufficio – Interesse pubblico – Sussistenza.
pag. ***035***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3803/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Riscossione e misure cautelari – Avvisi di intimazione – Prescrizione decennale – Interruzione.
pag. ***542***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3805/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Violazioni tributarie e sanzioni – Visto di conformità infedele – Responsabilità – Natura sanzionatoria.
pag. ***561***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3807/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. e Rel. Maio.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Università privata – Requisiti ai fini del godimento dell'esenzione – Rette simboliche – Elementi probatori insufficienti.
pag. ***158***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3809/2025,

depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Accertamento – Cessione quote Srl – Art. 10-bis l. 212/2000 – Ammissibilità della compensazione con importi già versati – Intrasmissibilità sanzioni agli eredi.

pag. ***035***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3812/2025, depositata il 16/6/2025 – Pres. e Rel. Lo Surdo.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Prescrizione e decadenza – Distinzione – Data di spedizione e non ricezione – Notifica tempestiva – Scissione tra notificante e notificato.

pag. ***159***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3814/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Catania, Rel. Catania.
Processo tributario – Contraddittorio endoprocedimentale – Necessità della prova di resistenza – Crediti d'imposta – Compensazioni indebite tra soggetti passivi distinti.

pag. ***389***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 3816/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Picone, Rel. Novelli.
Accertamento – Prescrizione quinquennale vs. decennale – Distinzione tra tributi principali, sanzioni e interessi – Interruzione.

pag. ***036***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3821/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Catania, Rel. Lostorto.
Accertamento – Società di comodo – Diritto alla detrazione – Attività effettivamente esercitata – Approccio sostanziale.

pag. ***037***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3824/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Fortuni.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Esenzioni per enti religiosi – Requisiti soggettivi e oggettivi – Onere della prova – Documentazione della reale destinazione insussistente.

pag. ***160***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3829/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Crisanti.
Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Decreto Cura Italia - Notifica – Normativa emergenziale – Sospensione - Termini di decadenza.

pag. ***542***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3830/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Crisanti.
Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Normativa più favorevole - Sanzioni.

pag. ***543***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3831/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Crisanti.
Processo tributario – Avviso di trattazione – Contraddittorio - Nullità.

pag. ***389***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3844/2025,

depositata il 16/06/2025 – Pres. Lentini, Rel. Caputi.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Presupposto - Variazione rendita catastale – Efficacia - Notifica – Necessita.

pag. ***160***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 3858/2025, depositata il 17/06/2025 – Pres. Clemente, Rel. Lello.
Statuto del contribuente – Difetto di motivazione degli atti – Provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria nazionale – Motivazione per relationem – Onere della prova – Infondatezza della pretesa.

pag. ***555***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 3855/2025, depositata il 17/06/2025 – Pres. e Rel. Passero.
Iva – Rimborso – Rimborso del costo della fideiussione – Rimborso degli interessi – Principio di neutralità – Principio di proporzionalità.

pag. ***269***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 3869/2025, depositata il 18/06/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Briguori.
Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Società cartiera – Indebita detrazione da parte del cessionario – Dimostrazione da parte dell'Amministrazione finanziaria della natura di "cartiera" della società cedente - Insufficienza per dimostrare la consapevolezza da parte del cessionario dell'illiceità dell'operazione - Detrazione dell'Iva – Compete.

pag. ***270***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 3895/2025, depositata il 19/06/2025 – Pres. Greco, Rel. Laudati.
Finanza Locale - Imu - Ici –Immobili abusivamente occupati – Immobili sottoposti a sequestro conservativo – Assenza del possesso – Privazione della componente possessoria del diritto di proprietà – Denuncia all'autorità giudiziaria - Esenzione Imu – Compete.

pag. ***161***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 3896/2025, depositata il 19/06/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Processo tributario – Impugnazione dell'intimazione di pagamento per difetto di notifica delle cartelle presupposte – Divieto di nova in appello – Produzione in appello delle relate attestanti la notifica delle cartella - Compete per i giudizi instaurati primq dell'entrata in vigore del d.lgs. 220/23.

pag. ***390***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 3915/2025, depositata il 20/06/2025 – Pres. Clemente, Rel. Guadagni.
Finanza locale - Tari – Tarsu –Tia - Bene Immobile -Attività di culto – Utilizzo diretto –Esenzione– Compete.

pag. ***209***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 3931/2025, depositata il 20/06/2025 – Pres. Reali, Rel. Fimmanò.
Registro, ipotecarie e catastali - Atto di apporto di immobile a fondo comune di investimento immobiliare – Avviso di liquidazione- Imposta proporzionale di registro – Nullità.

pag. ***496***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 3933/2025, depositata il 20/06/2025 – Pres. Reali, Rel. Luciano.
Agevolazioni ed esenzioni-— Ente associativo – Ente non commerciale — Attività economica strutturata e lucrativa – Società di fatto - Prevalenza sostanza sulla forma - Regime fiscale ordinario.
pag. ***084***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 3937/2025, depositata il 20/06/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Baldovini.
Irpef – Canoni di locazione immobili commerciali – Tassazione in presenza di risoluzione contrattuale – Esclusione dei canoni successivi alla risoluzione – Art. 6, comma 2,dPR 917/1986 (TUIR) – Artt. 1453 e 1458 c.c. – Natura risarcitoria dei crediti post-contrattuali.
pag. ***235***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 3940/2025, depositata il 23/06/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Briguori.
Finanza locale - Irap – Accertamento imposte – Presupposto soggettivo – Associazioni Professionali – Si applica.
pag. ***196***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 3943/2025, depositata il 23/06/2025 – Pres. e Rel. Lepore.
Processo tributario - Contraddittorio endoprocedimentale – Irpef – Irap .Elusione fiscale per operazione di riorganizzazione societaria –Art. 37 bis, comma 4, dPR 600/73 – Mancato invito al contraddittorio – Nullità dell'atto – Sussiste.
pag. ***391***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 3950/2025, depositata il 23/06/2025 – Pres. e Rel. Lepore.
Processo tributario - Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario – Art. 21-bis, d.lgs. 74/2000 – Assoluzione perché il fatto non costituisce reato – Irrilevanza – Iva – Omessa dichiarazione – Principio di neutralità – La prova dei requisiti sostanziali grava sul contribuente.
pag. ***393***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 3958/2025, **depositata il 23/06/2025 – Pres. Pannullo, Rel. Ajello.**
Finanza locale – Tasse Automobilistiche – Riscossione – Prescrizione.
pag. ***218***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 3969/2025, **depositata il 23/06/2025 – Pres. Lepore, Rel. Lepore.**
Ires – Finanza Locale – Irap - Elusione – Cessione di ramo d'azienda.
pag. ***221***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 3999/2025, **depositata il 24/06/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Laudani.**
Registro, ipotecarie e catastali – Base imponibile – Contratto di appalto.
pag. ***497***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 4027/2025, depositata il 25/06/2025 – Pres. Greco, Rel. Laudati.

Registro, ipotecarie e catastali – Presupposto del tributo liquidato per registrazione sentenza di risarcimento – Inesistenza per intervenuta riforma della sentenza.

pag. ***498***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza 4088/2025, depositata il 30/06/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Buccaro.
Varia - Agevolazioni ed esenzioni - "Prima casa" - Imposta sostitutiva sui finanziamenti — Pre-possidenza di altra abitazione non idonea a soddisfare le esigenze abitative – Successivo acquisto di abitazione nello stesso Comune – Compete.

pag. ***569***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 - Sentenza n. 4104/2025, depositata il 30/06/2025 — Pres. Fraioli, Rel. Flamini.
Finanza locale – Imu - Ici - Tasi - Accertamento - Abitazione principale – Rilevanza dimora abituale - Non sussistenza requisito – Imponibilità.

pag. ***162***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sezi. 15 – Sentenza n. 4015/2025, depositata il 24/06/2025 – Pres. e Rel. Mazzi.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Presupposto impositivo aree parcheggio di proprietà del Comune con concessione della gestione di servizi – Nozione di possesso o detenzione ai fini del tributo – Interpretazione del contratto di gestione.

pag. ***210***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 - Sentenza n. 4109/2025, depositata il 30/06/2025 — Pres. e Rel. Fraioli.
Registro, ipotecarie e catastali – Compravendita immobile uso capannone – Valutazione –Perizia di parte sulla determinazione del valore commerciale - Necessità di tenerne conto.

pag. ***498***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 4151/2025, depositata il 01/07/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Fabbricati inagibili o inabitabili – Riduzione del 50% della base imponibile – Autocertificazione – Stato di inagibilità noto al Comune – Giudicato esterno – Riconoscimento del beneficio – Ammissibile.

pag. ***163***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 4152/2025, depositata il 01/07/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.
Notificazione - Riscossione – Preavviso di fermo amministrativo – Cartelle di pagamento – Indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri – Irrilevanza – Carenza di legittimazione del personale Ader – Infondatezza – Raggiungimento dello scopo della notifica – Sanatoria.

pag. ***297***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 4154/2025, depositata il 02/07/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Finanza locale – Irap – Rimborso – Medico convenzionato SSN – Autonoma organizzazione – Collaboratori occasionali – Segreteria part time *– Presupposto impositivo – Non sussiste.*

pag. ***197***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 4156/2025, depositata il 02/07/2025 – Pres. e Rel. Fraioli.

Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Imposta di registro – Negozio fiduciario – Reintestazione di quote – Natura meramente obbligatoria dell'atto – Trasferimento privo di effetti traslativi – Inapplicabilità dell'imposta di donazione – Imposizione in misura fissa – Assenza di incremento patrimoniale.

pag. ***499***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 4157/2025, depositata il 02/07/2025 – Pres. Rel. Fraioli.
Registro, ipotecarie e catastali – Cessione della nuda proprietà di un immobile – Rendita vitalizia – Base imponibile – Criterio del "prezzo valore" – Non si applica.

pag. ***500***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 4159/2025, depositata il 02/07/2025 – Pres. Rel. Fraioli.
Agevolazioni ed esenzioni – Agevolazione "prima casa" – Registro, ipotecarie e catastali– Dichiarazione di successione tardiva – Omessa dichiarazione entro i termini di decadenza – Esclusione del beneficio – Sussiste.

pag. ***085***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 4163/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Reali, Rel. Barba.
Registro, ipotecarie e catastali – Imposta di registro – Trasferimenti immobiliari – Vendita con riserva di proprietà – Atto ricognitivo – Piccola proprietà contadina –Applicazione della tariffa in misura fissa.

pag. ***511***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 4165/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Rel. Clemente.
Varia – Imposta unica sulle scommesse – Attività di raccolta esercitata da CTD per conto di bookmaker estero – Soggettività passiva del bookmaker – Irrilevanza del difetto di concessione – Solidarietà – Incertezza normativa oggettiva – Sanzioni non dovute.

pag. ***571***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4166/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Varia – Ivafe – Polizza assicurativa estera – Onere della prova – Quadro RW – Presunzione legale – Disconoscimento della firma – Valore probatorio delle dichiarazioni rese in altro giudizio – Prova atipica – Pretesa fondata.

pag. ***572***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4171/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares – Immobile a destinazione industriale – Rifiuti speciali – Esenzione – Obblighi dichiarativi – Magazzini e superfici accessorie – Presupposto d'imposta – Infedele dichiarazione – Legittimità dell'avviso di accertamento.

pag. ***211***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4173/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi– Aree estrattive – Base imponibile – Valore venale in comune commercio – Qualificazione come aree fabbricabili – PRG – Errore incolpevole.

pag. ***164***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 4182/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Aree edificabili – Valore venale – Criterio della trasformazione –Valori OMI – Destinazione esclusivamente fieristica – Crisi del mercato immobiliare – Inidoneità del metodo estimativo comunale – Rigetto appello del Comune.
pag. ***163***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 4184/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.
Varia – Contributo unificato nel processo amministrativo – Invito di pagamento – Esclusione progressione concorsuale – Motivi aggiunti – Impugnazione della graduatoria finale – Ampliamento del thema decidendum – Non sussiste – Atto consequenziale – Connessione forte – Esente.
pag. ***573***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 4186/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Blasi.
Finanza locale – Irap – Istanza di rimborso – Silenzio-rifiuto – Legittimità – Indeducibilità dell'Imu – Immobili strumentali – Questione di legittimità costituzionale – Rigetto dell'appello.
pag. ***198***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 4188/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. e Rel. Liotta.
Registro, ipotecarie e catastali – Imposta di registro – Esenzione – Provvedimenti giurisdizionali derivanti da sentenze di giudice di pace – Pignoramento mobiliare presso terzi – Valore inferiore a € 1.033 – Determinazione della soglia di esenzione – Valore della causa originaria – Accoglimento appello.
pag. ***502***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 4191/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Brigante.
Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di rettifica e liquidazione – Valore venale in comune commercio – Sospensione necessaria per pregiudizialità-dipendenza – Causa civile di nullità dell'atto di compravendita – Conflitto di giudicati – Esclusione – Effetto sostitutivo della sentenza di appello – Regolarità della motivazione – Onere probatorio a carico del contribuente – Rigetto.
pag. ***502***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 4198/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. Picone, Rel. Aquino.
Processo tributario – Difetto di rappresentanza processuale – Inammissibilità del ricorso in primo grado – Obbligo del giudice di assegnare termine per la regolarizzazione – Vizio del contraddittorio – Rimessione al giudice di primo grado.
pag. ***395***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 4199/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. e Rel. Clemente.
Agevolazioni ed esenzioni – Imposta di registro – Agevolazione "prima casa" – Mancato completamento della costruzione nel triennio – Proroga ex *art. 24, d.l. n. 23/2020 – Applicabile.*
pag. ***086***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 4200/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. Picone, Rel. Aquino.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Avviso di accertamento – Immobili in area portuale – Classamento catastale – Destinazione a pubblico servizio – Mancata variazione DOCFA – Appello infondato.

pag. ***167***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 4204/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. Picone, Rel. Aquino.
Riscossione e misure cautelari – Agenzia delle Entrate Riscossione – Competenza territoriale – Criteri– Violazione – Conseguenze.

pag. ***544***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 4239/2025, depositata il 07/1/2025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis.
Successioni – Dichiarazione di successione – Emendabilità dopo la scadenza del termine per la presentazione – Ammissibilità – Limiti.

pag. ***557***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 4315/2025, depositata il 10/07/2025 – Pres. e Rel. Sessa.
Finanza locale – Contributi consortili – Presupposto impositivo – Beneficio fondiario – Necessità e caratteristiche – Onere della prova – Piano di classifica e perimetro di contribuenza – Superamento della presunzione di vantaggiosità per effetto del sopravvenuto art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 – Prova di un vantaggio diretto e immediato per l'immobile ricadente nel perimetro di contribuenza – Necessità e incombenza sul Consorzio.

pag. ***118***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4356/2025, depositata il 11/07/2025 – Pres. e Rel. Fruscella.
Accise, dazi e diritti doganali - Dogane – Dazi Iva – Valore in dogana – Rettifica – Esposizione sintetica in atto del valore rettificato – Assenza di indicazione del metodo di ricalcolo – Vizio motivazione - Ssussiste.

pag. ***071***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4364/2025, depositata il 11/07/2025 – Pres. e Rel. Terrinoni.
Irpef – Controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 – Visto di conformità infedele – Sanzioni amministrative al CAF ex art. 39 d.lgs. n. 241/1997 – Formazione ruolo – Incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

pag. ***236***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4420/2025, depositata il 15/07/2025 – Pres. Luca Solaini, Rel. Galeota.
Irpef – Contratto di locazione - Lavori eseguiti dal conduttore– Imponibilità.

pag. ***238***

Corte di Giustizia Tributaria II grado Lazio, Sez. 6, Sentenza n. 4421/2025, depositata il 09/06/2025– Pres. Solaini, Rel. Galeota.
Varia - Processo tributario – Dichiarazione dei redditi presentata oltre il termine – Invalidità – Sussiste - Validità credito di imposta – Non sussiste.

pag. ***574***

Corte di Giustizia Tributaria II grado Lazio, Sez. 3, Sentenza n. 4426/2025, depositata il 10/07/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Giorgianni.

Varia - Accertamento - Accertamento induttivo – Scritture contabili inattendibili.

pag. ***575***

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4430/2025, depositata il 15/07/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Giorgianni.
Accertamento – Ires – Aliquota ridotta – Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto – Attività di beneficenza o di istruzione – Locazione immobili – Rapporto di strumentalità diretta ed immediata – Onere della prova.

pag. ***038***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 4452/2024, depositata il 15/07/2025 – Pres. Sessa, Rel. Frettoni.
Agevolazioni ed esenzioni - Enti ecclesiastici – Qualifica attività commerciale prevalente – Non compete – Reale prevalenza dell'attività – Ires dimezzata – Riduzione dell'aliquota – Ires – Agevolazione.

pag. ***087***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 4455/2025, depositata il 15/07/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto.
Accertamento - Ires – Irap – Accertamento induttivo – Movimentazioni bancarie – Maggiore valore produzione – Ricavi non dichiarati – Non giustificati – Onere della prova – Presunzioni di gravità, precisione e concordanza – Assenza di riscontri oggettivi – Ultrattività del mandato difensivo – Società estinta – Validità della notifica.

pag. ***040***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4477/2025, depositata il 16/07/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Chiné.
Notificazioni - Registro – Irap – Cartelle di pagamento – Validità della notifica – Inoppugnabilità dei vizi – Mancata impugnazione nei termini – Interessi e sanzioni – Autonomia dell'obbligazione accessoria – Prescrizione quinquennale – Prescrizione decennale dell'imposta – Accoglimento parziale

*pag.****298***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4484/2025, depositata il 16/07/2025 – Pres. Terrinoni, Rel. Pannone.
Iva – Mancata apposizione del visto di conformità (art. 10 del d.l. n. 78 del 2009) – Credito esistente – Compensazione del credito Iva – Violazione formale sanzionabile in misura fissa (art. 8 d.lgs. 471/1997) – Prevalenza dell'indirizzo nomofilattico su prassi amministrativa.

*pag.****271***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 4491/2025, depositata il 16/07/2025 – Pres. Lepore, Rel. Colaiuda.
Irpef – Riscossione – Cartella di pagamento – Ritenute lavoro dipendente e autonomo – Concordato preventivo – Irrilevanza nel merito del credito tributario – Autonomia tra piano concorsuale e piano tributario – Legittimità della pretesa integrale.

*pag.****239***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 4497/2025, depositata il 16/07/2025 – Pres. e Rel. Lepore.
Riscossione e misure cautelari - Iva – Cartella di pagamento – Validità della notifica – Prescrizione decennale della pretesa impositiva – Si applica – liquidazione delle spese processuali superiore alla nota spese – Non ammessa.

*pag.****545***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4498/2025, depositata il 16/07/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Iannone.
Finanza locale - Irap – Assenza di autonoma organizzazione – Rettifica della dichiarazione in sede processuale – Non sufficienza – Onere della prova della mancanza di presupposto – Spetta al contribuente.

*pag.**199***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4503/2025, depositata il 17/07/2025 – Pres. e Rel. Lunerti.
Processo tributario – Avviso di presa in carico – Non impugnabilità – Art. 19 d.lgs. n. 546/1992 - Legittimità – Sussiste.

*pag. **396***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 13 – Sentenza. n. 4508/2025, depositata il 17/07/2025 – Pres. Cappelli – Rel. Mercurio.
Processo tributario - Cartella di pagamento – Ires - Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 – Controllo automatizzato della dichiarazione – Espressione "omesso o carente versamento" - Motivazione insufficiente – Illegittimità – Sussiste.

*pag. **397***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 9 – Sentenza n. 4532/2025, depositata il 17/07/2025 – Pres. e Rel. Lo Surdo.
Notificazioni - Cartella di pagamento – Notifica telematica – Pec non proveniente da pubblici registri Art. 60 d.P.R. n. 60/1973 -- Illegittimità – Non sussiste.

*pag. **299***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4566/2025, depositata il 17/07/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Immobili abusivamente occupati – Disciplina ante art. 1, commi 81 e 82, l. n. 197 del 2022 – Corte Costituzionale n. 60 del 2024 – Esenzione dall'Imu – Sussiste.

*pag. **168***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4567/2025, depositata il 17/07/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.
Varia - Prelievo ex art. 15-bis d.l. 4 del 2022 – Riequilibrio prezzo energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili – Differenziale tra prezzo medio di riferimento e prezzo medio praticato – Funzione meramente regolatoria - Natura tributaria del prelievo – Esclusione.

*pag. **577***

Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4627/2025, depositata il 21/07/2025 – Pres. Lunerti Franco, Rel. Iannone Maria.
Processo tributario – Giudizio di rinvio - Soccombenza integrale dell'ufficio finanziario – Compensazione delle spese processuali - Assenza di idonea motivazione - Illegittimità – Sussiste.

*pag. **398***

Corte di Giustizia Tributaria di II Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4634/2025, depositata il 22/07/2025 – Pres. e Rel. Lunerti.
Registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione - Compravendita immobiliare - Agevolazione prima casa – Onere della prova al contribuente – Documentazione in atti - Assolta - Illegittimità – Sussiste.

*pag. **504***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza. n. 4643/2025, depositata il 22/07/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Lupi.
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento – Invito al pagamento - Contributo unificato tributario – Impugnazione delle cartelle e dell'intimazione – Calcolo sul valore di ogni atto impositivo e non sulla somma dei valori - Legittimità – Sussiste.
pag. ***546***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 4790/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Oddi, Rel. Brigante.
Accertamento – Reddito di lavoro autonomo – Somme per il recesso da associazione professionale – Natura reddituale – Onere probatorio – Tassazione separata.
pag. ***041***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4795/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel. Grechi.
Varia - Processo tributario – Notificazione dell'appello – Equipollenza tra la notifica dell'appello e la notificazione della sentenza – Decorrenza del termine breve per l'impugnazione da parte dell'appellato - Sussistenza.
pag. ***575***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4797/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Varia - Accertamento – Rettifica rendite catastali – DOCFA – Procedimento estimativo – Proporzionalità della stima della rendita catastale – Principio di invarianza della motivazione degli atti impositivi.
pag. ***579***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4801/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel.Riccio.
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento – Rateizzazione – Decadenza - Covid 19.
pag. ***547***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4802/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Palillo, Rel.Aquino.
Varia - Contributo AGCM - Soglia massima di contribuzione – Diritto di stabilimento UE – Giudicato esterno.
pag. ***580***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4803/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel.Riccio.
Notificazioni - Cartella di pagamento – Omesso versamento Iva – Notifica della cartella da un indirizzo non ricompreso nei pubblici elenchi – Validità.
pag. ***300***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4804/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Palillo, Rel.Aquino.
Notificazioni - Notificazione degli atti tributari – Invio della raccomandata informativa – Prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni.
pag. ***301***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4805/2025,

depositata il 28/07/2025 – Pres. Palillo, Rel.Aquino.
Agevolazioni ed esenzioni - Cartella di pagamento ex art. 36 ter d.P.R. 600/73 – Ristrutturazione edilizia svolta dal de cuius – Detrazione – Trasmissione all'erede - Condizione di detenzione del bene.
pag. ***88***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4806/2025,
depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel.Riccio.
Processo tributario - Accoglimento reclamo – Assenza della prova - Condanna alle spese resistente – Legittimità.
pag. ***399***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4807/2025,
depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel.Riccio.
Notificazioni - Atti tributari – Domicilio fiscale – Rilevanza ai fini tributari - Dichiarazione da partes del contribuente.
pag. ***302***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4808/2025,
depositata il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel.Riccio.
Notificazioni - Copie fotostatiche delle relazioni di notifica – Mancato disconoscimento – Validità.
pag. ***303***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenze nn. 4809/2025 – 4810/2025 – 4811/2025,
depositate il 28/07/2025 – Pres. Solaini, Rel. Riccio.
Processo tributario - Raddoppio dei termini –.Soglia di punibilità.
pag. ***400***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4812/2025,
depositata il 28/07/2025 – Pres. Soilani, Rel.Riccio.
Notificazioni - Copie fotostatiche delle relazioni di notifica – Mancato disconoscimento – Validità - Raccomandata informativa - Notificazione atti a familiare convivente – Validità.
pag. ***304***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 4813/2025,
depositata il 28/07/2025 – Pres. e Rel.Greco.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Tasi - Variazione catastale – Opera solo per il futuro.
pag. ***169***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4827/2025,
depositata il 30/07/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Pannone.
Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Inesistenza notifica avviso bonario – Controllo automatico – Omesso versamento del dichiarato – Contraddittorio preventivo – Pretesa infondata – Non necessita.
pag. ***548***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4831/2025,
depositata il 30/07/2025 – Pres. Salzano, Rel. Terranova.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Maggiorazione imposta per diverso classamento – Omessa notifica variazione classamento – Nullità dell'accertamento – Consegue.

pag. ***169***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4832/2025, depositata il 30/07/2025 – Pres. Salzano, Rel. Terranova.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Aree edificabili – Accertamento – Mancata specifica dei parametri di cui all'art. 5, co. 5 del d.P.R. 504/1992 - Aliquota ordinaria su terreni – Difetto di motivazione – Omessa indicazione base legittimante - Base imponibile – Doglianza fondata.

pag. ***170***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 4840/2025, depositata il 30/07/2025 – Pres. Sessa.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Esenzione – Immobili – Possesso – Ente pubblico - Destinazione esclusiva – Fini istituzionali – - Riconoscimento esenzione - Legittimo affidamento – Sanzioni e interessi - Non debenza.

pag. ***170***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 4842/2025, depositata il 30/07/2025 – Pres. e Rel. Fantini.
Processo tributario - Estratto di ruolo - Ruolo e cartella di pagamento - Invalidità della notifica Impugnabilità diretta - Pregiudizio concreto - Interesse ad agire – Effetto retroattivo – Applicabilità giudizi pendenti – Bilanciamento – Riduzione del contenzioso - Tutela del contribuente.

pag. ***401***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 4848/2025, depositata il 31/07/2025 – Pres. e Rel. Liotta.
Accertamento - Contratto di coworking – Utilizzo di spazi e servizi ad uso commerciale – Distinzione dalla locazione – Esclusione dell'obbligo di registrazione – Deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi.

pag. ***042***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 4849/2025, depositata il 31/07/2025 – Pres. e Rel. Liotta.
Processo tributario - Competenza territoriale – Centro di assistenza fiscale – Visto di conformità – Responsabilità – 30% maggiore imposta – Intermediari fiscali – Ufficio competente.

pag. ***401***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 14 - Sentenza n. 4855/2025, depositata il 31/07/2025 – Pres. Fantini, Rel. Castiello.
Varia - Catasto - Rettifica e attribuzione nuove rendite catastali - Efficacia dichiarativa – Applicabilità retroattiva - Imu - Avviso di accertamento - Notifica anche per i periodi precedenti - Legittimità - Unico limite - Termine di decadenza quinquennale.

pag. ***580***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 4905/2025, depositata il 04/08/2025 – Pres. Reali, Rel. Fimmanò.
Processo tributario – Ente impositore - Notifica accertamento parziale – Riconducibilità accertamento automatizzato – Esclusione - Soggetto contribuente – Accertamento con adesione – Notifica tempestiva istanza – Sospensione termini processuali – Rileva – Termine sessanta giorni – Mancato osservanza – Non rileva – Proposizione ricorso – Termine centocinquanta giorni - Ammissibilità ricorso – Consegue.

pag. ***402***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 4912/2025, depositata il 04/08/2025 – Pres. Maio, Rel. Tocci.
Processo tributario – Lavoratore autonomo – Attività professionale – Avvenuta cessazione - Comunicazione ente impositore – Lavoratore autonomo – Indirizzo PEC – Registro INI-PEC – Mancata cancellazione - Ente impositore – Obbligo verifiche ulteriori – Esclusione - Avviso accertamento – Notifica indirizzo PEC INI-PEC – Presunzione validità notificatoria – Sussiste – Regolarità notifica – Consegue.

pag. ***403***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 4939/2025, depositata il 04/08/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Mercurio
Processo tributario – Atto opposto – Cartella pagamento – Origine cartacea – Copia immagini supporto informatico – Formato PDF – Concessionario riscossione – Firma digitale – Mancata apposizione – Non rileva – Obbligo formato PDF/p7m – Mancata previsione normativa – Sussiste - Cartella pagamento – Certezza provenienza – Rileva – Concessionario riscossione - Notifica PEC formato PDF – Regolarità notifica cartella pagamento – Consegue.

pag. ***404***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 4959/2025, depositata il 04/08/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Aquino.
Accertamento – Società contribuente - Ristretta base societaria – Presunzione distribuzione utili – Accertamento soci – Maggiori imposte società – Ente impositore – Omessa considerazione diminuzione – Illegittimità accertamento soci – Consegue.

pag. ***043***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 4987/2025, depositata il 05/08/2025 – Pres. Fantini, Rel. Celentano.
Processo tributario – Soggetto contribuente/ricorrente – Ricorso introduttivo – Motivi aggiunti – Successiva proposizione – Provvedimento autonomamente lesivo – Sussiste - Causa introdotta originariamente – Rapporto connessione debole – Rileva – Oggetto giudizio originario – Intervenuto considerevole ampliamento – Sussiste - Presupposto domanda nuova – Nuovo assoggettamento C.U.T. – Consegue.

pag. ***405***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza 4998/2025, depositata il 05/08/2024 – Pres. Coletta, Rel. Aquino.
Processo tributario – Avviso bonario – Elenco atti impugnabili – Mancata previsione normativa – Non rileva – Compiuta pretesa impositiva – Sussiste - Atto impositivo/esattivo derivato - Necessità ricezione – Non sussiste – Autonoma impugnabilità – Sussiste – Avviso bonario – Ammissibilità ricorso introduttivo – Consegue.

pag. ***406***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 5003/2025, depositata il 05/08/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Leone.
Processo tributario – Soggetto contribuente/ricorrente – Proposizione ricorso introduttivo – Ente resistente – Costituzione in giudizio – Allegata produzione documentale – Soggetto contribuente/ricorrente – Documentazione avversa non conosciuta – Richiesta disconoscimento – Ricorso motivi aggiunti – Mancata proposizione – Introduzione memoria illustrativa – Precisazione eccezioni sollevate – Rileva - Ampliamento causa petendi – Mancato avveramento – Giudice tributario – Memoria illustrativa – Obbligo scrutino – Non sussiste.

pag. ***407***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza 5005/2025, depositata il 05/08/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Leone.

Processo Tributario – Novella art. 7, comma 5-bis - Ente resistente – Fondatezza pretesa – Prova giudizio – Superamento art. 2697 C.C. – Sussiste - Riparto onere probatorio – Introduzione regola autonoma - Rileva – Ente resistente – Attore sostanziale – Fatto costitutivo pretesa – Maggiori componenti positivi reddito - Onere probatorio giudizio – Sussiste – Minori componenti negativi reddito – Onere probatorio giudizio – Sussiste - Soggetto contribuente/ricorrente – Attore formale - Maggiore pretesa tributaria – Fatti impeditivi, estintivi, modificativi – Onere probatorio giudizio – Sussiste.

pag. ***408***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5010/2025, depositata il 05/08/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Frangiosa.

Accertamento – Ente impositore – Atto impositivo – Vizio formale sottoscrizione – Rileva – Vizio formale notifica – Rileva – Vizio formale motivazione – Rileva - Autotutela sostitutiva – Ente impositore - Facoltà esercizio potere – Annullamento atto impositivo viziato – Emanazione nuovo atto impositivo – Sussiste – Atto impositivo – Termine decadenziale accertamento – Avvenuto decorso – Autotutela sostitutiva – Contestazione mancato esercizio – Soggetto contribuente/ricorrente – Introduzione giudizio tributario – Esclusione.

pag. ***043***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5059/2025, depositata il 06/08/2025 – Pres. Oddi, Rel. Brigante.

Riscossione e misure cautelari – Società ricorrente – Anno imposta 2016 – Sede legale Roma - Ufficio competente ruolo – Ambito territoriale Roma – Rileva - Società ricorrente – Successivo trasferimento – Sede legale Reggio Calabria - Rileva – Ruolo anno imposta 2016 - Ufficio competente ruolo – Ambito territoriale Roma – Sussiste - Trasmissione ruolo esecutivo - Concessionario riscossione Roma – Incompetenza territoriale – Rileva - Ufficio competente ruolo – Ambito territoriale Roma - Concessionario riscossione Reggio Calabria - Mancata richiesta delega – Rileva – Concessionario riscossione Roma - Notifica cartella pagamento – Sopravvenuta invalidità notifica – Consegue.

pag. ***549***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 5070/2025, depositata il 06/08/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Speranza.

Processo tributario – Opposizione intimazione pagamento – Atti presupposti – Cartella pagamento - Contestazione omessa notifica – Non rileva – Atti presupposti – Credito ruoli esecutivi - Contestazione intervenuta prescrizione – Non rileva – Opposizione intimazione pagamento – Causa unitaria – Sussiste - Atti presupposti – Distinta opposizione – Esclusione – Determinazione Contributo Unificato Tributario – Valore lite – Rilevanza atto formalmente impugnato – Sussiste – Rilevanza atti presupposti – Esclusione.

pag. ***409***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5100/2025, depositata il 08/08/2025 – Pres. Fantini, Rel. Celentano.

Processo tributario – Contribuente/ricorrente – Intimazione pagamento - Ricorso introduttivo – Contestazione infondatezza pretesa – Avvenuta proposizione - Rileva – Contestazione vizi esecuzione – Mancata proposizione – Accertamento negativo credito – Compiuta integrazione fattispecie – Vizi propri atto – Mancata introduzione – Rileva - Inammissibilità ricorso introduttivo – Consegue.

pag. ***410***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 5109/2025, depositata il 08/08/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Frangiosa.

Registro, ipotecarie e catastali – Rendita Vitalizia – Contratto di mantenimento – Base imponibile – Meccanismo prezzo valore.

pag. ***505***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 5111/2025, depositata il 08/08/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Diotallevi.
Processo tributario - Nuove prove in appello – Regime giuridico – Riforma Legislativa – Disciplina intertemporale – Legittimità costituzionale – Limiti di acquisizione delle nuove prove.

pag. ***411***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 5132/2025, depositata l' 11/08/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Chianura.
Processo tributario - Copie fotostatiche – Utilizzabilità in giudizio – Contestazione della conformità – Clausole di stile – motivi specifici – Disconoscimento della conformità – Disconoscimento art. 215 comma 2 c.p.c..

pag. ***413***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 5209/2025, depositata il 19/08/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Marini.
Processo tributario - Presunta residenza fiscale estera – Art. 21 bis d.lgs. 74/2000 -Formazione del giudicato penale -Identità fatti materiali Effetti sul processo tributario.

pag. ***414***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 5261/2025, depositata il 25/08/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Grechi.
Processo tributario – Soggetto ricorrente – Cartella pagamento - Proposizione ricorso introduttivo – Atto impositivo prodromico – Omessa notifica – Compiuta contestazione – Notifica ricorso introduttivo - Concessionario riscossione – Soggetto ricorrente - Ente impositore – Omessa notifica – Concessionario riscossione – Costituzione giudizio – Difetto legittimazione passiva – Compiuta contestazione - Non rileva - Contraddittorio processuale - Richiesta integrazione – Non rileva – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Ente impositore - Chiamata in causa – Necessità autorizzazione – Esclusione – Concessionario riscossione – Chiamata in causa – Ente impositore - Omessa effettuazione – Atto impositivo prodromico – Omessa notifica - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Consegue.

pag. ***416***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 5262/2025, depositata il 25/08/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Grechi.
Violazioni tributarie e sanzioni – Dichiarazione Imu – Omessa presentazione – Rileva – Violazione commessa – Ente impositore – Obbligo contestazione - Ciascuna annualità – Rileva – Stessa indole – Sussiste – Riferibilità pluralità annualità – Non rileva – Applicabilità cumulo giuridico – Sussiste – Ente impositore - Sanzione unica – Obbligo applicazione – Sussiste - Soggetto contribuente – Sanzioni irrogate – Onere probatorio giudizio – Obbligo assolvimento – Consegue.

pag. ***561***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5289/2025, depositata il 27/08/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Frangiosa.
Processo tributario – Soggetto ricorrente – Notifica ricorso introduttivo – Tempestivo successivo deposito – Ente resistente – Costituzione giudizio – Mancato deposito – Copia notifica ricorso – Formato EML – Omesso deposito – Inammissibilità ricorso introduttivo – Consegue.

pag. ***417***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 5303/2025, depositata il 28/08/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Accertamento – Violazioni tributarie e sanzioni – Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
pag. ***044***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenze n. 5397/2025, depositate il 03/09/2025 – Pres. Catania, Rel. Ciaramella.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Avviso di accertamento – Immobili abusivamente occupati – Imposta non dovuta – Corte costituzionale – Privazione continuativa del possesso – Assenza di capacità contributiva – Mancanza del presupposto impositivo – Esenzione – Compete.
pag. ***171***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5418/2025, depositata il 08/09/2025 – Pres. Fantini, Rel. Celentano.
Varia – Contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – Società cooperativa agricola – Soggettività passiva – Sussiste.
pag. ***581***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5426/2025, depositata il 08/09/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Piccirilli.
Processo tributario – Ricorso in appello – Mera riproduzione dei motivi di ricorso di primo grado – Inammissibilità – Sussiste.
pag. ***418***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5428/2025, depositata il 08/09/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Piccirilli.
Processo tributario – Dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali – Sussiste – Mancata osservanza – Inammissibilità dell'atto o del procedimento – Consegue.
pag. ***419***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5430/2025, depositata il 08/09/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Piccirilli.
Registro, ipotecarie e catastali – Finanziamento soci enunciato nella delibera di ripianamento perdite tramite rinuncia dei soci al proprio credito – Persistenza degli effetti delle disposizioni enunciate – Non sussiste – Imponibilità – Esclusione.
pag. ***505***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 5433/2025, depositata il 08/09/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Marini.
Irpef – Ires – Somme corrisposte a dipendenti di una cooperativa a titolo di indennità di trasferta – Mancanza di occasionalità delle trasferte – Diversità dei criteri di determinazione delle indennità – Natura di indennità di trasferta – Non sussiste – Natura retributiva – Sussiste.
pag. ***240***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 5444/2025, depositata il 09/09/2025 – Pres. Solaini, Rel. Galeota.
Finanza locale - Imu–Ici-Tasi – Esenzione per immobili utilizzati da enti non commerciali – Dimostrazione dell'esclusivo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto – Necessita – Assenza di corrispettivi per attività di natura commerciale – Esenzione – Spetta.

pag. ***173***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5471/2025, depositata l' 11/09/2025 – Pres. e Rel. Greco.
Iva – Rimborso – Diritto del cessionario ad agire direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria – Esclusione.

pag. ***272***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 5504/2025, depositata il 15/09/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Ufilugelli.
Processo tributario - Litisconsorzio necessario – Società e soci – Art. 14 d.lgs. 546/1992 – Integrazione del contraddittorio – Mancata riunione dei giudizi – Nullità – Esclusione – Trattazione sostanzialmente unitaria – Assenza di pregiudizio – Sanatoria in appello.

pag. ***421***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 5533/2025, depositata il 18/09/2025 – Pres. Pannullo, Rel. Terranova.
Iva – Compensazione crediti/debiti – Contratto di accollo – Applicabilità art. 8 l. 212/2000 – Divieto dl 124/2019 – Efficacia retroattiva – Anno d'imposta 2018 – Accoglimento appello – Compensazione spese.

pag. ***274***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 5605/2025, depositata il 23/09/2025 - Pres. Maio, Rel. Caridi.
Irpef – Riscossione - Intimazione di pagamento - Prescrizione breve – Sanzioni – Interessi – Compete.

pag. ***241***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 5740/2025, depositata il 29/09/2025 – Pres. Giorgi e Rel. Francaviglia.
Processo tributario - Contributo a fondo perduto ex art. 25 d.l. 34 del 2020 – Corte Costituzionale n. 124 del 24.07.2025 – Natura tributaria della misura economica – Non sussiste – Giurisdizione del giudice tributario – Esclusione. Rimessione al Giudice Ordinario – Consegue.

pag. ***423***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 5751/2025, depositata il 29/09/2025 – Pres. Palillo, Rel. Vivarelli.
Processo tributario – Visto di conformità – Nullità atto impositivo – Irpef – Controllo formale dichiarazioni – Pretesa infondata.

pag. ***425***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 5773/2025, depositata il 30/09/2025 – Pres. Solaini, Rel. Galeota.
Agevolazioni ed esenzioni – Ires – Requisito soggettivo e oggettivo - Finalità istituzionali - Successioni e donazioni — Tassazione ordinaria.

pag. ***089***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 5781/2025, depositata il 30/09/2025 – Pres. Palillo, Rel. Giorgianni.
Finanza locale – Irap – Presupposto impositivo – Autonoma organizzazione - Visto di conformità.

pag. ***200***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 5805/2025, depositata il 30/09/2025 – Pres. Palillo e Rel. Vivarelli.

Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Commercio autoveicoli – Società "evasore totale" – Onere della prova – Pagamenti tracciati – Regolarità contabile – Inerenza e buona fede – Insufficienza presunzioni – Art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 – Accoglimento dell'appello.

pag. ***275***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5812/2025, depositata il 01/01/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Catasto - Tasi – Rendita catastale – Omessa notifica della variazione – Art. 74 l. 342/2000 – Efficacia della rendita – Presupposto impositivo – Dichiarazione di successione – Natura fiscale – Non attributiva di diritti reali – Sanzioni – Buona fede – Accoglimento.

pag. ***110***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5930/2025, depositata il 06/10/2025. Pres. Oddi, Rel. Castiello.
Finanza locale – Tasse automobilistiche - IPT – Trasferimento della sede legale – Società di autonoleggio – Abuso del diritto – Insussistenza – Scelta imprenditoriale legittima – Libertà di stabilimento – Mancanza di vantaggio fiscale indebito.

pag. ***218***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 5831/2025, depositata il 08/07/2025 – Pres. Lunerti e Rel. Terranova.
Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipotecaria – Comunicazione preventiva – Invim – Decadenza – Prescrizione – Termine quinquennale – Termine decennale – Notifica cartella – Decorrenza termini – Sospensione COVID – Irrilevanza – Accoglimento.

pag. ***550***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 5865/2025, depositata il 01/10/2025 – Pres. Cotta, Rel. Leone.
Processo tributario – Notifica a mezzo pec – Relata di notifica – Nullità della notifica.

pag. ***426***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenze nn. 5914/2025, 5917/2025, depositate il 06/10/2025. Pres. Di Marco, Rel. Silipo.
Varia - Registro – Cessione totalitaria di quote – Riqualificazione come cessione d'azienda – Esclusione – Tassazione in misura fissa – Legittimità – Irrilevanza degli effetti economici e degli elementi extratestuali.

pag. ***582***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5946/2025, depositata il 06/10/2025. Pres. Filocamo, Rel. Nispi Landi.
Accertamento - Appalto e somministrazione illecita di manodopera – Mancanza di rischio d'impresa – Eterodirezione – Nullità del contratto – Indetraibilità Iva e Indeducibilità dei costi ai fini Irap e imposte dirette – Consegue.

pag. ***45***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 5948/2025, depositata il 07/10/2025. Pres. Ciampelli, Rel. Caridi.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Enti religiosi – Attività didattica – Corrispettivo simbolico e natura non commerciale – Onere della prova –Rette non irrisorie – Esenzione- Non compete.

pag. ***174***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 5955/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Oddi, Rel. Brigante.

Irpef – Reddito da partecipazione – Operazioni oggettivamente inesistenti – Giudicato esterno – Società di persone – Socio – Unitarietà dell'accertamento

pag. ***242***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 5962/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Briguori.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Eredità –Beneficio d'inventario – Erede – De cuius –Successione – Rinuncia – Solidarietà – Debiti – Rivalsa.

pag. ***175***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 5967/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Fantini, Rel. D'Urso.
Irpef – Addizionale comunale – Avviso di accertamento parziale – Error in iudicando – Riunione dei processi – Contratto atipico di locazione – Patto di futura vendita – Canoni di locazione – Preliminare di vendita – Cedolare secca – Collegamento negoziale – Rent to buy – Opzione – Redditi fondiari – Concessione in godimento – Reddito di fabbricati.

pag. ***243***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 5976/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. e Rel. Fantini
Processo tributario - Diniego di sgravio – Prescrizione – Nullità notifica – Onere della prova – Inammissibilità – Decadenza – Inesistenza – Autotutela.

pag. ***428***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 5978/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Fantini Rel. Caputi.
Irpef – Detrazioni – Credito d'imposta – Addizionale comunale – Sgravio – Cessata materia del contendere – Credito spettante – Dichiarazione – Compensazione – Liquidazione automatica.

pag. ***244***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 5985/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Di Marco, Rel. Aquino.
Registro, ipotecaria, catastale – Imposta di registro - Mutuo – Acquisto - Immobile - Agevolazione prima casa – Beneficio – Decadenza – Inidoneità – Alloggio pre-posseduto.

pag. ***506***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 5993/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Lepore, Rel. Colaiuda.
Agevolazioni ed esenzioni– Crediti d'imposta – Ricerca e Sviluppo – Quadro RU – Modello Unico – Crediti inesistenti – - Atto di recupero - Manuale di Frascati – Ricerca applicata – Sviluppo sperimentale – Ricerca fondamentale – Indebita fruizione – Dichiarazione dei redditi - Revisore legale.

pag. ***089***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 5997/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Caputi.
Irpef – Diniego – Rimborso –Ssostituto di imposta – Sfruttamento di invenzione – Brevetto – Accordo di cessione – Transazione – Partecipazione – Redditi diversi – Opere d'ingegno – Regime fiscale.

pag. ***244***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 6004/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Lepore, Rel. Colaiuda.
Registro, ipotecarie e catastali -– Imposta di registro – Negozi collegati – Art. 21 dPR 131/1986 – Accollo liberatorio – Negozi complessi – Autonoma tassazione – Esclusione.

pag. ***507***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6020/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Capuzzi.
Iva – Frode carosello – Operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti – Onere della prova – Diligenza qualificata del cessionario – Documentazione formale irrilevante – Rigetto appello contribuente.

pag. ***276***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 6037/2025, depositata il 09/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Novelli.
Processo tributario - Cartella di pagamento – Art. 22 d.lgs. 546/1992 – Inammissibilità per tardiva costituzione – Definizione agevolata (Rottamazione-quater) – Effetti processuali – Prevalenza della preclusione genetica – Spese compensate.

pag. ***429***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 6057/2025, depositata il 10/10/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Processo tributario - Iva - Estratto di ruolo – Impugnativa – Sussistenza del pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo – Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973 - Illegittimità – Non sussiste.

pag. ***430***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 6068/2025, depositata il 10/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Notificazioni - Tasse automobilistiche – Cartella di pagamento –- Prescrizione della tassa – Notifica eseguita a mani di soggetto non convivente – Prova a carico dell'ufficio - Notifica oltre il termine triennale - Illegittimità – Sussiste.

pag. ***304***

Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 6078/2025, depositata il 10/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Registro, ipotecarie e catastali - Registro – Avviso di liquidazione – Motivazione dell'atto – Mancata indicazione dell'imponibile e dell'imposta – Nullità – Sussiste - Processo di esecuzione – Ordinanza di assegnazione – Imposta fissa di registro (non proporzionale) - Illegittimità – Sussiste.

pag. ***508***

Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 6083/2025, depositata il 10/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Accertamento - Iva – Avviso di accertamento – Recupero dell'imposta – Indetraibilità – Operazioni inesistenti – Onere probatorio a carico dell'Ufficio – Prova del processo verbale – Artt. 2697 c.c. e 54 d.P.R. n. 633/1972 - Illegittimità – Sussiste.

*pag.****047***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 6100/2025, depositata il 13/10/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Notificazioni - Notifica a mezzo Pec – Utilizzo di indirizzo Pec risultante dall'indice nazionale – Obbligo solo per i destinatari e non anche per i soggetti notificanti – Illegittimità - Non sussiste.

pag. ***305***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 6109/2025, depositata il 13/10/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.

Processo tributario - – Ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c. – Mancata produzione in giudizio del p.v.c. – Errore di fatto – Non essenzialità e decisività dell'errore – Inammissibilità del ricorso.

pag. ***431***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 6136/2025, depositata il 13/10/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Di Gioacchino.
Agevolazioni ed esenzioni - Tasi – Art. 7, comma l, lett. i), d. lgs. n. 504/92 – Art. 1, comma 3, d.l. n. 16/2014 – Enti non commerciali – immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive – Esenzione – Requisito soggettivo e oggettivo – Compresenza – Accertamento in concreto – Presupposti per il godimento dell'esenzione – Giudicato esterno – Insussistenza.

pag. ***090***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 6201/2025, depositata il 14/10/2025 – Pres. Catania, Rel. Diotallevi.
Accertamento - Società di comodo – Verifica della presenza di cause di forza maggiore che hanno impedito lo svolgimento dell'attività di impresa – Ires - Elementi di fatto atti a dimostrare la presenza di una società svolgente attività imprenditoriale – Assenza.

pag. ***048***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6211/2025, depositata il 14/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Finanza locale – Imu-Ici -Tasi – Termini di decadenza dell'accertamento – Tassazione Imu in capo al titolare del diritto di abitazione - Esenzione Imu in caso di prima casa – Applicabilità.

pag. ***176***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 6218/2025, depositata il 15/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Catasto – Notifica da parte dell'Agenzia del Territorio – Effetti ai fini del calcolo dell'Imu.

pag. ***111***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 6220/2025, depositata il 15/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Processo tributario – Istanza di sospensione in pendenza di ricorso per Cassazione – Sospensione subordinata alla sola verifica del periculum in mora.

pag. ***432***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 6222/2025, depositata il 15/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Iva – Diritto alla detrazione – Consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento del fornitore - Indetraibilità – Consegue.

pag. ***278***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 6233/2025, depositata il 16/10/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Speranza.
Processo tributario - Cartella di pagamento – Erede – Primo atto notificato - Motivazione idonea a consentire al contribuente una comprensione piena dell'oggetto della contestazione – Necessita - Insufficienza - Violazione delle norme sullo Statuto dei diritti del contribuente e sulla trasparenza amministrativa – Annullamento dell'atto – Consegue.

pag. ***436***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 6236/2025, depositata il 16/10/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Chiné.
Varia - Processo tributario – Appello – Motivi specifici – Mancanza – Inammissibilità.
pag. ***583***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6238/2025, depositata il 16/10/2025 – Pres. e Rel. Lunerti.
Processo tributario – Principio di non contestazione – Principio generale del processo – Concerne esclusivamente il piano (probatorio) dell'acquisizione del fatto non contestato –Non si estende alle circostanze che implicano un'attività di giudizio.
pag. ***438***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 6252/2025, depositata il 16/10/2025 – Pres. e Rel. Catania.
Processo tributario – Cartella di pagamento – Regolarità della notifica con deposito presso la casa comunale- Mancata impugnazione – Cristallizzazione della pretesa tributaria - Intimazione di pagamento – Ricorso - Privo di fondamento.
pag. ***442***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 6258/2025, depositata il 17/10/2025 – Pres. Passero, Rel. Laudiero.
Riscossione - cartelle di pagamento – Regolarità della notifica delle cartelle di pagamento – Definitività dei ruoli – Legittima costituzione in giudizio dell'ente della riscossione.
pag. ***550***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 6273/2025, depositata il 20/10/2025 – Pres. Salzano, Rel. Chinè.
Rimborsi - Istanza Imu e Tasi – Annullamento in autotutela versamento in eccesso per errore nel calcolo dell'imposta – Diniego del Comune per presunta prescrizione – Erroneità – Accoglimento in 2^ Grado.
pag. ***520***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 6281/2025, depositata il 20/10/2025 – Pres. e Rel. Solaini.
Rimborsi - Diniego di rimborso – Presupposto assoggettamento Irap – Attività professionale svolta esclusivamente all'interno di una struttura organizzata da terzi.
pag. ***521***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 6338/2025, depositata il 21/10/2025 – Pres. Giuseppe Coletta, Rel. Aquino.
Irpef – Persona fisica - Cessione di partecipazioni societarie – Plusvalenza – Momento impositivo – Periodo d'imposta di cessione - Momento dell'incasso del corrispettivo – Irrilevanza.
pag. ***245***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6410/2025, depositata il 23/10/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Ludati.
Irpef – Separazione dei coniugi – Pagamento dei ratei del mutuo ipotecario dell'abitazione coniugale in comproprietà – Deducibilità ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. c) del T.U.I.R condizionata alla previsione dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale e alla destinazione del mantenimento del coniuge "più debole".
pag. ***246***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6414/2025,

depositata il 23/10/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Laudati.
Successioni e donazioni - Intimazione di pagamento – Successione - Debiti riferiti al defunto - – Beneficio di inventario – Mancata accettazione definitiva - Esecuzione limitata ai beni dell'eredità giacente e non sul patrimonio dell'erede.

pag. ***558***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 6420/2025, depositata il 23/10/2025 – Pres. Sessa, Rel. Luciano.
Accertamento – Art. 3 d.P.R. 917/86 – Tassazione mondiale – Convenzione contro le doppie imposizioni – Redditi esteri - Irpef - Sanzioni – Omessa dichiarazione - Buona fede – L. 212/2000.

pag. ***051***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. n. 7 – Sentenza n. 6423/2025, depositata il 23/10/2025 – Pres. e Rel. Catania.
Processo tributario - Spese di giustizia – Principio di soccombenza – Liquidazione delle spese inferiore ai medi tabellari di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm. - Illegittimità.

pag. ***443***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6436/2025, depositata il 24/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Accertamento – Processo tributario – Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova – Presunzioni – Iva.(prima massima).

pag. ***052***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6436/2025, depositata il 24/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Processo tributario – Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova a carico del contribuente - Esibizione di fatture o dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento - Insufficienza. (seconda massima).

*pag.****444***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6437/2025, depositata il 24/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Notificazioni - Intimazione di pagamento - Notifica – Art. 140 c.p.c. – Art. 143 c.p.c. - Onere probatorio – Irreperibilità – Prescrizione – Decadenza.

pag. ***307***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6439/2025, depositata il 24/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Accertamento – Principio di inerenza dei costi – Imposte sui redditi.

pag. ***054***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6443/2025, depositata il 24/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Agevolazioni ed esenzioni – Finanza locale – Imu - Ici – Istituti religiosi – Natura commerciale dell'attività – Onere probatorio – Non spetta.

pag. ***901***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 6512/2025, depositata il 27/10/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Colaiuda.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Rettifica della rendita catastale - Efficacia giuridica della variazione a decorrere dalla notificazione al contribuente - Annullamento dell'avviso di accertamento catastale.

pag. ***179***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6624/2025, depositata il 30/10/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Laudati.
Accertamento – Onere della prova – Operazione soggettivamente inesistente – Contribuente – D.P.R. 633/1972 – Iva – Imposte indirette – Fattura – Società cartiere – Sede operativa effettiva – Buona fede "diligente".

pag. ***56***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 6642/2025, depositata il 24/09/2025 – Pres. Catania, Rel. Marini.
Processo tributario – Definizione agevolata – Cessazione della materia del contendere – Estinzione del giudizio – L. n. 197/2022 – Art. 46 d.lgs. n. 546/1992 – Compensazione delle spese – Norma di interpretazione autentica.

pag. ***446***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 6711/2025, depositata il 03/11/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.
Accertamento – Rendita catastale – DOCFA – Copia analogica di atto nativo digitale – Attestazione di conformità – Nullità dell'atto.

pag. ***058***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 6715/2025, depositata il 03/11/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Polito.
Riscossione e misure cautelari – Notifica a mezzo posta elettronica certificata - Conformità digitale della cartella di pagamento – Firma digitale – Estensione ".p7m".

pag. ***551***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 6718/2025, depositata il 03/11/2025 – Pres. Catania, Rel. Diotallevi.
Processo tributario - Avvisi di accertamento definitivi – Istanza di autotutela – Diniego – Impugnabilità – Sindacato del giudice – Limiti – Merito della pretesa – Inammissibilità.

*pag.****447***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 - Sentenza n. 6800/2025, depositata il 05/11/2025 - Pres. Lunerti, Rel. Taviano.
Accertamento - II.DD ed Iva - Decadenza dell'azione di accertamento. Cessione d'azienda in frode alla legge - Solidarietà al pagamento delle imposte accertate.

pag. ***058***

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. 41 – Sentenza n. 6803/2025, depositata il 20/05/2025 – Pres. Russo, Rel. Carrelli Palombi Di Mont.
Notificazioni - Tari – Accertamento - Atti impositivi – Atti presupposti - Notificazioni a mezzo posta – Perfezionamento della notifica - Vizi di notifica – Omessa notifica degli atti presupposti.

pag. ***308***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6813/2025, depositata il 06/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Laudati.
Rimborsi - Crediti di imposta Irpeg – Onere della prova del diritto al rimborso – CTU disposta dal giudice di merito – Mancata/insufficiente contestazione/contraddizione degli esiti della CTU dalle parti – Rigetto appello principale e incidentale.

pag. ***522***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 6821/2025, depositata il 06/11/2025 – Pres. Lentini, Rel. Iannone.
Processo tributario - Imu – Riscossione – Cartella di pagamento – Avviso di accertamento presupposto – Notifica – Produzione documenti in appello – art. 58, co. 1 e 3, d.lgs. 546/92 – Indispensabilità – Atti prodromici non impugnati – Preclusione ex artt. 19 e 21, d.lgs. 546/92 – Definitività della pretesa – Appello AdER – Accoglie.

pag. ***448***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6825/2025, depositata il 06/11/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Laudati.
Processo tributario – Società a ristretta base partecipativa – Presunzione distribuzione utili occulti – Presunzioni giurisprudenziali – Onere della prova – comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 – L. n. 111/2023.

pag. ***449***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 6831/2025, depositata il 07/11/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Leone.
Accise, dazi e diritti doganali – Contrabbando – Provvedimento irrogazione sanzioni – Confisca – Autotutela – Diniego di revoca in autotutela – Inammissibilità del ricorso introduttivo.

pag. ***072***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 6841/2025, depositata il 07/11/2025 – Pres. Cotta, Rel. Giordano.
Processo tributario - Documenti non prodotti in primo grado – Ammissibilità in appello – Parte contumace in primo grado.

pag. ***451***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 6841/2025, depositata il 07/11/2025 – Pres. Cotta, Rel. Giordano.
Processo tributario - Documenti non prodotti in primo grado – Ammissibilità in appello – Parte contumace in primo grado.

pag. ***451***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 6868/2025, depositata il 10/11/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Agevolazioni ed esenzioni - Prima casa - Beneficio richiesto in sede successoria - Spetta soltanto ove i requisiti risultino presenti entro i termini prescritti per la dichiarazione di successione Dichiarazione di successione tardiva – Agevolazione prima casa - Decadenza - Consegue.

pag. ***092***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 6881/2025, depositata il 10/11/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Flamini.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Accertamento – Abitazione principale – Esenzione – Dimora abituale – Residenza anagrafica – Coniugi con residenza disgiunta – Onere della prova – Ordinario riparto ex art. 2697 c.c. – Prova della dimora abituale – Scelta del medico di base – Pretesa infondata.

pag. ***180***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6922/2025, depositata l'11/11/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Frattarolo.

Agevolazioni e esenzioni – Ires –Associazioni sportive dilettantistiche – ADS –Attività istituzionali — Status – Requisiti – Richiesta non imponibilità Ires – Pretesa infondata.- Mancato rispetto dei requisiti - Accertamento Ires – Legittimità.

pag. ***093***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6950/2025, depositata il 12/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Baldovini.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares – Accertamento – Rifiuti speciali – Imballaggi terziari – Non imponibilità Tari – Pretesa infondata – Giudicato.

pag. ***212***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7013/2025, depositata il 13/11/2025 – Pres. Palillo, Rel. Giorgianni.
Processo tributario - Contributi a fondo perduto Covid 19 – Difetto di giurisdizione – Preclusione giudice di secondo grado nel rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione – Natura tributaria – Sentenza Corte Costituzionae 124/25 - Mutamento quadro normativo post appello - Natura non tributaria – Rilevanza in 2^ grado.

pag. ***453***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 7052/2025, depositata il 14/11/2025 - Pres. e Rel. Terrinoni.
Iva – Irpef - Accertamento, controlli automatici - Misure Cautelari.

pag. ***280***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7053/2025, depositata il 14/11/2025 - Pres. Fortunato, Rel. Diotallevi.
Notificazioni - Cartella di pagamento – Consegna nella residenza del contribuente a familiare soggettivamente individuato – Legittimità.

pag. ***309***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7055/2025, depositata il 14/11/2025 - Pres. Fortunato, Rel. Diotallevi.
Finanza locale - Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Rifiuti derivanti da attività vivaistica – Assimilabilità a quelli urbani.

pag. ***213***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7057/2025, depositata il 14/11/2025 - Pres. e Rel. Fortunato.
Processo tributario - Censure dedotte dal contribuente - Affermazioni meramente generiche e prive di fondamento oggettivo - Rigetto dell'atto di appello – Consegue.

pag. ***454***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7061/2025, depositata il 17/11/2025 -Pres. Passero, Rel. Baldovini.
Notificazioni – Messo notificatore o ufficiale giudiziario - Ricerche presso l'indirizzo risultante dagli uffici anagrafici del domicilio fiscale – Necessitano - Accertamento della non rintracciabilità del contribuente nel Comune del domicilio fiscale – Necessita - Attestazione di mera irreperibilità - Insufficienza – Nullità della notifica – Consegue.

pag. ***309***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7062/2025,

depositata il 17/11/2025 -Pres. Passero, Rel. Baldovini.
Finanza Locale- Tarsu-Tia-Tari-Tares – Tari – Accertamento – Superficie imponibile - Superficie calpestabile idonea a produrre rifiuti e superficie catastale.

pag. ***213***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 7064/2025, depositata il 17/11/2025 - Pres. e Rel. Birritteri.
Processo tributario – Tipicità atti impugnabili – Necessità.

pag. ***455***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 7067/2025, depositata il 17/11/2025 - Pres. Catania, Rel. Blasi.
Statuto del Contribuente – Autotutela obbligatoria – Fattispecie sorte antecedentemente alla notifica introdotta dal d.lgs.219/2023 – Inapplicabilità.

pag. ***556***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 7071/2025, depositata il 17/11/2025 - Pres. Pannullo, Rel. Marotta.
Processo tributario – Motivo aggiunto in appello -non riconducibile all'originaria causa petendi - Fatti diversi da quelli dedotti in primo grado – Ampliamento dell'indagine giudiziaria e allargamento della materia del contendere - Divieto ex artt. 24 e 57 d. lgs. 546/1992.

pag. ***455***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 7155/2025, depositata il 19/11/2025 – Pres. Passero, Rel. Laudiero.
Agevolazioni ed esenzioni – Credito d'imposta – Ricerca e Sviluppo – Onere della prova – Inesistenza delle attività agevolabili – Parere MISE non obbligatorio – Pretesa fondata.

pag. ***094***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 7157/2025, depositata il 19/11/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.
Processo tributario – Giudizio di appello – Specificità dei motivi di gravame – Ratio decidendi non impugnata – Inammissibilità dell'appello – Giudicato Interno – Difetto di interesse.

pag. ***456***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7166/2025, depositata il 20/11/2025– Pres. e Rel. Palillo.
Iva – Art. 60 bis dPR 633/1972 – Solidarietà passiva – Competenza territoriale – Principio buona fede – Violazione termine 60 giorni – Contraddittorio endoprocedimentale – Pretesa infondata.

pag. ***281***

Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 7167/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Tasi – Effetti della mancata trascrizione della sentenza di revocazione nei pubblici registri immobiliari – Inopponibilità dell'annullamento della variazione della rendita catastale.

pag. ***181***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 7172/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Taviano.
Processo tributario - Legittimità della cartella di pagamento – Effetti della mancata impugnazione dell'atto presupposto – Preclusione del sindacato sul merito – Vizi propri della cartella – Iscrizione a

ruolo straordinario – Contraddittorio endoprocedimentale – Notificazione a mezzo pec - Prevalenza della sostanza sulla forma.

pag. ***457***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 7173/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Taviano.
Notificazioni - Nullità della notifica dell'appello – Inammissibilità dell'impugnazione – Notifica postale a soggetto privo di collegamenti con il destinatario – Passaggio in giudicato della sentenza.

pag. ***310***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 7176/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Lepore, Rel. Briguori.
Notificazioni - Validità della notificazione via pec – Mancata produzione originaria delle ricevute di accettazione e consegna (.eml /.msg) – Raggiungimento dello scopo – Produzione integrativa in appello.

pag. ***311***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 7180/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Taviano.
Accise, dazi e diritti doganali– Alcool etilico – Parametri di impiegofissati per la società incorporata - Proseguimento del vincolo per la società incorporante – Compete.

*pag.****073***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7184/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Frattarolo.
Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Indetraibilità dell'Iva – Onere della prova.

pag. ***282***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7185/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Frattarolo.
Agevolazioni ed esenzioni - Credito d'imposta per ricerca e sviluppo – Disconoscimento per difetto del requisito della novità – Necessità del previo parere tecnico del MISE – Omissione – Nullità dell'atto di accertamento – Pretesa illegittima.

pag. ***095***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7189/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Passero, Rel. Baldovini.
Agevolazioni ed esenzioni - Associazioni sportive dilettantistiche – Art. 148 TUIR – Regime agevolato – Onere probatorio contribuente – Art. 38 c.c. – Responsabilità solidale legale rappresentante – Inapplicabilità obbligazioni tributarie – Pretesa infondata.

pag. ***096***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7194/2025, depositata il 21/11/2025 – Pres. Solaini, Rel. Grechi.
Contributo Unificato Tributario – Ricorso cumulativo – Richiesta di regolarizzazione – Pluralità di atti – Valore di lite.

pag. ***117***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 7265/2025, depositata il 24/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Laudati.
Agevolazioni ed esenzioni - Credito R&S – Indebita compensazione – Credito ricerca e sviluppo – Dichiarazione integrativa tardiva – Limiti temporali all'utilizzo del credito – Utilizzo in compensazione

in annualità anteriore – Controllo automatizzato – Cartella di pagamento – Legittimità del recupero – Riforma della sentenza di primo grado – Spese di lite compensate.

pag. ***097***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 7284/2025, depositata il 24/11/2025 – Pres. Lepore, Rel. Di Maio.
Accertamento - Crediti Ricerca & Sviluppo – Atto di recupero - Art. 3 d.l. n. 145/2013 – Indebita compensazione – Nozione di "Innovazione" – Applicazione Manuale di Frascati per l'anno 2017 – Inapplicabilità – Spettanza del credito riconosciuta.

pag. ***062***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7288/2025, depositata il 25/11/2025 – Pres. Passero, Rel. Baldovini.
Agevolazioni ed esenzioni – Iva Regimi Speciali – Associazioni sportive dilettantistiche – L. n. 398/1991 – Sussistenza di adeguate prove -– Diritto all'esenzione riconosciuto.

pag. ***099***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7292/2025, depositata il 25/11/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto.
Finanza locale - Imu – Ici – Tasi –Enti religiosi e scuole paritarie – Esenzione ex. art. 7 d.lgs. n. 504/1992 – Ente non commerciale ex art. 73 TUIR – Onere della prova – Beneficio fiscale – Attività didattica – Sentenza riformata – Esenzione riconosciuta.

pag. ***182***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7296/2025, depositata il 24/11/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.
Accertamento - Società a ristretta base sociale – Accertamento induttivo – L. 130/2022 - Imputazione del maggior reddito ai soci – Presunzione semplice – Irpef – contraddittorio endoprocedimentale – D. lgs. 546/92 - Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Rigetto dell'appello – Spese di lite compensate.

pag. ***064***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7325/2025, depositata il 25/11/2025 – Pres. Palillo, Rel. Aquino.
Finanza locale - Imu-Ici-Tasi – Immobili occupati abusivamente – Esenzione – Comma 759 dell'art. 1 della l. n. 160/2019 in vigore dal 1° gennaio 2023 – Applicabilità retroattiva – Corte costituzionale – Illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 1, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis – Violazione del principio di capacità contributiva – Sussistenza – Tempestiva denuncia o azione penale – Necessità.

pag. ***183***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez.10 – Sentenza n. 7361/2025, depositata il 26/11/2025 – Pres. e Rel. Loreto.
Processo tributario – Condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio – Sentenza immediatamente esecutiva – Inerzia dell'Amministrazione – Ricorso per ottemperanza.

pag. ***458***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 7364/2025, depositata il 27/11/2025 – Pres. Maio, Rel. Tocci.
Processo tributario – Pretesa di pagamento definitivamente annullata – Successiva cartella di pagamento – Annullamento in autotutela – Cessazione materia del contendere – Spese del giudizio – Soccombenza virtuale.

pag. ***459***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez.5 – Sentenza n. 7387/2025, depositata il 27/112025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis
Registro, ipotecarie e catastali – Contratto di locazione pluriennale – Risoluzione anticipata – Prova – Omessa denuncia – Debenza tributo fino alla scadenza naturale del contratto – Sussiste.
pag. ***510***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 7452/2025, depositata il 02/12/2025 – Pres. Catania, Rel. Chiappiniello.
Processo tributario - Iva, Ires, Irap – Operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova - Sovrafatturazione – Omesso versamento – Omessa ritenuta a titolo d'imposta Irpef – Associazione sportiva – Associazione non riconosciuta – Legale rappresentante. Coobbligazione solidale – Previa verifica dell'attività effettivamente svolta – Necessita.
pag. ***459***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 7455/2025, depositata il 02/12/2025 – Pres. Fantini, Rel. Celentano.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Agevolazione prima casa – Residenza – Dimora abituale – Elemento oggettivo – Elemento soggettivo.
pag. ***184***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 7477/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Processo tributario - Società di persone – Accertamento - Ricorso proposto da uno solo dei soci – Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti – Nullità del giudizio di 1^ grado – Consegue.
pag. ***460***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7479/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Catasto - Rendita catastale – Immobili – Notifica degli atti – Sanzioni – Elemento soggettivo – Elemento oggettivo.
pag. ***113***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 7480/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi – Imu - Esenzione abitazione principale - Sentenze della Corte costituzionale nn. 209/2 e 112/25 – Effetti.
pag. ***185***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7484/2025, depositata il 3/12/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Ires – Irpeg - Accertamento - Esiguità della compagine sociale - Presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati – Legittimità.
pag. ***222***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 7494/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Cotta, Rel. Perone.
Notificazioni - Portiere dello stabile – Mancato invio della raccomandata informativa – Nullità della notifica – Consegue.
pag. ***312***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 7497/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Leone.
Agevolazioni ed esenzioni – Tremonti ambientale – Requisito soggettivo - Status di piccola e media impresa – Necessita – Requisito oggettivo - Investimento ambientale suscettibile di prevenire, ridurre e riparare danno causati all'ambiente – Necessita.

pag. ***100***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 7500/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Cotta, Rel. Perone.
Riscossione e misure cautelari - Ires – Irpeg - Cartella di pagamento notificata all'ex socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese- Mancata previa notifica di nuovo e distinto accertamento - Responsabilità successoria - Non sussiste.

pag. ***552***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 7504/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Leone.
Processo tributario – Ires – Accertamento al Consorzio - Trasparenza — Partecipazione di Società consorziata – Effetti a cascata – Annullamento accertamento al Consorzio - Atto presupposto – Annullamento dell'accertamento alla società partecipata – Consegue.

pag. ***461***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 7540/2025, depositata il 05/12/2025 – Pres. Di Marco, Rel. Aquino.
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro – Atti giudiziari – Decreto ingiuntivo – Enunciazione – Contratto di prestazione d'opera professionale – Incarico professionale – Identità delle parti – Autonomia giuridica dell'atto enunciato – Contratto verbale – Spese di lite.

pag. ***511***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7602/2025, depositata 09/12/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.
Processo tributario – Rimborsi e giudizio di ottemperanza - Decreto di chiusura del fallimento – Istanza di rimborso – Tempestività – Formazione del piano di riparto – Presupposto della restituzione.

pag. ***462***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7603/2025, depositata 09/12/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Tasi – Vincolo di destinazione – Concessione con diritto all'uso esclusivo – Patrimonio indisponibile.

pag. ***186***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7611/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Processo tributario – Cartella di pagamento – Impugnazione – Pagamenti già eseguiti – Sgravio totale in corso di causa – Cessazione della materia del contendere – Spese di giudizio – Principio di causalità e soccombenza virtuale – Condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

pag. ***463***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7612/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. e Rel. Fantini.
Registro, ipotecarie e catastali – Appello – Imposta di registro – Impugnazione della sentenza di primo grado – Contestazione dell'applicazione dell'imposta proporzionale – Valutazione della Corte sulla

natura della sentenza civile (nullità di clausola contrattuale e condanna ripristinatoria) – Esclusione dell'applicazione dell'imposta proporzionale – Applicazione dell'imposta fissa per dichiarazione di nullità di clausola contrattuale – Rigetto dell'appello.

pag. ***511***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7614/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. e Rel. Fantini.
Processo tributario – Revocazione – Cartella di pagamento – Impugnazione della sentenza d'appello – Denuncia di errore di fatto revocatorio – Esclusione dell'errore di fatto – Valutazione giuridica della Corte – Rigetto del ricorso per revocazione – Spese di giudizio a carico della ricorrente.

pag. ***464***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7615/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Solaini, Rel. Nispi Landi.
Notificazioni – Appello – Cartella di pagamento – Impugnazione della sentenza di primo grado – Contestazione della regolarità della notifica e della prescrizione – Esclusione dei vizi di notifica – Valutazione della Corte sulla validità della documentazione prodotta – Esclusione della prescrizione per la presenza di atti interruttivi – Rigetto dell'appello.

pag. ***312***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7617/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto.
Notificazioni - Riscossione - Imposte indirette – Omesso pagamento – Controllo cartolare – Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1972 – Art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 – Nullità della notifica a mezzo PEC – Mancanza di firma digitale – Omessa notifica dell'avviso bonario –Non obbligatorietà dell'avviso bonario.

pag. ***314***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 7620/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis.
Accertamento - Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile – Canone di concessione statale – Incostituzionalità – Concessione balneare marittima – Imposta regionale – Occupazione e uso – Canoni annullati – Base imponibile – Principio di continenza – Legge regionale.

pag. ***065***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7622/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Lentini, Rel. Caputi.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Rimborso – Silenzio diniego – Principio della ragione più liquida – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Rideterminazione della rendita catastale – Art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 – Istanza limitata –Disponibilità della parte – Computo dei versamenti in eccesso.

pag. ***187***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7624/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Lentini, Rel. Caputi.
Notificazioni - Notifica della cartella di pagamento – Distinzione tra notifica diretta a mezzo posta e notifica tramite messo notificatore – Necessità della raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c. – Nullità della notifica – Inefficacia interruttiva della prescrizione.

pag. ***315***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 7627/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Marini.

Finanza locale - Imu-Ici-Tasi - Imu – Beni merce – Esenzione – Obbligo dichiarativo – Natura decadenziale.

pag. ***188***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7629/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Aquino.
Processo tributario - Fatture per operazioni inesistenti – Operazioni oggettivamente inesistenti – Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione Iva – Art. 19 d.P.R. 633/1972 – Deduzione dei costi – Art. 109 TUIR – Società cartiera – Onere della prova – Presunzioni semplici – Art. 2729 c.c. – Appello tributario – Carattere devolutivo pieno – Sentenza penale di assoluzione – Giudicato penale – Rapporto tra giudizio penale e giudizio tributario – Art. 21-bis d.lgs. 546/1992 – Buona fede del contribuente.

*pag.****465***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 - Sentenza n. 7631/2025, depositata il 10/12/2025 -Pres. Giorgi, Rel. Aquino.
Notificazioni - Cartella di pagamento - Liquidazione automatizzata - Inammissibilità del Ricorso Tributario - Convalidazione oggettiva.

pag. ***316***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio , Sez. 3 - Sentenza n. 7632/2025, depositata il 10/12/2025 -Pres. Giorgi, Rel. Aquino.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Agenzia del Demanio - Non può essere considerata titolare né di diritti reali né di concessioni amministrative sugli immobili del demanio e patrimonio statale - Non è soggetto passivo Imu, Ici, Tasi.

pag. ***190***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7637/2025, depositata il 11/12/2025 – Pres. e Rel. Lentini.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Avviso di accertamento – Denuncia Tari – Superficie imponibile – Principio della ragione più liquida – Scia.

pag. ***214***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7639/2025, depositata il 11/12/2025 – Pres. Papillo, Rel. Giorgianni
Ires – Iva – Irap – Locazione – Affitto ramo d'azienda – Riqualificazione contratto – Appello respinto.

pag. ***223***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7640/2025, depositata il 11/12/2025 – Pres. Palillo, Rel. Giorgianni.
Processo tributario - Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Fattura – Onere della prova.

pag. ***467***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7644/2025, depositata l' 11/12/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Base imponibile – Area destinata a rifiuti speciali – Non imponibilità.

pag. ***215***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7645/2025, depositata l'11/12/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Tasi – Beni merce – Mancata dichiarazione – Esenzione non spettanza – Determinazione sanzioni.

pag. ***190***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 7646/2025, depositata l'11/12/2025 – Pres. Fantini, Rel. Brigante.
Irpef – Reddito di lavoro dipendente – Risultanze modello di dichiarazione 770 della società – Accertamento parziale in capo al dipendente – Legittimità – Onere della prova del rapporto di lavoro – Esposto Guardia di Finanza – Irrilevanza.

pag. ***247***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 7650/2025, depositata il 12/12/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Notificazioni - Avviso di intimazione - Omessa notifica degli atti presupposto - Prova in giudizio - Spedizione delle raccomandate - Deposito degli atti presso la casa comunale.

pag. ***317***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 7658/2025, depositata il 12/12/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro – Sentenza di condanna – Inadempimento contrattuale — Imposta sul valore aggiunto – Principio di alternatività Iva/Registro – Funzione recuperatoria – Funzione risarcitoria – Nesso diretto – Presupposto Iva – Imposta proporzionale del 3%.

pag. ***512***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7663/2025, depositata il 12/12/2025 – Pres. Passero, Rel. Monaca.
Iva – Credito – Compensazione – Mancata apposizione del visto di conformità – Violazione meramente formale – Legittimità della compensazione – Sussiste.

pag. ***283***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 7675/2025, depositata il 15/12/2025 – Pres. Coletta, Rel. Guadagni.
Riscossione e misure cautelari - Controllo automatizzato ex art. 36-bis, d. P.R. 600/1973 – Controllo meramente cartolare – Sussiste – Disconoscimento del riporto delle perdite (art. 84 TUIR tramite controllo automatizzato – Illegittimo - Donazione d'azienda – Riporto delle perdite ex art. 84 TUIR – Legittima.

pag. ***553***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 7681/2025, depositata il 15/12/2025 – Pres. Coletta, Rel. Guadagni.
Iva – Detrazione – Inerenza – Congruità e antieconomicità – Appalto e subappalto – Onere della prova – Limiti al sindacato quantitativo.

pag. ***284***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 - Sentenza n. 7685/2025, depositata il 15/12/2025 – Pres. Pannullo, Rel. Giammaria.
Agevolazioni ed esenzioni - Imu – Ici – Accertamento —— - Pretesa infondata - Abitazione principale – Utilizzo contemporaneo di più unità immobiliari distintamente accatastate – Dimora abituale - Agevolazione – Compete.

pag. ***101***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 7694/2025, depositata il 15/12/2025 – Pres. Fantini, Rel. Brigante.
Processo tributario - Irap – Violazioni – Assenza di sanzioni penali – Istituto del raddoppio dei termini –Non trova applicazione.

pag. ***468***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 7827/2025, depositata il 19/12/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Di Gioacchino.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu - Presupposto impositivo - Differimento dell'esigibilità – Società cooperativa - Liquidazione coatta amministrativa - Obbligazioni tributarie e par condicio creditorum – Differimento del pagamento – Sussiste.

*pag.****191***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 7845/2025, depositata il 22/12/2025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis.
Notificazioni – Procedura di notificazione telematica – Destinatario - Impresa, individuale o societaria, oppure professionista iscritto a un albo o a un elenco istituito con legge dello Stato - Eseguita mediante deposito dell'atto nell'area riservata del sito InfoCamere.it – Pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito – Invio della raccomandata informativa al contribuente – Perfezionamento – Sussiste.

pag. ***317***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 7904/2025, depositata il 06/11/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu – Enti religiosi – Esenzione – Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 – Destinazione al culto – Utilizzazione dell'immobile – Uso misto – Dichiarazione specifica - Uso promiscuo – Sanzioni.

pag. ***192***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 7905/2025, depositata il 22/12/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Processo tributario – Rinuncia all'appello – Accettazione della controparte Non necessaria - Cessata materia del contendere – Compensazione spese di lite.

pag. ***469***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 7906/2025, depositata il 22/12/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Irpef – Plusvalenza non dichiarata derivante da cessione di partecipazione –contratto ad effetti reali – Inderogabilità del principio di competenza – Irrilevanza dell'incasso parziale del prezzo di vendita – Omesso assolvimento dell'onere della prova dell'inadempimento del cessionario – Omessa dichiarazione integrativa – Giudicato interno.

pag. ***248***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 7910/2025, depositata il 22/12/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Pieroni.
Accertamento - Accertamento sintetico – Redditometro – Art. 38 d.P.R. n. 600/1973 – Presunzione legale relativa - Inversione dell'onere probatorio – Indici di capacità contributiva – Valutazione analitica della prova – Motivazione apparente.

pag. ***066***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 7912/2025, depositata il 22/12/2025 – Pres. e Rel. Lunerti.

Ires – Deducibilità componente variabile del contratto di locazione e regolarità della variazione in diminuzione – Società interamente partecipata da un fondo di investimento immobiliare – Insufficiente indicazione delle ragioni della presunta indeducibilità e violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo – Esclusione della natura elusiva e antieconomica del canone di locazione convenuto inter partes – Giudicato di principio.

pag. ***224***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7924/2025, depositata il 24/11/2025 – Pres. Catania, Rel. Fortuni.
Processo tributario - Giudicato esterno - Contratto di appalto – Contratto di somministrazione di lavoro irregolare – Indebita deduzione dei costi ai fini Irap.

*pag.****470***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 8008/2025, depositata il 29/12/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Iannone.
Accertamento – Rinuncia ai crediti per dividendi – Fictio iuris incasso giuridico – Art. 88 comma 4-bis TUIR – Dichiarazioni sostitutive dei soci – Principio di cassa – Valore fiscale e nominale del credito – Salto d'imposta.

pag. ***068***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 8056/2025, depositata il 30/12/2025 – Pres. Palillo, Rel. Vivarelli.
Violazioni tributarie e sanzioni – Contribuente/ricorrente – Omesso versamento TASI – Autonome/differenti annualità – Oggettiva riferibilità – Non rileva – Violazioni commesse – Incidenza determinazione imponibile/imposta – Esclusione – Incidenza versamento – Sussiste – Violazione formale – Esclusione – Cumulo giuridico – Esclusione - Violazione sostanziale – Rileva – Cumulo materiale – Rileva

pag. ***562***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 8057/2025, depositata il 30/12/2025 – Pres. Palillo, Rel. Vivarelli.
Processo tributario – Cause concomitanti – Rapporto pregiudizialità – Causa pregiudicante – Pendenza primo grado – Causa pregiudicata – Sospensione necessaria - Sussiste – Causa pregiudicante – Avvenuta definizione – Mancanza giudicato – Non rileva – Sospensione facoltativa – Sussiste - Giudice tributario – Causa pregiudicante - Possibile riforma decisione - Valutazione prognostica – Consegue.

pag. ***471***

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 8066/2025, depositata il 30/12/2025 – Pres. e Rel. Lunerti.
Processo tributario – Giudizio rinvio – Sentenza annullamento – Norme diritto - Violazione/falsa applicazione – Giudice rinvio - Accertamento fatti acquisti processo – Impossibilità modifica – Sussiste – Sentenza annullamento - Principio diritto – Obbligo uniformazione – Consegue - Sentenza annullamento – Punti decisivi controversia – Vizio motivazionale – Giudice rinvio – Fatti acquisiti processo – Libera valutazione – Sussiste – Altri fatti eventuali – Apprezzamento complessivo – Preclusioni/decadenze sopravvenute – Obbligo rispetto – Consegue.

pag. ***472***

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

DEL LAZIO

—

ANNO 2025

OSSERVATORIO DELLE SENTENZE

ACCERTAMENTO

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 129/2025, depositata il 08/01/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Accertamento - Imposta sul reddito delle persone fisiche Redditi fondiari - Contratto di locazione - Riduzione del canone – Scrittura privata – Obbligo di registrazione – Esclusione - Minor reddito percepito – Prova - Modalità – Compiuto assolvimento – Illegittimità atto impositivo – Consegue.

SINTESI DELLA SENTENZA
La scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta all'obbligo fiscale di registrazione, non avendo quest'ultima efficacia costitutiva dell'accordo tra le parti e potendo il contribuente, ai sensi dell'art. 2704 c.c., desumere la data certa dell'accordo, opponibile ai terzi, anche con altri mezzi di prova. L'accordo di riduzione del canone di locazione è, pertanto, efficace ai fini fiscali anche se non portato a conoscenza dell'Amministrazione con la registrazione, laddove la stessa possa verificare il minor canone e, dunque, il minor reddito conseguito anche attraverso altri elementi prodotti dal contribuente.

COMMENTO
La scrittura privata di riduzione del canone di locazione, la quale determina, in forza del minor canone percepito, in conseguimento di un minor reddito, e conseguentemente, la corresponsione di una minore imposta da parte del locatore, è opponibile all'Amministrazione finanziaria anche in assenza di registrazione.
Tra i mezzi, idonei a qualificare la data di una scrittura privata non autenticata come certa ed opponibile ai terzi, vi è la registrazione, di cui all'art. 18 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; in mancanza di quest'ultima, l'art. 2704 c.c. stabilisce che è, altresì, possibile dedurre e dimostrare un fatto idoneo a stabilire, in modo ugualmente certo, il momento di formazione del documento.
Pertanto, la registrazione della scrittura privata modificativa del contratto di locazione originario non costituisce un obbligo fiscale posto a carico del contribuente, operando, invece, sul piano meramente probatorio ed agevolando la prova dell'intervenuta riduzione del canone, rimanendo fermo che il contribuente possa, a tal fine, far ricorso ad altri mezzi

di prova.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto probante, ai fini della riduzione del canone di locazione, prevista nella scrittura privata intercorsa tra le parti, e dei minori redditi percepiti dalla locatrice, la documentazione da quest'ultima prodotta, comprensiva della copia del proprio estratto conto bancario, da cui risultava la riscossione dei canoni ridotti, nonché del bilancio contabile e della dichiarazione dei redditi del conduttore, da cui si evinceva la deduzione di canoni passivi nell'ammontare determinato dall'accordo di riduzione.
Ne è conseguita l'illegittimità del recupero della maggiore imposta nei confronti della locatrice da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto fondato esclusivamente sulla mancata registrazione dell'accordo di riduzione, senza la

valutazione degli ulteriori elementi, idonei a suffragare la rilevanza probatoria e l'efficacia fiscale dell'accordo medesimo.

Giovanna Chiarandà

Riferimenti normativi: art. 2074 c.c.; art. 18 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 22588/12; 7644/22; 12081/2025.
Prassi: Risoluzione n. 60/E/2010.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 654/2025, depositata il 31/01/2025 – Pres. Perla, Rel. Chiappiniello.
Accertamento – Imu/Ici – Violazioni tributarie e sanzioni – Imposte locali

SINTESI DELLA SENTENZA
L'assenza di adeguate motivazioni tributarie, nel dettaglio il richiamo a generici versamenti IMU/ICI non precisati nell'atto impugnato, ha comportato la decisione di "dichiarare cessata la materia del contendere". Il tutto si basa sull'evidenza che la pretesa accertativa verso il contribuente deve essere chiara e mettere lo stesso nelle condizioni di adempiere alle richieste comprendendone il significato. Nonostante l'atto impugnato sia stato oggetto di sgravio parziale le ulteriori censure non sono state ritenute adeguatamente motivate sia in I che in II grado.

COMMENTO
La motivazione della sentenza estende le valutazioni interpretando trasversalmente il ruolo fisco (includendo anche i tributi locali) ed il contribuente. Infatti la decisione di I° non solo è stata confermata, ma il giudice di II° ha condannato il ricorrente, Comune di Roma appunto, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.300,00. Considerando che il valore della lite residuo, dopo il riesame dell'avviso impugnato e relativo sgravio parziale per agevolazione e puntuale intestazione proprietaria, era inferiore di oltre il 50% dell'importo di cui sopra è palese la volontà giurisdizionale di interrompere ogni tipo di pretesa economica verso il contribuente, ammonendo l'attore del II° rispetto all'impugnazione dell'esito del giudizio precedente. Inoltre la pretesa iniziale era viziata da mancata applicazione delle agevolazioni per gli immobili concessi in locazione e veniva richiesta l'imposta, per l'anno d'imposta 2018, non considerando la mancanza di soggettività passiva, alias il contribuente che non era più proprietario dell'immobile a seguito di un atto di divisione e permuta del 1981.
I giudici hanno condiviso le eccezioni del ricorrente anche in ordine alla residua richiesta di pagamento dell'Amministrazione Comunale, accogliendo il ricorso e dichiarando cessata la materia del contendere. La pretesa al pagamento della somma che era residua, a titolo di imposta IMU, sanzioni ed interessi per l'anno 2018, non è stata sufficientemente motivata, non consentendo al destinatario di comprendere le ragioni di fatto giustificative della pretesa, visto il generico richiamo a "versamenti insufficienti effettuati a titolo IUC/IMU.

Andrea Carisi

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 783/2025, depositata il 06/02/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Polito.

Accertamento – Determinazione sintetica del reddito – Dimostrazione della provenienza delle somme – Onere di prova contraria – Assolto. (prima massima).

Processo tributario – Decisione basata su documenti in lingua con traduzione non asseverata – Legittimità – Obbligo di traduzione giurata – Non sussiste – Mera facoltà del giudice. (seconda massima).

SINTESI DELLA SENTENZA

In caso di accertamento tramite determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/73, deve ritenersi assolto l'onere della prova contraria da parte del contribuente che dimostri che le somme in parte impiegate per l'acquisto di un immobile in Italia sono derivate da un finanziamento bancario erogato a seguito di costituzione di pegno di beni mobili, detenuti all'estero, costituito a garanzia. Ai fini del legittimo ricorso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della metodologia di accertamento sintetico si rende in ogni caso necessario il rispetto della condizione, prevista dal comma 6 dello stesso art. 38, che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

Deve ritenersi legittima la sentenza che si basa su un documento non redatto in lingua italiana e con traduzione informale e non asseverata, in quanto l'attitudine dimostrativa di uno scritto discende dal contenuto che esso esprime, quale che sia l'idioma impiegato nella sua redazione, sicché è con la produzione del documento in lingua straniera che la parte assolve all'onere di comprovare le proprie allegazioni difensive; di contro, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., la produzione in giudizio della traduzione giurata di un documento in lingua straniera costituisce un incombente meramente accessorio e facoltativo, che può essere richiesto dal giudice qualora ritenuto necessario ai fini decisori.

COMMENTO

La pronuncia in esame si colloca in una linea giurisprudenziale attenta alla ricostruzione sostanziale dei fatti e alla tutela effettiva del contribuente, soprattutto nei casi in cui l'Amministrazione proceda a determinazioni presuntive del reddito, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 6, del d.P.R. 600/1973.

Un primo profilo di interesse riguarda la valutazione delle prove documentali. La Corte conferma che nel processo tributario – ferma restando l'obbligatorietà di redigere gli atti propriamente processuali in lingua italiana (art. 122 c.p.c.) – la validità dei documenti non può essere esclusa per ragioni meramente formali, quali l'assenza di asseverazione della traduzione, quando il loro contenuto risulti chiaro e non sia stato oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio nel contraddittorio di primo grado. Tale orientamento, già accolto in Cassazione (tra le altre, Corte di Cassazione n. 12525/15 e n. 12365/18), valorizza il principio di effettività della difesa e riflette un approccio sostanzialistico nella valutazione della prova.

Sotto il profilo di merito la C.G.T. II Lazio valorizza la circostanza che le somme utilizzate per l'acquisto di un immobile derivano da un finanziamento bancario garantito da pegno, quindi non suscettibili di essere considerate assoggettate a imposizione; in tal modo i Giudici ritengono pertanto assolto l'onere di prova contraria incombente sul contribuente, con conseguente illegittimità dell'ragionamento presuntivo dell'Ente impositore.

Con la pronuncia in commento i Giudici regionali – decidendo in ordine al gravame incidentale proposto dal contribuente – colgono inoltre l'occasione per precisare la differenza tra l'accertamento eseguito sulla base delle movimentazioni bancarie, di cui all'art. 32, del d.P.R. 600/73 (impropriamente richiamato dai Giudici di primo grado), e l'accertamento sintetico, di cui all'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/73, osservando che per l'operatività di quest'ultimo, a differenza del primo, deve sussistere uno scostamento di almeno un quinto tra il reddito complessivo accertabile e quello dichiarato.

Gianfranco Chinellato

Riferimenti normativi: artt. 122 e 123 c.p.c.; art. 38, co. 4 e 6, d.P.R. 600/73; art. 32, d.P.R. 600/73.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: 12525/15, 12365/18.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 785/2025, depositata il 06/02/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Polito.
Accertamento – Integrazione postuma della motivazione – Inammissibilità.

SINTESI DELLA SENTENZA
In tema di recupero di crediti d'imposta Iva – e, in generale, in materia di accertamento – l'atto impositivo che ne contesti l'inesistenza deve contenere sin dall'origine una motivazione specifica, fondata su elementi oggettivi e documentali che comprovino l'assenza del presupposto costitutivo del credito. È inammissibile l'integrazione postuma della motivazione in sede contenziosa, configurando una violazione del principio di immodificabilità dell'atto e del diritto di difesa del contribuente, cui dev'essere garantita, fin dall'inizio, una piena conoscibilità della pretesa.

COMMENTO
La sentenza in esame si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di motivazione dell'atto impositivo.
La Corte ribadisce un principio di particolare rilevanza sistematica: la motivazione dell'atto tributario deve essere chiara, specifica e completa fin dal momento della sua emissione, in ossequio allo Statuto dei diritti del contribuente, e specificamente all'art. 7, comma 1. L'obbligo motivazionale non può ritenersi soddisfatto da generiche asserzioni come, nel caso di specie, la meramente affermata inesistenza del credito compensato; asserzioni che, difatti, non consentono al contribuente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria, né di predisporre una compiuta difesa.
La Corte esclude inoltre la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di integrare successivamente la motivazione dell'atto in sede contenziosa, introducendo qualificazioni giuridiche della pretesa diverse da quelle originariamente formulate. L'inammissibilità di tale prassi – che contrasta con il principio di immodificabilità dell'atto impugnato – è coerente con la funzione garantista della motivazione, intesa come presupposto imprescindibile per l'attivazione del contraddittorio processuale in condizioni di parità.
Nel caso di specie, infatti, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado – sicché successivamente alla notifica dell'atto impositivo – l'Ufficio finanziario aveva tentato di introdurre l'argomento della illegittimità dell'accollo tributario – cui aveva fatto ricorso il contribuente – che, tuttavia, i Giudici hanno correttamente non considerato ritenendolo, appunto, una indebita integrazione postuma della motivazione.
In definitiva, la pronuncia valorizza il principio di effettività del diritto di difesa, stigmatizzando prassi impositive fondate su presunzioni non dimostrate e su atti privi di motivazione adeguata. La sentenza si colloca dunque nel solco della giurisprudenza più attenta alla legalità dell'azione amministrativa e alla tutela del contribuente nel procedimento tributario.

Gianfranco Chinellato

Riferimenti normativi: art. 7, co. 1, l. 212/00; art. 17, d. lgs. 241/97; art. 1, co. 1, d.l. 124/19, conv. l. 157/19.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: 7649/20, 7056/14.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 1532/2025, depositata il 07/03/2025 – Pres. Coletta, Rel. Aquino.

Accertamento – Società di capitali cessata - Notificazione degli atti al socio - Successione nei rapporti debitori.

SINTESI DELLA SENTENZA

La sentenza affronta il caso di una società di capitali, cessata per compiuta liquidazione volontaria, in relazione alla quale l'Erario ha notificato, nei confronti del socio con quota di partecipazione qualificata, l'avviso di accertamento emesso per maggiori ritenute sui dividendi del socio di minoranza.

I Giudici del merito, uniformandosi al principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 26184/2024 e conferma dei principi consolidati (Cass. SS UU n. 6070-6071-6072/2013), hanno affermato che in caso di liquidazione del patrimonio sociale, i soci subentrano nei rapporti dell'ente per il fatto stesso della sua avvenuta estinzione. Hanno quindi precisato che i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, salvo il loro diritto di opporre al creditore il limite della responsabilità; in particolare i soci subentrano nei rapporti dell'ente per fatto stesso della sua avvenuta estinzione, ferma ed impregiudicata la prerogativa del socio di provare di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione dell'ente.

COMMENTO

L'estinzione della società è regolamentata dall'art. 2495 c.c., per i profili civile e dall'art. art. 36 dPR 602/1973, per quelli fiscali.

La materia è stata oggetto di svariati interventi della Cassazione a Sezioni Unite, che ne ha delineato i principi regolatori.

In primo luogo la cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetto costitutivo e ne comporta l'immediata estinzione (art. 2495 c.c.; art. 2312 c.c.), anche in presenza di rapporti giuridici non ancora definiti o crediti insoddisfatti (Cass. Civ., SS.UU. 4060/2010, SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6070).

Sul piano sostanziale si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale (in violazione dell'art. 24 Cost.), ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (sono successori intra vires ex 2495 co. 2 cod. civ) o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi.

Sul piano processuale, la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, in modo tale che qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, "*si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (che richiama il venir meno della parte processuale non solo per morte ma anche per 'altra causa')*" (Cass. SS UU n. 6070/2013).

Ove invece l'evento estintivo avvenga a seguito di liquidazione volontaria, gli atti degli eventuali creditori devono essere indirizzati, a pena d'inammissibilità, ai soci succeduti alla società estinta (Cass. SS UU n. 6070/2013).

E' stato così affermato che la percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali (art. 2495 c.c.) è condizione dell'azione inerente all'interesse ad agire (art. 100 cpc), con la precisazione che la mancata percezione di somme di per sé non esclude l'interesse ad agire

del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa, per cui, in caso di contestazione, è il creditore sociale che agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all'articolo 2495 secondo comma. Dunque, a seguito dell'estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione (Cass. SS UU n. 3625/2025).
Tutto ciò a valere per i profili civili; il sistema tributario si caratterizza per l'autonomia della disciplina dettata dall'art. 36 dPR 602/1973 (Cass. SS UU n. 3625/2025).
La norma citata delinea due diverse ipotesi di responsabilità: la prima per i liquidatori e gli amministratori; la seconda per i soci della società estinta e la responsabilità di quest'ultima rispetto ai debiti d'imposta. Ci soffermeremo ora su questa seconda ipotesi.
L'art. 36 c. 3 e 5 dPR 602/73 dispone che i soci o gli associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.
Tale responsabilità deve essere accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Si tratta, dunque, di una responsabilità per debiti d'imposta della società cessata, la quale – come affermato dalla Cass. SS UU sent. n. 3625/2025 - non si pone quale ipotesi di responsabilità ex lege per inadempimento o fatto illecito, né di tipo successorio (art. 2495 c.c.), ma che necessita della notifica nei confronti dell'ex socio di un autonomo avviso di accertamento, con possibilità di impugnazione, secondo le regole generali, ex artt.19 e 21 d.lgs. 546/92.
E proprio in questo sta la caratterizzazione del sistema tributario in quanto, in ogni caso in cui venga invocata, a titolo vuoi successorio vuoi sussidiario, la responsabilità dell' ex socio per il debito d'imposta della società, non si profila un'ipotesi successoria, come delineata sul piano civilistico dalla Cass. SS UU n. 6070/2013, ma occorre attivare nei confronti dell'ex socio un autonomo ed originario procedimento amministrativo di accertamento ex art. 36 c. 5 dPR 602/73 e art. 60 dPR 600/1973.
Tale sistema discende dalla natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria e dal carattere autoritativo del relativo accertamento, del quale è evidenziato il carattere deteriore per il Fisco, rispetto alla disciplina applicabile al creditore di diritto comune, in quanto solo per l'Erario viene imposto di far valere ex novo, e non già immediatamente e direttamente nel processo interrotto e riassunto, la responsabilità degli ex soci (Cass. SS UU 3625/2025).
Né può essere invocata, quale deroga alla necessità di un'autonoma notifica dell'atto accertativo nei confronti dell'ex socio, la disposizione di cui all'art. 28 c. 4 d. lgs. 175/14, secondo cui ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
La norma pone in essere un'artificiosa permanenza in vita dell'ente collettivo ormai cessato ed ha il solo effetto di agevolare l'Ufficio nella notificazione degli atti, facilitando il raggiungimento del soggetto debitore ed il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione.
La cancellazione societaria non incide, però, sulla disciplina tributaria e resta invariato l'obbligo per il creditore pubblico di far valere, con l'avvio di nuovo e diverso procedimento

amministrativo di accertamento ex art. 36 cit., la responsabilità patrimoniale degli ex soci nei limiti delle attività sociali da costoro riscosse (Cass. SS UU n. 3625/2025).
In applicazione di tali principi è stato anche affermato che in presenza di società estinta, la notifica degli atti impositivi al socio unico ex art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 non richiede che sia decorso il quinquennio dalla cancellazione previsto dall'art. 28, 4° comma, del d.lgs. n. 175/2014, ma deve essere effettuata indipendentemente dalla definitiva estinzione della società (Cass. Ord. N. 24023/2025).
La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3625/2025 del 12.02.2025 ha quindi delineato l'ambito della responsabilità tributaria degli ex soci di società cessata, affermando i seguenti principi di diritto:
"*nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3° (già 2°) co. dell'art. 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;*
questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5 d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l'escussione di garanzie;
la verifica del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5° d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand'anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa".
In applicazione di tali principi la più recente giurisprudenza di legittimità, delimitando l'obbligo per il Fisco della motivazione degli atti, ha precisato che l'esigenza di notificare, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.P.R. 602 cit., un atto distinto e motivato, non vuol significare che il contenuto debba plasticamente distinguersi. Se l'atto indirizzato nei confronti della compagine sociale contiene già la ricostruzione delle condotte illegittime, valide nei confronti della società, ma sufficientemente descrittive dei fatti riconducibili all'amministratore, o al socio, essi possono ben essere riprodotti tal quali nei confronti del socio (o dell'amministratore). Ciò che conta è che il destinatario sappia da cosa e perché debba difendersi, cosa gli si chiede ed a che titolo siano formulate pretese nei suoi confronti (ex art. 36 cit.) (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/08/2025, n. 24023).

Donatella Di Gregorio

Riferimenti normativi: artt. 2462, 2495 c.c., art. 36 dPR 602/1973, art. 28 d. lgs. 175/2014.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS UU Sent. 3625/2025; Cass. SS. UU. Sent. n. 3625/2024, Cass. SS UU n. 32790/2023 per la responsabilità del liquidatore, Cass. SS UU n. 6070/2013-6071/2013-6072/2013, Cass. Ord. N. 24023/2025 Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/10/2024, n. 26184; Cass. SS. UU. n. 28709/2020, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/07/2025, n. 19756; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/08/2025, n. 24023.
Prassi: A.E. Circolare n. 6/E del 19.02.2015 (art. 28 D. Lgs. 175/2014).

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 - Sentenza n. 1680/2025, depositata il 14/03/2025 – Pres. e Rel. Maio.

Accertamento – Iresa - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili Avviso di accertamento – Difetto di motivazione – Nullità.

SINTESI DELLA SENTENZA

In materia di Iresa, l'avviso di accertamento deve contenere una motivazione congrua, sufficiente e intellegibile, idonea a rendere edotto il contribuente dell'"an" e del "quantum" della pretesa tributaria, al fine di consentirgli l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

È nullo l'avviso che si limiti a richiamare la norma istitutiva dell'imposta e a menzionare note di addebito non allegate né conosciute dal contribuente, senza indicare i criteri di calcolo dell'importo richiesto.

COMMENTO

In tema di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), l'avviso di accertamento deve essere corredato da una motivazione congrua, sufficiente e intellegibile, idonea a porre il contribuente in condizione di conoscere compiutamente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 113 Cost.

L'atto impositivo che si limiti a richiamare la normativa regionale di riferimento e a indicare l'importo complessivo del tributo, rinviando genericamente a note di addebito non allegate né conosciute dal contribuente, senza indicare i criteri e le modalità di calcolo dell'imposta, è affetto da carenza assoluta di motivazione e deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

(Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 12, sent. n. 1680/2025, ha accolto l'appello proposto da Alitalia SAI S.p.A. in amministrazione straordinaria, annullando l'avviso di accertamento Iresa emesso dalla Regione Lazio per l'anno 2019, rilevando l'assenza di allegazione delle note di addebito e l'impossibilità per il contribuente di verificare l'an e il quantum della pretesa).

Massimo Forte

Riferimenti normativi: artt. 24 e 113 Cost.; art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212; art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 1, comma 44, l.. reg. Lazio 28 dicembre 2012, n. 13.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sez. trib., 10 marzo 2021, n. 6575; sez. trib., 21 dicembre 2020, n. 29126; sez. trib., 28 ottobre 2019, n. 27420; sez. trib., 19 febbraio 2016, n. 3276; SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 1743/2025, depositata in data 18/03/2025 – Pres. Passero, Rel. Mercurio.

Accertamento – Irpef – Altro – Cartella emessa ex artt. 36 bis, d.P.R. 600/1973 e 54 bis, d.P.R. 633/1972 – Omessa preventiva notifica della comunicazione bonaria – assenza di irregolarità e insussistenza di incertezze su aspetti rilevanti dei dati riportati nella dichiarazione – Annullabilità – Non consegue.

SINTESI DELLA SENTENZA

La preventiva notifica della comunicazione d'irregolarità, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è imposta in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 *bis*, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre nel caso in esame, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Sulla base di tali rilievi, nella fattispecie in esame,

la Corte di appello ha considerato irrilevante l'ulteriore indagine circa la correttezza della notifica della comunicazione di irregolarità. Al riguardo, la Corte ha comunque osservato, che sebbene l'Amministrazione finanziaria abbia indicato il numero di comunicazione di irregolarità, l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, nonché l'identificativo, il numero di protocollo e la data della ricevuta di consegna della PEC, parte appellata non ha confutato tali elementi, limitandosi a ribadire che non sono state prodotte le ricevute di accettazione e di consegna della PEC, senza contestare in alcun modo che gli estremi della notifica, come prodotti dall'Agenzia delle Entrate, fossero falsi o non veritieri.

COMMENTO

L'indirizzo pressoché unanime della Cassazione ritiene che gli artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972 non prescrivano, in ogni caso, l'obbligo dell'ufficio di comunicare l'esito della liquidazione, ma solamente laddove dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello esposto in dichiarazione. Ad avviso della Corte, sostanzialmente, tale obbligo ricorre solamente in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. A titolo esemplificativo, tale obbligo è stato ritenuto sussistente in presenza di errori materiali di calcolo, ovvero di specifiche contestazioni di dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione, ma non anche in caso di omesso o carente versamento delle imposte dichiarate. Sulla scia di tale orientamento, la Cassazione ha chiarito che l'omesso invio della comunicazione bonaria determina la nullità – ora "annullabilità", a seguito delle modifiche al regime di invalidità degli atti tributari operata dal d.lgs. 219/23 – della cartella di pagamento, solamente nelle ipotesi in cui l'accertamento automatico sia utilizzato in funzione non meramente liquidatoria, ma di rettifica, oppure nel caso in cui emerga dagli atti la sussistenza delle predette incertezze, ovvero ancora laddove con la cartella si esegua un ruolo straordinario. Diversamente, la suprema Corte ha rilevato la nullità (ora annullabilità) della cartella di pagamento emessa ex art. 36-ter ove non preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo. Per quanto attiene alla spedizione di tali comunicazioni, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di natura provvedimentale per cui il Legislatore non ha previsto l'obbligo di notificazione, è possibile procedere anche con distinte modalità di trasmissione. In caso di spedizione della comunicazione a mezzo di posta raccomandata, sebbene la Cassazione abbia inizialmente affermato che in tali ipotesi, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente dimostrare il contenuto della busta, la stessa ha successivamente mutato indirizzo attribuendo il menzionato onere al contribuente, ad eccezione del caso in cui venga dedotto che la busta contiene più atti.

Luca Giancola

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73; legge 212/00.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 41037/2021; 20626/2022; 30787/19; 15654/19; 9450/18; 21804/17; 5397/16; 5394/16; 4591/16; 19704/15; 14544/15; 6800/15; 15312/14; 15311/14; 11000/14; 26482/13; 18252/13; 19664/13; 7329/12; 795/11; 7536/11; 17396/10; 22035/10; 26361/10; SS.UU. 19854/04; 23826/04; 4958/89.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 1759/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Lepore, Rel. Briguori.
Accertamento - Residenza fiscale – Quadro RW – Presunzione di residenza ex art. 2, co., 2-bis, TUIR – Domicilio in Italia – Monitoraggio fiscale.

SINTESI DELLA SENTENZA

La Corte di giustizia tributaria del Lazio ha confermato la legittimità delle sanzioni irrogate per l'omessa compilazione del quadro RW, ritenendo sussistente la residenza fiscale in Italia della contribuente, in applicazione dell'art. 2, co., 2-bis, TUIR. Pur risultando formalmente residente

all'estero, la contribuente aveva mantenuto il proprio domicilio in Italia, come desunto da dati anagrafici e documentali. La Corte ha ribadito che, ai fini fiscali, la residenza non coincide solo con la registrazione anagrafica, ma si fonda anche su elementi sostanziali di collegamento con il territorio, come domicilio o dimora abituale, rendendo quindi applicabile l'obbligo di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all'estero.

COMMENTO

La questione principale affrontata dalla Corte riguarda la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche ai fini dell'obbligo di compilazione del quadro RW, con particolare riferimento all'applicazione della presunzione di residenza prevista dall'art. 2, co., 2-bis, del TUIR. Si discute, in particolare, se un cittadino italiano formalmente residente all'estero, ma con significativi legami personali e patrimoniali con l'Italia, debba essere considerato fiscalmente residente e, quindi, soggetto all'obbligo di monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero.

La giurisprudenza sul punto è ormai consolidata nel ritenere che l'iscrizione all'AIRE rappresenti un elemento formale rilevante ma non sufficiente, in assenza di una verifica sostanziale dei legami economici e personali con il territorio italiano. La Cassazione, infatti, fa leva sull'effettività dei legami con l'Italia, dando rilievo alla nozione di domicilio ex art. 43 c.c., anche in presenza di residenza formale all'estero, e valorizzando la presunzione legale di cui all'art. 2, co., 2-bis, TUIR, soprattutto per i trasferimenti verso Stati a fiscalità privilegiata.

La Corte si è espressa nel solco di questo orientamento, confermando che la presunzione di residenza fiscale si applica qualora il soggetto non fornisca una prova sufficiente della propria effettiva residenza estera. Nel caso esaminato, la contribuente, iscritta all'AIRE solo dal 2018, aveva mantenuto per tutto il periodo accertato un domicilio stabile in Italia e non aveva dimostrato un trasferimento definitivo all'estero. La decisione sottolinea che, in materia tributaria, l'individuazione della residenza fiscale non può limitarsi a valutazioni formali, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e sostanziali di collegamento con lo Stato.

La pronuncia conferma così un principio consolidato: la residenza fiscale va accertata in base a criteri sostanziali, e la mancata compilazione del quadro RW legittima l'irrogazione delle sanzioni previste, in mancanza di un'idonea prova contraria da parte del contribuente.

Amato Tomao

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986; d.l. 167/1990; legge 197/2022; d. lgs. 472/1997.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 6501/2015; 6081/2019; 20054/2024; 1292/2025.
Prassi: Circolari e Risoluzioni nn. 140/1990; 28/2012; 38/2013;20/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 1775/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Cotta, Rel. Loreto.

Accertamento – Agevolazioni ed esenzioni – Registro, ipotecarie e catastali – Piccola proprietà contadina – Pertinenzialità – Strumentalità – Effettività del vincolo – Non spetta.

SINTESI DELLA SENTENZA

La fattispecie costitutiva delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina è integrata solo dagli atti di trasferimento (oltre che dei terreni agricoli) di immobili pertinenziali ai terreni ove è svolta l'attività agricola e non da quelli relativi a immobili meramente strumentali all'attività medesima. L'onere di provare la sussistenza degli elementi di fatto integranti la fattispecie agevolativa (e quindi, nel caso di specie, il vincolo pertinenziale) incombe sul contribuente.

COMMENTO

La questione affrontata dalla Corte nella pronuncia in commento pertiene il regime agevolato previsto dall'art. 2, co. 4-bis, del d.l. n. 194/2009, in base al quale «*gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali* […] *sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%*».

Secondo la Risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2015 la nozione di pertinenza rilevante ai fini fiscali coincide con quella disciplinata dal codice civile. Cosicchè il vincolo pertinenziale può dirsi esistente solo ove sia predicabile la connessione funzionale tra due beni ossia tra il fabbricato ed il terreno agricolo e deve essere distinta dalla nozione di strumentalità che consiste in un rapporto fra il bene e l'attività.

Tale posizione è diversa da quella sostenuta dalla Corte di Cassazione, con ord. n. 3597/2021, che ha ritenuto integrati i presupposti dell'agevolazione anche in presenza di un rapporto di destinazione funzionale del bene all'attività di impresa agricola.

La CGT, rilevato che il fabbricato oggetto di cessione neppure insisteva sul terreno agricolo, ha comunque ritenuto preferibile l'impostazione assunta dall'Agenzia delle Entrate, ribadendo altresì che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 16839/2021), il vincolo sul bene deve essere durevole e quindi effettivamente posto, e non deve invece risultare soltanto eventuale o possibile.

Selene Gargano

Riferimenti normativi: d.l. n. 194/2009, art. 2, co. 4-bis, art. 817 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: ord. n. 3597/2021, sent. n. 3595/2025, n. 16839/2021, n. 15668/2017, n. 15739/2007, n. 4599/2006.
Prassi: Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 26/E del 06/03/2015, Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, Risoluzione n. 36 del 17/05/2010.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 1778/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Cotta, Rel. Loreto.

Accertamento – Processo tributario – Presunzione di distribuzione di utili extra-contabili in capo ai soci di società di capitali a ristretta base proprietaria – Imposte sui redditi – Rapporti fra l'accertamento della società e quello dei soci – Efficacia riflessa del giudicato sostanziale.

SINTESI DELLA SENTENZA

Il giudicato formatosi in capo a una società a ristretta base partecipativa circa l'esistenza del maggior reddito fonda solo una presunzione relativa circa l'esistenza e l'effettiva distribuzione di utili extra-contabili ai soci imputabili *pro quota* ai soci a titolo di maggior reddito di partecipazione.

Conseguentemente i soci possono comunque contestare nel giudizio relativo all'accertamento emesso nei loro confronti tanto l'esistenza del maggior reddito societario, quanto la presunta distribuzione degli utili occulti.

A tale fine, tuttavia, il socio deve allegare elementi probatori ulteriori rispetto a quelli prodotti dalla società nel proprio giudizio idonei a superare la presunzione, di fonte giurisprudenziale, dimostrando che non vi è stata distribuzione di utili extra-contabili o la sussistenza di altri elementi di costo deducibili.

COMMENTO

Nella sentenza in esame la C.G.T. Lazio ha affrontato la questione del rapporto fra l'accertamento del maggior reddito non dichiarato in capo a una società di capitali a ristretta base proprietaria e l'accertamento in capo ai soci del (conseguente) maggior reddito da partecipazione, fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extra-contabili in capo ai soci.

Si tratta di una tematica oggetto di un forte dibattito giurisprudenziale e dottrinale, caratterizzato da orientamenti interpretativi contrastanti in ordine alla qualificazione del nesso intercorrente fra i due avvisi e, conseguentemente, degli effetti del giudicato intervenuto sull'accertamento societario rispetto al giudizio relativo ai soci.
Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, spesso criticato in dottrina, fra i due avvisi di accertamento sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza, tale che l'accertamento societario andrebbe inquadrato come condizione logico-giuridica dell'accertamento del reddito di partecipazione dei soci.
Come affermato da parte della giurisprudenza di legittimità, «*non può dubitarsi che, ove l'accertamento a carico della società sia stato impugnato in separato giudizio, […] in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, l'accertamento nei confronti della società costituisca pur sempre un indispensabile antecedente*
logico-giuridico rispetto a quello nei confronti del socio, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano».
Tale ricostruzione permette di sostenere l'operatività degli effetti riflessi del giudicato intervenuto sull'accertamento societario anche nei confronti dei soci, la cui situazione giuridica risulterebbe dipendente (o subordinata) rispetto a quella accertata definitivamente nel primo giudizio.
Si tratta di un'estensione dell'efficacia della decisione giurisdizionale che emerge da una serie di pronunce di legittimità, delle quali alcune annullavano (anche parzialmente) l'accertamento societario, in senso favorevole al contribuente, ed altre confermavano la fondatezza della pretesa impositiva, in senso sfavorevole al contribuente.
Quanto alla prima ipotesi, è stata ammessa per i soci la possibilità di giovarsi del giudicato favorevole che abbia escluso o ridotto il maggior imponibile societario, senza che però venga pregiudicato il diritto di difesa dell'Amministrazione finanziaria.
Quanto alla seconda ipotesi, è stata affermata l'incontestabilità nel merito da parte dei soci della pretesa impositiva avanzata nei confronti della società, che sia stata accertata in maniera definitiva con giudicato sfavorevole.
Ciò significa che ai soci sarebbe preclusa la contestazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento dell'accertamento del maggior imponibile societario, residuando soltanto la facoltà di contestare l'imputazione *pro quota* di tale reddito a proprio carico e, quindi, di fornire la prova contraria alla presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili "occulti".
Ne consegue che, in questo caso, il giudizio vertente sull'accertamento del maggior reddito imputato ai soci sarebbe necessariamente pregiudicato dalla sentenza passata in giudicato nell'altro giudizio.
Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, in armonia con la dottrina maggioritaria, vi sarebbe un'intrinseca autonomia fra i due avvisi di accertamento, in ragione dell'autonomia stessa delle rispettive posizioni della società di capitali e dei soci.
L'accertamento nei confronti della società viene inquadrato come presupposto di fatto, ma non condizione giuridica dell'accertamento nei confronti dei soci, che quindi ne risulta assolutamente indipendente.
Non sussisterebbe dunque alcun rapporto di pregiudizialità necessaria fra i due accertamenti poiché la società e i soci sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti.
In più occasioni i giudici di legittimità hanno affermato che, in virtù dell'indipendenza delle rispettive posizioni, può «*notificarsi avviso di accertamento del maggior reddito da partecipazione nei confronti del socio di società di capitali a ristretta base, anche in caso di condono tombale della società, i cui effetti "preclusivi" non si estendono ai soci, stante la distinta soggettività e posizione fiscale di questi ultimi*».
In ragione quindi dell'autonomia e indipendenza delle rispettive posizioni fiscali, pur potendo le risultanze alla base dell'accertamento emesso nei confronti della società essere poste a fondamento anche dell'accertamento del maggior reddito da partecipazione dei soci, resta

salva per i soci, nel caso in cui essi abbiano impugnato il rispettivo accertamento senza aver preso (o potuto prendere) parte al processo instaurato dalla società, la facoltà non solo di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma anche di contestare la validità stessa dell'accertamento societario.
Tale ricostruzione tiene strettamente in considerazione la posizione del socio rispetto all'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria, evitando di comprimere le sue facoltà difensive quanto alla contestazione dei presupposti del reddito di partecipazione ad essi rettificato in aumento.
Venendo alla sentenza in esame, la C.G.T. Lazio ha accolto parzialmente l'appello del socio, mostrando di aderire a quest'ultima ricostruzione ermeneutica.
Per i giudici, le posizioni fiscali della società e dei soci sono intrinsecamente autonome, sicché non è neanche necessario «*che la notifica dell'atto di accertamento societario, ove compiutamente effettuato, preceda quello dell'atto diretto ai singoli soci*».
Nell'ultima parte della sentenza viene fatta chiara applicazione del principio, suesposto, secondo cui l'accertamento societario costituisce soltanto un presupposto di fatto, e non la condizione, dell'accertamento a carico dei soci.
I giudici, infatti, dopo aver richiamato la sentenza, passata in giudicato, cha ha parzialmente accolto l'appello della società con riduzione dell'imponibile accertato, hanno statuito che «*Entro tali limiti, pertanto, deve accogliersi l'appello*» del socio, tenuto conto che egli «*nel proprio atto non ha allegato elementi probatori ulteriori, idonei a dimostrare la deducibilità di altri elementi*
di costo o, comunque, idonei a vincere la presunzione di distribuzione degli utili fra i soci di società a ristretta base personale, sia pure di capitali».
Al prescindere dal fatto che gli elementi probatori allegati dal socio non siano stati ritenuti sufficienti a fondare le doglianze proposte, emerge come la C.G.T. Lazio abbia implicitamente riconosciuto a monte al socio la facoltà di contestare anche la determinazione del reddito societario, dai cui presupposti di fatto e di diritto erano mutuati i rilievi avanzati nell'atto di accertamento ad egli destinato.
Pur basandosi in questo giudizio sulle risultanze di quello relativo alla società, non è stato dunque precluso al socio di difendersi quanto al merito della pretesa impositiva (il reddito societario di cui si presume la distribuzione a suo favore) nella, peraltro unica, sede giurisdizionale nella quale avrebbe potuto far valere simili contestazioni (non essendo egli stato parte dell'altro giudizio), garantendo un esercizio compiuto ed effettivo del suo diritto di difesa.

Alessandro Beronesi

Riferimenti normativi: art. 2729 c.c.; art. 2909 c.c.; d.P.R. 600/1973; d.P.R. 917/1986.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 441/2013; Cass. n. 19565/2014; Cass. n. 15828/2016; Cass. n. 20507/2017; Cass. n. 13989/2019; Cass. n. 752/2021; Cass. n. 17696/2021. Cass. n. 10270/2011; Cass. n. 17966/2013; Cass. n. 386/2016; Cass. n. 19013/2016; Cass. n. 18383/2020; Cass. 39285/2021.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 1784/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Picone, Rel. Frangiosa.
Accertamento – Art. 39 d.P.R. 600/73 - Presunzioni – Trust – Irpef - Ivafe – Costi non inerenti - Praesumptio de presumpto.

SINTESI DELLA SENTENZA
La sentenza affronta la legittimità di un accertamento fiscale emesso ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 600/73, con cui erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti non inerenti e attività patrimoniali non dichiarate, tra cui beni conferiti in un trust estero. La Corte rigetta l'appello dell'Amministrazione

finanziaria, rilevando l'assenza di elementi concreti idonei a dimostrare la partecipazione del contribuente a condotte fraudolente e la natura fittizia del trust. In particolare, si afferma che la presenza di rapporti fiduciari tra disponente e trustee o singoli atti di gestione non provano il mancato effettivo trasferimento dei beni. La decisione conferma che l'onere probatorio grava sull'Amministrazione e non può fondarsi su presunzioni prive di adeguato riscontro fattuale.

COMMENTO

Con la sentenza in esame, la Corte affronta due temi centrali nella prassi accertativa: la deducibilità di costi per operazioni con un soggetto ritenuto coinvolto in condotte fraudolente e la presunta fittizietà di un trust estero, con conseguente imputazione diretta dei redditi al disponente.

In relazione al disconoscimento dei costi, la Corte ha respinto l'impostazione dell'Ufficio in quanto si fondava su elementi indiziari privi di un reale collegamento con la posizione del contribuente. La Corte ha criticato l'uso di una "praesumptio de presumpto", cioè una catena di presunzioni prive di fondamento probatorio concreto, ribadendo che la prova della non inerenza non può basarsi su ipotesi generalizzate o meccanismi inferenziali automatici. Tale principio riflette un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è onere dell'Amministrazione dimostrare in modo puntuale l'inesistenza dell'operazione o la partecipazione consapevole del contribuente alla frode.

In relazione al trust, la sentenza esclude che il medesimo possa ritenersi fittizio in assenza di prove concrete di ingerenza del disponente nella gestione dei beni. La sola esistenza di rapporti familiari con i trustee o il pagamento di una fattura con fondi propri non è sufficiente a dimostrare l'interposizione. Anche su questo punto la Corte si conforma all'orientamento della Cassazione, che richiede la prova effettiva del mantenimento del controllo sui beni da parte del disponente.

Sebbene parte della giurisprudenza presenti ancora qualche orientamento più rigido in materia di trust, la pronuncia in esame si allinea alla tendenza prevalente e più garantista, che rifiuta di fondare l'imposizione fiscale su schemi presuntivi privi di riscontro oggettivo.

In sintesi, la sentenza afferma con chiarezza che l'accertamento tributario non può fondarsi su presunzioni a cascata, ma deve poggiare su elementi probatori solidi e individualizzati, a tutela dei diritti del contribuente e del principio di legalità.

Amato Tomao

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973; d.P.R. 917/1986; d.l. 201/2011, conv. l. 214/2011; legge 364/1989.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 9851/2018; 27566/2018; 30146/2019; 33598/2019; 8082/2020; 24233/2020; 19213/2022; 5276/2022; 7974/2025; 9684/2025.
Prassi: Circolari e Risoluzioni nn. 43/E/2009; 61/E/2010; 34/E/2022; Interpelli nn. 267/2023.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1797/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Capuzzi.

Accertamento – Catasto – Categoria speciale – Motivazione – Sopralluogo – Valutazione di immobili similari – Non necessita.

SINTESI DELLA SENTENZA

Il procedimento di rettifica della rendita catastale a seguito di presentazione del DOCFA. si basa su dati forniti dallo stesso contribuente e questo implica una temperamento dell'onere motivazionale, cosicché può considerarsi sufficientemente motivato l'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria, in rettifica della rendita catastale di un fabbricato a destinazione speciale proposta dal contribuente in sede di DOCFA, indichi esclusivamente i dati oggettivi e la classe attribuita considerando una superficie maggiore, a seguito dell'esame della scheda planimetrica

prodotta dal contribuente con conseguente esonero dell'Amministrazione finanziaria dall'obbligo di eseguire un sopralluogo, tenuto conto del fatto che la rendita è stata rettificata sulla base di una diversa stima economica e tecnica dei dati indicati dallo stesso contribuente in DOCFA.

COMMENTO

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass., Sent. n. 12005/2020), in caso di rettifica a seguito di DOCFA della rendita catastale di immobili rientranti nelle categorie speciali D ed E, l'utilizzo del metodo della stima diretta (previsto per tali categorie dall'art. 10, co. 1 del R.d.l. n. 652/1939) non comporta l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di eseguire sopralluoghi o di tener conto delle caratteristiche dei cc.dd. "comparables" ogni qual volta quest'ultima agisca esclusivamente sulla base di una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni, attenendosi per il resto a quanto indicato dal contribuente in DOCFA. Ciò si traduce nella possibilità di motivare l'avviso indicando semplicemente il ricalcolo eseguito.

Viceversa, nella Sent. n. 33799/2024 la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora la rettifica dipenda da una diversa valutazione degli elementi fattuali riportati in DOCFA., l'onere motivazionale gravante sull'Agenzia torni a dilatarsi e richieda l'indicazione puntuale delle ragioni in diritto e/o dei fatti in base ai quali la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA viene disattesa.

Pertanto, il giudizio di congruità della motivazione dell'avviso impone di verificare se gli elementi fattuali indicati dal contribuente nella DOCFA siano stati disattesi o meno dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto che la rettifica basata sul ricalcolo della superficie dell'immobile, includendovi un soppalco e un piano ammezzato, previa applicazione dei valori unitari medi coerenti con le quotazioni O.M.I., non integri una riqualificazione fattuale dei dati forniti dal contribuente nella DOCFA. Di conseguenza, l'avviso è stato ritenuto sufficientemente motivato.

Selene Gargano

Riferimenti normativi: R.d.l. n. 652/1939 conv. in l. n. 1249/1939, art. 10, co. 1, l. n. 1231/1936, art. 28, l. n. 212/2000, art. 7, d.l. n. 16/1993, art. 2, convertito in l. n. 75/1993, d.m. n. 701/1994.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: n. *33799/2024, n. 9291/2021, n. 7854/2020, n. 5362/2020, n. 8529/2019, n. 6633/2019, n. 31809/2018, n. 17971/2018, n. 2268/2014, n. 22886/2006, n. 16824/2006.*
Prassi: Circolare Agenzia del Territorio, n. 4 del 16 maggio 2006, Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 01/02/2016.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1800/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Capuzzi.

Accertamento - Fatture per operazioni inesistenti – Effettività del servizio – Onere probatorio – Iva – Società cartiera.

SINTESI DELLA SENTENZA

L'assenza di una reale struttura operativa propria delle società che emettono la fattura unitamente alla mancata presentazione di dichiarazioni fiscali e alla totale carenza di contabilità sono idonee a fondare una presunzione grave, precisa e concordante circa l'inesistenza oggettiva delle prestazioni (con conseguente indeducibilità dei costi e indetraibilità dell'Iva esposta in fattura) che non può essere superata dalla mera contabilizzazione delle fatture da parte della società che le riceve e dall'esistenza di bonifici o dalla produzione di volantini pubblicitari.

COMMENTO

La questione principale affrontata in sentenza riguarda la legittimità di un accertamento fondato sul disconoscimento di costi dedotti e di Iva detratta, in presenza di fatture riferite a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La Corte è stata chiamata a valutare se gli elementi prodotti dal contribuente – tra cui la regolare contabilizzazione delle fatture, i bonifici bancari effettuati e la produzione di materiale pubblicitario – fossero idonei a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni contestate, superando gli indizi dell'Amministrazione circa la natura fittizia del fornitore.

Sul punto, la Corte ha ribadito che la contabilizzazione delle fatture e il pagamento tramite bonifico bancario, pur necessari ai fini fiscali, non costituiscono prova sufficiente della reale esecuzione delle prestazioni. Né la presenza di volantini né la coincidenza temporale con vendite immobiliari comprovano l'esistenza di un contratto di servizi, in assenza di riscontri documentali come accordi, ordini o corrispondenza.

La sentenza conferma che, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, come la mancanza di una struttura operativa, l'assenza di movimentazioni bancarie compatibili con un'attività commerciale reale e la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte del fornitore, è legittimo il disconoscimento dei costi dedotti e la relativa detrazione dell'Iva. In particolare, il fornitore è stato qualificato come "cartiera" ed anche la produzione di elementi formali apparentemente coerenti non è risultata sufficiente a dimostrare la reale esecuzione delle prestazioni in assenza di riscontro nella sostanza.

In definitiva, la decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la prova dell'effettività delle operazioni non può limitarsi a meri formalismi contabili, ma deve fondarsi su elementi sostanziali, a tutela della coerenza e dell'integrità del sistema fiscale.

Amato Tomao

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/1986; d.P.R. n. 633/1972; d.P.R. n. 600/1973.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 6229/2013; 18118/2016; 28628/2021; 14102/2024; 31906/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 1962/2025, depositata il 25/03/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Chianura.

Accertamento – Inerenza – Qualitativa – Vincolo funzionale – art. 109 co. 5 dPR 917/1986 – Onere della prova - Imposte dirette – Ires – Irap – Fattura – Valore indiziario – Deduzione – Violazione – Falsa applicazione – Attività d'impresa.

SINTESI DELLA SENTENZA

In materia di deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi, l'onere della prova dell'inerenza grava sul contribuente. In caso di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione all'attività d'impresa; a tal fine, non è sufficiente la sola regolarità formale delle fatture o delle scritture contabili. In difetto di assolvimento dell'onere della prova, è legittimo il recupero a tassazione dei costi dedotti.

Nel caso di specie la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, accertato il mancato assolvimento degli obblighi della prova da parte del contribuente al fine di contrastare le anomalie riscontrate dall'Ufficio, accoglie l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado e condannando al pagamento delle spese di giudizio.

COMMENTO

L'inerenza, principio evocato all'art. 109 co. 5 dPR n. 917/1986, esprime il vincolo funzionale che lega il sostenimento del costo all'attività d'impresa; i costi, dunque, sono inerenti, quando risultano collegati a un'attività produttiva di reddito.

Il requisito dell'inerenza assume rilievo quale criterio di carattere qualitativo, volto a verificare l'effettiva riferibilità del costo all'attività d'impresa concretamente esercitata. Ai fini della deducibilità, ciò che rileva è l'esistenza di un nesso funzionale tra il componente negativo e l'attività produttiva di reddito, a prescindere da valutazioni sulla misura o sulla convenienza economica del costo. Il requisito dell'inerenza si sostanzia, dunque, nella riconducibilità del costo alla sfera imprenditoriale dell'ente, costituendo il presupposto per la successiva verifica della sua effettiva destinazione alla produzione del reddito d'impresa; tale verifica si basa su documenti e informazioni che devono essere forniti e prodotti dal contribuente, poiché su di esso grava l'onere della prova in base al principio *onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13882/2018, ha affermato, peraltro, che la prova dell'inerenza non può limitarsi esclusivamente all'esame della fattura, ma deve essere estesa anche alle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo che siano idonee a dimostrare il nesso tra il costo sostenuto e l'attività d'impresa.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, evidenziato che "*un'indicazione generica dell'operazione fatturata non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare*" (Cass. nn. 21980/2015, 15177/2016). In senso conforme, la Sup.ma Corte ha altresì precisato che il principio di inerenza dei costi deducibili "*si ricava dalla nozione di reddito*" ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale; pertanto, "*l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e dunque la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente*" (Cass. n. 30366/2019).

L'onere della prova dell'inerenza, per costante giurisprudenza, grava, quindi, sul contribuente che è tenuto a fornire all'Ufficio e a produrre in giudizio una documentazione idonea a giustificare la deduzione dei costi.

La deduzione dei costi presuppone una prova sostanziale dell'inerenza, che non può fondarsi sulla sola regolarità formale delle scritture o delle evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di elementi inidonei a dimostrare il collegamento tra costo e attività d'impresa e, per di più, facilmente falsificabili (Cass. n. 11873/2018).

Sul punto, anche l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, nella Norma di comportamento n. 199/2017, ha ribadito che l'Amministrazione finanziaria può valutare la deducibilità dei costi solo all'esito di un esame sostanziale dell'operazione volto a verificare il nesso effettivo tra costo sostenuto e attività esercitata. In particolare, l'AIDC ha precisato che "*ai fini delle imposte dirette, la fattura registrata conserva il valore di indizio del rapporto controverso. Se con il crescere della capacità della fattura di rappresentare compiutamente il rapporto dibattuto tende a crescere il valore indiziario della fattura, il suo contenuto, pur apprezzabile, non è determinante al fine della deduzione del costo*".

In linea con tale orientamento, l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 149/2023, ha, da ultimo, precisato che la prova dell'inerenza deve riguardare i fatti costitutivi del costo deducibile; dunque, è onere del soggetto passivo dimostrare l'imponibile maturato, i relativi fatti giustificativi e la sua effettiva correlazione all'attività imprenditoriale.

Massimiliano Giorgi

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione nn. 16480/2014; 21184/2014; 15177/2016; 13300/2017; 11873/2018; 13882/2018; 18904/2018; 29290/2018; 17535/2019; 17701/2019;

18391/2019; 30366/2019; 1290/2020; 1468/2020; 2224/2021; 8001/2021; 13572/2021; 23027/2021; 16689/2022; 22546/2022; 24880/2022; 6114/2024.
Prassi: Interpelli nn. 882/2021; 115/2022; 149/2023.
Linee guida: Norma di comportamento AIDC n. 199/2017.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 2053/2025, depositata il 23/03/2025 – Pres. Sessa, Rel. Pieroni.
Accertamento – Irpef – Società di persone – Soci – Litisconsorzio necessario – Contraddittorio – Necessita.

SINTESI DELLA SENTENZA
In caso di avviso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR e dei soci delle stesse, con la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, in sede di giudizio avverso l'avviso di accertamento, anche se instaurato da uno solo dei soci o dalla sola società, sussiste il litisconsorzio necessario tra gli stessi. Nel caso di specie, l'avviso di accertamento era stato notificato ai soli soci, i quali avevano instaurato il giudizio, senza la partecipazione della società di persone cui erano soci. Stante l'inscindibilità della posizione di soci e società di persone, non rinvenendo la piena garanzia del contradditorio, la causa è stata rimessa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

COMMENTO
L'unitarietà dell'accertamento – che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, in ragione del regime di trasparenza fiscale, per cui i redditi della società sono ripartiti a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi – comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno o alcuni soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 546/1992, pena la nullità del giudizio stesso, rilevabile – anche d'ufficio – in ogni stato e grado del processo. Questo è l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio di primo grado non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci della stessa, la relativa sentenza sarà nulla, con conseguente obbligatorietà della restituzione degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. 546/1992. In deroga alla suddetta regola, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno, però, chiarito che non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci quando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio. In questo caso, infatti, le questioni dedotte nel giudizio investono unicamente la sua posizione, senza alcun coinvolgimento né di quella della società né di quella degli altri soci, giuridicamente del tutto autonome rispetto all'oggetto della lite.

Andrea Savino

Riferimenti normativi: TUIR, art. 5; d.lgs. 546/1992, artt. 14 e 59, comma 1, lett. b).
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SSUU., nn. 1052/2007 e 14851/2008, Cass. nn. 16730/2018, 27603/2018, 5007/2023 e 24940/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 2055/2025, depositata il 27/03/2025 – Pres. Sessa, Rel. Pieroni.
Accertamento - Responsabilità del socio – Rapporto di successione – Limite del valore dei beni ricevuti – Irretroattività dell'art. 28 d.lgs. 175/2014 – Obbligo del contraddittorio.

SINTESI DELLA SENTENZA

La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta la estinzione dei debiti sociali insoddisfatti, verificandosi un fenomeno di tipo successorio regolato in via generale dall'art. 2495 c.c. e, in materia tributaria, dall'art. 36, comma 3 del d.P.R. n. 602/73. In base a quest'ultima disposizione, il socio è quindi responsabile per i debiti tributari insorti in capo alla società nel limite di quanto ricevuto in sede di liquidazione e nei due periodi di imposta precedenti la liquidazione. Tutto ciò che richiede la norma è la notifica di un autonomo atto impositivo, recante le ragioni dell'imputazione di responsabilità in capo al socio, mentre il debito mantiene la propria causa e natura giuridica nell'accertamento societario. Stante la irretroattività dell'art. 28 d.lgs. 175/2014, è corretta l'azione dell'amministrazione finanziaria che, in costanza del previgente regime, richieda al socio le maggiori imposte accertate a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese. È soddisfatto il principio del contraddittorio preventivo, in vigenza del regime di cui all'art. 5 ter d.lgs. 218/1997, attraverso l'invito al contribuente a fornire chiarimenti sulla propria posizione personale in considerazione delle conseguenze direttamente imputabili allo stesso, ex art. 36 d.P.R. 602/1973.

COMMENTO

L'art. 36, III comma del d.P.R. 602/1973 prevede che *"I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi"*.
Il successivo comma V della medesima disposizione prevede che *"La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"*.
Al descritto quadro normativo deve essere aggiunta la disposizione di cui al comma IV dell'art. 28 del d.lgs. 175/2014, a far data dal 13 dicembre 2014, prevede che, in deroga alle ordinarie regole civilistiche, *"Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese".*
Nonostante una diversa prospettazione della prassi amministrativa, la giurisprudenza ha pacificamente ritenuto irretroattiva tale ultima disposizione (Corte costituzionale, sent. 142/2020, Corte di Cassazione nn. 4536/2020, 34549/2024, 13862/2025).
Tanto premesso, quanto al perimetro di applicabilità dell'art. 36 del d.P.R. 602/1973, la sentenza in commento pare sintetizzare, pur non citandola espressamente, i principi espressi dalla pronuncia, quasi contestuale, delle Sezioni Unite n. 3625/2025.
Quest'ultima ha infatti dapprima affermato la necessità - in ogni caso in cui venga invocata la responsabilità dell'ex socio per il debito d'imposta della società - di attivazione nei suoi confronti di un autonomo ed originario procedimento amministrativo di accertamento.
Il massimo consesso della Corte ha affermato poi la legittimazione del socio a succedere nel giudizio societario, volto a contestare il merito della pretesa impositiva. Tale legittimazione sussiste infatti indipendentemente dall'effettiva attribuzione al socio di denaro o altri beni sociali. Per converso, le Sezioni Unite hanno escluso che possa essere legittimamente sollevata nell'ambito del giudizio societario, da parte del socio intervenuto quale successore, la questione della avvenuta percezione di attività sociali o quote di liquidazione, quesitone estranea alla legittimazione ed invece suscettibile di essere dedotta nel diverso giudizio che potrà originarsi a seguito della notificazione di un autonomo e distinto atto impositivo.
Ciò in cui la pronuncia in commento si distingue dal menzionato arresto delle Sezioni Unite è la qualificazione della responsabilità del socio che, a differenza di quanto affermato dal giudice territoriale, nella prospettazione delle Sezioni Unite non costituisce un fenomeno

tipicamente successorio, sebbene al pari di quest'ultima ingeneri in capo al socio l'obbligo di pagamento di un debito della società.
Nella prospettazione del giudice di legittimità, infatti, è proprio la necessità di adottare un diverso atto impositivo che impedisce il pieno e totale dispiegarsi del fenomeno successorio.

Francesco Viggiani

Riferimenti normativi: art. 2495 c.c., art. 36 d.P.R. 602/1973, art. 28 d.lgs. 175/2014, art. 5 ter d.lgs. 218/1997.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost.le: sent. n. 142/20. Corte di Cassazione: SS.UU. nn. 32790/2023, 3625/2025; sent. nn. 4536/20; 34549/24; 13862/25.
Prassi: Circolare n. 31/14.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 2811/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Solaini, Rel. Riccio.
Accertamento - Cedolare secca – Redditi da locazione – Opzione – Unità immobiliari – Uso abitativo – Conduttore – esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni – Compete.

SINTESI DELLA SENTENZA
È legittimo l'esercizio dell'opzione per il regime di tassazione sostitutiva della cedolare secca di cui all'art. 3, d.lgs. n. 23/2011, applicabile ai redditi da locazione derivanti da unità immobiliari destinate ad uso abitativo, anche qualora il conduttore agisca nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni posto che, stando al tenore letterale della norma, l'esclusione di cui al comma 6 del citato art. 3 "*si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni*". Nel caso di specie l'immobile era locato da una persona fisica - che non agiva nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni - ad una società che, nell'ambito dell'attività imprenditoriale da essa svolta, provvedeva a sublocare l'immobile.

COMMENTO
L'opzione per il regime di tassazione sostituiva della cedolare secca di cui all'art. 3, d.lgs. n. 23/2011 risulta precluso, sulla base del comma 6, per le "*locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni*". Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate (C.A.E. n. 26/2011, § 1.2; C.A.E. n 12/2016, § 3.2) ha fornito un'interpretazione estensiva di tale preclusione ritenendo non esercitabile l'opzione anche per "*i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti*". Ancorché la formulazione di tale estensione sembrerebbe riferirsi ad una specifica ipotesi, l'Agenzia delle Entrate – anche nella presente fattispecie – ha ritenuto non esercitabile l'opzione in tutti quei casi in cui il conduttore agisca nell'ambito della propria attività di impresa.
Nel caso di specie, invece, i giudici hanno ritenuto di doversi adeguare al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 12395/2024) secondo cui: "*in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, sesto comma, d.lsg. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni*".
La Cassazione giunge a tale conclusione ritenendo illegittima l'interpretazione estensiva della norma fornita dall'Agenzia delle Entrate; a tal proposito ribadisce che: "*l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la*

cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto (Cass. n. 3598/2022; n. 14619/2000; Cass., SS.UU., n. 23031/2007)".
Da ultimo, giova segnalare che, in occasione dell'interrogazione parlamentare 26.3.2025 n. 5-03773, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la sua interpretazione ritenendo "*opportuno attendere la formazione di un consolidato indirizzo interpretativo*" considerando ancora la citata sentenza della Corte di Cassazione come un caso isolato.

Marta Puccini

Riferimenti normativi: art. 3, d. lgs. 23/2011
Riferimenti giurisprudenziali: CTR del Lazio n. 5930/2021
Corte di Cassazione: nn. 12395/2024; 3598/2022; 14619/2000; SS.UU. 23031/2007. Prassi: Circolari nn. 26/2011; 12/2016.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 - Sentenza n. 2826/2025, depositata il 05/05/2025 - Pres. Sessa, Rel. Pieroni.
Accertamento - Imposte sui redditi – Residenza fiscale delle società – Esterovestizione – Abuso del diritto – Interposizione – Ritenute alla fonte – Coobbligazione sostituto/sostituito.

SINTESI DELLA SENTENZA
In materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), si configura il fenomeno dell'esterovestizione quando la sede legale di una società è localizzata all'estero, ma la gestione effettiva dell'attività — intesa come sede dell'amministrazione e luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche — si svolge in realtà nel territorio dello Stato. Questo avviene in assenza di una struttura operativa autonoma all'estero e con *asset* principalmente costituiti da partecipazioni in società italiane. In tali casi, si applica l'art. 4, paragrafo 3, della Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, per cui la società, pur formalmente costituita all'estero (nel caso in esame, nei Paesi Bassi), è considerata fiscalmente residente in Italia in base al principio del "*place of effective management*" (luogo di gestione effettiva). Inoltre, è legittima la ripresa a tassazione per omessa effettuazione delle ritenute sui dividendi qualora questi vengano formalmente corrisposti a una società estera interposta, ma in realtà siano percepiti da un soggetto beneficiario finale residente all'estero. In tal caso, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, è prevista la coobbligazione solidale tra il sostituto d'imposta e il percettore del reddito.

COMMENTO

1.1. INTRODUZIONE
La sentenza n. 2826/17/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio affronta un tema centrale della fiscalità internazionale: la qualificazione della residenza fiscale di una società estera e le conseguenze derivanti da una strutturazione considerata abusiva ai fini del trattamento impositivo in Italia. In particolare, la pronuncia è stata occasione per ribadire alcuni principi fondamentali del diritto tributario internazionale, in materia di residenza fiscale effettiva delle società estere (art. 73, comma 3, TUIR), di disconoscimento degli effetti giuridici di strutture prive di sostanza economica (art. 10-bis, l. 212/2000), di prevalenza del *place of effective management* nei conflitti tra ordinamenti (art. 4, par. 3, Convenzioni OCSE) e di tassazione dei dividendi corrisposti a soggetti non residenti mediante veicoli interposti (art. 35, d.P.R. n. 602/1973).

1.2. LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA E L'ESTEROVESTIZIONE
La vicenda riguarda una società formalmente residente nei Paesi Bassi che, nel 2011, ha ceduto la propria partecipazione totalitaria in una società italiana, realizzando una

plusvalenza di oltre 25 milioni di euro, poi distribuita sotto forma di dividendi a una società con sede a Curaçao.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale schema risultava meramente strumentale, in quanto la società olandese era, di fatto, una società esterovestita priva di autonoma operatività e amministrata in Italia, mentre la società di Curaçao fungeva esclusivamente da soggetto interposto, con i dividendi effettivamente percepiti da un soggetto fiscalmente residente nei Paesi Bassi.
In particolare, la Corte ha richiamato l'articolo 73, comma 3, del TUIR, secondo cui sono considerate fiscalmente residenti in Italia le società estere che hanno nel territorio nazionale la sede dell'amministrazione e/o l'oggetto principale dell'attività. Ha inoltre citato la giurisprudenza prevalente, che individua nella sede dell'amministrazione il luogo in cui vengono assunte le decisioni gestionali rilevanti (cd. *place of effective management*). La Suprema Corte di Cassazione si era infatti già espressa in tal senso con le sentenze n. 16697/2019, n. 33234/2018 e n. 2869/2013, affermando che è sufficiente dimostrare la gestione sostanziale dell'attività societaria in Italia per prevalere sulla formalità della sede estera.
Nel caso in esame, la Corte tributaria ha condiviso le argomentazioni dell'Amministrazione finanziaria, riconoscendo che, sebbene la società fosse formalmente residente nei Paesi Bassi, la sua sede effettiva risiedeva invece in Italia. A supporto di questa valutazione, la Corte ha considerato una serie di elementi concreti, tra cui: (i) la presenza della sede legale presso una fiduciaria; (ii) la mancanza di una reale struttura imprenditoriale nei Paesi Bassi; (iii) la gestione effettiva svolta in Italia dagli amministratori residenti; (iv) la partecipazione nella società italiana come unico *asset* posseduto dalla società; e (v) l'assenza di operazioni significative diverse dalla cessione di tale partecipazione.
La Corte ha inoltre rilevato che la documentazione fornita dalla società — quali le dichiarazioni fiscali estere, le riunioni del consiglio di amministrazione formalmente tenute presso la sede olandese e i certificati di residenza fiscale rilasciati nei Paesi Bassi — non fosse sufficiente a confutare la qualificazione di esterovestizione. Secondo la Corte, tali elementi attribuiscono infatti alla struttura societaria estera un carattere meramente formale, privo di una sostanza economica e gestionale reale, configurando la sede estera come una semplice domiciliazione priva di autonomia effettiva.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha desunto che la società olandese fosse costituita esclusivamente per ottenere indebiti vantaggi fiscali, configurando così un abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 212/2000. Tali elementi sono da tempo riconosciuti anche dalla prassi amministrativa e dall'autorevole dottrina come indici presuntivi della fittizietà della residenza estera (Circ. n. 28/E/2006; Circ. Assonime n. 67/2007).

1.3. LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E IL CRITERIO DEL PLACE OF EFFECTIVE MANAGEMENT

Nel caso in esame, la Corte ha richiamato anche l'articolo 4, para. 3, del Modello OCSE, che prevede, in caso di doppia residenza, l'applicazione del criterio del luogo di direzione effettiva (*place of effective management*) per individuare lo Stato competente all'imposizione del reddito.
Secondo l'orientamento dell'OCSE, tale luogo corrisponde a quello in cui vengono prese le decisioni fondamentali per la gestione dell'impresa e in cui risiedono i dirigenti di vertice.
Questo principio si allinea alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di libertà di stabilimento e abuso del diritto, in particolare con le sentenze: (i) C-196/04, Cadbury Schweppes, che stabilisce come una struttura estera costituita unicamente per motivi fiscali possa configurare un abuso; (ii) C-419/14, WebMindLicenses, che ribadisce la centralità della sostanza economica; e (iii)C-6/16, Eqiom, che sottolinea la necessità di dimostrare l'intento abusivo sulla base di elementi oggettivi.

1.4. INTERPOSIZIONE E RITENUTE ALLA FONTE

Altro profilo rilevante è quello della distribuzione di dividendi a soggetti non residenti mediante società estere interposte.
In linea con la prassi (Circolare dell'Agenzia Entrate n. 32/E/2006; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 107/E/2008), la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte, occorra fare riferimento al beneficiario effettivo del reddito e non al mero soggetto formale. La Corte nel caso trattato ha ritenuto che la società di Curaçao percettrice dei dividenti era di fatto interposta in quanto priva di autonomia decisionale e che il beneficiario effettivo dei dividendi era il soggetto non residente, che riceveva i fondi direttamente sul proprio conto personale (olandese).
Pertanto, in caso di interposizione fittizia, il soggetto realmente percettore dei redditi è quello cui devono essere imputati gli effetti fiscali, con obbligo di ritenuta alla fonte a carico del soggetto erogante. La Corte richiama anche l'art. 35 del d.P.R. 602/1973, che prevede la responsabilità solidale tra sostituto e sostituito, legittimando così la pretesa anche nei confronti del socio percettore.

1.5. CONCLUSIONI

La sentenza della Corte tributaria del Lazio si inserisce in una linea giurisprudenziale sempre più rigorosa nella valutazione sostanziale delle situazioni soggettive e oggettive in ambito tributario, con particolare riguardo alle strutture transnazionali.
Il principio che emerge con chiarezza è che la libertà di stabilimento e la pianificazione fiscale legittima non possono essere strumentalizzate per eludere il pagamento delle imposte in assenza di una solida giustificazione economica. La residenza fiscale, infatti, non è una semplice scelta formale, bensì una realtà concreta che si determina in base a elementi tangibili: il luogo in cui la società è effettivamente amministrata, dove si assumono le decisioni strategiche e dove si genera il valore economico.
In tale contesto, la distinzione tra legittima pianificazione e abuso diventa una linea sottile da valutare con prudenza, specie nei contesti internazionali dove le giurisdizioni sono sempre più integrate e le strutture operative sempre più articolate.

Monica Califano

Riferimenti normativi: art. 73, comma 3, TUIR, art. 10-bis, l.. 212/2000, art. 4, par. 3, Convenzione Italia – Paesi Bassi, Art. 35, d.P.R. 602/1973.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione sentenze nn. 4463/2022, 16697/2019, 33234/2018, 2869/2013 e Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza, C-196/04 (Cadbury Schweppes), C-419/14 (WebMindLicenses), C-6/16 (Eqiom).
Prassi: Circ. Agenzia Entrate n. 28/E/2006, n. 32/E/2006, e Ris. 107/E/2008.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 2827/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. e Rel. Tafuro.
Accertamento - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi fondiari - Reddito fondiario derivante da locazione - Imputazione reddito - Irrilevanza percezione - Prova contraria - Illegittimità atto impositivo – Consegue.

SINTESI DELLA SENTENZA

In tema di imposte sui redditi, il legislatore tributario ha previsto la regola generale di cui all'art. 26 del TUIR, secondo la quale i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti titolari di un diritto reale sull'immobile, indipendentemente dalla loro percezione. Pertanto, anche per il reddito da locazione, non è richiesta la materiale percezione del canone, cosicché quest'ultimo, ancorché non percepito, va dichiarato e tassato nella misura risultante dal contratto di locazione, a

meno che il contribuente non dia prova del venir meno del contratto di locazione medesimo.

COMMENTO
L'art. 26, comma 1 del TUIR fissa il principio secondo cui «*i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale*». Il criterio di imputazione di tali redditi è costituito, quindi, dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione.
Il principio menzionato non deve reputarsi viziato da illegittimità costituzionale, giacché, come affermato dal Giudice delle leggi, la capacità contributiva, quale idoneità all'obbligazione di imposta, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta è collegata, può essere ricavata da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità.
Anche con riferimento ai redditi da locazione, il criterio di imputazione è, dunque, legittimamente costituito dalla titolarità del diritto reale sull'immobile. Ne deriva che tali redditi sono imponibili indipendentemente dalla percezione dei canoni e nella misura determinata dal contratto di locazione, fintantoché quest'ultimo risulta ancora in essere. In caso contrario, ossia laddove il contribuente riesca a fornire la prova del venir meno del contratto di locazione, non può ritenersi operante il principio di determinazione del reddito fondiario in base ai canoni, ancorché non percepiti, cosicché questi ultimo non possono essere imputati al contribuente.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto efficaci le prove, offerta dalla locatrice, di non aver riscosso alcun canone di locazione in relazione al contratto dalla stessa stipulato ma mai eseguito, con conseguente illegittimità del recupero della maggiore imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Giovanna Chiarandà

Riferimenti normativi: art. 26 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 12254/2022; 13232/2019; 5496/2019; 19240/2016. Corte Costituzionale: n. 362/2000.
Prassi: Circolare n. 7/E/2001.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2905/2025, depositata il 07/05/2025 – Pres. Perla, Rel. Marini.
Accertamento - Inviti ex art. 32 d.P.R. n. 600/73 – Mancata ottemperanza - Inutilizzabilità della documentazione prodotta in sede contenziosa – Sussiste.
SINTESI DELLA SENTENZA
Nel caso di specie è stato ribadito il principio secondo il quale la mancata ottemperanza agli inviti ex art. 32 del d.P.R. n. 600/73 da parte del contribuente determina la inutilizzabilità dei documenti esibiti in sede contenziosa.
Secondo i giudici di appello la dichiarazione del contribuente di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile, oltre a dover essere apposta già in sede di ricorso, deve essere fatta in maniera chiara ed esplicita.

COMMENTO
La sentenza in commento offre lo spunto per affrontare il tema della preclusione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/73.

L'art. 32, co. 4 d.P.R. n. 600 del 1973 dispone espressamente che "*le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa*".

L'unica deroga a tale previsione è contenuta nel successivo comma 5, secondo cui "*le cause di inutilizzabilità previste dal* [quarto] *comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile*".

Disciplina analoga è prevista, in materia di Iva, dall'art. 52, co. 5, d.P.R. n. 633 del 1972.
È opinione consolidata in giurisprudenza quella secondo cui non può prescindersi da un'interpretazione rigorosa dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/73, con la conseguenza che il divieto di produrre documentazione difensiva è un'eccezione particolarissima che non può mai andare contro i principi fondamentali tutelati dalla Costituzione circa la giusta tassazione e che si giustifica solo in presenza di un comportamento doloso o comunque negligente del contribuente (Cass. n. 16536/ del 14/10/10, Cass. Sez. Un. n. 45 del 25/02/00, Cass. n. 22765 del 28/10/09, n. 21967 del 16/10/09, n. 7269 del 26/03/09, n. 9127 del 19/04/06, n. 480 del 17/01/95).
In questo presupposto la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la sanzione di inutilizzabilità della produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del Dpr n. 600/73, possa operare solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione finanziaria (cfr. tra le altre Cass, ord. n. 11528 dell'11/05/2018, n. 11765 del 26/05/2014).
Per quanto poi riguarda la previsione contenuta nell'art. 32, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 il quale prevede che la preclusione non opera qualora il contribuente «*depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa*» la documentazione non esibita all'Amministrazione, «*dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile*», si ritiene, in base ad un'interpretazione letterale della norma, che "*…la dichiarazione che, in uno con l'allegazione dei documenti non esibiti, dà diritto all'esimente, deve essere fatta in modo chiaro ed esplicito nel ricorso introduttivo* (Cassazione, sentenza 28049/2009).Nel caso di specie, la CGT di II grado ha aderito ai principi sopra richiamati ed ha riconosciuto applicabile la preclusione a motivo del fatto che il contribuente aveva addotto quale ragione della non imputabilità della inadempienza la mancata conoscenza (tra l'altro non veritiera) degli inviti e il ridotto lasso temporale fissato per l'esibizione dei documenti richiesti (15 giorni).
Tutto ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, negli ultimi anni, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, si sta affermando un principio teso a valorizzare il c.d. "diritto al silenzio" del contribuente, sulla scorta, in particolare, di un orientamento giurisprudenziale formatosi in sede comunitaria (CEDU 5 aprile 2012, Chambaz c. Svizzera, C- 1 663/04; CGUE 2 febbraio 2021, C-481/19, DB c. Consob), secondo cui il "diritto al silenzio", riconducibile all'art. 6 CEDU, trova applicazione anche nei procedimenti amministrativi ove è prevista una sanzione per il rifiuto di collaborare con l'autorità procedente (orientamento recepito anche dalla Corte Costituzionale; sent. 30 aprile 2021, n. 84).
La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha dunque riconosciuto il diritto al silenzio quale parte integrante del principio dell'equo processo così come tutelato dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il che renderebbe incompatibili disposizioni – come per l'appunto l'art. 32 d.P.R. n. 600/73 qui in esame - che prevedono sanzioni improprie per la mancata collaborazione da parte del contribuente nell'ambito del procedimento amministrativo pre contenzioso.
In tal senso, si registra anche l'intervento della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che, "*escluso* […] *che la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia dell'Unione Europea riguardi direttamente la materia dell'imposizione tributaria in senso stretto (vedi rispettivamente, tra le molte, Ferrazzini c. Italia e Orkem, SGL Carbon), pur ammesso che secondo tali giurisprudenze l'art. 6 CEDU,*

*l'art. 6 TUE, gli artt. 47-48, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, trovano applicazione oltre che nei procedimenti penali anche in quelli amministrativi interni degli Stati aderenti/membri, qualora in quest'ultimi siano applicabili "sanzioni punitive" qualificate secondo i c.d. (OMISSIS) (*leading case*, Corte EDU Jussila c. Finlandia), tuttavia è chiaro che le Corti sovranazionali hanno delimitato l'area delle garanzie del giusto processo, del quale il diritto al silenzio è nucleo fondamentale (quale "norma internazionale generalmente riconosciuta": Corte EDU, John Murray c. Regno Unito ed altre), alla "costrizione" derivante dalla sanzionabilità diretta del rifiuto di rispondere ossia al caso in cui il diritto interno degli stati aderenti/membri preveda una sanzione (punitiva) nei confronti del titolare del diritto di tacere*" (Cass., sent. n. 6786 del 2022).

Pierluigi Muccari

Riferimenti normativi: art. 32 d.P.R. n. 600/73; art. 52 d.P.R. n. 633/72.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione nn 480/1995; 45/2000; 9127/2006; 7269/2009; 22765/2009; 28049/2009;16536/2010; 11765/2014; 11528/2018; 6786/2022; Corte Cost. n. 84/2021; Corte Europea dei diritti dell'uomo n. 663/04 del 2012, n. 481/19 del 2021.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 3001/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Caso.
Accertamento – Tari – Sottoscrizione – Art. 42 d.P.R. 600/1973 – Nullità – Delega di firma – Delega di funzioni – Ordine di servizio.

SINTESI DELLA SENTENZA
In materia di avviso di accertamento, non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato né la temporaneità della delega, essendo sufficiente un ordine di servizio che abbia valore di delega e che individui il soggetto mediante la qualifica rivestita nella struttura interna dell'ufficio. La delega di firma si configura, pertanto, quale atto interno di organizzazione dell'amministrazione finanziaria, idoneo a legittimare la sottoscrizione senza incidere sul regime di imputabilità dell'atto impositivo.

COMMENTO
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento e le modalità di esercizio della delega del potere di firma continuano a sollevare delicate questioni interpretative.
L'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che l'avviso di accertamento debba recare la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; si sancisce, inoltre, che il difetto di tale sottoscrizione comporta la nullità dell'atto.
L'indirizzo tradizionale della dottrina, avallato anche dalla giurisprudenza, è stato quello di includere nel novero degli impiegati della carriera direttiva anche il direttore dell'ufficio preposto all'accertamento, i dirigenti e coloro i quali sono inquadrati nella c.d. terza area. Tuttavia, fino ad un recente passato, la giurisprudenza non aveva delineato precisi criteri per accertare la validità della delega conferita per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, con la conseguenza che la legittimità dell'atto impositivo non risultava valutabile *ex ante*.
Una cesura rispetto all'orientamento precedente si è realizzata con la sentenza n. 22803 del 2015, in cui la Corte di Cassazione, per la prima volta, ha individuato i presupposti di validità della delega di firma. In particolare, la delega deve esplicitare le ragioni che ne hanno resa necessaria l'adozione, indicare il termine di validità, nonché riportare il nominativo del soggetto delegato. Ciò posto, sono state dichiarate nulle tutte le deleghe "impersonali", ossia generiche o riferite a figure dell'ufficio senza indicazione nominale. La *ratio* si rinviene nell'intervallo temporale tra il momento della delega e quello della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, posto che il soggetto designato, al momento della sottoscrizione dell'atto impositivo, avrebbe potuto non rivestire più la qualifica sulla quale si fondava la delega.

La sentenza in esame aderisce, invece, ad un contrapposto indirizzo – espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8814 del 2019 – che ritiene che la c.d. delega di firma costituisca un mero strumento di organizzazione interna dell'amministrazione finanziaria, privo di autonoma rilevanza esterna. Ne consegue che il delegato non eserciterebbe un potere proprio, ma opererebbe quale ausiliario del capo dell'ufficio, sicché l'atto resterebbe formalmente e sostanzialmente riferibile all'organo delegante.
In tal guisa sarebbe, dunque, sufficiente un ordine di servizio che individui il delegato per qualifica, senza la necessità di indicarne il nominativo né di circoscrivere la durata della delega. Questa interpretazione valorizza il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., privilegiando l'esigenza di efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla stretta aderenza ad un approccio formalistico.
Tuttavia, da una siffatta interpretazione potrebbero emergere ulteriori dubbi applicativi. Difatti, se la sottoscrizione dell'avviso di accertamento rappresenta un elemento costitutivo dell'atto – il cui difetto determina il vizio della nullità ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 – l'attribuzione del potere di sottoscrivere l'atto ad un soggetto diverso dal titolare dell'ufficio potrebbe comportare, in concreto, il conferimento di un potere decisionale con rilevanza esterna.
Pertanto, in questa ipotesi, la delega di firma potrebbe assumere i connotati di una vera e propria delega di funzioni, la cui disciplina – contenuta nell'art. 17, comma 1-*bis* del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – esige l'individuazione nominativa del delegato nonché la delimitazione dell'oggetto e della durata dei poteri trasferiti.
Dunque, sebbene la distinzione tra delega di firma e delega di funzioni possa apparire talvolta sfumata, come nel caso di specie, essa conserva comunque un rilievo concreto poiché un mero ordine di servizio – secondo l'approccio propugnato dalla sentenza in commento – non risulterebbe sufficiente a conferire un potere dotato di rilevanza esterna.
In conclusione, la sentenza in esame contribuisce a riaccendere il dibattito sulla natura della delega di cui all'art. 42 d.P.R. 600/1973, con il tentativo di ridefinire l'equilibrio tra le esigenze organizzative dell'amministrazione finanziaria e le garanzie del contribuente.

Giulia Di Rosso

Riferimenti normativi: art. 42 d.P.R. 600/1973; art. 97 Cost.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione nn. 22803/2015; 8814/2019.

Corte di Giustizia Tributaria II grado Lazio, Sez. 18, Sentenza n. 3051/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Coletta, Rel. Silipo.

Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Omissione - Redditi lavoro autonomo – Accertamento analitico-induttivo – Ricostruzione sulla base di elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza – Legittimità - Costi dedotti se provati dal contribuente.

SINTESI DELLA SENTENZA

In tema di accertamento dei redditi da lavoro autonomo, è legittima la ricostruzione analitico-induttiva operata dall'Amministrazione finanziaria sulla base di elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quando il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione annuale e la contabilità non risulti tenuta.
In tale ipotesi, i costi non possono essere dedotti in via forfettaria ma devono essere provati dal contribuente, in termini di esistenza, certezza e inerenza.
Nella specie, la Corte ha rigettato l'appello proposto da un professionista avverso l'accertamento Irpef 2015, ritenendo legittima la motivazione dell'atto fondata su dati emersi dallo Spesometro e dall'applicativo "Amico".

COMMENTO

La sentenza affronta due questioni centrali in materia di accertamento tributario e contenzioso. La Corte conferma la piena legittimità dell'accertamento fondato su presunzioni tratte dallo Spesometro e da applicativi informatici, quali "Amico", purché siano rispettati i

requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973. La sentenza richiama a supporto una consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26987/2019, Cass. n. 18787/2016), secondo cui tali elementi possono giustificare la determinazione presuntiva dei ricavi se non smentiti da valide controdeduzioni. In secondo luogo, nella logica dell'accertamento analitico-induttivo, la Corte ribadisce che il contribuente conserva l'onere di dimostrare specificamente l'esistenza e l'inerenza dei costi che intende dedurre. Non è sufficiente allegare la soglia reddituale di esenzione dalla dichiarazione: occorre fornire prova documentale idonea a contestare la pretesa.
La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza che attribuisce rilevanza alle presunzioni qualificate in assenza di contraddittorio sostanziale, nel quadro di una sempre più tecnologica e documentale attività accertativa da parte dell'Amministrazione.
È tuttavia opportuno segnalare che una recentissima evoluzione giurisprudenziale sembra porsi in parziale discontinuità con l'impostazione accolta dalla Corte di merito nella presente sentenza.
Con sentenza n. 19574/2025, la Suprema Corte ha affermato che, in caso di accertamento analitico-induttivo (e non di accertamento induttivo puro), non può escludersi, in via assoluta, il riconoscimento forfettario di costi in deduzione dei compensi accertati. La Corte ha infatti chiarito che in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.
Tale pronuncia, valorizzando l'apporto della Corte costituzionale, introduce un principio di maggiore equità sostanziale, mitigando l'onere probatorio gravante sul contribuente, soprattutto in contesti nei quali – pur in assenza di documentazione formale – la produzione di costi risulti comunque logicamente connaturata all'attività esercitata.

Debora Frezzini

Riferimenti normativi: art. 39, comma 1, lett. d), n. 600/73, art. 53, Costituzione, art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/92.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione nn. 26987/2019, 18787/2016, 14930/2017, 6086/2009, 9203/2008.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 3054/2025, depositata il 13/05/2025 – Pres. Coletta, Rel. Silipo.
Accertamento – Antieconomicità dell'attività svolta – Inattendibilità delle scritture contabili –Utilizzo metodologia analitico-induttivo –Legittimità - Studi di settore – Diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Ispezione – Presunzione semplice – Costi di gestione – Sussiste.

SINTESI DELLA SENTENZA
È legittimo l'utilizzo dell'accertamento analitico-induttivo da parte dell'Agenzia delle Entrate allorquando siano rilevate incongruità della gestione caratteristica rispetto agli studi di settore, tali da evidenziare l'inattendibilità, anche solo parziale, delle scritture contabili. La presunzione semplice di antieconomicità della gestione consente all'Ufficio di desumere in via induttiva il reddito del contribuente e di rettificare la contabilità, in ossequio al combinato disposto dell'art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 commi 2 e 3 del d.P.R. 633 del 1972. Sicché, l'onere probatorio di confutare tale presunzione di antieconomicità incombe sul Contribuente.

COMMENTO
La motivazione della legittimità dell'accertamento analitico-induttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione del relativo avviso *ex art.* 12 comma 7 della l. 212/2000, va ravvisata nella

presenza di "*contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente*", che consente di "*desumere in via induttiva […] il reddito del contribuente*", ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 commi 2 e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.
La disciplina di riferimento dispone infatti che in presenza di scritture contabili inattendibili, ovvero infedeltà dichiarative, incongruità tra ricavi e costi sostenuti, ovvero scostamenti dai parametri previsti dagli studi di settore, siano integrati i presupposti di legittimità per l'attività di rettifica contabile da parte dell'Agenzia delle Entrate. Invero, in relazione alla contestata antieconomicità della condotta posta in essere dal Contribuente, sussiste la presunzione semplice per l'esercizio dell'accertamento analitico-induttivo da parte dell'Ufficio. Il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità depone nel senso di attribuire l'onere probatorio in capo al Contribuente, consentendo l'utilizzo della metodologia induttiva nell'attività accertativa dell'Ufficio.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha rilevato l'antieconomicità della gestione dell'attività svolta dalla contribuente, avendo la Società dichiarato ricavi evidentemente insufficienti, tali da farne evincere un risultato economico in costante perdita. Pertanto, le evidenze contrarie ai canoni dell'economia legittimano l'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione, invertendo l'onere probatorio sul contribuente contestato di irregolarità dichiarative (cfr., *ex multis,* Corte di Cassazione, sent. n. 35713/2022 e n. 6918/2013). Nella prova per presunzioni, è infatti pacifico nella giurisprudenza di merito, quanto di legittimità, che deve sussistere una ragionevole consequenzialità tra fatto noto e fatto ignoto all'Erario, secondo parametri di normalità e verosimiglianza (cfr. Corte di Cassazione sent. n. 4976/1995, 9265/1995, 9042/1997; Ctc, sent. 5235/1997)

Debora Franzini

Riferimenti normativi: legge 212/2000; d.P.R. 600/1973; d.P.R. 633/1972.
Riferimenti giurisprudenziali: Commissione tributaria centrale, sent. n. 5235/97; Corte di Cassazione: nn. 7838/14; 4976/95; 9265/95; 9042/97; 6918/13; 35713/22.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3297/2025, depositata il 23/05/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Di Gioacchino.
Accertamento – Irpef – Redditi Lavoro Dipendente e Assimilati – Cartella emessa ex artt. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 – Omessa preventiva notifica della comunicazione bonaria – Annullabilità – Consegue.

SINTESI DELLA SENTENZA
Vero è che l'Amministrazione finanziaria non è obbligata dallo Statuto del contribuente a comunicare "in ogni caso" l'esito della liquidazione, purtuttavia, questo generale principio sotteso alla procedura di liquidazione disciplinata dall'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, trova limiti in alcune eccezioni, come nel caso che qui interessa, nella specifica ipotesi di reddito soggetto a tassazione separata, in base alla normativa vigente, art. 1, comma 412, della legge 311/2004. Detta norma, prevede che *"in esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 212/2000, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. 600 del 1973, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata"*. Nel presente giudizio non è stata fornita alcuna prova volta a dimostrare quanto asserito a pag. 5 della cartella, cioè dell'avvenuta comunicazione del 3.7.2021 al contribuente dell'esito dell'attività di liquidazione, sia in relazione all'*an* che al *quantum debeatur* della stessa, prima della notifica della successiva cartella, privandolo sostanzialmente della possibilità di accedere alla proposta di versamento nei termini di legge e senza sanzioni, e del diritto di eventuale difesa sulla richiesta stessa, prima che il credito venisse iscritto a ruolo e gravato da sanzioni ed interessi. Quanto agli effetti della mancata comunicazione la Suprema Corte ha ribadito in più

occasioni che l'omessa comunicazione bonaria riferita a un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, comporta la nullità della cartella di pagamento.

COMMENTO

In termini generali, l'indirizzo pressoché unanime della Cassazione ritiene che gli artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972 non prescrivano, in ogni caso, l'obbligo dell'ufficio di comunicare l'esito della liquidazione, ma solamente laddove dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello esposto in dichiarazione. Diversamente, la suprema Corte ha rilevato la nullità della cartella di pagamento emessa ex art. 36-ter ove non preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo. Ad avviso della Corte, sostanzialmente, in ipotesi di liquidazione ex artt. 36 bis tale obbligo ricorre solamente in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. A titolo esemplificativo, tale obbligo è stato ritenuto sussistente in presenza di errori materiali di calcolo, ovvero di specifiche contestazioni di dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione, ma non anche in caso di omesso o carente versamento delle imposte dichiarate. Sulla scia di tale orientamento, la Cassazione ha chiarito che l'omesso invio della comunicazione bonaria determina la nullità – ora "annullabilità", a seguito delle modifiche al regime di invalidità degli atti tributari operata dal d.lgs. n. 219/23 – della cartella di pagamento, solamente nelle ipotesi in cui l'accertamento automatico sia utilizzato in funzione non meramente liquidatoria, ma di rettifica, oppure nel caso in cui emerga dagli atti la sussistenza delle predette incertezze, ovvero ancora laddove con la cartella si esegua un ruolo straordinario. Uno specifico obbligo di comunicazione preventiva è invece prescritto, a pena di nullità (ora annullabilità) del provvedimento di iscrizione a ruolo, dall'art. 1, co. 412, l. n. 311/2004 per i redditi soggetti a tassazione separata.

Luca Giancola

Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73; legge 212/00; legge 311/04.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 20626/2022; 41037/2021; 15654/19; 9450/18; 21804/17; 5394/16; 4591/16; 19704/15; 14544/15; 6800/15; 15312/14; 15311/14; 11000/14; 26482/13; 19664/13; 7329/12; 795/11; 7536/11; 17396/10; 22035/10; 26361/10; SS.UU. 19854/04; 23826/04; 4958/89.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3411/2025, depositata il 29/05/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Vivarelli.

Accertamento - Imposte sui redditi - Accertamento induttivo puro - Riconoscimento presuntivo dei costi di produzione - Disposizione non traslabile ai fini Iva.

SINTESI DELLA SENTENZA

Se in tema di imposte sui redditi, in caso di accertamento induttivo "puro" *ex* art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, è consentito all'Amministrazione e all'Autorità giudiziaria provvedere al riconoscimento presuntivo dei costi di produzione in misura percentuale forfettaria, tale disposizione non è traslabile ai fini Iva poiché non espressamente prevista.

COMMENTO

La Corte nella sentenza in esame affronta il tema del regime della deducibilità dei costi e delle spese correlabili ai ricavi e ai compensi non dichiarati risultanti da indagini bancarie. In particolare, l'impugnazione concerneva l'accertamento, con metodo analitico induttivo puro, di un maggiore reddito imponibile ai fini delle imposte indirette (Ires ed Iva), ed il contribuente lamentava (per quanto qui di interesse) l'omessa considerazione ai fini Iva dei prelevamenti non giustificati, ritenuti dall'Ufficio quali "acquisti in nero".
Nel respingere il ricorso del contribuente, il Collegio, citando la Cassazione n. 7973/2001 e

la Circolare 32/E/2006, ribadisce l'inapplicabilità analogica dei principi dettati in materia di imposte dirette, circa il "beneficio" del riconoscimento dei costi occulti, al sistema dell'imposta sul valore aggiunto, stante l'ontologica diversità dei presupposti impositivi.
Mentre nelle imposte sui redditi (Ires/Irpef) vige il principio della tassazione del reddito netto, in forza del quale l'accertamento induttivo dei ricavi impone, per il principio di capacità contributiva *ex* art. 53 Cost., il riconoscimento deduttivo dei costi di produzione - pur se non documentati o non imputati a conto economico, secondo il combinato disposto degli artt. 109 TUIR e 39, comma 2, d.P.R. 600/73 (come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, *cfr.* Cass. n. 30098 del 21 novembre 2018; n. 5586/2023 e ord. 30899/2024) - tale automatismo non è recepibile in ambito Iva. In detto ultimo ambito vale infatti il rigido principio della detraibilità cartolare: l'imposta assolta sugli acquisti è detraibile esclusivamente previa esibizione di regolare fattura, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. 633/72. Ne consegue che la determinazione della base imponibile Iva prescinde dalla correlazione tra ricavi accertati e costi presunti, non essendo ammesso il riconoscimento forfettario o induttivo di componenti passivi in assenza di documentazione fiscale idonea.
Sempre in tema di accertamenti induttivi puri a seguito di indagini finanziari, è il caso infine di segnalare un interessante arresto della Corte di cassazione in ambito Iva. Con l'ordinanza n. 31406/2025 i giudici di legittimità sembrano aver parzialmente abbandonato l'orientamento tradizionale, strettamente ancorato al principio di cartolarità, a favore di una lettura sostanzialista del diritto alla detrazione. La Corte, richiamando la disciplina unionale di cui alla Direttiva 2006/112/CE (in particolare gli artt. 73 e 78) e il fondamentale principio di neutralità dell'imposta, ha statuito che, anche nelle ipotesi di omessa dichiarazione integrale (c.d. "evasore totale"), la ricostruzione induttiva della base imponibile deve essere intesa comprensiva dell'Iva. Di conseguenza, l'imposta deve essere oggetto di scorporo dal volume d'affari ricostruito, con efficacia riflessa anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Il nucleo del ragionamento giuridico risiede nel ritenere che il diniego del diritto alla detrazione "a monte", motivato esclusivamente dall'inosservanza degli obblighi formali e contabili, risulti sproporzionato rispetto alle finalità di contrasto all'evasione. Secondo la Corte, il prelievo fiscale deve gravare esclusivamente sul consumatore finale, onde evitare che l'imposta si trasformi in un onere improprio per il soggetto passivo. Pertanto, il diritto alla detrazione ex art. 19 d.P.R. 633/1972 deve essere garantito, purché esercitato entro i termini decadenziali previsti.
Tale approccio, che sancisce la prevalenza del principio di neutralità sul formalismo documentale, si pone in aperto contrasto con il precedente orientamento (da ultimo ribadito nella sentenza n. 16471/2025). Data la sussistenza di questo manifesto contrasto giurisprudenziale in seno alla Sezione Tributaria, appare ragionevole una remissione della questione alle Sezioni Unite, affinché venga risolta l'antinomia interpretativa sulla portata applicativa del diritto alla detrazione nelle fattispecie di accertamento induttivo.

Maria Vittoria Ciotti

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1972 artt. 32 e 39; d.P.R. 131/1986 art. 109; d.P.R. 633/72 art. 19.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di cassazione sent. nn. 7973/2001, 30098/2018, 5586/2023, 31406/2025, 16471/2025 e ord. 30899/2024.
Prassi: Circolare 32/E/2006.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3623/2025, depositata il 22/05/2025 – Pres. Clemente, Rel. Guadagni.
Accertamento - Credito d'imposta – Compensazione – Credito inesistente – Impresa 4.0 – Adempimenti meramente formali e spettanza del credito - Sanzioni tributarie – Proporzionalità.

SINTESI DELLA SENTENZA
Il ritardo nell'adempimento di un obbligo formale, previsto dalla normativa di settore, non pregiudica il diritto al credito d'imposta, a meno che non incida sulla regolarità del diritto sostanziale.
Così, in tema di credito d'imposta Impresa 4.0, per le imprese che, al fine di fruire di un credito d'imposta ai sensi dell'art. 1, commi 46-56 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2017) e dell'art. 1, commi 78-81 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), hanno stipulato un contratto collettivo aziendale, il tardivo deposito del contratto di lavoro nazionale presso il Ministero, a condizione che lo stesso sia stato poi regolarmente depositato, non giustifica la contestazione del credito come inesistente.
Inoltre, la contestazione della sanzione tributaria rideterminata nella misura del 30% in tale fattispecie, alla luce del principio di proporzionalità di cui all'art. 97 della Costituzione e dallo Statuto del Contribuente (legge n. 212/2000, art. 10), risulta comunque sproporzionata.

COMMENTO
In caso di contestazione dell'indebita compensazione di un credito inesistente, l'Erario non può fondare la propria argomentazione sulla mera circostanza che il contribuente abbia tardivamente adempiuto a un obbligo meramente formale.
Perché l'Amministrazione possa contestare l'indebita compensazione mediante un credito inesistente, occorre che l'inadempimento alla disciplina di settore (da cui sorge il credito) sia tale da inficiare il diritto del contribuente alla fruizione del credito, ovvero nel caso in cui l'adempimento costituisca un presupposto costitutivo del credito (cfr. Cass. civ., sent. 34419/2023 e 34452/2023).
La pronuncia, peraltro, contesta altresì l'idoneità del carico sanzionatorio (30%) a seguito dell'implicita riqualificazione della fattispecie in credito non spettante, sottolineando la mancanza di offensività di una condotta – il deposito del contratto presso il Ministero – meramente formale.

Roberto Patini

Riferimenti normativi: legge 74/1987, d.l. 132/14, conv. l. 162/14.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione Cass. civ., n. 1741/2021; n. 34419/2023 e 34452/2023.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3660/2025, depositata il 09/06/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Caridi.
Accertamento - Iva – Ires – Irap –Operazioni oggettivamente inesistenti.

SINTESI DELLA SENTENZA
La sentenza respinge l'appello della società contribuente. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione ha provato, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente, ai fini della detrazione Iva e/o della deduzione dei relativi costi, dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura o in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 28628/2021 e n. 17619/2018). Pertanto, il corretto procedimento logico del giudice presuppone che, nella valutazione degli indizi, la

gravità, precisione e concordanza vanno ricavate da un esame complessivo, con un giudizio globale e non atomistico, ancorché preceduto dalla considerazione di ogni elemento per individuare quelli significativi. È necessaria la collocazione degli indizi in un contesto articolato, nel quale uno rafforza e al contempo trae vigore dall'altro, in un vicendevole completamento (Cass. n. 12002/2017 e n. 5374/2017).
Nel caso di specie, i giudici ritengono gli indizi particolarmente significativi e precisi per rilevare l'inesistenza delle operazioni e considerano dirimente ricordare l'evidente sproporzione tra il costo stimato per gli acquisti e quello registrato, aspetti su cui il contribuente non ha fornito alcuna prova contraria per destituire di fondamento la pretesa dell'Amministrazione.

COMMENTO
In punto di diritto, la sentenza pare allineata all'orientamento giurisprudenziale consolidato. Quindi, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova di tale inesistenza (anche tramite elementi indiziari), mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare che l'operazione è stata effettivamente realizzata o, al più, che si qualifica soltanto come soggettivamente inesistente (essendo stata posta in essere con un soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura), come suggerisce Cass., ord. n. 20556 del 24 luglio 2024.
La tematica dei prezzi praticati assume peraltro particolare rilievo in tal senso, dal momento che un compenso eccessivo può avvalorare l'ipotesi dell'inesistenza oggettiva dell'operazione (almeno per la parte che esorbita la normalità di mercato, come si evince da Cass., ord. n. 13737 del 22 maggio 2025 e da Cass., ord. n. 13247 del 14 maggio 2024).
Posto quanto sopra, si ritiene utile comunque suggerire qualche spunto di difesa pro contribuente, soprattutto sotto il profilo motivazionale. Notoriamente infatti la motivazione è un requisito essenziale di validità della sentenza, in quanto consente, da un lato, di dimostrare che è stato rispettato il diritto di difesa e, dall'altro, di soppesare la *ratio decidendi* (per introdurre eventuale giudizio di impugnazione). Nel caso in commento, può apparire riduttiva la formula utilizzata in sentenza, a cui magari sarebbe stato auspicabile se non necessario aggiungere ulteriori elementi per valutare e avvalorare la scelta di confermare la pretesa erariale. Si legge infatti solamente che: "*non residuano dubbi che gli indizi accertati non solo sono piuttosto significativi ma appaiono precisi e concordanti nel rilevare la presenza di operazioni inesistenti: basti pensare unicamente all'evidente sproporzione tra il costo stimato per gli acquisti e quello registrato. E su tali aspetti il contribuente non ha fornito alcuna prova contraria atta a far ritenere, la fattispecie di operazioni oggettivamente inesistenti accertata dall'Amministrazione Finanziaria, come non fondata*".

BenedettoSantacroce
Lorenzo Lodoli

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 5374/17; 12002/17; *17619/18; 28628/21; 13247/24; 20556/24; 13737/25.*

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3667/2025, depositata il 09/06/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Caridi.
Accertamento – Iva – Ires – Irap –Operazioni oggettivamente inesistenti

SINTESI DELLA SENTENZA
La sentenza, similmente alla precedente pronuncia della medesima Corte n. 3660/2025, respinge l'appello del contribuente. In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione ha provato l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente fornire la

prova contraria, che non può fondarsi su regolarità formale di scritture contabili o dei mezzi di pagamento, strumenti che vengono di solito impiegati proprio per far apparire reale un'operazione fittizia (es. Cass. n. 28628/2021 e n. 17619/2018). Il procedimento logico da seguire postula che gli indizi vengano valutati nel loro complesso e non atomisticamente (es. Cass. n. 12002/2017 e n. 5374/2017).
Nel caso di specie, i giudici confermano l'impianto della sentenza di primo grado e dell'avviso di accertamento (che negava la deduzione ai fini Ires e Irap dei costi e la detrazione Iva), rigettando l'appello, sulla base di una serie di indizi a cui il contribuente non aveva opposto una sufficiente prova contraria. Infatti, le criticità attenevano a: documenti di trasporto indicanti sede aperta a gennaio 2016, mentre le fatture datavano a gennaio 2015; irregolarità del fornitore (con riferimento a indagini della Guardia di Finanza, inadempimenti obblighi fiscali dichiarativi e di versamento, cancellazione dal Registro delle imprese per trasferimento sede e capitale di 1,00 euro detenuto da soggetto residente in Romania dal 2023); mancanza di dettagli analitici della prestazione e della merce in fattura (nonostante importi elevati); anomalia dei mezzi di pagamento utilizzati (cambiali rilasciate con scadenza a molti anni di distanza, con varie girate e incasso non verificato).

COMMENTO
Come anticipato nella sintesi, la sentenza in commento appare di fatto conforme a quanto deciso in pari data sempre dalla sezione n. 12 della CGT II grado del Lazio con la sentenza n. 3660/25, parimenti oggetto di nostro commento.
Si ribadisce quindi che anche tale pronuncia segue l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, che non appare revocabile in dubbio: l'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova circostanziata dell'inesistenza delle operazioni, e, dopo che tale onere è stato assolto, diviene compito del contribuente dimostrare invece che l'operazione è stata effettivamente realizzata o, al più, che si qualifica soltanto come soggettivamente inesistente (Cass., ord. n. 20556 del 24 luglio 2024). Ad esempio, per il caso di specie, è utile ricordare che è stato ritenuto dirimente in senso sfavorevole al contribuente il fatto che la controparte non avesse una sede o una struttura operativa con strumenti, dipendenti e uffici (Cass., ord. n. 5001 del 26 febbraio 2024). Ancora, come già indicato, elemento particolarmente rilevante attiene alla tematica dei prezzi e dei pagamenti, per cui un compenso eccessivo avvalora l'ipotesi dell'inesistenza oggettiva (almeno per la parte che esorbita la normalità di mercato, come si evince da Cass., ord. n. 13737 del 22 maggio 2025 e da Cass., ord. n. 13247 del 14 maggio 2024).
Rispetto alla decisione n. 3660/25, che si concentra principalmente sulla tematica dei prezzi, la pronuncia in commento contiene maggiori dettagli in merito agli indizi ritenuti rilevanti per la decisione. Ciononostante, in un'ottica difensiva, possono rinvenirsi delle piccole criticità nella decisione, visto che vengono sottolineate circostanze che nulla hanno a che vedere con la fattispecie contestata del gennaio 2015 (cfr. residenza del socio in Romania nel 2023, spostamento della sede a giugno 2015) e che impongono al contribuente verifiche che non gli competono, non disponendo dei poteri del Fisco (cfr. riferimenti a indagini della Guardia di Finanza). Tuttavia, al di là di quanto appena indicato come spunto di difesa (o eventuale incipit di un motivo di impugnazione), comunque gli altri elementi citati (assenza di sede nella disponibilità del fornitore, mezzi di pagamento anomali, fatture non dettagliate) paiono suffragare la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, in linea con i citati chiarimenti e principi giurisprudenziali.

BenedettoSantacroce
Lorenzo Lodoli

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 5374/17; 12002/17; *17619/18; 28628/21; 5001/24; 13247/24; 20556/24; 13737/25.*

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3802/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Accertamento – Giudicato esterno – Rilevabilità d'ufficio – Interesse pubblico – Sussistenza.

SINTESI DELLA SENTENZA
Roma Capitale ha proposto appello contro la sentenza della CGT di Roma che aveva parzialmente accolto il ricorso dell'Istituto delle Suore della Divina Provvidenza in materia di Imu 2016, riconoscendo l'esenzione per alcuni immobili ma non per quello relativo ad un immobile sito in Piazza San Pancrazio. In appello, Roma Capitale ha ribadito la legittimità dell'avviso anche per gli immobili di via della Nocetta e via Appia Antica, ritenendo insussistenti i presupposti per l'esenzione. L'Istituto si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la riunione con il proprio appello, poi dichiarato inammissibile; all'udienza, il Comune ha insistito per l'accoglimento del proprio appello. La CGTII respinge l'appello del Comune e compensa le spese.

COMMENTO
Nell'ambito di un accertamento Imu, rileva il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sulla scorta del quale: "*l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione* (Cass SSUU 13916/2006)".

Marta Selicato

Riferimenti normativi: 2909 c.c., d.lgs. n. 546/92.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, SSUU, 13916/2006.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3809/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.
Accertamento – Cessione quote Srl – Art. 10-bis l. 212/2000 – Ammissibilità della compensazione con importi già versati – Intrasmissibilità sanzioni agli eredi.

SINTESI DELLA SENTENZA
Il giudizio trae origine da un avviso di accertamento relativo all'Irpef per l'anno 2015, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva contestato un'operazione di cessione di quote societarie ritenuta elusiva, in quanto diretta a distribuire utili in forma dissimulata.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, annullando le sanzioni in applicazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (art. 8, d.lgs. n. 472/1997) e riconoscendo una compensazione tra gli importi già versati dal dante causa e quelli dovuti dal ricorrente.
Contro tale decisione, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello limitatamente al capo della sentenza che aveva riconosciuto la compensazione, sostenendo che essa non potesse essere ammessa in presenza di soggetti giuridici distinti.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha tuttavia respinto l'appello, ritenendo corretta la decisione di primo grado. Il Collegio ha richiamato l'art. 10-*bis* della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che disciplina l'abuso del diritto e le operazioni elusive, precisando che

l'Ufficio, nel determinare la pretesa tributaria, deve tener conto di quanto già versato dal contribuente o da soggetti coinvolti nelle operazioni oggetto di contestazione. La norma non esclude, infatti, la possibilità di compensare somme riferibili a imposte di diversa natura o finalità, qualora si tratti di importi effettivamente corrisposti e connessi alla stessa vicenda economico-fiscale. Ritenendo dunque legittima la compensazione riconosciuta dal primo giudice e non ravvisando motivi per discostarsi dalle motivazioni già espresse, la Corte ha confermato integralmente la decisione di merito e ha disposto la compensazione delle spese, in ragione della mancata costituzione del contribuente nel grado d'appello.

COMMENTO

La sentenza si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato in tema di operazioni elusive e di corretta determinazione del debito tributario ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 212/2000. La disposizione, introdotta per razionalizzare la disciplina dell'abuso del diritto, prevede che, ove l'Ufficio contesti l'elusione, debba in ogni caso tener conto di quanto già corrisposto "*in relazione ai vantaggi fiscali indebitamente conseguiti*", evitando così duplicazioni d'imposta o indebiti aggravi a carico del contribuente.

In tale prospettiva, il principio applicato dalla Corte appare coerente con i criteri di capacità contributiva sanciti dall'art. 53 Cost. e con il principio di equità impositiva, poiché esclude che una stessa materia imponibile possa essere tassata due volte in capo a soggetti diversi ma all'interno della medesima operazione economica.

La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. V, n. 31772/2019; n. 13162/2020) ha più volte sottolineato che l'Amministrazione, nell'accertare operazioni elusive, è tenuta a considerare "*l'effettiva incidenza fiscale complessiva dell'operazione*" e a riconoscere i versamenti già effettuati, anche se riferibili a soggetti diversi, purché collegati da un rapporto economico e giuridico unitario.

La decisione conferma inoltre l'applicazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni (art. 8, d.lgs. n. 472/1997), a tutela della personalità della responsabilità tributaria, e ribadisce un approccio sostanzialistico al fenomeno dell'elusione, in linea con l'evoluzione più recente della giurisprudenza tributaria e costituzionale.

Pietro Selicato

Riferimenti normativi: art. 53, Costituzione; l. 212/2000, art. 10-bis; d.lgs. n. 472/1997, art. 8.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. V, n. 31772/2019; n. 13162/2020.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 3816/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Picone, Rel. Novelli.

Accertamento – Prescrizione quinquennale vs. decennale – Distinzione tra tributi principali, sanzioni e interessi – Interruzione.

SINTESI DELLA SENTENZA

La controversia riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento e della cartella sottostante per tributi erariali relativi all'anno 1997. Il contribuente eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., mentre l'Amministrazione sosteneva la validità delle notifiche e l'applicabilità del termine decennale.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la decisione di primo grado quanto ai tributi principali, ribadendo – in linea con la giurisprudenza di Cassazione (nn. 12740/2020, 18703/2020, ord. 7660/2022) – che per Irpef, Iva, Irap e imposta di registro vale la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., validamente interrotta dagli atti notificati nel 2010 e nel 2019.

È stato invece accolto l'appello nella parte relativa a sanzioni e interessi, riconoscendone la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. e dell'art. 20 d.lgs. 472/1997, secondo l'orientamento espresso da Cass. ord. n. 5220/2024.

La sentenza è stata quindi parzialmente riformata, con annullamento degli accessori e compensazione

integrale delle spese.

COMMENTO
La decisione affronta il tema della prescrizione dei crediti tributari e distingue tra la disciplina applicabile ai tributi principali e quella relativa agli accessori (sanzioni e interessi).
Con riferimento ai tributi erariali, la Corte ribadisce l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui, in mancanza di una disposizione speciale, si applica il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., e non quello quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. Tale ultimo termine, infatti, riguarda le prestazioni periodiche in senso proprio, mentre l'obbligazione tributaria – pur avendo cadenza annuale – presenta carattere autonomo e unitario e non è collegata ai versamenti degli anni precedenti (Cass. civ., nn. 12740/2020; 18703/2020; ord. n. 7660/2022).
Coerentemente, la Corte ha confermato che gli atti notificati nel 2010 e nel 2019 hanno interrotto la prescrizione, impedendo il maturare del termine decennale. Il principio di continuità della riscossione è qui correttamente applicato, in linea con la funzione pubblicistica della prescrizione tributaria, che mira a bilanciare l'interesse dello Stato alla riscossione e quello del contribuente alla certezza dei rapporti.
Più innovativa è invece la parte della decisione relativa a sanzioni e interessi, in cui il giudice d'appello recepisce l'indirizzo espresso di recente dalla Cassazione (Sez. trib., ord. n. 5220/2024), che ha definitivamente distinto il regime prescrizionale degli accessori, riconoscendo il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. per gli interessi e l'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 per le sanzioni. Tale distinzione risponde alla diversa natura di tali obbligazioni, che non hanno carattere autonomo e unitario come l'imposta, ma sono accessorie e periodiche.

Marta Selicato

Riferimenti normativi: art. 2946 c.c.; art. 2948, n. 4, c.c; d.lgs. n. 472/1997, art. 20.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione sent. 12740/2020; 18703/2020; ord. n. 7660/2022 e ord. n. 5220/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3821/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Catania, Rel. Lostorto.
Accertamento – Società di comodo – Diritto alla detrazione – Attività effettivamente esercitata – Approccio sostanziale.

SINTESI DELLA SENTENZA
Una Srl aveva richiesto il rimborso Iva 2016 per €620.000 relativo ai costi di costruzione di una casa di riposo mai avviata per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso, contestando l'operatività della società e l'afferenza dei costi alle operazioni detraibili. La CTP aveva invece accolto il ricorso, ritenendo detraibile l'Iva sostenuta su atti preparatori di un'attività futura, non applicabile la disciplina sulle società di comodo per inattività oggettiva e legittimo il credito anche se la dichiarazione era tardiva. L'Agenzia propone appello, ma il secondo grado ha confermato la decisione, evidenziando che rileva l'effettiva attività svolta e che l'inattività dimostrata per cause straordinarie esclude l'applicazione delle norme sulle società non operative. Sosteneva l'appellante che, trattandosi di attività di "assistenza sociale residenziale" tutte le attività compiute dovevano per legge essere considerate esenti, e quindi, in applicazione dell'art.19, 2 comma dPR 633/1972, non era detraibile l'imposta, essendo afferente a operazioni esenti, e anche le operazioni preparatorie all'attività di casa per anziani dovevano, quindi, considerarsi esenti. La Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Condanna L'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000.

COMMENTO
La sentenza riafferma principi consolidati in materia di Iva: ai sensi dell'art. 19 dPR 633/72 e dell'art. 10, comma 1, n. 21, il diritto alla detrazione dell'Iva assolta su acquisti preparatori a operazioni esenti è riconosciuto se l'attività non è effettivamente iniziata, purché i costi siano connessi a operazioni future non ancora svolte. La Corte di Giustizia UE (C-341/22, Feudi di San Gregorio) ha stabilito che il diritto alla detrazione non può essere subordinato al raggiungimento di soglie minime di ricavi, in contrasto con l'art. 30 l. 724/94 sulle società non operative. Anche la Cassazione (sentenze n. 5016/2020, 6486/2018, 8865/2024, 24442/2024) conferma che rileva l'attività effettivamente esercitata e non l'oggetto sociale formale. Infine, il diritto al credito Iva resta valido anche in caso di presentazione tardiva della dichiarazione (Cass. 3066/2023; 8642/2023), purché non siano intervenute cause di decadenza. La decisione sottolinea l'approccio sostanziale e fattuale nell'interpretazione delle norme Iva e di operatività societaria, evitando penalizzazioni per inoperatività non volontaria e oggettivamente dimostrata.

Marta Selicato

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72, art.10, art. 19, art. 30; l. n.724/94, art. 30; d.l. n. 138/2011; art.2 co. da 36 quinquies a duodecies,
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: n. 5016/2020, 6486/2018, 8865/2024, 24442/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4430/2025, depositata il 15/07/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Giorgianni.
Accertamento – Ires – Aliquota ridotta – Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto – Attività di beneficenza o di istruzione – Locazione immobili – Rapporto di strumentalità diretta ed immediata – Onere della prova.

SINTESI DELLA SENTENZA
L'esistenza del fine di "religione o di culto" rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per poter beneficiare dell'agevolazione, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 601/1973, in quanto il beneficio della riduzione a metà dell'aliquota Ires non è applicabile solo in ragione della qualificazione soggettiva dell'ente ma assume rilevanza anche l'elemento oggettivo, rappresentato dal tipo di attività svolta. Inoltre, in caso di svolgimento di più attività, è onere del contribuente provare il possesso di tutti i requisiti necessari per la fruizione del beneficio fiscale, ossia, in presenza di un mero godimento del patrimonio immobiliare, dimostrare che i proventi derivanti da tale attività (canoni di locazione) siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di "religione o di culto" e cioè per la realizzazione del fine istituzionale dell'ente, per contrastare le argomentazioni avanzate dall'Amministrazione finanziaria.

COMMENTO
La materia del contendere della pronuncia in commento riguarda la sussistenza di un rapporto di strumentalità diretta ed immediata dei canoni di locazione percepiti da una Parrocchia e la propria attività "di religione o di culto", ai fini dell'applicazione dell'aliquota Ires ridotta alla metà (periodo d'imposta 2015), di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 601/1973.
Dal tenore della pronuncia si evince come il contribuente sia un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che ha applicato l'aliquota Ires ridotta alla metà con riferimento ai canoni di locazione derivanti dalla "messa a reddito" delle proprietà parrocchiali (mero godimento del patrimonio immobiliare).

Infatti, l'attività di religione o di culto, e quelle dirette a tale scopo, sviluppate dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono equiparate alle attività di beneficenza o di istruzione (art. 7, comma 3, l. n. 121/1985).
In particolare, i Giudici hanno chiarito, da un lato, ***(i)*** il carattere eccezionale dell'agevolazione in commento e, dall'altro, ***(ii)*** i presupposti (soggettivo ed oggettivo) necessari per la stessa agevolazione, ossia le condizioni necessarie e sufficienti per poter beneficiare della misura agevolativa, richiamando diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione (ord. n. 2860/2024; ord. n. 339/201; ord. 25586/2016).
Invero, la Cassazione, con l'ord. n. 2860/2024, ha ribadito come «*l'agevolazione di cui all'art. 6, primo comma, d.P.R. n. 601 del 1973 spetti agli enti con finalità di beneficenza o istruzione o ad essi equiparati per legge, come gli enti ecclesiastici con fine di religione o culto (elemento soggettivo) e per le attività non commerciali o per le attività commerciali non prevalenti che siano in rapporto di strumentalità diretta e immediata con i fini di beneficenza e istruzione o, nel caso di specie, religione o culto (elemento oggettivo); con le precisazioni che l'attività è "strumentale direttamente ove con essa l'ente si limiti a procacciare i mezzi economici occorrenti al fine istituzionale" e che non è un'attività volta al procacciamento di mezzi economici, quando, "per la intrinseca natura di essa o per la sua estraneità rispetto al fine (di religione o di culto), non sia con esso coerente in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine; quando si tratti, cioè, di un'attività volta al procacciamento di mezzi economici da impiegare in una ulteriore attività direttamente finalizzata, quest'ultima, al culto o alla religione"*».
I Giudici, muovendo da tale principio giurisprudenziale, hanno statuito che, nel caso di specie, da un lato, ***(i)*** si possa ritenere di essere in presenza di un mero godimento del patrimonio immobiliare dell'ente, ossia finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente stesso, e, d'altro, ***(ii)*** che l'ente, a fronte di una specifica contestazione dell'Ufficio, non abbia dimostrato che tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nell'attività "di religione o di culto".
Infatti, i Giudici hanno rilevato che l'ente (contribuente) si sia limitato ad asserire che i canoni di locazione siano stati impiegati per esigenze manutentive dei complessi immobiliari religiosi di proprietà, senza però contrastare l'argomentazione dell'Ufficio, secondo la quale i canoni di locazione siano stati destinati al pagamento di un mutuo fondiario contratto dall'ente stesso e "destinato a finanziamenti all'impresa".
Preme evidenziare, però, come dalla lettura della pronuncia non sia rinvenibile la circostanza tale per cui l'impresa finanziata sia condotta direttamente dall'ente oppure sia condotta da un altro soggetto (es. società di capitali) a cui partecipa lo stesso ente.
Tuttavia, a prescindere da tale "precisazione", nel caso di specie, sembra verificarsi una situazione (contestata dall'Ufficio) tale per cui i canoni di locazione siano destinati a finanziare un'attività per la quale non sussista un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con l'attività istituzionale dell'ente (di religione o di culto); in altri termini, tale situazione è desumibile dalla mancata prova contraria che avrebbe dovuto fornire l'ente.
Dunque, sembra evidente come nel caso in cui l'ente avesse sviluppato unicamente un'attività di "religione o culto", ossia non avesse svolto alcuna attività c.d. diversa, nemmeno a carattere finanziario (come nel caso di specie), di per sé il reinvestimento nelle attività istituzionali (religione o culto) avrebbe rappresentato l'unica destinazione possibile dei proventi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare (cfr. anche Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 28 dicembre 2023, § 2.1.3).

Pasquale Della Corte

Riferimenti normativi: art. 6, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 601/1973; art. 7, comma 3, l. n. 121/1985.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, nn. 2860/2024, 339/2021 e 25586/2016.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 4455/2025, depositata il 15/07/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto.

Accertamento - Ires – Irap – Accertamento induttivo – Movimentazioni bancarie – Maggiore valore produzione – Ricavi non dichiarati – Non giustificati – Onere della prova – Presunzioni di gravità, precisione e concordanza – Assenza di riscontri oggettivi – Ultrattività del mandato difensivo – Società estinta – Validità della notifica.

SINTESI DELLA SENTENZA

Nell'ambito dell'accertamento induttivo basato su indagini finanziarie, spetta all'Amministrazione Finanziaria fornire elementi oggettivi che corroborino la pretesa, non potendosi limitare a semplici presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia tributaria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Roma 1 avverso la sentenza di primo grado pronunciata dalla CTP di Roma n. 4719/2022 che aveva confermato l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento ai fini Ires ed Irap per il periodo d'imposta 2010 emesso nei confronti del contribuente avente ad oggetto la ripresa a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati con conseguente effetto sulle imposte dirette.

In tale sede, la medesima Corte ha pertanto confermato come la società appellata abbia dimostrato con idonea documentazione la piena corrispondenza tra le somme incassate tramite bonifici (contabilizzate e dichiarati quali ricavi) e le fatture emesse per i pacchetti viaggio venduti (contabilizzate e dichiarati quali costi), in linea con il peculiare *modus operandi* dei *tour operator*.

Sotto il profilo processuale, infine, è stato ribadito il principio dell'ultrattività del mandato alle liti, in forza del quale la notifica dell'appello al difensore costituito in primo grado resta valida anche dopo l'estinzione e cancellazione della società dal Registro delle Imprese, a condizione che l'evento estintivo non sia stato formalmente dichiarato o notificato nel corso del giudizio.

COMMENTO

La sentenza in disamina affronta due questioni giuridiche di primaria importanza: l'ultrattività del mandato difensivo in caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese ed il grado di rigore probatorio richiesto per un accertamento induttivo basato su evidenze bancarie.

Quanto al primo profilo, la Corte si allinea al consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (*cfr.,ex multis*, sent. n. 29812/24), chiarendo come l'eventuale estinzione societaria non interrompa *ipso iure* il mandato del difensore; quest'ultimo continua a produrre effetti finché l'evento estintivo, ai sensi dell'art.1722 c.c., non venga formalmente dichiarato in udienza o notificato alle altre parti costituite nel processo. Tale principio salvaguarda la stabilità dei rapporti processuali e preclude l'utilizzo strumentale della cancellazione dal registro delle imprese come strumento volto ad infirmare la validità delle notifiche prodotte dall'Amministrazione finanziaria, in coerenza con i doveri di stabilità processuale e buona fede (art. 88 c.p.c.).

Quanto al secondo profilo, invece, la pronuncia censura il ricorso eccessivo alle presunzioni induttive da parte dell'Agenzia delle Entrate, privilegiando la prova contraria fornita dal contribuente. Quest'ultimo è stato infatti in grado di riconnettere analiticamente ogni flusso finanziario alle singole vendite di pacchetti viaggio; tale ricostruzione trova, peraltro, conferma nel decreto di archiviazione in sede penale, che aveva già escluso la sussistenza di indizi di reato.

La Corte riafferma, dunque, la necessità di un sindacato effettivo sulla contabilità, specialmente laddove essa risulti coerente con le peculiarità del settore, precludendo accertamenti basati su meri automatismi presuntivi privi di riscontro oggettivo.

Steven De Simone

Riferimenti normativi: art. 32 d.P.R. n. 600/1973; art. 1722 c.c.; art. 88 c.p.c.; art. 39 co. 2 del dPR 600/73; art. 300 c.p.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 29812/24; Cass. n. 10062/2024; Cass. n. 36216/2023; Cass. n. 11193/2022.
Prassi: Circolare n. 32/E del 2006.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 4790/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Oddi, Rel. Brigante.
Accertamento – Reddito di lavoro autonomo – Somme per il recesso da associazione professionale – Natura reddituale – Onere probatorio – Tassazione separata.

SINTESI DELLA SENTENZA

In presenza di pattuizioni contrattuali dal contenuto univoco, le somme corrisposte dall'associazione professionale a titolo di indennità per il recesso anticipato dell'associato, in mancanza di prova contraria fornita dal contribuente volta a dimostrarne la natura patrimoniale o restitutoria, costituiscono reddito di lavoro autonomo assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. l), del T.U.I.R., giacché non trova applicazione l'art. 20-bis del T.U.I.R. – e, conseguentemente, le previsioni di cui all'art. 47, comma 7 del T.U.I.R. – ma l'art. 21 del T.U.I.R., posto che le associazioni professionali, equiparate alle società semplici, non producono reddito di impresa ma reddito di lavoro autonomo.

COMMENTO

Il trattamento fiscale delle somme riconosciute da un'associazione professionale in occasione del recesso anticipato di un proprio associato è determinato dalla qualificazione giuridica dell'erogazione. Qualora, ai sensi dell'accordo tra le parti, l'importo sia espressamente corrisposto a titolo di indennità di recesso e il beneficiario non fornisca elementi idonei a provare una differente causa dell'erogazione, l'importo medesimo assume natura reddituale e deve essere classificata come reddito di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 5, comma 3, lett. c) e 53 del T.U.I.R..
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto determinante, ai fini della qualificazione tributaria e della determinazione del regime impositivo da riservare alle somme destinate all'associato in uscita, fare riferimento all'accordo di recesso, dal quale si evinceva che l'importo fosse stato corrisposto, in via forfettaria e onnicomprensiva, proprio a titolo di indennità di recesso. Secondo la Corte, l'indicazione di una simile causale non consentiva interpretazioni alternative rispetto a quella letterale, né il contribuente, gravato dal relativo onere probatorio, era riuscito a dimostrare, fornendo utili elementi documentali, che le suddette somme fossero state corrisposte a titolo di restituzione di pregressi conferimenti.
Rigettata, dunque, la natura meramente restitutoria dell'importo, la Corte ne ha riconosciuto la natura reddituale. Ai fini della determinazione della base imponibile e del relativo regime fiscale applicabile, la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 20-bis del T.U.I.R. – relativo ai redditi dei soci delle società di persone in caso di recesso, esclusione del capitale e liquidazione – e, conseguentemente, dell'art. 47, comma 7, del T.U.I.R., da tale disposizione espressamente richiamato, nel presupposto che i redditi prodotti dalle associazioni professionali, equiparate, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. c) del T.U.I.R., alle società semplici, non possono essere qualificati come redditi di impresa, bensì come redditi di lavoro autonomo, imputabili per trasparenza ai singoli associati.
Nell'opinione della Corte, l'indennità corrisposta all'associato in sede di recesso, in virtù di quanto sancito dell'art. 6, comma 2, del T.U.I.R., costituendo un reddito della stessa categoria di quello sostituito o perduto, mantiene, conseguentemente, la natura di reddito di lavoro autonomo, da assoggettare a tassazione separata, ai sensi del combinato disposto

degli artt. 17, comma 1, lett. l) e 21, comma 1, del T.U.I.R., qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla data di costituzione dell'associazione a quella di comunicazione del recesso dell'associato.

Francesco Delli Falconi
Giovanna Chiarandà

Riferimenti normativi: artt. 5, comma 3, lett. c), 6, comma 2, 17, comma 1, lett. l), 20-bis, 21, 53 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 25191/2024; 25181/2024.
Prassi: Risoluzione n. 127/E/1995; Risoluzione 142/E/2008.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 4848/2025, depositata il 31/07/2025 – Pres. e Rel. Liotta.
Accertamento - Contratto di coworking – Utilizzo di spazi e servizi ad uso commerciale – Distinzione dalla locazione – Esclusione dell'obbligo di registrazione – Deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi.

SINTESI
Il contratto avente a oggetto l'utilizzo di spazi e servizi ad uso commerciale, con il quale il locatore mette a disposizione del conduttore (in un'ottica di coworking) non un immobile completo bensì uno spazio già dotato di tutti i servizi per poter essere utilizzato, sotto forma di arredo ovvero di utenze non costituisce locazione. Tale qualificazione giuridica comporta, da un lato, che il contratto non sia soggetto a registrazione e, dall'altro, che i costi sostenuti per l'utilizzo degli spazi e dei servizi siano deducibili ai fini dell'imposta sul reddito, con conseguente illegittimità di un eventuale avviso di accertamento teso a recuperare le somme (rectius affitti) a tale titolo impiegate.

COMMENTO
Con il contratto di utilizzo di spazi e servizi, l'utilizzatore ottiene l'uso di una porzione di immobile già arredato e dotato di servizi accessori, senza acquisire l'uso esclusivo tipico della locazione commerciale. Tale configurazione consente una maggiore adattabilità alle esigenze operative di attività come il coworking o la condivisione di spazi per esercizi commerciali.
La similarità di tale contratto con la locazione, di cui costituisce una vera e propria evoluzione, nonché la flessibilità delle forme negoziali all'uopo impiegate, comporta l'insorgenza di questioni applicative non di poco conto, perlopiù connesse alla difficoltà di individuare nelle pratiche negoziali confini marcati tra le due tipologie di accordo.
Ciò si traduce, sotto un profilo squisitamente fiscale, nella possibilità che, in assenza di qualificazione nettamente definita, i contraenti vedano contestarsi, da un lato, la mancata registrazione del contratto - obbligatoria per la locazione ed eventuale per il contratto di servizi, che va registrato, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, in ragione del principio di alternatività Iva – imposta di registro, di cui all'art. 40 del DPR n 131/86, solo in caso di controversia tra e parti - e, dall'altro, l'indebita deduzione – quali componenti negativi di reddito - degli affitti corrisposti per l'impiego dello spazio "condiviso", con conseguente attivazione delle procedure di recupero dei relativi importi.
Il contratto di coworking, poi, poiché assimilato ad una generica prestazione di servizi, è soggetto ad IVA, con aliquota ordinaria del 22%.

Martina D'Ignazio

Riferimenti normativi: art. 1571 c.c.; l. 392/1978; l. n. 431/1998; art. 2-bis, d.P.R. 131/1986.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 4959/2025, depositata il 04/08/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Aquino.

Accertamento – Società contribuente - Ristretta base societaria – Presunzione distribuzione utili – Accertamento soci – Maggiori imposte società – Ente impositore – Omessa considerazione diminuzione – Illegittimità accertamento soci – Consegue.

SINTESI DELLA SENTENZA

L'ente impositore, in caso di accertamento operato nei confronti di una società a ristretta base societaria, non può presumere la distribuzione in capo ai soci del reddito presuntivamente accertato. Questo in quanto la società a ristretta base societaria è tenuta, prima di procedere alla distribuzione del reddito presuntivamente accertato, ad assolvere le imposte e pertanto il reddito accertabile in capo ai soci è soltanto quello già decurtato delle maggiori imposte imputate alla società.

COMMENTO

L'attribuzione per trasparenza in capo ai soci dei redditi extra contabili presuntivamente accertati nei confronti di una società di capitali a ristretta base societaria viene contestata da parte della dottrina, secondo cui i regimi di trasparenza fiscale, come gli artt. 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, prescrivono la tassazione del reddito societario soltanto in capo ai soci, esonerando così la società dal pagamento dell'IRES e dunque, come nel caso oggetto di commento, ciò contrasta con la prassi accertativa che dispone il recupero delle imposte evase sia dai soci che dalle società.

Altra parte della dottrina contesta invece come la presunzione di distribuzione di utili extracontabili sia fondata sull'idea che l'Ufficio non debba provare l'effettivo incasso dei dividendi, ponendosi in evidente contraddizione con il principio della trasparenza, che presuppone l'imputazione degli utili indipendentemente dalla distribuzione.

Di segno contrario la dottrina che ritiene invece come si possa parlare legittimamente di imputazione per trasparenza poiché l'Ufficio effettua la rettifica del reddito imponibile delle società di capitali a ristretta base basandosi sul presupposto che sussista la "complicità" tra i soci, che permette loro di disporre di utili senza necessità di delibera formale, poiché nella prassi sono i soci a dover essere tassati in quanto dispongono del reddito e manifestano capacità contributiva, superando così l'idea di tali società quali naturali soggetti passivi dell'obbligazione tributaria.

La giurisprudenza maggioritaria fa oggi leva sul fatto noto, costituito dalla ristretta base sociale partecipativa (si veda su tutte la Cassazione n. 3735/2020) per ricavare per presunzione, quale fatto ignoto, l'avvenuta distribuzione degli utili extra-bilancio tra i soci. Si tratta tuttavia di presunzione relativa e non assoluta, ben potendo essere vinta con la prova contraria del contribuente, tenuto a dimostrare le contraddizioni in cui sarebbe incorso l'Ufficio.

In pratica, diversamente dalle altre società di capitali, in quelle a ristretta base societaria viene ad essere presunta la parziale immedesimazione tra soci e società, che nella prassi comporta che non vi sia più alcuna distinzione fra loro.

Luca Benigni
Gianni rota

Riferimenti normativi: art. 109, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5010/2025, depositata il 05/08/2025 – Pres. Filocamo, Rel. Frangiosa.

Accertamento – Ente impositore – Atto impositivo – Vizio formale sottoscrizione – Rileva – Vizio formale notifica – Rileva – Vizio formale motivazione – Rileva - Autotutela sostitutiva – Ente impositore - Facoltà esercizio potere – Annullamento atto impositivo viziato – Emanazione nuovo atto impositivo – Sussiste – Atto impositivo – Termine decadenziale accertamento – Avvenuto decorso –

Autotutela sostitutiva – Contestazione mancato esercizio – Soggetto contribuente/ricorrente – Introduzione giudizio tributario – Esclusione.

SINTESI DELLA SENTENZA

L'ente impositore può dare corso all'esercizio del proprio potere di autotutela sostitutiva annullando gli atti impositivi viziati per difetto di sottoscrizione, irregolare notifica oppure difetto di motivazione e provvedendo alla loro nuova emanazione. Tuttavia il contribuente/ricorrente, a seguito dell'introduzione del giudizio tributario, non può contestare all'Amministrazione il mancato esercizio del potere di autotutela sostitutiva laddove sia già spirato il termine decadenziale per l'accertamento oggetto di opposizione.

COMMENTO

Con la recente ordinanza n. 1284 del 21 gennaio 2026 la Cassazione, escludendo che l'esercizio del potere di autotutela possa tradursi in mera discrezionalità amministrativa, ha riaffermato la responsabilità dell'ente pubblico nel perseguire l'interesse pubblico all'esatta applicazione del tributo e delle sanzioni.

Pertanto l'errore dell'Ufficio, di natura formale o sostanziale, rappresenta sempre un'anomalia da correggere e per procedere all'esercizio di autotutela sostitutiva esso non è tenuto a provare fatti nuovi o elementi istruttori non noti all'epoca dei fatti poiché tali presupposti non fanno venire meno la persistenza del proprio potere impositivo nei limiti della decadenza e comunque se non si è formato il giudicato.

Inoltre l'autotutela tributaria sostitutiva non deve essere esercitata univocamente in senso favorevole al contribuente ma può tradursi anche nell'adozione di un atto più gravoso rispetto a quello oggetto di annullamento,

Di interesse l'applicazione del principio di diritto in ambito sanzionatorio, dove la pronuncia esclude che all'erronea determinazione iniziale della sanzione consegua un affidamento giuridicamente tutelabile, in quanto non può subire limiti il corretto andamento della Pubblica Amministrazione, che è pertanto sempre tenuta a correggersi nel caso in cui il primo atto emanato sia risultato viziato.

L'interesse pubblico alla rideterminazione dell'atto viziato, alla corretta qualificazione della violazione e alla conseguente proporzionata irrogazione della sanzione non significa infine lesione della tutela dell'affidamento del contribuente, che fa leva sulla prevedibilità dei tempi dell'azione amministrativa e delle regole procedurali a cui l'Amministrazione deve attenersi nell'esercizio dell'autotutela sostitutiva.

Ai fini difensivi occorrerà tenere conto, permanendo il diritto di opporre il nuovo provvedimento emesso anche quando esso comporti un aggravio della pretesa tributaria, che il contribuente non potrà invocare la mancanza di elementi nuovi o la precedente ammissione dell'errore.

Gianni Rota

Riferimenti normativi: art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296.
Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 1284/2026.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 5303/2025, depositata il 28/08/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.

Accertamento – Violazioni tributarie e sanzioni – Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.

SINTESI DELLA SENTENZA

L'aspetto dell'esercizio di attività illecita (bookmaker estero privo di licenza) non elimina la soggettività passiva tributaria dell'Imposta Unica e non impedisce l'assoggettamento ad imposta dell'operatore privo di concessione.

Inoltre l''imposta unica sulle scommesse è imposta non armonizzata a livello europeo e come tale è sottoposta alla legislazione nazionale, quindi il singolo paese può, l'obiettivo di lotta alla criminalità organizzata collegata ai giochi d'azzardo, giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti dalla normativa nazionale.

COMMENTO

La motivazione si basa sulla non fondatezza dell'appello in quanto i due motivi di causa non sono legittimi. Il primo, ovvero relativo alla fattispecie che l'imposta non era contestabile essendo esercitata attività di raccolta scommesse illecita, non è stato considerato in quanto nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse infatti l'art. 3 del d.lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisca i concorsi pronostici o le scommesse (Cass. n. 20572 /2021). L'eventuale esclusione del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge n. 401 del1989, non elimina la soggettività passiva tributaria dell'Imposta Unica e non impedisce l'assoggettamento ad imposta dell'operatore privo di concessione (a partire dal 2011; cfr. Corte cost. sent. n. 27/2018). Il presupposto giuridico impositivo deriva dalla necessità di considerare imponibile ogni attività, anche illecita, senza considerare che per tale aspetto la parte penale seguirà una strada a latere ed autonoma ma emerge, con estrema chiarezza, che l'imposizione è dovuta a prescindere dall'autorizzazione sottostante, il tutto a tutela dell'impatto sistemico sia fiscale che autorizzativo alla base del sistema delle scommesse.

Il secondo motivo lamentato è riferito alla discriminazione nell'adesione della regolarizzazione fiscale del 2014 ma l'imposta unica sulle scommesse è imposta non armonizzata a livello europeo e come tale è sottoposta alla legislazione nazionale, a prescindere dal trattamento fiscale in essere negli altri Stati UE e su tale questione è stata a più riprese decisa dalla Corte di Giustizia UE (cfr. sentenze 22 gennaio 2015, causa C-463/13 e 28 gennaio 2016, causa C-375/14), nel senso che l'obiettivo dello Stato italiano di lotta alla criminalità organizzata collegata ai giochi d'azzardo è idonea a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti dalla normativa nazionale. Inoltre, come risulta negli atti di causa, l'ufficio aveva richiesto al contribuente titolare del punto di raccolta abusivo (CTD), non la società appellante ma un soggetto da esso contrattualizzato, di fornire la documentazione contabile ed extracontabile utile ad una ricostruzione analitica della base imponibile. L'appellante si è difeso con carente documentazione per calcolare l'imposta unica evasa quindi il ricorso dell'ufficio al metodo della forfettizzazione della base imponibile è coerente con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost. segnatamente in situazioni, come quella di causa, in cui il contribuente e il coobbligato non risultino collaborativi, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato. Anche il mancato collegamento al totalizzatore con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non può, e non deve, essere ricostruito dall'ufficio verificatore e la base imponibile resta ancorata all'incasso delle scommesse di gioco anche se quest'ultime sono raccolte in capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all'estero.

Andrea Carisi

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5946/2025, depositata il 06/10/2025. Pres. Filocamo, Rel. Nispi Landi.

Accertamento - Appalto e somministrazione illecita di manodopera – Mancanza di rischio d'impresa – Eterodirezione – Nullità del contratto – Indetraibilità Iva e Indeducibilità dei costi ai fini Irap e imposte dirette – Consegue.

SINTESI DELLA SENTENZA

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l'appello proposto da una ditta individuale (pasticceria), confermando la decisione di primo grado della CGT di Viterbo che aveva riconosciuto la natura di somministrazione illecita di manodopera nei rapporti tra la contribuente e una cooperativa, la quale avrebbe fornito del personale sotto forma di fittizi contratti d'appalto, privi dei requisiti tipici dell'appalto genuino.

La Corte ha rilevato la mancanza delle due condizioni essenziali per configurare un contratto di appalto: l'effettiva assunzione di rischio d'impresa e l'esercizio di autonomi poteri direttivi e organizzativi sui lavoratori. L'appaltatore non disponeva di una propria organizzazione di mezzi, né assumeva un rischio economico reale, limitandosi a fornire manodopera dietro compenso proporzionato alle ore lavorate e maggiorato di un mero mark-up amministrativo.

Conseguentemente, il contratto è stato ritenuto nullo per illiceità della causa, ai sensi del d.lgs. 276/2003. Le operazioni sono state qualificate come giuridicamente inesistenti, con indetraibilità dell'Iva e indeducibilità dei costi sia ai fini delle imposte sui redditi (per difetto del requisito di certezza), sia ai fini Irap (trattandosi in realtà di costo del personale).

COMMENTO

La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità e coerente con una lunga serie di arresti della Corte di cassazione (tra le altre, Cass. nn. 12807/2020, 34876/2021, 18455/2023, 34727/2019). La CGT Lazio ribadisce i criteri distintivi tra appalto genuino e somministrazione illecita, chiarendo che l'assenza di un effettivo rischio d'impresa e di poteri direttivi in capo all'appaltatore comporta la nullità del contratto e la riqualificazione dell'operazione.

Emergono, in particolare, due elementi necessari affinché si configuri un "reale" appalto. Il primo è l'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore: quando il compenso è calcolato solo sulle ore lavorate, senza autonomia economica o mezzi propri, l'attività si riduce a mera intermediazione di manodopera.

Vi è poi l'autonomia organizzativa e la direzione del personale. La Cassazione ha più volte chiarito che vi è somministrazione illecita quando i lavoratori operano sotto la direzione e il controllo del committente (*eterodirezione*), mentre l'appaltatore svolge solo compiti amministrativi. Nel caso di specie, è stato appurato che la contribuente esercitava direttamente i poteri gerarchici e disciplinari sui dipendenti formalmente assunti dalla cooperativa. È irrilevante, inoltre, che i lavoratori non abbiano esercitato l'azione nei confronti del "reale" datore di lavoro (sul punto, v. già Cass. n. 31720/2018).

La nullità per causa illecita rende le fatture emesse in esecuzione del contratto "giuridicamente inesistenti", precludendo la detrazione dell'IVA (art. 19 dPR 633/1972) e la deduzione dei costi (art. 109 TUIR). I costi sostenuti sono riqualificati come costo del personale, indeducibile anche ai fini Irap.

La sentenza non sembra tuttavia confrontarsi con Cass. n. 16279/2024, la quale ha evidenziato che la detrazione dell'Iva può esser negata a condizione che vi sia un'evasione, una frode o un abuso del diritto, ma non in ragione di una nullità contrattuale di ordine civilistico.

Andrea Gaeta
Lorenzo Romano

Riferimenti normativi: d.lgs. 276/2003; dPR 633/1972, art. 19; d.lgs. 446/1997, art. 11; TUIR, art. 109.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18455/2023

Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 6083/2025, depositata il 10/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.

Accertamento - Iva – Avviso di accertamento – Recupero dell'imposta – Indetraibilità – Operazioni inesistenti – Onere probatorio a carico dell'Ufficio – Prova del processo verbale – Artt. 2697 c.c. e 54 d.P.R. n. 633/1972 - Illegittimità – Sussiste.

SINTESI DELLA SENTENZA

In tema di accertamento per operazioni inesistenti spetta all'Amministrazione dimostrare, anche in via presuntiva ma con elementi gravi, precisi e concordanti, che il contribuente "sapeva o avrebbe dovuto sapere", usando l'ordinaria diligenza, che il fornitore era fittizio o che l'operazione inesistente rientrava in una frode Iva.

La prova offerta dall'Ufficio si fonda sul p.v. della Guardia di Finanza e sulle indagini penali a carico di terzi soggetti, ma non evidenzia alcun elemento concreto riferibile alla consapevolezza della società contribuente; al contrario della contribuente che ha presentato varia documentazione (bancaria, bolle di consegna, verifiche preventive) che avallano la condotta diligente e della buona fede della contribuente.

COMMENTO

La transazione fraudolenta equivale ad un'attività illegale o non autorizzata che coinvolge l'utilizzo di strumenti di pagamento o sistemi finanziari, finalizzati ad ottenere denaro, beni o servizi senza il consenso o l'autorizzazione dell'intestatario del conto.

Sul tema l'art. 6 d.lgs. n. 130/2022 ha introdotto un nuovo onere probatorio per l'ufficio formulando il comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs n. 546/92 (decorrenza 16/09/2022), il quale prevede che l'amministrazione finanziaria prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato dal contribuente; il giudice fonda la sua decisione sugli elementi e i criteri di prova di valutazione che emergono nel processo stesso e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza risulta assente o è contraddittoria o se insufficiente a dimostrare quanto riportato nell'atto impositivo.

Nel caso in esame l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiore Iva per indetraibilità dell'imposta afferente operazioni soggettivamente inesistenti fatturate dalla ricorrente, ritenuta società filtro nell'ambito di una più ampia frode "carosello. Quest'ultima ha proposto appello eccependo l'assunto di partecipazione alla frode.

Il Collegio, avallando la decisione di primo grado, ha ritenuto che l'Amministrazione non ha assolto l'onere probatorio sulla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente, mentre la società è stata in grado di fornire o elementi oggettivi idonei a dimostrare l'effettività delle operazioni e la propria buona fede.

Spetta, infatti, all'Amministrazione dimostrare ex art. 2697 c.c. e art. 54, co. 2, d.P.R. n. 633/1972 - anche in via presuntiva ma con elementi gravi, precisi e concordanti -, che il contribuente "sapeva o avrebbe dovuto sapere", usando l'ordinaria diligenza dell'operatore professionale, che il fornitore era fittizio o che l'operazione si inseriva in una frode Iva.

La prova fornita dall'Ufficio, in particolare, si fonda solo sul processo verbale della GdiF e sulle indagini penali a carico di terzi, ma non evidenzia alcun elemento concreto riferibile alla consapevolezza della società contribuente; mentre, viceversa, la contribuente ha prodotto documentazione bancaria, bolle di consegna, scambi di corrispondenza e verifiche preventive (visure camerali, controlli anagrafici e commerciali) tali da integrare la condotta diligente ex art. 19 d.P.R. 633/1972 per l'esercizio del diritto di detrazione.

Inoltre, la semplice crescita del fatturato della fornitrice o la sua successiva implicazione in procedimenti penali non sono sufficienti a dimostrare la conoscenza della frode da parte del cessionario, in mancanza di circostanze sintomatiche di allarme, mentre la condotta della società integra la diligenza ordinaria esigibile da un operatore commerciale medio,

riconoscendone la buona fede della contribuente e l'insussistenza del presupposto per negare la detrazione Iva.
La Corte ha respinto l'appello dell'ufficio, condannando lo stesso alla refusione delle spese processuali.

Enzo Di Giacomo

Riferimenti normativi: art. 6 d.lgs n. 130/2022; art. 7 d. lgs n. 54671992.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13015/2025; Cass. 13737/2025; Cass. n. 22490/2025; Cass. n. 9684/2025; Cass. n. 13247/2024; CGT 1° gr Roma n. 1324/2025; CGT 2° gr Emilia Romagna n. 90/2023.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 6201/2025, depositata il 14/10/2025 – Pres. Catania, Rel. Diotallevi.
Accertamento - Società di comodo – Verifica della presenza di cause di forza maggiore che hanno impedito lo svolgimento dell'attività di impresa – Ires - Elementi di fatto atti a dimostrare la presenza di una società svolgente attività imprenditoriale – Assenza.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte affronta il tema della particolare tassazione a cui sono sottoposte le società definite di "comodo" in quanto ritenute prive di una reale attività imprenditoriale, non avendo superano il cosiddetto 'test di operatività', visto il mancato conseguimento dello ammontare minimo di ricavi e proventi calcolato in percentuale sul valore di bilancio dei beni aziendali iscritti tra le immobilizzazioni. Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo svolto dalla Guardia di Finanza, ha emesso un avviso di accertamento per il periodo di imposta 2016 rideterminando il reddito imponibile ai fini Ires ed Irap di una srl proprietaria di importanti immobilizzazioni materiali, rappresentate da un'automobile di grossa cilindrata e da un aeromobile, nonché finanziarie, essendo titolare della partecipazione totalitaria in altra società a responsabilità limitata. Il contribuente, nel periodo d'imposta oggetto di verifica, non ha superato l'indicato test di operatività, sicché gli accertatori hanno determinato il reddito imponibile applicando ai valori di bilancio dei suindicati beni le percentuali previste dalla specifica normativa in materia di società di "comodo", prescindendo dal risultato economico di esercizio conseguito dalla società. Nel ricorso introduttivo del contribuente, si sosteneva che il mancato raggiungimento dei ricavi minimi previsti dalla norma era dovuto a cause oggettive di carattere straordinario, e si chiedeva, su tale presupposto, la inapplicabilità della citata normativa e quindi l'annullamento dell'atto accertativo. L'Agenzia delle Entrate si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda proposta nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie.
I giudici di prime cure respingevano il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente ricorreva avverso la sentenza presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, ribadendo, con varie motivazioni, la impossibilità oggettiva di conseguire i ricavi. L'agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio.
La Corte adita dichiarava la inammissibilità della preliminare censura proposta dall'appellante, costituita dall'avvenuta decadenza del potere impositivo.
Nel merito, respingeva il ricorso in appello con addebito di spese, ritenendo, sulla base di elementi fattuali illustrati nella parte motiva della sentenza, quali l'utilizzo meramente personale dell'aeromobile e l'assenza, per gli altri beni iscritti tra le immobilizzazioni, la presenza di argomentazioni utili a superare la presunzione secondo cui la società è stata creata non per svolgere un'effettiva attività di impresa, bensì per gestire patrimoni privati, essendo mera funzione delle esigenze personali del socio e così eludendo la corretta tassazione

COMMENTO
La sentenza affronta il tema delle società od enti aventi una stabile organizzazione con sede in Italia definite “di comodo” o “non operative” e per le quali la normativa prevede uno specifico regime di tassazione che prescinde dal risultato economico conseguito. Si tratta di società che non esercitano una effettiva attività commerciale non rispondendo ad esigenze di tipo imprenditoriale, ma perseguendo altri fini, nella maggior parte dei casi, funzione delle esigenze dei soci in elusione del pagamento delle imposte.
Il punto di riferimento normativo è l’art. 30 della legge 724 del 1994 ove, all’art. 1, vengono preliminarmente individuate le società “non operative”, i cui ricavi effettivi risultano inferiori rispetto a quelli presunti stimati ai sensi dei commi 1 e 2 (il c.d. testo di operatività), attraverso l’applicazione di specifiche percentuali ai beni presenti nel bilancio aziendale tra le immobilizzazioni.
Il mancato superamento del test di operatività determina, quale diretta conseguenza, la necessità di dichiarare un reddito minimo presunto, anch’esso determinato applicando le percentuali forfettarie previste al co. 3, al valore di bilancio delle immobilizzazioni.
In termini economico-aziendali, prima ancora che giuridici, la logica normativa, come espresso dalla modalità di calcolo, si fonda sull’assunto che la presenza in un’azienda di beni strumentali determini come conseguenza economica il conseguimento di ricavi e quindi di reddito per importi coerenti con i loro valori. In mancanza scatta la presunzione di assenza di una reale attività imprenditoriale.
Per completezza di analisi, si rappresenta che, in aggiunta a questo, le società c.d. “non operative” subiscono penalizzazioni sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini dell’Iva.
Ai fini delle imposte dirette, la qualifica di “società di comodo” determina le seguenti ulteriori penalizzazioni: maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,5%, prevista dall’art. 2, comma 36-quinquies del d.k. 138/2011, che deve essere versata secondo i termini ordinari dell’IRES; limitazione all’utilizzo delle perdite, prevista dall’art. 30, comma 3, della l. 724/1994, ovvero è precluso il diritto al riporto “in avanti” delle perdite eventualmente realizzate nello stesso periodo di imposta e le perdite pregresse possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito che eccede quello minimo presunto.
Ai fini dell’Iva, invece, l’art. 30, co. 4, l. 724/1994 per le società che risultano di comodo prevede: preclusione al rimborso del credito Iva, alla compensazione del credito nel modello F24 e alla cessione del credito stesso a terzi con riferimento al periodo di imposta in cui viene esposto in dichiarazione il credito Iva; preclusione alla compensazione del credito anche con il debito Iva delle successive liquidazioni periodiche per le società che per tre periodi di imposta non effettuano operazioni Iva per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.
E’ tuttavia doveroso ricordare che la CGUE, con sentenza del 7 marzo 2024, ha ritenuto la normativa italiana, che sancisce la perdita definitiva del credito Iva, incompatibile con le disposizioni comunitarie.
Tornando alla normativa, posta la presenza di specifiche cause di esclusione e di disapplicazione previste dalla stessa legge di riferimento, ovvero da specifici provvedimenti amministrativi, al contribuente è consentito di fornire la prova contraria alla qualificazione di “non operatività”, dimostrando l’esistenza di concrete situazioni di carattere straordinario, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi e dei redditi minimi assunti come necessari per non rientrare nella norma antielusiva.
Il co. 4 bis dell’art. 30, infine, prevede che il contribuente possa chiedere la disapplicazione della disciplina in esame, attraverso la presentazione di un’istanza di interpello ex art. 11, comma 2, l. 212/2000, quando, in coerenza con l’istituto, ricorrano situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi.
Si tratta di normativa antielusiva che pone una presunzione di “non operatività”, consentendo però al contribuente di dimostrare con elementi oggettivi, puntuali e straordinari, le ragioni

che non hanno consentito il superamento del test di operatività, così da escludere la società dal novero delle società prive di impresa.
Il caso esaminato dalla Corte affronta proprio l'aspetto probatorio. Non è infatti in contestazione la presenza dei presupposti normativi e numerici legati al superamento del test di operatività, ma il tema del contendere è rappresentato dalla presenza delle condizioni oggettive e indipendenti dalla volontà del contribuente che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi, secondo i dettami della normativa, considerata la presenza di significativi valori di immobilizzazioni.
Come illustrato nella sentenza la società è risultata titolare: di un'automobile di grossa cilindrata, di un aeromobile (Falcon 900) e del 100% delle quote di una S.r.l. Come detto si tratta di circostanze non disconosciute, in quanto rilevabili per *tabulas*. Le argomentazioni proposte dall'appellante, tese a superare la presunzione di società priva di reale consistenza imprenditoriale ma mero schermo teso al perseguimento di esclusive finalità personali del socio, sono apparse alla Corte inconsistenti, e, sul punto non si può non concordare, tenuto conto del fatto che per la titolarità delle quote e dell'automobile non è stata avanzata alcuna argomentazione e, per quanto concerne l'aeromobile, dalla sentenza si ricava la presenza di un utilizzo esclusivamente personalistico del bene da parte del socio, che si scontra con quanto assunto dall'appellante e comunque con una gestione di impresa del mezzo atta a creare valore economico e materiale imponibile.
Si aggiunga che il contribuente non ha presentato l'interpello disapplicativo, con cui portare preliminarmente all'attenzione dell'amministrazione finanziaria le ragioni oggettive che avrebbero impedito il raggiungimento dei ricavi minimi; circostanza comunque non dirimente, essendo consentito, anche in sede contenziosa, di portare elementi probatori atti a superare la presunzione di "non operatività".
Il caso esaminato presenta dei profili, in termini di tipologia dei beni di proprietà della società e di valore economico degli stessi, in cui la presunzione discendente dalla normativa raggiunge in pieno lo scopo antielusivo di sconfiggere pratiche tese ad avere quale unica finalità il risparmio di imposte, confliggente con il principio di capacità contributiva, fulcro del sistema tributario.
Dall'analisi delle varie fattispecie proposte dal diritto vivente sul tema, non si può però sottacere che vi sono situazioni più articolate, ove società dotate di valori patrimoniali rilevanti, per ragioni strettamente di mercato, e quindi non governabili, non raggiungono i valori di ricavi minimi per superare la presunzione. Il riferimento va, in primo luogo e comunque a titolo esemplificativo, alle società titolari di immobili non abitativi, in cui, a fronte di valori patrimoniali importanti, molto spesso i canoni di locazione non riescono a raggiungere i minimi di legge. In tali casi la normativa e la giurisprudenza assumono dei contorni particolarmente rigidi, determinando significative difficoltà a dimostrare, in misura concreta e puntuale la presenza di ragioni di natura oggettiva che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi, in quanto legati a situazioni contingenti e/o di mercato in cui la qualificazione di oggettività diviene spesso difficilmente inquadrabile, e comunque dimostrabile in ambito amministrativo di interpello ovvero processuale.
Ciò determina spesso una tassazione non in linea con l'effettiva capacità contributiva dell'impresa, determinando in senso contrario una eguale infrazione del principio costituzionale citato. La rigidità della normativa ed in molti casi la distorsione che può provocare, soprattutto in periodi di generalizzata crisi congiunturale dell'economia, ha condotto il legislatore, a far data dall'esercizio 2024, a modificare la norma di riferimento, individuando percentuali per la verifica del test di operatività e di successiva determinazione del reddito minimo, dimezzate rispetto a quelle precedenti, così da restringere i casi di applicazione della norma ad effettive e concrete fattispecie di elusione fiscale attraverso l'abuso utilizzo di società prive di impresa.

Massimo Cinesi

Riferimenti normativi: art. 30 l.724/1994; art. 2 d.l.138/2011 c.c.; art. 20, comma 1 d.lgs. 13 dicembre 2014 n. 192; articolo 11, comma 1, lettera b), l. 212/2000.
Riferimenti giurisprudenziali ex multis Corte di Cassazione n. 6459/2023; n. 10158/2020 e n. 13336/2023.
Prassi: provv Entrate 14 febbraio 2008; interpello n. 68/E/2019; interpello n. 591/E/2020.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 6420/2025, depositata il 23/10/2025 – Pres. Sessa, Rel. Luciano.
Accertamento – Art. 3 d.P.R. 917/86 – Tassazione mondiale – Convenzione contro le doppie imposizioni – Redditi esteri - Irpef - Sanzioni – Omessa dichiarazione - Buona fede – L. 212/2000.

SINTESI DELLA SENTENZA
La sentenza affronta la legittimità di un avviso di accertamento relativo a redditi percepiti da fonte estera e non dichiarati. La Corte richiamando gli artt. 41 e 41-bis del d.P.R. 600/1973 in materia di accertamento e gli artt. 49 e ss. del d.P.R. 917/1986 relativi alla qualificazione e imponibilità dei redditi conferma la correttezza del recupero dei maggiori redditi, ribadendo l'applicazione del principio della tassazione mondiale dei residenti fiscali in Italia. Rileva l'assenza di prova dell'assolvimento dell'imposta all'estero e conferma la piena legittimità dell'atto. Tuttavia, valorizza la buona fede del contribuente, riconoscendo oggettiva incertezza e comportamento ambiguo dell'Amministrazione, annullando le sanzioni ai sensi dell'art. 10, co. 3, l. 212/2000.

COMMENTO
La pronuncia affronta la questione della tassazione dei redditi derivanti da fonte estera conseguiti da un residente in Italia e dell'applicabilità delle sanzioni in caso di omessa dichiarazione. La Corte conferma il principio fondamentale della tassazione mondiale dei redditi ai sensi dell'art. 3 del dPR 917/1986: i redditi esteri percepiti da un soggetto residente in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo, indipendentemente dal luogo in cui è giuridicamente collocata la fonte. Tale principio si integra con le Convenzioni contro le doppie imposizioni, che disciplinano la ripartizione della potestà impositiva tra Stati contraenti, ma non esonerano automaticamente il contribuente dall'obbligo dichiarativo di tali redditi.
La Corte valorizza il corretto operato dell'Amministrazione finanziaria nel recupero dei maggiori redditi, respingendo le doglianze relative a presunta violazione della normativa internazionale o a carenze istruttorie. Tuttavia, viene riconosciuta la buona fede del contribuente, derivante da una situazione di oggettiva incertezza e dal comportamento ambiguo dello stato estero della fonte nella certificazione dei redditi, con conseguente annullamento delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 212/2000.
Il caso conferma un principio consolidato in giurisprudenza: la presenza di elementi concreti di buona fede e di incertezza può incidere sull'irrogazione delle sanzioni. La pronuncia ribadisce inoltre che la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte nello Stato estero grava sul contribuente: la sua mancanza impedisce il riconoscimento di eventuali crediti d'imposta, rappresentando un corretto bilanciamento tra tutela dell'Erario e garanzie del contribuente.
In sintesi, la decisione conferma l'applicabilità del principio di tassazione su base mondiale, la necessità di un accertamento motivato e la possibilità di escludere sanzioni in presenza di buona fede, chiarendo al contempo che la mancata prova del pagamento all'estero impedisce il riconoscimento di crediti d'imposta, offrendo un utile riferimento interpretativo per casi analoghi di redditi esteri non dichiarati.

Amato Tomao

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973; legge 282/1982; d.P.R. 917/1986; legge 212/2000; direttiva

2003/48/CE; d.lgs. 84/2005.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 12921/2021; 968/2023; 5558/2024; 30800/2024.
Prassi: Circolari e Risoluzioni nn. 9/E/2015; 21/E/2017; 20/E/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6436/2025, depositata il 24/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Accertamento – Processo tributario – Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova – Presunzioni – Iva.

SINTESI DELLA SENTENZA
Nelle ipotesi di utilizzo di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria risulta adempiuto mediante la dimostrazione, anche in via indiziaria, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni indicate in fattura.
In tal caso, rimane a carico del contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Onere che, però, non potrà essere soddisfatto mediante l'esibizione della fattura o con la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento utilizzati.
Tale riparto dell'onere probatorio tra ente impositore e contribuente non risulta modificato dal nuovo comma 5-*bis* dell'art. 7, del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 6, della l. n. 130/2022.

COMMENTO
Nella sentenza in esame la C.G.T. Lazio ha affrontato la questione del riparto dell'onere probatorio in ipotesi di utilizzo di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.
Si tratta di una questione che è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.
Per consolidato orientamento tanto della giurisprudenza comunitaria quanto della giurisprudenza nazionale di legittimità, «*una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'Iva, nonché in relazione alla deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate*».
Dunque, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente fondare la contestazione in ordine all'inesistenza oggettiva delle operazioni fornendo elementi probatori anche presuntivi o indiziari, purché di carattere oggettivo.
Non è, invece, tenuta a dimostrare la malafede del contribuente, poiché questa discenderebbe direttamente dall'assenza delle stesse nella realtà sostanziale, di cui egli non potrebbe non essere consapevole.
A tal proposito, in via esemplificativa, l'onere a carico dell'ufficio impositore, in giurisprudenza, viene considerato adeguatamente assolto mediante la dimostrazione che il soggetto emittente sia una "cartiera" o una società "fantasma", trattandosi di circostanza oggettiva dalla quale sarebbe desumibile che l'operazione fatturata non si sia realmente verificata.
A fronte di ciò, è il contribuente che deve dare la piena prova che quanto rappresentato nella documentazione contabile sia stato effettivamente posto in essere sul piano fattuale.
Quanto al contenuto della prova che il contribuente deve addurre, non risultano idonee a dimostrare l'esistenza oggettiva delle operazioni né l'esibizione delle relative fatture né la presenza di una regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento adoperati, trattandosi proprio dei tipici strumenti utilizzati per far apparire come reale un'operazione fittizia.
Ciò detto, deve, però, farsi presente che l'art. 6, della l. n. 130/2022 ha introdotto, all'art. 7, del d.lgs. n. 546/1992, il comma 5-*bis*, ai sensi del quale «*Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo*

circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni».
A fronte di tale nuova previsione in materia di valutazione delle prove, la maggior parte dei giudici di legittimità, anche in relazione a fattispecie aventi ad oggetto la contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, continua comunque a seguire il predetto orientamento interpretativo.
Ciò in quanto la citata previsione non avrebbe introdotto uno *standard* probatorio diverso o più gravoso in capo agli uffici impositori rispetto a quanto già prescritto dalla disciplina sostanziale in tema di presunzioni.
Tuttavia, come emerge da alcune più recenti pronunce della Suprema Corte, la novella legislativa, in realtà, prescrive una più puntuale e attenta valutazione da parte dei giudici in ordine agli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione finanziaria al fine di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa impositiva.
La nuova disposizione, infatti, va «*interpretata nel senso per il quale le c.d. presunzioni giurisprudenziali (diverse da quelle conseguenti ad espresse previsioni di legge) devono essere sufficienti e circostanziate e, come tali, oggetto di opportuna valutazione da parte del giudice di merito*» (Cass. n. 16629/2024).
Insomma, il citato comma 5-*bis* impone al giudice una più rigorosa valutazione, quanto alle presunzioni semplici di natura giurisprudenziale (come quella nella fattispecie in esame), dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Pertanto, pur potendo l'Amministrazione finanziaria assolvere in via presuntiva all'onere della prova a suo carico, le presunzioni utilizzate devono essere sufficientemente circostanziate e puntuali da condurre con ragionevole certezza, secondo le regole della comune esperienza, all'univoca conclusione dell'inesistenza sul piano fattuale delle operazioni fatturate.
Nella sentenza in esame, la C.G.T. Lazio ha applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale e nazionale formatosi prima dell'entrata in vigore del citato comma 5-*bis*.
Nel caso di specie, la contestazione dell'Amministrazione finanziaria traeva origine da quanto emerso nell'ambito dei procedimenti penali pendenti a carico di due fornitori della società contribuente (assenza delle merci indicate nelle fatture di acquisto, irreperibilità del titolare, assenza di dipendenti, approvvigionamento di merci soltanto da un fornitore a sua volta indagato per emissione di fatture oggettivamente inesistenti, etc.).
A fronte di tale quadro indiziario, sulla cui base l'ufficio impositore qualificava tali fornitori come "cartiere", ed essendosi la società ricorrente limitata a produrre in sede endoprocedimentale solo copia di alcune fatture con descrizione del tutto generica, il Collegio giudicante ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria avesse così adempiuto all'onere probatorio a suo carico, mentre, al contrario, il contribuente non aveva dimostrato l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
Si tratta di una decisione che, in forza della nuova disciplina vigente in tema di valutazione delle prove, mostra alcune criticità.
L'Amministrazione finanziaria, di fatto, ha accertato come oggettivamente inesistenti le operazioni indicate nelle fatture utilizzate dalla società contribuente sulla base delle stesse presunzioni poste a fondamento della qualificazione dei suoi fornitori come mere "cartiere".
Più precisamente, una volta desunta la natura di "cartiera" di questi ultimi dal quadro indiziario risultante dai suddetti procedimenti penali, ha valutato l'oggettiva inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture contestate come sua necessaria e diretta conseguenza.
Ebbene, il primo ragionamento inferenziale poggia concretamente sulle risultanze di indagini penali dalle quali emergevano plurime anomalie quanto all'organizzazione e allo svolgimento proprio dell'attività dichiarata dai soggetti emittenti le fatture (che si aggiungevano alla circostanza che i loro fornitori fossero, a loro volta, indagati per emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti).

Al contrario, l'oggettiva inesistenza degli acquisti della società contribuente si fonda essenzialmente su anomalie riferite ai suoi fornitori, senza che siano stati addotti ulteriori elementi di fatto strettamente afferenti all'organizzazione e allo svolgimento della sua specifica attività.
Pertanto, alla luce del nuovo art. 7, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 546/1992, la decisione della C.G.T. Lazio si fonda su presunzioni che, complessivamente considerate, non appaiono dimostrare in modo adeguatamente circostanziato e puntuale la fondatezza della contestazione avanzata dall'Amministrazione finanziaria, non risultando queste sufficienti a condurre univocamente alla conclusione che le operazioni fatturate non fossero state oggettivamente realizzate.

Alessandro Beronesi

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972; d.lgs. n. 546/1992; art. 2729 c.c.; art. 2697 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: CGUE, Tóth, C-324/11; CGUE, Ppuh, C-277-14; CGUE, SC Paper Consult, C-101-16; CGUE, SGI e Valériane SNC, C-459/17 e C-460/17; Cass. n. 26023/2020; Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 31931/2021; Cass. n. 3144/2022; Cass. n. 36329/2022; Cass. n. 9304/2022; Cass. n. 13969/2023; Cass. n. 24345/2023; Cass. n. 24565/2023; Cass. n. 3503/2024; Cass. n. 17383/2024; Cass. 25891/2025. – Cass. n. 16493/2024; Cass. n. 16629/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6439/2025, depositata il 24/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Accertamento – Principio di inerenza dei costi – Imposte sui redditi.

SINTESI DELLA SENTENZA
Il giudizio di inerenza va declinato in termini di "congruità" dei costi, dovendo escludersi la deducibilità di costi sproporzionati ed eccesivi.
La nozione di inerenza, dunque, implica un sindacato in ordine all'"anti-economicità" delle scelte di gestione dell'imprenditore, ossia sull'"utilità" e sul "vantaggio" in termini quantitativi che i costi sostenuti possono apportare all'attività imprenditoriale.
Più precisamente, ai fini della deducibilità dei costi, vanno valutate la compatibilità, la coerenza e la correlazione degli stessi all'attività d'impresa svolta idonea a produrre redditi.
A tal proposito, sono indici di mancanza di sostanza economica la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni rispetto al fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità degli strumenti giuridici utilizzati rispetto alle normali logiche di mercato; da cui la non inerenza dei relativi costi.

COMMENTO
Nella sentenza in esame la C.G.T. Lazio ha affrontato la questione dell'inerenza dei costi in materia di imposte sui redditi.
Nel nostro ordinamento manca una norma di diritto sostanziale che individui espressamente il concetto di "inerenza", sicché questo è stato oggetto di un importante, e ancora attuale, dibattito giurisprudenziale finalizzato all'individuazione di una sua esatta definizione.
Secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente, l'Amministrazione finanziaria, nell'esercizio dei propri poteri di accertamento, potrebbe valutare la congruità dei costi esposti in bilancio e in dichiarazione, negandone la deducibilità qualora eccessivamente onerosi e, quindi, sproporzionati rispetto ai ricavi e all'oggetto dell'attività d'impresa.
Più precisamente, in presenza di costi (componenti negativi di reddito) eccessivamente elevati, sussisterebbe una sproporzione tra la decurtazione patrimoniale e il vantaggio economico ad essi conseguenti. E tale sproporzione, da intendersi come scostamento dai normali valori di mercato, implicherebbe la non inerenza dei costi rispetto all'attività d'impresa.

Sulla base di tale ricostruzione ermeneutica, il giudizio di inerenza viene declinato in termini di “utilità” e “vantaggio” dei costi rispetto all’attività economica svolta.
Ciò significa che l’Amministrazione finanziaria sarebbe, di fatto, legittimata a sindacare *ex post* l’“anti-economicità” delle scelte imprenditoriali sulla base del *quantum* delle spese sostenute e dichiarate.
Tale posizione interpretativa, invero, è stata criticata dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, secondo cui la nozione di inerenza deve prescindere da qualsiasi valutazione di tipo utilitaristico e quantitativo.
In particolare, «*l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo*» (Cass. n. 450/2018).
Secondo l’ormai maggioritario orientamento dei giudici di legittimità, il principio di inerenza implica unicamente la sussistenza di un nesso di strumentalità tra la spesa e l’impresa nel suo complesso.
Va, dunque, ben distinto da qualsiasi giudizio di congruità dei costi, che, invece, attiene alla mera adeguatezza della decurtazione patrimoniale rispetto alla utilità apportata dal bene o servizio acquistato.
Si tratta di un orientamento interpretativo che, come sostenuto da autorevole dottrina, appare più rispettoso dei criteri generali di determinazione del reddito d’impresa, oltre che in linea con il principio di diritto enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 262/2020, che ha dichiarato incostituzionale la previsione di indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali ai fini delle imposte sui redditi.
Secondo la Consulta, infatti, il «*principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito di impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata*»; esso «*da un lato definisce e dall’altro delimita, escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea all’esercizio dell’impresa, l’area dei costi che concorrono al reddito tassabile*».
Ai fini della deducibilità, quindi, deve essere valutato *ex ante* se il sostenimento di una spesa sia funzionale all’attività d’impresa complessivamente considerata oppure presenti finalità estranee alla gestione aziendale, non essendo sindacabile *ex se* l’eventuale incongruenza quantitativa delle singole scelte gestionali dell’imprenditore.
Pertanto, i «*parametri di congruità e antieconomicità* [vanno considerati] *solo meri indici sintomatici dell'inesistenza del requisito dell'inerenza*», che non possono costituire elementi auto-sufficienti per disconoscere del tutto la deducibilità di un costo.
Ne consegue che vanno considerati deducibili anche costi che non hanno generato alcun vantaggio all’impresa e/o fuori mercato, purché presentino sul piano fattuale una connessione, anche solo potenziale o in prospettiva futura, con l’attività esercitata.
Tuttavia, nonostante quello che sembrava un *revirement* interpretativo della Suprema Corte, parte della giurisprudenza di legittimità continua a ritenere che la nozione di inerenza «*implic*[hi] *quella di congruità, sicché deve escludersi la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti*». E ciò in quanto «*non può certo negarsi l'esigenza di applicazione di buone regole di gestione dell'attività, che contrastano assiomaticamente con spese svantaggiose, incongrue e sproporzionate* […] *secondo un giudizio prognostico a monte, dovendosi altrimenti negare il rischio d' impresa*».
Nella sentenza in esame, la C.G.T. Lazio, rigettando l’appello della società contribuente, ha mostrato di aderire proprio a quest’ultimo filone giurisprudenziale, ancora legato, di fatto, ad una concezione “quantitativa” di inerenza.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria escludeva la deducibilità di dei costi dichiarati a fronte delle clausole di un contratto di gestione alberghiera, in forza del quale la società controllata doveva riconoscere alla controllante delle commissioni sui ricavi conseguiti e, allo stesso tempo, rimaneva gravata dal rischio d’impresa, anche se privata di

poteri gestori (demandati alla controllante) e indipendentemente dalla sua capacità di assicurare la copertura delle spese di gestione.
Secondo il Collegio giudicante, giacché quest'ultima non dimostrava i fatti giustificativi dei costi sostenuti e la loro concreta destinazione alla produzione, dal presente assetto negoziale doveva desumersi la non inerenza degli stessi.
È evidente come i giudici abbiano fondato l'indeducibilità dei costi dichiarati esclusivamente sull'"anti-economicità", per la società contribuente, del suddetto contratto di gestione, che, per la verità, sembra essere inquadrato come fattispecie negoziale elusiva (difatti, nell'affermare che sono «*indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato*», i giudici rimandano al testo dell'art. 10-*bis*, della l. n. 212/2000).
Essendo state valutate svantaggiose per la controllata le clausole contrattuali, i costi di gestione sostenuti sono stati, quindi, considerati eccessivi e sproporzionati rispetto ai valori medio-ordinari e, in quanto tali, non inerenti.
Tuttavia, la sproporzione, intesa come devianza dai valori medio-normali, tra la decurtazione patrimoniale derivante dal sostenimento di tutti i costi e il vantaggio economico dato dall'incasso solo parziale dei ricavi della gestione alberghiera, non poteva ragionevolmente rappresentare una causa autonoma di indeducibilità delle spese, bensì, al massimo, un mero indizio di un rapporto dissimulato.
Infatti, da un lato, la sussistenza di una relazione di stretta utilità tra costo sostenuto e attività esercitata non è fondata su alcuna espressa previsione normativa e, dall'altro, il riferimento al valore normale è previsto dall'ordinamento solo in fattispecie tassative.
Conseguentemente, sulla base dei criteri generali di determinazione del reddito d'impresa, va esclusa la totale deducibilità dei costi solo in ragione della loro anti-economicità rispetto alle "normali logiche di mercato".
Un costo è indeducibile soltanto se strutturalmente estraneo all'esercizio dell'impresa.

Alessandro Beronesi

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973; d.P.R. 917/1986.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12813/2000; Cass. n. 1821/2001; Cass. n. 20748/2006; Cass. n. 24379/2016; Cass. n. 32254/2018; Cass. n. 33026/2019; Cass. n. 2237/2022; Cass. 3358/2022 – Corte Cost. n. 262/2020; Cass. n. 450/2018. Cass. n. 3170/2018; Cass. n. 6368/2021; Cass. n. 13572/2021; Cass. n. 22480/2022; Cass. n. 33568/2022; Cass. n. 10422/2023; Cass. n. 16873/2024; Cass. n. 8704/2025; Cass. n. 9569/2025; Cass. n. 23095/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6624/2025, depositata il 30/10/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Laudati.
Accertamento – Onere della prova – Operazione soggettivamente inesistente – Contribuente – D.P.R. 633/1972 – Iva – Imposte indirette – Fattura – Società cartiere – Sede operativa effettiva – Buona fede "diligente".

SINTESI DELLA SENTENZA
In materia di recupero dell'IVA in relazione a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere della prova grava, in prima battuta, sull'Amministrazione finanziaria. In particolare, quando viene contestata l'inesistenza soggettiva dell'operazione, l'Ufficio deve dimostrare (i) l'interposizione fittizia del cedente e (ii) la conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, dell'inserimento dell'operazione in un meccanismo fraudolento. Solo dopo che il Fisco abbia dimostrato la sussistenza di tali elementi, anche tramite presunzioni, l'onere probatorio può traslarsi in capo al contribuente, chiamato a dimostrare la propria buona fede qualificata (buona fede "diligente"), intesa non solo come mancanza di conoscenza della frode, ma anche come assenza di colpevole ignoranza, avendo adottato

tutte le cautele esigibili per evitare il coinvolgimento in operazioni fraudolente. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sez. 4, accertato l'assolvimento dell'onere istruttorio da parte dell'Amministrazione finanziaria, ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito adeguata prova contraria e, per l'effetto, ha rigettato l'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna al pagamento delle spese processuali.

COMMENTO

Nel processo tributario, quanto all'onere della prova in tema di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, i giudici di legittimità hanno costantemente affermato il principio secondo cui, qualora venga contestata l'inesistenza soggettiva dell'operazione, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare sia l'interposizione fittizia del cedente, sia la conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, della frode commessa.

In concreto, l'Ufficio è tenuto a fornire, da un lato, una prova di carattere oggettivo, idonea a dimostrare la fittizietà di almeno uno dei due soggetti coinvolti nell'operazione commerciale, dall'altro, una prova di tipo soggettivo, volta a provare la consapevolezza del cessionario, avverso la sua conoscibilità secondo i criteri di ordinaria diligenza professionale, circa l'inserimento dell'operazione in un meccanismo fraudolento

Solo ove l'Ufficio assolva a tale onere istruttorio, si trasferisce in capo al contribuente l'onere di prova contrario. In tale fase il contribuente deve provare non solo che il fornitore indicato in fattura sia il soggetto realmente intervenuto nell'operazione ma anche di aver adottato una condotta improntata ai canoni della buonafede diligente, intesa non come mera assenza di conoscenza della frode, bensì come impossibilità di conoscerla nonostante l'adozione delle cautele esigibili da un operatore economico accorto.

Sul punto, si registra un orientamento ormai consolidato che ha dato applicazione coerente ai principi sin qui richiamati tanto in sede di merito che in sede di legittimità (C.G.T. I Salerno n. 1170/2024; Cass. nn. 10036/2024; 15670/2024; 26326/2024).

Tale assetto risulta coerente anche con l'elaborazione interpretativa della Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la quale ha chiarito che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a valorizzare anomalie riferibili esclusivamente alla sfera del fornitore, ma deve dimostrare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, il coinvolgimento consapevole o la colpevole ignoranza del cessionario rispetto al disegno fraudolento (cfr. Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Operazioni Iva soggettivamente inesistenti – Ripartizione dell'onere probatorio, 15 giugno 2015).

Ne deriva che, una volta forniti dall'Amministrazione finanziaria elementi idonei a dimostrare l'inserimento dell'operazione in un contesto fraudolento, la mancata dimostrazione, da parte del contribuente, di una condotta diligente e di effettiva estraneità alla frode legittima il disconoscimento degli effetti fiscali delle operazioni contestate.

David De Castro

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 9721/2018; 15369/2020; 34869/2021; 2447l2022; 34726/2022 ; 10036/2024; 15670/2024; 26326/2024; 33878/2024; 33906/2024; 3949/2025; 13324/2025; 21516/2025; 215516/2025; 22932/2025.

C.G.T. II Roma nn. 4696/2023; 2840/2024; C.G.T. II Perugia n. 247/2023; C.G.T. I Salerno n. 1170/2024.

Linee guida: Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Operazioni Iva soggettivamente inesistenti – Ripartizione dell'onere probatorio, 15 giugno 2015.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 6711/2025, depositata il 03/11/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.

Accertamento – Rendita catastale – DOCFA – Copia analogica di atto nativo digitale – Attestazione di conformità – Nullità dell'atto.

SINTESI DELLA SENTENZA

In caso di atti impositivi formati in nativo digitale e notificati in copia analogica, la mancanza dell'attestazione di conformità all'originale informatico sulla copia notificata determina la nullità insanabile dell'atto, in quanto non è garantito che riproduca fedelmente il contenuto dell'originale digitale. Non opera, in tal caso, la sanatoria per raggiungimento dello scopo *ex* art. 156 c.p.c..

COMMENTO

La pronuncia rende centrale, quale fulcro dell'intera vicenda, il profilo formale relativo alla mancata attestazione di conformità della copia analogica dell'avviso di accertamento catastale rispetto al suo originale digitale.

La Corte richiama il contenuto dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), il cui comma 1 prevede che "*le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato*".

Affinché il documento analogico notificato possa ritenersi idoneo, è indispensabile che rechi l'attestazione, ad opera del funzionario autorizzato, della piena corrispondenza all'originale informatico, con indicazione delle verifiche eseguite sulla provenienza, sulla firma digitale e sull'integrità del file, oltre agli elementi identificativi del funzionario e alle pagine che compongono l'atto. In assenza di tale attestazione, viene meno la garanzia minima che la copia cartacea sia effettivamente fedele all'originale digitale elaborato dall'Ufficio, con conseguente nullità insanabile dell'atto impositivo notificato.

Richiamando precedenti di legittimità, i giudici di merito sottolineano che il destinatario dell'atto deve poter confidare nella piena corrispondenza tra copia ricevuta e originale, trattandosi dell'unico documento su cui il contribuente può fondare la propria difesa.

La Corte esclude, infine, la possibilità di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., aderendo ad una lettura rigorosa del formalismo digitale che qualifica l'attestazione come presupposto necessario per l'identificazione dell'atto impositivo e per la piena tutela del contribuente.

Tale conclusione ha condotto i giudici, nel caso oggetto della sentenza in commento, ad accogliere l'appello della contribuente in ragione dalla totale assenza dell'attestazione nella copia notificata, ritenuto vizio dirimente e idoneo ad assorbire tutte le altre doglianze proposte.

La pronuncia rappresenta un ulteriore tassello verso una maggiore uniformità e certezza nella gestione del procedimento digitale, riaffermando la centralità delle garanzie formali, non come mero adempimento burocratico, ma come presidio di legalità e tutela del contribuente.

Marta Mazzanti

Riferimenti normativi: art. 23 d.lgs. 82/2005.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 24681/2022; 6017/2003; 21555/2006; 14686/2007; 18127/2008; 20993/2013; Comm. Trib. Prov. di Catanzaro n. 2005/2022.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 - Sentenza n. 6800/2025, depositata il 05/11/2025 - Pres. Lunerti, Rel. Taviano.

Accertamento - II.DD ed Iva - Decadenza dell'azione di accertamento. Cessione d'azienda in frode alla legge - Solidarietà al pagamento delle imposte accertate.

SINTESI DELLA SENTENZA

Non sussiste la decadenza dell'azione accertativa tenuto conto del termine di proroga di cui all'art.67 d.l. n.18/2020

Non sussiste il vizio di mancata notifica degli atti prodromici (p.v.c) relativi a terzi soggetti rispetto all'appellante.

Sussiste la responsabilità in solido al pagamento delle Imposte accertate quando la cessione dell'azienda è fittizia ex art. 14. Comma 4 dlgs. n.472/97.

La sintesi del fatto:

La DP2 di Roma emetteva un avviso di accertamento ritenendo la cessione d'azienda avvenuta tra due società, (di cui la cedente risultava già estinta al momento della notifica dell'avviso di accertamento) come fittizia.

Per l'effetto assumeva che le operazioni avvenute tra la cedente ed i suoi fornitori (ante cessione) erano da considerarsi inesistenti tra la cedente.

Per l'effetto recuperava le maggiori II.DD. ed Iva, sanzioni ed interessi conseguenziali.

COMMENTO

La sentenza della CGT in commento (in conferma di quella di primo grado sfavorevole agli appellanti in qualità di cedenti e cessionari) si è pronunciata su tre distinti temi che sono di attualità, come di seguito sinteticamente riportati.

I vizi lamentati dagli appellanti:

1) Decadenza dell'azione accertativa dell'ADE.

2) Nullità dell'accertamento impugnato per carenza degli atti prodromici (omessa notifica ed allegazione del pv.c.)

3) Violazione dell'articolo 14 c.4 d.lgs. 472/97 in riferimento alla responsabilità solidale della cessionaria s.r.l.

La decadenza dell'azione. La normativa di riferimento e l'Ordinanza della S.C. Le SS.UU.

L'anno della fattispecie era il 2017 e l'accertamento era stato notificato nel marzo 2024.

Il termine ordinario per l'accertamento è disciplinato dall'articolo 43.c.1 dPR 600/73, fissandolo al 31.12. del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Questo termine va, però, integrato con l'articolo 67 decreto-legge n. 18/2020[1] che disciplina la sospensione dell'attività dell'Amministrazione finanziaria nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 includendo la proroga dei termini di decadenza in scadenza in tale periodo. L'art. 67, rubricato "*Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori*" tanto dispone "*1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori".*

Le due disposizioni normative sono state oggetto di contrasti giurisprudenziali nelle Corti di merito.

Con l'ordinanza n.960/2025 depositata il 15/01/2026 la S.c. ha tracciato la linea interpretativa delle due normative statuendo il seguente principio di diritto "*La disciplina di sospensione dei termini prevista dagli articoli 67 e 68 del d.l. n. 18 del 2020, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, si applica non soltanto in relazione alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma (8 marzo - 31 maggio 2020), ma determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per la stessa durata della sospensione. Tale interpretazione trova fondamento nel dato letterale della disposizione e nell'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale dell'art. 12 d.lgs. 159/2015, che prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di*

[1] Emanato nel periodo emergenziale della pandemia Covid.

liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.".

Il principio di diritto di cui alla suddetta ordinanza è stato "consacrato" dalle SS.UU con il decreto n.1630 del 2025 che, dichiarando inammissibili i rinvii della CGT di Lecce e di Gorizia, ha emanato il seguente principio di diritto "*depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000".*

La Suprema Corte con la sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025, ha ulteriormente consolidato tale orientamento confermando la legittimità degli atti notificati entro il termine prorogato di 85 giorni.

Correttamente il Giudice della Regionale ha dichiarato infondate i motivi del vizio sollevato.

La nullità dell'avviso di accertamento per carenza degli atti prodromici (omessa notifica ed allegazione del pv.c.)

Il vizio procedurale dedotto dalla cessionaria era attinente all'omessa allegazione del pvc. all'avviso di accertamento, oggetto del contendere, da cui sarebbe derivato un vizio procedurale. La doglianza, tuttavia, riguardava il p.v.c elevato in capo alla cedente, ed in fase antecedente alla cessione dell'azienda.

La fattispecie di cui alla dedotta doglianza potrebbe richiamare l'articolo 7 c.1 dello statuto del contribuente che stabilisce "*l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione di un provvedimento impositivo, garantendo il diritto di difesa".*

Tuttavia, nel caso di specie l'applicazione della disposizione troverebbe l'arresto sotto diversi profili:

- gli atti prodromici riguardavano soggetti terzi (rispetto al cessionario) ed erano attinenti alla fase antecedente alla cessione d'azienda.
- il cessionario sin dal primo grado di giudizio, aveva impugnato l'avviso di accertamento e la sentenza in commento, dimostrando, dunque, di aver avuto contezza delle motivazioni delle riprese a tassazione.

In relazione alle due suddette circostanze la Suprema Corte con l'ordinanza n. 5112 del 27 febbraio 2025 ha ribadito che l'obbligo di allegazione degli atti si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, così in conferma la sentenza n. 7149/2001, Cass. nr.13110/2012, la n. 12713/2018, e la n. 4176/2019.

Non sussisteva, dunque, alcun vizio procedurale.

Violazione dell'articolo 14 c.4 d.lgs. 472/97 in riferimento alla responsabilità solidale della cessionaria s.r.l.

La normativa di riferimento è quella disciplinata dall'articolo 14 del d.Lgs. n.542/97 "cessione d'azienda".

Il Legislatore disciplina la cessione dell'azienda e meglio dei suoi effetti distinguendo le ipotesi di solidarietà al pagamento di somme in caso di accertamento.

L'art. 14 d.P.R. n. 472/1997, infatti, distingue due diverse ipotesi di solidarietà:

- il primo e secondo comma prevedono che per le cessioni non avvenute in frode ai creditori, una responsabilità solidale del cessionario, nei limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda e comunque per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e dei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazione commesse in epoca anteriore.

L'obbligazione del cessionario, peraltro, è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza
Fermo restando, tuttavia, il beneficio excussionis.
Il quarto comma, invece, disciplina la responsabilità *piena* del cessionario, poiché nel caso di cessione d'azienda o del ramo, non è soggetta alle limitazioni di cui ai commi 1 e 2 di cui sopra, qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
In questo caso il Legislatore ha disciplinato una responsabilità diretta e paritetica tra il cessionario ed il cedente, senza l'applicazione del benifico excussionis. (Cass. sentenza n.12713/2018, n.29722 del 29 dicembre 2020[2], ordinanza n.1037/2022)
Anzi la S.C., con un orientamento giurisprudenziale pressoché unanime, ha statuito che "*la responsabilità solidale di cui al comma 4 non potrà che essere considerata illimitata e quindi riferita anche a debiti tributari inevasi dal soggetto cedente pure se anteriori il triennio del trasferimento di azienda ed anche se accertati soltanto in data successiva alla cessione*.». (Nello stesso senso Cass. n. 24425/2008; n. 23380/2009, n. 5979/2014, n. 9219/2017, n. 17264/2017, n. 31654/2019, n.12713 del 12 maggio 2025)
Delineato il quadro normativo va rilevato l'aspetto dell'onere probatorio per la sussistenza o l'insussistenza della fattispecie di cessione d'azienda in frode alla legge.
In relazione all'onere probatorio va fatta una premessa.
Il comma 3 dell'articolo 14 d.lgs. n.472/97 dispone "*Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta".*
Tuttavia, il rilascio del certificato negativo non produce, secondo la giurisprudenza della S.C., l'effetto liberatorio di cui al comma 3, allorquando si verta di cessione in frode alla legge.
Del resto, la Corte di Cassazione, in relazione alla disposizione del comma 5,[3] ha statuito che *la responsabilità è presunta iuris tantum, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante e senza i limiti previsti dai per le cessioni conformi a legge*»; (Cass. 20 novembre 2020, n. 26480).
Cosicchè, nell'ambito del regime dell'onere probatorio[4] spetta all'Agenzia delle Entrate dimostrare che la cessione sia avvenuta con l'intento *frodatorio* ed in concorso tra il cedente ed il cessionario. Spetterà, per converso, al cessionario, resistere dimostrando a titolo esemplificativo la propria diligenza nell'evitare il proprio coinvolgimento. (Elemento questo di assoluta rilevanza ai fini della responsabilità paritetica)
La prova richiesta è quella per presunzioni.[5]
Nella prassi dell'amministrazione finanziaria la prova dell'asserita cessione in frode passa attraverso l'elaborazione degli elementi di fatto costitutivi, od asseriti come tali, della frode, come a titolo esemplificativo la natura di "cartiera" del cedente, l'inesistenza di una struttura operativa, l'identità della sede sociale del cedente e del cessionario e la connivenza del cessionario.
La Corte adita, come emerge dalla lettura della sentenza, ha analizzato dettagliatamente le circostanze che erano emerse in sede di indagine ispettiva della G.D.F. quali: identità di sede, identità di fornitori e clienti, il legale rappresentante della società cedente era divenuto dipendente della cessionaria.

---

[2] Che esclude tale necessità sia per le ipotesi di cessione lecita, che per quella in frode
[3] "*La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante"*
[4] Articolo 2697 c.c.
[5] Articolo 2727 c.c.

Gli elementi indiziari, con i requisiti di gravità precisione e concordanza, hanno portato correttamente al rigetto dell'appello, tenuto conto che dalla lettura della sentenza in commento non emerge la circostanza sulla produzione del certificato di cui all'articolo 5[6] , da parte della cedente di cui sopra, né la prova dell'estraneità da parte del cessionario ai fatti di causa.

Claudia Jacopucci

Riferimenti normativi: articolo 43 dPR 600/1973; d.l. n. 18/2020; d.lgs. n. 159 del 2015; legge n.212/2000; art.7 d.lg. n.472/97; art.2727 c.c. e art.2697 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ordinanza n.960/2025, SS.UU decreto n.1630 del 2025, Cass. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025, Cass. ordinanza n. 5112 del 27 febbraio 2025, Cass. sentenza n. 7149/2001, Cass. nr.13110/2012, Cass. n. 12713/2018, Cass n.4176/2019, Cass. sentenza n.12713/2018, n.29722 del 29 dicembre 2020 ordinanza n.1037/2022, Cass. n. 24425/2008; n. 23380/2009, n. 5979/2014, n. 9219/2017, n. 17264/2017, n. 31654/2019, Cass. 20 novembre 2020, n. 26480.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 7284/2025, depositata il 24/11/2025 – Pres. Lepore, Rel. Di Maio.
Accertamento - Crediti Ricerca & Sviluppo – Atto di recupero - Art. 3 d.l. n. 145/2013 – Indebita compensazione – Nozione di "Innovazione" – Applicazione Manuale di Frascati per l'anno 2017 – Inapplicabilità – Spettanza del credito riconosciuta.

SINTESI DELLA SENTENZA
È illegittimo il recupero del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall'art. 3 del d.l. n. 145/2013 qualora l'Amministrazione finanziaria disconosca l'agevolazione sulla base di valutazioni generiche e prive di un adeguato fondamento tecnico-scientifico. In presenza di un'articolata documentazione prodotta dal contribuente, corredata da relazioni, evidenze oggettive, risultati delle attività svolte e supporti fotografici, l'Agenzia delle Entrate non può limitarsi a richiamare in modo astratto i criteri del Manuale di riferimento, senza fornire specifiche prove contrarie o disporre idonee perizie tecniche. Nel caso esaminato, concernente attività di ricerca varietale nel settore agricolo, la Corte tributaria di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'atto di recupero del credito d'imposta, rilevando che l'Ufficio aveva indebitamente escluso la natura di ricerca e sviluppo delle attività svolte, pur in presenza di elementi documentali significativi. È stato altresì affermato che l'Amministrazione finanziaria, in assenza di competenze tecnico-scientifiche specificamente accertate o di consulenze specialistiche, non può autonomamente smentire gli studi prodotti dal contribuente, dovendosi pertanto riconoscere la legittimità del credito fruito.

COMMENTO
La sentenza in esame si inserisce in un filone giurisprudenziale particolarmente rilevante, sviluppatosi in relazione ai numerosi interventi di recupero a tassazione dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. I recuperi sono stati motivati dall'Amministrazione finanziaria con la presunta inosservanza, da parte dei contribuenti, dei requisiti individuati nel "Manuale di Frascati". La norma agevolativa è indicata all'art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, e introduce un meccanismo agevolativo volto a incentivare gli investimenti delle imprese in attività di ricerca e sviluppo, riconoscendo poi uno specifico credito d'imposta. Negli anni successivi all'entrata in vigore della norma, gli uffici dell'A.E. hanno avviato un'intensa attività di accertamento e di recupero dei crediti già fruiti, fondata sulla presunzione che gli investimenti effettuati dalle imprese non fossero riconducibili alle attività previste dalla

[6] Il cui testo è stato già riportato.

normativa fiscale. La loro valutazione sulla spettanza del credito d'imposta è stata spesso incentrata sulla verifica della conformità dei progetti ai criteri delineati dal Manuale di Frascati, considerato parametro di riferimento per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo; secondo l'impostazione degli uffici per essere qualificata come R&S è necessario che l'attività rispetti i cinque criteri di "novità" per il mercato (e non per l'azienda), creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità, previsti dal "Manuale" nella versione 2015. Questo orientamento dell'A.E. è stato però oggetto di plurime censure da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, i giudici hanno infatti ritenuto che il "Manuale di Frascati", in quanto non espressamente citato dalla normativa del 2013, se pure lo si volesse richiamare lo si dovrebbe interpretare nella sua versione del 2002. Questa versione prevedeva una nozione di "attività di ricerca e sviluppo" più flessibile e meno rigida rispetto alla successiva ma al contrario l'Agenzia, nelle sue prassi, riteneva dovesse applicarsi la versione del 2015. Questa risulta però successiva all'emanazione del decreto 145/13 ed in verità il manuale viene richiamato *espressamente* solo dal co. 200 dell'art. 1 l. 160/19 con efficacia a partire dal periodo d'imposta 2020. Appare quindi evidente che, come nel caso oggetto di questa sentenza commentata, nelle annualità 2014-2019 il giudice, per valutare in merito alla sussistenza dei requisiti, debba valutare se l'attività sia "innovativa" intesa in senso relativo, come innovazione per l'impresa, e non assoluto; è richiesto quindi che << *utilizzino "conoscenze e capacità esistenti" allo scopo di realizzare "prodotti, processi o servizi nuovi" ma, anche, "modificati o migliorati", limitandosi ad escludere l'ammissibilità al Credito R&S delle sole "modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti*>> e nel caso oggetto di questo commento, i giudici hanno ritenuto sussistenti i requisiti in quanto la contribuente avrebbe documentato come queste attività fossero << *stat[e] finalizzat[e] a realizzare attività di osservazione e sperimentazione di nuovi prodotti, con elevato interesse industriale*>>. In questo complesso panorama è infine intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante l'atto di indirizzo del 1° luglio 2025 che, volendo razionalizzare le linee guida da impartire agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria proprio in tema di recupero dei crediti, ha circoscritto il perimetro di azione degli Uffici e sembrerebbe pertanto preclusa la possibilità per l'Ufficio di contestare, quantomeno per il quinquennio 2014-2019, l'inesistenza del credito d'imposta sulla base del Manuale di Frascati del 2015. Infatti, il citato Manuale tecnico non risulterebbe testualmente richiamato dalla norma istitutiva dell'agevolazione né, tantomeno, dal relativo decreto attuativo del 2015, ma formalmente recepito soltanto a decorrere dall'anno d'imposta 2020, per effetto della Legge n. 160/2019. L'atto di indirizzo offre infine lo spunto per riflettere sulla facoltà, concessa ai contribuenti, di dotarsi di un'apposita certificazione volta ad attestare la qualificazione degli interventi, e proprio sul "Valore" delle attestazioni di tecnici e periti si esprime la sentenza commentata in quanto i giudici hanno ritenuto che l'assenza di <<[...] *riscontri documentali scientifici o prove negative sulla scientificità del progetto né si ritiene che l'Agenzia delle Entrate in quanto tale e in assenza di periti, appositamente nominati, possa avere competenze tecniche e scientifiche tali da smentire gli studi riversati in atti da parte del contribuente[...]*>> e anche il Ministero ha ritenuto che "un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l'unico profilo della qualificazione dell'investimento, potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità, con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico". Ossia ha confermato l'indirizzo dei giudici della sentenza commentata e previsto espressamente che per "contrastare" una perizia tecnica sia necessario che l'A.E. documenti con altrettanta precisione e rigorosità in merito all'insussistenza dell'innovatività, una previsione importante perché si coniuga con l'innovazione apportata dal co. 5-bis dell'art. 7, d.lgs. 546/92, in materia di onere della prova, stabilendo sia richiesto all'A.E. un rigore elevato per disconoscere una perizia del contribuente.

Giorgio Martorano

Riferimenti normativi: l. 160/19; d.l. 145/13, d.lgs. 546/92; C.E. 2014/C 198/01.
Riferimenti giurisprudenziali: C.G.T. Na. n. 1694/25; C.G.T. Mc. n. 270/23; C.G.T. Al. n. 193/24; C.G.T. Lombardia n. 1482/25; T.A.R. Lazio n. 15039/25.
Prassi: Circolari e Risoluzioni nn. 5/E/2016, 40/E/19; 59990/18; c.m. del M.E.F. del 01/07/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7296/2025, depositata il 24/11/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.
Accertamento - Società a ristretta base sociale – Accertamento induttivo – L. 130/2022 - Imputazione del maggior reddito ai soci – Presunzione semplice – Irpef – contraddittorio endoprocedimentale – D. lgs. 546/92 - Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Rigetto dell'appello – Spese di lite compensate.

SINTESI DELLA SENTENZA
Nel caso esaminato, la contribuente, socia di una società a ristretta base partecipativa, impugnava l'avviso di accertamento Irpef emesso a seguito dell'accertamento in capo alla società, contestando l'automatismo dell'imputazione del reddito, il difetto di motivazione dell'atto, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e l'inattività della società. La Corte di secondo grado rigettava l'appello presentato dalla contribuente, rilevando come questa non avesse fornito un'idonea prova contraria per dimostrare la mancata distribuzione degli utili accertati. Secondo i giudici sarebbe smentita l'asserita inattività della società. Non si riscontrerebbe poi l'addotta nullità dell'atto per mancato contraddittorio preventivo, trattandosi di accertamento non conseguente ad accessi, ispezioni o verifiche e concernente tributi non armonizzati. Il collegio infine conclude ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso in quanto presenta adeguati e chiari rinvii all'accertamento in capo alla società.

COMMENTO
La sentenza oggetto di commento si inserisce in un annoso contenzioso che da anni vede l'Agenzia delle Entrate imputare, sulla base di una presunzione semplice, il reddito accertato in via extra-contabile alla società, ai soci. L'*innesco* dell'avviso emesso nei confronti della contribuente, come correttamente rilevato in motivazione della sentenza, sarebbe rinvenibile in una presunzione relativa, che pone un'inversione dell'onere della prova, nel caso si riscontrassero utili extra-contabili in capo ad una società a "ristretta base partecipativa", presumendo pertanto questi siano stati distribuiti tra i soci. In verità questa presunzione non appare individuabile espressamente in nessuna norma, ma la giurisprudenza di Cassazione da anni la ritiene legittima in quanto vi sarebbe una sorta di "solidarietà e di complicità" (tra i soci) tale da giustificare questa distribuzione degli utili sia "più probabile che non". La dottrina ha pertanto sempre lamentato una illogicità manifesta in tale automatismo e a seguito del principio introdotto dalla l. 130/2022 appare ancor di più ravvisabile il conflitto con i principi dell'ordinamento. La riforma, per quanto di nostro interesse, aveva ad oggetto il d. lgs. 546/92, art. 7, co. 5 bis, che intendeva introdurre un maggior rigore probatorio in capo agli uffici dell'amministrazione finanziaria: imponendo al giudice di annullare l'atto amministrativo *<<[...] se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, [...], le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni*>> pertanto spetterebbe all'ufficio provare processualmente le ragioni in fatto e in diritto dietro la pretesa avanzata. Come si evince anche dalla sentenza in commento, la maggioranza della giurisprudenza di merito e di Cassazione ha continuato comunque a ritenere legittimi questi accertamenti e non ha posto un maggior onere probatorio in capo agli accertatori. Secondo la Suprema Corte (con le ordinanze nn. 31882/22, 13550/20) non si configurerebbe una *doppia presunzione* in

quanto l'unico fatto noto << [...] *non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci [...] con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire prova contraria*>>. Non sarebbe corretto definire questo orientamento come unanime tra i giudici in quanto alcune corti tributarie hanno ritenuto insufficienti le prove addotte dall'Agenzia delle entrate e qualificato la presunzione come insufficiente se non supportata da ulteriori riscontri. Infatti, vi potrebbe essere il caso di un socio che non partecipa alla gestione della società o altresì casi in cui la rettifica in capo alla società non evidenzi una "maggiore disponibilità" rispetto quanto dichiarato, quanto piuttosto costi non inerenti; questi sarebbero esempi di casi dove parrebbe illogica questa presunzione se non supportata da ulteriori e diverse prove. Si rappresenta dunque come, sebbene la Cassazione e la maggiore corrente giurisprudenziale, considerino sufficiente l'accertamento in capo alla società per giustificare la presunzione semplice; in seguito, alla l. 130/2022 si stia facendo strada una tesi diversa che impone una valutazione caso per caso e richiede agli accertatori di fornire prove ulteriori a sostegno della loro presunzione. Quanto invece alla decisione dei giudici in merito alla nullità dell'avviso per mancato contraddittorio preventivo, sebbene la motivazione appaia alquanto concisa, risulta conforme all'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione che, dovendo decidere in merito ad una analoga causa, ritennero che "[…] *Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale,[…] in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;[…]"e* considerato che al momento in cui l'avviso venne redatto e notificato (anno 2015) non era stato previsto questo obbligo, il collegio ha ritenuto che l'omesso contraddittorio non comportasse la nullità dell'avviso. Importante sottolineare che a seguito dell'introduzione del d.lgs. 219/2023, è stato previsto in effetti un obbligo nel caso di "atti impositivi" che non siano però "automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione".

Giorgio Martorano

Riferimenti normativi: l. 130/2022; d. lgs. 546/92.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: n. 13379/23, 2224/21, 31882/22, 13550/20, 1947/19, 9722/21, 5462/21, SS.UU. 24823/15; C.G.T. Re n. 72/23; C.G.T. Mi n. 2969/23; C.G.T. Emilia-Romagna n. 99/23; C.G.T. Campania n. 6119/23, C.G.T. Lombardia n. 2921/23.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 7620/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Fruscella, Rel. De Masellis.
Accertamento - Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile – Canone di concessione statale – Incostituzionalità – Concessione balneare marittima – Imposta regionale – Occupazione e uso – Canoni annullati – Base imponibile – Principio di continenza – Legge regionale.

SINTESI DELLA SENTENZA
Nell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, il presupposto impositivo è rappresentato dall'occupazione e l'uso dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal canone di concessione statale. Pertanto, l'esatta quantificazione del canone incide necessariamente sulla correttezza del contributo regionale. Nel caso in cui tale canone sia stato

annullato con sentenza del tribunale amministrativo passata in giudicato, l'imposta regionale calcolata sulla base dei canoni annullati deve ritenersi illegittima.

COMMENTO

La controversia oggetto dello scrutinio del Collegio origina da un avviso di accertamento emesso dalla regione Lazio per l'omesso versamento dell'imposta su una concessione demaniale marittima. L'imposta sulle concessioni dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato è un tributo regionale introdotto con l'art. 2 della l. n. 281/1970, che ne ha delineato i requisiti essenziali – in ossequio alla l. 42/2009 – lasciando alla legge regionale le disposizioni di maggior dettaglio. In particolare, il presupposto d'imposta è rappresentato dall'occupazione e l'uso dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, mentre la base imponibile è costituita dal canone demaniale. Con l'art. 4 della l. reg. Lazio n. 1/1971, la Regione Lazio ha determinato l'ammontare dell'imposta, che è commisurata al 15% del canone di concessione statale. Nel caso in esame la contribuente eccepiva, *in primis* l'incostituzionalità dell'art. 2 citato, che tuttavia veniva respinta dalla Corte richiamando pronunce della Corte costituzionale già intervenute sul punto. In seconda battuta, rilevava l'illegittimità dell'accertamento in quanto il canone demaniale riferito alla concessione demaniale in questione non era, allo stato, determinabile, perché oggetto di un giudizio pendente innanzi al T.A.R. Lazio. Agli atti veniva, inoltre, prodotta la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza del tribunale amministrativo con la quale erano stati annullati i canoni demaniali marittimi con riferimento alle annualità oggetto dell'accertamento in esame. Posto che l'esatta quantificazione del canone di concessione statale incide necessariamente sul calcolo del contributo regionale, costituendone la base imponibile, alla luce di tali risultanze il Collegio ha dichiarato l'illegittimità dell'imposta regionale, in quanto calcolata sulla base dei canoni annullati.

Chiara Cinotti

Riferimenti normativi: art. 3 Cost.; art. 23 Cost.; art. 53 Cost.; l. 281/1970; l. reg. Lazio 1/1971; d.P.R. 616/77; d.l. 400/93; l. 84/1994; d.lgs. 112/98; l. 42/2009.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale: nn. 100/05; 9139/14; Corte di Cassazione: nn. 11655/15; 6714/20; 12296/21; 4453/24.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 7910/2025, depositata il 22/12/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Pieroni.

Accertamento - Accertamento sintetico – Redditometro – Art. 38 d.P.R. n. 600/1973 – Presunzione legale relativa - Inversione dell'onere probatorio – Indici di capacità contributiva – Valutazione analitica della prova – Motivazione apparente.

SINTESI DELLA SENTENZA

In tema di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, il redditometro integra una presunzione legale relativa, che non esonera il giudice dal dovere di esaminare in modo puntuale la prova contraria fornita dal contribuente. Quest'ultimo, infatti, può dimostrare mediante prova documentale che il reddito presunto non esiste o sussiste in misura inferiore ovvero che la spesa assunta dall'Ufficio quale indice di capacità contributiva non è stata sostenuta. Nel caso di specie, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione con sentenza n. 28022/2024, la Corte di Giustizia Tributaria, ritenuta idonea la prova contraria offerta dal contribuente in relazione all'acquisto dell'immobile e giudicate coerenti con il reddito familiare le ulteriori spese contestate, ha annullato l'avviso di accertamento, rilevando che la capacità economica attribuita al contribuente era apparente.

COMMENTO

La decisione in esame si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui lo strumento del redditometro, nell'ambito dell'accertamento sintetico disciplinato dall'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, introduce una presunzione legale relativa e non assoluta (tra le più recenti Cass. 28/12/2022, n. 37985, Cass. 13/06/2023, n. 16904).

La norma, nel testo *ratione temporis* applicabile al caso concreto, prevedeva la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di presumere il reddito complessivo netto del contribuente sulla base di indici di capacità contributiva collegati alla disponibilità di beni e alle spese necessarie per il loro mantenimento (quarto comma), nonché sulla base delle spese per incrementi patrimoniali, riferite all'acquisto di beni destinati ad accrescere durevolmente il patrimonio del contribuente (quinto comma). Tuttavia, a fronte di tale meccanismo presuntivo, la disposizione faceva espressamente salva la prova contraria del contribuente, il quale mediante idonea documentazione può dimostrare non solo la sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma, più in generale, anche l'inesistenza totale o parziale del reddito presunto.

In questa prospettiva, la sentenza n. 7910/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, resa in sede di rinvio in attuazione della Cassazione n. 28022/2024, fa propri e applica al caso di specie due principi centrali affermati dalla Suprema Corte.

In primo luogo, la sentenza in esame afferma che la prova contraria ha contenuto ampio e può consistere anche nella dimostrazione che il bene o l'importo assunto dall'Ufficio come indice di capacità contributiva non sia mai entrato nella reale disponibilità economica del contribuente, perché derivante da un atto solo apparentemente oneroso, che non ne implica la corrispondente ed effettiva disponibilità patrimoniale (Cass. 10/10/2014 n. 21442).

In secondo luogo, la pronuncia recepisce l'indirizzo secondo cui, a fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente, il giudice tributario non può limitarsi a formule generiche, ma deve procedere a una valutazione puntuale dell'intero materiale acquisito in giudizio, in ossequio ai principi del contraddittorio e della parità delle parti (art. 111 Cost.).

È stato infatti chiarito che, nel contenzioso scaturito da accertamenti sintetici mediante redditometro, all'inversione dell'onere probatorio gravante sul contribuente – chiamato a dimostrare l'inesistenza del maggior reddito accertato dall'Ufficio – deve corrispondere, ove tale onere sia stato adempiuto, una valutazione analitica da parte del giudice, il quale "*non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa*" (Cass. 07/06/2022 n. 18178, Cass. 08/10/2020 n. 21700), pena il vizio di una motivazione meramente apparente.

È proprio in questa corretta applicazione dei principi ribaditi in sede di rinvio che si misura la portata della pronuncia.

Nel caso concreto, infatti, la Corte di rinvio ha ritenuto che la principale spesa valorizzata dall'A.F., ossia l'acquisto della nuda proprietà di un immobile, non esprimesse una reale capacità contributiva, risultando dai documenti prodotti sia la remissione del debito da parte dei venditori sia il mancato incasso dell'assegno indicato nel rogito. Su tale base, la CGT ha escluso che l'operazione potesse integrare una reale spesa per incremento patrimoniale, riconoscendo invece che si trattava di un atto apparentemente oneroso (*ex plurimis* Cass. n. 28157/2020).

Nello stesso quadro, la Corte ha inoltre reputato giustificate le ulteriori spese sulla base della provvista a disposizione del contribuente e del reddito familiare.

Ne emerge una limpida riaffermazione del principio per cui il redditometro, pur costituendo un legittimo strumento di ricostruzione presuntiva del reddito, non può fondarsi su dati meramente formali né tradursi in una presunzione insuperabile.

Dunque, laddove il contribuente dimostri che la spesa presunta non è stata realmente sostenuta o che le ulteriori spese trovano adeguata copertura in risorse lecite o fiscalmente irrilevanti, l'accertamento deve essere annullato.

Giorgio Pisciotta

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973; Costituzione.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: sentt. nn. 21442/14; 21700/20; 28157/20; 18178/22; 37985/22; 16904/23; 28022/24.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 8008/2025, depositata il 29/12/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Iannone.
Accertamento - – Rinuncia ai crediti per dividendi – Fictio iuris incasso giuridico – Art. 88 comma 4-bis TUIR – Dichiarazioni sostitutive dei soci – Principio di cassa – Valore fiscale e nominale del credito – Salto d'imposta.

SINTESI DELLA SENTENZA

In tema di imposte sui redditi, alla luce del riassetto normativo introdotto dal d.lgs. n. 147/2015, la rinuncia del socio ai crediti per dividendi non incassati non determina imponibilità in capo al medesimo, difettando il presupposto impositivo dell'effettiva percezione.
Ai dividendi non è applicabile la finzione dell'"incasso giuridico", poiché, a differenza di altre poste (come le royalties), non vi è deduzione di costi in capo alla società.
Inoltre, le dichiarazioni sostitutive rese dai soci ex art. 88, comma 4-bis, TUIR hanno valore ricognitivo e non possono alterare la natura del credito: il valore fiscale del credito da dividendi non incassati è pari a zero, sicché una mera dichiarazione non può trasformare un reddito tassabile per cassa in un reddito "già conseguito".
In altri termini, una dichiarazione non può prevalere sulla legge e sostituire il fatto generatore dell'imponibilità (incasso), che, nel caso di specie, non era avvenuto.

COMMENTO

La controversia trae origine dalla rinuncia - formalizzata nel corso del 2016 - da parte dei soci di una S.p.A. ai residui crediti derivanti da dividendi deliberati nell'anno 2010 e mai interamente corrisposti. L'importo rinunciato ammontava a € 143.333,34 per ciascun socio; seguiva alla rinuncia lo storno del debito da parte della società e l'iscrizione a riserva di capitale "da rinuncia dividendi deliberati". Ciascun socio aveva reso una dichiarazione sostitutiva attestando la coincidenza tra il valore nominale e il valore fiscale del credito.
Sulla scorta di tali elementi, l'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a tassazione in capo ai soci gli importi oggetto di rinuncia. L'Ufficio, difendendo la perdurante validità della teoria dell'incasso giuridico, riteneva che le dichiarazioni sostitutive avessero innescato un "salto d'imposta": a detta dell'Amministrazione, i soci avrebbero conseguito i dividendi "giuridicamente" per poi reimpiegarli, beneficiando dell'aumento del costo della partecipazione, mentre la società avrebbe parallelamente evitato la tassazione della sopravvenienza attiva.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, confermando la decisione dei Giudici di prime cure, ha disatteso radicalmente l'impostazione dell'Amministrazione Finanziaria, respingendone l'appello.
Il Collegio ha in primo luogo evidenziato come, a partire dal 2016, il d.lgs. n. 147/2015 abbia profondamente rimodulato gli effetti fiscali della rinuncia al credito da dividendi: sul lato della società, essa genera una sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il valore fiscale del credito (art. 88, comma 4-bis, TUIR); sul lato del socio, l'importo si aggiunge al costo fiscale della partecipazione sempre nei limiti di tale valore (artt. 94, comma 6, e 101, comma 7, TUIR).
I Giudici di seconde cure hanno chiarito che la prospettazione dell'Ufficio confonde ipotesi eterogenee. I precedenti giurisprudenziali invocati dall'Agenzia per applicare la tesi dell'incasso giuridico riguardano poste specifiche (royalties, TFM, interessi su finanziamenti), le quali sono deducibili per competenza in capo alla società erogante e tassate per cassa in

capo al percettore. Al contrario, per i dividendi la società non deduce alcun costo e l'imposizione sul socio presuppone imprescindibilmente l'effettivo incasso. Ne discende che difetta il presupposto logico-giuridico fondamentale dell'"incasso giuridico" (ovvero l'asimmetria o "salto d'imposta"), come peraltro già riconosciuto da significativi arresti di merito.
Il passaggio logicamente più dirimente della pronuncia riguarda la valenza delle dichiarazioni sostitutive ex art. 88, comma 4-bis, TUIR. Smontando l'argomento considerato "decisivo" dall'Ufficio, il Collegio statuisce che la dichiarazione del socio è uno strumento meramente ricognitivo, funzionale a correlare su entrambi i lati il limite del valore fiscale. Essa non ha il potere di prevaricare la legge: non può mutare la natura del credito, né trasformare un reddito tassabile esclusivamente per cassa in un reddito "già conseguito".
Facendo propria la ricostruzione sistematica offerta dalla Corte di Cassazione (sent. n. 16595/2023), i giudici ribadiscono che il valore fiscale del credito da dividendi non incassati è, per sua natura, pari a zero sino al momento dell'effettiva percezione. Se manca la percezione, manca il presupposto impositivo in capo al socio.
Pertanto, il meccanismo descritto dall'art. 88, comma 4-bis, TUIR non può operare in modo illimitato (*ultra vires*): essendo il valore pari a zero, una mera dichiarazione del contribuente non può prevalere sulla legge e sostituire il fatto-generatore dell'imponibilità (l'incasso materiale), che in questo caso non è mai avvenuto. L'ordinamento, a seguito della riforma, ha espulso la finzione dell'incasso giuridico proprio al fine di evitare simili e surrettizi adeguamenti unilaterali.

Chiara Esposito

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 147/2015; artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, e 101, comma 7, TUIR. Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione n. 16595/2023; CGT FVG n. 19/1/20; CGT Veneto, sez. IV, n. 519/2020.

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3801/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Maio, Rel. Lupi.

Accise, dazi e diritti doganali - Diritti doganali – Responsabilità – DHL – Iva dovuta su importazione merci – Dichiarazioni false – Non sussiste.

SINTESI DELLA SENTENZA

L'Ufficio delle Dogane di Roma 1 propone appello avverso la sentenza con la quale la CGT di I grado di Roma ha accolto il ricorso con cui DHL Express (Italy) Srl impugnava l'atto di contestazione originato da una verifica effettuata nei confronti della Star Watch Srls da cui emergeva un maggior valore rispetto a quello dichiarato di alcuni orologi oggetto di importazione. Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso perché ha ritenuto non responsabile nella fattispecie il vettore che ha svolto la sua attività sulla base di una documentazione redatta dall'importatore successivamente rivelatasi falsa. Con l'appello l'ADM si duole della decisione e ne chiede la riforma per erronea valutazione del fatto e delle norme di diritto applicabili. In particolare, l'ufficio ritiene che, nella fattispecie, la DHL non abbia adempiuto al suo dovere di svolgere diligentemente di svolgere la propria attività di controllo circa la correttezza e veridicità dei dati emergenti dalla documentazione di importazione.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dichiara l'appello infondato in quanto DHL, in qualità di rappresentante doganale indiretto, non è responsabile per l'Iva dovuta sull'importazione di merci quando le dichiarazioni dell'importatore si rivelano false.L'obbligazione tributaria ricade esclusivamente sull'importatore (Star Watch Srls). Spese compensate.

COMMENTO

La pronuncia in esame si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza che esclude la responsabilità del rappresentante doganale indiretto ai fini del pagamento dell'Iva.

In base alla normativa italiana, il rappresentante doganale indiretto non è responsabile in solido con l'importatore per il pagamento dell'Iva all'importazione, poiché manca una disposizione di legge che lo preveda in modo esplicito e inequivocabile.

Il TULD (artt. 34 e 38) considera "diritti doganali" solo i dazi e le altre imposizioni tipicamente doganali, mentre l'Iva all'importazione non rientra in questa categoria. Anche il d.lgs. 374/1990, nel regolare l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali, non reca alcuna disposizione esplicita concernente la responsabilità del rappresentante doganale indiretto in materia di pagamento dell'Iva.

A conferma di tale interpretazione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 23526 del 27 luglio 2022, ha ribadito che l'Iva all'importazione non costituisce parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del Codice doganale dell'Unione. Conseguentemente, in assenza di una previsione normativa nazionale esplicita e inequivoca che disponga diversamente, il rappresentante doganale indiretto non può essere ritenuto solidalmente responsabile per il pagamento dell'Iva dovuta all'importazione, obbligazione che grava unicamente sull'importatore.

Marta Selicato

Riferimenti normativi: Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952; Testo Unico delle Leggi doganali (TULD), art. 34, comma 1; art. 38, comma 1; d.lgs. 374/1990, art. 3; decreto n. 43 del 1973.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza n. 23526 del 27 luglio 2022.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 4356/2025, depositata il 11/07/2025 – Pres. e Rel. Fruscella.

Accise, dazi e diritti doganali - Dogane – Dazi Iva – Valore in dogana – Rettifica – Esposizione sintetica in atto del valore rettificato – Assenza di indicazione del metodo di ricalcolo – Vizio motivazione -Ssussiste.

SINTESI DELLA SENTENZA

La mancata indicazione in avviso di accertamento dei criteri di rideterminazione del valore delle merci ai fini dell'applicazione dei dazi e dell'Iva in dogana, ossia senza l'esposizione – pur schematica – di un calcolo fondato su elementi oggettivi, non consentendo al contribuente di conoscere la metodologia applicata e dunque di sollevare idonee contestazioni anche in fase contenziosa, integra un vizio motivazionale dell'atto che ne determina l'invalidità a prescindere dalla fondatezza o meno nel merito.

COMMENTO

La pronuncia in commento si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale in materia di motivazione dell'atto di accertamento, ribadendone alcuni assunti fondamentali, ritraibili dall'applicazioni delle norme che ne costituiscono regola (art. 7 l. n. 212/2000; art. 42 d.p.r. n. 600/1973; asrt. 56 d.P.R. n. 633/1972).

In primo luogo, in essa emerge chiaramente un apprezzamento della motivazione in termini *serventi al libero, consapevole ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente* (art. 24 Cost.), ciò che costituisce un dato oramai pacifico in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., sez. trib., n. 21564/2013; Cass., sez. trib., n. 16480/2020; Cass., sez. trib., n. 11179/2025), finalità a cui concorre il parallelo obbligo di indicazione puntale degli elementi della pretesa nel dispositivo (Cass., sez. trib., n. 13810/2005; Cass. sez. trib., n. 3111/2006; Cass., sez. trib., n. 15318/2008) e ciò nell'interesse anche dell'amministrazione, nella logica del "giusto procedimento" (art. 97 Cost.) e del diritto ad una "buona amministrazione" (art. 42 CDFUE) (Cass., sez. trib.n. 22003/2014). Si evidenzia infatti come, nel caso concreto, il difetto di una "esposizione pur schematica di un calcolo fondato su elementi oggettivi", non consentendo a quest'ultimo di conoscere la metodologia applicata, gli avrebbe impedito "*di sollevare idonee contestazioni anche in fase contenziosa*". Si noti: contestazioni "idonee", ciò che implicitamente sembra riecheggiare la necessità che la motivazione non solo sia presente e completa, ma che nel suo contenuto sia univoca e non contraddittoria, non perplessa e non ambigua – circostanze che infatti renderebbero eccessivamente difficile la definizione di una strategia difensiva al contribuente (*ex multis*, Cass., sez. trib., n. 13620/2023; Cass., sez. trib., n. 18767/2020).

L'osservazione – poi – per cui "*la carenza di motivazione dell'atto impugnato ne comporta l'invalidità a prescindere dai chiarimenti o dalle difese svolte dall'Ufficio in sede giudiziale*" correttamente ribadisce, in secondo luogo, un altro assunto pacifico, ossia la valenza *sostanziale* (provvedimentale) dell'atto di accertamento (Cass., SS.UU., n. 19854/2004) ed il conseguente ruolo della motivazione, quale presupposto di legittimità dello stesso, insuscettibile di esaurirsi in una mera *provocatio ad opponendum* (in tal senso, come invece in passato sostenuto, Cass., SS.UU., n. 8/1993; Cass., sez. I, n. 6471/1996; Cass., sez. I, n. 2943/1998)

Infine, la sentenza evidenzia altresì il modo in cui deve essere "impostato" dall'ufficio l'eventuale richiamo in atto del PVC in sede motivazionale. Se certamente – nell'ottica di una "economia di scrittura" (Cass., sez. trib., n. 27708/2022) – la cd. motivazione *per relationem* è ammessa dall'ordinamento, a condizione dell'allegazione dell'atto richiamato (ove non conosciuto), ovvero della riproduzione della parte essenziale rilevante ai fini della pretesa (art. 7, comma 1 l. n. 212/2000, sia prima che dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 219/2023; art. 42, comma 2 d.P.R. n. 600/1973; art. 56, comma 5 d.P.R. n. 633/1972); tuttavia, il richiamo deve avvenire con cura, sempre nella prospettiva della possibilità di un

consapevole esercizio del diritto di difesa del contribuente. Se, da un lato, non si richiede infatti necessariamente un "vaglio critico" dell'Agenzia delle Entrate rispetto alle osservazioni formulate dai verificatori (dell'Agenzia stessa o della GdF) (Cass., sez. trib., n. 2907/2010; Cass., sez. trib., n. 25211/2010; Cass., sez. trib., n. 446/2013; *contra*, però, Cass., sez. trib., n. 4350/2016; Cass., sez. trib., n. 12794/2016); dall'altro, occorre evitare che tale rinvio renda in concreto difficilmente intellegibile al contribuente la base giustificativa della pretesa; in tal prospettiva, si richiede nella pronuncia qui commentata (condivisibilmente) che l'atto fornisca quanto meno "*una pur minima spiegazione della pretesa erariale configurabile nell'avviso stesso*", ovvero – si potrebbe aggiungere – dei chiari criteri identificativi delle specifiche argomentazioni fattuali e giuridiche (tra quelle esposte nel PVC) che l'organo accertatore ha deciso di "far proprie" in atto. Come osservato in dottrina (G. Melis), infatti, un rinvio generalizzato potrebbe in alcuni casi determinare una "insufficienza di motivazione per eccesso di motivazione" (da cui la necessità di un "dosaggio" nel rinvio: Cass., sez. trib., 6914/2011; Cass., sez. trib., 9032/2013). Solo così si permette alla parte privata di ricostruire quell'*iter* logico-giuridico seguito dall'amministrazione la cui puntuale descrizione costituisce funzione propria della motivazione.

Francesco Pepe

Riferimenti normativi: l. n. 212/2000; d.P.R. n. 600/1973; d.P.R. n. 633/1972.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: Cass. nn. 21564/2013; 16480/2020; 11179/2025; 13810/2005; 3111/2006; 15318/2008; 22003/2014; 13620/2023; 18767/2020; 19854/2004; 8/1993; 6471/1996; 2943/1998; 27708/2022; 2907/2010; 25211/2010; 446/2013; 4350/2016; 12794/2016; 6914/2011; 9032/2013.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 6831/2025, depositata il 07/11/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Leone.
Accise, dazi e diritti doganali – Contrabbando – Provvedimento irrogazione sanzioni – Confisca – Autotutela – Diniego di revoca in autotutela – Inammissibilità del ricorso introduttivo.

SINTESI DELLA SENTENZA
L'autotutela tributaria si connota per il suo carattere discrezionale e non costituisce in alcun modo un mezzo di tutela dei diritti del contribuente. Con l'annullamento di un proprio atto, l'Amministrazione Finanziaria deve perseguire un interesse generale, concreto e specifico, assicurando pur sempre la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico. Quest'ultima, in particolare, verrebbe senza alcun dubbio compromessa dall'annullamento di un atto non più impugnabile poiché trascorso il termine di decadenza per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice di merito.

COMMENTO
Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione - confermato dalla Corte costituzionale nella Sent. n. 181 del 2017 - in capo all'Amministrazione finanziaria non sussisterebbe un vero e proprio obbligo di pronuncia esplicita sull'istanza di autotutela, non potendosi dunque formare un silenzio-rifiuto tacito o implicito autonomamente impugnabile. Non esiste d'altronde nel nostro ordinamento una norma che attribuisca a tale comportamento omissivo un rilievo giuridico idoneo a fondare l'esperibilità di rimedi giurisdizionali. L'annullamento d'ufficio non ha, quindi, una funzione giustiziale, essendo piuttosto espressione di amministrazione attiva che si sostanzia in una valutazione discrezionale dell'ufficio che ha emesso l'atto contestato, il quale è chiamato a perseguire l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi.
Proprio in ragione di tale ruolo – come sottolineato dapprima dalla Corte costituzionale nella summenzionata sentenza e poi dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio nella sentenza in commento – nel compiere le proprie valutazioni discrezionali, l'Amministrazione finanziaria deve operare una valutazione comparativa, bilanciando tutti gli interessi

giuridicamente rilevanti, compresa la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa in caso di annullamento di atti inoppugnabili.
L'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione è, pertanto, fermo nel ritenere che l'autoannullamento tributario non costituisca un mezzo di tutela del contribuente, affermandone piuttosto il carattere discrezionale.
Come chiaramente illustrato dalla Corte costituzionale, infine, non sussiste alcun vuoto di tutela per l'assenza di un interesse giuridicamente protetto a ottenere una decisione amministrativa espressa sull'istanza di autotutela. Infatti, il contribuente ha sempre a sua disposizione altri rimedi di protezione giurisdizionale avverso il provvedimento di cui chiede l'annullamento.

Cristian Del Romano

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92; legge 212/00, artt. 53 e 97 Cost.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost.le: sent. n. 181/17; Corte di Cassazione: sent. nn. 8211/23; 7318/22; 24652/21; 4937/19; 7511/16; 23765/15; 3442/15; 24058/14; 12930/13; 26313/10; 15451/10, 11457/10, 16097/09; 7388/07; 1547/02; ord. nn. 28134/23; 28105/23.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 7180/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Taviano.
Accise, dazi e diritti doganali– Alcool etilico – Parametri di impiegofissati per la società incorporata -Proseguimento del vincolo per la società incorporante – Compete.

SINTESI DELLA SENTENZA
In materia di esenzione dall'accisa sull'alcool, i parametri di impiego fissati in sede autorizzatoria nei confronti della società incorporata continuano a vincolare anche la società incorporante, salvo che non siano intervenute modifiche all'attività produttiva. Il superamento di tali parametri comporta l'assoggettamento ad accisa dell'eccedenza, indipendentemente dalla specifica tipologia di uso esente prospettata.

COMMENTO
La sentenza in commento esamina due profili di particolare rilievo in materia di accise sull'alcool etilico, con riguardo all'esenzione riconosciuta dall'art. 27, comma 3 del d.lgs. n. 504/1995. In primo luogo, la Corte chiarisce che, in presenza di un'operazione di fusione, i parametri tecnici di impiego dell'alcool previamente individuati dall'Amministrazione finanziaria in sede di rilascio dell'autorizzazione nei confronti della società incorporata continuano a spiegare piena efficacia anche nei confronti della società incorporante, purché non risultino intervenute modifiche dell'attività produttiva e nell'uso dell'alcool. In tale prospettiva, il principio di continuità dell'attività industriale consente di ritenere superflua una nuova determinazione dei parametri tecnici, risultando sufficiente il richiamo a quelli già autorizzati, destinati a rimanere vincolanti in assenza di modifiche delle condizioni poste a base del titolo autorizzativo.
In secondo luogo, la Corte chiarisce che, una volta fissati i parametri di impiego dell'alcool, la specifica tipologia di uso esente invocata dal contribuente risulta irrilevante ai fini della determinazione dei limiti di consumo. Orbene, sia che l'utilizzo dell'alcool avvenga ai sensi della lettera e), sia che ricada nell'ambito della lettera g) del comma 3 dell'art. 27 del TUA, ciò che assume rilievo decisivo è il rispetto dei parametri quantitativi previamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, in quanto ritenuti coerenti con il processo produttivo; superata tale soglia tecnica, l'alcool eccedente esce dall'ambito dell'esenzione ed è conseguentemente assoggettato ad accisa.

Giuseppe Emiliano Zucco

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/95; d.m. 524/96.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 731/2025, depositata il 04/02/2025 – Pres. Campelli, Rel. Caridi.

Agevolazioni ed esenzioni - Imu – Ici - Tasi – Enti ecclesiastici – Dimostrazione requisito soggettivo ed oggettivo – Spettanza dell'esenzione – Onere della prova – Attività oggettivamente commerciali – Esclusione dal beneficio.

SINTESI DELLA SENTENZA

In tema di Ici, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spetta a condizione che gli immobili appartenenti ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività ivi contemplate, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto, cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana); con la conseguenza che il predetto beneficio non spetta in relazione agli immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico, come pure agli enti di istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono equiparati, ai fini tributari, ex art. 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali.

COMMENTO

L'esenzione Ici prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è attualmente fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: l'uno soggettivo, riguardante il profilo del soggetto che utilizza l'immobile; l'altro oggettivo, relativo all'attività effettivamente svolta nello stesso.

Il fine di religione e culto è considerato immanente per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa (CEI, Regioni Ecclesiastiche, Province ecclesiastiche, Diocesi, Capitoli, Parrocchie, Chiese Seminari, Istituti religiosi e secolari). Per gli altri Enti Ecclesiastici il fine di religione e culto va verificato che sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico (art. 2, comma 3, secondo periodo, legge n. 222/85).

Con particolare riferimento al requisito oggettivo, sul piano dell'onere probatorio (art. 2697 cod. civ.), il contribuente deve limitarsi a dimostrare sul versante soggettivo la qualità di ente ecclesiastico e, sul versante oggettivo, la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività di religione o di culto, essendo intrinseca la natura non commerciale dell'attività svolta, laddove grava sull'ente impositore di provare *a contrario* l'eventuale esercizio di un'attività commerciale.

Secondo giurisprudenza consolidata di legittimità, invero, "l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spetta a condizione che gli immobili appartenenti ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività ivi contemplate, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto, cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana); con la conseguenza che il predetto beneficio non spetta in relazione agli immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico, come pure agli enti di istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono equiparati, ai fini tributari, ex art. 7 della legge 25 marzo 1985, n.121, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali" (*ex multis*, Cass. , Sez. 5°, 19 settembre

2019, n. 23369; Cass. , Sez. 5°, 16 novembre 2021, n. 34451; Cass. , Sez. 5°, 15 giugno 2023, n. 17108).
L'articolo 1, comma 71, della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio), richiamando anche la disciplina dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, ha introdotto una norma interpretativa autentica (retroattiva), dell'articolo 1, comma 759, lett. g), l. n. 160/2019. Secondo questa interpretazione, anche se un immobile di proprietà di un ente ecclesiastico è concesso in comodato d'uso (gratuito) a un altro ente non commerciale, l'immobile si considera comunque "posseduto" ai fini dell'esenzione IMU, purché il comodatario sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente e il comodatario svolga nell'immobile in via esclusiva attività meritevoli (es. culto, assistenza, cultura), con modalità non commerciali.
Si richiede, pertanto, l'esistenza di un collegamento "funzionale" ed uno "strutturale".
Il primo sussiste quando le attività attuate nell'immobile siano riconducibili alle finalità istituzionali del concedente e siano accessorie o integrative rispetto alle stesse, nonché coerenti e funzionali rispetto agli scopi dell'ente concedente. Il "collegamento strutturale", invece, sussiste quando il comodatario appartenga alla stessa struttura organizzativa del concedente. La giurisprudenza di legittimità (sent. n. 6795/2020; 12539/2021; 4953/2023) conferma la possibilità di esenzione anche senza utilizzo diretto dell'immobile da parte del concedente.
La lettera b) del comma 71, inoltre, ha stabilito che l'immobile può essere considerato "utilizzato" (e quindi esente) anche in periodi di non utilizzo effettivo, purché non venga meno il vincolo di strumentalità.
La giurisprudenza (Cass. n. 27242/2022; n. 9444/2023), invero, chiarisce che non ogni mancato utilizzo comporta la perdita dell'esenzione, che viene meno solo se il mancato utilizzo è rivelatore di una cessazione della destinazione o del vincolo strumentale.
Nel caso di specie, parte ricorrente presentava ricorso in primo grado avverso due avvisi di accertamento relativi al pagamento Tasi e Imu 2016, riferiti ad un immobile sede del Collegio ricorrente, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Parte ricorrente eccepiva che in detto immobile, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013, veniva esercitata un'attività di casa per ferie: ma che, successivamente, il compendio veniva destinato ad attività di culto, in particolare attività seminariale con annessa cappella/chiesa. Onde, con riferimento al 2016 la non debenza del tributo: dovendosi considerare integrati gli estremi dell'esenzione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo incontestato tra le parti il possesso del requisito soggettivo in capo all'ente ricorrente per andare esente dal pagamento.
La sentenza veniva impugnata dal Comune, che eccepiva la mancata dimostrazione, da parte dell'ente contribuente, dell'utilizzo dell'immobile per fini di religione e di culto nonché la regola di riparto probatorio secondo cui spetta a chi sostiene di averne diritto la prova dell'esenzione Imu.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, nel rigettare l'appello di Roma Capitale, dopo aver richiamato plurima giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto ampiamente dimostrata la qualifica di ente ecclesiastico del Collegio, mentre, sul piano probatorio, ha ritenuto intrinsecamente accertata la destinazione a finalità di culto dell'immobile, in quanto adibito a seminario, e dunque la natura (non) commerciale dell'attività ivi svolta: osservando che l'appellante, malgrado le censure mosse, non fosse stato in grado di dimostrare il contrario.

Chiara Esposito

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; all'art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 1, comma 71, della Legge n. 213/2023.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 23369/2019; 6795/2020; 12539/2021; *34451/2021; 27242*/2022; *17108/2023;* 4953/2023; 9444/2023.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 1416/2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.

Agevolazioni ed esenzioni - Registro – Agevolazioni fiscali "prima casa" – Trasferimento dell'immobile acquistato nel quinquennio – acquisto di un 'nuovo' immobile entro un anno – Superamento del termine – Ritardo nell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile acquistato all'asta – Forza maggiore – decadenza dall'agevolazione –Esclusione.

SINTESI DELLA SENTENZA

Non perde le agevolazioni"prima casa" il contribuente che vende la prima casa e acquista un nuovo immobile all'asta giudiziaria entro un anno, anche se il provvedimento di assegnazione è successivo, in quanto il ritardo nell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile aggiudicato all'asta è causa di forza maggiore non imputabile all'aggiudicatario.Ciò che rileva è che il pagamento del prezzo sia avvenuto nel rispetto del termine annuale prescritto dalla legge.

COMMENTO

La sentenza affronta l'argomento della decadenza dalle agevolazioni fiscali "prima casa", nel caso di ritardo nell'emissione del decreto di trasferimento di un immobile acquistato all'asta.
Nel caso in esame, la contribuente aveva acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa e lo aveva rivenduto nel quinquennio successivo, con atto registrato il 10.10.2018.
L'Ufficio aveva accertato che, alla data del 10.10.2019, non vi era alcun atto di trasferimento a favore della contribuente, posto che il decreto di trasferimento era intervenuto ben oltre tale data, ovvero il 15.11.2019, perdendo il diritto a poter mantenere le agevolazioni fiscali, giusto quanto previsto dalla nota II bis art. 1 tariffa allegata al TUR e provvedendo perciò al recupero delle maggiori imposte dovute.
I Giudici, con la sentenza in commento, richiamano l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sent. n. 6076/2017), secondo cui, "*ai fini della decadenza delle agevolazioni fiscali prima casa il ritardo nell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile aggiudicato all'asta è causa di forza maggiore non imputabile all'aggiudicatario. Qualora il contribuente acquisti un nuovo immobile all'asta, versando il prezzo entro l'anno prescritto dalla legge per godere delle agevolazioni fiscali c.d. prima casa e il Tribunale emette il decreto di trasferimento oltre il suddetto termine, è illegittimo il provvedimento di revoca delle agevolazioni fiscali emesso dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di un ritardo non imputabile al contribuente né prevedibile da parte di quest'ultimo*".
Nella fattispecie che ci occupa, il Collegio ha accertato che la contribuente si è aggiudicata l'immobile in data 30.04.2019 e ha provveduto al pagamento del prezzo entro il 13.09.2019, dunque entro il termine annuale previsto per mantenere il beneficio fiscale (10.10.2019).
La contribuente aveva perciò espletato, entro il termine ultimo di un anno dalla vendita della precedente abitazione, tutte le attività poste a suo carico, mentre la pubblicazione del decreto di trasferimento da parte del Giudice dell'Esecuzione, avvenuta solo il 16.11.2019 e quindi successivamente al citato termine annuale, non era imputabile alla contribuente poiché trattasi di attività non riferibile alla stessa e sui cui tempi di esecuzione non poteva avere alcuna possibilità di azione né sollecitazione.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, con orientamento a cui il Collegio ha inteso uniformarsi, il ritardo nell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile aggiudicato all'asta è causa di forza maggiore, da intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità al contribuente (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, rilevando unicamente, ai fini dell'accertamento del rispetto del prescritto termine annuale, l'avvenuto versamento del prezzo.

Ne consegue l'illegittimità della revoca delle agevolazioni da parte dell'Ufficio.

Emanuele D'Andrea

Riferimenti normativi: co. 4 della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: sent. n. 6076/2017.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1556/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. e Rel. Maio.
Agevolazioni ed esenzioni - Immobile di interesse storico – Accertamento Tasi- Verifica del vincolo diretto e vincolo indiretto ai fini della riduzione della base imponibile.

SINTESI DELLA SENTENZA
L'agevolazione di cui all'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201/2011, che prevede la riduzione del 50% della base imponibile Imu per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all'art. 10 del codice dei Beni Culturali di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004), può essere riconosciuta soltanto agli immobili soggetti a vincolo diretto (ossia con una specifica rilevanza culturale) e non anche a quelli soggetti a vincolo indiretto (ossia quegli immobili sottoposti a determinate limitazioni affinché i comportamenti posti in essere dai contribuenti non danneggino un altro immobile ritenuto meritevole di tutela).

COMMENTO
La sentenza in esame riguarda il caso di una contribuente che ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata per ottenere il riconoscimento dell'agevolazione in materia di Tasi di cui all'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201/2011 con riferimento ad un immobile sito in Roma, alla Via del Pantheon, in quanto sottopdosto ad un "*vincolo di modifica del volume e delle caratteristiche architettoniche e decorative del fabbricato a favore del Ministero della Pubblica Istruzione trascritto il 2 settembre del 1950 al n. 17439*".
L'agevolazione in questione prevede, infatti, la riduzione della base imponibile ai fini Imu nella misura del 50 per cento … "*per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*" e trova applicazione anche ai fini della Tasi, trattandosi della medesima base imponibile.
Il ricorso della contribuente veniva rigettato dai giudici di primo grado, sulla base del fatto che l'immobile in questione era sottoposto ad un vincolo indiretto e, per questo, non ricompreso nell'ambito applicativo dell'agevolazione di cui all'art. 13, comma 3, del d.l. 201/2011. In tal senso si sono pronunciati anche i giudici di secondo grado con la sentenza in esame, ribadendo come la verifica in merito alla natura "storica" di un fabbricato sia riconducibile alla sussistenza o meno di un vincolo diretto, da intendersi come un vincolo che "*riguarda un determinato bene al quale viene riconosciuta una specifica rilevanza culturale*". Diversamente, non può parlarsi di fabbricato storico (e, quindi, di applicabilità dell'agevolazione) laddove il vincolo sia rubricato come "*indiretto: non si tratta di un riconoscimento del pregio di un'immobile, ma, al contrario, vengono imposte allo stesso alcune limitazioni, perché i comportamenti che il contribuente pone in essere non possano a danneggiare un altro immobile ritenuto meritevole di tutela*".
Nel caso di specie l'immobile in relazione al quale la contribuente ha richiesto il riconoscimento della spettanza dell'agevolazione è soggetto a vincolo indiretto alla tutela del "*contiguo bene di rilievo*", ossia il Pantheon. Pertanto, i giudici hanno rigettato l'appello della contribuente, adeguandosi ad un orientamento ormai già consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione n. 19878/2016 e n. n. 20131/2020).
Nel rigettare l'appello i giudici hanno richiamato anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 4305/2025, secondo la quale «*la disciplina relativa all'Imu è soggetta a stretta interpretazione, cosicché è da escludersi la possibilità di estensione ai beni immobili*

sottoposti a tutela indiretta attraverso la prescrizione di distanze e altre misure dirette ad evitare alterazioni delle condizioni di ambiente e di decoro degli immobili di interesse culturale". In altri termini, l'eccezionalità della norma, richiedendo una precisa e netta formulazione, ne esclude l'estensione in via interpretativa ai beni sottoposti a tutela indiretta. Tale principio è stato espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111/2026, secondo la quale "*Il fondamento del trattamento fiscale più favorevole riservato ai beni di interesse culturale va rinvenuto nella considerazione che la proprietà di tali beni denota una capacità contributiva ridotta, per effetto degli oneri che la normativa di settore impone ai loro titolari … Anche la soggezione di determinati beni a prescrizioni di tutela indiretta, a protezione dei beni di interesse culturale contigui o prossimi, può fare insorgere, in capo ai loro titolari, vincoli e oneri. Si tratta tuttavia di oneri strutturalmente diversi da quelli che ricadono sul proprietario del bene di diretto interesse culturale. Solo in questo secondo caso, oggetto di protezione è direttamente il bene, che il proprietario è obbligato a preservare … con le sue caratteristiche intrinseche, nella sua integrità e originalità; ciò che normalmente richiede impegno costante e l'impiego di specifiche tecniche e metodi di intervento manutentivo, e che può comportare, e di regola comporta, spese particolarmente ingenti. Nel caso di un bene solo indirettamente vincolato, invece, oggetto di protezione non è il bene stesso, in sé considerato, ma è il contesto ambientale o di prospettiva nel quale l'immobile di interesse si inserisce, e a garanzia del quale l'amministrazione può imporre, a carico dei beni in esso ricadenti, prescrizioni di vario tipo, ma non certo assimilabili al generale obbligo conservativo del bene culturale vero e proprio*").

Giulia Faustini

Riferimenti normativi: art. 13, comma 3, d.l.. 201/2011.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 19878/206; 20131/2020; 4305/2025; Corte costituzionale: n. 111/2016.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1651/2025, depositata il 13/03/2025 – Pres. Birriteri, Rel. Laudati.
Agevolazioni ed esenzioni - Imu – Esenzioni - – Enti religiosi – Attività di religione o di culto – Immobili adibiti ad abitazione – Onere probatorio – Art. 7 d.lgs. 504/1992 – Interpretazione restrittiva, esclusione dall'agevolazione.

SINTESI DELLA SENTENZA
L'esenzione dall'Imu prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spetta esclusivamente per gli immobili effettivamente e concretamente destinati allo svolgimento di attività di religione o di culto.
Non rientrano nell'ambito agevolativo gli immobili utilizzati come alloggi o residenze dei religiosi, trattandosi di beni destinati a soddisfare esigenze abitative e non spirituali. L'onere della prova circa la concreta destinazione alle attività agevolate grava sull'ente che invoca l'esenzione. In mancanza di tale prova, l'immobile è soggetto a imposizione Imu, indipendentemente dalla natura ecclesiastica del proprietario.

COMMENTO
La normativa in materia di esenzione Imu di cui all'art.7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, non ammette interpretazioni estensive, con la conseguenza che non potrà trovare applicazione agli immobili che pur appartenendo ad un ente religioso, non siano effettivamente e concretamente destinati allo svolgimento di attività di culto. Il relativo onere probatorio è posto in capo all'ente che intende beneficiare della su indicata esenzione.

Si tratta di un ulteriore consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale che distingue nettamente tra funzione religiosa e funzione abitativa dei membri della comunità, riservando il trattamento agevolativo solamente nel primo caso.

Massimo Forte

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art. 2697 cod. civ.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., sez. trib., 27 giugno 2018, n. 16728; Cass. civ., sez. trib., 5 maggio 2021, n. 11957; Cass. civ., sez. trib., 30 giugno 2023, n. 18077.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 1775/2025, depositata il 18/03/2025 – Pres. Cotta, Rel. Loreto.
Agevolazioni ed esenzioni – Registro, ipotecarie e catastali – Piccola proprietà contadina – Pertinenzialità – Strumentalità – Effettività del vincolo – Non spetta.

SINTESI DELLA SENTENZA
La fattispecie costitutiva delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina è integrata solo dagli atti di trasferimento (oltre che dei terreni agricoli) di immobili pertinenziali ai terreni ove è svolta l'attività agricola e non da quelli relativi a immobili meramente strumentali all'attività medesima. L'onere di provare la sussistenza degli elementi di fatto integranti la fattispecie agevolativa (e quindi, nel caso di specie, il vincolo pertinenziale) incombe sul contribuente.

COMMENTO
La questione affrontata dalla Corte nella pronuncia in commento pertiene il regime agevolato previsto dall'art. 2, co. 4-bis, del d.l. n. 194/2009, in base al quale «*gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali* […] *sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%*».
Secondo la Risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2015 la nozione di pertinenza rilevante ai fini fiscali coincide con quella disciplinata dal codice civile. Cosicchè il vincolo pertinenziale può dirsi esistente solo ove sia predicabile la connessione funzionale tra due beni ossia tra il fabbricato ed il terreno agricolo e deve essere distinta dalla nozione di strumentalità che consiste in un rapporto fra il bene e l'attività.
Tale posizione è diversa da quella sostenuta dalla Corte di Cassazione, con ord. n. 3597/2021, che ha ritenuto integrati i presupposti dell'agevolazione anche in presenza di un rapporto di destinazione funzionale del bene all'attività di impresa agricola.
La CGT, rilevato che il fabbricato oggetto di cessione neppure insisteva sul terreno agricolo, ha comunque ritenuto preferibile l'impostazione assunta dall'Agenzia delle Entrate, ribadendo altresì che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 16839/2021), il vincolo sul bene deve essere durevole e quindi effettivamente posto, e non deve invece risultare soltanto eventuale o possibile.

Selene Gargano

Riferimenti normativi: d.l. n. 194/2009, art. 2, co. 4-bis, art. 817 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: ord. n. 3597/2021, sent. n. 3595/2025, n. 16839/2021, n. 15668/2017, n. 15739/2007, n. 4599/2006.
Prassi: Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 26/E del 06/03/2015, Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, Risoluzione n. 36 del 17/05/2010.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1995/2025, depositata il 25/03/2025 – Pres. Greco, Rel. Mancini.

Agevolazioni ed esenzioni -– Avviso di accertamento – Indebito beneficio – Agevolazione – Imposte dirette – Ires – Addebito illegittimo – Attività d'impresa – Enti di amministrazione del culto cattolico – Proventi derivanti da locazione del patrimonio immobiliare – Mero godimento – Fine istituzionale.

SINTESI DELLA SENTENZA

Per gli organismi di amministrazione del culto cattolico, la riduzione dell'Ires prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 può applicarsi anche ai proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare, purché ricorrano due condizioni cumulative: i) la gestione del patrimonio si risolva in un mero godimento, finalizzato al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente, senza un'organizzazione di mezzi e risorse riconducibile all'esercizio di un'attività d'impresa; ii) i proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nel perseguimento di tale fine istituzionale. La Corte, nel caso di specie, accertata la sussistenza di tali requisiti, ha accolto l'appello del contribuente, annullando l'avviso di accertamento e riconoscendo la legittima fruizione della riduzione dell'Ires nella misura del 50%, prevista *rationae temporis* dall'art. 6 dPR 601/1973, con compensazione delle spese di lite.

COMMENTO

L'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 prevede un regime agevolativo consistente nella riduzione dell'Ires nella misura del 50%, per taluni enti; tra essi rientrano anche gli enti di amministrazione del culto cattolico, in quanto l'ordinamento equipara per legge i fini di religione e di culto a quelli di beneficenza o di istruzione, espressamente richiamati dalla disposizione agevolativa.

La disposizione in esame, pur avendo natura agevolativa, non prevede un'incompatibilità automatica tra la fruizione del beneficio e la percezione di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare, rendendo necessaria una valutazione sostanziale delle modalità di svolgimento dell'attività e della destinazione delle risorse conseguite.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'agevolazione può trovare applicazione anche con riferimento ai proventi immobiliari, a condizione che ricorrano due presupposti cumulativi (cfr., sul punto Cass. civ., Sez. V, Ord., n. 2899/2024). In primo luogo, la gestione deve risolversi in un mero godimento del patrimonio, finalizzato al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente; tale ipotesi si configura quando la locazione di immobili si limita ad una mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse riconducibili all'attività d'impresa. In secondo luogo, è richiesto che i proventi così conseguiti siano effettivamente ed esclusivamente destinati al perseguimento del fine istituzionale dell'ente (nel caso di specie, le attività di "religione e di culto"), mantenendo una funzione meramente strumentale rispetto allo scopo principale.

La pronuncia in commento si colloca nel solco di un orientamento di merito ormai consolidato, che ha dato applicazione ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione (cfr. CGT II grado Umbria n. 202/1/2024; CGT II grado Marche nn. 1127/2024, 1128/2024, 1115/2024; CGT I grado Ancona n. 373/2024); tale assetto interpretativo risulta coerente anche con l'evoluzione della prassi amministrativa. In particolare, con la circolare n. 15/E del 2022, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la gestione del patrimonio immobiliare non è di per sé incompatibile con la fruizione dell'agevolazione, purché non si traduca nello svolgimento di un'attività organizzata in forma d'impresa e sia rispettata la destinazione istituzionale dei proventi.

Con successiva circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023, l'Amministrazione finanziaria è tornata sul tema con riferimento agli istituti diocesani per il sostentamento del clero, uniformandosi alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr., in senso conforme,

Cass. civ., Sez. V, ordd. nn. 1164/2023, 10400/2023, 9409/2023 e 9394/2023) e ribadendo, anche in chiave applicativa, la sufficienza dei due presupposti del "mero godimento" e della destinazione dei proventi al fine istituzionale.
La prassi amministrativa ha altresì evidenziato che i criteri individuati per l'applicazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 non sono limitati ai soli enti ecclesiastici, ma valgono, in generale, per tutti i soggetti rientranti nel perimetro soggettivo della disposizione agevolativa (cfr. Risposte a interpello nn. 439/2022 e 464/2023).
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, la riduzione dell'aliquota IRES nella misura del 50% risulta pertanto legittimamente applicabile in presenza dei presupposti indicati, senza che possa configurarsi una fruizione indebita del beneficio fiscale.

Massimiliano Giorgi

Riferimenti normativi: art. 6 dPR 601/1973.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, Sez. V, nn. 1164/2023; 9394/2023; 2899/2024; 19238/2025; CGT II Umbria n. 202/1/2024; CGT II' Marche nn. 1127/2024, 1128/2024, 1115/2024; CGT I' Ancona n. 373/2024.
Prassi: Circolari nn. 15/E/2022; 35/E/2023; Interpelli nn. 439/2022; 464/2023.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 2471/2025, depositata il 14/04/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Agevolazioni ed esenzioni - Imu – Avviso di accertamento – Immobili inagibili – Riduzione del 50% – Onere dichiarativo – SCIA – Inagibilità già nota al Comune - Principio di collaborazione e buona fede - Agevolazione – Compete.

SINTESI DELLA SENTENZA
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento Imu, contestando il mancato riconoscimento della riduzione del 50% per inagibilità degli immobili. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo insufficiente la SCIA prodotta e necessaria una formale dichiarazione attestante l'inagibilità. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l'appello, affermando che la riduzione dell'Imu spetta anche in assenza di una specifica dichiarazione del contribuente, qualora lo stato di inagibilità dell'immobile sia già noto al Comune sulla base della documentazione in suo possesso.

COMMENTO
La sentenza in commento affronta il tema della riduzione dell'Imu per immobili inagibili, valorizzando il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente. La Corte richiama l'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui la riduzione del 50% dell'imposta deve essere riconosciuta anche in mancanza di una formale richiesta, qualora l'ente impositore sia già a conoscenza dello stato di inagibilità dell'immobile.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la SCIA e la documentazione tecnica depositata presso il Comune fossero idonee a dimostrare la conoscenza, da parte dell'ente, delle condizioni di inagibilità dell'immobile, rendendo superflua una ulteriore dichiarazione del contribuente. Ne consegue che il diniego opposto dal Comune, fondato su un mero inadempimento formale, non risulta conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione ribadisce inoltre che i regolamenti comunali, quali fonti secondarie, non possono introdurre requisiti più restrittivi rispetto alla normativa primaria, come interpretata dalla Corte di Cassazione. In tale prospettiva, la riduzione dell'Imu non può essere negata quando l'Amministrazione sia già in possesso degli elementi necessari a verificare la sussistenza dei

presupposti agevolativi. La compensazione integrale delle spese trova giustificazione nella residuale inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente.

Marzia Mobrici

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992; legge 212/2000; d.P.R. 445/2000. .
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 21771/2014; 7048/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 2772/2025, depositata il 02/05/2025 – Pres. Fantini, Rel. Capuzzi.

Agevolazioni ed esenzioni - Credito d'imposta – Agevolazioni sul consumo di gasolio per autotrazioni – Controllo formale – Dichiarazione tardiva – Mancata compilazione del quadro RU – Atto negoziale – Principio di emendabilità della dichiarazione fiscale.

SINTESI DELLA SENTENZA

La modifica dell'art. 2, comma 8 d.P.R. 322/1998 introdotta dall'art. 5 d.l. 193/2016 secondo la quale la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/1973, ossia entro i cinque anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non può essere applicata retroattivamente, salvo il caso in cui la dichiarazione integrativa sia volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione. Ne consegue che per le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore della modifica suddetta, la dichiarazione integrativa dev'essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo. Se il contribuente ha omesso di compilare il quadro RU ai fini del recupero di un credito d'imposta e non ha trasmesso la dichiarazione integrativa nei termini di legge, non può invocare la natura meramente formale dell'adempimento dichiarativo, in quanto, in tal caso, la dichiarazione assume la natura di atto negoziale con cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi di un beneficio fiscale e non di dichiarazione di scienza; pertanto, non è invocabile il principio di emendabilità della dichiarazione fiscale.

COMMENTO

Nella sentenza in esame il Collegio affronta la questione della fruizione di un credito d'imposta afferente alle agevolazioni sul consumo di gasolio per autotrazioni con omessa compilazione del quadro RU e tardiva compilazione dello stesso con dichiarazione integrativa presentata il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. La questione controversa origina dal fatto che il credito d'imposta afferiva all'anno 2015, quando ancora non era entrata in vigore la modifica dell'art. 2, comma 8 d.P.R. 322/1998 introdotta con l'art. 5 d.l. 196/2016, secondo il quale la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal proprio potere di accertamento. In precedenza, infatti, vigeva, la regola secondo la quale essa poteva essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo. Ebbene, i giudici di seconde cure, allineandosi alla decisione di primo grado, confermano l'efficacia non retroattiva della modifica dell'art. 2 predetto e, conseguentemente, ritenendo applicabile il termine precedente, dichiarano tardiva la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente. L'argomentazione del contribuente secondo cui era stata fornita prova dell'esistenza del credito e la compilazione del quadro RU doveva considerarsi un adempimento meramente formale, viene rigettata dal Collegio in considerazione del fatto che, in caso di benefici fiscali, la dichiarazione assume la natura di atto negoziale e non di dichiarazione di scienza; di talché, in un caso siffatto, il principio di emendabilità della dichiarazione tributaria non può essere invocato.

Chiara Cinotti

Riferimenti normativi: d.l. 193/2016; d.P.R. 322/1998.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 18180/15; 17506/19; 9073/24; 7986/25.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3669/2025, depositata il 09/06/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Agevolazioni ed esenzioni – Concessioni governative – Varia – Temporary Framework – Covid-19.

SINTESI DELLA SENTENZA

In tema di aiuti legati all'emergenza da Covid-19, i successivi ampliamenti temporali delle soglie dimostrano in realtà la sussistenza di limiti inferiori per i periodi precedenti le modifiche.

È quanto si evince dalla sentenza, che respinge l'appello della società contribuente. La questione attiene al diniego del maggiore importo del credito di imposta di cui all'art. 26, co. 4 e 8, d.l. 34/2020, conv. in l. 77/2020. L'ambito di riferimento è quello delle misure adottate in sede UE (c.d. *Temporary Framework*), con limiti più flessibili (e di volta in volta innalzati) in tema di aiuti di Stato, appunto per far fronte alla crisi economica a seguito della pandemia da Covid-19. In sostanza, la società argomentava che il credito di imposta riconosciuto (in determinate percentuali) per le imprese che eseguivano aumenti di capitale non avrebbe incontrato alcun limite specifico, in virtù dei successivi ampliamenti. L'Agenzia contestava invece che, essendo stato realizzato l'aumento di capitale nel 2020, questo, anche per il principio di autonomia dei singoli periodi di imposta, doveva soggiacere al limite (all'epoca previsto) di 800.000 euro. Infatti, per vedersi riconosciuto il maggior importo del credito di 955.000 euro, la società, non riuscendo tramite il software apposito, aveva dovuto far ricorso a una dichiarazione integrativa (appunto di euro 155.000, oggetto del contenzioso). L'innalzamento alla cifra di 1.800.000 euro lorde era quindi consentito solo dal 2021 e, anzi, proprio tali ampliamenti dimostravano che per il periodo precedente doveva operare il limite minore, valendo l'innalzamento solo per il futuro e senza effetto retroattivo. La Corte si allineava di fatto a tale impostazione e riteneva infondata la doglianza dell'appellante, liquidando le spese secondo il principio della soccombenza.

COMMENTO

La misura in commento è quella prevista dall'art. 26, co. 4, d.l. 34/2020. L'agevolazione in questione rientra appunto nel c.d. *Temporary Framework*, ovverosia nel Quadro Temporaneo adottato in ambito UE per le misure a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid-19. Si sono succedute diverse modifiche nel corso del tempo, evidentemente legate al protrarsi dell'emergenza e alla necessità di adeguamenti e aggiornamenti. Per quanto di interesse, il limite iniziale di 800.000 euro è stato innalzato a euro 1.800.000 lorde per gli aiuti dal 28 gennaio 2021 con la C(2021) 564 e a euro 2.300.000 dalla C(2021) 8442 del 18 novembre 2021. La decisione della Corte, oltre che su argomenti di tipo fiscale (autonomia dei periodi di imposta) e pratico (modalità di compilazione del software), si fonda principalmente sulla scansione temporale di tali modifiche: nel 2020 è applicabile il limite *ratione temporis* previsto, successivamente si considerano le soglie innalzate. Sarebbe quindi privo di pregio l'argomento della società contribuente per cui il successivo innalzamento dimostrerebbe in realtà l'assenza di limitazioni.

La pronuncia, seppur sfavorevole al contribuente, può comunque essere salutata con favore, posto che poggia la *ratio decidendi* su elementi razionali e temporali. In sostanza, trattandosi di argomenti di carattere così tecnico, si porrebbero comunque in linea con la *ratio* delle misure TF, che è ovviamente quella di agevolare i contribuenti in un periodo di particolare e imprevista crisi.

Alla luce della recente prassi degli accertamenti tributari, in un certo senso, pare possibile augurarsi che gli Uffici dell'Amministrazione si uniformino a tali criteri e cessino, con modalità che sembrano molto meno razionali, di inibire lo spostamento di aiuti dalla sezione 3.1 alla sezione 3.12 del TF (ammesso dal c.d. regime ombrello di cui al d.l. 41/2021), confondendo il concetto di cumulo con quello di doppio finanziamento (ben distinti invece nella circolare MEF n. 33 del 31 dicembre 2021). La normativa UE infatti impedisce solo il secondo (ovverosia che un costo sia sovvenzionato due volte), non che più misure possano contribuire

ad agevolare parti diverse di un investimento o di costi sostenuti dall'impresa (sempre nel rispetto del limite massimo della spesa effettivamente affrontata dal contribuente).
Si evidenzia infine che la decisione pare corretta anche sotto il profilo della giurisdizione attribuita al giudice tributario, dal momento che, trattandosi di un credito di imposta, diminuisce il carico fiscale e si innesta necessariamente su un precedente rapporto tributario. L'argomento è di rilievo, posto che con la sentenza n. 124 depositata il 24 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha escluso alcuni contributi Covid, e segnatamente quelli a fondo perduto (come ad esempio quello di cui all'art. 25 d.l. 34/2020 e al successivo art. 1 d.l. 137/2020), dalla giurisdizione tributaria. In tali casi, difetterebbe la natura tributaria sostanzialmente per le seguenti motivazioni: (i) non vi è una decurtazione patrimoniale, ma l'erogazione da parte dello Stato di una somma a operatori privati; (ii) il contributo non integra un beneficio fiscale, perché non consiste in una riduzione del carico tributario gravante sul soggetto e non presuppone un pregresso rapporto tributario; (iii) il contributo integra piuttosto una misura di aiuto e sostegno economico a fronte di determinate categorie di soggetti che, stante la situazione emergenziale, hanno subito una contrazione dell'attività economica. Tale declaratoria di incostituzionalità ha effetti significativi anche sui contenziosi in corso in virtù dell'efficacia *ex tunc*, circostanza che può (per fortuna) escludersi nel caso in commento.

BenedettoSantacroce
Lorenzo Lodoli

Riferimenti normativi: d.l.34/20, conv. l. 77/20; d.l. 137/20, conv. l. 176/20; d.l. 41/21, conv. l. 69/21.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost.le n. 124/25.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 3933/2025, depositata il 20/06/2025 – Pres. Reali, Rel. Luciano.
Agevolazioni ed esenzioni-— Ente associativo – Ente non commerciale — Attività economica strutturata e lucrativa – Società di fatto - Prevalenza sostanza sulla forma - Regime fiscale ordinario.

SINTESI DELLA SENTENZA
Con riguardo alla qualificazione fiscale delle attività svolte da enti costituiti in forma associativa, è principio consolidato che, ove ricorrano gli elementi dell'attività economica organizzata a fini di lucro, l'ente debba essere riqualificato come società di fatto e assoggettato a tassazione ordinaria, a prescindere dalla forma giuridica adottata (art. 2247 c.c.; Cass. n. 9713/2025; 5132/2025).
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che un circolo nautico, pur configurandosi come associazione, esercitava un'attività economica strutturata e lucrativa, riconducibile ad una società di fatto. La Corte ha dunque confermato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'associato del circolo per la quota di reddito a lui imputabile.

COMMENTO
La motivazione della sentenza in commento si fonda sul principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui la natura fiscale di un ente non può essere determinata unicamente sulla base della forma giuridica assunta, ma deve essere valutata alla luce dell'attività effettivamente esercitata. Ai fini tributari, infatti, vige il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in forza del quale assume rilievo la sostanza economica dell'attività svolta, anche laddove essa contrasti con la qualificazione formale adottata dalle parti.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. cfr. Cass. n. 22142/2022), la qualifica di ente non commerciale è subordinata al rispetto sostanziale dei requisiti previsti dall'art. 148 del TUIR, quali la coerenza tra l'attività svolta e le finalità istituzionali, l'effettività del rapporto associativo, la democraticità dell'ente e la destinazione delle risorse all'attività

istituzionale. Il mancato rispetto di tali condizioni o la loro sussistenza meramente formale, determina l'assoggettamento dell'ente al regime ordinario di tassazione.
Particolare rilievo assume, in tal senso, la destinazione soggettiva delle prestazioni rese. La giurisprudenza ha chiarito che, anche quando l'attività sia rivolta agli associati, le prestazioni a titolo oneroso possono assumere rilievo commerciale qualora eccedano determinati limiti quantitativi o risultino incongrue rispetto ai costi sostenuti (Cass. n. 22187/2016). La configurabilità di un'attività imprenditoriale è ancor più evidente nei casi in cui le prestazioni siano sistematicamente rivolte anche a soggetti terzi, come ribadito da Cass. n. 28880/2024. In tali ipotesi, l'utilizzo della veste associativa può risultare meramente strumentale e giustifica, sul piano fiscale, l'intervento dell'Amministrazione attraverso strumenti di accertamento fondati su presunzioni gravi, precise e concordanti. L'esistenza di un'organizzazione strutturata, l'impiego di dipendenti, la gestione economica delle prestazioni e l'esistenza di strutture materiali atte all'erogazione di servizi costituiscono indici sufficienti per configurare una società di fatto (Cass. n. 19234/2020).
La sentenza in esame si pone dunque in continuità con questo orientamento e conferma che la fruizione del regime fiscale agevolato è subordinata all'effettivo perseguimento delle finalità istituzionali e mutualistiche, e che, in difetto, l'Amministrazione è legittimata a procedere alla riqualificazione dell'ente e all'imputazione dei redditi secondo le regole ordinarie dell'attività d'impresa. Nel caso di specie è stato accertato che un circolo nautico esercitava principalmente un'attività commerciale di costruzione, riparazione e rimessaggio di imbarcazioni, affiancata da ulteriori attività connesse.

Alessia De Luca
Chiara Di Palma

Riferimenti normativi: art. 148 d.P.R. 917/86, d.P.R. 600/73.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 22187/16;19234/20; 22142/22;28880/24;9713/25;5132/25.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 4159/2025, depositata il 02/07/2025 – Pres. Rel. Fraioli.
Agevolazioni ed esenzioni – Agevolazione "prima casa" – Registro, ipotecarie e catastali– Dichiarazione di successione tardiva – Omessa dichiarazione entro i termini di decadenza – Esclusione del beneficio – Sussiste.

SINTESI DELLA SENTENZA
Va disconosciuta l'agevolazione "prima casa" *ex* art. 69, terzo comma, l. n. 342/2000, qualora la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine di decadenza quinquennale per l'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione, previsto all'art. 27, quarto comma, del d.lgs. n. 346/1990. Nel caso di specie, l'ufficio ha dunque correttamente disconosciuto il trattamento fiscale di favore, in quanto gli eredi avevano provveduto a presentare la dichiarazione di successione contenente la richiesta per la suddetta agevolazione diciassette anni dopo la morte del *de cuius*.
La Corte, in riforma della pronuncia di prime cure, ha quindi accolto l'appello erariale.

COMMENTO
La pronuncia in esame affronta il tema del riconoscimento dell'agevolazione "prima casa" in caso di dichiarazione di successione presentata tardivamente.
L'agevolazione in parola, prevista dall'art. 69, terzo comma, legge n. 342/2000, consente al contribuente che manifesti la volontà di fruirne nella dichiarazione di successione di beneficiare dell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli immobili non di lusso ereditati o ricevuti in donazione.
Richiamando la più recente prassi amministrativa (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 20 dicembre 2024, n. 66/E), la Corte chiarisce che la presentazione di una dichiarazione tardiva

consente il riconoscimento del beneficio fiscale, purché la dichiarazione sia presentata entro il termine di decadenza di cinque anni dall'apertura della successione, di cui all'art. 27, terzo comma, d.lgs. n. 346/1990 (T.U.S.). Non sarà invece possibile invocare l'agevolazione "prima casa" presentando dichiarazione tardiva o integrativa oltre quest'ultimo termine.
Tale sbarramento temporale trova fondamento anche nel principio, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui le agevolazioni tributarie, in quanto derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, sono di stretta interpretazione.

Giuseppe Tinelli

Riferimenti normativi: art. 1, Nota II-bis, Tariffa Parte I, d.P.R. 131/1986; artt. 27, co. 4, 28, co. 6, 31, 33, 35, d.lgs. 346/90; art. 69, l. 342/00; d.lgs. 139/2024.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione nn. 14088/04; 24265/11.
Prassi: Risoluzione n. 66/E/24.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 4199/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. e Rel. Clemente.
Agevolazioni ed esenzioni – Imposta di registro – Agevolazione "prima casa" – Mancato completamento della costruzione nel triennio – Proroga ex *art. 24, d.l. n. 23/2020 – Applicabile.*

SINTESI DELLA SENTENZA
Nel caso di specie, era stato rigettato il ricorso avverso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta nel 2018, emesso in ragione della decadenza dall'agevolazione "prima casa" di cui alla Nota II-*bis* dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, per non avere il contribuente ultimato la costruzione dell'immobile entro il termine triennale di cui all'art. 76 del medesimo decreto.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ritenuto fondata la doglianza del contribuente appellante in ordine al mancato riconoscimento dell'applicabilità alla fattispecie in esame della proroga disposta dall'art. 24 del d.l. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), rilevando che l'inadempimento ai fini del completamento dell'immobile entro il triennio fosse imputabile alla situazione emergenziale pandemica da Covid-19.
La *ratio* sottesa alla normativa emergenziale, finalizzata ad evitare la decadenza dai benefici fiscali per cause non imputabili al contribuente, è stata ritenuta estensibile al caso di specie, considerato il nesso diretto tra le restrizioni imposte per il contenimento della crisi pandemica e l'impossibilità di concludere nei termini l'edificazione dell'immobile.
Ritenuto assorbente tale profilo, la Corte ha compensato le spese processuali in ragione della peculiarità della vicenda e delle difficoltà interpretative.

COMMENTO
Con la presente pronuncia, la Corte aderisce ad un'interpretazione sostanzialistica e teleologica della disciplina agevolativa in materia di imposta di registro. La fruizione dell'agevolazione c.d. "prima casa" è subordinata al rispetto di requisiti oggettivi e soggettivi, il cui accertamento è demandato all'amministrazione finanziaria entro il triennio dalla registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 76, d.P.R. n. 131/86. Nel caso di acquisto di immobile in costruzione da destinare a "prima casa", la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28577/2020) ha chiarito che la mancata ultimazione dello stesso entro il termine triennale stabilito per l'espletamento dell'attività accertativa da parte dell'amministrazione comporta la decadenza dal beneficio fiscale.
I giudici di appello hanno ritenuto che l'intervento normativo emergenziale di cui all'art. 24 d.l. n. 23/2020, pur non menzionando espressamente l'agevolazione "prima casa", debba essere

interpretato estensivamente, in funzione del principio generale di salvaguardia del contribuente da effetti pregiudizievoli derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili.
Tale approccio ermeneutico, pienamente conforme al principio di ragionevolezza e di eguaglianza sostanziale nell'imposizione, comporta il riconoscimento della proroga dei termini per l'adempimento degli obblighi costitutivi del beneficio fiscale ogniqualvolta sussista un nesso causale diretto tra le limitazioni derivanti dalla legislazione emergenziale e l'impossibilità di portare a compimento la costruzione dell'immobile.

Giuseppe Tinelli

*Riferimenti normativi: art. 76 e art. 1 Tariffa parte I, nota II-*bis*, d.P.R. 131/1986; art. 23, d.lgs. 82/2005; art. 24, d.l. 23/2020.*
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione n. 28577/20.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 4452/2024, depositata il 15/07/2025 – Pres. Sessa, Rel. Frettoni.
Agevolazioni ed esenzioni - Enti ecclesiastici – Qualifica attività commerciale prevalente – Non compete – Reale prevalenza dell'attività – Ires dimezzata – Riduzione dell'aliquota – Ires – Agevolazione.

SINTESI DELLA SENTENZA
Compete l'agevolazione Ires (nota anche come "*Ires dimezzata*"), prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 601/1973, agli enti con finalità equiparate a quelle di beneficenza o di istruzione - inclusi gli enti di religione e di culto di cui all'art. 16, lett. a), l. n. 222/1985 - a condizione che non esercitino attività d'impresa nella gestione del patrimonio immobiliare e ne destinino i relativi proventi esclusivamente al perseguimento delle finalità agevolate. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, pur non contestando la natura non commerciale dell'Istituto diocesano, ha eccepito che la devoluzione dei proventi all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e, in misura minore, alla Diocesi non siano assimilabili ad "attività di regione e di culto" per beneficiare dell'agevolazione ai fini Ires.
Sul punto, la Corte di Giustizia Tributaria ha, quindi, rigettato l'appello promosso dall'Istituto diocesano, statuendo che la destinazione dei proventi a supporto economico del clero debba essere rigorosamente documentata e non possa essere ricondotta alle attività di religione o di culto, in quanto non espressamente prevista dalla normativa di riferimento.

COMMENTO
La disposizione in commento prevista dall' art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. 601/1973 assume notevole importanza in quanto riconosce una riduzione dell'aliquota Ires alla metà (dunque, al 12% anziché al 24%) a favore di determinati enti, specificatamente individuati, dotati di personalità giuridica e attivi "*il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione"*.
Più in particolare, la norma sopracitata riguarda gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica dotati di personalità giuridica agli effetti civili con riferimento ai quali la legge di ratifica dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (*cfr.* art. 7, comma 3, primo periodo, della Legge 20 marzo 1985, n. 121) stabilisce che *"agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione (…)".*
In tale ambito, per costante indirizzo giurisprudenziale, il riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota Ires in favore degli enti ecclesiastici presuppone l'accertamento che l'attività in concreto esercitata dagli stessi non abbia natura commerciale in via esclusiva o principale. Qualora l'attività commerciale risulti sussidiaria, deve comunque sussistere un rapporto di strumentalità diretta e immediata con i fini istituzionali di religione o

di culto; tale nesso è invece escluso per le attività finalizzate al mero procacciamento di risorse economiche, se estranee o incoerenti con la missione dell'ente.
Sotto il profilo soggettivo, invece, si ritiene che il giudice tributario non possa sindacare la qualifica di "ente ecclesiastico", poiché essa deriva dall'ordinamento canonico ed è oggetto di mero riconoscimento da parte dello Stato. Tuttavia, ai fini fiscali, la natura di "ente non commerciale" può venire meno ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.P.R. 917/1986, qualora l'attività commerciale diventi prevalente per più periodi d'imposta. In caso di esercizio congiunto di attività istituzionali e commerciali, l'ente è obbligato alla tenuta di una contabilità separata che, pur se organizzata in modo unitario, consenta di distinguere chiaramente le voci di costo/ricavo e le attività/passività riconducibili alle diverse attività esercitate.

Alessandra Ruà

Riferimenti normativi: d.P.R. 601/1973; legge 222/1985; legge 121/1985; d.P.R. 917/86.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 526/21, 9394/23, 2573/90, 1633/95, 2705/95, 339/21, 22493/13.
Prassi: Circolari nn.15/2022; 35/2023; Interpelli nn. 439/22; 464/23. Risoluzioni nn. 91/05.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4805/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. Palillo, Rel.Aquino.
Agevolazioni ed esenzioni - Cartella di pagamento ex art. 36 ter d.P.R. 600/73 – Ristrutturazione edilizia svolta dal de cuius – Detrazione – Trasmissione all'erede - Condizione di detenzione del bene.

SINTESI DELLA SENTENZA
La detrazione per la ristrutturazione edilizia svolta dal *de cuius*, non spetta all'erede se non detiene materialmente l'immobile. Infatti, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede a condizione che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (Circolare n. 28/2022).

COMMENTO
L'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione una detrazione effettuata dal contribuente, notificando una cartella di pagamento ai sensi dell'art. 36 ter d.P.R. 600/73.
Il contribuente dopo aver ricevuto l'avviso di irregolarità aveva inviato all'amministrazione le fatture e i bonifici a sostegno della detrazione, ma la documentazione non era stata ritenuta sufficiente.
La Corte ha convalidato la tesi dell'Agenzia delle entrate ritenendo che il contribuente avrebbe dovuto provare la detenzione dell'immobile oggetto di ristrutturazione ed ereditato unitamente ad altre cinque persone.
Infatti, la detrazione in dichiarazione era stata effettuata interamente anche da un altro erede, nonostante l'immobile risultasse locato a terze persone.
Il Collegio ha quindi evidenziato la carenza di prova, perché gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ovvero quelli finalizzati al risparmio energetico prevedono che in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede a condizione che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Ambra Fabri

Riferimenti normativi: art. 36 ter d.P.R. 602/73; art. 16 bis Tuir; artt. 14 e 16 d.l.63/2013.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione n. 11734/2025.
Prassi: Agenzia delle entrate risposta 594/2022 e Circolare n. 28/2022.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 5773/2025, depositata il 30/09/2025 – Pres. Solaini, Rel. Galeota.

Agevolazioni ed esenzioni – Ires – Requisito soggettivo e oggettivo - Finalità istituzionali - Successioni e donazioni — Tassazione ordinaria.

SINTESI DELLA SENTENZA

In tema di presupposti applicativi dell'agevolazione Ires prevista per gli enti con finalità assistenziali, il beneficio richiede la concomitante sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo. Non è sufficiente la natura statutaria dell'ente, occorrendo la prova che i redditi derivino da attività compatibili con le finalità istituzionali e ad esse direttamente strumentali. L'onere probatorio grava sul contribuente anche con riferimento ad attività ulteriori rispetto a quella tipica, dovendosi dimostrare la loro effettiva connessione funzionale agli scopi statutari e la vincolata destinazione dei proventi. In mancanza di tale dimostrazione, i relativi redditi restano soggetti a tassazione ordinaria.

COMMENTO

La decisione concerne l'applicabilità dell'agevolazione Ires prevista dall'art. 6 del d.P.R. 601/1973 in favore di un ente pubblico operante nel settore sanitario, qualificato quale azienda ospedaliero-universitaria con finalità assistenziali. Pur non essendo controversa la natura soggettiva dell'ente, riconducibile tra quelli astrattamente destinatari del beneficio, la pronuncia ribadisce che tale elemento non è di per sé sufficiente ai fini dell'accesso al regime agevolato.

Richiamando l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, il Collegio afferma che il beneficio richiede anche la dimostrazione del requisito oggettivo, consistente nella riferibilità dei redditi ad attività che, per natura e modalità di svolgimento, siano compatibili con le finalità istituzionali e si pongano in rapporto di strumentalità diretta e immediata con esse. L'agevolazione non si estende, pertanto, ad attività tese al mero procacciamento di utilità economiche, anche se i relativi proventi siano destinati agli scopi dell'ente.

Con specifico riferimento ai redditi derivanti dalla locazione di un immobile, la decisione chiarisce che incombe sull'ente l'onere di dimostrare, con prova puntuale e documentale, la destinazione vincolata dei canoni e la loro gestione contabile coerente con le finalità istituzionali, nonché l'effettivo nesso funzionale tra l'attività locativa e l'attività sanitaria e assistenziale svolta. In mancanza di adeguato riscontro probatorio circa tale collegamento, i proventi devono essere qualificati come redditi derivanti da attività diversa da quella istituzionale e, come tali, assoggettati a tassazione ordinaria, con esclusione dell'agevolazione.

Vincenzo De Luca
Alessia Viola

Riferimenti normativi: d.P.R. 601/1943, d.l. 331/1993, d.lgs. 123/2025.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 25628/2023; 1164/2023; 25586/2016.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 5993/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Lepore, Rel. Colaiuda.

Agevolazioni ed esenzioni– Crediti d'imposta – Ricerca e Sviluppo – Quadro RU – Modello Unico – Crediti inesistenti – - Atto di recupero - Manuale di Frascati – Ricerca applicata – Sviluppo sperimentale – Ricerca fondamentale – Indebita fruizione – Dichiarazione dei redditi - Revisore legale.

SINTESI DELLA SENTENZA

In presenza di valutazioni tecniche complesse in tema di accertamento di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, per contestare la validità dell'attività agevolata, l'Agenzia delle Entrate non può esercitare autonomamente il potere di controllo senza il parere necessario degli organi tecnici e quindi

delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo economico o altri enti pubblici che possono essere chiamati in veste di consulente super partes. Per tale ragione, i giudici hanno ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento con il quale era stato disposto nei confronti della contribuente il recupero del credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo sulla base di contestazioni di natura tecnica, sviluppate in autonomia dall'Agenzia.

COMMENTO

La verifica della spettanza del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo può comportare accertamenti di natura prettamente tecnica. La normativa di cui all'art. 3 d.l. 145/2013 e d.m. 27.05.2015 attribuisce all'Agenzia delle Entrate poteri di controllo e recupero del beneficio indebitamente fruito, ma tali poteri non possono essere esercitati in modo autonomo quando la verifica riguarda la qualificazione tecnica delle attività svolte come ricerca e sviluppo.

In tali ipotesi, la Corte afferma che la facoltà di richiedere il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, prevista dalla normativa attuativa, si traduce in una vera e propria necessità, trattandosi di valutazioni che esulano dalle competenze strettamente fiscali dell'Amministrazione finanziaria. Ne consegue che l'atto impositivo, fondato su una discrezionalità tecnica esercitata senza il supporto degli organi tecnici competenti, è da ritenersi illegittimo.

Gennaro Nunziato

Riferimenti normativi: art. 3 d.l. 145/2013; art. 8 comma 2 d.m. 27/05/2015.
Riferimenti giurisprudenziali: C.G.T. I grado di Milano n. 3180/2025; C.G.T. I grado di Napoli n. 13533/2025.
Prassi: d.m. 27/05/2015.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 6136/2025, depositata il 13/10/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Di Gioacchino.

Agevolazioni ed esenzioni - Tasi – Art. 7, comma l, lett. i), d. lgs. n. 504/92 – Art. 1, comma 3, d.l. n. 16/2014 – Enti non commerciali – immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive – Esenzione – Requisito soggettivo e oggettivo – Compresenza – Accertamento in concreto – Presupposti per il godimento dell'esenzione – Giudicato esterno – Insussistenza.

SINTESI DELLA SENTENZA

Ai fini della Tasi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, d.l. n. 16/2014 e 7, comma 1, lett. i), d. lgs. n 504 del 1992, l'esenzione dall'imposta è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di talune attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 917/86), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale. Pur in presenza di un rilevante contenzioso tra le stesse pari, deve inoltre escludersi la sussistenza di un giudicato esterno quanto alle decisioni rese, peraltro con esiti altalenanti, in relazione alle diverse imposte Ici-Imu-Tasi e a diverse annualità, anche in considerazione del fatto che trattandosi dei presupposti per il godimento dell'esenzione, la verifica non può che riguardare l'annualità per la quale il beneficio è invocato.

COMMENTO

La controversia attiene all'interpretazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d. lgs. n. 504/1992, a cui rinvia l'art. 1, comma 3, del d.l. n. 16/2014, il quale prevede l'esenzione dall'imposta Ici

per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986, purché destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive.
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione in commento è dunque richiesta la concomitante sussistenza di un requisito soggettivo - consistente nella natura non commerciale dell'ente - e di un requisito oggettivo, rappresentato dall'effettivo utilizzo dell'immobile per lo svolgimento esclusivo di attività rientranti tra quelle agevolate e svolte con modalità non commerciali.
Il Collegio sottolinea come tale requisito necessiti di un accertamento in concreto da parte del Giudice, il quale è chiamato a verificare che l'attività cui
l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale.
Tale accertamento non potrà che essere condotto sulla base degli elementi probatori forniti dal contribuente, su cui incombe l'onere della prova in ordine al ricorrere dei presupposti fondanti l'esenzione.
Al contrario, nel caso di specie, le pur ampie argomentazioni descrittive offerte dall'Ente (nella specie una Università non statale), non sono risultate suffragate da idonea documentazione atta a comprovare le deduzioni difensive della contribuente, quale, in particolare, documentazione contabile dalla quale evincere l'ammontare dei costi sostenuti dall'Ente stesso per l'attività svolta negli immobili ripresi a tassazione, ovvero documentazione idonea ad attestare e certificare che il corrispettivo richiesto agli studenti avesse un valore simbolico, non risultando a tal fine sufficiente il mero richiamo ai valori medi del Ministero.
Sostiene altresì il Collegio che sebbene tra le stesse pari esistesse un rilevante contenzioso in relazione alle diverse imposte Ici-Imu-Tasi riferite a diverse annualità, con esiti peraltro altalenanti, non poteva invocarsi alcun giudicato esterno, pur invocato dalla contribuente, rispetto a tali altre decisioni rese dai diversi collegi che si sono occupati della questione, quale, in particolare, la sentenza relativa alla Tasi anno 2015, passata in giudicato, rendendosi pertanto necessaria un'autonoma analisi del caso concreto, anche in considerazione del fatto che, trattandosi dei presupposti per il godimento dell'esenzione, la verifica non può che riguardare l'annualità per la quale il beneficio è invocato.

Emanuele D'Andrea

Riferimenti normativi: art. 7, comma l, lett. i), d. lgs. n. 504/92; art. 1, comma 3, del d.l. n. 16/2014; art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6443/2025, depositata il 24/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Agevolazioni ed esenzioni – Finanza locale – Imu - Ici – Istituti religiosi – Natura commerciale dell'attività – Onere probatorio – Non spetta.

SINTESI DELLA SENTENZA
In tema di Imu, la fattispecie dell'esenzione per gli immobili proprietà di istituti religiosi è integrata in presenza tanto del requisito soggettivo rappresentato dalla natura non commerciale dell'ente, quanto del requisito oggettivo, dato dal fatto che l'attività è svolta nell'immobile senza fine di lucro e per finalità di solidarietà sociale. L'onere di provare la sussistenza degli elementi di fatto integranti la fattispecie agevolativa (nel caso di specie, il requisito oggettivo) incombe sul contribuente.

COMMENTO
La questione affrontata dalla Corte nella pronuncia in commento pertiene il regime agevolato previsto dall'art. 7, co. 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, in base al quale sono esenti dall'Imu

«[…] *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni* [ovverosia, per quanto qui di interesse, gli «*enti pubblici e privati diversi dalle società*» …] *destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222* [che individua le «*attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*»].
La fattispecie costitutiva dell'esenzione è integrata da un elemento che riguarda le qualità soggettive del proprietario - il c.d. requisito soggettivo, consistente nel fatto che l'ente non abbia come oggetto principale o esclusivo l'esercizio di un'attività commerciale – e da un elemento che riguarda la destinazione del fabbricato - il c.d. requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o ad essa equiparata, a carattere non commerciale.
Con la pronuncia in commento, la C.G.T. Lazio si è allineata al costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale «*il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cass. civ. sez. V n. 6711/2015)*» (Cass., sent. n. 7415/2019).
La questione centrale attiene, quindi, alla individuazione della prova idonea a dimostrare l'integrazione concreta degli elementi della fattispecie agevolativa.
Al riguardo, la Corte ha ritenuto che la produzione, da parte dell'ente appellante, dei bilanci sociali, dello statuto, nonché di talune dichiarazioni di terzi non fosse sufficiente ad escludere il carattere economico dell'attività effettivamente svolta.

Selene Gargano

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 504/1992, art. 7, co. 1, lett. i), TUIR, art. 73, co. 1, lett. c), l. n. 222/1985, art. 16, lett. a).
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: sent. n. 19072/2019, sent. n. 7415/2019, sent. n. 13970/2016, sent. n. n. 6711/2015; CGUE, sent. 6 novembre 2018 (cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C-624/16 P).
Prassi: Commissione dell'Unione Europea, decisione del 19 dicembre 2012, Ministero Economia e Finanze, circolare n. 2/DF del 2009.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 6868/2025, depositata il 10/11/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Agevolazioni ed esenzioni - Prima casa - Beneficio richiesto in sede successoria - Spetta soltanto ove i requisiti risultino presenti entro i termini prescritti per la dichiarazione di successione Dichiarazione di successione tardiva – Agevolazione prima casa - Decadenza - Consegue.

SINTESI DELLA SENTENZA
Concerne la richiesta di agevolazione "prima casa", prevista dall' art. 69, commi 3 e 4, della legge n. 342/2000, formulata – con riguardo a un trasferimento immobiliare *mortis causa* – all'interno della dichiarazione di successione presentata oltre i termini di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 346/1990.
Nella fattispecie, dove la successione veniva aperta il 26 novembre 2026 e la relativa dichiarazione presentata solo nel 2022, i Giudici hanno rilevato che "*La tardività ultraquinquennale della dichiarazione* […] *integra* […] *una decadenza definitiva dal diritto di richiedere il beneficio agevolativo*", con conseguente liquidazione dell'imposta in misura ordinaria.
Il fatto che l'imposta successoria sia "*comunque dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine stabilito*" *ex* art. 27, comma 6, d.lgs. 346/1990, non vale a sanare la tardività della richiesta di

accesso al beneficio fiscale. Invero, stante il carattere di stretta interpretazione della norma agevolativa, l'accesso al regime di favore è legittimo solo se la dichiarazione di successione è tempestiva.

COMMENTO

Nel caso di trasferimento *mortis causa*, l'agevolazione "prima casa" prevista dall'art. 69, commi 3 e 4, della l. n. 342/2000, è subordinata alla relativa manifestazione di volontà del contribuente avente diritto, mediante l'unico veicolo procedimentale attraverso cui può essere esercitata l'opzione agevolativa, vale a dire la dichiarazione di successione, da presentarsi entro dodici mesi dall'apertura della successione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

La dichiarazione di successione tardiva, benché idonea a fondare la liquidazione dell'imposta principale *ex* art. 27, comma 6, d.lgs. 346/1990, non consente di sanare la decadenza dall'agevolazione eventualmente ivi richiesta.

La Corte di Cassazione, al riguardo, ha chiarito che il diritto al beneficio "prima casa", richiesto in sede successoria, spetta soltanto ove i requisiti, formali e sostanziali, risultino integralmente presenti entro i termini prescritti per la dichiarazione di successione, così impedendone un esercizio posticipato (Cass. 20132/2020; Cass. 9890/2019).

A giustificazione di tale assetto, la Corte richiama il principio di stretta interpretazione della norma agevolativa (Cass. n. 3842/2017; Cass. n. 1530/2012), la cui applicazione impedisce l'accesso al trattamento di favore eventualmente richiesto oltre il necessario termine di legge (Cass. n. 25902/2019; Cass. n. 4203/2020)

Pertanto, è da intendersi decaduto dal beneficio "prima casa" il contribuente che formuli la relativa richiesta nella dichiarazione di successione tardiva.

Giuseppe Lanotte

Riferimenti normativi: art. 69, commi 3 e 4, l. n. 342/2000; art. 31 e art. 27, comma 6, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di cassazione: n. 20132/2020; n. 4203/2020; n. 25902/2019; n. 9890/2019; n. 3842/2017; n. 1530/2012.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 6922/2025, depositata l'11/11/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Frattarolo.

Agevolazioni e esenzioni – Ires –Associazioni sportive dilettantistiche – ADS –Attività istituzionali — Status – Requisiti – Richiesta non imponibilità Ires – Pretesa infondata.- Mancato rispetto dei requisiti - Accertamento Ires – Legittimità.

SINTESI DELLA SENTENZA

Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 ("TUIR"), le Associazioni sportive dilettantistiche devono presentare i requisiti statutari previsti dal Legislatore e, dunque, *in primis*, essere qualificate come ADS e svolgere attività senza scopo di lucro, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro versamento di corrispettivi specifici, per fini di promozione sportiva, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. Le ADS devono, inoltre, adeguare i propri statuti prevedendo l'esplicito divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, l'effettività del rapporto associativo, l'obbligo di redigere un rendiconto annuale, la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

Nel caso di specie, l'Associazione sportiva non ha rispettato i suddetti requisiti, poiché ha posto in essere attività meramente commerciali, non ha realizzato la promozione dello sport dilettantistico, non ha rispettato il principio di democraticità, né la corretta pubblicità e svolgimento delle assemblee.

COMMENTO
L'agevolazione di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, che stabilisce che – ai fini Ires - non è considerata commerciale l'attività resa dalle associazioni sportive dilettantistiche nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività o che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, in conformità con le finalità istituzionali e dietro versamento di corrispettivi specifici, impone il rispetto non soltanto della veste giuridica di ADS, ma anche dell'ulteriore requisito sostanziale dell'effettivo svolgimento di attività istituzionali, senza fini di lucro, volte alla promozione sportiva dilettantistica.
La norma di riferimento, ossia il predetto comma 3 dell'art. 148 del TUIR, prevede che le associazioni sportive dilettantistiche interessate possano godere dell'agevolazione recata dalla stessa norma solo in presenza dei seguenti requisiti fondamentali: svolgimento effettivo dell'attività istituzionale, senza scopo di lucro (Cass. ord. n. 2152/2020; n. 29510/23); attività rese verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgano la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Inoltre, sempre ai fini dell'agevolazione in discorso, ai sensi del comma 8 dell'art. 148 del TUIR, le associazioni interessate devono inserire le seguenti clausole nei relativi atti costitutivi o statuti redatti, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: divieto di distribuzione degli utili, degli avanzi di gestione, dei fondi, riserve o capitale anche in via indiretta; obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe; disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto, escludendo la partecipazione temporanea alla vita associativa; obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; principio di democraticità (che viene violato, secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione con l'ord. n. 25708/2020 e, da ultimo, n. 5883/2025), quando vi è una scarsa partecipazione dei soci alla vita associativa e una concentrazione della capacità decisionale nei soli gestori) che si sostanzia: nella libera eleggibilità degli organi amministrativi, nel principio del voto singolo, nella sovranità dell'assemblea dei soci, nella scelta di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari; intrasmissibilità della quota, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Fermo il riconoscimento dello *status* di associazione sportiva dilettantistica, l'Agenzia delle Entrate può procedere a verificare nel concreto e, se del caso a disconoscere, la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione richiesta.

Serena Giglio

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 2152/20; 25708/20; 29510/23; 5883/25.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 7155/2025, depositata il 19/11/2025 – Pres. Passero, Rel. Laudiero.
Agevolazioni ed esenzioni – Credito d'imposta – Ricerca e Sviluppo – Onere della prova – Inesistenza delle attività agevolabili – Parere MISE non obbligatorio – Pretesa fondata.

SINTESI DELLA SENTENZA
È legittimo il disconoscimento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo quando il contribuente non assolve l'onere probatorio in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi di innovatività, incertezza e sperimentazione richiesti dall'art. 3 del d.l. 145/2013 e non si conforma ai criteri interpretativi del Manuale di Frascati. Il parere tecnico del MISE costituisce una facoltà per

l'Agenzia da esercitare solo ove emergano specifiche difficoltà tecniche, che non ricorrono quando sia in grado di valutare autonomamente la documentazione prodotta.

COMMENTO

La sentenza in esame si colloca nell'ambito del copioso contenzioso in materia di crediti d'imposta agevolativi relativi all'attività di ricerca e sviluppo. Nel caso di specie, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado ritenendone la motivazione meramente apparente.

E' stata dunque accolta l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate in opposizione al difetto di motivazione dell'atto di recupero dichiarato nella sentenza di primo grado. Sul punto, si rilevava la piena motivazione del suddetto atto in quanto fondato su argomentazioni tecniche e normative valide.

Difatti, il progetto oggetto di accertamento non soddisfaceva i requisiti normativi di innovatività, incertezza e sperimentazione, rientrando, piuttosto, nelle ipotesi di innovazione di processo, escluse dal perimetro della norma. Alla base della decisione, è dirimente la mancata prova del contribuente che non ha fornito l'attestazione dell'effettivo svolgimento di attività caratterizzate dai criteri previsti dalla normativa vigente. A parere della Corte, infatti, la perizia di parte non è stata ritenuta comprovante di un effettivo superamento dello stato dell'arte e l'onere della prova non assolto.

Inoltre, è stato rigettato il motivo proposto dal contribuente secondo cui il Manuale di Frascati non sarebbe applicabile al periodo 2015-2019. A parere della Corte, la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiamati deve emergere anche in conformità ai criteri individuati nel Manuale citato. Questo non appone nuovi elementi introdotti retroattivamente, ma rappresenta un riferimento interpretativo già recepito nella normativa nazionale con il decreto attuativo 27 maggio 2015 e la circolare n. 5/E del 2016. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto non dirimente il precedente del TAR Lazio n. 15039/2025, che si riferiva a una fattispecie diversa. Sul tema del parere MISE, la Corte aderisce all'interpretazione secondo cui l'art. 8 del decreto 27 maggio 2015 configura tale adempimento come facoltà e non obbligo, da esercitarsi solo ove emergano specifiche difficoltà tecniche che nella fattispecie non ricorrevano. Tale pronuncia offre una prospettiva diversa all'orientamento giurisprudenziale che ritiene necessario e obbligatorio il parere quando sono in discussione aspetti tecnici prevalenti, posto che l'Amministrazione finanziaria, in assenza di professionalità specifiche interne, potrebbe trovarsi nell'impossibilità di valutare autonomamente la sussistenza dei requisiti tecnico-scientifici richiesti dalla normativa.

Antonio Maria Marrazzo

Riferimenti normativi: art. 3 d.l. 145/2013, decreto attuativo 27 maggio 2015, art. 17 d.lgs. 241/1997, art. 2697 c.c., art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 22232/2016.
Prassi: Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2016, Manuale di Frascati OCSE 2015.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7185/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Frattarolo.

Agevolazioni ed esenzioni - Credito d'imposta per ricerca e sviluppo – Disconoscimento per difetto del requisito della novità – Necessità del previo parere tecnico del MISE – Omissione – Nullità dell'atto di accertamento – Pretesa illegittima.

SINTESI DELLA SENTENZA

La controversia ha riguardato due atti di recupero notificati alla società contribuente, una start-up innovativa operante nei servizi informatici, che aveva acquisito la proprietà intellettuale di un sistema

di gestione dei processi sanitari basato su intelligenza artificiale, con brevetto rilasciato dal MISE. La Corte ha rilevato l'illegittimità del disconoscimento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, operato dall'Agenzia delle Entrate sulla base di valutazioni tecniche sul requisito della novità, a causa della mancata acquisizione del parere tecnico del MISE. Tale obbligo è risultato ancor più stringente nel caso di specie poiché il progetto aveva ottenuto il rilascio di brevetto da parte dello stesso MISE per sussistenza di novità, originalità e industrialità.

COMMENTO

La sentenza in esame si inserisce nel contesto delle pronunce sull'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di acquisire preventivamente il parere tecnico del MISE, quando il disconoscimento del credito si fonda su valutazioni di natura tecnico-scientifica relative al carattere innovativo del progetto. Difatti, quando l'amministrazione contesta la novità di un progetto beneficiario del credito ricerca e sviluppo su basi tecniche, deve fornire adeguata motivazione supportata dal parere dell'organismo tecnico competente. L'omissione di tale adempimento determina la nullità dell'atto di recupero.

La Corte ha inoltre precisato che tale obbligo assume maggiore rilievo quando il progetto, come nel caso di specie, abbia già ottenuto il riconoscimento formale del MISE mediante il rilascio di un brevetto. In tale caso, il disconoscimento basato su mere argomentazioni non supportate da evidenze scientifiche risulta viziato da eccesso di potere e difetto di istruttoria.

Sul piano procedurale, la sentenza affronta inoltre la questione della preclusione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 relativa alla produzione documentale in giudizio di documenti non presentati all'Ufficio a seguito della notifica dell'apposito invito. È stato rilevato, infatti, che la tardiva trasmissione della documentazione era riconducibile a ragioni contingenti e documentate, che non hanno configurato la violazione dell'obbligo di leale collaborazione. La Corte ha dunque ammesso la produzione in sede giudiziale di tali atti, richiamando opportunamente l'interpretazione consolidata offerta dalla Cassazione (ord. n. 14707/2023, sent. n. 27069/2016 e n. 17364/2020), sulla mancata esibizione di documenti in fase amministrativa, che comporta l'inutilizzabilità della successiva produzione in giudizio solo qualora l'amministrazione dimostri la sussistenza di un comportamento doloso del contribuente volto ad eludere la verifica fiscale.

Antonio Maria Marrazzo

Riferimenti normativi: art. 3 d.l. n. 145/2015, conv. l. n. 33/2015; d.m. 27 maggio 2015; art. 32 d.P.R. n. 600/1973; art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997; art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 34444/2021; 34445/2021; 27069/2016; 17364/2020; ord. n. 14707/2023.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7189/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. Passero, Rel. Baldovini.

Agevolazioni ed esenzioni - Associazioni sportive dilettantistiche – Art. 148 TUIR – Regime agevolato – Onere probatorio contribuente – Art. 38 c.c. – Responsabilità solidale legale rappresentante – Inapplicabilità obbligazioni tributarie – Pretesa infondata.

SINTESI DELLA SENTENZA

Ai fini della sussistenza delle condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 148 del TUIR, dell'art. 90 della Legge 289/2002 e del regime agevolato della legge 398/1991 non è sufficiente il solo inserimento delle clausole statutarie previste dalla legge, l'iscrizione al CONI e la qualifica di ASD, ma è richiesto anche che l'attività si svolga concretamente nel pieno rispetto delle prescrizioni. Nel caso di specie, l'associazione non ha fornito prova della attività effettivamente esercitata, per cui è legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia che contestava l'assenza di dichiarazione UNICO ENC per il 2014, di versamenti d'imposta e di documentazione idonea a comprovare l'attività

di assistenza agli associati. Sussiste, inoltre, la responsabilità solidale *ex* art. 38 C.C. del legale rappresentante.

COMMENTO

La pronuncia in esame affronta tre questioni interconnesse: i requisiti per il godimento del regime agevolato ex art. 148 TUIR per le associazioni sportive dilettantistiche, la responsabilità solidale del legale rappresentante ex art. 38 c.c. e l'inapplicabilità del termine di decadenza ex art. 1957 c.c. alle obbligazioni tributarie.

In merito al primo profilo, la sentenza si conforma all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui il trattamento agevolato previsto dall'art. 148 TUIR richiede non solo requisiti formali, ma anche la verifica sostanziale dell'effettivo svolgimento dell'attività in conformità alle prescrizioni statutarie. La giurisprudenza ha chiarito che l'iscrizione al registro CONI, pur costituendo presupposto necessario per l'applicazione del regime agevolato ex art. 90 della L. 289/2002, non è sufficiente a garantire automaticamente la sussistenza dei requisiti sostanziali. La mera qualifica formale di ASD non esonera dal controllo sulla natura commerciale o non commerciale dell'attività concretamente svolta.

Pertanto, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti esonerativi dalla tassazione ordinaria (Cass. n. 893/2023, n. 7955/2021, n. 29800/2022). Tale orientamento si giustifica considerando che le agevolazioni costituiscono deroghe al regime ordinario di tassazione, con conseguente applicazione del principio generale ex art. 2697 c.c. secondo cui chi invoca un diritto deve provarne i fatti costitutivi.

Sul punto, la Corte ha valorizzato l'assenza di documentazione idonea a comprovare l'attività di assistenza agli associati, elementi tutti ritenuti sintomatici dell'impossibilità di avvalersi del regime agevolativo.

Venendo alla seconda questione, la Corte ha sottolineato che per i debiti d'imposta sorti *ex lege* risponde solidalmente ex art. 38 c.c. anche chi ha effettivamente gestito l'ente nel periodo di investitura. La sentenza precisa, pertanto, che la responsabilità solidale non dipende dalla titolarità formale della rappresentanza, bensì dall'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione (Cass. n. 893/2023, Cass. n. 11869/2024). In questa prospettiva, l'accertamento della gestione effettiva ricade sul contribuente.

In merito al terzo profilo, infine, la Corte esclude l'applicabilità del termine di decadenza semestrale ex art. 1957 c.c. alle obbligazioni tributarie garantite dalla responsabilità solidale ex art. 38 c.c., in ragione della specialità della normativa tributaria rispetto a quella civilistica sia con riferimento all'attività di accertamento che di riscossione (Cass. Ord. n. 11593/2025). Tale principio trova giustificazione nel legame di accessorietà tra obbligazione di garanzia e obbligazione principale: applicandosi alla seconda la disciplina tributaria speciale, anche la garanzia resta soggetta ai medesimi termini.

Antonio Maria Marrazzo

Riferimenti normativi: art. 148 TUIR, art. 90 l. 289/2002, l. 398/1991, art. 38 c.c., art. 1957 c.c., art. 2697 c.c., art. 2532, comma 2, c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione sentenza: n. 2152/2020, n. 10393/2018, n. 23789/2016, n. 11456/2010, n. 8623/2012, n. 893/2023, n. 7955/2021, n. 29800/2022, n. 11869/2024, Cass. Ord. n. 11593/2025, Cass. n. 3126/2021.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 7265/2025, depositata il 24/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Laudati.

Agevolazioni ed esenzioni - Credito R&S – Indebita compensazione – Credito ricerca e sviluppo – Dichiarazione integrativa tardiva – Limiti temporali all'utilizzo del credito – Utilizzo in compensazione in annualità anteriore – Controllo automatizzato – Cartella di pagamento – Legittimità del recupero – Riforma della sentenza di primo grado – Spese di lite compensate.

SINTESI DELLA SENTENZA

Per stabilire la legittimità dell'avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di un credito d'imposta utilizzato in compensazione, occorre verificare se il credito stesso fosse stato validamente indicato nella dichiarazione relativa al periodo di maturazione e se il suo utilizzo rispetti i limiti temporali connessi all'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa. Nella sentenza qui oggetto di commento si è in presenza di una società che aveva utilizzato in compensazione, nell'anno d'imposta 2018, un credito per attività di ricerca e sviluppo maturato nel 2017 ma non indicato nella dichiarazione originaria. A seguito dell'emissione di una cartella di pagamento per indebita compensazione, la società aveva impugnato l'atto sostenendo di aver sanato l'omissione mediante la presentazione, nel 2021, di una dichiarazione integrativa relativa al 2017. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo legittimo l'utilizzo del credito; l'Agenzia delle Entrate ha dunque proposto appello deducendo la violazione della disciplina in materia di compensazione dei crediti emergenti da dichiarazioni integrative tardive. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando integralmente la sentenza impugnata, sul presupposto che il credito risultante da una dichiarazione integrativa presentata oltre i termini ordinari può essere utilizzato in compensazione solo per debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione dell'integrativa e non anche per annualità precedenti. Ne consegue che l'utilizzo in compensazione, nell'anno 2018, di un credito emerso solo nel 2021 integra un'ipotesi di indebita compensazione legittimamente recuperabile mediante cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con conseguente conferma della pretesa erariale.

COMMENTO

La sentenza commentata ricostruisce analiticamente il dettato normativo introdotto dall'art. 5, d.l. 193/2016, il quale apportò un notevole mutamento al d.P.R. 322/98. Il decreto aveva l'obiettivo di innovare la cosiddetta "dichiarazione integrativa a favore": ossia quella dichiarazione da cui emerge un minor reddito, un minor debito ovvero un maggior credito d'imposta, e in particolare regola anche le modalità di utilizzo dell'eventuale credito derivante dalla stessa. La nuova norma intervenne dopo i lunghi dibattiti giurisprudenziali in merito al termine ultimo entro cui poter rettificare *a favore* la dichiarazione: con taluni che sostenevano dovesse essere presentata entro i termini per l'accertamento, mentre altri collegi ritenevano che dovesse essere necessariamente presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello a cui la stessa si riferiva. Con la riforma si ammise definitivamente la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa, sia essa a favore del fisco ovvero a favore del contribuente, entro i termini per l'accertamento. Tra le categorie rientranti nel campo di applicazione del suddetto articolo risultano le dichiarazioni: (i) dei redditi, (ii) dell'imposta regionale sulle attività produttive, (iii) dei sostituti d'imposta e (iv) dell'imposta sul valore aggiunto. La sentenza qui commentata aveva ad oggetto proprio quest'ultima e la validità o meno dell'utilizzo in compensazione di un credito R&S non dichiarato nella dichiarazione dell'anno in cui era maturato, ovvero il 2017, ma solo nel 2021. Secondo il dettato normativo, all'art. 2, co. 8bis, d.P.R. 322/98, seppur ammesso l'utilizzo in compensazione del credito risultante dalla dichiarazione integrativa, questo può essere usato in compensazione solo nei confronti dei debiti *"maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa"* in quanto il contribuente aveva presentato la dichiarazione integrativa oltre il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo a quello oggetto di integrativa.

Giorgio Martorano

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/98; d.l. 193/16.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: SS.UU. 13378/16; C.G.T. Lazio n. 7772/24; T.A.R. Lazio n. 15039/25.

Prassi: Circolari e Risoluzioni n. 58/E/2016.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7288/2025, depositata il 25/11/2025 – Pres. Passero, Rel. Baldovini.
Agevolazioni ed esenzioni – Iva Regimi Speciali – Associazioni sportive dilettantistiche – L. n. 398/1991 – Sussistenza di adeguate prove -– Diritto all'esenzione riconosciuto.

SINTESI DELLA SENTENZA
L'Agenzia delle entrate aveva accertato, nei confronti di un'ASD e del suo legale rappresentante, la debenza di maggiori imposte dirette e indirette per l'anno 2015 ritenendo che questa non presentasse le condizioni per l'applicazione del regime fiscale agevolato in materia di associazionismo sportivo. Tale pretesa era sorta sulla base di una serie di "interviste" svolte dai funzionari dell'ADE nei confronti dei frequentatori della palestra. Sia i giudici di primo grado che dell'appello hanno tuttavia ritenuto che l'ASD possedesse sia i requisiti oggettivi che soggettivi per fruire del regime; questo nonostante l'Agenzia abbia fornito prove ulteriori nel corso del giudizio di secondo grado. I giudici hanno ritenuto che le risposte fornite dagli intervistati deponessero a favore dell'associazione, la quale aveva inoltre depositato l'elenco dei tesserati per Anno 2014/2015 risultanti presso l'ACSI, e pertanto sia l'elevato numero dei soci/tesserati che il costo medio della quota associativa indicata nelle interviste, compatibile con i ricavi dichiarati in bilancio per quote associative, hanno posto la base del convincimento del collegio circa l'effettivo svolgimento di un'attività non commerciale nei locali dell'associazione. Sulla base di queste osservazioni, in primo grado il ricorso è stato accolto e per l'effetto l'avviso annullato e in secondo grado l'appello dell'Agenzia è stato rigettato.

COMMENTO
La sentenza in oggetto affronta il tema della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148 del T.U.I.R. e 4 del d.P.R. n. 633/1972; la disciplina permette, che le associazioni sportive dilettantistiche possano godere di un regime di neutralità fiscale sotto il profilo delle Imposte dirette e dell'Iva per le somme incassate a titolo di iscrizione/quote di frequenza/abbonamento e simili (c.d. corrispettivi specifici) per la partecipazione / fruizione di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Nel caso qui commentato, il Collegio ha ritenuto di adeguarsi alle recenti sentenze di legittimità ritenendo che le esenzioni d'imposta dipendano non soltanto dalla veste giuridica dell'associazione quanto piuttosto dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro. Dal profilo dell'onere probatorio, la Cassazione è concorde nel precisare che gli enti di tipo associativo non godano di una "generale esenzione da ogni prelievo fiscale", potendo questi, di fatto, svolgere attività a carattere commerciale e/o non rispettare nel concreto l'attuazione dei principi di partecipazione e di democraticità a beneficio degli associati necessari per godere dell'agevolazione (Sez. 5, Ordinanza n. 553 del 11/01/2023).
Si ritiene, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la previsione di esonerare le quote associative dal formare il reddito complessivo dell'Ente, rappresentando una deroga alla disciplina generale, comporti sia a carico del soggetto che la invoca, ossia l'associazione, l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione. Volendo descrivere nel dettaglio i requisiti richiesti si rappresenta che perché si possa godere dell'esenzione sarà necessario un formale recepimento nei rispettivi statuti, delle clausole di cui agli artt. 148, comma 8 del T.U.I.R. e 4, comma 7 del d.P.R. n. 633/1972. Il giudice, per determinare l'idoneità della contribuente al regime, dovrà verificare che le previsioni contenute nello statuto, soprattutto quelle atte a garantire i requisiti della "democraticità" e della "partecipazione alla vita associativa", siano effettivamente rispettate: nella sentenza commentata si evinceva come il collegio avesse vagliato attentamente le risposte dei soci intervistati in merito proprio alla "partecipazione alla vita dell'ASD. Appare infine necessaria una *"verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (...) sia*

di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata", verifica che il collegio ha attuato considerando la congruità dei compensi raccolti e le caratteristiche dell'attività svolta dalla ASD, arrivando infine a ritenere spettante l'esenzione.

Giorgio Martorano

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 4; T.U.I.R., art. 148; l. 398/1991.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 533/23; 62/25; 32119/18; 13347/24; 29800/22; 10393/18; 9432/24.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10 – Sentenza n. 7497/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Leone.
Agevolazioni ed esenzioni – Tremonti ambientale – Requisito soggettivo - Status di piccola e media impresa – Necessita – Requisito oggettivo - Investimento ambientale suscettibile di prevenire, ridurre e riparare danno causati all'ambiente – Necessita.

SINTESI DELLA SENTENZA
Ai fini della fruizione dell'agevolazione "Tremonti Ambientale" di cui all'art. 6, commi 13-19, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il requisito soggettivo, rappresentato dallo status di piccola e media impresa, risulta integrato quando, in base all'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda, l'impresa risulti avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo netto non superiore 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (art. 2 d.m. 18 aprile 2005). Quanto al requisito oggettivo, rappresentato dall'esecuzione di un investimento ambientale suscettibile di "*prevenire, ridurre e riparare danno causati all'ambiente*" (art. 6, commi 13 e 15 della l. n. 388/2000), questo risulta integrato anche laddove l'impresa abbia effettuato l'investimento nell'interesse di terzi. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate contestava all'impresa la mancanza dei requisiti soggettivo e oggettivo stante il fatto che, da un lato, la società era posseduta in misura superiore al 25% da un'altra società non rientrante tra le piccole e medie imprese e, dall'altro, i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti non erano agevolabili in quanto la produzione di energia rinnovabile rappresentava l'oggetto stesso dell'attività di impresa.

COMMENTO
In tema di agevolazioni fiscali per investimenti ambientali ai sensi dell'art. 6, commi 13 e 15, della l. n. 388/2000 (c.d. "Tremonti Ambiente"), si registra un contrasto giurisprudenziale in merito alla possibilità per le "società di scopo" (*i.e.* le società che hanno nel proprio oggetto sociale come attività prevalente la produzione di energia da fonte rinnovabile) di beneficiarne.
Secondo un primo orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 29365/2020), poi divenuto maggioritario, il beneficio di cui alla Tremonti Ambiente spetta alle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente dall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo fondato sull'implicito presupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresa investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con l'intenzione legislativa, oltre a trasformare l'agevolazione stessa in aiuto di Stato (v. artt. 87 e 89 Trattato CEE e artt. Da 107 a 109 TFUE) in favore di quelle imprese il cui oggetto sociale sia quello di prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente e i relativi investimenti strutturalmente diretti a tali fini.
Con due pronunce dissonanti rispetto a tale principio (cfr. Cass. 30225/2022 e Cass. 38043/2022) è stato invece ritenuto – in linea con quanto statuito dalla CGT Lazio in commento – che dalla lettura dell'art. 6 cit. non è dato evincere che l'investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all'autoconsumo e non al mercato.

Tuttavia, le Cass. successive (cfr. Cass. 25157/2023 e Cass. 35919/2023 e, più recentemente, Cass. 27089/2025 e Cass. 29074/2025) hanno dato continuità al principio della Cass. del 2020, ribadendo l'effettiva portata precettiva della norma in conformità con il diritto Eurounitario.

Duccio Casciani

Riferimenti normativi: art. 6, commi 13-19, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 29365/2020; 30225/2022; 38043/2022; 25157/2023; 35919/2023; 27089/2025; 29074/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 - Sentenza n. 7685/2025, depositata il 15/12/2025 – Pres. Pannullo, Rel. Giammaria.
Agevolazioni ed esenzioni - Imu – Ici – Accertamento —— - Pretesa infondata - Abitazione principale –Utilizzo contemporaneo di più unità immobiliari distintamente accatastate – Dimora abituale - Agevolazione – Compete.

SINTESI DELLA SENTENZA
Compete l'agevolazione per l'abitazione principale ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) anche nel caso in cui il contribuente utilizzi contemporaneamente più unità immobiliari distintamente accatastate, purché le stesse costituiscano, nel loro insieme, la dimora abituale del nucleo familiare. Tale diritto deve essere accertato sulla base della prova dell'effettiva utilizzazione dell'immobile complessivamente considerato, restando invece irrilevante la mancata unitarietà catastale delle particelle coinvolte. Nel caso di specie, è stata riconosciuta l'esenzione per l'anno d'imposta 2011 relativamente a due unità immobiliari collocate nello stesso stabile, in quanto è stato accertato che il contribuente vi dimorasse abitualmente, rendendo illegittimo l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma che intendeva limitare il beneficio ad una sola di esse.

COMMENTO
La legittima spettanza dell'agevolazione per l'abitazione principale, con riferimento alla disciplina Ici applicabile nel 2011, deve essere verificata alla luce del principio secondo cui "*l'elemento centrale per il riconoscimento del beneficio è la destinazione di fatto dell'immobile a dimora abituale del contribuente*".
Il quadro normativo *pro tempore* vigente, regolato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 93/2008, non poneva, infatti, limiti legati al numero di unità catastali utilizzate, privilegiando la situazione di utilizzo effettivo rispetto al dato formale delle risultanze dei registri immobiliari.
L'*iter* argomentativo sviluppato nella decisione in commento si conforma al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione in sede di rinvio, in base al quale "*il contemporaneo utilizzo di più unità non costituisce ostacolo all'applicazione dell'aliquota agevolata per tutte le componenti del complesso abitativo*", a condizione che l'insieme immobiliare non trascenda le categorie catastali ordinarie.
In buona sostanza, tale impostazione esegetica ha riconosciuto la preminenza della prova dell'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, pur restando ferma la regola secondo la quale il beneficio fiscale previsto dalla legge può essere goduto una sola volta per l'intero complesso.
Nel descritto scenario, infatti, l'orientamento interpretativo che circoscrive, più restrittivamente, l'agevolazione ad un solo immobile iscritto o iscrivibile come unica unità presso la quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente sarebbe sorto solo successivamente, con l'introduzione dell'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, efficace a decorrere dall'anno di imposta 2012.
Per le controversie relative alle annualità precedenti, dunque, il criterio della "*dimora abituale"* prevale sulla configurazione catastale, consolidando così un indirizzo esegetico più

favorevole al contribuente, qualora venga dimostrato l'uso unitario di immobili distinti per le esigenze abitative del nucleo familiare.

Angelica Chiara Tazzioli

Riferimenti normativi: d.l. n. 93/2008, conv. l. 126/2008, d.l. n. 201/2011, conv. l. 214/2011, d. lgs. n. 504/1992.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: n. 10215/2025.

CATASTO

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1186/2025, depositata il 24/02/2025 – Pres. Greco, Rel. Laudati.
Catasto - Classamento– Procedura DOCFA – Rettifica della rendita – Categoria A/2 e A/3– Comparazione estimativa – Immobili similari – D.m. 701/1994 – Difetto di motivazione – Non sussiste.

SINTESI DELLA SENTENZA
In tema di rettifica del classamento catastale a seguito di dichiarazione DOCFA, non sussiste il difetto di motivazione qualora l'Ufficio del Territorio proceda, ai sensi del d.m. n. 701 del 1994, mediante comparazione estimativa con immobili aventi caratteristiche analoghe, esplicitando le ragioni della diversa attribuzione di categoria e rendita in relazione alle caratteristiche oggettive dell'immobile.
La valutazione circa la congruità del classamento e della rendita attribuita, fondata su elementi quali consistenza, ubicazione, stato manutentivo e pregio del contesto urbano, integra apprezzamento tecnico – estimativo sindacabile solo per manifesta illogicità, non ravvisabile in presenza di motivazione intellegibile e coerente.

COMMENTO
La Corte affronta la questione della legittimità della rettifica del classamento catastale proposta dall'Ufficio a seguito di dichiarazione DOCFA.
Il Collegio esclude il dedotto difetto di motivazione, ritenendo che l'Agenzia del Territorio nel caso in esame abbia correttamente applicato la procedura prevista dal d.m. n. 701 del 1994 procedendo alla revisione della categoria catastale mediante comparazione con immobili aventi caratteristiche analoghe sotto il profilo tipologico, dimensionale e qualitativo.
Particolare rilievo viene attribuito alle caratteristiche oggettive dell'immobile – consistenza, superficie, presenza di tre servizi, balcone, ubicazione in stabile in ottimo stato manutentivo con finiture di pregio e collocazione in contesto urbano altamente qualificato – ritenute coerenti con l'attribuzione della categoria A/2 in luogo della A/3 proposta dalla contribuente.
La decisione valorizza la natura tecnico-discrezionale dell'attività estimativa catastale, sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti della manifesta illogicità o carenza motivazionale, non ravvisate nel caso di specie, in presenza di un iter valutativo congruo e intellegibile.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui, in materia di classamento catastale, l'obbligo motivazionale dell'Ufficio è soddisfatto quando siano indicati i criteri adottati e gli elementi comparativi utilizzati, non essendo richiesta una analitica disamina di ogni singolo elemento estimativo.

Emanuele D'Andrea

Riferimenti normativi: d.m. 19 aprile 1994, n. 701.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: sent. nn. 29811/2024; 20508/2022; 21564/2013.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza 3005/2025, depositata il 13/5/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Catasto – DOCFA – Avviso di accertamento – Obbligo di motivazione – Obbligo di sopralluogo – Metodo comparativo – Frazionamento dell'immobile.

SINTESI DELLA SENTENZA
In tema di classamento catastale mediante procedura DOCFA, l'avviso di accertamento si considera adeguatamente motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi dell'immobile acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita ove l'Amministrazione finanziaria non disattenda i dati

tecnici dichiarati dal contribuente con riferimento all'attribuzione della categoria, della classe e della rendita catastale, ma si limiti a una diversa valutazione degli stessi. Allo stesso modo, la sentenza ribadisce la non necessarietà del sopralluogo nelle ipotesi in cui il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente. Deve, inoltre, ritenersi legittima la determinazione della rendita mediante il metodo perequativo-comparativo con immobili similari della medesima zona, non essendo rilevanti le comparazioni proposte dal contribuente con unità aventi originaria diversa classificazione catastale.

COMMENTO

La procedura DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) – prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 - consente di adempiere, per via telematica, agli obblighi di dichiarazione in catasto in caso di nuove costruzioni o di variazione delle unità immobiliari già censite.

Siffatto metodo consta di due diverse fasi applicative. Una prima, necessaria, di acquisizione - da parte dell'ufficio del catasto - delle dichiarazioni. Esse devono contenere, tra l'altro, dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, la proposta del dichiarante circa l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare, nonché i dati di superficie - espressi in metri quadrati - per ciascuna unità immobiliare.

La seconda fase, invece, meramente eventuale, ha luogo ove l'ufficio del catasto ritenga di dover rettificare la dichiarazione presentata. Ai fini di tale determinazione, l'Ufficio competente usa mezzi informatici o tradizionali, con sopralluogo o senza.

Ebbene, è proprio in quest'ultima fase che s'inserisce una delle questioni più dibattute sul tema ossia quella relativa alla motivazione dell'atto di "riclassamento" eventualmente emanato

Sul punto, la sentenza in commento conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ambito della procedura DOCFA, l'avviso di accertamento catastale si considera adeguatamente motivato anche mediante la sola indicazione dei dati oggettivi dell'immobile acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita qualora l'Amministrazione non contesti gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente - con riferimento all'attribuzione della categoria, della classe e della rendita catastale - ma ne effettui una diversa valutazione tecnica.

In tali ipotesi, infatti, la natura fortemente partecipativa della procedura consente al contribuente di comprendere le ragioni del diverso classamento attraverso il confronto tra i dati indicati nella dichiarazione DOCFA e quelli utilizzati dall'Amministrazione.

Ne consegue, altresì, che ove la rettifica del classamento derivi da una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, deve essere esclusa la necessarietà dell'effettuazione di sopralluogo. In tali casi l'Ufficio dispone già della documentazione tecnica sufficiente per effettuare la stima, di talché l'accertamento può essere legittimamente svolto sulla base della stessa.

Per converso, l'esigenza di sopralluogo emerge nei casi di accertamento d'ufficio giustificato dall'esigenza di verificare direttamente modifiche sostanziali dell'immobile non adeguatamente rappresentate negli atti.

La decisione ribadisce, inoltre, la legittimità della determinazione della rendita catastale mediante il metodo perequativo-comparativo, fondato sul confronto con unità immobiliari similari ubicate nella stessa zona e aventi caratteristiche tipologiche analoghe. Conseguentemente, deve ritenersi legittimo il mantenimento della categoria catastale A/1 qualora l'immobile derivi dal frazionamento di un'unità già classificata in tale categoria e presenti caratteristiche tipologiche e di finitura analoghe a quelle degli immobili di riferimento.

Martina D'Ignazio

Riferimenti normativi: d.m. 701/1994.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di cassazione: nn. 22886/06; 2268/2014; 23237/14; 12497/16; 25037/17; 12777/18; 31809/18; 30166/19; 32754/19; 5175/20; 24677/22; 6970/23.
Prassi: Circolare n. 7/E/2022/19.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 3318/2025, depositata il 23/05/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
Catasto – Procedura DOCFA – Accertamento catastale – Avviso di classamento - Motivazione – Obbligo - Estensione.

SINTESI DELLA SENTENZA
Nel caso di procedura DOCFA e di rettifica da parte dell'Ufficio catastale, qualora i dati forniti dal contribuente non siano disattesi, ma soltanto rivalutati dall'Amministrazione Finanziaria con riferimento all'attribuzione della categoria, della classe oltre che con riferimento alla determinazione della rendita catastale, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.

COMMENTO
La sentenza in commento si concentra sul tema della motivazione dell'accertamento catastale in un caso di rettifica della procedura DOCFA attuata dal contribuente in relazione ad un immobile in categoria D/7.
La procedura DOCFA è connotata dal fatto di essere fortemente partecipativa. Non una semplice istanza, ma una iniziativa del contribuente (dichiarazione di scienza) circa lo stato di fatto dell'immobile, con determinazione della rendita proposta.
Questa particolare caratteristica si riflette sulla diversa intensità dell'obbligo motivazionale a carico dell'ufficio catastale.
Il meccanismo logico sottostante è il seguente: il contribuente, attraverso la procedura DOCFA, mette a disposizione dell'Amministrazione finanziaria tutti i dati oggettivi e fattuali relativi all'immobile (planimetria, distribuzione degli ambienti, superficie, etc.). Trattandosi di elementi già conosciuti dal contribuente che li ha dichiarati, l'Amministrazione non ha l'onere di evidenziarli in dettaglio nell'avviso di accertamento.
L'Ufficio deve piuttosto concentrarsi sugli elementi di divergenza rispetto a quelli dichiarati, quali una diversa valutazione tecnica, ovvero la contestazione dei fatti dichiarati.
Secondo la giurisprudenza accolta nella sentenza in commento, nel caso di una diversa valutazione tecnica, la motivazione può essere assolta in forma *semplice*, dato che le circostanze fattuali sono incontestate, mediante la semplice indicazione della nuova classe e rendita (Cass. n. 2268/2014; n. 5404/2012; n. 14379/2011).
Diverso è il caso in cui l'accertamento catastale si basi su una diversa valutazione degli elementi di fatto rispetto a quelli dichiarati. In questo caso, la semplice indicazione della nuova classe (e relativa rendita) non è sufficiente, e l'Ufficio ha l'onere di specificare nell'avviso le differenze riscontrate e le ragioni per cui gli elementi di fatto proposti dal contribuente sono stati disattesi.
Occorre infatti fornire al contribuente tutti gli elementi necessari per comprendere il fondamento della rettifica, consentendogli di approntare un'adeguata strategia difensiva, e circoscrivere l'oggetto della controversia, come ora espressamente previsto nell'art. 7 bis, secondo comma, l. n. 212/2000 (cfr. Cass. n. 12777/2018, n. 31809/2018, n. 12497/2016; n. 30166/2019; n. 24677/2022).
Non pare invece del tutto pertinente il riferimento nella sentenza in commento a Cass. 6970/2023, che è relativa al classamento delle centrali geotermiche.
Un tema correlato – e regolato in base alla medesima logica - riguarda la necessità di effettuare il sopraluogo dell'immobile in accertamento. Secondo Cass. n. 5175/2020, il

sopralluogo non è necessario quando il nuovo classamento consegue a una denuncia di variazione DOCFA presentata dal contribuente; è invece necessario nel caso di accertamento d'ufficio, o di variazione non dichiarate (conforme, Cass. n. 374/2017).

Giuseppe Pizzonia

Riferimenti normativi: art. 2, d.l. n. 16/1993; d.m. 19 aprile 1994, n.701.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 2268/2014; 5404/2012; 14379/2011; n. 12777/2018, n. 31809/2018, n. 12497/2016; n. 30166/2019; n. 24677/2022; n. 5175/2020; n. 374/2017.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 3403/2025, depositata il 29/05/2025 – Pres. Giorgi, Rel. Vivarelli.
Catasto - Classamento – Categoria A/7 – Unità in corso di costruzione – Immobile allo stato grezzo - Correzione classamento errore originario e preesistente - Rettifica in categoria A/3 - Efficacia retroattiva (ex tunc) - Accertamento Imu – Presupposto impositivo – Produzione documentale in appello – Decadenza ex art. 32 d.lgs. 546/1992.

SINTESI DELLA SENTENZA
In materia di Imu, la rettifica del classamento catastale dalla categoria A/7 (villini) alla categoria F/3 (unità in corso di costruzione) spiega effetti retroattivi quando la variazione mira alla correzione di un errore originario di accatastamento e non risulta fondata su elementi nuovi o sopravvenuti rispetto alla situazione di fatto esistente al momento dell'originaria iscrizione catastale. In tale ipotesi, è illegittimo il recupero dell'Imu per le annualità antecedenti alla variazione qualora risulti provato che l'immobile era, già nel periodo d'imposta accertato, allo stato grezzo e non ultimato, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo Imu.
Viene inoltre ritenuta inammissibile la produzione documentale tardiva da parte del Comune poiché depositata oltre il termine perentorio di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall'art. 61 del medesimo decreto.

COMMENTO
Nel respingere l'appello del Comune, la sentenza in questione affronta il rapporto tra classamento catastale e presupposto sostanziale dell'Imu, muovendo dalla distinzione concettuale, elaborata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (*ex pluribus* Cass. civ. Sez. V, Ord. n. 21010/2024), tra variazioni catastali a carattere innovativo e rettifiche aventi funzione correttiva di errori originari – preesistenti - di accatastamento.
Tale distinzione assume rilievo dirimente in quanto solo la rettifica correttiva, incidendo su un vizio intrinseco dell'atto originario di classamento, è idonea a spiegare effetti retroattivi (*ex tunc*), mentre le variazioni fondate su elementi nuovi e sopravvenuti di mutamento dello stato dell'immobile producono effetti esclusivamente prospettici (*ex nunc*).
Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria ha qualificato la variazione dalla categoria catastale da A/7 in categoria catastale F/3 quale rettifica di un errore originario, valorizzando un comprovato quadro probatorio dal quale emerge che l'immobile, pur formalmente censito come "*ultimato*", era in realtà da ritenersi allo "*stato grezzo*" sin dall'origine.
In particolare, il Collegio attribuisce rilievo decisivo alla perizia tecnica asseverata, al repertorio fotografico e alla mancata presentazione della fine lavori, ritenendo che tali elementi possano consentire di ricostruire in modo attendibile la reale consistenza dell'immobile nel periodo d'imposta oggetto di accertamento (2017). In tale prospettiva, il dato catastale perde la sua funzione di presunzione assoluta del presupposto impositivo Imu e viene ricondotto al suo corretto ruolo di elemento indiziario, superabile mediante idonea prova contraria.
La sentenza testé citata trova pieno riconoscimento nell'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. V, Ord. n. 21010/2024) secondo cui il contribuente ha diritto di

ottenere la rettifica della rendita catastale proposta "*quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponda al vero, senza limiti temporali*".
Difatti, la rendita catastale non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale ma solo una efficacia riflessa ai fini delle imposte sul reddito complessivo, ai fini delle imposte sul patrimonio immobiliare e ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari; la rendita catastale non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo - al contrario - efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità. Ne consegue che, avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione. Pertanto, così come l'A.F. può sempre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contribuente, senza conseguente caducazione dei suoi poteri accertativi, non vi è ragione per cui quest'ultimo - avvedutosi dell'errore dichiarativo - non possa correggere i propri errori od omissioni, ripristinando l'esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile dall'immobile.
Di qui, l'efficacia retroattiva ogniqualvolta la rettifica sia diretta alla correzione di un errore materiale originario.
In tale prospettiva, la decisione del collegio assume dunque rilievo in relazione al superamento degli errori imputabili al contribuente nella fase dichiarativa e catastale, tra cui l'originaria attribuzione di un classamento – non coerente con lo stato reale dell'immobile – ritenendo che tale errore "*materiale*" non possa cristallizzare una imposizione fondata su presupposti non corrispondenti alla realtà fattuale. Invero, la pronuncia valorizza – in modo implicito ma significativo – il c.d. principio della prevalenza della sostanza sulla forma, escludendo che un errore formale del contribuente possa legittimare una pretesa impositiva in contrasto con l'effettiva capacità contributiva desumibile dalla concreta consistenza dell'immobile.
Sul piano squisitamente processuale, poi, la pronuncia in commento presenta profili di interesse anche in relazione alla rigorosa applicazione delle preclusioni istruttorie in sede appello, dichiarando inammissibile la produzione documentale tardiva dell'Ufficio e affermando nuovamente la perentorietà dei termini di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa della parte appellata.

Emanuele D'Andrea

Riferimenti normativi: Art. 53 Cost.; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32 e 61 e d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/07/2024, n. 21010, negli stessi termini sentt. nn: Cass., Sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7042; Cass., Sez. 6-5, 31 maggio 2017, nn. 13845, 13846, 13847 e 13848; Cas., Sez. 6A-5, 6 giugno 2017, n. 14739; Cass., Sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13656; Cass., Sez. 5, 17 maggio 2019, n. 13345; Cass., Sez. 5, 30 settembre 2019, nn. 24279 e 24280; Cass., Sez. 6-5, 17 ottobre 2019, n. 26392; Cass., Sez. 6A-5, 7 novembre 2019, nn. 28635 e 28636; Cass., Sez. 6-5, 27 ottobre 2021, n. 30271; Cass., Sez. 6-5, 28 ottobre 2021, nn. 30443, 30444 e 30445).

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3442/2025, depositata il 30/05/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Catasto - Rendita catastale – Accertamento di rettifica catastale – Immobili censiti in categoria speciale "D" – Fondatezza e motivazione dell'accertamento – Metodologia di stima – Stima diretta – Criteri di stima – Rilevanza del valore dell'asset al biennio censuario '88/'89 – Saggio di fruttuosità.

SINTESI DELLA SENTENZA

In sede di accertamento catastale di un immobile censito in categoria speciale "D", l'Ufficio procede alla definizione della rendita catastale dell'*asset* con stima diretta, ovverosia con il criterio della stima puntuale mirata a determinare il più probabile valore di mercato della struttura riferito all'epoca censuaria 1988/89, utilizzando quale parametro tecnico la consistenza lorda dell'immobile, rilevata dalla planimetria depositata dalla parte, opportunamente differenziata secondo la specifica destinazione d'uso dei vari locali e delle pertinenze, e quale parametro economico i prezzi di comune commercio, attraverso il consolidato saggio di fruttuosità. Si rende altresì necessaria una motivazione, sia pure implicita, dell'atto amministrativo di attribuzione della rendita, al quale dovrà pertanto essere allegata la documentazione tecnica-estimale essenziale, dove viene specificato tutto l'*iter* estimativo, il criterio di stima adottato, l'epoca di riferimento dei prezzi di mercato e i relativi conteggi.

COMMENTO

Nel confermare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione catastale in sede di rettifica della rendita catastale di un immobile appartenente alla categoria "D" (speciale), la sentenza in commento chiarisce la metodologia di stima che l'Ufficio deve osservare per la valorizzazione catastale di tale tipologia di immobili nonché la necessità che la stessa sia esplicitata adeguatamente nell'avviso di accertamento al fine di porre il contribuente in condizione di comprendere l'*iter* estimativo anche ai fini della contestabilità della rettifica in sede giudiziale.

Il tutto in ossequio a quanto già diffusamente condiviso dalla giurisprudenza di vertice.

Gli immobili censiti nella categoria catastale "D" sono immobili a destinazione speciale (industriale/commerciale), così definiti in quanto dotati di caratteristiche costruttive e funzionali tali da renderli non facilmente riconvertibili ad altri usi senza interventi particolari.

In ragione delle specifiche peculiarità di tali immobili, per i quali non sono applicabili le tariffe catastali mancando un mercato omogeneo di riferimento, l'art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949 prevede che l'accertamento catastale degli immobili della categoria speciale "D" debba essere eseguito mediante la "stima diretta", ossia in base al valore tecnico-economico del fabbricato (sulla necessità della stima diretta in quanto presupposto e fondamento motivazionale dell'avviso di accertamento catastale degli immobili della categoria "D", cfr. Cass., sent. nn. 8951/2019).

Sul punto, con la circolare 6/T del 30 novembre 2012, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che con la locuzione "stima diretta" si intende "*la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale (D) o particolare (E), per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe*".

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con la sentenza in commento, ribadisce la correttezza di tale metodologia di stima, enucleando le quattro fasi in cui si articola l'*iter* logico procedurale che sottende alla stima del più probabile valore di mercato del cespite, ossia: 1) discrimine delle consistenze lorde imposto dal comma 2 ultimo periodo dell'art. 1, d.m. n. 701/94, che fa riferimento all'art. 56 del regolamento per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, approvato con d.P.R. n. 1142/1949, il quale, per gli immobili a destinazione speciale dispone che il computo della consistenza lorda deve essere espressa attraverso il volume lordo vuoto per pieno, ossia, poiché il parametro economico unitario è espresso in euro/mq lordo, la stessa consistenza deve essere espressa attraverso la superficie lorda, ossia quella racchiusa nel suo perimetro esterno, al lordo dei muri perimetrali dei divisori interni e dei collegamenti verticali; 2) stima del valore unitario riferito al biennio di riferimento delle stime catastali (1988/89); 3) stima del più probabile valore di mercato del cespite, ottenuto moltiplicando il valore unitario per la superficie totale lorda, rilevata dalla planimetria depositata dalla parte; 4) applicazione del saggio di fruttuosità del 2% al più probabile valore di mercato per ottenere la rendita dell'unità immobiliare.

Il d.m. 20 gennaio 1990 del Ministro delle Finanze ("*Revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano*", GU Serie Generale n. 31 del 7 febbraio 1990) specifica il biennio 1988/1989 come epoca censuaria di riferimento per la determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria speciale (D) : "*Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe nonché per le rendite catastali delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, sarà determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989*". La stessa Agenzia del Territorio, nella Circolare n. 6/2012, ha espressamente chiarito che "*il momento della revisione generale degli estimi, che attualmente coincide con il biennio economico 1988-89, è il tempo nel quale occorre "fotografare" lo stato delle cose*". Coerentemente, si è espressa la giurisprudenza di legittimità (*ex pluribus*, Cass. n. 21471/2022).
Nell'indicare compiutamente la metodologia che l'Ufficio deve adottare per la stima della rendita catastale della tipologia di immobili in esame, la sentenza in commento chiarisce altresì la necessità che l'avviso di accertamento sia sul punto adeguatamente motivato, recando, nella relazione di stima ivi allegata, tutti gli elementi tecnici ed economici utilizzati per la determinazione della rendita catastale accertata, idonei a porre il contribuente nelle condizioni di verificare - ed eventualmente contestare - il criterio di stima adottato, la consistenza lorda computata e il prezzo di mercato unitario determinato.

Simona Moschella

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30; *d.m. n. 701/94, art. 1; d.m. 20 gennaio 1990 del Ministro delle Finanze.*
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: n. 8951/2019; n. 21471/2022.
Prassi: circolare 6/T del 30 novembre 2012 dell'Agenzia del Territorio.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 3796/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Liotta - Rel. Baldovini.
Catasto - Maggiore rendita catastale - Omessa previa notifica classamento catastale –Mero inserimento rendita catastale in banca dati catastale - Insufficienza – Accertamento IMU - IllegittimitaòConsegue.

SINTESI DELLA SENTENZA
Il Comune non può pretendere l'Imu calcolata su di una maggiore rendita catastale se il relativo atto di classamento o riclassamento non è stato previamente notificato al contribuente.

COMMENTO
La vicenda riguardava due avvisi di accertamento Imu emessi da Roma Capitale per le annualità 2015 e 2016, aventi ad oggetto un immobile sito in Roma. Il Comune aveva richiesto una maggiore imposta assumendo come base imponibile una rendita catastale notevolmente più elevata rispetto a quella storica utilizzata dalla società contribuente. Tuttavia, tale maggiore rendita derivava da un atto catastale che, come emerso in giudizio, non era mai stato notificato alla contribuente prima degli avvisi Imu.
Sia in primo che in secondo grado la contribuente ha correttamente posto al centro della controversia il disposto dell'art. 74, comma 1, l. n. 342/2000, secondo cui gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari: in altri termini, la mera esistenza di una diversa rendita negli archivi catastali non è sufficiente a legittimare la maggiore Imu. Finché il relativo atto non venga ritualmente notificato, esso non può produrre effetti nei confronti del contribuente, e non può quindi legittimare pretese tributarie comunali fondate sul nuovo valore.

Nel caso esaminato, la società aveva continuato a versare l'Imu sulla base della rendita originaria, pari ad € 3.981,73, non avendo mai ricevuto alcun provvedimento di revisione. Il Comune, invece, pretendeva di calcolare il tributo sulla ben più elevata rendita di € 8.486,99, asseritamente derivante dalla revisione del classamento nell'ambito della microzona 20 di Roma. Ma proprio in giudizio era emerso che l'avviso catastale presupposto non era stato notificato; anzi, la stessa Agenzia del Territorio aveva ammesso che tale notifica sarebbe intervenuta solo successivamente.
I Giudici tributari hanno accolto integralmente questa impostazione. La sentenza di secondo grado ha infatti rilevato che l'avviso catastale presupposto al recupero dell'imposta era stato notificato alla società solo in data successiva agli avvisi Imu impugnati, ma non solo: l'atto catastale, una volta notificato, era stato poi autonomamente impugnato e, infine, annullato con sentenza definitiva. Da ciò la Corte ha tratto una conseguenza lineare: la sequenza degli eventi confermava la correttezza della decisione di primo grado e imponeva il rigetto dell'appello del Comune.
Il principio che si ricava dalla pronuncia è molto chiaro e di ampia portata applicativa: la rendita catastale non notificata è fiscalmente inefficace nei confronti del contribuente. Di conseguenza, anche gli atti impositivi successivi che su di essa si fondano — come avvisi di accertamento Imu, Imu arretrata o altri recuperi d'imposta immobiliare — risultano illegittimi. Non è sufficiente, per l'ente impositore, richiamare l'avvenuto aggiornamento del dato catastale o l'inserimento della nuova rendita in banca dati. Occorre che il contribuente abbia ricevuto formale conoscenza dell'atto nei modi previsti dalla legge.
La decisione conferma dunque un presidio essenziale di legalità e di tutela del diritto di difesa: in materia catastale e tributaria, la notificazione non è una formalità secondaria, ma una condizione di efficacia dell'atto. E senza efficacia dell'atto presupposto, non può reggere la successiva pretesa impositiva del Comune

Giuseppe Marino

Riferimenti normativi: art. 74, comma 1, l. n. 342/2000.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 5812/2025, depositata il 01/01/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Catasto - Tasi – Rendita catastale – Omessa notifica della variazione – Art. 74 l. 342/2000 – Efficacia della rendita – Presupposto impositivo – Dichiarazione di successione – Natura fiscale – Non attributiva di diritti reali – Sanzioni – Buona fede – Accoglimento.

SINTESI DELLA SENTENZA
In materia di Tasi, l'omessa notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale, adottato successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000.
La notificazione della rendita costituisce, infatti, presupposto necessario per la sua efficacia nei confronti del contribuente, ferma restando la possibilità per l'ente impositore di applicarla, una volta notificata, anche per annualità pregresse ancora accertabili, in ragione della natura dichiarativa dell'atto attributivo della rendita.
La dichiarazione di successione, quale adempimento fiscale, non ha natura costitutiva né attributiva di diritti reali, sicché la sua omissione non comporta il trasferimento automatico di cespiti non rientranti nel patrimonio del *de cuius*.

COMMENTO
Nell'accogliere l'appello delle contribuenti, la Corte individua nel difetto di notificazione della rendita catastale modificata un vizio strutturale della pretesa impositiva, riaffermando la funzione garantistica dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000. La notificazione non costituisce un mero adempimento formale, bensì il presupposto indefettibile affinché l'atto catastale

possa produrre effetti nei confronti del contribuente e incidere sulla determinazione della base imponibile.
La decisione si muove lungo una linea di equilibrio già tracciata dalla giurisprudenza di legittimità: da un lato, riconosce la natura dichiarativa dell'atto attributivo della rendita, che può esplicare effetti anche per annualità pregresse ancora accertabili; dall'altro, condiziona tale efficacia alla previa conoscenza legale dell'atto, quale imprescindibile presidio del diritto di difesa.
Di particolare interesse è il passaggio in cui il Collegio esclude che la dichiarazione di successione possa assumere valenza costitutiva o traslativa di diritti reali. Essa resta un atto di natura fiscale, incapace di modificare la titolarità dei cespiti, con la conseguenza che eventuali omissioni non possono legittimare una pretesa impositiva su beni non effettivamente appartenenti al patrimonio del de cuius.
La pronuncia si segnala, dunque, per la chiarezza con cui distingue tra efficacia sostanziale della rendita e sua opponibilità al contribuente, riaffermando che il potere impositivo deve esercitarsi nel rispetto del principio di conoscibilità dell'atto e della correlazione tra presupposto reale e base imponibile

Carla Desirèe Meringolo

Riferimenti normativi: l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19; l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 commi 639 e ss.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: sent. S.U. n. 3160/2011; sent. nn. 1439/2017; 4613/2018; 24532/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 6218/2025, depositata il 15/10/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.
Catasto – Notifica da parte dell'Agenzia del Territorio – Effetti ai fini del calcolo dell'Imu.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte affronta il tema della conoscenza della variazione notificata dall'Agenzia del Territorio della rendita catastale determinata in via definitiva e le conseguenze sul calcolo dell'IMU e sull'avviso di accertamento emesso, pari alla differenza tra quanto pagato sulla base della rendita provvisoria e quanto il contribuente avrebbe dovuto in base alla rendita catastale definitiva. Il contenzioso devoluto ai Giudici di appello infatti origina dalla notifica, da parte della società Municipia Spa, società incaricata dal Comune di Ardea per la riscossione dei tributi locali, di un avviso di accertamento Imu relativo all'anno 2018. Il contribuente contestava l'atto impositivo sostenendo nel ricorso introduttivo l'avvenuta mancata notifica della nuova rendita catastale dell'immobile da parte dell'Agenzia Entrate – Territorio e conseguentemente l'illegittimità dell'avviso di accertamento per l'assenza dell'atto presupposto asseritamente non conosciuto. La Corte di primo grado accoglieva il ricorso sul presupposto dell'assenza della notifica dell'avvenuta modifica della rendita catastale, atto pertanto sconosciuto dal contribuente e, come tale, non opponibile allo stesso per l'assenza di prova dell'avvenuta notifica, criticità che travolgeva il successivo avviso di accertamento. La società Municipia Spa ed il Comune di Ardea, quale ente creditore, ricorrevano avverso la sentenza presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, producendo prova del ritiro della raccomandata con la quale veniva notificata la variazione della rendita, avvenuto in data 1agosto 2022, non impugnata, rendendola così definitiva. Il contribuente si costituiva nel giudizio. La Corte adita, alla luce della prova versata nel fascicolo processuale, prendeva atto dell'avvenuta notifica della variazione della rendita catastale, della sua definitività per mancata opposizione, e la conseguente legittimità dell'avviso accertamento Imu, stante la nuova base imponibile sulla quale applicare l'imposta. La Corte sulla base della documentazione e la diretta riferibilità del calcolo Imu alle risultanze catastali, accoglieva l'appello con condanna dell'appellato alla refusione delle spese di lite, ciò anche se la notifica della nuova rendita era avvenuta successivamente al periodo di imposta Imu oggetto di

accertamento, ritenendo, la Corte, la possibilità di recuperare anche gli anni precedenti l'avvenuta notifica, nei limiti della prescrizione.

COMMENTO

La sentenza dei giudici di appello accoglie le richieste dell'ente creditore e della società officiata dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, avendo avuto prova della conoscenza, da parte del contribuente, stante la verificata correttezza della notifica della rendita catastale definitiva attribuita dalla Agenzia delle Entrate – Territorio e sul presupposto che l'accertamento Imu, sulla nuova rendita, anche se notificata successivamente, può spingersi negli anni a ritroso sino ai limiti dei termini di prescrizione.

L'argomento principale sulla base del quale è stata riformata la sentenza di primo grado, è documentale essendo legato alla presenza di documentazione atta a provare l'avvenuta notifica della nuova rendita catastale. Il punto assume, in primo luogo, interesse procedurale in quanto evidenzia come il divieto di depositare nuovi documenti in appello nel contenzioso tributario opera per i ricorsi notificati a partire dal 5 gennaio 2024 in virtù della riforma del d.lgs. 220/2023 che ha introdotto il principio di divieto generale di nuovi mezzi di prova, circostanza che non trova rilievo nella fattispecie essendo antecedente il ricorso introduttivo. Sicché il deposito della prova dell'avvenuta notifica rientra a pieno titolo nel processo.

Tornando al tema specifico affrontato dai giudici di appello, l'aspetto più interessante è la individuazione del momento in cui assume efficacia la nuova rendita attribuita dall'Agenzia delle Entrate – Territorio, con particolare riferimento all'Imu, imposta la cui base imponibile è funzione della rendita catastale. Per inquadrare il tema è necessario premettere che l'effetto della variazione della rendita catastale si basa su date diverse a seconda del motivo per cui è avvenuta la variazione. Infatti, se il contribuente richiede la variazione a seguito di ristrutturazioni o comunque modifiche della consistenza dell'immobile, la nuova rendita è immediatamente valida, a partire dalla data di presentazione della richiesta. Se invece la modifica è d'ufficio, ossia per aggiornamenti o revisione dei parametri, prende effetto dalla data dell'avvenuta notifica, come stabilito dall'articolo 74 della legge n. 342/2000. Un terzo scenario è quando la variazione avviene per un accertamento che corregge l'estimo. Se è dovuta a un errore riconducibile all'ufficio quale l'inserimento dati o a una valutazione sbagliata, vi è un'efficacia ex tunc, risalente al momento dell'originario classamento. Se, al contrario, l'errore è del contribuente, la nuova rendita ha effetto dalla data della richiesta di rettifica con una conseguente efficacia ex nunc. Quindi, l'efficacia giuridica della variazione della rendita catastale non sempre coincide con quella fiscale, che segue spesso tempistiche diverse.

Una recente ordinanza della Cassazione, n.21908 del 2 agosto 2024 ha confermato che, ai fini Imu, deve essere considerata la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione. La regola generale è quindi che se la rendita cambia durante l'anno, la decorrenza per l'Imu è dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Viceversa le variazioni della rendita catastale dovute a correzioni di errori materiali o a modifiche nella consistenza o nella destinazione d'uso, segnalate dal contribuente stesso, non seguono questa regola. In questi casi, l'Imu decorre dalla data della denuncia di variazione.

Un'altra eccezione riguarda la rettifica della rendita proposta, cioè quella indicata dal contribuente tramite la procedura DOCFA. Tale rendita rimane provvisoria finché gli uffici competenti non la convalidano o rettificano entro 12 mesi. Si arriva così alla determinazione della rendita catastale definitiva, che viene notificata al contribuente, da cui decorrono i 60 giorni per un eventuale ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.

La Cassazione stabilisce che l'efficacia retroattiva della rendita definitiva ai fini Imu parte dalla data della variazione, ovvero dalla denuncia del contribuente. Il caso esaminato dalla Corte, seppur non specificato, dovrebbe riguardare quest'ultima fattispecie. Infatti nella sentenza si

parla di “rendita catastale definitiva” facendo presupporre la precedente esistenza di una “rendita catastale proposta/provvisoria” derivante dall’aver il contribuente attivato la procedura cosiddetta “DOCFA” in virtù di variazioni alla consistenza dell’immobile. Se ciò fosse, l’applicazione della nuova rendita ai fini Imu, retroagisce alla data di denuncia della variazione da parte del contribuente, circostanza in verità che non risulta esplicitamente segnalata in seno alla sentenza che fa viceversa esclusivo riferimento ai termini di prescrizione, termine che in alcune fattispecie, come illustrato, non risulta dirimente.

Massimo Cinesi

Riferimenti normativi: art. 74 della legge n. 342/2000.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, ordinanza n.21908 del 2 agosto 2024; Corte di Cassazione ordinanza n.22582 del 04/08/2025; Corte di Cassazione ordinanza n. 31250 del 21 ottobre 2022; *Corte di Cassazione ordinanza n. 18566 del 30 giugno 2023.*
*Prassi: Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 17 marzo 2022***:** *Circolare n. 7/T del 4 luglio 2006.*

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7479/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Solaini, Rel. Speranza.
Catasto - Rendita catastale – Immobili – Notifica degli atti – Sanzioni – Elemento soggettivo – Elemento oggettivo.

SINTESI DELLA SENTENZA
Gli atti attributivi e modificativi della rendita catastale sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari e non dalla mera registrazione della variazione catastale. L’ente impositore deve tener conto degli effetti della mancata o tardiva notifica anche ai fini dell’erogazione delle sanzioni di cui all’art. 5 d.lgs. n. 472/1997, infatti in assenza di prova della notifica della nuova rendita, l’Ente non può legittimamente imputare al contribuente un comportamento colpevole, né applicare sanzioni basate su un atto inefficace al tempo dell’omissione. La mancata conoscenza legale della rendita esclude la colpevolezza del soggetto passivo.

COMMENTO
In tema di modifica della rendita catastale, l’art. 74 l. 342/2000 chiarisce che a partire dal 1° gennaio 2000, tutti gli atti modificativi e attributivi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio competente.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, evidenzia che il legislatore non abbia voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va invece riferita all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.
In relazione all’applicazione delle sanzioni, l’art. 5 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
I giudici condivisibilmente ritengono che non debba essere applicata la sanzione, poiché la norma richiama il generale principio di colpevolezza, che richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Nel caso contrario, si imporrebbe una responsabilità oggettiva per il contribuente, in contrasto con i principi costituzionali di legalità e colpevolezza dell’azione sanzionatoria tributaria.

Duccio Casciani

Riferimenti normativi: art. 74 l. 342/2000, art. 5 d.lgs. 472/1997, art. 23 e art. 97 Cost.
Riferimenti giurisprudenziali: Ord. Cass. n. 21013/2024 e n. 21091/2024, Cass. 24815/2019,
Riferimenti di prassi: Circolare n. 7/E del 2022.

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

Corte di Giustizia Tributaria di II grado Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 1385/2025, depositata il 03/03/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.

Contributo Unificato Tributario - CUT - Invito di pagamento - Ricorso – Atto proposto per motivi aggiunti – Pagamento ulteriore per contributo unificato – Art. 13, comma 6-bis, d. P.R. n. 115/2002 – Illegittimità – Sussiste.

SINTESI DELLA SENTENZA

La questione attiene il ricorso proposto al T.A.R avverso il corso-concorso per dirigenti scolastici, bandito dal Ministero dell'Istruzione, e dall'atto per motivi aggiunti (modifica graduatoria di merito) per cui la contribuente non provvedeva al contestuale pagamento del relativo contributo unificato e la segreteria del Tribunale, riscontrata l'omissione tributaria, notificava all'interessata l'invito al pagamento.

La Corte ha ritenuto, avallando i giudici di primo grado, che non vi è alcun ampliamento del *thema decidendum* della controversia in quanto si impugna sempre la graduatoria che è stata successivamente rettificata; trattasi di atti appartenenti alla medesima sequenza procedimentale.

COMMENTO

Il contributo unificato tributario (CUT) - entrata tributaria in cui si identificano le caratteristiche essenziali del tributo ossia la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa -, viene calcolato in base alla dichiarazione di valore del contribuente e, ai fini del relativo calcolo, si considera soltanto il valore della domanda e non il valore degli atti indirettamente impugnati.

Nel processo tributario, il CUT - va calcolato in base al valore della controversia dichiarata dal ricorrente, per ogni atto impugnato anche in appello, che corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni -, va determinato ai sensi dell'art. 14, co. 3-bis, P.R. n. 115/2002.

In caso di impugnazione con unico ricorso di una serie di atti, infatti, il contributo deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, in quanto la facoltà di proporre un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente.

Nel caso di specie la Corte ha premesso che, in tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto o meno il contributo unificato in caso di deposito di motivi nuovi con i quali si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma il livello di connessione tra gli atti amministrativi impugnati.

Premesso che con l'atto per motivi aggiunti è stato impugnato un Decreto Dipartimentale che rettificava il precedente Decreto già gravato di ricorso, dalla ricostruzione in fatto esposta nel secondo ricorso appare condivisibile l'affermazione ivi contenuta secondo cui i motivi aggiunti avevano ad oggetto un "provvedimento consequenziale a tutti gli atti impugnati con il ricorso principale"; circostanza che, del resto, trova riscontro nel fatto che nell'atto per motivi aggiunti risultano specificamente riportati "i motivi di illegittimità già dedotti nel ricorso principale".

Ad avviso della Corte, dunque, è stata condivisa la valutazione del primo giudice secondo cui "Non c'è alcun ampliamento: si impugna sempre la graduatoria che è stata successivamente rettificata. Trattasi di atti appartenenti alla medesima sequenza procedimentale".

L'assoggettamento al contributo unificato, secondo consolidata giurisprudenza civile e unionale, va escluso laddove il ricorso aggiuntivo "abbia per oggetto uno o più atti in rapporto

di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte fra atti" (vd. Cass. n. 31151/2021).
Per quanto sopra, la Corte non ha accolto il ricorso dell'ufficio finanziario, nulla disponendo per le spese di lite attesa la mancata costituzione della contribuente (parte appellata.).

Enzo Di Giacomo

Riferimenti normativi: art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 27168/2024; Cass. n. 25607/2024; Cass. n. 26439/2024; Cass. n. 25729/2022; Cass.n. 31294/2021; Cass. n. 23691/2020; Cons. Stato Sez. V, n. 202/2011; Cons. Stato Sez. IV, n. 8251/2010; Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1564; sent. 6/10/2015 Corte Giustizia Europea causa C-61/14; CGT 1° gr Puglia n. 3953/2024; Comm. trib reg. Liguria, Sez. 1, n. 567/2022.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2499/2025, depositata il 15/04/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Lupi.
Contributo Unificato Tributario- Motivi aggiunti – Esenzione – Rapporto di pregiudizialità con il ricorso originario – Petitum invariato.

SINTESI DELLA SENTENZA
Il TAR Lazio proponeva appello contro la sentenza di primo grado della CGT di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente, esentandolo dal versamento del contributo unificato relativo ai motivi aggiunti depositati nell'ambito di un giudizio amministrativo. La Corte di secondo grado ha respinto l'appello, ritenendo che i motivi aggiunti fossero dichiaratamente confermativi del provvedimento originario e in rapporto di pregiudizialità con il ricorso iniziale. Non vi era un reale ampliamento del *petitum*, ma una semplice replica alle integrazioni documentali depositate dall'amministrazione. L'orientamento giurisprudenziale recente conferma che l'esenzione dal contributo unificato può applicarsi quando i motivi aggiunti integrano le censure già proposte senza modificare l'oggetto del giudizio.

COMMENTO
La pronuncia affronta la questione dei motivi aggiunti nel giudizio amministrativo, confermando che il versamento del contributo unificato non è dovuto quando tali motivi si pongono in rapporto di pregiudizialità con il ricorso originario. La decisione valorizza il principio secondo cui non è decisivo l'eventuale ampliamento dell'attività valutativa richiesta al giudice, ma rileva se il *petitum* rimanga invariato e se i nuovi profili prospettati costituiscano integrazione delle censure già sollevate.
Questo orientamento tutela il contribuente e assicura coerenza procedurale, evitando che formalismi e oneri economici aggiuntivi ostacolino il diritto di difesa e la piena valutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso. La Corte richiama inoltre precedenti consolidati, confermando l'univocità della giurisprudenza sul tema dei motivi aggiunti e giustificando la compensazione delle spese del grado.

Marzia Mobrici

Riferimenti normativi: d.lgs. 104/2010; legge 689/1981.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: n. 25729/2022; CGT II grado Lazio: nn. 5063/2023; 4577/2023.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 7194/2025, depositata il 21/11/2025 – Pres. Solaini, Rel. Grechi.

Contributo Unificato Tributario – Ricorso cumulativo – Richiesta di regolarizzazione – Pluralità di atti – Valore di lite.

SINTESI DELLA SENTENZA

La qualificazione del ricorso come cumulativo, ai fini del contributo unificato, dipende dal contenuto sostanziale delle doglianze: qualora esse investano anche gli atti presupposti mediante la deduzione di vizi autonomi, il contributo unificato è dovuto anche in relazione a tali atti e deve essere determinato cumulativamente per ciascun atto impugnato.

COMMENTO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza in commento, affronta il tema della determinazione del contributo unificato nei casi di ricorsi c.d. cumulativi, ossia proposti avverso una pluralità di atti impositivi.

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, della richiesta di regolarizzazione del contributo unificato emessa dalla Segreteria della Corte di primo grado, con la quale era stata irrogata una sanzione per l'omesso versamento del contributo dovuto. Tale richiesta muoveva dall'assunto secondo cui il ricorso introduttivo del giudizio di merito, sebbene formalmente proposto avverso un'intimazione di pagamento, non si sarebbe limitato a censurare tale atto, ma avrebbe esteso le proprie doglianze anche alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento esecutivi ad essa sottesi. Su tale base, la Segreteria aveva qualificato il ricorso come cumulativo, con la conseguente necessità di rideterminare il contributo unificato con riferimento a ciascun atto ritenuto autonomamente impugnato. Il contribuente, per contro, contestava tale ricostruzione, sostenendo che le censure formulate integravano esclusivamente vizi propri dell'intimazione di pagamento e che, pertanto, il valore della lite e il correlato contributo unificato dovessero essere determinati con esclusivo riferimento a tale atto.

Nel dirimere la controversia, la Corte chiarisce che, ai fini della qualificazione del ricorso come cumulativo, occorre avere riguardo non alla sua qualificazione formale, bensì al contenuto sostanziale delle censure dedotte. In particolare, qualora il ricorso faccia valere vizi autonomi riferibili agli atti presupposti - quali, come nel caso di specie, la nullità o l'inesistenza della notifica delle cartelle e degli avvisi sottesi ovvero l'intervenuta prescrizione dei crediti - esso non può ritenersi circoscritto al solo provvedimento formalmente impugnato, ma si estende anche agli ulteriori atti dotati di autonoma rilevanza giuridica, integrando così la fattispecie del ricorso cumulativo. Ne consegue che il contributo unificato deve essere rideterminato sulla base della sommatoria dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3-*bis*, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr., Cass. Ord. 16284/21).

Giuseppe Emiliano Zucco

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 115/2002; d.lgs. 546/92.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 16284/21;
Corte Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio: nn. 5750/21; 4365/21, 4018/21, 3227/20.

FINANZA LOCALE - CONTRIBUTI CONSORTILI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 4315/2025, depositata il 10/07/2025 – Pres. e Rel. Sessa.

Finanza locale – Contributi consortili – Presupposto impositivo – Beneficio fondiario – Necessità e caratteristiche – Onere della prova – Piano di classifica e perimetro di contribuenza – Superamento della presunzione di vantaggiosità per effetto del sopravvenuto art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 – Prova di un vantaggio diretto e immediato per l'immobile ricadente nel perimetro di contribuenza – Necessità e incombenza sul Consorzio.

SINTESI DELLA SENTENZA

I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici aventi natura privatistica, responsabili della realizzazione e manutenzione delle opere di bonifica, risanamento e miglioramento fondiario loro affidate, e la disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 c.c., il quale dispone che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica, nonché dal R.d. n. 215/1933 recante nuove norme per la bonifica integrale, in forza dei quali dall'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza deriva, per il proprietario, l'acquisizione della qualifica di consorziato e la sua partecipazione al Consorzio ed al sostenimento dei relativi oneri, atteso che per poter assolvere i propri fini istituzionali ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza; purtuttavia, affinché il Consorzio sia legittimato a richiedere il pagamento dei contributi di bonifica è necessaria la sussistenza di ulteriori presupposti, non essendo sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, bensì, a norma del richiamato art. 860 c.c. e dell'art. 10 del citato R.d. n. 215/1933, che sia ravvisabile un beneficio diretto e specifico in favore del contribuente consorziato, che pur non essendo legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, deve tuttavia necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale, essere valutato con cadenza annuale sulla base dei reali incrementi di valore del fondo determinati dalle opere di bonifica o dalla loro manutenzione e consistere non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, delle opere di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva e giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria. Ciò posto, affinché l'imposizione contributiva sia legittima occorrono l'inclusione del bene nel perimetro di contribuenza e la presenza di un'utilità ovvero di un vantaggio o beneficio concreto sull'immobile da cui deve derivare un incremento di valore fondiario in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione, beneficio che deve essere immediato e diretto e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio indiretto quale mero riflesso della sua inclusione nel comprensorio di bonifica, e conseguentemente solo se ricorrono tali requisiti i consorziati sono tenuti al pagamento del contributo consortile, senza che in tema di onere probatorio sia più possibile considerare presunto il presupposto impositivo in presenza di un piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel piano di contribuenza, con l'onere del contribuente di fornire la prova contraria dell'illegittimità dell'imposizione consortile, considerato che con l'entrata in vigore del novello testo dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 (introdotto dall'art. 6, comma 1, della l. n. 139/2022) è stata innovata la portata applicativa delle presunzioni di matrice giurisprudenziale, di talché la presunzione di vantaggiosità dell'attività svolta dal Consorzio non è più applicabile e, di conseguenza, l'onere probatorio grava su quest'ultimo a prescindere dalla presenza o meno del piano di classifica e dell'insistenza dell'immobile nel perimetro di contribuenza, ciò che equivale ad affermare che è sempre onere del Consorzio fornire l'effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei

presupposti per l'esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare dunque la piena legittimità della pretesa economica addotta.

COMMENTO

La sentenza in rassegna, dotata di ampia e lucida motivazione, si è inserita nel solco del sempre vivace contenzioso relativo ai contributi consortili di bonifica e ha affrontato con taglio sistematico la questione centrale dell'onere della prova del beneficio fondiario, alla luce dello *ius superveniens* introdotto dal novello testo dell'art. 7, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 6, primo comma, della l. n. 139/2022 (in vigore dal 16 settembre 2022), il quale com'è noto ora testualmente dispone che "*L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni*".

La decisione assume particolare rilievo perché segna una chiara presa di posizione e una decisa inversione di tendenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio orientata verso il definitivo superamento della presunzione semplice, di matrice giurisprudenziale, di vantaggiosità o beneficio derivante dal piano di classifica e dalla ricomprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza previsti dalla disciplina generale dei contributi consortili, presunzione tradizionalmente sostenuta dagli indirizzi espressi dalla Corte di Cassazione, sebbene con alcune opportune distinzioni o sfumature di pensiero, e tale da comportare una gravosa e spesso diabolica inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, sprovvisto di specifici poteri e mezzi di indagine ma chiamato a dimostrare l'illegittimità dell'imposizione consortile e, in particolare, di non aver goduto di alcun concreto e specifico beneficio o vantaggio dall'attività del Consorzio o il suo inadempimento agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica (cfr. *ex multis* Cass. n. 23815/2015; Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 11076/2019; Cass. n. 20359/2021; Cass. n. 11431/2022; Cass. n. 26647/2022; Cass. n. 24733/2023; Cass. n. 27734/2024; Cass. n. 4179/2025; Cass. n. 11238/2025).

Sotto l'aspetto sostanziale, giova ricordare che la disciplina dei contributi consortili trova il proprio principale fondamento nell'art. 860 c.c., nell'ormai risalente ma tuttora vigente R.d. n. 215/1933 (specie ai suoi artt. 10 e 11) e nei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost., i quali ultimi già da tempo hanno consentito alla Corte Costituzionale di offrire un fondamentale apporto di chiarezza a tutela delle parti del rapporto di contribuzione, specificando che il contributo consortile costituisce una prestazione patrimoniale di natura tributaria, legittimata dalla sussistenza di un beneficio diretto e specifico in favore dell'immobile, il quale però deve essere concreto e non meramente astratto per risultare idoneo a giustificare la capacità contributiva del consorziato, e statuendo tra l'altro "*che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo*" rientrante nella giurisdizione del giudice speciale tributario, che sussiste "*un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del "beneficio" che all'immobile deriva dall'attività di bonifica*", che "*In ragione di tale qualificazione, il necessario "beneficio" non è espressione di un rapporto sinallagmatico; ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica*", e che "*Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale*" e "*però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva*

all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria" (cfr. Corte Cost. n. 188/2018), con la conclusione che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presuppone in ogni caso un vantaggio derivato all'immobile incluso nel perimetro consortile dall'attività di bonifica, che poi la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato dover essere una *utilitas* o beneficio di natura fondiaria specifico, particolare e non generico, diretto e conseguito o conseguibile a causa della bonifica stessa, tale cioè da tradursi in una "*qualità*" del fondo o incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione (cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 8960/1996, citata pure dalla sentenza in disamina, nonché Cass. n. 4144/1996 e Cass. n. 7511/1993).

Tornando all'aspetto probatorio, mentre prima dell'ultima riforma del processo tributario la Corte di Cassazione aveva consolidato un orientamento secondo cui l'approvazione del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza determinavano una presunzione semplice di beneficio, superabile dal contribuente mediante prova contraria, secondo un assetto di concezione pretoria in cui il Consorzio era esonerato dalla prova analitica del beneficio e gravava sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza di utilità concreta, generando una significativa compressione del principio generale sull'onere probatorio, dopo la citata introduzione del comma 5-*bis* all'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 si intravede alfine una svolta, grazie alla decisione del legislatore di ribadire con fermezza che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria grava sull'ente impositore, enunciante un fondamentale principio certamente già esistente ma talora materialmente affievolito, come nel caso sopra trattato.

Orbene, la pronuncia in esame ha valorizzato proprio la predetta innovazione normativa, affermando che di conseguenza non è più applicabile la presunzione di vantaggiosità derivante dal piano di classifica e dall'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e che è il Consorzio a dover dimostrare in giudizio la sussistenza dell'illustrato beneficio concreto e specifico, mediante una idonea prova che deve riguardare il singolo immobile e ciascuna annualità.

La Corte laziale ha dunque recepito una lettura rigorosa della cennata riforma, ritenendola idonea a incidere direttamente sul regime probatorio consolidatosi in materia consortile, in guisa da segnare il superamento della menzionata presunzione generalizzata di "vantaggiosità" e di dar luogo ad un rilevante approdo ermeneutico sulla disposizione del comma 5-*bis* dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, finalmente concepita non più in senso riduttivo come una norma puramente confermativa del già esistente regime della prova, ma come chiave di volta dell'interpretazione da attribuire al riparto dell'onere probatorio in tema d'imposizione.

Alessandro Voglino

Riferimenti normativi: art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992; art. 6, comma 1, della l. n. 139/2022; art. 860 c.c.; artt. 10 e 11 del R.d. n. 215/1933; artt. 3 e 53 Cost.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 188/2018; Corte di Cassazione: nn. 7511/1993; 4144/1996; 8960/1996; 23815/2015; 9511/2018; 11076/2019; 20359/2021; 11431/2022; 26647/2022; 24733/2023; 27734/2024; 4179/2025; 11238/2025.

FINANZA LOCALE - IMU – ICI - TASI

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 126/2025, depositata il 08/01/2025 – Pres. Cappelli, Rel. Laudiero.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Esenzione – Ente religioso – Abitazione religiosi – Attività amministrativa – Categoria catastale – Onere della prova.

SINTESI DELLA SENTENZA

Nel caso di ente che svolge attività religiosa in via esclusiva, ossia unicamente attività strettamente collegate all'esercizio del culto, non è possibile negare l'esenzione Tasi solo perché una parte degli immobili di proprietà sia destinata ad attività amministrativa, di coordinamento, di organizzazione ecc., definibili come propedeutiche e collaterali ad attività destinate a perseguire in maniera diretta ed immediata lo scopo associativo dell'ente, compresa la destinazione degli immobili esentati a mera abitazione privata dei religiosi, che prova di per sé sola l'esistenza di un collegamento con l'effettivo svolgimento delle attività religiose da parte di costoro.

COMMENTO

La materia del contendere della pronuncia in commento riguarda la sussistenza in capo ad un ente religioso dei requisiti (soggettivo ed oggettivo) per poter beneficiare dell'esenzione Tasi (anno 2017), con riferimento agli immobili di proprietà, destinati alle attività religiose, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992; nonché, il corretto assolvimento dell'onere della prova ad opera delle parti intervenute nel processo.

In particolare, i Giudici hanno esplicitato i requisiti necessari per l'esenzione in commento, come segue: ***(i)*** immobili utilizzati da enti non commerciali (requisito soggettivo); ***(ii)*** immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività, tassativamente indicate dalla norma, di assistenza, previdenza, sanitaria, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa, sportiva e di religione o di culto (requisito oggettivo); *(iii)* dette attività devono essere svolte con modalità non commerciali (requisito oggettivo); *(iv)* la dimostrazione dell'esistenza di tali requisiti ricade, in prima battuta, in capo al contribuente (onere della prova).

Invero, uno dei presupposti dibattuti riguardava la circostanza che, in una parte degli immobili in oggetto, l'ente ospitasse dei propri fedeli religiosi; l'Amministrazione comunale contrastava il diritto all'esenzione asserendo che tale circostanza integrasse una mera destinazione ad abitazione privata degli stessi soggetti, non integrando un collegamento con l'effettivo svolgimento delle attività religiose coperte dall'esenzione.

I Giudici, sul punto, richiamando la giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito che l'attività di ospitalità dei membri fedeli di una comunità religiosa, svolta con modalità non commerciale, rientra nelle attività diretta alla "formazione del clero e dei religiosi"; infatti, l'attività ricettiva, rivolta a tali membri (religiosi) dell'ente e non necessariamente a soggetti terzi estranei all'ente stesso, può beneficiare dell'esenzione in commento, al ricorrere delle relative condizioni (Cass. ord. n. 17250/2019).

Si segnala che, ad avviso del Collegio Giudicante, la destinazione di parte degli immobili in oggetto a mera abitazione privata dei fedeli religiosi dell'ente prova di per sé l'esistenza di un collegamento con l'effettivo svolgimento delle attività religiose dello stesso ente.

I Giudici, poi, hanno sottolineato come l'ente religioso (contribuente) abbia correttamente assolto l'onere della prova in merito al beneficio richiesto, producendo in giudizio «*copiosa documentazione*»: infatti, si legge nella pronuncia che l'ente, sin dal primo grado di giudizio, abbia prodotto «*atti di provenienza, visure catastali, fotografie attestanti lo stato dei luoghi, certificati di residenza/tesserino pastorale*» nonché «*dichiarazioni pastori*».

Pertanto, i Giudici hanno ritenuto che, a fronte di ciò, l'onere della prova ricadesse sull'Amministrazione locale, che «*avrebbe dovuto provare lo svolgimento di attività diverse e di natura commerciale*».
I Giudici, inoltre, hanno sottolineato come l'esenzione non possa essere negata con riferimento alla circostanza che una parte degli immobili in oggetto sia destinata ad attività amministrativa, di coordinamento, di organizzazione, etc…, ossia attività propedeutiche e collaterali ad attività destinate a perseguire in maniera diretta ed immediata lo scopo associativo dell'ente.
Vi è di più, i Giudici, facendo proprio un orientamento della giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che l'esenzione in commento [art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992] spetta a prescindere dall'inquadramento catastale dell'immobile oggetto dello stesso beneficio, in quanto prevale la destinazione concreta dello stesso immobile all'attività meritevole di esenzione rispetto all'accatastamento del bene, ossia al dato formale (Cass. sent. n. 19372/2010).
Stante quanto statuito dai Giudici, sembra evidente come la c.d. *vita di comunità* che caratterizza gli enti religiosi e i propri fedeli, che coinvolge inevitabilmente gli immobili di proprietà degli enti stessi, integri e completi l'attività di religione o di culto meritevole dell'esenzione in commento; inoltre, integrano e completano tali attività anche quelle amministrative, di coordinamento e di organizzazione.
Dalla pronuncia emerge, altresì, come, nella fattispecie prospettata, a nulla rileva la categoria catastale delle unità immobiliari.
Infatti, l'esenzione riservata alle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale "E" è disciplinata dall'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992 [ad oggi, art. 1, comma 759, lett. b), l. n. 160/2019]; invece, l'esenzione invocata dall'ente religioso è quella disciplinata dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 [ad oggi, art. 1, comma 759, lett. g), l. n. 160/2019].
Inoltre, nel caso di specie la destinazione di fatto dell'immobile prevale sull'identificazione catastale dello stesso, ai fine del riconoscimento dell'esenzione.

Pasquale Della Corte

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, nn. 28578/2020, 17250/2019, 6711/2015 e 19732/2010.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 765/2025, depositata il 05/02/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Fimmanò.
Finanza locale - Imu – Ici - Tasi – Particelle immobiliari iscritte separatamente in catasto ma costituenti sostanzialmente un'unica unità immobiliare – Esenzione – Spetta – Principio di prevalenza della sostanza sulla forma – Si applica.

SINTESI DELLA SENTENZA
In tema di Imu, qualora più unità immobiliari possiedano oggettivamente le caratteristiche strutturali tali da renderle potenzialmente iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, quest'ultima può nella sua interezza godere del titolo di esenzione – eventualmente spettante per sussistenza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi – ancorché in presenza di particelle catastali formalmente separate e distinte. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma impone di valorizzare l'effettiva configurazione dell'immobile rispetto alla mera risultanza formale catastale.

COMMENTO
La pronuncia rappresenta un esempio particolarmente significativo di interpretazione sostanzialistica della disciplina Imu e, in generale, della normativa tributaria.

Difatti, in linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza tributaria, il Collegio giudicante ha valorizzato la natura sostanziale del diritto di esenzione Imu – nel caso di specie spettante per aver svolto la ricorrente attività non commerciale – riconoscendolo in relazione a due particelle immobiliari catastalmente distinte ma aventi, in realtà, oggettive caratteristiche strutturali tali da renderle potenzialmente iscrivibili come unica unità immobiliare. In particolare i Giudici sono pervenuti all'affermazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma debitamente considerando i diversi elementi probatori addotti dalla ricorrente; perizia comprovante l'identità di utilizzo, a fini associativi, delle due unità immobiliari; dimostrazione documentale della connessione strutturale e funzionale delle due particelle; presentazione, già anni addietro, di una istanza di unificazione catastale dei due immobili, solo tardivamente presa in considerazione dall'Ufficio pubblico e giunta a compimento solo in corso di causa. Pertanto il negligente ritardo dell'Amministrazione nella definizione della procedura di accorpamento non ha potuto, evidentemente, legittimare la pretesa erariale.
La pronuncia in commento si pone in una posizione di discontinuità rispetto all'opposto orientamento formalistico espresso in giurisprudenza (vedasi Corte di Cassazione sent. 21914/2024); orientamento formalistico che, tuttavia, i Giudici del gravame hanno ritenuto di poter superare proprio valorizzando gli elementi probatori prodotti in giudizio dalla ricorrente.

Gianfranco Chinellato

Riferimenti normativi: art. 7, co. 1, lett. i), d. lgs. 504/92; art. 13, co. 2, d.l. 201/11, conv. l. 214/11.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: n. 21914/2024; C.G.T. Piemonte 199/23.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 1526/2025, depositata il 07/03/2025 – Pres. Coletta, Rel. Aquino.
Finanza locale – Imu -Ici-Tasi – Agevolazioni - Immobile di interesse storico - Obbligo della dichiarazione: non sussiste - Giudicato esterno in materia tributaria - Rapporti di durata - Efficacia in un diverso giudizio - Condizioni – Limiti.

SINTESI DELLA SENTENZA
Si controverte su avviso di accertamento Imu per l'anno 2015 emesso dal Comune di Terracina in relazione ad un immobile dichiarato di interesse storico, ai sensi dell'art. 55 ss T.U. 29/10/1999 n. 490, con Decreto del Ministero del 22/04/1995; di tale qualità è data evidenza nell'atto di acquisto, regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
L'Ente locale non ha riconosciuto l'agevolazione Imu prevista per gli immobili di interesse storico in quanto la contribuente non ha presentato la relativa dichiarazione.
Successivamente al deposito della sentenza di primo grado, che ha rigettato il ricorso della contribuente, il Comune di Terracina ha però emesso una nota con la quale ha invitato il Settore Entrate a voler annullare in autotutela l'accertamento impugnato, avendo l'Ufficio contezza dell'effettiva qualità dell'immobile oggetto di accertamento, anche per effetto delle sentenze favorevoli nel frattempo intervenute nei confronti dell'altro comproprietario dell'immobile, che avevano annullato gli analoghi avvisi di accertamento a questi notificati per IMU anni 2014 e 2015.
La C.G.T. di II grado del Lazio ha dunque accolto l'appello della contribuente ed annullato l'atto impugnato, riconoscendo la capacità espansiva del giudicato esterno anche in relazione ai rapporti di durata, quale espressione della esigenza di certezza e del superiore principio del *ne bis in idem*, che regola il caso concreto.

COMMENTO
La sentenza in commento offre diversi spunti di riflessione.

In primo luogo viene in rilievo il regime fiscale dei fabbricati di interesse storico o artistico, individuati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che ha abrogato il precedente d. lgs. 490/1999), per i quali è prevista la riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu (art. 1, comma 747, lett. a), l. n. 160/2019; art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011).
Per beneficiare di questa agevolazione il contribuente ha l'onere di presentare la dichiarazione Imu (art. 13 c. 12 ter l. 201/2011), ma se il Comune è già a conoscenza della natura storica dell'immobile e, quindi, delle condizioni che danno diritto alla riduzione, la dichiarazione non è dovuta (art. 1, comma 747, l. n. 160/2019).
Rileva a tal fine la normativa pubblicistica per cui l'accertamento in ordine all'interesse storico del bene (art. 10 c. 3 lett. a) d. lgs. 42/2004), effettuato in conformità agli indirizzi generali (art. 12 c. 2 d. lgs. 42/2004), costituisce dichiarazione di interesse ed il relativo provvedimento è trascritto nelle forme di legge, restando il bene definitivamente sottoposti alla tutela.
Nel caso di specie si trattava di bene immobile il cui interesse storico era stato dichiarato con Decreto Ministeriale, riportato nell'atto di acquisto e trascritto in conservatoria, pertanto agevolmente riscontrabile da parte del Comune di Terracina.
La contribuente non aveva dunque l'onere dichiarativo, ai fini della fruizione dell'agevolazione Imu, essendo le informazioni in ordine alla qualità del bene già in possesso dell'Amministrazione Pubblica (art. 6 c. 4 l. 212/2000).
Su tale premesse lo stesso Ente aveva invitato il Settore Entrate ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento impugnato, riconoscendo la manifesta illegittimità ed infondatezza della pretesa dell'atto di imposizione (art. 10 quater l. 212/2000).
Oggi la materia sarebbe regolamentata dall'art. 10-quater della l. 212/2000, che prevede espressamente l'ipotesi autotutela obbligatoria, nei casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, volta a "valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto", nonché a ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, anche con intenti deflattivi del contenzioso (Circ. 07.11.2024 n. 21/E).
Partendo da tali premesse la Corte di Giustizia Tributaria ha focalizzato l'attenzione sulla capacità espansiva del giudicato esterno (art. 2909 c.c.), in ordine alla spettanza dell'agevolazione Imu, riconosciuta all'altro comproprietario dell'immobile di interesse storico, trattandosi di questioni di fatto e di diritto comuni ed entrambi i titolari del bene.
Infatti, è principio consolidato quello per cui, nel processo tributario, l'efficacia del giudicato esterno sui rapporti di durata non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione per un determinato periodo rispetto a fatti verificatisi al di fuori di esso si giustifica solo in relazione a quelli non aventi carattere di durata o comunque variabili da periodo a periodo, non anche con riguardo agli elementi costitutivi di fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/06/2025, n. 15938).
Nel caso di specie non v'è dubbio che il carattere di "interesse storico" del bene, essendo una qualifica giuridica preliminare per l'applicazione dell'agevolazione Imu (riduzione della base imponibile), rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, dal carattere durevole, tale da valere per una pluralità di periodi d'imposta e, dunque, da assumere carattere tendenzialmente permanente.
La Cassazione è conforme nel ritenere che nel processo tributario, l'efficacia del giudicato esterno può valere nei tributi ad attuazione periodica, tra l'altro e prima di tutto, alla condizione che si tratti di elementi costanti del rapporto di imposta (Cass. civ., Sez. V, 04/04/2022, n. 10673; Cass. Sez. V Ord. N. 9710/2018).
Tale posizione risponde all'insegnamento della Cassazione SS UU n. 13916/2006, pure riportato nella motivazione della sentenza in commento, per cui "*Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla*

situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.
Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta".

Donatella Di Gregorio

Riferimenti normativi: d. lgs. 490/1999; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 1, comma 747, lett. a), l. n. 160/2019; art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011; art. 6 l.. 212/2000.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/06/2025, n. 15938 Cass. SS UU n. 13916/2006, Cass. civ., Sez. V, 04/04/2022, n. 10673, Cass. Sez. V Ord. N. 9710/2018, Cass. Sez. V Sent. n. 21395/2017, Cass. Sez. V Sent. n. 25762/2014.
Prassi: Agenzia delle Entrate - Circolare 07/11/2024, n. 21/E Istruzioni operative agli Uffici in materia di autotutela tributaria, a seguito delle novità introdotte con gli articoli 10-quater e 10-quinquiesdello Statuto dei diritti del contribuente.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1551/2025, depositata il 10/03/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Finanza locale - Imu-Ici-Tasi-Tasi – Base imponibile – Applicazione al giudizio di sentenza non passata in giudicato e non annotata agli atti catastali - Esclusione.

SINTESI DELLA SENTENZA
Società S.r.l. impugnava un avviso di accertamento Tasi per l'anno 2016, relativo a immobili siti in Roma, per un importo di € 2.449,73, sostenendo di aver già versato l'imposta sulla base della rendita catastale proposta tramite DOCFA, confermata dalla sentenza della CTR Lazio n. 6712/2019 favorevole alla Società.
Roma Capitale confermava l'accertamento in quanto fondato sulle rendite catastali ufficiali, richiamando l'art. 5 del d.lgs. 504/92.
La Corte di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso della Società ritenendo valida la rendita confermata dalla sentenza del 2019, ma solo per uno degli immobili contestati.

L'Ufficio impugnava la sentenza di primo grado, rilevando come la sentenza della CTR n. 6712/2019 non fosse passata in giudicato e neppure annotata nei registri catastali e che la Società avrebbe dovuto attivare un giudizio di ottemperanza per farla valere nel giudizio *de quo*.
La Società si costituiva in giudizio chiedendone la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio relativo alla sentenza della CTR n. 6712/2019 (cassata con rinvio) per rapporto di pregiudizialità e presentava altresì appello incidentale contro il rigetto parziale evidenziando come il ricorso investisse due degli immobili elencati nell'avviso di accertamento.
La Corte di secondo grado rigetta la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e accoglie l'appello principale dell'Ufficio, confermando che, ai fini della Tasi, la base imponibile deve essere calcolata sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione e che una sentenza non definitiva e non annotata in catasto non può modificare la base imponibile.
Spese compensate per la complessità e l'articolazione della vicenda.

COMMENTO
La sentenza in commento ribadisce il principio secondo cui la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario allorquando risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati (cfr. *ex multis*, Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1574 del 26 gennaio 2021 e n. 2942 del 31/01/2024).
Relativamente al merito del giudizio, la sentenza conferma che il presupposto della Tasi è, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs 504/1992, il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa e la relativa base imponibile, ai fini del calcolo dell'imposta, è data dal valore di suddetti immobili risultante dal catasto al periodo d'imposta di riferimento. Pertanto, il valore della rendita risultante in Catasto ha carattere vincolante sia per il contribuente che per l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita (cfr. Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana n. 1199 del 17/10/2024; Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo n. 68 del 05/02/2024), a meno che non vi sia un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate o una sentenza irrevocabile trascritta in catasto che individui un valore diverso.

Flaminia Ferrucci

Riferimenti normativi: art. 295 del cod. proc. Civ.; d.lgs 504/1992
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: ord. n. 1574 del 26 gennaio 2021 e n. 2942 del 31/01/2024; Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana n. 1199 del 17/10/2024; Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo n. 68 del 05/02/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 1628/2025, depositata il 13/03/2025 – Pres. Terrinoni, Rel. Terranova.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu - Ente non commerciale – Attività di formazione e culturale – Modalità non commerciale -Produzione di idonea documentazione - Esenzione – Compete.

SINTESI DELLA SENTENZA
Nel caso in esame viene trattata la questione dell'esenzione Imu sugli immobili di proprietà di un'associazione che ha svolto attività di formazione ed iniziative culturali, organizzando specifici incontri e corsi di approfondimento su tematiche di natura etica, religiosa e filosofica. La sentenza riforma la pronuncia di primo grado ritenendo assolto l'onere probatorio da parte del contribuente e quindi sussistente l'esenzione di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 d.lgs. n. 504/92. Nella pronuncia

si richiama dettagliatamente la documentazione prodotta dal soggetto accertato per descrivere le attività meritevoli svolte nell'immobile e la modalità non commerciale di svolgimento delle stesse.

COMMENTO

Il giudizio sull'esenzione Imu degli immobili degli enti non commerciali che svolgono attività meritevoli di cui alla lett. i) dell'art. 7 d.lgs n. 504/92, (tuttora richiamato dall'art. 1, comma 759, lett. g) della l. n. 160/2019) è fondato sull'esame dell'impianto probatorio posto a carico del contribuente, come chiarito da un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex *multis* Cass. 22565/2024). Essendo pacifica la natura di ente non commerciale ex art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/86 dell'associazione, i Giudici sono stati chiamati ad approfondire la spettanza dell'esenzione Imu in funzione del requisito oggettivo, ossia della modalità non commerciale di svolgimento delle attività di natura culturale ed in particolare delle iniziative di carattere formativo. La documentazione depositata dall'appellante – riportata nel corpo della pronuncia – attesta l'effettività delle attività svolte e la rispondenza rispetto alle previsioni statuarie dell'ente, precisando la gratuità di alcune attività accessorie (accoglienza). Si fa riferimento in particolare all'esistenza di convenzioni sottoscritte con altri enti morali, per la collaborazione nella realizzazione di eventi formativi congiunti, corredate da relazioni e materiali sulla natura e sul contenuto degli incontri e dei corsi di formazione. Tale documentazione dimostra la trattazione di tematiche di natura etica, religiosa e filosofica, con la partecipazione di accademici, di teologi e di ricercatori. Quindi, la modalità non commerciale delle attività istituzionali viene desunta (presumibilmente) dall'esame in sede giudiziale dell'esistenza di elementi volti a comprovare la presenza di rapporti di natura *non* sinallagmatica tra l'ente accertato ed i soggetti che a vario titolo hanno contribuito e/o partecipato agli incontri. Al riguardo, peraltro, il Collegio evidenzia l'insufficienza e la genericità delle contestazioni mosse dall'Ente impositore rispetto alle prove fornite dalla ricorrente, dando conto a sostegno delle tesi dell'associazione, dell'esistenza di un verbale redatto a cura della società incaricata dallo stesso Ente impositore di verificare la destinazione dei locali a seguito di uno specifico sopralluogo.

E' significativo notare, infine, che l'associazione è priva di partita Iva e che gli incontri formativi organizzati dall'associazione sono riconducibili nell'ambito dell'attività culturale. In questo modo la pronuncia offre un interessante spunto di riflessione sul fatto che il perimetro di applicazione dell'esenzione Imu non può restare indebitamente circoscritto alle sole iniziative artistiche e spettacolistiche rientranti nelle attribuzioni proprie del Ministero della cultura (come sembrerebbe desumersi dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu e dalla prassi ministeriale), ma deve includere anche le differenti iniziative di formazione intellettuale e morale dell'individuo, purché svolte con modalità non commerciale.

Antonio Fiorilli

Riferimenti normativi: art. 7, co. 1, lett. i), d. lgs. 504/92.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione n. 22565/2024; n. 31336/2024
Prassi: Circolare Ministero finanze n. 2/DF/2009 del 26 gennaio 2009.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 1632/2025, depositata il 13/03/2025 – Pres. Reali, Rel. Fimmanò.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu - Esenzione – Occupazione abusiva – Denuncia – Avvio di azione giudiziaria penale – Compete.

SINTESI DELLA SENTENZA

Nei casi in esame si affronta la fattispecie riguardante la richiesta di pagamento dell'Imu su unità immobiliari occupate abusivamente da soggetti diversi dal proprietario. Con riferimento ad anni d'imposta (2014 e 2017) nei quali veniva applicata la normativa Iuc, i Giudici hanno annullato le

pronunce di primo grado che stabilivano la legittimità degli avvisi di accertamento basandosi sul titolo di proprietà degli immobili. Le sentenze in esame danno atto che sussistono i requisiti per comprovare l'occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi, confermando in questo modo che l'Imu non è dovuta, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 759, lett. g-bis) l. n. 160/2019, come novellato dall'art. 1, comma 81, l. 197/2022 e dalla sentenza della Corte Costituzionale del 18 Aprile 2024, n. 60.

COMMENTO

Le pronunce offrono due importanti spunti di riflessione in materia di tassazione ai fini Imu di immobili occupati senza il consenso del proprietario. Il primo consiste nella rilevanza ai fini tributari del venir meno del possesso del bene a seguito dell'occupazione abusiva da parte di terzi, purché tale stato venga regolarmente documentato dal proprietario e quindi, in base alle disposizioni della lett. g-bis del citato comma 759, quando sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale ovvero sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il bene immobile esce temporaneamente dalla sfera di disponibilità effettiva del soggetto passivo, come accade nel caso della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice (art. 1, comma 741, lett. c) n. 4, l. n. 160/2019). Ne consegue che il godimento altrui esclude in questi casi specifici che la mera titolarità di un diritto reale sul bene possa costituire un indice di capacità contributiva, tale cioè da rendere comunque ragionevole il prelievo fiscale per il periodo in cui il soggetto passivo non dispone materialmente del bene stesso. Sul punto, la Corte Costituzionale nella sentenza del 18 Aprile 2024, n. 60, ha stabilito che "*è dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso*".

Il secondo aspetto significativo riguarda l'applicazione retroattiva delle modifiche normative sopra citate agli anni in cui era vigente la normativa luc. La retroattività è stata confermata da una recente pronuncia della Corte di cassazione (10 Luglio 2025, n. 18940) che ha riconosciuto il diritto al rimborso per l'imposta versata nel 2014, fermo il rispetto del termine decadenziale di cinque anni fissato dall'art. 1, comma 164, l. n. 296/2006.

Va precisato che la detassazione degli immobili occupati abusivamente può riguardare anche le unità a destinazione non abitativa, in quanto la normativa fa riferimento agli "immobili non utilizzabili e disponibili". In questi casi, a differenza della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, la soggettività passiva non viene traslata dal proprietario al detentore degli stessi beni. Per ristorare i Comuni delle minori entrate il comma 82 dell'art. 1 della l. n. 197/2022 ha istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo di 62 milioni di euro annui nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Antonio Fiorilli

Riferimenti normativi: art. 9, d.l. 201/2011; art. 1, co. 759, l. 160/2019.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost.: sent. nn. 60/2024; Corte di Cassazione: sentenza n. 18940/2025; ordinanze nn. 84 e 85/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 1650/2025, depositata il 13/03/2025 – Pres. Birritteri, Rel. Laudati.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu – Esenzione – Occupazione abusiva – Denuncia – Avvio di azione giudiziaria penale – Compete.

SINTESI DELLA SENTENZA

Nei casi in esame si affronta la fattispecie riguardante la richiesta di pagamento dell'Imu su unità immobiliari occupate abusivamente da soggetti diversi dal proprietario. Con riferimento ad anni d'imposta (2014 e 2017) nei quali veniva applicata la normativa Iuc, i Giudici hanno annullato le pronunce di primo grado che stabilivano la legittimità degli avvisi di accertamento basandosi sul titolo di proprietà degli immobili. Le sentenze in esame danno atto che sussistono i requisiti per comprovare l'occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi, confermando in questo modo che l'Imu non è dovuta, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 759, lett. g-bis) l. n. 160/2019, come novellato dall'art. 1, comma 81, l. 197/2022 e dalla sentenza della Corte Costituzionale del 18 Aprile 2024, n. 60.

COMMENTO

Le pronunce offrono due importanti spunti di riflessione in materia di tassazione ai fini Imu di immobili occupati senza il consenso del proprietario. Il primo consiste nella rilevanza ai fini tributari del venir meno del possesso del bene a seguito dell'occupazione abusiva da parte di terzi, purché tale stato venga regolarmente documentato dal proprietario e quindi, in base alle disposizioni della lett. g-bis del citato comma 759, quando sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale ovvero sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il bene immobile esce temporaneamente dalla sfera di disponibilità effettiva del soggetto passivo, come accade nel caso della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice (art. 1, comma 741, lett. c) n. 4, l. n. 160/2019). Ne consegue che il godimento altrui esclude in questi casi specifici che la mera titolarità di un diritto reale sul bene possa costituire un indice di capacità contributiva, tale cioè da rendere comunque ragionevole il prelievo fiscale per il periodo in cui il soggetto passivo non dispone materialmente del bene stesso. Sul punto, la Corte Costituzionale nella sentenza del 18 Aprile 2024, n. 60, ha stabilito che "*è dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'Imu per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso*".

Il secondo aspetto significativo riguarda l'applicazione retroattiva delle modifiche normative sopra citate agli anni in cui era vigente la normativa Iuc. La retroattività è stata confermata da una recente pronuncia della Corte di cassazione (10 Luglio 2025, n. 18940) che ha riconosciuto il diritto al rimborso per l'imposta versata nel 2014, fermo il rispetto del termine decadenziale di cinque anni fissato dall'art. 1, comma 164, l. n. 296/2006.

Va precisato che la detassazione degli immobili occupati abusivamente può riguardare anche le unità a destinazione non abitativa, in quanto la normativa fa riferimento agli "immobili non utilizzabili e disponibili". In questi casi, a differenza della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, la soggettività passiva non viene traslata dal proprietario al detentore degli stessi beni. Per ristorare i Comuni delle minori entrate il comma 82 dell'art. 1 della l. n. 197/2022 ha istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo di 62 milioni di euro annui nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Antonio Fiorilli

Riferimenti normativi: art. 9, d.l. 201/2011; art. 1, co. 759, l. 160/2019.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost.: sent. nn. 60/2024; Corte di Cassazione: sentenza n. 18940/2025; ordinanze nn. 84 e 85/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 1713/2025, depositata il 17/03/2025 – Pres. Falillo, Rel. Ufilugelli.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu - Esenzione - Abitazione principale – Coniugi con residenza in immobili diversi – Valore della residenza anagrafica – Onere della prova in capo al Comune.

SINTESI DELLA SENTENZA

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha rigettato l'appello proposto dal Comune avverso la decisione di primo grado che aveva annullato avvisi di accertamento Imu e Tasi relativi all'anno d'imposta 2016, emessi nei confronti di un contribuente per un immobile sito nel Comune di Ladispoli. Il Comune sosteneva che l'esenzione prevista per l'abitazione principale non potesse essere riconosciuta poiché il contribuente risultava residente nell'immobile oggetto di accertamento mentre il coniuge risiedeva in un diverso immobile nel Comune di Roma, circostanza che – secondo l'ente impositore – avrebbe dimostrato l'assenza della dimora abituale nell'immobile dichiarato come abitazione principale. La Corte ha ritenuto infondata tale impostazione, richiamando l'intervento della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità della normativa nella parte in cui subordinava il riconoscimento dell'esenzione Imu alla dimora abituale e alla residenza anagrafica non solo del possessore dell'immobile ma anche dell'intero nucleo familiare. La Corte ha affermato che l'iscrizione anagrafica del contribuente nell'immobile costituisce un elemento dotato di significativa efficacia presuntiva circa la sussistenza della dimora abituale. Ne consegue che, qualora l'amministrazione comunale intenda contestare tale presupposto e disconoscere l'esenzione per abitazione principale, grava sull'ente impositore l'onere di fornire una prova contraria concreta e circostanziata circa l'assenza della dimora abituale del contribuente nell'immobile. Nel caso di specie il Comune non ha fornito tale prova, limitandosi a dedurre la diversa residenza del coniuge e la natura turistica della località in cui è ubicato l'immobile, elementi ritenuti insufficienti a dimostrare l'utilizzo non abituale dell'abitazione. Pertanto gli avvisi di accertamento sono stati considerati illegittimi e l'appello dell'ente è stato respinto.

COMMENTO

La pronuncia si inserisce nel solco della rilevante evoluzione interpretativa determinata dalla sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale, la quale ha profondamente inciso sulla disciplina dell'esenzione Imu relativa all'abitazione principale.

Prima di tale intervento, l'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 subordinava il riconoscimento dell'esenzione al duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica non soltanto del possessore dell'immobile ma anche del suo nucleo familiare. Questa formulazione normativa aveva determinato numerosi contenziosi nei casi in cui i coniugi avessero stabilito la propria residenza in immobili diversi, spesso situati in Comuni differenti, situazione non infrequente nella prassi sociale e lavorativa contemporanea.

La Corte costituzionale ha ritenuto tale disciplina irragionevole e discriminatoria, in quanto idonea a penalizzare i nuclei familiari che, per esigenze lavorative o personali, non condividono la medesima abitazione. In particolare, è stato evidenziato come l'automatica perdita dell'esenzione in presenza di residenze separate violasse i principi di uguaglianza, capacità contributiva e tutela della famiglia sanciti dagli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione.

La pronuncia della Corte costituzionale ha quindi ridefinito la nozione di abitazione principale ai fini Imu, riportando al centro della valutazione la posizione del singolo possessore dell'immobile, con conseguente superamento del riferimento al nucleo familiare.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria del Lazio oggetto della presente analisi applica coerentemente tali principi, sviluppando un ulteriore profilo di particolare interesse, relativo alla ripartizione dell'onere della prova nei giudizi aventi ad oggetto l'esenzione per abitazione principale.

La Corte afferma infatti che l'iscrizione anagrafica del contribuente costituisce un elemento presuntivo qualificato della dimora abituale. Tale conclusione si fonda sul fatto che la

residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, coincide con il luogo della dimora abituale e che l'iscrizione nei registri anagrafici presuppone una preventiva verifica da parte dell'amministrazione comunale circa la sussistenza di tale requisito.
Ne consegue che, qualora il Comune intenda contestare la qualificazione dell'immobile come abitazione principale, non può limitarsi a richiamare circostanze meramente indiziarie – quali la residenza del coniuge in altro immobile o la collocazione dell'abitazione in una località turistica – ma deve fornire una prova concreta e specifica dell'assenza della dimora abituale del contribuente.
Tale impostazione si collega anche al principio processuale introdotto dall'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo cui l'amministrazione finanziaria è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. In assenza di una dimostrazione puntuale e circostanziata delle ragioni poste a fondamento della pretesa impositiva, il giudice tributario è tenuto ad annullare l'atto di accertamento.
Particolarmente significativa è inoltre la valorizzazione del ruolo dei controlli amministrativi che i Comuni sono chiamati a svolgere in materia di residenza anagrafica e di verifica delle abitazioni principali. La Corte richiama infatti il passaggio della sentenza costituzionale nel quale si evidenzia che gli enti locali dispongono già di efficaci strumenti istruttori – quali l'accesso ai dati relativi alle utenze domestiche – idonei a verificare la reale dimora abituale dei contribuenti.
In questa prospettiva la decisione sottolinea come la tutela dell'interesse fiscale non possa essere perseguita mediante presunzioni generiche o automatismi, ma richieda un'attività istruttoria concreta e adeguatamente motivata negli atti impositivi.
La pronuncia assume pertanto particolare rilievo non solo con riferimento alla specifica questione delle abitazioni principali dei coniugi con residenze separate, ma anche più in generale in relazione ai principi di riparto dell'onere probatorio nel processo tributario e al dovere di motivazione degli atti di accertamento emessi dagli enti locali.

Giuseppe Giangrande

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 201 del 2011, art. 13; d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5-bis; art. 43 cc.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzione n. 209/22; Corte di Cassazione: n. 1001/23; n. 6540/23; n. 9229/23; n. 13062/17; n. 12299/17; n. 13062/17; n. 14793/18.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 1804/2025, depositata il 19/03/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Monaca.
Finanza locale – Imu - Ici - Tasi – Esenzione – Immobili abusivamente occupati – Locazione degli immobili – Assenza del possesso – Privazione della componente possessoria del diritto di proprietà – Denuncia all'autorità giudiziaria.

SINTESI DELLA SENTENZA
Compete l'esenzione dalla Tasi per gli immobili oggetto di occupazione abusiva da parte di terzi denunciata all'Autorità Giudiziaria. Nel caso di specie, il proprietario, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso dal contratto di locazione, non ha mai ottenuto il rilascio degli immobili occupati nonostante la denuncia per occupazione abusiva e le azioni giudiziarie intentate nei confronti del conduttore. I giudici hanno ritenuto applicabili anche alla Tasi, in quanto fondata sul medesimo presupposto impositivo dell'Imu costituito dal possesso dell'immobile, i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60/2024 in materia di Imu, secondo cui è irragionevole ritenere sussistente la capacità contributiva del proprietario in assenza di una effettiva situazione possessoria.

COMMENTO
Il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è stato soppresso dall'art. 1, co. 738, della l. 160/2019 ed è oggi ricompreso nell'Imu.
Il presupposto della Tasi, ai sensi dell'art. 1, co. 669 e 671 della l. 147/2013, era il possesso o la detenzione di immobili, allo stesso modo, il presupposto dell'Imu, ai sensi dell'art. 1, co. 740 della l. 160/2019, è il possesso di immobili.
Nel caso di immobili abusivamente occupati, risulta evidente che né l'Imu né la Tasi siano dovute, in quanto l'occupazione determina il totale azzeramento di ogni forma di possesso in capo al proprietario, che viene privato dell'esercizio concreto del diritto di proprietà.
Con la sentenza n. 60/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 1, del d.lgs. 23/2011 vigente *ratione temporis*– per violazione degli artt. 3, co. 1 e 53, co. 1 Cost. – nella parte in cui non esclude dall'assoggettamento ad Imu, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, co. 2, o 633 del c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Secondo la Consulta, è irragionevole ritenere sussistente la capacità contributiva in capo al proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un immobile, che lo renda inutilizzabile e indisponibile, pur essendosi prontamente attivato per denunciare penalmente l'accaduto. La proprietà di tale immobile, infatti, non costituisce – per il periodo di occupazione abusiva – un valido indice rivelatore di ricchezza, posto che il proprietario risulta spogliato del possesso.
In aggiunta, l'art. 1, comma 81, della l. n. 197/2022 ha introdotto la nuova lettera g-*bis*) dell'art. 1, comma 759, della l. n. 160/2019 che prevede l'esonero dall'imposta per *"gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale*".
I giudici di merito hanno ritenuto che i prinicipi enunciati dalla Consulta e le novità legislative siano applicabili anche in materia di Tasi poiché Imu e Tasi, sebbene incidano su soggetti passivi diversi, si fondano sul medesimo presupposto impositivo.

Alice Gargagli

Riferimenti normativi: art. 1 co. 738, 740, 759 della legge 160/2019; art. 1 co. 669 e 671 della legge 147/2013.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost.le: sent. n. 60/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n.1948/2025, depositata il 25/03/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Galeota.
Finanza locale – Imu -Ici - Tasi –Riduzione dell'imposta per inagibilità – Assenza di specifica dichiarazione –Inagibilità già nota al Comune – - Principio di buona fede e leale collaborazione – Agevolazione - Compete.

SINTESI DELLA SENTENZA
Al fine di riconoscere la riduzione dell'Imu occorre sottostare al principio di buona fede e leale collaborazione. Motivo per cui, anche in assenza di comunicazione in ordine allo stato di conservazione del bene ove si provi che tale stato era già noto al Comune, la riduzione non è preclusa.

COMMENTO
Ai sensi dell'art 13, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 201 del 2011 è consentita la riduzione dell'Imposta Municipale propria del 50% «*per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette*

condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione». Pertanto qualora l'immobile risulti inagibile, l'IMU deve essere ridotta anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune.

Giuseppe Giangrande

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 201 del 2011, art 13, comma 3, lett. b).
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 26679/23; n. 8592/21; n. 35474/21.

Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 - Sentenza n. 2043/2025, depositata il 26/03/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Crisanti.
Finanza locale – Imu- Ici - Tasi – Separazione coniugale - Assegnazione abitazione familiare – Soggettività passiva - Diritto di abitazione – Trasferimento della proprietà – Mancato aggiornamento catastale.

SINTESI DELLA SENTENZA
*In materia di Imu, la soggettività passiva è da ricondurre in capo al proprietario o titolare del diritto di usufrutto o altro diritto reale. Nel caso particolare di scioglimento del vincolo matrimoniale, soggetto passivo è il coniuge assegnatario della casa coniugale, titolare del diritto di abitazione, e non il proprietario dell'immobile, in forza dell'art. 4, comma 12-*quinquies*, del d.l. n. 16/2012 (conv. in l. n. 44/2012). Inoltre, in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, la soggettività passiva deve ricondursi in capo all'acquirente, anche in caso di mancata registrazione del trasferimento in catasto, trattandosi di un adempimento meramente formale e successivo.*

COMMENTO
La sentenza in questione affronta due distinti aspetti, entrambi connessi con la soggettività passiva ai fini dell'Imu, l'una relativa all'ipotesi di assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario, l'altra afferente al caso di trasferimento della titolarità dell'immobile tramite atto notarile, non registrata in catasto.
Quanto alla prima questione, il Collegio si pone in continuità con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 6545/2023; Cass. ord. n. 16260/2024; Cass. n. 11416/2019), che interpreta in chiave sostanziale il concetto di "possesso" ai fini dell'assoggettamento all'Imu. Viene, infatti, ribadito che il soggetto tenuto al pagamento del tributo è colui che utilizza e gode effettivamente dell'immobile, per cui l'assegnazione dell'immobile in sede di separazione legale comporta la soggettività passiva Imu unicamente in capo al coniuge assegnatario. Invero, in ordine al presupposto impositivo nelle ipotesi di vicende patologiche al vincolo matrimoniale, l'art. 4, comma 12-*quinquies*, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto che ai fini dell'applicazione dell'Imu *"l'assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*". Tale disposizione, sancendo in modo espresso la traslazione della soggettività passiva dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, libera dal pagamento del tributo il coniuge non assegnatario, sebbene proprietario dell'intero immobile. Dal tenore letterale della norma appena citata emerge che il diritto di abitazione dovrebbe prevalere in tutte le ipotesi di assegnazione della casa familiare al coniuge disposta con i citati provvedimenti giudiziali e

ciò deriva dalla considerazione che il legislatore ha esplicitamente utilizzato l'espressione "in ogni caso".
In ordine a tali aspetti, era intervenuta anche l'Amministrazione finanziaria che, con la Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, in ordine alla sospensione del versamento della prima rata dell'Imu, aveva ritenuto che le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e relative pertinenze vadano riconosciute al coniuge assegnatario della *ex* casa familiare, in quanto titolare del diritto di abitazione (*ex* art. 4, cit.).
In relazione alla seconda questione, in questa sentenza si precisa che in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, l'assenza di registrazione catastale di detto trasferimento non impedisce il perfezionarsi della soggettività passiva in capo all'acquirente, in presenza di un atto notarile traslativo regolarmente stipulato. Ciò in quanto il presupposto dell'Imu è costituito dal possesso dell'immobile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2012, n. 201, possesso che, nel caso di trasferimento della titolarità dell'immobile, deriva dall'atto traslativo della proprietà avvenuto tramite rogito notarile, costituendo la registrazione in catasto un adempimento puramente formale, finalizzato a "pubblicizzare" il patto.

Silvia Mencarelli

Riferimenti normativi: d.l. 2 marzo 2012, n. 16; d.l. 6 dicembre 2012, n. 201.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 6545/2023; Cass. ord. n. 16260/2024; Cass. n. 11416/2019.
Prassi: Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 2227/2025, depositata il 02/04/2025 – Pres. Terrinoni, Rel. Francaviglia.
Finanzia locale - Imu-Ici-Tasi– Omessa denuncia –Sanzioni – Cumulo giuridico – Inapplicabilità – Esenzione Imu – Omessai presentazione della dichiarazione - Conoscenza aliunde d parte del Comune dei fatti che comportano l'esenzione – Irrilevanza.

SINTESI DELLA SENTENZA
L'omessa denuncia di immobili ai fini Imu deve essere sanzionata per ciascuna annualità senza applicazione del cumulo giuridico in quanto a ciascuno degli anni corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'applicazione di esenzioni dal pagamento del tributo esige la compresenza di requisiti soggettivi ed oggettivi, la cui prova è posta a carico del contribuente, e l'assolvimento degli obblighi formali e dichiarativi previsti dalla normativa di riferimento.

COMMENTO
Con la sentenza della C.G.T. Lazio qui in commento viene richiamato un orientamento giurisprudenziale di legittimità invero piuttosto remoto e superato da successivi arresti della Corte di Cassazione, secondo cui l'omessa presentazione della denuncia di immobili ai fini IMU è punita con autonome sanzioni per ciascuna annualità senza la possibilità di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997. Invero, la giurisprudenza di legittimità più recente ha ampiamente riconosciuto l'applicabilità anche ai tributi locali dell'istituto del cumulo giuridico per continuazione di violazioni in più periodi di imposta di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 e con riferimento sia alle violazioni dichiarative (infedele od omessa denuncia) sia alle violazioni nei versamenti (tardivo od omesso versamento) (tra le tante, Cass. n. 998/2023, n. 12433/2023, n. 15640/2023, n. 27022/2023, n. 28036/2023, n. 1933/2024, n. 3885/2024). Tale orientamento, riferito alla formulazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 *ante riforma* 2024, è destinato ad un successivo ripensamento in conseguenza delle modifiche introdotte all'art. 12 citato ad opera dell'art. 87 del d.lgs. n. 87/2024, modifiche applicabili, tuttavia, alle violazioni

commesse successivamente alla entrata in vigore della nuova normativa, e quindi successivamente al 1° settembre 2024. Come noto, con l'intervento legislativo del 2024 la formulazione del comma 5 dell'art. 12 "*Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi"* è stata sostituita con la formula "*Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi"*, limitando così l'applicazione della sanzione unica per violazioni commesse in più periodi di imposta alle sole ipotesi del concorso formale omogeneo o eterogeneo (comma 1) o della progressione (comma 2), non rientrandovi più le ipotesi del concorso materiale omogeneo, che si verifica quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione, a cui sono invece riconducibili le violazioni dichiarative e di pagamento dei tributi locali. Interessante anche la ulteriore pronuncia nel merito della C.G.T. Lazio nella sentenza qui in commento riferita ai presupposti per l'applicazione di esenzioni dal pagamento dell'Imu, che trova un contestuale riscontro e conferma nella sentenza n. 2209.13.2025, depositata in pari data (2 aprile 2025) da altra sezione della medesima C.G.T. Lazio. In entrambe le pronunce i giudici di appello richiamano il principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione e l'onere probatorio della sussistenza di tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi stabiliti dal legislatore, ricade in giudizio sul contribuente che ne invoca l'applicazione. La sentenza n. 2227/2025 qui in commento evidenzia, in particolare, che l'omissione della presentazione della dichiarazione Imu, con distinta indicazione degli immobili da considerarsi esenti, da parte dell'ente non commerciale preclude l'applicazione del beneficio poiché, come chiarito dalla Suprema Corte "*Condizione per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo"* (richiamate, Cass. n. 21465/2020 e n. 5190/2022). Al riguardo la coeva sentenza n. 2209.13.2025, nel riprendere il medesimo principio di diritto, ulteriormente chiarisce che "*Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta"*. Con esclusione, altresì, di qualsivoglia onere a carico dell'ente comunale di accertare il verificarsi di eventi a favore del contribuente. Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza sia di legittimità che di merito.

Claudia Lazzeri

Riferimenti normativi: d.m. 200/2012 art. 91 bis; d.lgs. 23/2011 art. 9; d.l. 102/2013 art. 2.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: n. 21465/2020; n. 5190/2022; n. 37385/2022. C.G.T. Lazio: n. 3282/2021; n. 1476/2024; n. 1845/2024; n. 3449/2024;n. 3704/2024; n. 5600/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 2388/2025, depositata il 09/04/2025 - Pres. Salzano, Rel. Chiné.
Finanza locale-Imu-Ici-Tasi - Tasi - Dirigente dell'ufficio tributi o titolare della posizione organizzativa – Costituzione in giudizio – Legittimità.

SINTESI DELLA SENTENZA
In materia di tributo locale, l'Ente (Comune) può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi o, per quegli enti locali privi di detta figura, mediante il titolare di posizione organizzativa in cui è collocato quell'ufficio il quale, pertanto, può effettuare la costituzione in giudizio.
Nel caso in cui l'atto impugnato sia sottoscritto da funzionario responsabile, non è richiesto che l'atto stesso rechi l'indicazione della determinazione o del provvedimento da cui derivano i poteri del funzionario medesimo e il requisito della motivazione dell'atto è soddisfatto con la menzione degli atti presupposti su cui la pretesa impositiva si fonda permettendo attraverso detta menzione al contribuente di prenderne visione, di modo che è sintomatico della sufficiente motivazione il fatto che il

contribuente abbia avuto sufficienti elementi per proporre un ricorso giurisdizionale entrando nel merito della pretesa.
In ogni caso, la disposizione della l. 208/2015 (Legge Finanziaria 2016) che ha disposto l'esenzione in materia Tasi per le abitazioni principali non è suscettibile, per sua natura, di essere applicata a tributi dovuti per anni antecedenti l'entrata in vigore della norma stessa.

COMMENTO
La Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, confermando la sentenza impugnata e dichiarando l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, ha riconosciuto la legittimità delle scelte organizzative degli enti locali nelle procedure di costituzione o resistenza processuale. Tale legittimità si realizza quando le attività vengono svolte da un dirigente dell'ufficio competente all'esazione dei tributi, tramite un atto sottoscritto da soggetto addetto alla relativa funzione, senza richiedere che l'atto impositivo indichi specificamente il provvedimento di conferimento dei poteri. Inoltre, il requisito della motivazione degli atti impositivi risulta soddisfatto qualora vengano menzionati gli atti presupposti che consentano una sufficiente comprensione delle ragioni sottese alla pretesa fiscale.
Nello specifico, inoltre, la Corte ha ribadito la irretroattività dell'esenzione Tasi per le abitazioni principali per tutte le pretese impositive sorte anteriormente al 2016, anno di entrata in vigore della norma della l. 208/2015.

Federica Leporelli

Riferimenti normativi: art. 3-bis d.l. 44/2005; art. 1, comma 692, l.147/2013; art. 5-6, l. 212/2000; l. 208/2015.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 2425/2025, depositata il 10/04/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu –- Separazione consensuale – Art. 12 comma 3 decreto legge n. 132/2014 – Patto di trasferimento patrimoniale- Irrilevanza ai fini della soggettività passiva Imu.

SINTESI DELLA SENTENZA
Il comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014 stabilisce che il procedimento di separazione stragiudiziale in esso disciplinato «*non può contenere patti di trasferimento patrimoniale*» da intendersi secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato come accordi traslativi della proprietà (o di altri diritti) con la quale i coniugi stabiliscono, mediante assegno *una tantum*, di regolare i propri rapporti economici in via definitiva e di trasferire la proprietà o la titolarità di altri diritti sui beni dall'uno all'altro, anziché stabilire la corresponsione di un assegno periodico.
Pertanto, eventuali pattuizioni in tal senso, non rilevando quale parte integrante della procedura di separazione di cui all'art. 12 del predetto decreto-legge n. 132/2014, non producono l'effetto di modificare la soggettività passiva Imu di cui all'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019.

COMMENTO
Il decreto-legge n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, ha introdotto una procedura semplificata e autogestita di separazione fra i coniugi nonché di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di eventuale modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
La stessa si svolge davanti all'ufficiale di stato civile e rappresenta una alternativa rispetto a quella che si svolge in sede giurisdizionale.
Il comma 3 dell'art. 12 del predetto d.l. del 2014 limita tuttavia la possibilità di autogestione da parte dei coniugi, stabilendo che gli accordi ricevuti dall'ufficiale di stato civile non possono «*… contenere patti di trasferimento patrimoniale*».

La portata applicativa di tale ambigua previsione, a una prima lettura ampia e onnicomprensiva, è stata delimitata dal giudice amministrativo: con la decisione n. 4778/2016, il Consiglio di Stato ha chiarito che, al fine di non incorrere in una interpretazione *abrogans*, la formula inibitoria allude ai soli accordi traslativi della proprietà (o di altri diritti) con i quali i coniugi stabiliscono, mediante assegno *una tantum* di regolare i propri rapporti economici in via definitiva e di trasferire la proprietà o la titolarità di altri diritti sui beni dall'uno all'altro, anziché stabilire la corresponsione di un assegno periodico.
Secondo il giudice amministrativo, in sostanza, l'art. 12, comma 3, si riferisce esclusivamente ai contratti con effetti reali nei quali, ai sensi dell'art. 1376, del Codice Civile "*la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato*".
Attesa la limitata verificabilità della equità di tali accordi da parte dell'ufficiale di stato civile, tale divieto appare finalizzato a scongiurare che, nell'ambito della procedura stragiudiziale in analisi, si concludano accordi che determinano irreversibili modificazioni nell'assetto patrimoniale dei coniugi e una definitiva compromissione della situazione economica del coniuge più debole.
Le eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali nel senso chiarito dal giudice amministrativo non possono quindi essere considerate parte integrante della procedura di separazione consensuale e, ove concluse, non sortiscono l'effetto di modificare l'assetto delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi.
In conseguenza di ciò, la decisione in commento giunge alla conclusione che pattuizioni della stessa natura- su cui fa leva l'appellante- ove concluse nell'ambito di un procedimento di separazione svoltosi ai sensi del decreto-legge n. 132/2014, non producono effetti sul versante fiscale.
Nel caso di specie in particolare la Corte Tributaria ha ritenuto perciò che un accordo di trasferimento della propria quota di proprietà di un immobile da un coniuge all'altro, realizzato in occasione del procedimento di separazione ex art. 12 dl n. 132/2014, non modifica la soggettività passiva Imu di cui all'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019.
Di qui il rigetto del ricorso in appello e l'obbligo in capo all'appellante di corrispondere il tributo locale in quanto comproprietario di immobile.

Carla Lollio

Riferimenti normativi: d.l. 132/14, conv. dalla l. 162/2014.
Riferimenti giurisprudenziali: Consiglio di Stato n. 4778/2016.
Prassi: Interpello n. 80/2022.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2501/2025, depositata il 15/04/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Lupi.
Finanza locale – Imu – Ici - Tasi – Accertamento – Violazioni tributarie e sanzioni – Giudicato esterno.

SINTESI DELLA SENTENZA
È accolto l'appello proposto dall'Istituto delle Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza contro la sentenza di primo grado che ne aveva parzialmente riconosciuto l'esenzione dall'Imu 2016 per alcuni immobili siti in piazza San Pancrazio. La Corte ha ritenuto assorbente il giudicato esterno, rilevabile d'ufficio, già formatosi sulla medesima questione in relazione alla Tasi 2014–2015 (sentenza CGT Roma n. 7363/2022), riconoscendo la piena sovrapponibilità dei presupposti giuridici e fattuali tra i due giudizi. Inoltre, l'appello incidentale di Roma Capitale è stato dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato proposto oltre i 60 giorni dal deposito dell'appello principale. Le spese sono compensate in ragione della succitata tendenza interpretativa consolidatasi in ambito giurisprudenziale in tema di giudicato esterno.

COMMENTO
La motivazione della sentenza rappresenta un'applicazione esemplare del principio del giudicato esterno, in linea con la giurisprudenza di legittimità che ne ha chiarito portata e limiti, a partire dal giudicato della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 13916/2006.
Dunque, la CGT riconosce la piena rilevanza del giudicato esterno formatosi con sentenza passata in giudicato sulla TASI (tassa sui servizi indivisibili), affermando la continuità del rapporto giuridico e l'identità della questione sottoposta a giudizio, relativa alla sussistenza delle condizioni per l'esenzione tributaria di immobili appartenenti a enti religiosi che svolgono attività assistenziale o educativa. Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, infatti, il giudicato esterno è opponibile anche se formatosi successivamente alla sentenza impugnata e può essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello, in funzione dell'interesse pubblico ad evitare contrasti tra decisioni (Cass. SS.UU. 13916/2006; Cass. 8614/2011; Cass. 11365/2015 Cass. n. 4803/2018).
Quanto alla questione processuale, la Corte ribadisce che l'appello incidentale deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, richiamando gli artt. 23 e 54 del d.lgs. 546/1992. L'inammissibilità per tardività sancisce una volta di più l'importanza della tempestività nelle impugnazioni incidentali, non derogabile per ragioni di merito.
Rilevante anche il dispositivo sulle spese, che la Corte compensa valorizzando la citata evoluzione giurisprudenziale in materia di giudicato esterno: una scelta che segnala la volontà di non penalizzare l'amministrazione, seppur soccombente, in presenza di un quadro giurisprudenziale da considerarsi consolidato nel contesto di uno scenario relativamente recente.
La decisione si inserisce nel più ampio dibattito sulla fiscalità degli enti non commerciali e delle realtà religiose impegnate in attività di utilità sociale, in cui il confine tra attività esente e attività imponibile è spesso oggetto di accertamenti controversi. In tal senso, l'invocazione del giudicato esterno rappresenta una forma di tutela contro l'incertezza tributaria, in coerenza con i principi di affidamento e ragionevolezza.

Marco Margarita

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992; d.lgs. 504/1992; legge 147/2013.
Riferimenti giurisprudenziali. Corte di Cassazione: nn. 13916/2006; 226/2001; 20802/2010; 8614/2011; 6102/2014; 11365/2015; 9059/2016; 15690/2017; 4803/2018. Ordinanze: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7834 del 22/03/2024; Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25437 del 23.09.2024;
Prassi: MEF – Ris. 2/DF/2012; Circolare n. 3/DF/2012.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 5 – Sentenza n. 2742/2025, depositata il 29/04/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Luciano.
Finanza locale - Imu – Ici - Tasi – Diritto di proprietà - Possesso – Immobile occupato d'urgenza ai fini di successivo esproprio – Decreto di esproprio – Irreversibile trasformazione del bene – Detenzione –Realizzazione di opera pubblica – Spossessamento in favore della P.A.

SINTESI DELLA SENTENZA
Nel periodo che intercorre tra l'occupazione di urgenza dell'immobile, finalizzata al successivo esproprio, da parte della P.A. e l'adozione dell'atto di esproprio, ai fini Imu e Tasi si ritiene comunque integrato lo spossessamento del bene in capo all'originario proprietario in favore della P.A. occupante laddove l'immobile occupato risulti assoggettato a trasformazione irreversibile, tale da rendere impossibile il ripristino della situazione *quo ante*. Anche se nelle more del decreto di esproprio la P.A. non è ancora titolare del diritto di proprietà sull'immobile – diritto che resta in capo all'originario

titolare – se l'immobile occupato d'urgenza ha già subito una trasformazione irreversibile, tale da rendere impossibile per il proprietario ripristinare la situazione dei luoghi precedente all'occupazione, il possesso dell'immobile viene meno con conseguente esenzione del proprietario dal pagamento delle imposte. Nel caso di specie è stato riconosciuto che, nonostante la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che fino al completamento della procedura di esproprio gli oneri tributari relativi all'immobile restano a carico del titolare del diritto di proprietà, la dimostrazione dell'irreversibile trasformazione del bene tale da rendere giuridicamente impossibile per il proprietario riacquisirne il godimento esenta il contribuente dal pagamento delle imposte di pertinenza dell'immobile, in quanto consente di ritenere integrato lo "spossessamento" in favore della P.A.

COMMENTO

La nozione di "possesso" ai fini Imu ha costituito oggetto di significativa attenzione nell'ambito della fattispecie – diversa da quella oggetto della sentenza in commento – dell'occupazione abusiva degli immobili.

In un primo momento l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità aveva ravvisato il presupposto impositivo dell'Imu nel mero dato "formale" della titolarità del diritto di proprietà sull'immobile: interpretazione, quest'ultima, che escludeva la possibilità di esentare dal pagamento dell'imposta il proprietario dell'immobile occupato abusivamente da terzi.

La Corte Costituzionale è stata investita della questione con riferimento al comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 - nella versione antecedente alla modifica introdotta dalla legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023), che ha introdotto una specifica ipotesi di esenzione dall'Imu per gli immobili occupati abusivamente – e in tale occasione ha affermato che, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti al 1° gennaio 2023, "*è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l'accaduto*" (Corte Cost. n. 60/2024). Tale chiarimento, pienamente condivisibile, ha tuttavia una portata limitata ad una casistica specifica - ovvero, quella dell'occupazione "illegittima" dell'immobile da parte di terzi – e non si estende alla diversa ipotesi dell'occupazione "legittima" dell'immobile da parte della Pubblica Amministrazione, che integra una fase prodromica al perfezionamento della procedura di esproprio, con riferimento alla quale il proprietario, assumendo la legittimità della procedura, non ha alcuna possibilità di contrasto.

In tale fattispecie è evidente che il proprietario dell'immobile subisca una significativa (ed incolpevole) compressione del proprio diritto di proprietà; tuttavia, da un lato tale diritto non risulta ancora integralmente ablato; dall'altro, l'occupazione da parte della P.A. non costituisce un'attività *contra legem* e, *a fortiori*, non risulta evidentemente passibile di denuncia penale – la cui presentazione, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale, è condizione necessaria per ritenere che l'occupazione dell'immobile sia avvenuta contro la volontà del proprietario, realizzando lo "spossessamento" in capo a quest'ultimo.

Ciò nonostante, la giurisprudenza di legittimità – per quanto noto, esclusivamente precedente alla citata sentenza della Consulta – ha affermato che, fino all'emissione decreto di esproprio, l'imposta resta dovuta dal proprietario dell'immobile, in quanto la P.A. occupante continua a riconoscere la proprietà del bene in capo al privato, il che impedisce di configurare uno spossessamento rilevante ai fini Imu.

La sentenza della Corte di giustizia Tributaria di II grado in commento, pur non citando espressamente la sentenza della Consulta, sembra invece adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata, ancorata al principio di capacità contributiva. In particolare, evocando un precedente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di occupazione temporanea d'urgenza, la Corte di Giustizia ha annullato la sentenza di primo grado – che aveva rigettato il ricorso della società contribuente sulla base de precedente

orientamento secondo cui, ai fini Imu, "*ciò che rileva in punto di diritto non è il possesso bensì la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile"* – e ha riconosciuto che si verifica lo spossessamento anche prima che sia intervenuto il decreto di esproprio, qualora il contribuente dimostri che si è verificata un'irreversibile trasformazione dell'immobile, tale da escludere la possibilità di ripristinare lo stato dei luoghi precedente all'occupazione.

Tiziana Ventrella

Riferimenti normativi: art. 1 comma 743 l.160/2019; art. 53 Cost.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale 60/2024; Corte di Cassazione: nn. 29658/2021; 29195/2017; 25938/2017; 19041/2016; 4753/2010; 21433/2007-

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 2767/2025, depositata il 30/04/2025 – Pres. Fantini, Rel. Lello.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu – Fabbricati strumentali per funzioni produttive connesse all'attività agricola – Esenzione – Attività commerciale – Servizi in ambito relais, meeting, ricevimento, ristorazione – Categoria A/6 e D/10 – Onere della prova – Destinazione rurale degli immobili –Siti web.

SINTESI DELLA SENTENZA
L'esenzione Imu per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 d.lgs. 201/2011, introdotta dall'art. 1, comma 708 l. 147/2013 a decorrere dall'anno 2014, dev'essere riconosciuta in presenza del dato oggettivo della classificazione catastale dell'immobile nella categoria A/6 o D/10, salva la possibilità in capo all'amministrazione comunale di dimostrare l'insussistenza del predetto requisito. Tuttavia, deve ritenersi non assolto l'onere della prova nel caso in cui l'Ufficio si limiti ad evidenziare che risulta da alcun siti web che gli immobili siano adibiti dalla contribuente ad attività di ristorazione e ricevimento. Di talché, l'atto di accertamento è illegittimo per vizio di carenza motivazionale.

COMMENTO
La sentenza in esame ha ad oggetto un avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune di Roma in relazione all'omesso pagamento dell'Imu per l'anno 2016. La contribuente eccepiva l'illegittimità della contestazione in quanto la maggiore Imu richiesta si riferiva a fabbricati strumentali per funzioni produttive connesse all'attività agricola che dovevano ritenersi esenti Imu, come previsto dall'art. 1, comma 708 l. 147/2013. Il collegio confermava la sentenza dei giudici di primo grado di accoglimento delle doglianze della contribuente sulla scorta della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini del riconoscimento dell'esenzione Imu in questione, rileva la classificazione catastale degli immobili nelle categorie A/6 o D/10, ferma la facoltà dell'Ufficio di fornire prova contraria. Secondo i giudici dell'appello, l'onere probatorio non è stato assolto dall'amministrazione comunale, poiché questa si è limitata a evidenziare che su alcuni siti web gli immobili erano pubblicizzati come luoghi di ristorazione e relais. Il mero richiamo ai risultati di una ricerca sul web, dunque, non sono sufficienti a giustificare il disconoscimento dell'esenzione; pertanto, l'atto di accertamento è ritenuto viziato per carenza di motivazione e, conseguentemente, meritevole di annullamento.

Chiara Cinotti

Riferimenti normativi: art. 2135 c.c.; l. 147/2013; d.lgs. 201/2011.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 726/25; 28480/25; 32300/24.
Prassi: circolare Agenzia del Territorio n.4/2006.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 2791/2025, depositata il 03/05/2025 – Pres. Perla, Rel. Scarzella.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu – Avviso di accertamento – Piano regolatore generale – Rendita catastale – Valore venale – Aree edificabili.

SINTESI DELLA SENTENZA

Nella determinazione della base imponibile Imu relativamente alle aree fabbricabili, il Comune non può tenere conto soltanto del valore medio determinato sulla base del Piano Regolatore Generale bensì deve necessariamente far riferimento alla maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell'area in oggetto.

COMMENTO

La presenza di un terreno edificabile, indicato nel Piano Regolatore Generale, impone al proprietario dello stesso il pagamento dell'Imu.

Tuttavia, ai fini della liquidazione dell'Imu, è dirimente comprendere se deve essere calcolata sulla base del valore venale del bene, nonostante la presenza di vincoli di fatto e di diritto che ne condizionano in concreto lo ius aedificandi, ovvero se la potenzialità edificatoria di fatto influisce, costituendo parametro in base al quale modificare, in aumento o in diminuzione, la base imponibile.

La legge di riferimento, *art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019,* afferma che per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Pertanto, la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionano in concreto l'edificabilità del suolo, sebbene non possano sottrarre l'area al relativo regime fiscale, incidono sulla valutazione del valore venale e, in ultima istanza, sul *quantum* della base imponibile.

La Suprema Corte, nella sentenza n. 12377/2016, in un passaggio, dopo aver evidenziato la centralità dell'appetibilità economica dell'area edificabile, conclude asserendo "*con la conseguente necessità della Commissione giudicante di orientare il proprio apprezzamento a criteri storici e concreti e non già ad apprezzamenti standardizzati e teorici*."

Nel caso di specie, l'area, sebbene inserita nel Piano Regolatore Generale tra le aree fabbricabili, non presentava in concreto i requisiti di edificabilità. Difatti la volumetria assegnata dallo strumento urbanistico del Piano Regolare Generale non era sufficiente ad esercitare lo ius aedificandi.

Il giudice di secondo cure annullava quindi l'avviso di accertamento Imu in quanto il Comune non aveva in alcun modo valutato la minore appetibilità economica/commerciale derivante dalla attenuata potenzialità edificatoria dall'area.

Giovanni Maria Girotti

Riferimenti normativi: art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: Sezioni Unite n. 25506/2006, n. 13135/2010, n. 5161/2014; 12377/2016; 13305/2024.
Prassi: Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 2836/2025, depositata il 05/05/2025 – Pres. Sessa, Rel. Giammaria.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Immobili di interesse storico-artistico – Ente ecclesiastico – Decorrenza agevolazione.

SINTESI DELLA SENTENZA

Il provvedimento di dichiarazione dell'interesse storico-artistico, emesso dal Ministero dei Beni Culturali, con riferimento ad un immobile di proprietà di un ente ecclesiastico, ha natura costitutiva per l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile Imu.

COMMENTO

La pronuncia in commento riguarda il *dies a quo* a partire dal quale un immobile di interesse storico-artistico, di proprietà di un ente ecclesiastico, possa beneficiare dell'agevolazione Imu (anno 2017), ossia della riduzione al 50% della relativa base imponibile, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a), d.l. n. 201/2021.

Infatti, la norma richiamata nulla prescrive in merito a tale termine.

Invero, il contenzioso verte sull'effetto che produce, ai fini Imu, ***(i)*** il provvedimento con esito positivo della c.d. *verifica di culturalità* riferita ad un bene immobile di proprietà di una Congregazione (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto), la cui esecuzione evidentemente risale ad oltre settanta anni, ossia, ***(ii)*** la c.d. *presunzione di culturalità* dello stesso immobile (artt. 10, comma 1, e 12 d.lgs. n. 42/2004).

Preme evidenziare a tal fine che, dalla lettura della pronuncia in commento non sembra che la Soprintendenza abbia "mai emesso" il provvedimento di interesse culturale dell'immobile in oggetto né che l'ente (contribuente) abbia attivato il procedimento della c.d. *verifica di culturalità*.

Ad avviso dei Giudici, l'esenzione in argomento è riconosciuta a decorrere dall'attestazione dell'interesse storico-artistico ad opera della Soprintendenza (Ministero dei Beni Culturali), in quanto ha natura costitutiva; inoltre, non è possibile riconoscere l'agevolazione in argomento nel periodo antecedente la citata attestazione, in virtù di una presunzione né, tantomeno, *ope legis*.

Preme evidenziare, però, che i Giudici hanno fondato la propria pronuncia sul principio giurisprudenziale enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6636 del 7 marzo 2019, avente ad oggetto l'agevolazione Ici riconosciuta agli immobili di interesse storico-artistico (art. 2, comma 5, d.l. n. 16/1993).

In particolare, la fattispecie oggetto della pronuncia dei Supremi Giudici, da un lato, ***(i)*** si riferisce ad un bene di proprietà di una società (ovvero di un soggetto ben diverso dalla parte resistente del procedimento in commento) e, dall'altro, ***(ii)*** riguarda la disciplina Ici, la quale fa rinvio alla normativa di settore previgente rispetto a quella del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ossia la L. n. 1089 del 1939 e, successivamente, il d.lgs. n. 490 del 1999.

Pertanto, la materia del contendere oggetto della richiamata pronuncia della Cassazione riguarda un "bene immobile privato", il quale, secondo l'attuale normativa dei beni culturali, soggiace ad una diversa disciplina rispetto a quella dei beni di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (assimilati ai "beni di proprietà pubblica").

Tuttavia, preme evidenziare che proprio la pronuncia della Suprema Corte richiamata dai Giudici evidenzia come «*per gli immobili di proprietà pubblica si sono registrate in passato incertezze, derivanti dal non chiaro tenore delle norme*»; a tal fine, fa rinvio alla sentenza n. 19878/2016 della stessa Corte di Cassazione.

In particolare, dall'analisi di tale ultima pronuncia si evince il principio secondo cui ai fini del beneficio fiscale (Ici), riconosciuto ai beni facenti parte del patrimonio culturale di proprietà pubblica, non è necessaria la persistenza del provvedimento emanato dal Ministero dei Beni Culturali di riconoscimento dell'interesse culturale, in quanto esso ha carattere meramente ricognitivo; infatti, il beneficio fiscale è riconosciuto in base alla c.d. *presunzione di culturalità*, la quale verrà meno solo nell'ipotesi in cui non dovesse essere riscontrato il carattere di interesse culturale del bene, ad esito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 42/2004.

Risulta doveroso segnalare come anche la sentenza n. 19878/2016 riguarda la disciplina Ici nonché la normativa di settore previgente rispetto a quella disciplinata dal d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Stante ciò, risulta evidente come sia la giurisprudenza di legittimità richiamata dai Giudici che quella sopra riportata necessitino di una lettura sistematica, alla luce del quadro normativo in vigore in materia di beni culturali (d.lgs. n. 42/2004).
Nonostante ciò, preme sottolineare come l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dai Giudici, nella sentenza in commento, sia conforme, altresì, ad un parere emanato dal Ministero dei Beni Culturali, con riferimento sempre agli effetti che produce la c.d. *presunzione di culturalità* degli immobili in argomento (art. 10) in ordine ad un beneficio fiscale (*Art-bonus*), rinvenibile nella Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 119 del 28 aprile 2025.
Infatti, si legge nel documento di prassi amministrativa che, ad avviso del Ministero, «*l'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, individua quali beni culturali "le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico". Ai sensi del successivo articolo 12, "le cose indicate all' articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2".*
In sostanza, la legge introduce una vera e propria presunzione di culturalità di tutte le cose di proprietà di soggetti pubblici o di enti non lucrativi che abbiano più di settanta anni o che siano opera di autore non più vivente.
Tale qualità non è però definitivamente acquisita, dato che la legge prevede un'espressa procedura di conferma. La sottoposizione a tutela di tutti i beni individuati attraverso il combinato disposto dall'articolo 10, comma 1 e comma 5, è provvisoria, in attesa di una verifica ad hoc da svolgersi da parte della amministrazione dei beni culturali ai sensi dell'articolo 12, comma 1. Di rimando, la qualità di bene culturale si consolida definitivamente per i beni di proprietà di tali enti, a seguito della verifica. ex art. 12, comma 2, che opera da condizione risolutiva (se negativa) o da conferma (se positiva). Cosicché l'assoggettamento a tutela delle cose di proprietà pubblica, in base ad una presunzione juris tantum della qualità culturale, non opera a tempo indeterminato ma assume la funzione di misura cautelare a carattere provvisorio, ancorata a requisiti oggettivi e destinata eventualmente a venir meno con la conclusione del procedimento di verifica. Ne deriva che, ai fini del riconoscimento di un vantaggio di natura economica, quale può essere considerato il beneficio fiscale in parola, è necessario che la qualità di bene culturale sia cristallizzata attraverso la verifica di cui all'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Infatti, il riconoscimento dell'interesse culturale attribuito in via presuntiva dall'articolo 10, comma 1, del Codice è finalizzato a garantire la massima tutela di alcune tipologie di beni al fine di scongiurarne la modifica, il deperimento, la distruzione mediante l'applicazione della speciale disciplina di settore.
Tuttavia, qualora a seguito della verifica ex articolo 12, comma 2, dovesse emergere la carenza di interesse culturale, quanto alle citate finalità di tutela non emergerebbero conseguenze rilevanti: il bene tornerebbe ad essere assoggettato ad un regime ordinario, spogliato della tutela fornita dalla parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Diversamente, nel caso dell'attribuzione di vantaggi di natura economica, la mancata conferma della culturalità del bene comporterebbe la ripetizione del vantaggio di natura economia ottenuto senza alcun titolo, generando un inevitabile aggravio per l'amministrazione. Alla luce di quanto innanzi, si ritiene che, ai fini dell'ammissibilità al beneficio fiscale dell'Art. bonus di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014, l'Istante

debba presentare, in sede di domanda, il provvedimento attestante l'interesse culturale rilasciato dal competente Ufficio del Ministero della cultura».

Pasquale Della Corte

Riferimenti normativi: art. 13, comma 3, lett. a), d.l. n. 201/2011; artt. 10 e 12 d.lgs. n. 42/2004.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, nn. 6636/2019 e 19878/2016.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 2993/2025, depositata il 12/05/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Caso.
Finanza locale - Imu – Ici - Tasi – Programmi attributivi di diritti edificatori compensativi – Natura non reale di tali diritti - Assoggettamento a tassazione – Illegittimità – Conclusione del procedimento di compensazione edificatoria con cessione e assegnazione delle aree di atterraggio esattamente individuate - Tassabilità alla stregua di terreni edificabili – Sussiste.

SINTESI DELLA SENTENZA
In tema di urbanistica compensativa, deve applicarsi il principio affermato dalla sentenza n. 23902/2020 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, secondo cui «un'area prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta non è da considerare edificabile ai fini Ici (o Imu) ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso».
Pertanto, fin quando il procedimento di compensazione edificatoria non si conclude con l'assegnazione e la cessione dell'area di atterraggio, il terreno di decollo resta inedificabile per effetto del vincolo, mentre quello di arrivo conserva la sua connotazione di terreno non edificabile,
Con la conseguenza che - finché la volumetria edificatoria non viene trasferita sulla nuova area, esattamente individuata - sia il terreno di decollo che quello di atterraggio non possono essere tassati come edificabili, non potendo considerarsi realizzato il presupposto impositivo che giustifica l'assoggettabilità a Imu.

COMMENTO
La sentenza è una delle tante che hanno affrontato i riflessi ai fini dell' Imu (e, prima ancora, ai fini dell'ICI) della "famosa" (almeno nelle aule giudiziarie romane) vicenda dell'area di "Tor Marancia" e del suo inserimento nel Parco Regionale dell'Appia Antica.
Vale la pena descriverne i momenti più significativi:

- l'area di Tor Marancia, in base al Piano Regolatore Generale del Comune di Roma approvato con d.P.R. 16 dicembre 1965, ha assunto la destinazione a sottozona E1 (espansione con piani comprensoriali unitari), con differenti gradi di edificabilità riconosciuti in relazione ai tre sub-comprensori in cui l'area medesima veniva articolata;
- in data 2 agosto 1997 il Consiglio della Regione Lazio ha approvato la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 (intitolata "Norme in materia di aree naturali protette)", in cui si è previsto l'ampliamento del Parco Regionale dell'Appia Antica:
- a conclusione di tale procedimento, la Regione Lazio, con la legge n. 14 del 31 maggio 2002, ha proceduto all'inserimento del comprensorio Tor Marancia nel Parco Regionale dell'Appia Antica, sicché, dalla predetta data del 31 maggio 2002, le aree ricomprese nel comprensorio suddetto hanno cessato di essere edificabili, per assumere la natura di parco pubblico (e, dunque, la qualità di aree NON più edificabili);
- parallelamente, è stato altresì avviato (senza peraltro che lo stesso, nella maggior parte dei casi, sia ancora stato concluso) l'iter di compensazione urbanistica, al fine di attribuire alla società proprietarie di aree in "Tor Marancia", altre aree sulle quali realizzare le

volumetrie originariamente spettanti in relazione a quelle – situate, per l'appunto, nel citato comprensorio "Tor Marancia" - ora non più edificabili;

- tale iter terminava – ma solo dal punto di vista formale - con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008;
- peraltro, nonostante tale deliberazione, la previsione di compensazione, pur individuando le aree di rilocalizzazione delle volumetrie - e cioè (secondo la terminologia comunemente adottata) pur individuando, al "livello macro", le "aree di atterraggio" - non determinava, né definiva le aree specifiche che, nell'ambito delle sopra citate "macroaree" dovevano essere attribuite alle singole società in compensazione edificatoria, né tanto meno ne determinava il trasferimento della proprietà.

In tale contesto,

- da un lato, le società hanno ritenuto di non assoggettare a tassazione Ici (né, successivamente, a tassazione Imu) né le aree site nel comprensorio di "Tor Marancia" (comunemente definite come "aree di decollo") in quanto oramai inedificabili, né le aree di futura assegnazione (comunemente definite come "aree di atterraggio") in quanto (nella maggior parte dei casi) non di proprietà e neanche individuate;
- dall'altro lato, Roma Capitale ha sorprendentemente ritenuto di emanare avvisi di accertamento ai fini dei cennati tributi con cui, a partire dell'anno di imposta 2005, ha sostenuto l'assoggettamento a tassazione: i) inizialmente, delle "aree di decollo" e ii) successivamente, delle "aree di atterraggio", disinteressandosi completamente di verificare se tali ultime aree fossero divenute di proprietà delle società assegnatarie.

In proposito, va segnalato che – almeno a parere di chi scrive - risultavano (e tuttora risultano) quanto meno "oscure", non chiare e comunque non persuasive, le ragioni giuridiche dei suddetti avvisi di accertamento, visto che:

- la normativa rilevante in materia chiaramente riconosce: i) che il presupposto impositivo dell'Imu (e, prima ancora, dell'Ici) era (ed è) la titolarità di un diritto reale sugli immobili e ii) che il soggetto passivo di tali tributo è il titolare di un siffatto diritto reale;
- per certo, le società assegnatarie (in un futuro non prossimo ed anche incerto) delle aree di atterraggio, in molti casi non avevano (né tuttora hanno) la proprietà delle "aree di atterraggio" (che neanche conoscono nel dettaglio).

Comunque, il contenzioso tributario che è scaturito da tali avvisi di accertamento, si è definitivamente concluso con l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale, con la sentenza (citata nella pronunzia in commento) n. 23902 del 28 ottobre 2020 ha riconosciuto la correttezza dell'operato dei contribuenti i quali, non avendo ancora conseguito la proprietà delle "aree di atterraggio", avevano (ed hanno) ritenuto di non pagare l'Ici (né l'Imu) né sulle "aree di decollo" (perché – come detto – non edificabili), né sulle "aree di atterraggio" (perché non in proprietà).

Tale sentenza delle Sezioni Unite (come puntualmente riportato nella pronuncia qui in commento) ha conclusivamente stabilito che "*un'area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerarsi edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso*".

A tale conclusione, la sentenza delle Sezioni Unite è pervenuta attraverso i seguenti *steps* logico giuridici:

- in ambito Ici (ma ciò - per espressa puntualizzazione della sentenza stessa - vale anche ai fini dell'Imu e della Tasi) "*la fattispecie impositiva è incentrata, da un lato, sulla*

tassativa ed esaustiva elencazione dei beni immobili colpiti (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) e, dall'altro, su una relazione di realità con tali immobili";

- "*la disciplina dell'Ici conosce anche sconfinamenti tanto in senso personalistico (come nel regime delle esenzioni di cui all'articolo 7 d.lgs.504/92, talvolta facente richiamo non alle caratteristiche oggettive del bene immobile ma alla qualità soggettiva del suo possessore), quanto in senso obbligatorio (come nell'imposizione a carico dell'utilizzatore in leasing, ex articolo 3, co.2 l. cit.)*";
- tali sconfinamenti però hanno comunque "*natura eccezionale e derogatoria rispetto agli elementi costitutivi generali del tributo che, dal punto di vista tanto della legittimazione soggettiva passiva (proprietario o titolare di diritto reale su l'immobile), quanto del presupposto obiettivo (possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) fanno inequivoco riferimento al sostrato reale dell'imposta (artt.1, 2, 3 d.lgs.504/92). E questo sostrato reale fa certamente difetto nel caso del diritto edificatorio compensativo";*
- diversamente argomentando sorgerebbero dubbi di legittimità costituzionale perché, pur dovendosi riconoscere che "*il diritto di edificare altrove, proprio in quanto utilità patrimoniale economicamente apprezzabile, costituisca in effetti un indice di ricchezza e, in definitiva, una manifestazione di capacità contributiva che può tenere luogo della edificabilità soppressa",* è comunque vero:
  - ✓ che *"la sola espressione di ricchezza e la sola capacità contributiva … non possono bastare, evidentemente, a legittimare il prelievo senza il filtro di una fattispecie normativa che lo contempli e lo regoli; per giunta, con i caratteri di legalità, certezza, determinatezza, tassatività, prevedibilità propri della norma tributaria di tipo impositivo";*
  - ✓ che *"altrimenti ragionando, si verrebbe a creare in via interpretativa - e con riguardo ad un'imposta patrimoniale 'speciale', in quanto strutturata sul possesso di certi beni soltanto - una fattispecie impositiva altra rispetto a quella concepita dal legislatore del d.lgs.504/92, perché estesa ad un bene (il diritto edificatorio) diverso da quelli espressamente lì considerati (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)",* sicché *"si tratterebbe di soluzione certo portatrice di seri dubbi di compatibilità anche ex art.23 Cost .*".

Dopo l'intervento delle Sezioni Unite – ovviamente seguito da successive pronunce della Suprema Corte di Cassazione – è oramai definitivamente consacrata ed assodata l'illegittimità delle contestazioni mosse dal Comune di Roma nei casi – che, a quanto consta, sono assai numerosi – in cui le società assegnatarie, non avendo ancora ottenuto il trasferimento dell'area ad essa (teoricamente) assegnata, non sono concretamente proprietarie di alcuna area edificabile e tassabile ai fini Ici / Imu.

In tale contesto, risulta ovviamente di piena condivisibilità la pronuncia in commento che correttamente applica i principi fissati dalla Corte di Cassazione, affermando che "*nel caso di specie … l'area di caduta – con riferimento all'anno cui si riferisce il tributo – sebbene individuata, risultava assegnata al consorzio (di cui la contribuente è parte) ma non ancora alla contribuente",* sicché "*ne consegue che, in adesione al citato indirizzo giurisprudenziale, non sussisteva all'epoca il presupposto oggettivo per la debenza del tributo*".

"*Niente di nuovo sul fronte occidentale*" quindi, e nulla di particolare da segnalare.

Ciò che invece è per certo da evidenziare è la particolare "insistenza" del Comune di Roma nel continuare a perseguire questo filone accertativo (e a coltivare i conseguenti procedimenti giudiziari), nonostante – come visto – che la questione giuridica debba considerarsi definitivamente chiusa a partire dal mese di ottobre 2020 per effetto della sentenza delle Sezioni Unite.

In altri termini, visto che – da ottobre 2020 – è oramai definitivamente chiarito che gli avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale sono assolutamente illegittimi nei casi in cui non

sia avvenuto il trasferimento della proprietà delle “aree di atterraggio”, risulta estremamente singolare che il Comune di Roma, anche in tali casi, continui ad operare come se la sentenza delle Sezioni Unite non esistesse o “non valesse”, e non solo non annulli in autotutela gli avvisi di accertamento emessi (come pure – a sommesso parere di chi scrive – gli imporrebbe l’obbligo ex art. 97 Cost. di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione), ma addirittura ne emetta di nuovi e comunque insista nei connessi procedimenti giudiziari.
Che è esattamente quanto è successo nella pronunzia in commento dove, nonostante il mancato trasferimento della proprietà delle “aree di atterraggio”, il Comune di Roma ha ritenuto di proporre appello il 5 gennaio 2023 - e dunque a ben oltre un anno e mezzo dalla pronunzia delle Sezioni Unite – e di non rinunziare successivamente all’appello medesimo.
Quindi – sempre ad avviso di chi scrive - ciò che deve desumersi dalla pronunzia in commento è l’auspicio che Roma Capitale - magari a fronte di qualche condanna al pagamento delle spese processuali o per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. (condanna che purtroppo non è avvenuta nella pronuncia in commento) - decida di rivedere il comportamento finora adottato, rinunziando (nei casi in cui le aree di atterraggio non siano divenute di proprietà dei soggetti teoricamente assegnatari) non solo ad emettere nuovi avvisi di accertamento ma anche a continuare nei procedimenti attualmente in essere, così oltretutto sgravando il carico di lavoro degli organi giudiziari romani (sicuramente appesantiti dalle tante controversie della vicenda “Tor Marancia”).

Fabrizio Orazi

Riferimenti normativi: Cost., art. 97; l. 160/2019, art. 1, commi da 740 a 743; d.lgs. 504/1992, artt. 1, 2 e 3.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 23902/20; Carte di Cassazione nn. 7237/21; 11668/21; 16251/21; 16253/21; 9514/23.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3083/2025, depositata il 02/05/2025 – Pres. Catania, Rel. Ciaramella.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Imu - Aree edificabili – Base imponibile – Valore venale – Rilevanza della cubatura accertata dal Comune – Richiamo a CTU su annualità diversa – Necessità di coerenza dei parametri urbanistici utilizzati – Appello incidentale dell’ente impositore – Termine di 60 giorni dalla notifica dell’appello principale – Inammissibilità per tardività – Accoglimento dell’appello del contribuente con ricalcolo della base imponibile.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio (Sez. 7) ha riunito l’appello principale del contribuente e l’appello incidentale del Comune di Roma avverso la sentenza di primo grado resa in tema di accertamento Imu 2018 su area edificabile. L’appello incidentale dell’ente locale è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’appello principale. Nel merito, è stato accolto l’appello della società contribuente: il primo giudice, nel richiamare la CTU resa per l’Imu 2014 sulla medesima area, non ha considerato che nell’avviso impugnato per il 2018 il Comune aveva accertato una cubatura realizzabile pari a circa la metà di quella presa a riferimento nella CTU 2014. Ne consegue l’obbligo per il Comune di ricalcolare la base imponibile Imu 2018 tenendo conto della diversa cubatura utilizzata nell’atto impositivo. Spese a carico del Comune (euro 8.000, oltre accessori).
COMMENTO
La decisione offre due spunti di immediata utilità nel contenzioso Imu sulle aree edificabili: in primo luogo le regole processuali dell’appello incidentale dell’ente impositore, e in secondo luogo la corretta determinazione della base imponibile quando l’Ufficio fonda la stima su precedenti CTU/decisioni riferite ad annualità differenti.

Sul primo profilo, la Corte ribadisce la regola (di stretta osservanza) secondo cui l'appello incidentale deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrente dalla notifica dell'appello principale. Nel caso di specie, la notifica dell'appello della contribuente (17 gennaio 2024) ha fissato il dies a quo; l'ente locale ha notificato il proprio gravame il 20 maggio 2024, con conseguente inammissibilità. In chiave operativa, l'orientamento impone agli enti impositori – specie quando intendano contestare i criteri estimativi adottati dal primo giudice – di presidiare tempestivamente la fase di impugnazione, evitando di confidare in una difesa di mera resistenza che, se trasformata tardivamente in gravame, non supera il vaglio di ammissibilità.
Sul secondo profilo, il punto centrale è il rapporto tra valore venale dell'area e i parametri urbanistici effettivamente considerati nell'accertamento. Per le aree fabbricabili, la base imponibile Imu è ancorata al valore venale in comune commercio, valutato al 1° gennaio dell'anno d'imposta, tenendo conto – tra l'altro – dell'indice di edificabilità, della destinazione urbanistica, degli oneri per eventuali lavori di adattamento e dei prezzi medi di mercato. In questo contesto, la cubatura assume funzione determinante perché incide direttamente sulla potenzialità edificatoria e, quindi, sul valore stimato.
La Corte censura l'impostazione del primo giudice che aveva trasposto automaticamente, per il 2018, la stima elaborata in CTU per il 2014, senza verificare la coerenza del presupposto tecnico-urbanistico utilizzato (cubatura realizzabile). Se l'atto impositivo 2018 assume – per scelta dell'ente – una potenzialità edificatoria dimezzata rispetto a quella posta a base della CTU 2014, non è logicamente sostenibile riportare il medesimo valore senza adeguamenti: il parametro di partenza (la capacità edificatoria) è diverso e ciò impone un ricalcolo della base imponibile. In altri termini, la pronuncia valorizza un principio di congruenza interna dell'accertamento: i criteri estimativi richiamati (CTU, metodo della trasformazione, comparativi di mercato) possono essere utilizzati anche per annualità diverse, ma solo se i dati tecnico-fattuali assunti a base della stima coincidono o vengono adeguatamente 'normalizzati' al diverso scenario.
Il passaggio è rilevante anche sul piano difensivo. Nelle contestazioni Imu su aree edificabili, la linea più efficace non si basa sempre nel contestare l'intero impianto estimativo, ma individuare le variabili determinanti della stima (indice/cubatura, vincoli, costi di costruzione, tempi di realizzazione) e dimostrare eventuali incoerenze tra tali variabili e il valore finale accertato. Nel caso concreto, la contribuente ha colpito la variabile-chiave (cubatura) evidenziando la non comparabilità tra 2014 e 2018; la Corte, constatata l'assenza di specifica contestazione sul punto da parte dell'ente, ha imposto il ricalcolo della base imponibile.
In via residual merita anche attenzione il tema della motivazione 'per relationem' e del richiamo ad atti precedenti: la contribuente lamentava che l'avviso non riproducesse neppure il contenuto essenziale dei precedenti accertamenti richiamati. La sentenza si concentra tuttavia sul vizio sostanziale della stima (difformità della cubatura), che risulta decisivo. In prospettiva, l'ente locale, nel rinnovare la quantificazione, dovrà assicurare che il percorso valutativo sia trasparente, verificabile e coerente con i parametri urbanistici effettivi, così da ridurre il rischio di nuove censure motivazionali.
In conclusione, la pronuncia conferma che, in materia Imu, l'utilizzo di stime pregresse e di CTU relative ad altre annualità è possibile ma non può tradursi in un automatismo: la base imponibile va sempre aggiornata e calibrata sui dati dell'anno accertato e sui presupposti assunti nell'atto.

Giampietro Maria Teodori

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5, comma 5 (valore venale aree fabbricabili); d.lgs. 546/1992, artt. 51 e 54 (termini e appello incidentale), come modificati.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.11162/2025, Cass. n. 27067/2024, Cass.n. 23779/2024, Cass. n. 22591/2024, Cass. n. 4814/2023, Cass. n. 16681/2021, Cass. n. 4639/2020.

Corte di Giustizia Tributaria II grado del Lazio, Sez. 14, Sentenza n. 3088/2025, depositata il 14/05/2025 – Pres. Greco, Rel. Castiello.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Avviso accertamento Imu – Esenzione per abitazione principale e pertinenza – Coniugi con residenza anagrafica o dimora diverse – Legittimità dell'esenzione

SINTESI DELLA SENTENZA

In materia di IMU, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie l'appello del contribuente, rilevando che il Comune aveva fondato gli avvisi solo sulla diversa residenza anagrafica della moglie, senza fornire prova circa l'assenza di dimora abituale del ricorrente nell'immobile in questione. Viene dunque riconosciuto il diritto all'esenzione per l'abitazione principale anche nel caso in cui i coniugi abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi, ubicati nel medesimo o in diverso comune. Non è necessario che l'intero nucleo familiare risieda nel medesimo immobile: la doppia esenzione è lecita qualora ciascun coniuge dimostri la propria residenza e dimora abituale. Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, è stata dichiarata l'illegittimità della disciplina che limita l'esenzione ad una sola unità immobiliare per l'intero nucleo familiare, estendendo la tutela costituzionale ai coniugi residenti in luoghi diversi e annullando gli avvisi di accertamento fondati su tale presupposto.

COMMENTO

La sentenza n. 3088/2025 si inserisce nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale e dalla più recente giurisprudenza di legittimità (si cita anche l'Ordinanza Cass. n. 4292/2025) in tema di esenzione Imu per abitazione principale con riferimento ai nuclei familiari coniugali o uniti civilmente.

L'art. 13, co. 2, d.l. n. 201/2011, nel testo vigente fino all'intervento della Consulta, condizionava l'esenzione Imu alla presenza dell'intero nucleo familiare nell'immobile, impedendo la doppia esenzione in caso di residenze disgiunte dei coniugi a prescindere dalle motivazioni. Tale disciplina è stata censurata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209/2022, che ha dichiarato illegittimo il riferimento univoco al "nucleo familiare", sancendo il principio secondo cui – in assenza di abuso della libertà di stabilimento della residenza, e laddove ciascun coniuge dimostri dimora abituale e residenza anagrafica – va riconosciuto a ciascuno il diritto all'esenzione per la propria abitazione principale.

La pronuncia valorizza il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), la tutela della famiglia (art. 31 Cost.) e della capacità contributiva (art. 53 Cost.), stigmatizzando ogni discriminazione fiscale tra famiglie fondate sul matrimonio/unione civile e le convivenze di fatto, nonché tra coniugi con scelta consensuale di residenze diverse. Essa afferma che la mobilità sociale e la mutevolezza delle scelte abitative impongono di adeguare la disciplina fiscale al vissuto reale delle famiglie contemporanee. Coerentemente, nel caso che qui interessa, la Corte di secondo grado annulla la pretesa impositiva dell'Ente locale, laddove fondata sul solo elemento della residenza anagrafica disgiunta dei coniugi, e richiama l'onere dell'ente impositore di fornire concrete prove sulla mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'esenzione.

Questa sentenza rappresenta un punto di riferimento operativo sia per i contribuenti sia per le amministrazioni locali: spetta al contribuente dimostrare la residenza e la dimora abituale, ma, una volta assolto quest'onere, non può essergli negata l'esenzione solo sulla base della diversa ubicazione della residenza dell'altro coniuge.

La decisione in commento, perfettamente in linea con l'evoluzione costituzionale e giurisprudenziale del diritto tributario, conferma il principio secondo cui l'esenzione IMU per immobile adibito ad abitazione principale può – e deve – essere riconosciuta a ciascun coniuge, anche laddove costoro abbiano scelto, per motivi legittimi, residenze diverse, purché sia provata residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile in questione.

Goffredo Hinna Danesi

Riferimenti normativi: Art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011; artt. 3, 31, 53 Costituzione.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale, sent. n. 209/2022, Corte di Cassazione: nn. 4292/2025.

Corte di Giustizia Tributaria II grado del Lazio, Sez. 11, Sentenza n. 3089/2025, depositata il 15/05/2025 – Pres. e Rel. Sorrentino.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Avviso accertamento Imu – Ente locale Comune – Rendita catastale – Distinzione tra valore dell'area edificabile e dell'immobile in corso di costruzione – Legittimità dell'atto emesso dall'Ente locale.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte ha accolto l'appello proposto dall' Ente locale avverso la sentenza di primo grado che precedentemente aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento Imu, motivato sul fatto che, trattandosi di fabbricato in corso di costruzione, occorresse discernere il valore della rendita catastale attribuita tra quanto riferibile all'area edificabile e quanto al manufatto, e per l'effetto era stata ridotta la base imponibile Imu.
I giudici di secondo grado hanno invece stabilito che, in tema di accertamento Imu, l'atto emesso dal Comune che si basa su rendita catastale attribuita e non impugnata è legittimo in quanto eventuali contestazioni inerenti alla distinzione del valore attribuibile all'area fabbricabile o all'immobile in costruzione, e dunque alla individuazione di un minor valore dell'area fabbricabile, rientrano nella determinazione della rendita catastale stessa che resta di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio).

COMMENTO
La Corte ha accolto l'appello proposto dall' Ente locale avverso la sentenza di primo grado ritenendo che l'avviso di accertamento Imu emesso dal Comune sia assolutamente legittimo in quanto avente quale base imponibile la rendita catastale attribuita.
Il Comune è infatti estraneo alla contestazione proposta dal ricorrente riguardante il corretto valore della rendita alla base dell'accertamento medesima, posto che esiste una separazione delle competenze tra Ente locale e Agenzia delle Entrate.
La distinzione tra area fabbricabile e fabbricato in costruzione rientra nella determinazione della rendita catastale, di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente avrebbe dovuto agire separatamente contro tale Agenzia e non contro il Comune.
La sentenza, dunque, consolida orientamenti giurisprudenziali chiave quali:
Rilevanza della rendita catastale: La Corte richiama la Cassazione (n. 16215/2010, n. 9894/2017, n. 28033/2023), sottolineando che la rendita catastale è presupposto "insostituibile" per l'Imu, e la sua corretta attribuzione può essere impugnata solo in giudizi specifici contro l'Agenzia del Territorio.
Divieto di "doppio binario" processuale: Il contribuente non può cumulare contestazioni sulla rendita catastale e sull'accertamento Imu nello stesso giudizio, evitando così un indebito allargamento del contraddittorio.
Implicazioni pratiche:
Per i Comuni: Gli avvisi di accertamento basati su rendite catastali definitive sono difficilmente impugnabili sul merito del valore.
Per i contribuenti: È necessaria un'azione tempestiva contro l'Agenzia delle Entrate per correggere errori di classamento prima della notifica dell'avviso Imu.
La decisione evidenzia come il sistema tributario italiano separi chiaramente le competenze tra enti impositori (Comuni) e autorità tecniche (Agenzia delle Entrate), privilegiando certezza del diritto ed efficienza procedurale.

Goffredo Hinna Danesi

Riferimenti normativi: art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 30717/2011, 1439/2017, 11681 e 11682/2017, 15802/2017, 6314/2005.

Corte di Giustizia Tributaria II grado del Lazio, Sez. 8, Sentenza n. 3100/2025, depositata il 15/05/2025 – Pres. Picone, Rel. Novelli.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Avviso accertamento Imu – Ente locale Comune – Dichiarazione Imu omessa – Mutamento del soggetto obbligato per fusione – Termine per la notifica dell'atto

SINTESI DELLA SENTENZA
In tema di Imu, la mancata presentazione della dichiarazione da parte del contribuente determina l'applicabilità del termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento individuato dall'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. La successione nella titolarità dell'immobile a seguito di fusione per incorporazione non esonera dall'obbligo dichiarativo nei confronti del nuovo ente, ove mutino elementi rilevanti ai fini dell'imposta. L'omissione dichiarativa fa decorrere il termine dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione (nel caso Imu 2015, dal 30 giugno 2016), cui vanno aggiunti i periodi di sospensione (come quella emergenziale Covid-19). Tali principi restano fermi anche in presenza di contestazioni sulla continuità soggettiva tra soggetti giuridici per effetto di operazioni straordinarie societarie.
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sentenza n. 3100/2025, riguarda l'impugnazione da parte della società ricorrente di un avviso di accertamento Imu relativo all'anno di imposta 2015, notificato dal Comune di riferimento per omessa dichiarazione e omesso versamento. Già rigettata in primo grado, la società contesta la tempestività della notifica (deducendo peraltro l'inesistenza di mutamento soggettivo nella titolarità dell'immobile a causa della identità sostanziale tra incorporante ed incorporata, risultante da fusione per incorporazione).
Sia la sentenza di primo grado che la Corte di secondo grado rigettano la tesi della ricorrente, ritenendo dirimente il fatto che nessuna delle società che hanno partecipato all'operazione di fusione (peraltro risalente al 1984 e dunque, per certi versi, eccezione irrilevante in quanto realizzatosi in data precedente all'introduzione dell'Ici) abbia mai presentato dichiarazione né Ici né Imu per gli immobili posseduti. La Corte evidenzia che, in assenza di presentazione della dichiarazione, il termine per la notifica dell'avviso di accertamento decorre dal momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (nel caso di specie entro il 30 giugno 2016 per l'anno 2015) e scade il 31 dicembre del quinto anno successivo, prorogato di 85 giorni di sospensione previsti per l'emergenza Covid-19.
La notifica, avvenuta il 9 agosto 2021, viene quindi riconosciuta come tempestiva e l'appello della società viene respinto.

COMMENTO
La sentenza offre una puntuale ricostruzione del termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento Imu in caso di omessa dichiarazione, applicando rigorosamente la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. In particolare, la Corte ribadisce che l'operazione straordinaria di fusione — anche ove non comporti discontinuità nella titolarità sostanziale dei beni — non esonera comunque dall'obbligo dichiarativo, se la legge lo impone per la specifica fattispecie tributaria.
La decisione mostra allineamento con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la fusione societaria, pur determinando la successione universale dell'incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'incorporata, non determina di per sé sola l'esenzione dall'obbligo di dichiarare le variazioni rilevanti ai fini Imu, laddove la legge lo prescriva. Né può la contestazione sulla continuità soggettiva eludere l'obbligo dichiarativo: la Corte, peraltro, valorizza il dato fattuale sull'assenza di qualsivoglia

dichiarazione Ici o Imu, a prescindere dalle vicende soggettive e dalla omogeneità degli elementi anagrafici aziendali.
In punto di diritto, la Corte applica la disciplina della decadenza secondo una scansione temporale rigorosa, considerando il termine ordinario "allungato" per effetto della sospensione dei termini durante la pandemia (art. 67 del d.l. 18/2020).
La pronuncia rappresenta un'applicazione rigorosa della disciplina procedurale in materia di tributi locali, oltre a un efficace richiamo di principi consolidati in tema di continuità soggettiva nelle operazioni di fusione e relative ricadute sugli obblighi dichiarativi. Si tratta di orientamento giurisprudenziale coerente con la funzione della dichiarazione come presupposto procedimentale per il corretto esercizio dell'attività accertativa dell'ente, a tutela sia del gettito che della certezza dei rapporti tra contribuente e amministrazione.
Nel caso in esame, l'assenza della dichiarazione ha comportato che il termine per l'esercizio del potere di accertamento (art. 1, comma 161, legge 296/2006 e art. 1, comma 769, legge 160/2019) decorresse dalla scadenza del termine per la dichiarazione e non dal presunto mutamento soggettivo derivante dalla fusione. La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 30 luglio 2021, n. 21970) secondo cui la fusione implica l'estinzione della società incorporata, ma ciò non preclude, né surroga, i doveri dichiarativi che restano in capo al soggetto risultante, in funzione della continuità del rapporto giuridico ai fini tributari.
La sentenza è significativa in quanto contribuisce a delimitare la portata dell'obbligo dichiarativo e il regime della decadenza in relazione ai tributi locali, ed offre un precedente importante per analoghe controversie in materia di Imu.

Goffredo Hinna Danesi

Riferimenti normativi: art. 1, comma 161, legge 296/2006 e art. 1, comma 769, legge 160/2019.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione SS. UU. 30 luglio 2021, n. 21970.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 3400/2025, depositata il 29/05/2025 – Pres. Solaini, Rel. Riccio.
Finanza locale - Imu – Ici - Tasi - Notificazione degli atti - Notifica a mani del portiere - Omesso invio della raccomandata - Irrilevanza

SINTESI DELLA SENTENZA
1. La Corte di Giustizia tributaria di 2° grado del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, si è pronunciata in merito ad un appello presentato da un contribuente che aveva impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado n. 8371/2023, depositata il 21 giugno 2023. Il Giudice d'appello ha respinto il gravame proposto per l'annullamento della pretesa azionata che, a giudizio del ricorrente, risultava ormai estinta per una serie di motivi, tra cui l'asserita *prescrizione.*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il contribuente appellante, quale soggetto destinatario della pretesa esecuzione della cartella di pagamento n. 097 2020 0187561375000, notificata il 6 giugno 2022 per un importo pari ad € 11.511,31, presuntivamente dovuta, a parere dell'intimato, a titolo di omesso o ritardato versamento dell'imposta municipale unica (Imu) 2012 e pagamento della sanzione e del contributo unificato per l'anno 2018, impugnava la citata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado n. 8371/2023. La Corte di 2° grado, come già osservato, respingeva il gravame proposto dal soggetto passivo d'imposta diretto ad ottenere l'annullamento della pretesa ritenuta ormai estinta per prescrizione del diritto connesso.
2. In punto di fatto il contribuente si affidava ai seguenti motivi di appello:
a) difetto di notifica dell'avviso sotteso alla cartella di pagamento e di eventuali ulteriori atti successivi e omessa allegazione di copia degli stessi;

b) nullità della notifica, ex art. 140 cod. proc. civile, effettuata a mani del "portiere" stante l'omessa produzione della prova dell'invio della raccomandata prevista, *ex lege*, nel giudizio di primo grado e la produzione dell'ordinanza n. 14093/2022 della Cassazione sez. VI);
c) intervenuta prescrizione quinquennale, in applicazione della disciplina delle sanzioni amministrative, ex legge n. 698 del 1981 ed ex art. 20 del d.lgs. n. 472/1997;
d) errata qualificazione della natura giuridica di sanzione attribuita al contributo unificato poiché elevato a titolo sanzionatorio;
e) omessa notifica degli atti presupposti dell'Imu (cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione, ecc.);
f) omessa allegazione di copia degli stessi;
g) ingiusta condanna alle spese di lite in primo grado.
3. Con il medesimo appello la parte ha chiesto, nelle more del giudizio, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta e di ogni provvedimento antecedente e/o consequenziale (sotteso).
4. Con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle entrate–riscossione eccepiva, a sua volta, l'infondatezza della censura relativa alla procedura di notifica della cartella di pagamento presupposta; inoltre, in relazione all'asserita prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell'atto impugnato, evidenziava che l'attività dell'Ente della riscossione doveva ritenersi legittima in quanto soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 del codice civile.
Con separato atto Roma Capitale eccepiva, inoltre, l'infondatezza della pretesa, e ciò in quanto l'operato dell'Ufficio risultava pienamente conforme al disposto dalla normativa in materia; nel caso di specie, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di iscrizione a ruolo conseguente ad avvisi di accertamento *divenuti definitivi e non impugnati dal ricorrente*.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare il Giudice d'appello ha ritenuto opportuno analizzare i motivi della sentenza del Giudice di *prime cure* in relazione al *petitum* perimetrato per effetto del ricorso di primo grado, al fine di verificare se la decisione fosse in grado o meno di resistere alle doglianze prospettate dalla parte appellante.
Con ricorso ritualmente presentato, l'appellante ha proposto l'impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia di Roma avverso la cartella n. 097 2020 0187561375000, a lui notificata tramite pec in data 6 giugno 2022, avente ad oggetto l'omesso pagamento Imu per l' anno 2012 e contributo unificato per l'anno 2018, per un totale di € 11.511,31 comprensivo di sanzioni, interessi e spese e ne ha chiesto, in via principale, l'annullamento ed, in via subordinata, la riduzione del *quantum debeatur*, con vittoria di spese.

2. Rispetto ai suddetti motivi il ricorrente ha dedotto: a) l'invalidità della cartella impugnata per assenza di sottoscrizione; b) l'inesistenza della notifica della cartella a mezzo pec con file estensione PDF; c) la prescrizione del credito derivante da mancato pagamento Imu 2012; d) l'intervenuta prescrizione del credito derivante da mancato pagamento di contributo unificato, stante la natura giuridica di sanzione di quest'ultimo; e) la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella e l'omessa allegazione di copia degli stessi a quest'ultima; e) la nullità della cartella per omessa notifica di un avviso bonario; f) la mancata redazione e sottoscrizione del ruolo.
3. Il Comune di Roma Capitale si costituiva nel giudizio di primo grado chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ex art. 19 d.lgs. n. 546/92, per effetto della rituale notifica a mezzo servizio postale del prodromico avviso di accertamento Imu, in data 5 ottobre 2017, a mani del portiere, come da documentazione prodotta in atti e, nel merito, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Il Comune resistente ha inoltre evidenziato:
a) che i termini decadenziali previsti per la consegna del ruolo erano stati rispettati, essendo stato l'avviso notificato al ricorrente il 5 ottobre 2017 ed il ruolo formato e reso esecutivo il 18 giugno 2020;
b) che, in merito alle questioni attinenti alla notifica della cartella, sussisteva la propria carenza di legittimazione;

c) che, in base all'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento doveva riportare, come avvenuto, solo i dati ritenuti obbligatori per la formazione del ruolo;
d) che nessuna attivazione del contradditorio *era stata richiesta*, *ex lege*, per la fattispecie in esame.
4. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi ritualmente, ha controdedotto evidenziando:
a) la propria carenza di legittimazione in ordine ai motivi del ricorso attinenti alla pretesa creditoria ed alla notifica dell'avviso di accertamento;
b) la legittimità del proprio operato avendo provveduto alla rituale notifica della cartella;
c) l'insussistenza del difetto di motivazione essendo stata la cartella predisposta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze così come gli interessi di mora richiesti erano stati determinati secondo le disposizioni di legge;
d) che nessuna prescrizione del credito si era maturata in virtù del periodo di sospensione dell'attività di riscossione stabilito nella recente legislazione emergenziale. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
5. Perimetrato il *petitum* e le eccezioni di parte avverse, il Giudice di *prime cure* è giunto alla conclusione che nessun pregio assume il primo motivo di doglianza proposto, attinente ad una presunta invalidità della cartella impugnata per difetto di sottoscrizione. Il Giudice ha richiamato, a tal fine, il costante orientamento della Suprema Corte, la quale ha evidenziato che l'omessa sottoscrizione della cartella non comporta l'invalidità dell'atto tutte le volte in cui, come nella fattispecie in esame, non è posto, in dubbio, l'autorità che lo ha emanato (*ex plurimis*, Cass. n. 28272/20 e n. 8081/20).
6. Parimenti destituita di fondamento è la lamentata inesistenza della notifica perché avvenuta a mezzo pec tramite estensione del file pdf. Anche su questo punto, i Giudici di legittimità hanno escluso l'illegittimità della notifica per la decisiva ragione che è nella facoltà del notificante allegare al messaggio trasmesso al contribuente, via pec, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico" citando, a tal fine, la sentenza della Corte di Cassazione n. 19216 del 2022 con la quale è stato riconosciuto la validità di un atto *anche nei casi in cui il documento si presenti in formato pdf.*
7. Il Giudice di 1° grado ha inoltre osservato che infondata appare anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Alla data di notifica della cartella, avvenuta in data 6 giugno 2022, non risultava, infatti, prescritto né il credito derivante da omesso versamento IMU 2012, né quello da omesso versamento del contributo unificato 2018. Il Comune di Roma Capitale ha fornito, in atti, la prova attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento della rituale notifica in data *5 ottobre 2017* del prodromico avviso di accertamento, avvenuta all'indirizzo del destinatario a mani del portiere. Anche in questo caso la giurisprudenza costante della Suprema Corte (*ex plurimis*, Cass. nr. 18484/21, nr. 21815/19 e nr. 4020/14) ha escluso che nel caso di notifica diretta, attuata a mezzo servizio postale ordinario, come accaduto nel caso in esame, presso il portiere, sia necessaria la successiva raccomandata informativa, dovendo trovare applicazione la normativa disciplinante il servizio postale ordinario e non la legge n. 890/82 sulla notifica degli atti giudiziari.
Il termine *quinquennale* di prescrizione, trattandosi di tributo locale, non risulta spirato proprio per effetto della rituale notifica dell'avviso, quale atto interruttivo. Tale ultima conclusione – ha precisato il Giudice - può essere condivisa alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Sullo specifico punto sono già intervenute le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021) che hanno affrontato un aspetto della rimessa controversia, relativo al modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della *temporanea assenza del notificatario* (c.d. "*irreperibilità relativa*") ed in particolare se possa considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD) ovvero se sia invece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata.
Premette, in generale, la decisione delle SS.UU della Cassazione che la "notifica diretta" a mezzo posta da parte delle Agenzie fiscali "è, *univocamente ed espressamente, consentita dalla legge*, il che del resto è riscontrato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (*ex pluribus,* Cass., 34007/2019, 1207/2014, 15284/2008), essendo peraltro evidente che trattasi di una disposizione legislativa speciale

rispetto a quella dell'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973 e del cod. proc. civ. da esso richiamate, sicché prevale su quest'ultime in base al canone interpretativo *lex specialis derogat generali*". A decorrere dalla ordinanza della medesima Sezione V civile, n. 5077 del 21 febbraio 2019, secondo un diverso orientamento, al verificarsi della fattispecie concreta in esame (notifica a mezzo posta/assenza temporanea del destinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell'atto notificando), per considerare perfezionata la procedura notificatoria è invece necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD, e, a tal fine, il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (nello stesso senso, cfr. Cass., 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020; successive difformi, Cass., 33070-33257/2019, che si richiamano all'altro indirizzo ermeneutico che ritiene necessario solo l'invio della raccomandata CAD). Ritengono, comunque, le SS.UU. della Cassazione che debba darsi seguito a questo secondo orientamento giurisprudenziale.
D'altro canto, come giustamente sottolineato nella pronuncia "capofila" del nuovo indirizzo interpretativo, tale disciplina adeguatrice - su questo specifico segmento della procedura notificatoria - si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. L'esame dell'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata con cui si è notificato in via diretta l'accertamento in tema di Imu annualità 2012, riporta l'avvenuta comunicazione della spedizione della raccomandata. Tale dichiarazione rende efficace la notifica regolarmente espletata nelle mani del portiere. Ne consegue, pertanto, che anche sotto questo aspetto l'appello è infondato. Dall'esame delle doglianze ulteriori riferite, invece, alla riscossione del contributo unificato, si condivide a pieno quanto ritenuto dal giudice di primo grado. La natura di tributo erariale di quest'ultimo (vedi Cass. n. 2999/22) esclude l'applicazione della disciplina prevista per le sanzioni amministrative. Trattandosi di un contributo volto a finanziare le spese di giustizia, quest'ultimo ha natura di obbligazione tributaria ed è soggetto a termine di prescrizione decennale. La Cassazione, con l'ordinanza n. 2999 del 1° febbraio 2022, ha stabilito e chiarito che la tassa per l'iscrizione a ruolo di una causa (il Contributo Unificato) si *prescrive nel termine ordinario di 10 anni*. Infine, pare opportuno precisare che tutto ciò che riguarda la formazione del ruolo, sia pure prodromica alla emissione della cartella di pagamento, costituisce una fase del tutto interna all'Amministrazione finanziaria o dell'ente impositore che non può essere autonomamente impugnata e che viene, pertanto, assorbita dalla successiva fase dell'adozione della cartella di pagamento (come nel caso di specie) o dall'intimazione di pagamento del soggetto preposto alla riscossione.
8. Per le ragioni sin qui espresse e per la giurisprudenza richiamata, il Giudice tributario ha respinto l'appello del contribuente, perché, come già evidenziato, infondato, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali.

COMMENTO
Come si è già osservato l'appellante ha impugnato la sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello:
a) difetto di notifica dell'avviso sotteso alla cartella di pagamento e di eventuali ulteriori atti successivi omessa allegazione di copia degli stessi;
b) nullità della notifica di cui all'art. 140 cod. proc. civile in quanto effettuata a mani del "portiere" stante l'omessa produzione della prova dell'invio della raccomandata prevista, *ex lege*, nel giudizio di primo grado e la produzione dell'ordinanza n. 14093/2022 della Cassazione sez. VI. *Tale inesistente censura deve considerarsi priva di giuridico fondamento*

atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ex art. 19 del d.lgs. n. 546/92, per effetto della rituale notifica a mezzo servizio postale del prodromico avviso di accertamento Imu, in data 5 ottobre 2017, a mani del portiere, come da documentazione prodotta in atti risulta del tutto legittima;

c) il Comune di Roma Capitale ha peraltro fornito, in atti, la prova attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento, della rituale notifica in data *5 ottobre 2017* del prodromico avviso di accertamento, avvenuta all'indirizzo del destinatario a mani del portiere. Anche in questo caso la giurisprudenza costante della Suprema Corte (*ex plurimis*, Cass. n. 18484/21, n. 21815/19 e n. 4020/14) ha escluso che nel caso di notifica diretta, attuata a mezzo servizio postale ordinario, come accaduto nel caso in esame, presso il portiere, sia necessaria la successiva raccomandata informativa, dovendo trovare applicazione la normativa disciplinate il servizio postale ordinario e non la legge nr. 890/82 sulla notifica degli atti giudiziari. A ciò si aggiunga che l'art. 140 cod. proc. civile disciplina la notifica di un atto giudiziario al destinatario allorché quest'ultimo soggetto risulti irreperibile o rifiuti di ricevere la copia. In questi casi, l'ufficiale giudiziario è tenuto a depositare l'atto presso la casa comunale, affiggere un avviso di deposito sulla porta dell'abitazione/ufficio del destinatario e spedire una raccomandata con avviso di ricevimento per informarlo dell'avvenuto deposito. Non si comprende, in definitiva, su quali basi giuridiche l'appellante abbia ritenuto nulla la notifica in quanto effettuata a mani del portiere; procedura, questa, come appena illustrato, prevista espressamente dall'art. 140 del cod. proc. civile;

d) intervenuta prescrizione quinquennale in applicazione della disciplina delle sanzioni; tesi, questa, ritenuta priva di pregio, ex legge n. 698 del 1981 ed ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997. Infatti, i termini decadenziali previsti per la consegna del ruolo risultano pienamente rispettati essendo stato l'avviso notificato al ricorrente il *5 ottobre 2017* mentre il ruolo è stato formato e reso esecutivo il *18 giugno 2020*, vale a dire, ampiamente entro il termine *quinquennale* previsto dal comma 1 del richiamato art. 20 del decreto n. 472 del 1997 il quale dispone, con formula inequivoca, che l'atto di contestazione ovvero quello di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, *entro il 31 dicembre del quinto anno* successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Nel caso di specie, come si è già osservato, il termine risulta ampiamente rispettato.

Quelli che precedono costituiscono i principali motivi che hanno indotto il Giudice sia di 1° che di 2° grado a respingere, rispettivamente, il ricorso e il successivo appello.

Le motivazioni fornite dai Giudici - che hanno ritenuto infondate le argomentazioni sostenute dal soggetto passivo d'imposta – non possono che condividersi.

A parere di chi scrive le argomentazioni svolte dal ricorrente/appellante destano non poche preoccupazioni e ciò, non solo per effetto dell'assenza di pregio delle tesi sostenute dal soggetto passivo d'imposta che denotano, in ogni caso, una scarsa conoscenza dei principi fondamentali del diritto tributario, quanto, invece, per il *disperato tentativo di indurre i Giudici ad accogliere una tesi che, in verità, appare di elementare conoscenza da parte dei Giudici medesimi*. Non può infatti giustificarsi che il ricorrente/appellante possa richiedere, impunemente, la nullità della notifica di cui all'art. 140 cod. proc. civile in quanto effettuata a mani del "portiere"; ipotesi notoriamente prevista da detta ultima norma e confermata dalla citata ordinanza n. 14093/2022 della Cassazione sez. VI. Non si dimentichi, peraltro, che l'art. 12 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 dispone, perentoriamente, che le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs, 15 dicembre 1997, n. 446 "*devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato*" e detta disposizione conforta, a parere di chi scrive, il convincimento cui si è appena pervenuti. Per tale motivo i Giudici tributari dovrebbero, in tali casi, aumentare l'ammontare delle spese di giudizio per lite temeraria.

Massimo Procopio

Riferimenti normativi: c.p.c. (artt. 139 e 140); legge n. 698 del 1981; d.lgs. n. 472 del 1997 (art. 20); cod. civ. (art. 2946); d.lgs. n. 546 del 1992 (artt. 12 e 19); d.p.r. n. 602 del 1973 (art. 12); d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 60); legge 890 del 1982; legge n. 698 del 1981.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass., ord. n. 14093/2022; Cass., sent. n. 28272/2020; n. 8081/2020; n. 19216/2022; n. 18484/2021; n. 21815/2019; n. 4020/2014; n. 10012/2021; n. 34007/2019; n. 1207/2014; n. 15284/2008; n. 5077/2019; n. 16601/2019; n. 33070-33257/2019; n. 2999/2022; n. 2999/20.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3681/2025, depositata il 10/06/2025 – Pres. Lentini, Rel. Iannone.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Immobili occupati abusivamente – Mancata disponibilità ed utilizzabilità degli immobili per cause estranee alla volontà del proprietario – Perdita di possesso – Tempestiva denuncia in sede penale – Contrarietà al principio di capacità contributiva – Esenzione – Rimborso imposta – Effetto retroattivo.

SINTESI DELLA SENTENZA
In caso di occupazione abusiva dell'immobile, deve escludersi il pagamento delle imposte Imu e Tasi, non potendosi configurare alcun obbligo tributario in capo al soggetto proprietario che abbia tempestivamente denunciato l'occupazione abusiva del bene in sede penale. La mera titolarità formale, disgiunta da un effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento e del bene, non può legittimare l'imposizione in quanto contraria al principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. Nel caso di specie, accertata l'occupazione abusiva dell'immobile e la relativa denuncia penale presentata dalla società contribuente, i giudici di secondo grado, in conformità con la sentenza n. 60/2024 della Corte Costituzionale, hanno riconosciuto il diritto al rimborso delle imposte versate, riformando integralmente la decisione di primo grado.

COMMENTO
La sentenza in commento si uniforma alla recente statuizione della Corte Costituzionale, richiamandola espressamente.
Con la sentenza n. 60/2024 la Consulta ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 1, d. lgs. 23/2011, vigente *ratione temporis*, nella parte in cui non esclude l'obbligo di pagamento dell'Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. In particolare, i Giudici delle leggi hanno ritenuto irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'Imu per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato. In simili circostanze, infatti, la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
Sulla scia di tale impostazione, la Corte di secondo grado ha ribadito il principio secondo cui ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza, altrimenti si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente.
Ad ogni modo, la pronuncia della Consulta ha il pregio di ridimensionare e superare l'orientamento fino ad allora prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui l'occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non incide sull'obbligo del proprietario di corrispondere l'imposta.
Del resto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la nuova lett. g-*bis*), inserita nel testo dell'art. 1, co. 759, l. 160/2019, ad opera della legge di bilancio 2023 (l. 197/2022), ha stabilito

espressamente l'esenzione Imu degli immobili abusivamente occupati, in quanto tali non utilizzabili né disponibili, ed oggetto di denuncia penale.
La pronuncia della Corte Costituzionale, di fatto, è come se estendesse retroattivamente la portata di tale previsione normativa con la conseguenza che chiunque abbia provveduto al versamento dell'Imu in riferimento ad immobili occupati abusivamente, relativamente ai quali sia stata presentata tempestiva denuncia penale, potrà chiederne il rimborso.
Si evidenzia inoltre che, pur non intervenendo direttamente sulla definizione della nozione di "possesso" rilevante ai fini Imu, la Consulta ha comunque offerto rilevanti indicazioni di principio, sottolineando come debba escludersi la sussistenza della capacità contributiva in capo al proprietario "spogliato del possesso" contro la propria volontà.
Da ultimo, si segnala la sentenza n. 18940 del 10 luglio 2025 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito la natura retroattiva dell'esenzione dall'Imu per gli immobili illecitamente occupati. In linea con quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale, tale principio riconosce ai proprietari non solo di non corrispondere l'imposta per i periodi in cui il bene è stato sottratto al loro possesso, ma anche la possibilità di ottenere il rimborso delle somme eventualmente già versate.

BenedettoSantacroce
Lorenzo Lodoli

Riferimenti normativi: d. lgs. 23/11; l. 160/19; l. 197/22; artt. 614 e 633 c.p.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost.le: sent. nn. 120/2020; 10/2023; 60/24.
Corte di Cassazione: nn. 9956/23, 18940/25.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3807/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. e Rel. Maio.
Finanza locale – Imu – Ici - Tasi – Università privata – Requisiti ai fini del godimento dell'esenzione – Rette simboliche – Elementi probatori insufficienti.

SINTESI DELLA SENTENZA
L'Università appellante ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria del Lazio dopo la cassazione con rinvio della sentenza che aveva accolto il suo ricorso contro l'avviso Ici 2010 di Roma Capitale per un immobile adibito ad attività didattica. La Cassazione aveva chiesto di verificare se i corrispettivi versati dagli studenti fossero "simbolici", condizione necessaria per l'esenzione. La Corte di rinvio ha ritenuto che l'Università non abbia fornito prova adeguata della natura non commerciale dell'attività e ha quindi respinto l'appello, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.

COMMENTO
Nel contesto dell'accertamento Ici oggetto di causa, l'Università appellante non ha fornito prova concreta della natura meramente simbolica delle rette corrisposte dagli studenti della Facoltà di Giurisprudenza negli anni accademici rilevanti. Essa si è limitata a produrre il rendiconto finanziario dell'anno 2010, dal quale emerge una situazione di equilibrio economico dell'ateneo nel suo complesso. Tale documento è stato già ritenuto dalla Corte di legittimità non sufficiente a dimostrare la natura non commerciale dell'attività, non consentendo di individuare i costi specificamente sostenuti per l'attività svolta nell'immobile oggetto di imposizione. Di conseguenza, la tesi secondo cui le rette versate dagli studenti avrebbero un valore "simbolico" rispetto a tali costi risulta priva di adeguato riscontro probatorio.

Marta Selicato

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 504/1992.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 3812/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. e Rel. Lo Surdo.

Finanza locale - Imu – Ici - Tasi – Prescrizione e decadenza – Distinzione – Data di spedizione e non ricezione – Notifica tempestiva – Scissione tra notificante e notificato.

SINTESI DELLA SENTENZA

Il giudizio trae origine da un avviso di accertamento relativo all'Imu per l'anno 2016, impugnato dal contribuente e respinto in primo grado. In sede d'appello, è stata contestata la decisione del giudice che aveva ritenuto non maturata la decadenza del potere impositivo dell'ente locale, sostenendo che si sarebbe invece dovuta dichiarare la prescrizione del credito e che i termini di legge non avrebbero potuto beneficiare della sospensione prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha tuttavia confermato integralmente la pronuncia di primo grado, chiarendo che la fattispecie concerne la decadenza e non la prescrizione. Essa ha richiamato l'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali devono notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Poiché l'accertamento riguardava l'anno 2016, il termine ordinario scadeva il 31 dicembre 2021, prorogato di 85 giorni in virtù della sospensione prevista dal d.l. n. 18/2020 ("Cura Italia"), art. 67, fino al 25 marzo 2022. L'atto impositivo fu consegnato per la notifica entro tale termine e, come stabilito dalla Corte di cassazione (tra le altre, Cass. civ., Sez. VI-5, ord. n. 385/2017; Cass. n. 2321/2023), ai fini della verifica della decadenza rileva la data di spedizione e non quella di ricezione dell'atto, in applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica per notificante e notificato. Ne consegue che la notifica è stata tempestiva e la decadenza non si è verificata, rendendo infondato l'appello, che è stato pertanto rigettato, senza condanna alle spese per la contumacia dell'ente impositore.

COMMENTO

La decisione in commento offre un'applicazione dei principi che regolano il rapporto tra prescrizione e decadenza nel diritto tributario. Come affermato più volte dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. V, n. 10195/2002; n. 3163/2011), la decadenza attiene al potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria e comporta la perdita del potere impositivo per mancato esercizio entro un termine perentorio; la prescrizione, invece, riguarda l'estinzione del diritto di credito già sorto e accertato, per effetto del decorso del tempo senza che esso sia stato esercitato.

La Corte d'appello ha qualificato la questione come ipotesi di decadenza e ha applicato il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, tenendo conto della sospensione Covid-19 di cui al d.l. n. 18/2020. Applica altresì il principio di scissione degli effetti della notifica, che trova fondamento nella sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002 e nella costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui per il notificante l'effetto si produce al momento della consegna dell'atto all'ufficio postale.

La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento della Cassazione (v. ord. n. 2321/2023) che, anche in materia di tributi locali, tutela la certezza dei rapporti giuridici, garantendo che la pretesa tributaria sia esercitata entro termini definiti ma senza pregiudicare la tempestività degli atti notificati.

Marta Selicato

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1, comma 161; d.l.. n. 18/2020.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte costituzionale n. 477/2002; Cass. civ., Sez. V, n. 10195/2002 e n. 3163/2011; Cass. ord. n. 2321/2023.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 3824/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Fortuni.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Esenzioni per enti religiosi – Requisiti soggettivi e oggettivi – Onere della prova – Documentazione della reale destinazione insussistente.

SINTESI DELLA SENTENZA

Un Istituto Religioso impugnava un avviso di accertamento Tasi 2017 per €168,55, ritenendo di beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 7, lett. i), d.lgs. 504/1992 per gli immobili destinati ad attività religiose. La Corte di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo carente la motivazione dell'atto. Roma Capitale appellava sostenendo la regolarità dell'avviso e che l'Istituto non aveva provato né la destinazione effettiva dell'immobile né la proporzione tra uso istituzionale e commerciale. La Corte di secondo grado ha accolto l'appello, rilevando che l'onere della prova dell'esenzione grava sul contribuente (art. 2697 c.c.) e che l'Istituto non aveva documentato la reale destinazione degli immobili, né separato le parti ad uso abitativo dei religiosi da quelle commerciali ("casa per ferie"), confermando l'imposta e condannando l'Istituto alle spese del giudizio.

COMMENTO

La sentenza riafferma principi consolidati in materia di Tasi/Imu e esenzioni per enti religiosi: l'esenzione di cui all'art. 7, lett. i), d.lgs. 504/1992 si applica solo se sussistono requisiti soggettivi e oggettivi. Il soggetto deve essere un ente non commerciale (persone giuridiche religiose di diritto canonico o civile, riconosciute dallo Stato), mentre l'oggetto dell'esenzione riguarda immobili destinati esclusivamente a fini religiosi o istituzionali. L'onere della prova spetta al contribuente (art. 2697 c.c.; Cass. 29845/2024) e non basta un generico riferimento alla mera circostanza che "metà dell'immobile è destinata ad attività religiose"; occorre invece dimostrare in concreto che la superficie effettiva delle aree destinate ad attività istituzionali sia prevalente e che vi sia netta separazione tra uso commerciale e istituzionale (Cass. 10754/2017). La decisione sottolinea anche che l'avviso di accertamento è valido se indica chiaramente presupposto, soggetto e somma richiesta, senza necessità di anticipare tutte le ragioni giuridiche che potrebbero negare l'esenzione (Cass. 29845/2024). Sul piano pratico, la pronuncia evidenzia che gli istituti religiosi devono documentare con precisione l'effettivo uso degli immobili per fruire delle agevolazioni fiscali, evitando dichiarazioni generiche basate solo sul riferimento agli statuti o su indicazioni astratte e non documentate.

Marta Selicato

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 lett. i); art. 2697 c.c..
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: n. 29845/2024; 10754/2017.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 3844/2025, depositata il 16/06/2025 – Pres. Lentini, Rel. Caputi.

Finanza locale – Imu – Ici - Tasi – Presupposto - Variazione rendita catastale – Efficacia - Notifica – Necessita.

SINTESI DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, della l. 342/00, gli atti attributivi e modificativi della rendita catastale sono efficaci soltanto a decorrere dalla notificazione nei confronti dell'intestatario della partita catastale. Il conseguente accertamento di una maggiore Imu, deve ritenersi quindi nullo se fondato su una rendita non notificata all'intestatario catastale e, pertanto, improduttiva di effetti. Nel caso di specie, la nuova misura dell'imposizione Imu, oggetto di accertamento da parte dell'amministrazione comunale, derivava proprio dalla variazione della rendita catastale pertinente che, però, la società contribuente negava le fosse mai stata notificata. Non avendo l'ente comunale appellante fornito dimostrazione dell'effettiva avvenuta notifica nei confronti della società proprietaria del compendio

immobiliare accertato, in ossequio alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. V, Ord. n. 24532/24), è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento Imu emesso dal detto ente comunale a seguito della variazione della rendita catastale.

COMMENTO

L'art. 74, comma 1, della l. 342/00, dispone che, in tema di classamento o riclassamento catastale, la rituale notifica degli avvisi di accertamento attributivi o modificativi delle rendite catastali va eseguita da parte dell'Ufficio ai soggetti "intestatari" della partita ovvero ai soggetti "interessati", qualora al momento della notificazione degli avvisi gli intestatari della partita non coincidano con i soggetti destinatari degli atti attributivi o modificativi delle rendite stesse.

Come stabilito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità *(ex plurimis*, Cass. nn. 24532/24, 16813/21, 16718/21, 13443/12), gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono giuridicamente inefficaci sino a quando le relative rendite non sono ritualmente notificate. La notificazione della rendita attribuita, difatti, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'Imu (ovvero Ici o Tasi).

Il legislatore, stabilendo con il citato art. 74 che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, bensì segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (Cass. n. 13443/12).

D'altra parte, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22507/19), in tema di contenzioso tributario solo la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa.

Pertanto, ai sensi dell'art. 74 suddetto, l'Agenzia delle entrate è tenuta non solo a notificare l'atto di classamento al contribuente, ma anche a dare comunicazione di ciò al Comune interessato, fornendo dimostrazione dell'effettiva avvenuta notifica nei confronti del contribuente stesso.

Michele Incoronato

Riferimenti normativi: l. 342/00, d. lgs. 504/92, d. lgs. 546/92.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 24532/24, 16813/21, 16718/21, 13443/12, 22507/19.
Prassi: Circolare n. 4/21.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 4 – Sentenza n. 3895/2025, depositata il 19/06/2025 – Pres. Greco, Rel. Laudati.

Finanza locale - Imu – Ici - Tasi –Immobili abusivamente occupati – Immobili sottoposti a sequestro conservativo – Assenza del possesso – Privazione della componente possessoria del diritto di proprietà – Denuncia all'autorità giudiziaria - Esenzione Imu – Compete.

SINTESI DELLA SENTENZA

Trova applicazione l'esenzione dall'Imu anche per gli immobili occupati abusivamente da terzi nel caso in cui il proprietario abbia presentato denuncia per i reati di invasione di edifici e di minaccia aggravata e gli stessi risultino sottoposti a sequestro conservativo. Nel caso di specie, il proprietario ha documentato di trovarsi in una condizione di sostanziale impossibilità di disporre del bene e, come

affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60/2024, è irragionevole sostenere che, in assenza di una situazione possessoria, sussista una capacità contributiva in capo al proprietario.

COMMENTO

Il presupposto dell'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 13, co. 2 del d.l. 201/2011 è il possesso di immobili; l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 23/2011 individua i soggetti passivi nel proprietario ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Nel caso di immobili abusivamente occupati, l'Imu non è dovuta in quanto l'occupazione abusiva determina il totale azzeramento di ogni forma di possesso in capo al proprietario, che viene privato di fatto dell'esercizio del proprio diritto di proprietà.

Con la sentenza n. 60/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 1, del d.lgs. 23/2011 – per violazione degli artt. 3, co. 1 e 53, co. 1 Cost. – nella parte in cui non esclude dall'assoggettamento ad Imu, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, co. 2, o 633 del c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Secondo la Consulta, è irragionevole ritenere sussistente la capacità contributiva in capo al proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un immobile, che lo renda inutilizzabile e indisponibile, pur essendosi prontamente attivato per denunciare penalmente l'accaduto. La mera proprietà di tale immobile, infatti, non costituisce – per il periodo di occupazione abusiva – un valido indice rivelatore di ricchezza, posto che il proprietario risulta spogliato in concreto del suo possesso.

Gianluca Soriano
Alice Gargagli

Riferimenti normativi: art. 13,d.l. 201/2011; art. 9, d.lgs. 23/2011.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost.le: sent. n. 60/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 - Sentenza n. 4104/2025, depositata il 30/06/2025 — Pres. Fraioli, Rel. Flamini.

Finanza locale – Imu - Ici - Tasi - Accertamento - Abitazione principale – Rilevanza dimora abituale - Non sussistenza requisito – Imponibilità.

SINTESI DELLA SENTENZA

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso ai fini Tasi per mancanza del presupposto impositivo, in quanto l'immobile oggetto di accertamento era adibito ad abitazione principale, documentando la propria residenza anagrafica e la destinazione dell'abitazione a dimora abituale. All'esito del giudizio, l'adita Corte di Giustizia, accertata la non adibizione dell'immobile a dimora abituale del contribuente, ne confermava la imponibilità ai fini Tasi.

COMMENTO

L'articolo 1, comma 669, l. 147 del 2013, stabilisce che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

La suddetta norma, che disciplina peraltro l'imposta municipale propria (Imu), è risultata oggetto di una interessante pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 209 del 2022), con cui è stato affermato che può essere considerata abitazione principale l'immobile nel quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente, a prescindere dal luogo di residenza e dimora degli altri componenti del nucleo familiare.

Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza (di merito e di legittimità) conferma la non imponibilità dell'immobile adibito ad abitazione principale purché ricorrano, contestualmente, gli elementi di fatto costituiti dall'effettiva abitazione e dalla residenza anagrafica nell'immobile, con la conseguenza che, affinché possa ritenersi operante l'esclusione dell'abitazione principale dal campo applicativo della Tasi, è necessario che l'immobile sia adibito a dimora ed al contempo a residenza del contribuente.
Ciò posto, nel caso in esame, data la certificazione anagrafica prodotta in atti dal contribuente, risulta soddisfatto solo il requisito della residenza anagrafica, non risulta invece dimostrata la sussistenza dell'ulteriore requisito della dimora abituale.
Il Comune, infatti, a seguito dei controlli effettuati sull'utenza attinente all'unità immobiliare oggetto d'imposizione, ha dimostrato che i consumi del contribuente fossero ben al di sotto di quelli degli standard nazionali - peraltro non contestati dal contribuente stesso -non soddisfacendo quindi il requisito della dimora abituale.

Nicola Tasco

Riferimenti normativi: d.l. 102/13, l. 147/13, 1. 160/19, d.lgs. 472/97, l. 212/00.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost.le: sent. n. 209/2022.
Corte di Cassazione: nn. 9799/2025; 37385/22; 25774/22; 5190/22; 21465/20; 1547/17; 4333/16.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 4151/2025, depositata il 01/07/2025 – Pres. Liotta, Rel. Monaca.
Finanza locale – Imu – Ici - Tasi – Fabbricati inagibili o inabitabili – Riduzione del 50% della base imponibile – Autocertificazione – Stato di inagibilità noto al Comune – Giudicato esterno – Riconoscimento del beneficio – Ammissibile.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte afferma che il diritto della società contribuente alla riduzione del 50% dell'Imu dovuta per l'anno 2017, in relazione ad un immobile dichiarato inagibile, non possa venir meno per effetto della mancata produzione in giudizio dell'autocertificazione sullo stato dei lavori che attesti la condizione di inagibilità dell'unità immobiliare. Difatti, si ritiene che la conoscenza del predetto stato da parte del Comune, desumibile dal contenuto di altri documenti (la DIA e la perizia asseverata ad essa allegata) renda superflua la produzione di nuova documentazione da parte del contribuente o l'espletamento di ulteriore attività istruttoria. Nel caso di specie, inoltre, il Collegio ha accolto l'eccezione di giudicato esterno avanzata dal contribuente, che richiamava a suo favore due pronunce passate in giudicato, emesse in relazione alla medesima imposta ma aventi ad oggetto due annualità differenti (2015-2016), che avevano accertato la condizione di inutilizzabilità del medesimo immobile. La Corte, pertanto, ha rigettato l'appello del Comune, riconoscendo, per l'effetto, il diritto all'agevolazione.

COMMENTO
Alla luce dei principi di collaborazione e buona fede che informano il rapporto tra ente impositore e contribuente, qualora il Comune sia già edotto dello stato di inagibilità di un immobile tramite documentazione preesistente (come, ad esempio, la DIA o perizie tecniche asseverate), il mancato deposito agli atti del giudizio dell'autocertificazione sullo stato dei lavori non può determinare la decadenza del contribuente dal diritto a beneficiare dell'abbattimento dell'Imu del 50%.
Tale interpretazione rappresenta un corollario del principio secondo cui l'amministrazione finanziaria non può esigere la produzione di documenti di cui sia già in possesso o che, comunque, sia in grado di acquisire autonomamente, e risponde ad esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente, oltre a promuovere un modello di amministrazione fondato su canoni di trasparenza e di leale collaborazione.

La Corte rileva, inoltre, che lo stato di inagibilità di un immobile, una volta accertato nel corso del giudizio, integra un elemento costitutivo della fattispecie giuridica d'imposta avente carattere tendenzialmente permanente. Ne consegue che, qualora tale circostanza sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, ancorché relativa ad una diversa annualità, detta pronuncia è idonea a spiegare efficacia di giudicato esterno, precludendo al giudice la possibilità di reiterare l'accertamento della questione già risolta in via definitiva.

Giuseppe Tinelli

Riferimenti normativi: art. 6, co. 4, l. 212/00; art. 10, co. 1, l. 212/00; art. 3, lett. a) e b), d.P.R. 380/01; artt. 8 e 9, d. lgs. 23/11; art. 13, d.l. 201 del 2011; d.l. 16/12, conv. in l. 44/12.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 13916/06; 9512/09; 16675/11; 16675/11; 18923/11; 24433/13; 13498/15; 12015/15; 18453/16; 1300/18; 37/19; 13152/19; 10314/20; 28251/20; 29901/20; 10724/21; 35474/21; 8592/21; 19665/23; 1016/23; 6270/23; 12226/23; 4555/23; 4562/23; 2305/24; Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio: n. 2230/25. Commissione tributaria provinciale di Roma: n. 8863/22.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4173/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Finanza locale – Imu – Ici - Tasi – Aree estrattive – Base imponibile – Valore venale in comune commercio – Qualificazione come aree fabbricabili – PRG – Errore incolpevole.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte ha rigettato il ricorso in riassunzione presentato dalla società contribuente a seguito della cassazione della precedente sentenza di appello, che aveva riformato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento in materia di Ici.
L'appellante contestava il valore accertato con riferimento alle particelle di terreno oggetto di causa, sostenendo che il medesimo non rispettasse i parametri di cui all'art. 5, quinto comma, d.lgs. n. 504/1992, ai fini del calcolo della base imponibile; tale disposizione prevede che il valore per le aree fabbricabili sia costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Chiedeva, inoltre, la disapplicazione delle sanzioni irrogate, invocando l'errore sul fatto, l'assorbimento dell'illecito di omesso versamento in quello di omessa dichiarazione e il vincolo della continuazione ultrannuale dell'illecito.
La Corte ha respinto l'appello, ribadendo che nel presupposto impositivo dell'Ici è ricompreso il possesso di aree fabbricabili, la cui nozione dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale (PRG) adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. Ciò in quanto l'avvio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a determinare l'aumento del valore venale dell'immobile, esprimendo una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante, che può giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta.
La Corte ha stabilito che l'inserimento dei terreni della società nell'ambito territoriale da destinare ad attività di estrazione secondo il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione costituisce una circostanza rilevante per la qualificazione delle aree, in quanto il PRAE, sebbene atto settoriale, coinvolge gli enti locali e stabilisce indirizzi per l'attività estrattiva. A ciò si aggiunge il rilascio di autorizzazioni all'attività estrattiva che, ancorché riferibile a terreni classificati come agricoli dal PRG, presuppone l'adozione del PRAE: tali elementi rappresentano univoci "fatti-indice" che conferiscono agli immobili una qualità diversa da quella meramente agricola ai fini impositivi.
La normativa regionale attribuisce prevalenza al c.d. "piano cave" sugli altri strumenti di pianificazione del territorio, determinando un'immediata incidenza sulla valorizzazione dell'area in ragione delle nuove possibilità d'utilizzo industriale. Pertanto, i terreni in questione, classificati in zona E ma inclusi nel PRAE, devono essere qualificati come aree fabbricabili.

La destinazione a cava è un'attività di carattere industriale, incompatibile con la vocazione agricola. Per escludere la fabbricabilità ai fini Ici, i terreni dovrebbero essere effettivamente utilizzati per attività agro-silvo-pastorali e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, condizioni non ricorrenti nel caso di specie.
In ragione di quanto esposto, la base imponibile va determinata sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, tenendo conto di elementi quali la zona, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri di adattamento e i prezzi medi di mercato.
La delibera del Consiglio Comunale che stabiliva il valore al mq è stata ritenuta corretta e congrua, in quanto frutto di un'estesa istruttoria che ha considerato l'elevato indice di redditività delle aree estrattive connesse alla loro destinazione d'uso industriale. Tale delibera costituisce fonte di presunzioni *hominis*, superabile solo con prove specifiche da parte del contribuente, che nel caso di specie non sono state fornite in modo idoneo a contrastare il valore accertato.
Infine, sono stati disattesi i motivi relativi alle sanzioni. Il Collegio ha ritenuto legittimo il procedimento di irrogazione delle sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento, escludendo la sussistenza della situazione di obiettiva incertezza sulla portata della norma, dato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di imponibilità delle aree estrattive.

COMMENTO

La decisione in esame indaga i criteri di imposizione fiscale sull'Ici (e per estensione, Imu/Tasi) per le aree destinate ad attività estrattive. Il fulcro della pronuncia risiede nell'affermazione dell'ampia portata della nozione fiscale di "edificabilità", distinguendola nettamente dalla più stringente nozione urbanistica.
A tal fine, viene evidenziata la distinzione tra la legislazione urbanistica (che disciplina lo *jus aedificandi*) e la legislazione fiscale (che disciplina lo *jus valutandi*), in quanto quest'ultima, che è volta ad adeguare il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici dei suoli, consente la valutazione di un suolo "a vocazione edificatoria" anche prima del completamento delle procedure urbanistiche. Tale approccio consente al legislatore fiscale di intercettare il rilevo economico dei fenomeni, anche fattuali, che possono assumere il ruolo di presupposto impositivo.
La Corte sottolinea che l'inserimento di un'area nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e le conseguenti autorizzazioni all'attività estrattiva rappresentano elementi oggettivi e percepibili dal mercato ("fatti-indice") idonei ad attribuire all'immobile una qualità diversa da quella agricola, assimilandola a quella "fabbricabile". Questo avviene anche in assenza di un formale adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) comunale, poiché la prevalenza del PRAE e la natura industriale dell'attività estrattiva svincolano l'area dalla sua originaria vocazione agricola. La logica sottesa è che l'attività estrattiva è idonea a generare una redditività e una potenziale capacità contributiva significativa, da valutare sulla base del valore venale. La stessa Corte Costituzionale (ord. n. 285/2000) ha infatti ricondotto l'utilizzazione a cava ad un'attività di carattere esclusivamente industriale, del tutto incompatibile con la vocazione agricola rivendicata dalla contribuente.
La pronuncia offre altresì chiarimenti sul ruolo delle delibere comunali nella valutazione della base imponibile. Queste delibere, che determinano periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee, non hanno natura imperativa, ma costituiscono fonti di presunzioni *hominis* e indici di valutazione. Ciò significa che, sebbene fungano da base per l'accertamento comunale, il contribuente ha la possibilità di contestarle fornendo prova contraria specifica, non generiche considerazioni sulla crisi immobiliare o sulla sola destinazione agricola temporanea. Nel caso specifico, il Collegio ha ritenuto il valore attribuito al mq congruo, supportato dalla destinazione d'uso industriale e da raffronti con valori di mercato di aree limitrofe e omogenee.
Infine, la decisione rafforza la legittimità delle sanzioni in un contesto in cui la disciplina fiscale delle aree estrattive è ormai pacificamente chiarita da un consolidato orientamento

giurisprudenziale. L'assenza di "obiettiva incertezza" sulla norma esclude la disapplicazione delle sanzioni, ponendo in capo al contribuente l'onere di adempiere correttamente all'obbligo dichiarativo e di versamento.
Nel complesso, la sentenza consolida la prospettiva che, ai fini impositivi, l'attenzione si sposta dalla mera possibilità urbanistica di "costruire" alla effettiva e potenziale capacità economica e reddituale del suolo, specie quando destinato ad attività con un'evidente impronta industriale.

Giuseppe Tinelli

Riferimenti normativi: art. 1, co.2 e art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 504/92; art. 59, co. 1, lett. f), d.lgs. 446/97; art. 11 quaterdecies*, comma 16, d.l. 203/05, conv. in l. 248/05; art. 36, comma 2, d.l. 223/06, conv. in l. 248/06.*
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione nn. 25506/06; 15566/10; 10144/10; 4548/13; 14409/17; 14410/17; 12422/17; 17248/19; 19988/19; 31079/19; 4394/20; 23902/20; 32150/21; 15379/23; 28036/23; 32436/23. Corte costituzionale nn. 285/00; 41/08.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 4182/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.
Finanza locale – Imu – Ici - Tasi – Aree edificabili – Valore venale – Criterio della trasformazione – Valori OMI – Destinazione esclusivamente fieristica – Crisi del mercato immobiliare – Inidoneità del metodo estimativo comunale – Rigetto appello del Comune.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte ha respinto l'appello proposto dal Comune di Roma avverso la sentenza di prime cure, che aveva annullato l'avviso di accertamento Imu 2016 relativo ad aree edificabili di proprietà della società contribuente. L'accertamento comunale del valore degli immobili era fondato sul criterio c.d. "della trasformazione", desunto dai valori OMI del 2005 attualizzati, e non era supportato da concreti elementi relativi all'effettivo valore di mercato. La Corte ha confermato la correttezza della perizia tecnica prodotta dalla contribuente, ritenuta maggiormente aderente alla destinazione esclusivamente fieristica delle aree, evidenziando la mancanza di appetibilità commerciale delle medesime, l'assenza di transazioni comparabili, nonché la notoria crisi strutturale subita dal settore fieristico a partire dal 2008. Ha inoltre negato rilevanza alla circostanza che la società avesse prestato adesione al valore delle aree accertato per le annualità 2005-2008, trattandosi di fattispecie temporalmente e fattualmente distinte.
Il rigetto dell'appello ha determinato l'assorbimento dei motivi di appello incidentale condizionato proposti dalla società appellata, mentre le spese seguono il principio della soccombenza.

COMMENTO
La sentenza fornisce importanti indicazioni in ordine all'applicazione dell'art. 5, quinto comma, d.lgs. n. 504/1992, a mente del quale il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili deve essere determinato tenendo conto di elementi concreti quali la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione urbanistica, gli oneri di urbanizzazione e i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il giudice del gravame ha, infatti, rilevato come il metodo di stima (della c.d. "trasformazione") adottato nella specie dal Comune per la ricostruzione della base imponibile ai fini Imu – che prevede la valorizzazione della differenza fra il valore degli immobili che potranno sorgere sull'area (simulando un'edificazione effettuata) e i costi necessari per l'edificazione, sulla base delle quotazioni immobiliari (valori OMI) – pur astrattamente legittimo, si sia, in concreto, tradotto in una stima meramente teorica e scollegata dalla realtà fattuale, in quanto priva di riscontro nelle condizioni specifiche delle aree in esame. In particolare, è stato censurato

l'utilizzo di valori desunti dai manufatti realizzabili su aree a destinazione residenziale per aree aventi, diversamente, una destinazione esclusivamente fieristica, che rappresenta un settore caratterizzato da marginale appetibilità e segnato da una crisi prolungata.
Viene, altresì, affermato il fondamentale principio secondo cui l'accertamento con adesione relativo ad annualità precedenti non assume efficacia vincolante per le successive, specialmente laddove si riferisca a periodi d'imposta sufficientemente risalenti e sia intervenuto *medio tempore* un significativo mutamento delle condizioni economiche del settore di riferimento.
Le suddette circostanze impongono all'amministrazione finanziaria la rideterminazione del valore degli immobili.

Giuseppe Tinelli

Riferimenti normativi: art. 5, co. 5, d.lgs. 504/92.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 4200/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. Picone, Rel. Aquino.
Finanza locale – Imu – Ici - Tasi – Avviso di accertamento – Immobili in area portuale – Classamento catastale – Destinazione a pubblico servizio – Mancata variazione DOCFA – Appello infondato.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte ha respinto l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato, per tre unità immobiliari, ubicate nel sedime portuale del Porto di Civitavecchia e destinate al movimento delle merci in entrate ed in uscita, la legittimità dell'avviso di accertamento Imu per l'anno 2016.
Gli immobili, nonostante la loro destinazione funzionale all'attività portuale e a servizi ritenuti di pubblica utilità, risultavano accatastati in categoria D/8. La società appellante richiamava precedenti sentenze che avevano riconosciuto l'illegittimità del classamento effettuato dall'Agenzia del Territorio sugli immobili in oggetto, sostenendo il corretto inquadramento degli stessi in categoria E/1, esente da Imu: tali classificazioni catastali stabilite dal giudice tributario sarebbero prevalenti sulle risultanze catastali al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Tuttavia, la Corte ha osservato che dette pronunce si limitavano ad annullare l'atto impositivo per carenza di motivazione circa l'attribuzione della categoria catastale D/8 da parte dell'Agenzia del Territorio, non potendosi riconoscersi effetti conformativi di giudicato in relazione alle categorie catastali. In assenza di una nuova procedura DOCFA volta a mutare formalmente il classamento, le rendite catastali vigenti restano vincolanti per l'imposizione Imu.

COMMENTO
Nella presente pronuncia, il Collegio sottolinea che la classificazione catastale al 1° gennaio dell'anno di imposta costituisce l'unico parametro vincolante per la determinazione della base imponibile, salvo che non risulti una variazione del classamento regolarmente intervenuta attraverso la procedura DOCFA.
La Corte chiarisce che la mera esistenza di precedenti giurisprudenziali favorevoli al contribuente, che abbiano annullato avvisi di accertamento per difetto di motivazione sul riclassamento effettuato dall'amministrazione, non comporta *ex se* un effetto modificativo della categoria catastale, né può sostituirsi alla presentazione di un nuovo DOCFA, necessaria per il mutamento della classe.
La Corte conferma dunque che, in assenza di una variazione catastale effettuata secondo le formalità previste dalla legge, l'ente impositore può fondatamente emettere avvisi di accertamento sulla base delle rendite vigenti, anche se contestate. La compensazione delle spese, disposta in entrambi i gradi, risulta giustificata in virtù della novità delle questioni trattate.

Giuseppe Tinelli

Riferimenti normativi: art. 24, d.lgs. 546/92.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 4566/2025, depositata il 17/07/2025 – Pres. Palillo, Rel. Ufilugelli.

Finanza locale - Imu – Ici - Tasi - Immobili abusivamente occupati – Disciplina ante art. 1, commi 81 e 82, l. n. 197 del 2022 – Corte Costituzionale n. 60 del 2024 – Esenzione dall'Imu – Sussiste.

SINTESI DELLA SENTENZA

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia Tributaria del Lazio è intervenuta sulla tematica dell'imponibilità ai fini Imu degli immobili illecitamente occupati da terzi, in un caso di imposizione riferito all'anno d'imposta 2017. Il caso risultava evidentemente attratto nella disciplina previgente alle modifiche introdotte – con efficacia a decorrere dal primo gennaio 2023 – dall'art. 1, commi 81 e 82, della l. n. 197 del 2022, e dunque in quella disciplina frattanto rimodulata dalla sentenza Corte Costituzionale n. 60 del 2024. Tale pronuncia, come noto, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 23 del 14 marzo 2011, nella parte in cui non prevede che l'Imu non sia dovuta per gli immobili occupati abusivamente da terzi e relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale. All'esito del giudizio, appurata la sussistenza di una specifica denuncia penale per illecita occupazione degli immobili oggetto di imposizione, la Corte ha dichiarato la non imponibilità degli immobili medesimi, peraltro valorizzando il contenuto della pronuncia di prime cure, siccome nella sostanza rispondente al *decisum* della Corte Costituzionale.

COMMENTO

La tematica della non imponibilità degli immobili non utilizzabili né disponibili a causa di un'occupazione abusiva ha senz'altro assunto una crescente rilevanza nel sistema, alla luce della progressiva espansione del fenomeno dell'occupazione della proprietà altrui, in connessione con il crescente disagio sociale derivante dalla crisi economica. Le esigenze di tutela del patrimonio e della effettiva capacità contributiva, alla luce anche dei noti principi di matrice comunitaria, hanno spinto il legislatore ad intervenire – con effetto tuttavia a decorrere "solo" dall'anno d'imposta 2023 – attraverso l'introduzione di una fattispecie esentiva fondata, per l'appunto, sulla privazione del possesso dell'immobile a causa di un'occupazione illecita denunciata all'autorità giudiziaria penale (la fattispecie esentiva è stata inserita all'art. 1, comma 759, lettera *g-bis)*, l. n. 160 del 2019, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 81, l. n. 197 del 2022).

In linea con le descritte esigenze legislative, la Corte Costituzionale è così intervenuta con riferimento alla disciplina pregressa (rilevante sino a tutto l'anno d'imposta 2019) sottoposta al suo esame, riconoscendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 23 del 14 marzo 2011, nella parte in cui non prevede la non imponibilità ai fini Imu per gli immobili occupati abusivamente da terzi e relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale. Ciò, in quanto è da ritenersi del tutto irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale sia, ciononostante, tenuto a versare l'Imu per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato, atteso che la proprietà di tale immobile non costituisce, di per sé, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso (Corte Costituzionale n. 60 del 18 aprile 2024).

La sentenza in commento si pone nel solco del delineato nuovo assetto normativo, che viene dunque correttamente recepito ed attuato dal Giudice del secondo grado, con riconoscimento della fattispecie esentiva, ricorrendone nel caso di specie le condizioni. Preme evidenziarsi che l'approccio in tale contesto adottato dalla richiamata giurisprudenza, nonché pure dal legislatore, si caratterizza per rispondenza a criteri sostanzialistici in grado di conferire effettività ai principi di uguaglianza tributaria e capacità contributiva.

Luigi Bocanelli

Riferimenti normativi: art. 8 d.lgs. n. 23 del 2011; art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011; art. 1, comma 81, l. n. 197 del 2022; art. 1, comma 759, lett. g-bis), l. n. 160 del 2019; art. 614 c.p.; art. 633 c.p.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale n. 60 del 18 aprile 2024; Cassazione n. 9956 del 2023; Cassazione n. 9957 del 2023; Cassazione n. 7800 del 2019.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 4813/2025, depositata il 28/07/2025 – Pres. e Rel.Greco.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Tasi - Variazione catastale – Opera solo per il futuro.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte ritiene che la variazione catastale ad opera dell'Agenzia del territorio possa operare ai fini Tasi solo per il futuro ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. 342/2000.

COMMENTO
L'art. 74 d.P.R. 342/2000 espressamente stabilisce *"A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita".* Di conseguenza, la Corte di secondo grado riforma parzialmente la sentenza di primo grado ritenendo la Tasi dovuta per l'anno 2017, ma il tributo dovrà essere calcolato sui valori catastali antecedenti alla variazione avvenuta nell'anno 2020.

Ambra Fabri

Riferimenti normativi: art. 74 d.P.R. 342/2000.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4831/2025, depositata il 30/07/2025 – Pres. Salzano, Rel. Terranova.
Finanza locale – Imu – Ici - Tasi – Maggiorazione imposta per diverso classamento – Omessa notifica variazione classamento – Nullità dell'accertamento – Consegue.

SINTESI DELLA SENTENZA
La variazione del classamento catastale di un immobile operata *ex officio* e che costituisce presupposto di una maggiore pretesa impositiva Imu da parte dell'ente comunale deve essere notificata a pena di nullità dei successivi atti di accertamento.

COMMENTO
La variazione del classamento catastale di un immobile eseguita d'ufficio assume efficacia, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 342/2000, dal momento della sua notificazione al contribuente. L'omessa notificazione della variazione, infatti, ne compromette efficacia e validità, giacché il destinatario non è messo al corrente della modificazione operata dall'ufficio né è posto nella condizione di operare contestazioni. Ne consegue la nullità di eventuali avvisi di accertamento Imu emessi sulla scorta di variazioni catastali eseguite d'ufficio e mai comunicate al destinatario.

Francesca De Vincentiis

Riferimenti normativi: art. 74 l. 342/2000
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 29207/23; 12029/2019; 1594/2013; 13443/2012.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 4832/2025, depositata il 30/07/2025 – Pres. Salzano, Rel. Terranova.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Aree edificabili – Accertamento – Mancata specifica dei parametri di cui all'art. 5, co. 5 del d.P.R. 504/1992 - Aliquota ordinaria su terreni – Difetto di motivazione – Omessa indicazione base legittimante - Base imponibile – Doglianza fondata.

SINTESI DELLA SENTENZA

L'atto impositivo con il quale l'amministrazione accerti l'Imu su aree edificabili dovuta su terreni di proprietà del contribuente deve specificare i parametri di cui all'art. 5, co. 5 del d.P.R. 504/1992 ai fini della validità della motivazione dell'atto.

COMMENTO

Un avviso di accertamento Imu su aree edificabili deve rispettare, ai fini del rispetto dell'onere motivazionale, i criteri dettati dall'art. 5 del d.P.R. 504/1992, che specifica come il valore sia costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tali criteri, normativamente determinati, devono considerarsi tassativi e non surrogabili da valutazioni eseguite in modo aprioristico ed indimostrato. Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, la motivazione per relationem, per la determinazione del valore, a una delibera della Giunta Comunale appare sufficiente ad adempiere all'onere della motivazione tuttavia, nel caso di specie, l'avviso di accertamento risultava carente anche sotto tale profilo.

Francesca De Vincentiis

Riferimenti normativi: art. 5 d.P.R. 504/1992; art. 7 l. 212/2000.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 14559/2025; 26089/2024; 10003/2022; 2347/2021; 23680/2019; 7297/2012; 14385/2010.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 4840/2025, depositata il 30/07/2025 – Pres. e Rel. Sessa.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Esenzione – Immobili – Possesso – Ente pubblico - Destinazione esclusiva – Fini istituzionali – - Riconoscimento esenzione - Legittimo affidamento – Sanzioni e interessi - Non debenza.

SINTESI DELA SENTENZA

In materia di Imu, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. *i*), del d.lgs. n. 504/1992, relativa agli immobili posseduti dagli Enti pubblici territoriali e dagli Enti pubblici locali non territoriali, si applica solo a condizione che detti immobili siano destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali.Non può, pertanto, beneficiare dell'esenzione l'immobile concesso in locazione da un privato ad un ente territoriale ai fini dello svolgimento di un'attività istituzionale dello stesso, in quanto tale ipotesi, sebbene rispondente al criterio della destinazione, difetta del necessario possesso da parte dell'Ente pubblico. Qualora, tuttavia, l'amministrazione comunale, attraverso propri atti o provvedimenti in autotutela, abbia in precedenza riconosciuto tale esenzione, per tal via ingenerando un legittimo affidamento nel contribuente, può trovare applicazione l'ipotesi di non applicazione delle sanzioni e degli interessi, ferma, in ogni caso, la debenza dell'imposta correttamente rideterminata.

COMMENTO

L'art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 504/1992 riconosce l'esenzione Imu agli immobili posseduti dagli Enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e consorzi tra detti enti) e dagli Enti pubblici locali non territoriali (enti del servizio sanitario

nazionale), a condizione che siano destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali. Ne consegue l'impossibilità di godere dell'esenzione per gli immobili: *i*) non destinati esclusivamente a compiti istituzionali; *ii*) destinati a compiti istituzionali di un soggetto diverso dal possessore, anche se pubblico; *iii*) destinati a compiti istituzionali dall'ente pubblico ma non posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito tale principio (Cass. 10483/2016, 19773/2019, 8964/2020), affermando che "*In tema di Ici, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzo indiretto attraverso un diverso soggetto giuridico rispetto a quello al quale spetta l'esenzione, ancorché anch'esso senza finalità di lucro, esclude la possibilità di fruire del beneficio*"
Il carattere restrittivo della descritta norma deve essere, tuttavia, letto in combinato disposto con lo Statuto dei diritti del contribuente (l. n. 212/2000) che, nell'improntare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria al principio della collaborazione e buona fede, prevede che "*Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi di mora, nel caso in cui l'errore del contribuente sia stato causato dall'essersi conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria e dalla stessa successivamente modificate*" (art.10).
Applicando il principio sopra richiamato alla fattispecie oggetto del presente esame, si deve ritenere che l'eventuale riconoscimento, da parte dell'amministrazione, dell'esenzione in questione possa determinare l'esclusione dell'obbligo di corresponsione di sanzioni e interessi, in quanto idoneo a ingenerare un legittimo affidamento del contribuente.

Martina D'Ignazio

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504/1992.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 5747/2005, 10483/2016, 19773/2019, 8964/2020.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenze n. 5397/2025, depositate il 03/09/2025 – Pres. Catania, Rel. Ciaramella.
Finanza locale – Imu – Ici - Tasi - Avviso di accertamento – Immobili abusivamente occupati – Imposta non dovuta – Corte costituzionale – Privazione continuativa del possesso – Assenza di capacità contributiva – Mancanza del presupposto impositivo – Esenzione – Compete.

SINTESI DELLA SENTENZA
In tema di Imu, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2024 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, nella parte in cui non prevede l'esenzione Imu per gli immobili abusivamente occupati rispetto ai quali sia stata presentata relativa denuncia all'autorità giudiziaria), la privazione continuativa del possesso subita dal contribuente ha svuotato il diritto di proprietà di ogni contenuto concreto per causa a costui non imputabile: di fatto, venendo meno il presupposto stesso dell'imposta in questione.

COMMENTO
Con le sentenze in commento la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio ha dato seguito a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2024, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, nella parte in cui non prevede l'esenzione Imu per gli immobili abusivamente occupati e relativamente ai quali sia stata effettuata denuncia penale.
Occorre preliminarmente inquadrare il tributo in questione.
Il presupposto giuridico dell'Imu (Imposta Municipale Unica) è il possesso di immobili situati nel territorio dello Stato, esclusa l'abitazione principale, salvo che si tratti di abitazioni di lusso

(categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Con riguardo alla normativa di riferimento si annoverano gli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 e l'art. 13 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011 – che hanno introdotto l'IMU; la legge 27 dicembre 2013, n. 14 – che ha disciplinato l'Imu quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e alla tassa sui rifiuti (Tari), dell'imposta unica comunale (Iuc); la l. n. 160 del 2019, che ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la Iuc e – tra i tributi che ne facevano parte – la Tasi. Sono invece rimasti in vigore, tra quelli che componevano la medesima Iuc, la Tari e l'Imu, quest'ultima come disciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019; il d.lgs. n. 504/1992, che, per quanto compatibile, resta applicabile come normativa base.
L'IMU è un'imposta patrimoniale comunale, dovuta annualmente, calcolata sulla rendita catastale rivalutata dell'immobile, con aliquote stabilite dal Comune nei limiti previsti dalla legge statale.
Da ultimo, l'art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 ha modificato l'art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019, il quale, nel testo attualmente in vigore, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, «[s]ono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte […] g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale».
In considerazione del fatto che la disposizione era per il futuro, la Corte di cassazione, con ord. nn. 84/85 del 2023, aveva rimesso la questione di costituzionalità per il passato.
La Corte costituzionale, con sent. 60/2024 - in applicazione del principio secondo cui «ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza (*ex plurimis*, sentenze n. 156 del 2001, n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995)» (sentenza n. 10 del 2023) e sottolineando altresì che «la sottrazione all'imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria […] dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto)» (sentenza n. 120 del 2020) – ha rilevato e riconosciuto che «È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'Imu per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso» (sentenza n. 60 del 2024).
In linea con tale pronuncia anche un recente arresto della Corte di legittimità, n. 18931/2025, secondo cui "Nel giudizio di legittimità, lo *ius superveniens* può trovare applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione e, dall'altro lato, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunziando in una controversia riguardante l'omesso pagamento dell'Imu in relazione ad un fabbricato oggetto di occupazione abusiva e di successivo sequestro, ha rigettato il ricorso, non ravvisando la necessità - pur a seguito della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 - di un nuovo accertamento di fatto, in quanto era stato già verificato ed apprezzato dal giudice di appello che la contribuente non aveva avuto la disponibilità materiale dell'immobile per l'intera durata dell'anno di imposta in contestazione)".
Recentemente, la Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 26166/2025, ha rimesso alla Corte costituzionale un caso affine, così motivando "La Corte, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre

1992, n. 540 (nel testo vigente *ratione temporis*), nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia concesso in locazione un terreno, con limitato riguardo al fabbricato edificato dal conduttore sul medesimo terreno in difetto di concessione edilizia e senza l'assenso (preventivo o successivo) del locatore, allorquando quest'ultimo, dopo averne avuto cognizione, si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva del terreno locato, nonché in sede amministrativa per l'annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata al conduttore privo di titolo, ed abbia curato la demolizione del manufatto abusivo dopo lo sgombero coattivo del terreno locato".
La Corte, invero, sostiene che "per quanto la fattispecie in decisione presenti palesi analogie e significative affinità (sul piano dell'incidenza ostativa sul presupposto impositivo) con quella a suo tempo rimessa al giudice delle leggi, le rimarchevoli dissimiglianze (sul piano della conformazione strutturale della vicenda) non consentano un'estensione pedissequa ed un adattamento automatico di tale principio con il corollario di una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
Invero, è palese la differenza sul piano fenomenico dell'occupazione abusiva (*sine titulo*) di un terreno appartenente al contribuente da parte di un terzo estraneo e la costruzione di un fabbricato in difetto di concessione edilizia da parte del conduttore all'insaputa e contro la volontà del proprietario/locatore del terreno. Difatti, l'*inaedificatio*, nel primo caso, è opera di un terzo libero da vincoli contrattuali con il proprietario del terreno e privo di un titolo legittimante il suo utilizzo o godimento; nel secondo caso, è opera di un terzo legato da un vincolo contrattale (la locazione) al proprietario del terreno e munito di un titolo legittimante il suo utilizzo o godimento, ma è realizzata *contra pacta* (cioè, in violazione di un divieto imposto dal proprietario/locatore) ovvero *absque pactis* (cioè, senza l'assenso preventivo o successivo del proprietario/locatore)".

Chiara Esposito

Riferimenti normativi: artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011; l'art. 13 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011; legge 27 dicembre 2013, n. 14; legge n. 160 del 2019; art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn.18931/2025; 26166/2025. Corte costituzionale n. 60/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 6 – Sentenza n. 5444/2025, depositata il 09/09/2025 – Pres. Solaini, Rel. Galeota.
Finanza locale - Imu – Ici-Tasi – Esenzione per immobili utilizzati da enti non commerciali – Dimostrazione dell'esclusivo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto – Necessita – Assenza di corrispettivi per attività di natura commerciale – Esenzione – Spetta.

SINTESI DELLA SENTENZA
In tema di esenzione Imu deve ritenersi assolto l'onere dimostrativo di non aver effettivamente svolto alcuna attività di natura commerciale da parte di un ente non commerciale che, sin dal giudizio di primo grado, ha fornito un quadro probatorio persuasivo, composto dai seguenti concreti elementi: assenza, desumibile dalla dichiarazione fiscale presentata, di corrispettivi percepiti da terzi per attività di natura commerciale; precedente comunicazione di cessazione dell'attività ai fini IVA; modello "EAS" (*ex* art. 30, d.l. 185/08); circostanza che l'ente ha messo a disposizione dei cittadini un vasto patrimonio librario, direttamente e gratuitamente accessibile al pubblico.

COMMENTO
La decisione in esame si rivela di particolare interesse in quanto indaga, in concreto, le allegazioni probatorie, da produrre a cura dell'ente non commerciale, idonee a legittimare l'esenzione dall'Imu prevista dall'art. 7, comma 1, lettera *i*), del d.lgs. 504/92.
In particolare, tale pronuncia è stata emessa nell'ambito di un giudizio di riassunzione dopo che la Corte di Cassazione aveva cassato, con rinvio, la sentenza di secondo grado per aver il Giudice rigettato l'appello del Comune facendo esclusivo riferimento a documenti (in particolare lo Statuto) meramente attestanti la natura di ente non commerciale, i propri fini istituzionali o il tipo di attività cui l'immobile era destinato, senza dimostrare che l'attività concretamente svolta rientrasse tra quelle esentate e non venisse svolta con le modalità proprie di un'attività commerciale.
Di contro, il Giudice del rinvio ha sì annullato l'accertamento originariamente impugnato, tuttavia fondando la propria decisione su basi argomentative parzialmente diverse rispetto a quelle oggetto della sentenza cassata riconoscendo, in conclusione, la spettanza dell'agevolazione per aver l'ente non commerciale (una fondazione) fornito, sin dal primo grado di giudizio, "*un quadro probatorio che supporta persuasivamente le argomentazioni dell'ente*".
Segnatamente, a parere del Giudice del rinvio, la fondazione ha prodotto sufficienti prove dimostrative del fatto che non fosse stata mai svolta alcuna attività commerciale. E ciò, in concreto, attraverso i seguenti elementi probatori: assenza di corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività commerciale in favore di terzi (come risultante dalla dichiarazione fiscale presentata per l'anno in questione); cessazione dell'attività, ai fini IVA, in epoca antecedente al periodo d'imposta oggetto di causa; dichiarazioni contenute nel Modello "Eas"; circostanza che la Fondazione ha messo a disposizione dei cittadini un vasto patrimonio librario direttamente e gratuitamente accessibile al pubblico.
A fronte di tali evidenze probatorie lo stesso Giudice ha ritenuto, peraltro, priva di meritevolezza l'eccezione del Comune in ordine a un possibile uso promiscuo di alcuni immobili del plesso immobiliare, in specie degli uffici presenti all'interno dell'immobile; eccezione difatti disattesa non solo perché sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio ma anche perché – così testualmente si legge in sentenza – "*la presenza di uffici all'interno dell'immobile non è, in quanto tale, idonea a far venire meno la spettanza del beneficio di esenzione Imu/Tasi, in presenza, invece, delle allegazioni probatorie della Fondazione …, da cui in alcun modo si evince, nemmeno presuntivamente, che gli uffici fossero adibiti ad attività commerciale e non ad attività di amministrazione servente le finalità culturali concretamente esercitate*".

Gianfranco Chinellato

Riferimenti normativi: art. 7, co. 1, lett. i), d. lgs. 504/92.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 32690/24.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 5948/2025, depositata il 07/10/2025. Pres. Ciampelli, Rel. Caridi.
Finanza locale – Imu – Ici - Tasi – Enti religiosi – Attività didattica – Corrispettivo simbolico e natura non commerciale – Onere della prova –Rette non irrisorie – Esenzione- Non compete.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha rigettato l'appello proposto dalla Casa Generalizia dell'Istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento Imu 2012 emesso dal Comune di Fiumicino. L'ente religioso invocava l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che la scuola

materna paritaria gestita presso l'immobile svolgesse attività non commerciale, poiché le rette (100 euro mensili) erano inferiori al costo medio per studente stabilito dal MIUR.
La Corte ha chiarito che l'esenzione Imu spetta solo se l'attività è svolta a titolo gratuito o dietro corresponsione di un corrispettivo meramente simbolico, ossia privo di funzione remunerativa e inidoneo a coprire più di una minima frazione del costo effettivo del servizio. La retta applicata, pur contenuta, non può considerarsi simbolica e l'ente non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare la non commercialità, avendo prodotto soltanto un bilancio sintetico e privo di adeguato riscontro documentale.

COMMENTO
La sentenza si colloca nel solco ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha definito un criterio rigoroso per l'esenzione Imu degli immobili destinati ad attività didattiche da parte di enti religiosi e non commerciali. L'indirizzo di legittimità, espresso in pronunce come Cass. nn. 27821/2023 e 18981/2025, esclude qualsiasi automatismo legato al costo medio per studente o al disavanzo di bilancio: ciò che rileva è solo la verifica concreta dell'irrisorietà del corrispettivo, in rapporto al costo effettivo del servizio e all'assenza di ogni sinallagma economico.
La Corte ribadisce che il concetto di "corrispettivo simbolico" non coincide con una retta modesta o inferiore ai prezzi di mercato, ma con un importo del tutto marginale, tale da rendere la prestazione assimilabile a un'erogazione gratuita. In questa prospettiva, la finalità sociale o religiosa dell'attività, così come l'eventuale perdita di bilancio, non assumono rilievo determinante: l'esenzione si fonda esclusivamente sulla dimostrazione oggettiva che il corrispettivo richiesto non ha natura remunerativa.
Si tratta di un'impostazione coerente con la decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e con l'articolo 4 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, che hanno subordinato la compatibilità dell'esenzione al rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato. La Cassazione ha quindi chiarito che l'accertamento del requisito di non commercialità deve avvenire caso per caso, mediante la prova analitica fornita dal contribuente, e non sulla base di parametri ministeriali o presunzioni di carattere generale.
La pronuncia in commento, conformemente alle più recenti decisioni della Suprema Corte (Cass. nn. 17902/2024 e 20971/2024), consolida l'approccio restrittivo, riaffermando l'onere probatorio in capo all'ente e l'inidoneità delle sole dichiarazioni o dei bilanci sintetici a dimostrare la natura simbolica del corrispettivo. L'esenzione Imu, quindi, è limitata ai soli casi in cui l'attività didattica sia concretamente gratuita o prossima alla gratuità, secondo criteri oggettivi e documentabili.

Andrea Gaeta
Lorenzo Romano

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i); d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3, lett. c); Decisione Commissione UE 19 dicembre 2012.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 4952/2023, 27821/2023, 17902/2024, 18981/2025, 20971/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 5962/2025, depositata il 07/10/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Briguori.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Eredità –Beneficio d'inventario – Erede – De cuius –Successione – Rinuncia – Solidarietà – Debiti – Rivalsa.

SINTESI DELLA SENTENZA
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del de cuius a meno che non rinuncino all'eredità. L'ente creditore può rivolgersi nei confronti di uno solo degli eredi ai fini della riscossione, a nulla rilevando per questo fine l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

COMMENTO
I giudici ribadiscono il principio secondo cui i debiti tributari maturati dal *de cuius* si trasmettono agli eredi con l'apertura della successione, salvo rinuncia all'eredità. Poiché la pretesa dell'Amministrazione non riguarda sanzioni, ma obbligazioni tributarie sorte prima della morte, gli eredi ne rispondono in solido.
Il giudice chiarisce che l'ente creditore può legittimamente richiedere l'integrale pagamento anche a un solo erede, il quale potrà poi rivalersi sugli altri coeredi per la quota di competenza. Il beneficio di inventario non incide sul diritto dell'Amministrazione ad agire verso solo uno dei condebitori.

Maria Laghi

Riferimenti normativi: art. 65 d.P.R. 600/73; art. 8 d.lgs. 472/97; art. 519 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15750/2024.
Prassi: Risoluzione Ministeriale 5 novembre 1980, prot. n.380.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6211/2025, depositata il 14/10/2025 – Pres. Liotta, Rel. Baldovini.
Finanza locale – Imu-Ici -Tasi – Termini di decadenza dell'accertamento – Tassazione Imu in capo al titolare del diritto di abitazione - Esenzione Imu in caso di prima casa – Applicabilità.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte affronta due temi in materia di tributi locali – Imu e Tasi - concernenti i termini di decadenza dell'accertamento alla luce di quanto previsto dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, quale normativa emergenziale Covid-19, e l'individuazione del soggetto passivo dei tributi nel caso di ripartizione del diritto di piena proprietà tra nudo proprietario e diritto di abitazione, come nella fattispecie, ovvero diritto di usufrutto.
Il contenzioso devoluto ai Giudici di appello origina dalla notifica da parte del Comune di Fiumicino, di un avviso di accertamento Imu-Tasi per le annualità 2015 – 2016 – 2017 – 2018 oltre sanzioni ed interessi come da legge.
Il contribuente contestava l'atto impositivo sostenendo nel ricorso introduttivo l'avvenuta decadenza di termini di accertamento per il periodo di imposta 2015 e comunque la illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto del presupposto impositivo.
La Corte di primo grado respingeva il ricorso con condanna alle spese assumendo che i termini di decadenza non erano scaduti al momento della notifica dell'avviso di accertamento e che l'esenzione Imu sulle pertinenze di una prima casa non è applicabile in quanto si tratta tre pertinenze aventi la medesima categoria catastale.
Il contribuente ricorreva avverso la sentenza presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, ribadendo le motivazioni già esposte nel ricorso introduttivo. Il Comune di Fiumicino si costituiva nel giudizio.
La Corte adita respingeva il primo motivo sostenendo che la notifica dell'atto impositivo avvenuta il 23 gennaio 2021, non era affetta da decadenza ritenendo applicabile la proroga di 85 giorni prevista dalla legge 18/2020.
Il secondo motivo di appello veniva accolto. Il contribuente sosteneva di non essere il soggetto passivo delle imposte in quanto nell'atto di acquisto dell'immobile avvenuto nel 2008 veniva previsto il

mantenimento del diritto di abitazione in capo al venditore. La data certa, data dal rogito notarile, la presenza del diritto reale di abitazione e la previsione normativa di soggettività passiva alle imposte locali richieste con l'atto di accertamento del titolare del diritto di abitazione, fondavano la decisione della Corte di accogliere l'appello del titolare della sola nuda proprietà dell'immobile, non essendo, lo stesso, un soggetto passivo dell'imposta. L'accoglimento di detta motivazione, ritenuta dirimente, assorbiva le altre doglienze del contribuente esposte nell'atto di appello. La Corte nella motivazione precisava che la documentazione attestante l'avvenuta compravendita immobiliare, pur depositata solo nel giudizio di appello, veniva presa in considerazione in quanto il giudizio era stato incardinato prima di gennaio 2024. Le spese relative ai due giudizi venivano compensate.

COMMENTO

La sentenza affronta due tematiche, una di natura generale concernente la ordinaria decadenza degli avvisi di accertamento delle imposte erariali e delle imposte locali nel contesto della normativa emergenziale Covid-19; ed un'altra, specifica dei tributi locali, attinente al soggetto passivo inciso dalla tassazione sulle proprietà immobiliari.

Le conclusioni dei giudici appaiono entrambe condivisibili e supportate dalla normativa e da una giurisprudenza consolidata. Sul primo motivo di appello, l'articolo 67 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, ha rappresentato il fulcro della risposta legislativa all'emergenza pandemica per quanto concerne i termini di accertamento tributario. Il comma 1 di tale articolo ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

L'elemento normativo cruciale è contenuto nel comma 4, il quale, per i termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio all'articolo 12, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 159/2015. Tale rinvio è fondamentale per comprendere la logica del legislatore: l'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015 stabilisce un principio di "simmetria". Esso prevede che, in caso di eventi eccezionali che comportino la sospensione dei versamenti per i contribuenti, anche i termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori siano sospesi per un periodo corrispondente. L'applicazione dell'articolo 67 ha generato un acceso dibattito giurisprudenziale, con due tesi contrapposte.

La prima tesi detta della "proroga a cascata", sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, ha interpretato la sospensione come una proroga generalizzata (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E/2020). Questa interpretazione prevedeva che la sospensione di 85 giorni non si limitasse a posticipare le scadenze del solo anno 2020, ma producesse uno slittamento generalizzato per tutte le annualità il cui termine di decadenza era ancora pendente durante il periodo emergenziale.

La seconda tesi, sostenuta da varie Corti di Giustizia Tributaria di merito, si basava sul concetto che la proroga generalizzata non era da intendersi estesa oltre il 2020, anno in cui i contribuenti avevano beneficiato della sospensione dei versamenti. Venuto meno tale beneficio per le annualità successive, non vi sarebbe stata quella simmetria su cui si fondava la norma. La presenza di una serie di pronunce difformi delle Corti di merito aveva generato un quadro di riferimento disomogeneo incidendo sulla certezza del diritto ed esponendo gli enti accertatori a vedersi invalidare gli atti impositivi già notificati, con evidenti ripercussioni sul gettito fiscale. Per dirimere il contrasto interpretativo, le Corti di Giustizia Tributaria di I grado di Lecce e Gorizia disponevano il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis, comma 1 codice di procedura civile.

Prima della pronuncia delle Sezione Unite, la prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 960/2025, affrontava, per la prima volta, l'argomento aderendo alla tesi della

proroga generalizzata o “a cascata”, pur trattando di tematiche extratributarie, offrendo comunque una indicazione interpretativa di rilievo sulla portata applicativa della disciplina emergenziale, affermando che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all’interno dell’arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID. Sostanzialmente nell’interpretazione della Corte di Cassazione la norma ha “congelato” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere successivamente dal giorno in cui erano stati interrotti, con conseguente slittamento in avanti di tutte le scadenze che hanno un tempo di percorrenza all’interno del lasso temporale 8 marzo – 31 maggio 2020.
Il principio si è successivamente consolidato per via del decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite. Con tale provvedimento, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali delle Corti di merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanza n. 960/2025, la cui portata è stata così estesa in via definitiva anche all’ambito tributario.
Le successive pronunce della Corte (cfr. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025) hanno ulteriormente consolidato tale orientamento, estendendolo a casi specifici di accertamento fiscale e confermando la legittimità degli atti notificati entro il termine prorogato di 85 giorni.
La sentenza in commento si pone, correttamente, nel solco di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, ritenendo non decaduto l’accertamento relativo al 2015, scadente ordinariamente al 31 dicembre 2020, notificato il 23 gennaio 2021, in considerazione della proroga di 85 giorni prevista dall’articolo 67 del d.l. n. 18/2020.
Il secondo motivo di appello diviene il tema dirimente del giudicato, riguardando la soggettività passiva del contribuente alla tassazione Imu e Tasi sull’immobile. La Corte affronta preliminarmente la questione del valore probatorio dell’atto notarile anche in termini di data certa rispetto al soggetto inciso dalla tassazione e la soggettività passiva in caso di sdoppiamento della piena proprietà di un immobile.
Il primo punto viene risolto dal deposito, nel fascicolo processuale, avvenuto in sede di appello, dell’ispezione ipotecaria dalla quale risulta l’avvenuta compravendita in data 27 febbraio 2008 con la quale è stato ceduto l’immobile al contribuente, con il mantenimento del diritto di abitazione al venditore, dando pertanto piena validità a tale atto, quale opponibilità probatoria all’ente impositore, circa il soggetto passivo del tributo.
La conseguenza è che il contribuente non risulta il soggetto passivo dei tributi, considerato che l’art. 9 comma 1 del d.lgs. 23/2011 prescrive che “*i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili ……. ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”;* diritti reali di cui non è titolare il contribuente, accogliendo così la richiesta del ricorso in appello.
Infine, la sentenza, seppur in via incidentale, affronta anche il tema dell’ammissione di nuovi mezzi di prova e della produzione di nuovi documenti per la prima volta in appello alla luce dell’art. 58 del decreto legislativo 546/92, come novellato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 220, punto essenziale del contenzioso, considerato che la produzione dell’ispezione ipotecaria è avvenuta solo in appello, ed è il documento su cui si è basata la motivazione della sentenza. La Corte, in adesione alla sentenza della Corte Costituzionale del 27 marzo 2025 n. 36, ha ritenuto ammissibile l’introduzione, seppur in appello, del documento, in quanto il divieto posto dall’art. 58 del d.lgs. 546/92, come riformato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato

successivamente all'entrata in vigore d.lgs. 220/2023, quindi dopo il 1 gennaio 2024, mentre il contenzioso oggetto di sentenza è stato incardinato in data antecedente.

Massimo Cinesi

Riferimenti normativi: art. 67 d.l.18/2020; art. 12 d.lgs.159/2015 c.c.; art. 9, comma 1 d.lgs. 23/2011 n. 192; articolo 58 d.lgs. 546/1992; d.lgs. 220/2023.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione a Sezioni Unite ordinanza 1630 del 23 gennaio 2025; Corte di Cassazione ordinanza 960/2025; ex multis Cassazione n. 21765 del 29 luglio 2025.
Prassi: Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E/2020.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 6512/2025, depositata il 27/10/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Colaiuda.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Rettifica della rendita catastale - Efficacia giuridica della variazione a decorrere dalla notificazione al contribuente - Annullamento dell'avviso di accertamento catastale.

SINTESI DELLA SENTENZA
Nella fattispecie scrutinata dalla CGT di II grado il ricorrente aveva eccepito l'illegittimità della pretesa avanzata dall'Ente locale ai fini Imu in quanto non preceduta dalla notifica della variazione della rendita catastale, invocando l'art. 74, comma 1, della l. 342/2000.
I Giudici di secondo grado, confermando la sentenza gravata, hanno ritenuto che la mancata notifica della variazione di rendita catastale a seguito di procedura Doc.fa renda inefficace la rettifica, con conseguente illegittimità dell'accertamento Imu fondato sulla nuova rendita non ritualmente notificata.

COMMENTO
La sentenza in commento si pone nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito e legittimità, secondo il quale è precluso all'Ente locale l'utilizzo a fini impositivi della rendita catastale anteriormente alla sua rituale notificazione all'intestatario della partita catastale, riconoscendosi alla notificazione della variazione della rendita la condizione legale di efficacia della stessa.
Recita in proposito l'art. 74, co. 1, della l. 21.11.2000 n. 342: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita".*
Tale principio risponde a esigenze di tutela del diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere posto nella condizione di conoscere il nuovo valore catastale e, se del caso, impugnarlo nei termini di legge.
Stante la natura non costitutiva dell'atto di attribuzione o modificazione della rendita, ma meramente accertativa della situazione catastale degli immobili, l'Ente locale può, una volta notificata la nuova rendita, applicare la rendita anche alle annualità pregresse in ordine alle quali la posizione Imu non risulti essere definita.
La Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha qualificato come ordinatorio il termine di 12 mesi entro cui l'Agenzia delle Entrate deve determinare la rendita catastale definitiva a seguito di procedura Docfa, da cui consegue che il decorso di tale termine non determina per la stessa la decadenza dal potere di rettifica.
La prassi di riferimento si è posta in continuità con le posizioni espresse dal richiamato indirizzo giurisprudenziale, ribadendone le conclusioni.

Federica Gardano

Riferimenti normativi: l. 342/2000; d.m. 701/1994.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 3160/11 (SS.UU.); 25666/2024; 23777/2024; 5861/22; 35579/22.
Prassi: Circolare 7/E/2022.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 6881/2025, depositata il 10/11/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Flamini.

Finanza locale - Imu – Ici - Tasi – Accertamento – Abitazione principale – Esenzione – Dimora abituale – Residenza anagrafica – Coniugi con residenza disgiunta – Onere della prova – Ordinario riparto ex art. 2697 c.c. – Prova della dimora abituale – Scelta del medico di base – Pretesa infondata.

SINTESI DELLA SENTENZA

Compete l'applicazione dell'esenzione Imu per abitazione principale *ex* art. 13, co. 2, d.l. n. 201/2011 (*ratione temporis* applicabile), oggi trasfusa nell'art. 1, co. 741, lett. b), l. n. 160/2019.

Nella fattispecie la Corte ha rigettato l'appello dell'Amministrazione che contestava alla contribuente – residente in un comune diverso da quello del coniuge – l'illegittima applicazione dell'esenzione, laddove la dimora abituale presso l'immobile esentato sarebbe stata da escludere in presenza di consumi energetici inferiori alla soglia minima di 1500 kwh annui, stabilita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (c.d. ARERA).

Invero, a supporto della legittima fruizione del beneficio in capo alla contribuente, la Corte ha valorizzato, *inter alia*, la circostanza che questa avesse scelto il proprio medico di base all'interno del comune in cui era ubicato l'immobile oggetto di esenzione Imu, "*considerato l'oggettivo disagio che, secondo dati di comune esperienza, comporterebbe avere il medico di base in un luogo diverso da quello di abituale dimora*".

D'altra parte, la Corte ha sottolineato la possibilità di fruire dell'esenzione anche in presenza di una residenza disgiunta tra i coniugi, condizione che non può ritenersi preclusa dall'obbligo di coabitazione stabilito dall'art. 144 c.c. (cfr. Cass. n. 1623/2023), vista anche la decisione della Corte costituzionale n. 209/2022, che, ai fini dell'esenzione in commento, ha espunto il requisito della coabitazione dell'intero nucleo familiare.

COMMENTO

L'esenzione Imu per l'abitazione principale, prevista dall'art. 13, co. 2, d.l. n. 201/2011 (*ratione temporis* applicabile), oggi replicata nell'art. 1, co. 741, lett. b), l. n. 160/2019, costituisce una deroga al principio generale di assoggettamento alla citata imposta.

Al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui limitava il riconoscimento dell'esenzione al solo caso in cui vi fosse coincidenza della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore con quelle dell'intero nucleo familiare. Invero, alla luce di tale pronuncia, il riscontro dei citati requisiti, richiesti per accedere all'esenzione di cui si tratta, devono essere verificati solo in relazione al possessore dell'immobile; di contro, è irrilevante la sussistenza dei medesimi anche per i componenti del suo nucleo familiare.

Resta fermo, in ogni caso, il principio dell'ordinario riparto probatorio *ex* art. 2697 c.c., laddove, da un lato, l'Ente impositore deve provare l'assenza della residenza anagrafica e della dimora abituale a supporto della propria pretesa, mentre il contribuente deve resistervi dimostrando la sussistenza di tali requisiti e, quindi, del suo diritto all'esenzione.

Stando alla sentenza in commento, la prova fornita dall'Amministrazione non è sufficiente, laddove si fondi unicamente su mere assunzioni o indici presuntivi isolati, come i bassi consumi energetici rilevati, il cui valore meramente indiziario necessita, comunque, di essere valutato alla luce del contesto probatorio complessivo.

Al contrario, la Corte attribuisce rilievo decisivo agli elementi concreti apportati dal contribuente, come la scelta del medico di base e il fatto che i limitati consumi energetici fossero legati al ridotto uso dell'immobile, visto il lavoro svolto in una situazione di pendolarismo.

D'altra parte, il fatto che il coniuge del contribuente risieda in un comune differente, non osta al riconoscimento dell'esenzione Imu in capo a quest'ultimo, laddove "*non sussiste nella specie alcun intento elusivo posto che le due abitazioni sono ubicate in due Comuni diversi*

e che sussiste il diritto dei coniugi di stabilire anche residenze separate ove complessive esigenze familiari lo richiedano" (*ex multis,* Cass. nn. 37636/2022; 32339/2022; 1623/2023; 33877/2025).
Nel complesso, la pronuncia conferma l'orientamento che privilegia la valutazione sostanziale della dimora abituale, coerente con i principi costituzionali di capacità contributiva e ragionevolezza, e conferma la necessità di un accertamento concreto e non meramente presuntivo della spettanza dell'esenzione Imu per abitazione principale.

Giuseppe Lanotte

Riferimenti normativi: art. 13, co. 2, D.L. n. 201/2011 (ratione temporis applicabile); art. 1, co. 741, lett. b), l. n. 160/2019; art. 144 c.c.; art. 2697 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di cassazione: 33877/2025; 1623/2023; 37636/2022; 32339/2022; Corte costituzionale: n. 209/2022.

Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, Sez. 8 – Sentenza n. 7167/2025, depositata il 20/11/2025 – Pres. e Rel. Picone.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Tasi – Effetti della mancata trascrizione della sentenza di revocazione nei pubblici registri immobiliari – Inopponibilità dell'annullamento della variazione della rendita catastale.

SINTESI DELLA SENTENZA
La mancata trascrizione della sentenza di annullamento della variazione catastale rende tale annullamento inefficace nei confronti dei terzi e, di conseguenza, legittimo l'avviso di accertamento in rettifica impugnato.

COMMENTO
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, secondo cui gli atti attributivi della rendita catastale svolgono una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva (Cass. nn. 4613/2018; 14402/2017; 18056/2016; 12330/2016; 12753/2012; 3160/11; 23600/2011) ma, al contempo, ne rimarca la rilevanza formale nei rapporti con i terzi.
Più in particolare, la Corte chiarisce che l'annullamento giudiziale della rendita catastale non produce effetti automatici in assenza della corrispondente attività amministrativa di aggiornamento degli atti catastali, da realizzarsi mediante formale trascrizione della sentenza di annullamento.
Ne consegue che il contribuente non può opporre al Comune una pronuncia giudiziale favorevole qualora la stessa non sia stata recepita dal catasto, essendo l'ente impositore legittimato a fare affidamento sui dati ufficialmente risultati dai registri catastali.
La decisione evidenzia, tuttavia, una criticità sistematica, ossia il rischio che il contribuente subisca le conseguenze di inefficienze della pubblica amministrazione, profilo che la Corte mitiga mediante la compensazione delle spese di lite, richiamando implicitamente i principi di equità e buona fede.

Francesca Berardi

Riferimenti normativi: l. 342/2000, d.lgs. 546/1992, art. 2643 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 3160/2011; 23600/2011; 12753/2012; 13443/2012; 18056/2016; 14402/2017; 4613/2018.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7292/2025, depositata il 25/11/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto.

Finanza locale - Imu – Ici – Tasi –Enti religiosi e scuole paritarie – Esenzione ex. art. 7 d.lgs. n. 504/1992 – Ente non commerciale ex art. 73 TUIR – Onere della prova – Beneficio fiscale – Attività didattica – Sentenza riformata – Esenzione riconosciuta.

SINTESI DELLA SENTENZA

Per valutare se sussista o meno il diritto all'esenzione Imu per un immobile destinato ad attività didattica, l'Ente deve dimostrare in concreto la sussistenza sia del requisito soggettivo che del requisito oggettivo e la verifica di quest'ultimo deve essere condotta con esclusivo riferimento all'attività effettivamente esercitata nell'immobile e nell'anno oggetto di accertamento. Nella sentenza oggetto di commento si è in presenza di un ente non commerciale che utilizza l'immobile come sede di una scuola paritaria, per il quale ricevette un avviso di accertamento del Comune con cui disconosceva l'esenzione. L'Ente a seguito del rigetto del ricorso in primo grado ha proposto appello ritenendo illegittima la pretesa del Comune. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto le sue motivazioni e riformato la sentenza, riconoscendo l'esenzione Imu in quanto l'attività didattica risultava strutturalmente in perdita e le rette percepite risulterebbero "ampiamente insufficienti" a coprire i costi del servizio. È stato altresì affermato che la natura commerciale dell'attività non può essere desunta né dal volume d'affari o reddito complessivo dell'ente, ove riferibili ad attività diverse svolte in altri immobili, né dalla presenza, nel medesimo complesso, di ulteriori attività economicamente rilevanti, qualora queste siano allocate in unità immobiliari autonome e assoggettate a Imu. Ne consegue quindi che il diniego dell'esenzione Imu non può fondarsi su presunzioni generiche o elementi estranei all'attività didattica svolta nell'immobile oggetto di imposizione, dovendo il Comune dimostrare, con riferimento alla specifica annualità accertata, l'effettivo esercizio dell'attività secondo modalità commerciali. In difetto di tale prova, e a fronte di una puntuale dimostrazione, da parte dell'ente, della non economicità dell'attività scolastica e della separazione funzionale e patrimoniale rispetto ad altre attività eventualmente svolte, deve essere riconosciuto il diritto all'esenzione Imu per l'immobile destinato a scuola paritaria.

COMMENTO

La controversia aveva ad oggetto il riconoscimento dell'esenzione Imu agli immobili di proprietà di enti non commerciali e utilizzati esclusivamente per fini istituzionali; l'esenzione trae origine dall'art. 7 del d.lgs. 504/1992 che prevede l'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, da parte dei soggetti qualificati come enti non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, purché svolte con modalità non commerciali. In merito all'accezione di "modalità non commerciali" la Commissione europea, nel 2006, rappresentò la necessità che venisse ristretto il campo di applicabilità del regime perché altrimenti vi sarebbe stato un conflitto rispetto al divieto di "aiuti di Stato" imposto dall'Unione. Il legislatore è quindi intervenuto precisando che l'esenzione si applica solo alle attività che non abbiano natura esclusivamente commerciale e tale impostazione è stata ulteriormente rafforzata nel 2012, ribadendo la necessità della destinazione esclusiva dell'immobile ed emanando un regolamento per definire in modo puntuale i criteri per qualificare come non commerciali le attività rilevanti ai fini dell'esenzione. In particolare, con riferimento alle attività didattiche, il regolamento ha chiarito che esse si considerano svolte con modalità non commerciali quando l'attività è paritaria rispetto a quella statale, è garantita la non discriminazione nell'accesso degli alunni, sono rispettati gli obblighi organizzativi e contrattuali previsti per il personale e le strutture, ed è assicurata la trasparenza gestionale. È inoltre richiesto che l'attività sia gratuita o svolta a fronte di corrispettivi simbolici, idonei a coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio e privi di un rapporto diretto con tale costo. La giurisprudenza ha dovuto più volte interpretare la norma al fine di coordinare la disciplina

nazionale con l'ordinamento comunitario in materia di concorrenza e aiuti di Stato; considerato che questa è una norma agevolativa e pertanto soggetta a "stretta interpretazione" la Cassazione ha ribadito più volte che spetti all'Ente dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per goderne e che sia necessario provare la natura non economica dell'attività svolta nell'immobile adibito ad attività didattica, verificando in particolare se tale attività, ancorché avente una finalità sociale, sia stata prestata "a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un importo simbolico, tale comunque da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e da non poter essere pertanto considerato una retribuzione del servizio stesso". Il decreto del 2012 ha offerto una parziale apertura, ammettendo che lo stesso immobile ospiti sia attività idonee all'esenzione, che attività non idonee, ed infatti nel caso in commento i giudici della Comm. trib. reg. hanno ritenuto che l'Istituto avesse dimostrato che, seppur venissero svolte attività commerciali nel complesso immobiliare (Bar e centro sportivo) queste fossero svolte in altre e separate unità immobiliari, per le quali era stata regolarmente pagata l'Imu. Su questo punto la Cassazione ritiene che la sussistenza dei requisiti non possa essere desunta esclusivamente sulla base di documenti attestanti "a priori" il tipo di attività cui è destinato. È richiesta quindi una *verifica nel concreto* e nello specifico perché sia riconosciuta la "non commercialità" e sia la presenza di una retta minore del "compenso medio per studente" che l'eventuale "perdita economica" sono condizioni necessarie ma non sufficienti a dimostrarlo. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria i contributi devono essere gratuiti o di importo talmente irrilevante e irregolare da non aver nessuna correlazione con il costo sostenuto dall'Ente per l'erogazione del servizio. Nella sentenza in commento, giudici hanno posto il loro convincimento sulla base della documentata perdita economica dell'Ente: in quanto costante e continua; nonché sulla base dei compensi percepiti che risulterebbero inferiori di più di un terzo rispetto al costo medio previsto dal decreto, e soprattutto considerato che il Comune aveva erroneamente considerato le dichiarazioni dei redditi nel loro intero e non limitatamente all'immobile per il quale veniva richiesta l'esenzione. Da questa pronuncia si evince come, sebbene nessuno di questi elementi basti a dimostrare la "non commercialità", nel loro complesso siano stati sufficienti a giustificare l'esenzione.

Giorgio Martorano

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92; l. 160/19; d.m. 200/12.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: n. 20776/05; SS.UU. 28160/08; 26654/09; 14913/16; 12495/14; 27418/13; 7385/12; 22954/23; 11409/19;19072/19; 19180/19; 14913/16; 8870/16; 14226/15; 4502/12; 24655/21; 8964/20; 34601/19; 18549/03; 18173/21; 24655/21; 24308/19; 22223/19; 7415/19; 13970/16; 22954/23; CGUE 1° luglio 2008, CGUE 10 gennaio 2006; CGUE 12 settembre 2000.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 7325/2025, depositata il 25/11/2025 – Pres. Palillo, Rel. Aquino.
Finanza locale - Imu-Ici-Tasi – Immobili occupati abusivamente – Esenzione – Comma 759 dell'art. 1 della l. n. 160/2019 in vigore dal 1° gennaio 2023 – Applicabilità retroattiva – Corte costituzionale – Illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 1, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis – Violazione del principio di capacità contributiva – Sussistenza – Tempestiva denuncia o azione penale – Necessità.

SINTESI DELLA SENTENZA
Hanno diritto all'esenzione dal pagamento dell'Imu i proprietari di immobili e dei terreni occupati abusivamente che abbiano presentato regolare denuncia alle autorità competenti per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici (artt. 614, comma 2, e 633 del Codice penale), oppure abbiano comunque avviato un'azione

giudiziaria penale contro l'occupazione.

COMMENTO

La pronuncia muove dal recente approdo in materia di esenzione dal pagamento dell'IMU cui è pervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 con riferimento agli immobili e terreni occupati abusivamente.

All'indomani dell'entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della norma sull'esenzione Imu proprio per gli immobili occupati abusivamente, introdotta con il comma 81 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 che ha modificato il comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 concernente le ipotesi di esenzione dall'Imu, ci si è interrogati circa la portata retroattiva della previsione in questione.

A colmare la potenziale lacuna normativa è intervenuta la Corte costituzionale che, con la citata sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, vigente *ratione temporis*, riguardante i soggetti passivi dell'Imu.

La Corte, in particolare, censura tale norma nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per averne il proprietario subito lo spossessamento per effetto di una illecita condotta altrui concretatasi in una abusiva occupazione.

La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. essendo irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l'accaduto.

La Corte di Cassazione ha fatto successiva applicazione dei principi enunciati dal Giudice delle leggi e, con la sentenza n. 18940 del 2025, ha ribadito le condizioni operative per poter invocare l'esenzione in questione, richiedendo a tal fine che i proprietari di immobili e terreni occupati abusivamente abbiano presentato regolare denuncia alle autorità competenti per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici (artt. 614, comma 2, e 633 del Codice penale), oppure abbiano comunque avviato un'azione giudiziaria penale contro l'occupazione.

Sussistendo tali presupposti, il proprietario che si sia tempestivamente attivato ha diritto all'esenzione Imu.

Emanuele D'Andrea

Riferimenti normativi: art. 1, co. 759, della l. n. 160/2019; art. 9, co. 1, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte costituzionale: sent. n. 60/2024;Corte di Cassazione: sent. n. 18940/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 14 – Sentenza n. 7455/2025, depositata il 02/12/2025 – Pres. Fantini, Rel. Celentano.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Agevolazione prima casa – Residenza – Dimora abituale – Elemento oggettivo – Elemento soggettivo.

SINTESI DELLA SENTENZA

Nell'individuare i requisiti necessaria per poter beneficiare dell'agevolazione prima casa, la norma individua oltre alla residenza anche il requisito della dimora abituale. La prova della dimora abituale può essere fornita anche in via presuntiva, tramite elementi di fatto, come attraverso i consumi dell'utenza a rete. Gli scarsi consumi della rete da soli non giustificano la revoca dell'agevolazione

Imu e devono essere valutati alla luce dello specifico contesto.
La dimora abituale è caratterizzata dall'elemento oggettivo nella permanenza di tale luogo per un periodo prolungato e dall'elemento soggettivo, rappresentano dall'intenzione di abitarvi stabilmente. La permanenza non deve essere ancorata al fattore temporale della durata della presenza nel luogo, quanto più all'intenzione di stabilirsi in quel luogo in modo non temporaneo.

COMMENTO
In tema di agevolazione prima casa, con la recente sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'art. 1, comma 741 l. n. 160 del 2019, infatti, definisce la prima casa come l'immobile in cui il contribuente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La dimora abituale può essere dimostrata anche attraverso elementi di fatto, tra i quali, elemento di prova è il consumo delle utenze domestiche. È di tutta evidenza come, a differenza del passato, i giudici di merito, laddove il contribuente fornisca adeguate argomentazioni, riconoscono che gli scarsi consumi delle utenze domestiche non giustificano la revoca dell'agevolazione Imu prima casa per il venir meno del requisito della dimora abituale.

Diletta Barzagli

Riferimenti normativi: art. 1, comma 741, n. 160 del 2019 .
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale n. 209/2022, Ord. Cass. n. 29505/2021, CGT, II grado, Lombardia, 432/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 7480/2025, depositata il 03/12/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Finanza locale – Imu- Ici-Tasi – Imu - Esenzione abitazione principale - Sentenze della Corte costituzionale nn. 209/2 e 112/25 – Effetti.

SINTESI DELLA SENTENZA
Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione Imu per l'abitazione principale, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 209 del 2022 e n. 112 del 2025 – con le quali sono state dichiarate incostituzionali, rispettivamente, l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011 e l'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, nella parte in cui richiedevano ai rispettivi fini che, oltre al contribuente, dimorasse abitualmente nell'abitazione anche il suo nucleo familiare – la sola circostanza della "scissione del nucleo familiare" non è sufficiente a fondare il diniego dell'esenzione. Inoltre, non è permessa all'Amministrazione l'integrazione postuma della motivazione dell'atto impositivo. Nel caso di specie, l'Amministrazione aveva posto a fondamento del diniego il fatto che il contribuente "*risulta coniugato e non separato per cui si è riscontrata una ingiustificata scissione del nucleo familiare, che non consente ai fini I.M.U. di godere dell'esenzione prevista dalla normativa vigente*", adducendo poi a sostegno del diniego, solo in fase contenziosa, le risultanze delle verifiche operate dall'Ufficio in ordine ai consumi energetici dell'immobile.

COMMENTO
In tema di Imu per l'abitazione principale, il requisito per godere dell'esenzione dall'imposta non richiede che nell'immobile abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica tutti i componenti del nucleo familiare del possessore; bensì è sufficiente che tale situazione sussista solo in capo al proprietario stesso (Corte Cost., sent. n. 209/2022), per cui – salvo l'accertamento di comportamenti elusivi – il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune. Sotto un diverso profilo, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo deve essere rispettato *ab origine* e non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell'atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma. In questo

senso, si è recentemente espressa univoca giurisprudenza di legittimità, volta ad affermare che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione. L'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto mira, infatti, proprio a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa (cfr., per tutte, Cass. n. 24881/2025); ciò vale tanto più alla luce di quanto disposto dal novello comma 1-*bis* dell'art. 7 della L. n. 212/2000, ai sensi del quale "*I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze*".

Diletta Barzagli

Riferimenti normativi: legge n. 160 del 2019, art. 1, commi 740-741; art. 7, comma 1-bis, l. 212/2000. Riferimenti giurisprudenziali: Corte costituzionale: nn. 209/2022; 112/2025. Corte di Cassazione: nn. 12618/2024; 4292/2025; 21875/2025; 30039/2018; 24881/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7603/2025, depositata 09/12/2025 – Pres. Tafuro, Rel. Loreto.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Tasi – Vincolo di destinazione – Concessione con diritto all'uso esclusivo – Patrimonio indisponibile.

SINTESI DELLA SENTENZA

Un'associazione sportiva, concessionaria di un bene immobile soggetto al regime della proprietà patrimoniale indisponibile, è tenuta al pagamento dell'Imu al pari di un concessionario di bene demaniale, poiché ha la disponibilità e l'utilizzo dell'immobile. A tal riguardo, assume altresì rilevanza l'esistenza di una clausola contrattuale contenuta nel disciplinare di concessione dell'impianto sportivo, che impone al concessionario l'obbligo di provvedere al pagamento di tutte le imposte, tasse e assicurazioni relativi all'impianto in concessione.

COMMENTO

Il Comune di Roma emetteva due avvisi di accertamento rispettivamente per Imu e Tasi anno 2017 nei confronti di una società sportiva costituita in forma di S.s.d. la cui sede è situata in un immobile di proprietà comunale, destinato a un pubblico servizio e perciò assoggettato al regime dei beni patrimoniali indisponibili. .A fronte dell'impugnazione degli avvisi da parte della contribuente, sia la Corte di primo grado che quella di gravame hanno rigettato le motivazioni della parte privata ritenendo che il concessionario di un bene appartenente al patrimonio indisponibile è obbligato al pagamento di tutte le imposte, tasse e assicurazioni relativi all'impianto in concessione.

La Corte di secondo grado ha fatto leva sul precedente della stessa, n. 6866/2023, secondo cui tra beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile non sussistono sostanziali differenze quanto alla funzione esercitata. Pertanto, sussiste anche nel caso di concessione di beni del patrimonio indisponibile l'*eadem ratio* che giustifica la soggettività passiva del concessionario di beni demaniali ai fini Ici.

Teoria decisionale che ha sposato anche la Corte di Cassazione con decisione n. 18946/2025 affermando che un'associazione sportiva, in qualità di concessionario IMU di un bene del patrimonio pubblico indisponibile, è tenuta al pagamento dell'imposta al pari di un concessionario di bene demaniale, poiché in entrambi i casi il concessionario ha la disponibilità e l'utilizzo dell'immobile.

Angelo Lucarella

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3, reg. assemblea capitolina n. 11/2018, art. 10.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia tributaria regionale del Lazio n. 6866/2023;Cassazione n. 18946/2025 e 2368/2020.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7622/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Lentini, Rel. Caputi.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi – Rimborso – Silenzio diniego – Principio della ragione più liquida – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Rideterminazione della rendita catastale – Art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 – Istanza limitata –Disponibilità della parte – Computo dei versamenti in eccesso.

SINTESI DELLA SENTENZA
Per il principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale, devono essere affrontate con priorità le questioni logicamente pregiudiziali, condizionanti o prioritarie, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti. Ne consegue che le doglianze non espressamente esaminate dalla Corte devono ritenersi non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a supportare una diversa decisione. Il silenzio rifiuto avverso un'istanza di rimborso per Imu e Tasi a seguito dell'annullamento da parte della Suprema Corte dell'avviso di accertamento conseguente alla rideterminazione della rendita catastale è infondato qualora l'amministrazione giustifichi tale rigetto implicito sulla base del fatto che la contribuente avrebbe dovuto includere nell'istanza di rimborso tutte le unità immobiliari interessate dalla pronuncia di annullamento e non soltanto una parte di esse. Quanto alla quantificazione dei versamenti in eccesso oggetto di rimborso, è sufficiente che la contribuente quantifichi nell'istanza la differenza tra la rendita catastale come rideterminata per effetto dell'accertamento e la originaria rendita catastale, non essendo esigibile da parte dell'amministrazione una più compiuta dimostrazione.

COMMENTO
In via preliminare, quanto all'ordine delle questioni giuridiche da esaminare, il Collegio si allinea all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione secondo il quale per il "principio della ragione più liquida" devono essere affrontate con priorità le questioni che consentono di esaurire la vicenda sottoposta a scrutinio, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, indipendentemente dall'ordine delle questioni proposto dalle parti. Per quanto attiene al merito, il caso affrontato dal Collegio origina da un avviso di accertamento per Imu e Tasi con il quale era stata rideterminata la rendita catastale di alcune unità immobiliari di proprietà della contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 335 della legge n. 311/2004, in base al quale "La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. (…)". L'avviso di accertamento era stato impugnato dalla contribuente e il contenzioso si era concluso con sentenza di annullamento dell'avviso pronunciata dalla Suprema Corte. A fronte di tale decisione, la contribuente aveva presentato istanza all'amministrazione di Roma Capitale per chiedere il rimborso delle imposte versate limitatamente a 10 unità immobiliari indicate in atti. L'amministrazione aveva opposto silenzio rifiuto, motivato – in sede processuale (a seguito dell'impugnazione del silenzio) – sulla base del fatto che la contribuente avrebbe dovuto includere nell'istanza di rimborso tutti i beni nella propria titolarità, non essendo accoglibile un'istanza parziale, e che avrebbe dovuto fornire adeguata prova dei versamenti in eccesso effettuati. Ebbene, con la sentenza in commento il Collegio ritiene non giuridicamente fondato

il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione comunale, dal momento che è nella disponibilità delle parti scegliere se presentare un'istanza parziale, scelta che, peraltro, risulta essere meno onerosa per l'amministrazione. Per quanto riguarda invece, la dimostrazione dei versamenti in eccesso oggetto dell'istanza di rimborso, i giudici di seconde cure ritengono superfluo ogni onere probatorio ulteriore rispetto alla semplice quantificazione operata mediante la differenza tra la rendita catastale come rideterminata per effetto dell'accertamento e la originaria rendita catastale.

Chiara Cinotti

Riferimenti normativi: art. 112 c.p.c.; l. 311/2004.
Riferimenti giurisprudenziali: Consiglio di Stato: nn. 5/15; 3176/16 6119/21; Corte di Cassazione: nn. 3260/95; 7663/12; 26242/14; 30049/21.
Prassi: circolare Agenzia del Territorio n. 9/2005; Determinazione Direttore Agenzia del Territorio 16/02/2005.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 7627/2025, depositata il 10/12/2025 – Pres. Sorrentino, Rel. Marini.
Finanza locale - Imu-Ici-Tasi - Imu – Beni merce – Esenzione – Obbligo dichiarativo – Natura decadenziale.

SINTESI DELLA SENTENZA
In tema di esenzione dall'Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), l'art. 2, commi 2 e 5-bis, del d.l. n. 102/2013 subordina il riconoscimento del beneficio all'assolvimento, entro termini perentori, di uno specifico obbligo dichiarativo, avente natura decadenziale. Tale dichiarazione ha carattere di manifestazione di volontà e non di mera scienza, con conseguente inapplicabilità del principio di emendabilità in caso di omissione. La conoscenza *aliunde*, da parte dell'ente impositore, dei presupposti sostanziali dell'agevolazione non è idonea a sostituire l'adempimento formale richiesto dalla legge. Le norme agevolative, essendo di stretta interpretazione, non consentono applicazioni analogiche o estensive. La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 769, della l. n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020) non ha efficacia retroattiva né incide sulla decadenza prevista dalla normativa previgente.

COMMENTO
La pronuncia in esame affronta il tema dell'esenzione dall'Imu per i c.d. beni merce, soffermandosi in particolare sulla natura e sugli effetti dell'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124. La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una società immobiliare, di un avviso di accertamento Imu relativo all'anno d'imposta 2016, con cui Roma Capitale aveva recuperato maggiore imposta in relazione a una pluralità di immobili, negando – per una parte di essi – l'esenzione invocata in quanto qualificabili come beni merce.
Nel corso del giudizio di primo grado, l'Amministrazione aveva riconosciuto la riduzione del 50% dell'imposta per alcuni fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ai sensi della disciplina Imu vigente, mentre aveva confermato la pretesa impositiva sugli immobili destinati alla vendita, sul presupposto della mancata presentazione della dichiarazione Imu richiesta dalla normativa di settore. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso solo parzialmente, ritenendo fondata l'eccezione relativa all'inagibilità, ma respingendo la domanda di esenzione per i beni merce proprio in ragione dell'omissione dichiarativa.
Con l'appello, la contribuente ha ribadito la natura di beni merce degli immobili, deducendo che essi non erano mai stati locati, risultavano destinati esclusivamente alla vendita in base allo statuto sociale ed erano correttamente iscritti nell'attivo circolante o tra le rimanenze di bilancio. Ha inoltre sostenuto che, alla luce dell'art. 1, comma 769, della l. 27 dicembre 2019,

n. 160 (legge di bilancio 2020), l'omessa dichiarazione Imu non comporterebbe la decadenza dall'agevolazione, ma soltanto l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dell'obbligo dichiarativo. A ciò ha aggiunto il richiamo ai principi di buona fede e leale collaborazione, evidenziando come il Comune fosse comunque a conoscenza della situazione degli immobili, in virtù del rilascio del permesso di costruire e della documentazione di fine lavori.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigetta l'appello, dando continuità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia. Richiamando, tra le altre, Cass. ord. n. 5191/2022, Cass. ord. n. 7612/2024 e Cass. sent. n. 24200/2024, il Collegio ribadisce che l'esenzione Imu per i beni merce, prevista dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 102/2013, è subordinata all'adempimento di uno specifico onere formale: la presentazione, entro il termine ordinario per le dichiarazioni di variazione Imu, di un'apposita dichiarazione ministeriale attestante il possesso dei requisiti e recante gli identificativi catastali degli immobili agevolati.

Tale obbligo, secondo la Corte, ha natura perentoria e decadenziale, come espressamente stabilito dal comma 5-bis del medesimo articolo, ed è funzionale non solo all'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'ente impositore, ma anche alle esigenze di programmazione finanziaria degli enti locali. In questa prospettiva, la dichiarazione non costituisce una mera comunicazione di dati (dichiarazione di scienza), bensì una manifestazione di volontà del contribuente di avvalersi del regime agevolativo. Ne consegue che l'omissione dell'adempimento non è suscettibile di essere sanata ex post, né può trovare applicazione il principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali.

La Corte esclude, inoltre, che la conoscenza *aliunde* dei presupposti sostanziali dell'agevolazione – come quella derivante dal rilascio del permesso di costruire o dalla disponibilità dei dati urbanistici e catastali – possa surrogare l'obbligo dichiarativo imposto dalla legge. Tale conclusione è coerente con il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, sancito dall'art. 14 delle preleggi, che preclude interpretazioni estensive o analogiche e impone il rispetto rigoroso delle condizioni previste dal legislatore per il riconoscimento del beneficio.

Quanto al richiamo alla l. n. 160/2019, la decisione chiarisce che l'art. 1, comma 769, non ha portata retroattiva e non abroga il regime decadenziale introdotto dal d.l. n. 102/2013. La disposizione del 2019, infatti, si limita a disciplinare l'obbligo dichiarativo Imu in termini generali e incide esclusivamente sul profilo sanzionatorio, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, senza introdurre una generalizzata applicazione del *favor rei* in materia di agevolazioni tributarie sostanziali. Trattandosi di norma innovativa e non interpretativa, essa non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

In conclusione, la Corte afferma che, in mancanza dell'adempimento dichiarativo prescritto, il contribuente non può ritenersi legittimato a fruire dell'esenzione Imu per i beni merce, anche qualora risultino astrattamente integrati i requisiti sostanziali richiesti dalla legge. La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che valorizza il ruolo degli oneri formali quali elementi costitutivi del diritto all'agevolazione, confermando la centralità del principio di legalità e di certezza nei rapporti tributari.

Nancylee Bortone

Riferimenti normativi: d.l. 102/2013; l. 124/2013; l. 160/2019; d.lgs. 472/1997; Preleggi al Codice civile.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 5191/2022; 7612/2024; 24200/2024; 21784/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio , Sez. 3 - Sentenza n. 7632/2025, depositata il 10/12/2025 -Pres. Giorgi, Rel. Aquino.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Agenzia del Demanio - Non può essere considerata titolare né di diritti reali né di concessioni amministrative sugli immobili del demanio e patrimonio statale - Non è soggetto passivo Imu, Ici, Tasi.

SINTESI DELLA SENTENZA

L'Agenzia del Demanio non è soggetto passivo Imu, Ici e Tasi per gli immobili che siano compresi nel demanio e nel patrimonio dello Stato, sia esso patrimonio disponibile o indisponibile dovendo solo curarne la relativa amministrazione e valorizzazione dei beni stessi *ex* art. 65 d.lgs. n. 300/1999: la proprietà del patrimonio immobiliare dello Stato rimane in capo allo stesso.

Eccezione alla regola ora menzionata riguarda i beni che costituiscono il patrimonio immobiliare proprio dell'Agenzia del Demanio stessa conferiti *ex* d.m. 29 luglio 2005 e d.m. 17 luglio 2007 ss.mm.ii.: in tal caso, infatti, sussiste soggettività tributaria. Sussiste, pertanto, illegittimità degli eventuali avvisi in tal senso emessi nei confronti della Agenzia del Demanio.

COMMENTO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresenta lo Stato in ordine alla proprietà del patrimonio immobiliare dello stesso.

Ciò posto, l'Agenzia del Demanio non può essere quindi considerata titolare né di diritti reali né di concessioni amministrative sugli immobili del demanio e patrimonio statale, e quindi, non è soggetto passivo Imu, Ici e, per analogia, Tasi: l'Agenzia del Demanio cura, quindi, la sola amministrazione degli immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.

Silvia Borrelli

Riferimenti normativi: art. 65 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, d.m. 29 luglio 2005 e d.m. 17 luglio 2007, art. 21 septies l. 241/1990, l. 147/2013 art. 1, commi 669 e 671, art. 1, comma 161, l. 296/2006, art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs 546/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., sent. n. 3275/2019, Cass., sent. n. 10655/2019, Cass., sent. n. 4138/2021, Cass., ord. n. 727/2025, CTP Frosinone, sent. 8070/2023, Cass. Ord. 727/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7645/2025, depositata l'11/12/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Ciaramella.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Tasi – Beni merce – Mancata dichiarazione – Esenzione non spettanza – Determinazione sanzioni.

SINTESI DELLA SENTENZA

La mancata presentazione della dichiarazione Imu dalla quale risulta la destinazione degli immobili a beni merce non consente al contribuente di beneficiare dell'esenzione prevista dalla legge. La determinazione delle sanzioni per omesso versamento del tributo relativo alle annualità interessate dagli avvisi di accertamento va effettuata tenendo conto del criterio del cumulo giuridico e non del cumulo materiale.

COMMENTO

Il Comune di Pontecorvo notificava, per il tramite di una società concessionaria, cinque avvisi di accertamento relativi ai tributi Imu e Tasi per le annualità dal 2016 al 2020, con i quali veniva richiesto a una società immobiliare il pagamento delle somme asseritamente non versate in relazione ai beni merce di sua proprietà. Avverso tali atti la contribuente proponeva ricorso dinanzi al giudice di primo grado, che veniva rigettato.

La società proponeva appello deducendo tra l'altro l'illegittimità degli avvisi per mancata applicazione dell'esenzione Imu prevista per i beni merce posseduti dalle società immobiliari, nonché la violazione del criterio del cumulo giuridico nella determinazione delle sanzioni irrogate.
I giudici di secondo grado rigettavano l'appello ritenendo che la mancata presentazione della dichiarazione impedisse all'ufficio di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'accesso al regime agevolato.
Veniva invece, accolto il motivo di impugnazione relativo alle sanzioni. Richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11432/2022), il Collegio affermava che, in presenza di più violazioni per omesso versamento Imu riferite al medesimo immobile e accertate con atti identici per più annualità, trova applicazione il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, con conseguente irrogazione di un'unica sanzione, pari a quella base aumentata dalla metà al triplo (c.d. criterio del cumulo giuridico).

Caterina Broso

Riferimenti normativi: l. n. 589/1995, art. 87; d. lgs 472/9, art. 12; d.l. n. 102/2013, art. 2, co. 2.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione n. 11432/ 22.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 1 – Sentenza n. 7827/2025, depositata il 19/12/2025 – Pres. Fraioli, Rel. Di Gioacchino.
Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu - Presupposto impositivo - Differimento dell'esigibilità – Società cooperativa - Liquidazione coatta amministrativa - Obbligazioni tributarie e par condicio creditorum – Differimento del pagamento – Sussiste.

SINTESI DELLA SENTENZA
Durante la procedura concorsuale la debenza della Tasi resta, ma il pagamento dell'imposta risulta dovuto soltanto entro tre mesi dalla vendita dell'immobile. Si impone, infatti, «un'interpretazione estensiva/evolutiva» della normativa, alla luce anzitutto della nuova Imu, imposta nella quale è confluito il gettito della Tasi: estendere l'obbligo di pagamento della Tasi durante la procedura, in assenza di liquidità derivante dalla vendita degli immobili, aumenterebbe in modo surrettizio il passivo prededucibile, ciò che è incompatibile con la finalità di massimizzare il soddisfacimento dei creditori; sarebbe quindi irragionevole dal punto di vista costituzionale ritenere che il pagamento della Tasi (prededucibile) debba avvenire in tempi diversi e con modalità diverse rispetto a quelli fissati per l'Imu di fronte a identiche regole di distribuzione dell'attivo proveniente dalla liquidazione dei beni.

COMMENTO
È rigettato l'appello proposto dal Comune che aveva notificato alla cooperativa in liquidazione coatta amministrativa l'avviso di accertamento Tasi per l'anno 2017 (l'imposta è stata in vigore tra il 2014 e il 2019). Confermata la decisione del primo giudice che annullava integralmente l'avviso, ritenendo che il d.lgs. del 30/12/1992 n. 504 non prevedesse il pagamento della Tasi durante la procedura concorsuale, ma soltanto entro tre mesi dalla vendita dell'immobile, nell'ambito del piano di riparto fallimentare. Il giudice del gravame chiarisce che la questione non riguarda l'*an debeatur*, laddove l'imposta è dovuta, ma soltanto quando deve essere eseguito il pagamento. E richiama due disposizioni: l'articolo 1, comma 768, della l. 27/12/2019, n. 160 sulla nuova Imu, secondo cui il curatore o il commissario versa l'imposta entro tre mesi dal decreto di trasferimento degli immobili; l'articolo 10, comma 6, del d.lgs. 504/92, cioè la norma previgente di identico tenore per Ici/Imu. La stessa regola di differimento deve ritenersi operante anche per la Tasi *ratione temporis* applicabile perché c'è una perfetta continuità normativa e una sostanziale sovrapponibilità funzionale tra i due tributi. Va da sé che, se il curatore non provvede ad effettuare il versamento dell'imposta

nonostante la vendita e il pagamento del prezzo, si configura una violazione che l'ente locale può accertare con l'emissione e la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti dell'interessato; spetta poi all'organo concorsuale dimostrare le ragioni a fondamento del mancato adempimento, ad esempio l'insufficienza dell'attivo. Una volta che è accertata la natura meramente dilatatoria del termine di pagamento e che il debitore non è esonerato dall'obbligazione, deve essere esclusa qualsiasi sanzione per omesso pagamento: il Comune, quindi, non poteva pretendere sanzioni per un versamento non ancora esigibile. L'iscrizione della procedura concorsuale nel registro delle imprese è opponibile all'ente impositore con efficacia di pubblicità dichiarativa, senza necessità di apposita dichiarazione tributaria da parte del commissario.

Dario Ferrara

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 7904/2025, depositata il 06/11/2025 – Pres. Mazzi, Rel. Flamini.

Finanza locale – Imu-Ici-Tasi - Imu – Enti religiosi – Esenzione – Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 – Destinazione al culto – Utilizzazione dell'immobile – Uso misto – Dichiarazione specifica - Uso promiscuo – Sanzioni.

SINTESI DELLA SENTENZA

In tema di esenzione Imu, prevista per gli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, la fruizione del beneficio postula la compresenza di un requisito soggettivo, riguardante la natura non commerciale dell'ente, e di uno oggettivo, rappresentato dalla concreta destinazione dell'immobile allo svolgimento di attività esenti, non essendo sufficiente una destinazione meramente potenziale. Nel caso di specie, la Corte ha negato l'esenzione per l'anno d'imposta 2018 con riferimento a un immobile appartenente all'ente religioso appellante, osservando che il bene, accatastato in categoria C/1, era ancora interessato da lavori edilizi ed era qualificato negli atti catastali come "fabbricato a uso commerciale", sicché non poteva ritenersi provata la sua effettiva utilizzazione per finalità religiose.

COMMENTO

La *ratio* dell'esenzione Imu prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 va ravvisata nella scelta del legislatore di sottrarre a imposizione tutti quegli immobili degli enti non commerciali che siano effettivamente destinati allo svolgimento di attività di particolare rilievo sociale - quali quelle assistenziali, didattiche o religiose -, purché esercitate con modalità non commerciali. Il beneficio, pertanto, non viene attribuito unicamente in ragione della qualifica soggettiva dell'ente in possesso del bene, ma anche, e soprattutto, in virtù del fatto che l'immobile costituisca uno strumento utile per lo svolgimento delle citate attività ritenute meritevoli di tutela.

La disposizione *de qua* è stata oggetto di un articolato sviluppo giurisprudenziale, volto a precisarne i limiti applicativi.

In particolare, i giudici di legittimità hanno da tempo chiarito che "*in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati*" (Cass. 14/10/2021, n. 28055). Ne deriva che, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono cumulativamente sussistere due presupposti tassativamente previsti dalla legge: un requisito soggettivo, rappresentato dalla natura non commerciale dell'ente, e un requisito oggettivo, costituito dalla concreta destinazione dell'immobile allo svolgimento di attività esenti con modalità parimenti non commerciali (Cass. 25/05/2021, n. 14317; Cass. 08/06/2022, n. 18413).

Sotto questo secondo profilo, l'indagine non può arrestarsi a dati meramente formali, né può fondarsi "*esclusivamente sulla base di documenti attestanti a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato*", ma richiede la verifica dell'attività effettivamente svolta nell'immobile (Cass. 29/02/2008, n. 5485). In tale ottica, anche le risultanze catastali non assumono alcun valore decisivo, potendo essere superate dalla prova di una diversa e reale destinazione del bene; ciò che rileva, infatti, è l'utilizzazione concreta del cespite e non la sua mera qualificazione formale (Cass. 17/09/2010, n. 19732).
Lo stesso criterio "sostanzialistico" opera anche nelle ipotesi di utilizzazione promiscua dell'immobile e, in tali casi, l'esenzione può essere riconosciuta limitatamente alla porzione del bene destinata all'attività esente. Tuttavia, l'applicazione proporzionale del beneficio presuppone necessariamente una specifica indicazione da parte del contribuente, in difetto della quale non è possibile procedere al riconoscimento dello stesso (Cass. 07/11/2022, n. 32742).
In questo quadro normativo e giurisprudenziale, si inserisce la sentenza in esame.
La pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, infatti, esclude l'esenzione Imu con riferimento a un immobile di proprietà di un ente religioso, rilevando che, nell'anno d'imposta accertato, il bene risultava ancora interessato da lavori edilizi, accatastato in categoria C/1 e qualificato negli atti tecnici (CILA) e catastali come fabbricato a uso commerciale.
Il giudice ha, pertanto, ritenuto non provata l'effettiva destinazione dell'immobile allo svolgimento di attività di culto e di cura delle anime, reputando insufficiente la sola futura destinazione religiosa del cespite.
Del pari, in mancanza della necessaria dichiarazione del contribuente, è stata altresì esclusa la possibilità di riconoscere l'agevolazione in ragione di un ipotetico uso promiscuo, nonché la disapplicazione delle sanzioni, non ravvisandosi né un difetto di colpevolezza né una situazione di obiettiva incertezza normativa.

Giorgio Pisciotta

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 504/1992; d.l. n. 201/2011.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: sentt. nn. 5485/08; 19732/10; 10124/19; 14317/21; 28055/21; 18413/22; 32742/22.

FINANZA LOCALE – IRAP

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 3256/2025, depositata il 21/05/2025 - Pres. Perla, Rel. Blasi.

Finanza locale - Irap – Derivati di copertura su commodities – Differenziali da swap – Inerenza – Voce B del Conto Economico – Prevalenza della sostanza economica sulla forma – Principio di derivazione – Art. 2423-bis c.c. – Art. 112 TUIR.

SINTESI DELLA SENTENZA

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ha rigettato integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'illegittimità del recupero a tassazione dell'Irap riguardante i differenziali negativi derivanti da contratti swap su commodities stipulati con finalità di copertura del rischio di prezzo. Secondo il Collegio giudicante, tali differenziali non assumono natura finanziaria autonoma, ma costituiscono componenti economici complementari alla gestione caratteristica dell'impresa, dovendo essere imputati alla Voce B del Conto Economico in applicazione del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma.

La sentenza afferma dunque che, ai fini Irap, rileva la corretta classificazione contabile del derivato di copertura: la modalità di regolamento monetario (cash settlement) è irrilevante, mentre è decisiva la funzione di protezione del margine industriale. Il richiamo all'art. 112, comma 4, TUIR è ritenuto legittimo quale espressione di un principio generale di neutralità fiscale delle operazioni di hedging, applicabile anche in ambito Irap.

È stata altresì esclusa la legittimità dell'aumento sanzionatorio per recidiva ex art. 7, comma 3, D. Lgs. 472/1997, in quanto fondato su precedenti accertamenti non definitivi o già annullati, con conseguente carenza del presupposto costitutivo richiesto dalla norma.

COMMENTO

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che valorizza la funzione economica dei derivati di copertura, respingendo tentativi di riqualificazione meramente formali da parte dell'Amministrazione finanziaria.

A tal fine, la Corte ribadisce che l'Irap, quale tributo fondato sul bilancio, non può prescindere dalla corretta rappresentazione contabile dei fenomeni aziendali, né può isolare lo strumento derivato dal contesto operativo cui interviene.

Va infatti osservato che, ai fini Irap, resta ferma la c.d. presa diretta dal bilancio, che fa dipendere la determinazione del valore della produzione dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni di bilancio sempreché si generi l'imputazione contabile in voci rilevanti ai fini del tributo regionale.

In tal senso, sulla deducibilità ai fini Irap dei differenziali negativi derivanti da contratti swap su commodities stipulati con finalità di copertura del rischio di prezzo, condivisibilmente la Corte rileva che la funzione di hedging determina la corretta classificazione contabile e fiscale dei differenziali, indipendentemente dalla forma di regolamento monetario, confutando dunque quella la prassi accertativa che tende a qualificarli come componenti finanziarie estranee alla gestione caratteristica.

Infatti, i differenziali negativi rappresentano una rettifica del costo di acquisto della materia prima e devono essere imputati alla Voce B del Conto Economico, concorrendo integralmente alla base imponibile Irap. Tale conclusione trova fondamento nel principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma, nei principi contabili nazionali (OIC 12, OIC 26 e OIC 32) e nel principio di derivazione tra bilancio e imposizione Irap.

È inoltre evidenziato come l'Amministrazione finanziaria abbia già riconosciuto, in atti di prassi, l'accorpamento algebrico dei flussi da copertura con quelli dell'attività sottostante, escludendo l'applicazione dei limiti propri della gestione finanziaria.

Riferimenti normativi: art. 112 TUIR.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 - Sentenza n. 3417/2025, depositata il 29/05/2025 - Pres. Sessa, Rel. Fantini.
Finanza locale - Irap – Valore della produzione netta – Deduzioni forfettarie per il costo del lavoro dipendente – Imprese operanti in concessione e a tariffa – Necessità di trasferimento di poteri pubblici – Esclusione – Rilevanza del finanziamento delle attività secondarie – Esclusione.

SINTESI DELLA SENTENZA
La riduzione forfettaria della base imponibile ai fini Irap, introdotta con l. 269/2006 in seno all'art. 11, D.Lgs. 446/1997 per tener conto del costo del lavoro dipendente, non spetta alle imprese operanti nelle c.d. *public utilities* laddove l'attività sia esercitata in regime concessorio e sia remunerata con metodo tariffario. In particolare, ai fini dell'accertamento del primo requisito rileva non già il trasferimento di potestà pubblicistiche bensì del diritto ad esercitare un'attività altrimenti riservata alla Pubblica Amministrazione e del conseguente rischio imprenditoriale. Quanto al regime tariffario, dovrà accertarsi la sua idoneità ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, senza che rilevi la circostanza di essere talune prestazioni secondarie remunerate con prezzi di mercato.

COMMENTO
La sentenza in commento riguarda un'azione di rimborso avanzata da una società di gestione di parcheggi in relazione alla porzione dell'Irap per il 2008 che essa aveva liquidato e versato senza tener conto della riduzione della base imponibile prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, 3), 4) d.lgs. 446/1997), nel testo applicabile *ratione temporis*.
Quest'ultima disposizione, in particolare, prevedeva che, nell'anno in questione, spettasse ai soggetti passivi Irap una riduzione pari a 5.000 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (elevabile a € 10.000,00 per alcune categorie di lavoratori o per impieghi in talune regioni). Esenzione questa dalla quale, però, risultavano escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle c.d. *public utilities* (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, etc.), per evitare di accordare un doppio beneficio nei confronti di coloro che, operando già in concessione all'atto dell'introduzione del beneficio, godevano di tariffe fissate dall'autorità pubblica in modo da coprire anche i costi d'imposta (tanto emergeva dalla Decisione C(2007) 4133 del 12 settembre 2007 della Commissione Europea con cui fu riconosciuta la compatibilità della stessa con la disciplina degli aiuti di stato).
Da quanto è dato comprendere, le ragioni su cui la contribuente fondava la richiesta di rimborso erano ravvisabili, quanto al tema della concessione, nella circostanza di non essere attribuito, unitamente alla gestione dei parcheggi, alcun potere di natura pubblicistica (ciò che avrebbe escluso la natura concessoria dell'atto attributivo); e, quanto al requisito tariffario, di derivare la remunerazione anche da entrate diverse da quelle tariffarie, conseguenti a prestazioni accessorie effettuate dalla società.
Ebbene, i Giudici, pronunciando in sede di rinvio (dopo la fase di legittimità), hanno respinto il ricorso ritenendo esistenti, invece, e nonostante le doglianze della società, entrambi i requisiti necessari all'esclusione dal beneficio.
Quanto alla concessione, essi hanno ritenuto, in linea con le indicazioni di prassi a suo tempo edite (Circ. 61/2007), che, a parte la denominazione formale data dalle parti al provvedimento, il profilo qualificante della fattispecie debba essere rintracciato nell'esistenza di un atto con cui la Pubblica Amministrazione trasferisce a un operatore economico privato il compito di gestire un'attività ad essa originariamente riservata. Precisano in particolare i

Giudici del rinvio che, ad essere rilevante, è non già il trasferimento o meno di potestà pubblicistiche, bensì (sulla scia della giurisprudenza di legittimità, Cass. 16889/2020), la traslazione, a carico del privato, del rischio di gestione. Proprio quest'ultima circostanza, infatti, e in particolare, è idonea a distinguere la concessione dall'appalto di servizi (compatibile con il beneficio), in cui la remunerazione dell'appaltatore è prestabilita, con conseguente conservazione, in capo all'appaltante, del rischio dell'attività.
Quanto, invece, a requisito tariffario, i Giudici, ancora una volta richiamando le anzidette indicazioni di prassi, affermano che, per *"tariffa"* debba intendersi un prezzo autoritativamente fissato o regolamentato dalla Pubblica Amministrazione, in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità (Cass. 32633/2019). Circostanza questa che, presente in relazione alla modalità principale di remunerazione, ha reso ininfluente le doglianze della Società in relazione alle modalità di remunerazione relative alle attività secondarie.

Alberto Mula

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 11, comma 1, lett a).
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16889/2020; Cass. 32633/2019.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 9 – Sentenza n. 3940/2025, depositata il 23/06/2025 – Pres. Lo Surdo, Rel. Briguori.
Finanza locale Irap – Accertamento imposte – Presupposto soggettivo – Associazioni Professionali – Si applica.

SINTESI DELLA SENTENZA
Presupposto soggettivo dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, è l'esercizio dell'attività da parte di società ed enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.
In particolare, in sede di appello, viene confermata la sentenza del giudice di prime cure, il quale, in maniera conforme al dettato normativo di cui al d.lgs. n. 446/1997, aveva correttamente ritenuto applicabile l'Irap ad una Associazione Professionale.
Invero, nel caso di esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi, lo svolgimento dell'attività in forma associata costituisce, in ogni caso, presupposto d'imposta.

COMMENTO
La ragione dell'applicazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, ex art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, è da ravvisarsi "*nell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi*" da parte di società ed enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.
Dalla lettura della norma, dunque, non sembrerebbero sussistere dubbi circa l'applicabilità dell'imposta al determinarsi dei requisiti di natura oggettiva e soggettiva di cui sopra.
Tuttavia, sul punto, si sono distinti due diversi filoni giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento, ai fini dell'assoggettamento ad IRAP, era necessario tenere conto dell'elemento organizzativo, dovendo derivare il reddito dalla struttura e non solo dal lavoro professionale dei singoli.
Il secondo orientamento, invece, prescindeva dalla struttura organizzativa utilizzata per lo svolgimento dell'attività.
A risoluzione del contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, seguendo il secondo filone, con la sentenza n. 7371 del 14.04.2016, hanno affermato che "*quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art 3, comprese quindi le*

società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione".
Nel caso di specie, coerentemente con l'assetto sia normativo che giurisprudenziale sopra menzionato, l'organo giudicante, in primo e in secondo grado, ha ritenuto applicabile all'Associazione Professionale ricorrente l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, ricorrendo nella forma associata dell'esercizio dell'attività il presupposto soggettivo d'imposta.

Michele Leccisotti
Giorgia Orecchioni

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 446/1997.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. SS.UU. n. 7571/2016; Cass. Civ. n. 113271/2016; Cass. Civ. n. 22386/2010; Cass. Civ. n. 22781/2009; Cass. Civ. n. 25313/2014; Cass. Civ. n. 22212/2010.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 4154/2025, depositata il 02/07/2025 – Pres. Ciampelli, Rel. Tocci.
Finanza locale – Irap – Rimborso – Medico convenzionato SSN – Autonoma organizzazione – Collaboratori occasionali – Segreteria part time *– Presupposto impositivo – Non sussiste.*

SINTESI DELLA SENTENZA
Non realizza il presupposto impositivo dell'Irap, rappresentato dalla presenza di una "autonoma organizzazione", il professionista, titolare di uno studio medico convenzionato con il SSN, che si avvale unicamente della collaborazione di una segreteria *part-time* e di altri collaboratori meramente occasionali, remunerati con esborsi irrisori (circa 1.000 euro annui).
La Corte, nella specie, ha ritenuto che tali elementi non integrino, né atomisticamente né valutati complessivamente, quel *quid pluris* organizzativo idoneo ad accrescere la capacità produttiva e organizzativa del professionista, richiesto ai fini dell'applicazione dell'imposta.
Per l'effetto, ha ritenuto meritevole di accoglimento il gravame proposto dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione dell'Irap indebitamente versata per gli anni d'imposta dal 2008 al 2012.

COMMENTO
In tema di Irap, affinché possa dirsi integrato il presupposto impositivo rappresentato dalla presenza di una "attività autonomamente organizzata", la giurisprudenza di legittimità ha individuato alcuni indici sintomatici che devono ricorrere (v., da ultimo, Cass. n. 32110/2023). In particolare, si ritiene necessario che il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione, e che, dunque, non sia inquadrato in strutture organizzative riferibili ad altri soggetti; devono essere impiegati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione; ed, infine, è richiesto che si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui, per lo svolgimento di mansioni non meramente esecutive.
Tuttavia, come ha rilevato la Corte nella pronuncia in commento, la mera presenza di un solo dipendente *part time* ovvero di soggetti retribuiti con somme irrisorie, inidonee a costituire una stabile e adeguata remunerazione, la cui collaborazione è meramente occasionale ed episodica, non è decisiva per ritenere configurata un'autonoma organizzazione ai fini Irap. È infatti richiesto l'accertamento di un "valore aggiunto" offerto dal dipendente, idoneo ad accrescere in modo apprezzabile la capacità produttiva del singolo professionista.
Nel caso di specie, la Corte ha correttamente escluso che i dipendenti realizzassero un assetto organizzativo autonomo e stabile, tale da giustificare l'imposizione, riconoscendo,

per l'effetto, il diritto del contribuente alla restituzione dell'indebito tributario, per difetto del presupposto d'imposta.

Giuseppe Tinelli

Riferimenti normativi: art. 2, d.lgs. 446/97; art. 21, co. 2, d.lgs. 546/92.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 26982/14; 9786/18; 12084/18.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11 – Sentenza n. 4186/2025, depositata il 04/07/2025 – Pres. Fruscella, Rel. Blasi.
Finanza locale – Irap – Istanza di rimborso – Silenzio-rifiuto – Legittimità – Indeducibilità dell'Imu – Immobili strumentali – Questione di legittimità costituzionale – Rigetto dell'appello.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte ha rigettato l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato la legittimità del silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza di rimborso dell'Irap versata per l'anno 2021, connessa all'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali (appartenenti, nello specifico, alle categorie A/10, C/1 e D/8) nei quali la contribuente esercita la propria attività d'impresa.
Nel confermare integralmente la pronuncia impugnata, i giudici di appello si sono uniformati alla più recente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 21/2024), che ha definitivamente escluso l'illegittimità dell'artt. 14, primo comma, d.lgs. n. 23/2011, nella parte in cui non consente la deduzione dall'Irap dell'Imu versata sugli immobili strumentali.
È stato, pertanto, ritenuto infondato il motivo di appello principale, con cui veniva chiesta la condanna dell'Agenzia delle Entrate a provvedere al sollecito rimborso delle maggiori somme indebitamente versate a titolo di Irap, fondato su una pretesa interpretazione costituzionalmente orientata del predetto art. 14 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 446/1997, nelle formulazioni vigenti *ratione temporis* nell'anno di imposta in contestazione (2021). È stato altresì rigettato il motivo subordinato con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni, reputata non manifestamente fondata e già oggetto di scrutinio.

COMMENTO
La decisione affronta nuovamente il tema della deducibilità dell'Imu ai fini Irap, ribadendo l'assenza di profili di incostituzionalità nella disciplina vigente *ratione temporis* per l'annualità 2021. Tale approdo interpretativo era già stato confermato dalla Consulta, con la sentenza n. 21/2024, che ha negato la rilevanza costituzionale della questione già prospettata con riferimento al trattamento fiscale degli immobili strumentali.
Più nel dettaglio, il giudice del gravame si è conformato alle argomentazioni poste a fondamento di tale recente arresto della Corte costituzionale, la quale ha operato una distinzione tra le discipline di Ires e Irap, ritenendo fondata, per la prima, la questione di legittimità costituzionale relativa alla parziale deducibilità dell'Imu, ma escludendo che tali conclusioni possano estendersi all'Irap, in ragione della netta diversità strutturale e funzionale tra le due imposte.
Nel caso di specie, le doglianze dell'appellante sulla natura strumentale degli immobili e sulla necessità di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni rilevanti si scontrano con il chiaro *dictum* della Corte costituzionale, che ha escluso la sussistenza di profili di irragionevolezza o lesione della capacità contributiva in ragione dell'indeducibilità dell'Imu corrisposta sugli immobili strumentali dall'Irap dovuta.
La pronuncia in commento, dunque, conferma l'infondatezza delle censure mosse e respinge l'istanza di rimessione alla Consulta, ritenendo esaurito il perimetro di sindacato di costituzionalità sulla medesima questione, anche alla luce dell'assenza di nuovi elementi fattuali o normativi che giustifichino il superamento dell'orientamento già espresso.

Giuseppe Tinelli

Riferimenti normativi: art. 5, d.lgs. 446/97; art. 14, co. 1, d.lgs. 23/11.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale nn. 262/20; 21/24.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4498/2025, depositata il 16/07/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Iannone.
Finanza locale - Irap – Assenza di autonoma organizzazione – Rettifica della dichiarazione in sede processuale – Non sufficienza – Onere della prova della mancanza di presupposto – Spetta al contribuente.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza in esame, ha respinto l'appello del contribuente, confermando integralmente la decisione di primo grado relativa alla cartella di pagamento notificata per Iva 2017 e Irap 2018.
Il contribuente aveva eccepito plurimi vizi della cartella – tra cui la nullità per provenienza da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, la mancata notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, la prescrizione del credito nonché, con riferimento all'Irap, l'assenza dell'autonoma organizzazione in qualità di agente di commercio.
La Corte ha ritenuto infondato l'appello, rilevando come le doglianze si risolvessero in una mera riproposizione di quanto già esaminato e correttamente disatteso dal giudice di prime cure. In particolare, il Collegio ha affermato che l'assunto difensivo relativo all'onere probatorio e alla ritrattazione della dichiarazione Irap è erroneo: pur essendo la dichiarazione fiscalmente emendabile, il contribuente resta tenuto ad attivare i rimedi previsti dall'ordinamento e a dimostrare l'insussistenza del presupposto impositivo, onere che nel caso di specie non è stato assolto, anche per mancata produzione della dichiarazione stessa.
Ne consegue la conferma della piena legittimità della cartella di pagamento, non avendo il contribuente fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione derivante dall'autodichiarazione originaria.

COMMENTO
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio prende avvio dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 13378/2016), secondo cui la dichiarazione Irap non ha natura negoziale ma costituisce una mera dichiarazione di scienza, sicché non produce alcuna acquiescenza al presupposto impositivo e non impedisce al contribuente di contestarne successivamente l'insussistenza. Nel caso in esame, l'appellante svolge attività di agente di commercio in modo autonomo, senza collaboratori e senza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
A decorrere dal 2022, per effetto della legge di bilancio, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni sono state integralmente escluse dall'ambito soggettivo dell'IRAP, con conseguente irrilevanza dell'assetto organizzativo utilizzato. Per i periodi d'imposta fino al 2021, invece, l'assoggettamento al tributo era subordinato alla verifica dell'autonoma organizzazione. In proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel considerare che le dichiarazioni fiscali, e in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza. Esse possono essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, quando un errore di fatto o di diritto commesso nella loro redazione comporti un'imposizione più gravosa di quella dovuta; ne deriva che il contribuente che abbia assoggettato a IRAP redditi non dovuti e provveduto al relativo versamento in autotassazione può chiederne la restituzione nei termini previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
Le ordinanze nn. 19591/2022, 13408/2024, 3451/2025 e 10722/2025 confermano la piena

emendabilità – anche giudiziale – della dichiarazione fiscale, precisando che i limiti temporali dell'art. 2 d.P.R. 322/1998 incidono solo sulla compensazione del credito e non limitano la contestazione della debenza dell'imposta.
La decisione in commento, pur richiamando Cass. 21968/2015, valorizza il principio di autoresponsabilità dichiarativa, ritenendo che il contribuente, non avendo attivato gli strumenti di rettifica o rimborso, resti onerato della dimostrazione dell'assenza del presupposto Irap. La corte territoriale, infatti, ritiene che il contribuente non possa limitarsi a contestare il presupposto impositivo solo in occasione dell'impugnazione della cartella, senza fornire prova adeguata dell'assenza dell'autonoma organizzazione, permanendo in capo al medesimo l'onere della prova, non potendo la mera dichiarazione in giudizio superare l'efficacia rappresentativa dell'originaria autodichiarazione.
La pronuncia, dunque, si discosta dall'orientamento favorevole della Cassazione, nella parte in cui attribuisce rilievo vincolante alla dichiarazione Irap non rettificata, ridimensionando quella netta distinzione – ormai ampiamente riconosciuta dalla Suprema Corte – tra fase dichiarativa e fase accertativa, distinzione che mira a evitare che errori formali o dichiarazioni non meditate si traducano in indebita acquiescenza o compressione del diritto di difesa del contribuente.

Chiara Di Palma
Miriam Polsoni

Riferimenti Normativi: art. 1 del d.lgs. n. 446/1997; art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997; art. 2 d.P.R. 322/1998; art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
Riferimenti Giurisprudenziali: Cass., SS.UU., n. 13378/2016; Ordinanze nn. 19591/2022, 13408/2024, 3451/2025 e 10722/2025; Cass. 21968/2015.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 3 – Sentenza n. 5781/2025, depositata il 30/09/2025 – Pres. Palillo, Rel. Giorgianni.
Finanza locale – Irap – Presupposto impositivo – Autonoma organizzazione - Visto di conformità.

SINTESI DELLA SENTENZA
Il presupposto Irap per i professionisti si realizza solo quando l'attività sia "autonomamente organizzata", ossia sorretta da una struttura che generi una capacità produttiva aggiuntiva rispetto al mero apporto personale del professionista. Tale requisito sussiste qualora il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui o impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. L'impiego continuativo di collaboratori, anche esterni, costituisce indicatore di autonoma organizzazione e determina un incremento della produttività suscettibile di assoggettamento ad Irap.

COMMENTO
La decisione si colloca nel solco dell'orientamento consolidato in materia di Irap applicata ai lavoratori autonomi, riaffermando che il presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, ricorre solo in presenza di un'attività autonomamente organizzata, ossia sorretta da un apparato che esprima una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto al mero apporto intellettuale del professionista.
Richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la pronuncia ribadisce che l'autonoma organizzazione sussiste quando il professionista sia responsabile della struttura e si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui eccedente la soglia delle mere mansioni esecutive, ovvero impieghi beni strumentali superiori al minimo indispensabile. In tale prospettiva, l'Irap colpisce il "quid pluris" derivante da una struttura organizzativa esterna idonea a potenziare la produttività dell'attività professionale.
Nel caso concreto, il dato decisivo è rappresentato dall'elevato ammontare dei compensi corrisposti a terzi, con particolare rilievo per le somme erogate a due commercialisti, in forza

di collaborazioni non occasionali. Tali elementi, per entità e stabilità, superano la soglia individuata dalla giurisprudenza quale limite minimo tollerabile e integrano un apporto organizzativo esterno significativo, idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista.

Vincenzo De Luca
Alessia Viola

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997; d.m. 164/1999.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: nn. 3678/2007; 12111/2009; 9451/2016; 29206/2020; 2219/2020; 22969/2018; 6213/2025; 4576/2029; 12495/2019; 21161/2017; 5631/2017; 3434/2012;. 9790/2014; 10151/2012;. 22473/2019; 3501/2017; 27921/2023).

FINANZA LOCALE – TARSU – TIA – TARI – TARES

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 1165/2025, depositata il 21/02/2025 – Pres. e Rel. Mazzi.

Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari - Cartella di pagamento – Omessa notifica dell'atto prodromico – Sollecito di pagamento – Atto non autonomamente impugnabile – Facoltà e non onere di impugnazione – Art. 19 d.lgs. 546/1992 – Invalidità derivata – Presupposto impositivo.

SINTESI DELLA SENTENZA

In materia Tari, la mancata notifica del sollecito di pagamento, atto privo di autonoma impugnabilità ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non comporta l'invalidità della successiva cartella di pagamento, trattandosi di atto la cui impugnazione costituisce una facoltà e non un onere per il contribuente. Ne consegue che l'omessa notifica del sollecito non determina alcuna nullità o inefficacia dell'atto successivo, potendo il contribuente far valere le proprie difese direttamente avverso la cartella di pagamento.

COMMENTO

La sentenza in commento si inserisce nel solco dell'orientamento giurisprudenziale volto a delimitare l'ambito degli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario, con particolare riferimento alla disciplina della Tari e alla sequenza procedimentale che conduce alla notifica della cartella di pagamento.

Il Collegio chiarisce che il sollecito di pagamento non costituisce un atto prodromico in senso stretto, né un presupposto necessario per la validità della successiva cartella, trattandosi di un atto privo di efficacia lesiva autonoma, la cui eventuale impugnazione è rimessa alla libera scelta del contribuente. La mancata notifica del sollecito, pertanto, non può determinare l'invalidità derivata dell'atto successivo, in assenza di una previsione normativa che ne sancisca la necessarietà.

La Corte valorizza, in tal senso, il disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, che individua tassativamente gli atti impugnabili, ribadendo come il ruolo e la cartella di pagamento rappresentino il primo atto effettivamente lesivo della sfera giuridica del contribuente. Ne discende che le censure relative alla mancata notificazione di atti meramente sollecitatori non possono incidere sulla validità della cartella di pagamento. A sostegno di quanto affermato, la Corte richiama anche le analoghe conclusioni in tema di comunicazione di irregolarità o avviso bonario.

La pronuncia conferma, quindi, la specificità della Tari rispetto alla quale non è richiesta, ai fini della legittimità della successiva cartella esattoriale, la preventiva notificazione di atti di sollecito.

Emanuele D'Andrea

Riferimenti normativi: d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: sent. nn. 28890/2019; 18405/2021.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 11. - Sentenza n. 2147/2025, depositata il 31/03/2025 - Pres. Perla, Rel. Scarzella.

Finanza locale - Tarsu-Tia-Tari-Tares - Omesso versamento - Presupposto dell'imposta . Onere probatorio - Contribuente iscritto all'AIRE nell'anno d'imposta oggetto dell'avviso di accertamento.

SINTESI DELLA SENTENZA

Va riformata la sentenza emessa dalla CGT1^grado di Roma poiché non è configurabile in capo alla contribuente il presupposto impositivo della Tari. Vengono liquidate le spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante.

I Fatti.
Roma Capitale notificava l'avviso di accertamento TA.RI per l'annualità 2017-2018 in relazione ad un immobile sito nel Comune di Roma, ritenendo che la contribuente ne avesse il possesso.
Nel primo grado di giudizio la parte ricorrente aveva eccepito:
- l'insussistenza del presupposto impositivo alla TA.RI nei confronti della ricorrente poiché la stessa non deteneva ne possedeva l'immobile identificato nell'avviso di accertamento.
- Affermava altresì che la ricorrente, nel periodo oggetto dell'accertamento, era residente all'estero con la relativa iscrizione all'AIRE.

Roma Capitale si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto.
Il primo grado di giudizio si definiva con il rigetto del ricorso per mancata prova in ordine alla residenza estera.
Avverso la sentenza sfavorevole ha promosso appello la ricorrente ed ha eccepito il vizio dell'error in procedendo.
Roma Capitale si costituiva in giudizio e produceva un certificato attestante che l'appellante era stata cancellata dall'anagrafe tributaria a far data dal 2014 e reiscritta nell'anno 2020.
L'appellante contro deduceva producendo il certificato storico di residenza di altro comune, ove risiede, dal quale emergeva che nel periodo oggetto dell'avviso di accertamento (2017-2018) risiedeva all'estero con la relativa iscrizione all'AIRE.

COMMENTO
La sentenza della CGT merita particolare attenzione poiché la riforma della sentenza sovverte completamente e correttamente i presupposti e le motivazioni che avevano portato al rigetto del ricorso. Ciò in ragione ed in funzione della domanda rivolta alla CGT di 2^ grado dell'accertamento dell'error in procedendo.
La CGT che ha emesso la sentenza in commento ha ritenuto di dover esaminare -dapprima- se ricorresse o meno il presupposto impositivo della TA.RI. ed all'esito ha ritenuto di verificare se era stata raggiunta la prova del presupposto impositivo, tenuto conto della ripartizione dell'onere probatorio.
La normativa di riferimento.
La tassa sui rifiuti (Tari) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Ciò sul presupposto che chi inquina paga.
La Tari è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (Imu) e al tributo per i servizi indivisibili (Tasi), dell'imposta unica comunale (Iuc).
Dal 2014, pertanto, la Tari ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (Tarsu, Tia1, Tia 2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la Iuc e – tra i tributi che la costituivano – la Tasi.
Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la Iuc, vale a dire l'Imu, come (ri) disciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la Tari, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
Dunque, il possesso o la detenzione dell'immobile sono i due requisiti, che possono anche non coesistere contemporaneamente, per determinare l'imposizione al tributo. In mancanza dei quali non può ritenersi sussistente e fondata la pretesa avanzata dall'Ente locale.
L'onere probatorio e la ripartizione. L'articolo 2697 c.c.
La CGT ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della S.C che ha statuito il principio di diritto per il quale in tema di TA.RI opera il principio secondo cui è l'ente impositore a dover

fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria. (Vds. Cass. n.5433/2023, n.10787/2016, n. 21250/2017, n. 13395/2018).
Dalla lettura della sentenza emerge che l'adita Corte ha ritenuto che Roma Capitale non avesse dato puntuale prova del proprio operato.
Anzi la produzione, nei propri atti difensivi, del certificato prodotto e relativo alla cancellazione dall'anagrafe del Comune di Roma dal 15.04.2014 e successivamente reiscritta nell'anno 2000 faceva propendere, secondo la CGT, da un lato sull'inattendibilità delle argomentazioni difensive e sull'infondatezza dell'avviso di accertamento e dall'altro aveva l'effetto di confutare i motivi di appello proposti dalla contribuente in relazione alla non debenza del tributo.
All'esito della disamina la CGT ha così motivato "A *fronte di quanto esposto e dell'indimostrata insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la debenza dell'imposta in esame appare del tutto irrilevante la mancata allegazione da parte della contribuente attestante la sua iscrizione all'AIRE"*[7]*.*
Si segnala in tema di onere probatorio l'orientamento, altrettanto, pacifico della S.C che in materia di TA.RI onera, invece, il contribuente a fornire la prova allorquando si verta in tema di invocata esenzione od agevolazione. Il principio di diritto può così riassumersi "*grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. Ordinanza n.* 31188 del 09/11/2023*. (*Dello stesso tenore Cass. Sez. 5, n. 22130/2017, 645621 - 01, Sez. 5, n. 12979/2019, 653733 - 01, Sez. 6 - 5, n. 21335/2022, 665315 - 01*)*".
La liquidazione delle spese della lite.
La CGT ha liquidato le spese del doppio grado di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 comma 2 sexies d.lgs. n.546/1992 e per l'effetto ha ridotto l'onorario del 20%.
Il suddetto articolo dispone *"nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.*
Il richiamo della CGT alla disposizione di cui all'articolo 15 comma 2 sexies citato parrebbe tenere in debito conto, come desumibile, della soccombenza della ricorrente nel giudizio di primo grado a cui non è seguita, sempre in quel grado di giudizio, la liquidazione delle spese in favore di Roma Capitale.
Il richiamo è funzionale e corretto giuridicamente.

Claudia Jacopucci

Rif.to normativi: legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm
Rif.ti Giurisprudenziali: Cass. n.5433/2023, n.10787/2016, n. 21250/2017, n. 13395/2018. Per l'onere probatorio in tema di agevolazione e/o esenzione: Ordinanza n. 31188 del 09/11/2023 e Cass. Sez. 5, n. 22130/2017, Rv. 645621 - 01, Sez. 5, n. 12979/2019, Rv. 653733 - 01, Sez. 6 - 5, n. 21335/2022, Rv. 665315 – 01.

[7] Iscrizione che nel giudizio di appello era comunque stata prodotta n.d.r.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza 2170/2025, depositata il 01/04/2025 – Pres. Fortunato, Rel. Lostorto

Finanza locale - Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Aree di produzione – Attività produttive – Rifiuti speciali – Smaltimento a carico del contribuente – Onere probatorio – Esenzione – Esenzione ope legis – Pretesa infondata.

SINTESI DELLA SENTENZA

Compete l'applicazione dell'esenzione dalla Tari, ai sensi dell'art. 62, co. 3, del d.lgs. 507/1993 e dell'art. 1, co. 649, della l. 147/2013, per le superfici in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, destinati allo smaltimento a carico del produttore medesimo, avendo quest'ultimo l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge necessari per fruire del citato trattamento favorevole.

Nella fattispecie, il contribuente ha fornito prova documentale idonea (perizia tecnica, formulari, dichiarazioni) a dimostrare la destinazione produttiva dell'area e la gestione autonoma dei rifiuti speciali, ottenendo l'annullamento degli avvisi Tari relativi agli anni 2018–2021.

COMMENTO

Nell'ambito della tassazione per lo smaltimento dei rifiuti, le superfici aziendali produttive di rifiuti speciali non assimilabili accedono all'esenzione di cui all'art. 62, co. 3, d. lgs. 507/1993. Tale norma prevede che, nella determinazione della superficie tassabile dei locali o aree soggetti a imposizione, non si tiene conto di quella parte di esse ove, "*per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi*", per il cui smaltimento "*sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi*" in base alla normativa vigente.

Detta previsione trova riscontro, in via sistematica, anche nell'art. 1, co. 649, della l. 147/2013 (legge istitutiva della Tari), che, peraltro, attribuisce al regolamento comunale il compito di disciplinare le riduzioni proporzionali alla quantità di rifiuti speciali effettivamente smaltiti e di individuare le superfici funzionalmente connesse alle attività produttive di tali rifiuti. Il diritto alla riduzione/esenzione, però, non dipende dalla presenza di una disciplina regolamentare *ad hoc*, ma opera *ope legis*, a patto che il contribuente dimostri la sussistenza delle condizioni previste dalla legge (Cass. 9731/2015, 17622/2016, 26725/2016, 22130/2017, 12979/2019; 17334/2020; 21957/2022; CGT II grado Lazio, 2210/23 e 2207/23).

Nello stesso senso, la circolare del MITE del 12 aprile 2021 e la risoluzione MEF 2/DF del 2014, riconoscono che le superfici in cui si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilabili (incluse aree esterne e magazzini funzionalmente connessi) devono considerarsi escluse dal prelievo Tari, anche in assenza di specifico intervento regolamentare da parte del Comune.

La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, con la sentenza in commento, ha dato applicazione a tali principi, accogliendo l'appello del contribuente e riconoscendo l'esenzione Tari per le superfici aziendali adibite alla lavorazione di ferro e alluminio, dalle quali derivano rifiuti speciali smaltiti, a spese del medesimo contribuente, tramite ditte autorizzate. Secondo il Giudice, nella fattispecie, il contribuente ha fornito adeguata prova documentale dell'autonomo smaltimento, attraverso perizia tecnica, formulari e dichiarazioni, non contestate dall'Ente. Inoltre, è stata valorizzata la condotta pregressa dell'Amministrazione, che per anni aveva riconosciuto l'esenzione per le medesime superfici, senza, peraltro, aver mai modificato il quadro regolamentare.

La sentenza si pone nel solco della giurisprudenza consolidata, la quale esclude dalla tassazione quelle realtà produttive che, pur occupando superfici rilevanti, non utilizzano il (e non gravano sul) servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, essendo invece già onerate del costo relativo allo smaltimento diretto.

Giuseppe Lanotte

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993; l. 147/2013.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di cassazione: nn. 21957/22, 17334/20, 12979/2019, 22130/2017, 26725/2016, 17622/2016; *9731/2015; CGT II grado Lazio: sentenze n. 2210/23 e n. 2207/23.*
Riferimenti di prassi amministrativa: MEF, Ris. 9 dicembre 2014, n. 2/DF; MITE, Circ. 12 aprile 2021.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 2981/2025, depositata il 12/05/2025 – Pres. Maio, Rel. Lello.
Finanza locale - Tarsu-Tia-Tari-Tares – Non applicabilità ad aree in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti denominati speciali – Obbligo, per i produttori di tali rifiuti, di provvedere allo smaltimento degli stessi in proprio ed a proprie spese – Dimostrazione, da parte del contribuente, di tale smaltimento mediante l'allegazione di una perizia - Mancata contestazione della perizia ad opera dell'Ufficio – Conseguente riconoscimento che la perizia sia da considerare veritiera, con corretto assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente mediante l'allegazione della perizia medesima.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Tari non risulta applicabile alle aree in cui si formano, in via continuativa e prevalente, i c.d. rifiuti speciali, perché i produttori di tali rifiuti hanno l'onere di provvedere allo smaltimento degli stessi in proprio ed a proprie spese.
Il contribuente può dare dimostrazione di tale smaltimento mediante allegazione di una perizia (oltre che delle fatture attestanti il sostenimento del costo).
Ove tale perizia non sia contestata dall'Ufficio controparte mediante l'indicazione di elementi che possano inficiare il contenuto della perizia medesima, essa deve ritenersi veritiera e conseguentemente deve riconoscersi che il contribuente ha correttamente assolto all'onere probatorio a suo carico.

COMMENTO
La sentenza risulta interessante perché - nell'ambito della specifica questione dell'assoggettabilità a Tari delle aree su cui si formano, in via continuativa e prevalente, i c.d. rifiuti speciali – affronta la questione del valore probatorio da riconoscere ad una perizia, commissionata dal contribuente, che, nel caso di specie, attesta le aree da considerarsi escluse dal tributo.
La questione appare di particolare rilievo anche in termini più generali, perché il contribuente, trovandosi nella difficoltà di supportare adeguatamente la propria linea difensiva, ricorre con fiducia alla produzione di una perizia (giurata o meno), ben sapendo che però ad essa (quanto meno nella normalità dei casi) viene riconosciuta un'efficacia probatoria assai poco significativa.
In contrasto con quanto solitamente avviene, la sentenza qui commentata - con argomenti assolutamente condivisibili (anche se non completamente esplicitati) - individua correttamente il valore probatorio di una perizia del genere sopra indicato, evidenziando come essa abbia comunque una sua valenza ed un suo significato, in particolare nel caso di sua mancata espressa contestazione da parte dell'Ufficio impositore controparte.
In effetti, e come indicato dalla Corte di Cassazione:

- la perizia di parte, anche se asseverata con giuramento, "*non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto*" (ordinanza n. 33503 del 27 dicembre 2018);

- "*la perizia di parte (tanto più nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche), può infatti costituire fonte di convincimento del giudice, il quale può porla a fondamento della decisione, a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente*" (ordinanza n. 31274 depositata il 4 dicembre 2018; nello stesso senso delle due ordinanze sopra menzionate e riportate, cfr. anche ordinanza n. 14041 del 23 maggio 2019).

Dunque, la perizia di parte, pur non avendo valore di prova piena, non è un documento processualmente irrilevante, visto che - in un sistema processuale come quello tributario caratterizzato da un maggiore spazio per le prove atipiche - essa può assumere anche un'importanza decisiva, in applicazione del principio del libero convincimento del giudice di cui all'art. 116 c.p.c., a condizione che egli ne dia conto in motivazione (così come riconosciuto anche dalla Suprema Corte nelle già citate ordinanze n. 31274 del 2018 e n. 14041 del 2019).

E tanto più la perizia di parte può assumere la suddetta importanza decisiva quando – come nel caso deciso dalla sentenza in commento (e come da questa puntualmente rilevato) – essa non è specificamente contrastata dall'Ufficio impositore, il quale non fornisca "*elementi che"* siano in grado di *"inficiare il contenuto della citata perizia*", sicché questa – in assenza (per l'appunto) di tali elementi "di contrasto" - "*deve ritenersi veritiera e foriera del fatto che la certificazione probatoria, in capo alla Parte contribuente, debba ritenersi eseguita*".

Questo perché il principio di non contestazione, mutuato dal processo civile (e previsto, in particolare, dall'art. 115 c.p.c.), trova applicazione anche in quello tributario, così come riconosciuto;

- dalla Corte di Cassazione secondo cui: "...*anche nel processo tributario ..."* è *"applicabile il principio generale di non contestazione, che informa il sistema processuale civile, con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognosi di prova i fatti non espressamente contestati*..." (Cassazione, sentenza n. 25136 del 30 novembre 2009);
- dalla stessa Agenzia delle Entrate fin dalla circolare n. 17/E del 31 marzo 2010 (par. 2.11).

In tali termini – e come già detto – la sentenza in commento va sicuramente apprezzata; e ciò non solo per la correttezza delle argomentazioni tecniche, ma anche perché contribuisce ad individuare uno strumento di garanzia del principio della parità tra le parti processuali (affermato dall'art. 111 della Costituzione), permettendo al contribuente di opporsi validamente alle relazioni tecniche prodotte dall'Amministrazione Finanziaria (come, ad esempio, le "vecchie" stime redatte dall'UTE).

Fabrizio Orazi

Riferimenti normativi: Cost., art. 111; artt. 115 e 116 c.p.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione n. 14041/19; n. 31274/18; n. 33503/18; n. 25136/09.
Prassi: Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E/2010.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 13 – Sentenza n. 3448/2025, depositata il 30/5/2025 – Pres. Passero, Rel. Mercurio.

Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares – Superfici produttive di rifiuti speciali – Parte fissa – Dovuta – Parte variabile – Non dovuta – Onere della prova - Onere di informazioni – Gravano sul contribuente – Giudicato esterno sull'esenzione – Estensione dell'efficacia ad altra annualità – Esclusione.

SINTESI DELLA SENTENZA

Con riferimento alle aree in cui si producono rifiuti speciali, non è ammessa l'esclusione delle stesse con riferimento al computo della parte fissa della tassa sui rifiuti, trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani ed è, viceversa, ammissibile l'esclusione dal

versamento della parte variabile ogniqualvolta il contribuente dimostri la produzione esclusiva di rifiuti speciali e provveda a darne informazione all'ente impositore. Il giudicato formatosi in ordine all'esenzione dalla parte variabile del tributo delle superfici produttive di rifiuti speciali non si estende ad altre annualità trattandosi di circostanza variabile da un'annualità ad un'altra.

COMMENTO

La sentenza in commento, facendo proprie le argomentazioni e le soluzioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla tassa sui rifiuti in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali, chiarisce che l'esenzione spetta solo con riferimento alla parte variabile, essendo invece sempre dovuta la parte fissa, in ragione della potenziale idoneità di dette superfici alla produzione di rifiuti urbani.

A tali conclusioni la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio perviene preliminarmente precisando che, dal combinato disposto dei commi 641 e 649 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), risulta che il tributo non è dovuto relativamente alle aree in cui si producono rifiuti speciali, purché il produttore provveda a proprie spese a smaltire tali tipologie di rifiuti.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani infatti – come rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5293/2023) – spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, dallo stesso smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta, che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile in applicazione dell'art. 62 comma 3 del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie l'occupazione di aree del territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato, oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d. lgs. n. 507 del 1993, un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopradescritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

Su tali premesse, la sentenza in commento richiama altresì il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale non è ammissibile l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti speciali con riferimento al computo della parte fissa della tassa in questione (Ta.Ri.), trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, ed è, viceversa, ammissibile l'esclusione dal versamento della parte variabile ogniqualvolta il contribuente dimostri la produzione esclusiva di rifiuti speciali (cfr. Cass. n. 5578 del 2023, n. 8089 del 2020, n. 8222 del 2022).

Ciò in quanto la quota fissa non è parametrata alla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione del servizio, ma è destinata per legge alla copertura dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti, assolvendo la stessa ad una funzione redistributiva e solidaristica (Cass. n. 23228 del 2024). In altri termini, l'obbligo di pagamento della quota fissa della Tari viene richiesto a fronte di spese sostenute per servizi indivisibili, senza alcun collegamento con la potenziale fruibilità del servizio pubblico. La quota fissa, infatti, nei casi delle superfici produttive di rifiuti speciali, è commisurata ai metri quadrati e non ha alcuna attinenza con la misura dell'utilizzo del servizio pubblico.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ha quindi ritenuto che la Società contribuente fosse tenuta al versamento della parte fissa della Tari con riferimento all'immobile oggetto di accertamento adibito a stoccaggio di merci in transito già imballate e produttivo unicamente di rifiuti speciali smaltiti in proprio, dovendo l'esenzione essere limitata alla sola quota variabile.

Così pronunciandosi, la sentenza in commento ha aderito a quell'interpretazione della normativa Tari consolidata dalla giurisprudenza di legittimità per la quale sugli stabilimenti industriali e sui depositi connessi alle aree di lavorazione è sempre dovuta la quota fissa di Tari, diversamente dall'esenzione limitata alla sola quota variabile (cfr. Cass. n. 13455 del 2024).
La sentenza in commento affronta, in conclusione, anche un ulteriore tema relativo all'efficacia del giudicato esterno sull'esenzione TARI delle superfici produttive di rifiuti speciali, escludendo l'estensione di un giudicato formatosi per una diversa annualità, in relazione alla sussistenza di cause di esonero o di riduzione, trattandosi di circostanze variabili da un'annualità ad un'altra.
Tanto alla luce di quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, per la quale, nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno previsto dall'art. 2909 c.c. rileva solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (cfr. Cass. n. 31188 del 2023).

Simona Moschella

Riferimenti normativi: legge n. 147 del 2013, art. 1, commi 641 e 649; d. lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, e art. 70; art. 2909 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione: n. 5293/2023; n. 5578/2023; n. 8089/2020; n. 8222/2022; n. 23228/2024; n. 13455 del 2024; n. 31188/2023.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 3915/2025, depositata il 20/06/2025 – Pres. Clemente, Rel. Guadagni.
Finanza locale - Tarsu-Tia-Tari-Tares - Bene Immobile -Attività di culto – Utilizzo diretto –Esenzione– Compete.

SINTESI DELLA SENTENZA
L'esenzione dalla Tari per gli immobili destinati alle attività di culto non è automatica, ma richiede un'attenta verifica dei presupposti. Spetta al soggetto passivo, ovvero all'ente religioso, dimostrare che l'immobile sia effettivamente impiegato per attività religiose o strumentali ad esse.
Nel caso di specie, i Giudici tributari hanno accolto l'appello del Comune di Latina ribaltando la sentenza di primo grado, favorevole alla controparte Chiese Cristiane Evangeliche – Assemblee di Dio in Italia, poiché hanno ritenuto che (i) non sia stata fornita la prova dell'utilizzo diretto (o indiretto, ma funzionalmente collegato) dell'immobile all'esercizio del culto religioso (ii) a nulla rilevando la destinazione urbanistica del suddetto bene ai fini della debenza del tributo.

COMMENTO
La Tari ("Tassi sui rifiuti") ha sempre avuto una valenza di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, articolandosi in una "quota fissa", commisurata alle necessità pubbliche di erogazione del servizio, ed in una "quota variabile", commisurata ai rifiuti prodotti (*cfr.* Cass. n. 4027 del 2012), con la previsione di fattispecie di esenzione per immobili inidonei a produrre rifiuti.
In tal senso, nonostante l'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 non preveda un'esenzione specifica per i luoghi di culto, in giurisprudenza, in particolar modo con la sentenza della Cassazione n. 8087 del 23 aprile 2020, è stato chiarito che "*le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della T.A.R.S.U., lo fanno sempre perché ritenuti incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti, non in quanto la*

destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l'esenzione dalla tassa".
Ai fini dell'esenzione in commento, come ribadito dalla sentenza Cassazione n. 18137 del 06 giugno 2022, *"occorre accertare non solo che i locali appartengano ad una comunità religiosa, quale che sia il culto da essa esercitato purché non contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento, ma anche che nei locali per i quali è richiesta l'esenzione la comunità si riunisca per esercitare il culto e non ad altri fini. Detta verifica deve eseguirsi in concreto e non in astratto e pertanto non è sufficiente la classificazione catastale dei locali come edifici destinati al culto, né si può presumere che tutti i locali così classificati siano effettivamente destinati al culto"*.
Infine, come per ogni ipotesi di esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento del tributo, la sussistenza dei presupposti applicativi dell'esenzione in parola deve essere dimostrata dalla parte privata (*cfr.* Cass. civ., sez. trib., n. 1963/2020). In tal senso, in tema di IMU (ex ICI), tale principio è stato ribadito dagli Ermellini, stabilendo che *l'esenzione* prevista *"è subordinata allo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di religione o di culto o di altre attività elencate, il cui accertamento in concreto - e il relativo onere probatorio - incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione*" (*Cfr.* Cass. sez. 5, sentenza n. 5062 del 13/03/2015).

Francesco Limatola

Riferimenti normativi: art. 62 del d.lgs. n. 507/1993.
Corte di Cassazione: Cass. n. 4027 del 2012; Cass. sez. 5, sentenza n. 5062 del 13/03/2015; Cass., Sez. 5, 31 maggio 2017, n. 13740; Cass. civ., Sez. n. 13740 del 31/05/2017; Cass., Sez. 5", 13 marzo 2019, n. 7153; Cass., Sez. 5", 3 maggio 2019, n. 11679; Cass., Sez. 5, 1° agosto 2019, n. 20752; Cass. civ., sez. trib., n. 1963/2020; Cass. n. 8087 del 23 aprile 2020; Cass. n. 18137 del 06 giugno 2022.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sezi. 15 – Sentenza n. 4015/2025, depositata il 24/06/2025 – Pres. e Rel. Mazzi.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Presupposto impositivo aree parcheggio di proprietà del Comune con concessione della gestione di servizi – Nozione di possesso o detenzione ai fini del tributo – Interpretazione del contratto di gestione.

SINTESI DELLA SENTENZA
Ai fini della configurazione del presupposto impositivo Tari, non si configura possesso o detenzione qualificati in capo al concessionario per la gestione dei servizi di parcheggio a pagamento su aree del Comune. A tale scopo, assumono rilevanza le disposizioni del contratto di gestione e del capitolato di appalto, dovendo contestualizzare la fattispecie alla luce di un'interpretazione analitica delle disposizioni applicabili e dovendosi escludere che in caso di lacunosità di queste possa la parte

COMMENTO
La sentenza affronta il delicato tema della configurazione del presupposto oggettivo di applicazione della Tari, entrando nel merito della qualificazione delle situazioni di fatto rilevanti, con riferimento ad un caso di concessione ad un privato da parte di un'amministrazione locale della gestione di servizi a pagamento su aree pubbliche. Partendo dal rilievo che oggetto della concessione era la gestione di servizi e non i beni immobili, i Giudici hanno anche preso atto dell'assenza di disposizioni contrattuali da cui potesse desumersi l'assunzione da parte del gestore privato della soggettività passiva ai fini Tari, sottolineando che ammetterla come implicita conseguenza del contratto di concessione predisposto unilateralmente dal Comune (trattandosi di capitolato aggiudicato a seguito di procedura di gara) sarebbe in contrasto con l'art. 1370 Cod. Civ. ("*interpretatio contra stipulatorem*"). Attraverso un'approfondita disamina delle norme applicabili alla fattispecie concreta, i Giudici del gravame hanno così composto il contrasto sorto in primo grado tra diverse decisioni intervenute su diverse annualità d'imposta, accogliendo le tesi della

contribuente richiamando l'unico precedente di legittimità conforme sul punto, *i.e.* l'Ordinanza n. 17617 del 21/06/2021 della Corte di Cassazione.

Gabriele Tancioni

Riferimenti normativi: art. 1, commi 641 e ss., l. n. 147/2013; art. 1370 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 17617/2021.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 4171/2025, depositata il 03/07/2025 – Pres. Lentini, Rel. Pieroni.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares – Immobile a destinazione industriale – Rifiuti speciali – Esenzione – Obblighi dichiarativi – Magazzini e superfici accessorie – Presupposto d'imposta – Infedele dichiarazione – Legittimità dell'avviso di accertamento.

SINTESI DELLA SENTENZA
La Corte ha accolto l'appello proposto dalla società concessionaria della riscossione per gli enti locali e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento Tari emessi per gli anni 2015-2020 nei confronti della società contribuente.
Quest'ultimo, nella specie, aveva controdedotto contestando l'inammissibilità per carenza di *legitimatio ad causam* della concessionaria, essendo intervenuta una pronuncia del T.A.R. Lazio che ha annullato la gara indetta dal Comune per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di gestione e riscossione dei tributi, con conseguente inefficacia del contratto stipulato tra il Comune e l'aggiudicataria. Aveva rilevato, inoltre, la violazione del divieto di produrre nuovi documenti in appello sancito dall'art. 58, d.lgs. n. 546/1992.
Nel merito, aveva invocato la spettanza dell'esenzione dalla Tari di cui all'art. 1, comma 649, l. n. 147/2013, relativamente a superfici in cui si producevano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali provvedeva a proprie spese mediante ditta specializzata e secondo la normativa vigente. Aveva, inoltre, invocato l'esenzione per le superfici su cui insistono i macchinari industriali, non soggette a Tari in ossequio alla legge e al regolamento comunale, nonché per i locali adibiti a magazzino, in quanto funzionalmente connessi al processo industriale esercitato nel locale destinato all'attività produttiva.
La Corte si è pronunciata, in primo luogo, sull'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di *legitimatio ad causam*, in quanto, nonostante il successivo annullamento della gara, in quel periodo la concessionaria era titolare del rapporto concessorio con il Comune. Ha, inoltre, rilevato il mancato assolvimento dell'onere dichiarativo annuale e documentale previsto dalla normativa, comprovante la continuativa produzione di rifiuti speciali per le superfici occupate e l'avvenuto corretto smaltimento di detti rifiuti, nonché l'omessa comunicazione di variazione ai fini TARI delle superfici a seguito di ampliamento dell'immobile.
È stata, poi, ritenuta irrilevante, ai fini della tassabilità, la sussistenza di un collegamento funzionale tra i locali destinati a magazzino e quelli ove si svolge l'attività produttiva (cfr. Cass. n. 17293/2017).
Secondo la Corte, la concessionaria ha, quindi, correttamente contestato l'infedeltà dichiarativa in virtù della maggiore superficie imponibile ai fini Tari.

COMMENTO
La sentenza in esame si occupa di una questione in materia di Tari, relativa alla delimitazione delle superfici esenti dal tributo in presenza di attività produttive di rifiuti speciali.
Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 649, l. n. 147/2013, la Tari non si applica alle superfici dove vengono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il contribuente dimostri l'avvenuto smaltimento dei medesimi a proprie spese e nel rispetto della normativa vigente. Tale principio è recepito nei regolamenti comunali, che impongono al contribuente uno stringente onere dichiarativo e probatorio comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti, da rinnovare annualmente.

Nel caso di specie, la società contribuente non ha fornito idonea documentazione per ciascuna annualità accertata (2015-2020), né ha presentato dichiarazioni di variazione relative all'avvenuto ampliamento delle superfici. È inoltre principio consolidato che le aree di magazzino siano pacificamente assoggettabili al tributo, a nulla rilevando la circostanza che siano funzionalmente connesse a reparti produttivi (Cass. n. 17293/2017).
La Corte ha infine ritenuto infondate le eccezioni preliminari della resistente: la legittimazione ad agire della concessionaria è stata riconosciuta in base all'efficacia del rapporto concessorio nel periodo oggetto di accertamento, nonostante i successivi provvedimenti di annullamento giurisdizionale della gara. Parimenti irrilevante è stata ritenuta la produzione di due fotografie, non risolutive ai fini del decidere.
La pronuncia conferma, dunque, gli stringenti obblighi informativi e probatori necessari per accedere al beneficio fiscale dell'esenzione Tari, che non opera automaticamente ma soltanto a seguito di regolare e tempestiva dichiarazione corredata di idonea documentazione.

Giuseppe Tinelli

Riferimenti normativi: art. 1, co. 642, 649, l. 147/13.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione nn. 17293/17; 8222/22; T.A.R. Lazio nn. 15116/24.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 6950/2025, depositata il 12/11/2025 – Pres. Lunerti, Rel. Baldovini.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares – Accertamento – Rifiuti speciali – Imballaggi terziari – Non imponibilità Tari – Pretesa infondata – Giudicato.

SINTESI DELLA SENTENZA
I rifiuti terziari di qualsiasi natura, stante il loro inquadramento nei rifiuti speciali, non possono, ai sensi dell'art. 226 del d.lgs. n. 152/2006, essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
Nel caso di specie, è illegittima la richiesta del Comune della Tari in relazione ai rifiuti da imballaggio terziari prodotti dalle superfici di un esercizio commerciale, adibite ad uso depositi e magazzini senza vendita, sia perché la Società titolare dell'esercizio commerciale ha adeguatamente provveduto all'autonomo avvio dello smaltimento dei rifiuti speciali, affidandolo ad un operatore privato specializzato, sia perché sussistono tra le parti delle sentenze passate in giudicato, nonché altri precedenti, favorevoli alla stessa Società.

COMMENTO
L'art. 226 del d.lgs. n. 152/2006 sancisce il divieto di immissione, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, degli imballaggi terziari di qualsiasi natura, poiché qualificati come rifiuti speciali.
Difatti, in relazione a tali tipi di rifiuti speciali, l'art. 221, comma 3, lett. a) della succitata disposizione normativa, prevede la possibilità per i privati di provvedere in maniera autonoma alla gestione dei propri rifiuti di imballaggio terziario.
In tal senso, dunque, tali rifiuti terziari da imballaggio speciali non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e, pertanto, non è possibile conferirli all'ordinario servizio comunale; da ciò discende, anche in considerazione della organizzazione autonoma, da parte dei privati, del recupero dei suddetti rifiuti a mezzo di operatori privati, che il Comune non possa, rispetto ad essi, pretendere il pagamento della Tari (in tal senso si è espressa la CGT di Roma con la Sent. n. 3334/25/2024).
Inoltre, allorquando sussistano, in relazione alle medesime parti in causa, svariate pronunce, peraltro passate in giudicato, i rapporti tra le stesse si intendono regolati in maniera incontrovertibile e, nel caso di specie, nel senso della "*necessaria detassazione delle*

superfici di vendita e dei magazzini", ai fini Tasi (cfr.: Comm. trib. prov. Roma nn. 929/2022; 2196/2022; CGT Roma nn. 10422/2023; 13897/2022; 9187/2022; 8402/2022; 2503/2023).

Serena Giglio

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 152/2006, artt. 221 e 226.
Riferimenti giurisprudenziali: Comm.trib.prov. Roma: nn. 929/5/22; 2196/21/22; 13897/3/22; 9187/18/22; 8402/4/22; 2503/10/23; CGT Roma nn. 10422/35/23; 667/23/24; 3334/25/24; CGT Lazio n. 134/25.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 7 – Sentenza n. 7055/2025, depositata il 14/11/2025 - Pres. Fortunato, Rel. Diotallevi.
Finanza Locale-Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Rifiuti derivanti da attività vivaistica – Assimilabilità a quelli urbani.

SINTESI DELLA SENTENZA
Ai fini della determinazione della base imponibile della Tari, è necessario considerare, nel calcolo della superficie soggetta a tassazione, anche le serre agricole. Ciò si fonda sulla rinnovata impostazione oggettiva circa la rilevanza della provenienza dei rifiuti generati: ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, assume rilievo esclusivamente l'occupazione o la detenzione del locale o dell'area scoperta, indipendentemente dalla destinazione d'uso e dal titolo, sia esso di natura fattuale o giuridica, con cui tale spazio risulti occupato o detenuto.
Nel caso di specie, si deve considerare che i rifiuti derivanti da attività vivaistica sono pienamente e legittimamente assimilabili a quelli urbani sia per espressa previsione di legge (art. 39, l. 146/94) che per effetto della delibera comunale di assimilazione prevista dall'art. 21, d. lgs. 22/97, 'Decreto Ronchi').

COMMENTO
Ai fini dell'assoggettamento alla tassa rifiuti -Tari- non si ritiene possibile distinguere fra rifiuti urbani e rifiuti derivanti da attività vivaistica condotta nelle serre agricole -a tale scopo assimilate alle serre commerciali- attesa la mutata prospettiva normativa (l. 146/94, art. 31) che depone in tal senso, richiedendo che, ai fini Tari, ciò che rileva ai fini della assoggettabilità o meno al tributo, è il tipo di rifiuto conferibile in base al provvedimento di assimilazione adottato dal Comune.

Federica Leporelli

Riferimenti normativi: art. 31, l. 146/94; art. 21, d.lgs. 22/97.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16105/2024; Cass. 5047/2015.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 2 – Sentenza n. 7062/2025, depositata il 17/11/2025 -Pres. Passero, Rel. Baldovini.
Finanza locale-Tarsu-Tia-Tari-Tares – Tari – Accertamento – Superficie imponibile - Superficie calpestabile idonea a produrre rifiuti e superficie catastale.

SINTESI DELLA SENTENZA
La legittimazione attiva della società concessionaria alla gestione e riscossione coattiva si configura con riferimento al momento determinante, identificato nel periodo in cui il credito viene a esistenza.
Non sussiste il difetto di sottoscrizione per la mancanza della firma del responsabile dell'emanazione dell'atto laddove è la norma di legge a stabilire che la sottoscrizione dell'atto impositivo sia

sufficientemente soddisfatta dalla indicazione del nominativo del soggetto responsabile dell'emanazione stessa.
La individuazione della superficie, ai fini della quantificazione della base imponibile della Tari, come prevista dal d.P.R. 138/1998 che determina la superficie assoggettabile alla Tari (superficie calpestabile di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati) parametrandola all'ottanta per cento della superficie catastale, non è applicabile fintantoché non sia stata emanata apposita attestazione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate circa la completa attuazione dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione urbana ordinaria e i dati relativi alla toponomastica e numerazione interna ed esterna di ciascun comune.

COMMENTO
Con la sentenza in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dirime la controversia circa la applicabilità pratica del criterio della superficie imponibile ai fini Tari, riproducendo la equiparazione fra superficie calpestabile idonea a produrre rifiuti e superficie catastale, senza ricorrere al summenzionato parametro normativo previsto dal d.P.R. 138/1998 la cui applicabilità è demandata all'adozione di normativa amministrativa. In generale, si ritiene sussistente la legittimazione attiva della società concessionaria della gestione e della riscossione coattiva dei tributi locali ogniqualvolta il tributo sia sorto durante il periodo di vigenza del contratto di concessione che, pertanto, regola il periodo per il quale l'esazione è affidata al concessionario che, al fine di evitare la prescrizione dei crediti maturati ed affidatigli, può agire anche dopo la scadenza del contratto.

Federica Leporelli

Riferimenti normativi: art. 1, comma 87, l. 549/1995; art. 1, co. 641 ss., l.147/2013; art. 1, co. 645, l-. 147 /2013 e l. 68/2014; d.P.R. 138/1998.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 24866/2021; Cass. 13981/2024; Cass. ord. 25491/2025.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 16 – Sentenza n. 7637/2025, depositata il 11/12/2025 – Pres. e Rel. Lentini.
Finanza locale – Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tari – Avviso di accertamento – Denuncia Tari – Superficie imponibile – Principio della ragione più liquida – Scia.

SINTESI DELLA SENTENZA
La mancata presentazione della dichiarazione Tari che attesti l'idoneità di determinate superficie a produrre rifiuti non può essere sostituita dalla Scia e comporta l'emissione di un avviso di accertamento da parte del Comune territorialmente competente.

COMMENTO
La dichiarazione o denuncia Tari corrisponde ad un obbligo dichiarativo che il contribuente deve assolvere al fine di comunicare all'Ente impositore tutte le circostanze rilevanti per la determinazione del tributo, comprese le aree non produttive di rifiuti.
Ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 504/1993, poi confluito nell'art. 1 commi 684 e 685 l. n. 147/2013, la denuncia, sia originaria che in variazione, dei locali tassabili e delle variazioni successive che influiscano sull'applicazione del tributo rappresenta l'unico strumento a disposizione del contribuente per comunicare la pertinenzialità dell'area o la sua inattitudine a produrre rifiuti.
Difatti, un siffatto onere in capo al contribuente è il solo in grado di vincere la presunzione iuris tantum prevista dall'art. 62 d.lgs. n. 504/1993 di produttività di rifiuti dell'area interessata.
Non è infatti possibile, come ribadito dal Supremo Collegio (da ultimo Cass. civ., sez. V., 20581/2025), provare solo il giudizio i presupposti di esclusione o riduzione del tributo, dovendo assolvere tale onere dichiarativo in sede amministrativa.